

Alma Mater Studiorum- Università di Bologna

DOTTORATO DI RICERCA IN
STORIA

Ciclo XXVIII

Settore scientifico disciplinare: M/STO-01 storia medievale

Settore concorsuale di afferenza: 11/A1 storia medievale

**I rapporti commerciali tra le città delle due
sponde adriatiche nella documentazione
dell'archivio di Ancona tra 1345 e 1514**

Presentato da: dott.ssa Giulia Spallacci

Coordinatore del Dottorato: prof. Massimo Montanari

Relatore: prof. Raffaele Savigni

prof. Giorgio Vespignani

Esame finale anno 2017

Ringrazio il mio tutor prof. Savigni, senza la cui assidua presenza di professore attento al suo allievo, questo lavoro di ricerca non sarebbe mai nato, che mi ha dato fiducia, sopportandomi nei miei limiti di studente. Auguro ad ogni studente di poter avere al proprio fianco, un Maestro come è stato per me il prof. Savigni.

Ringrazio il prof. Roberto Romagnoli, docente di Storia e Filosofia che mi ha instillato l'amore per la storia, i cui insegnamenti e metodi mi hanno condotto fino a questo traguardo.

Ringrazio il mio nonno Giuseppe che fin da bambina, mi ha trasmesso la passione per la conoscenza e lo studio di ogni campo dello scibile umano.

Ringrazio i miei figli nati e cresciuti, insieme e in simbiosi, con questo lavoro.

Alcune parti di questo lavoro di tesi, che qui si va presentando, hanno trovato spazio in diverse pubblicazioni scientifiche:

Spallacci G., *Le relazioni economiche nell'Alto e Medio Adriatico tardo medievale attraverso lo studio dei trattati commerciali*, in *Strutture di potere, territorio ed economia nel mondo antico, medievale e moderno*, Malatesta M., Rigato D., Cappi V. ed., Bologna: Dipartimento di Storia Culture Civiltà – DiSCI, 2014, <http://www.storia-culture-civiltà.unibo.it/it/ricerca/attivita-editoriale/attivita-editoriale-del-dottorato-in-storia/strutture-di-potere-territorio-e-deconomia-nel-mondo-antico-medievale-e-moderno>

G. Spallacci, *I commerci internazionali marittimi di Fano nel Basso Medioevo*, in *Studi Pesaresi*, 2016, pp. 71- 86

G. Spallacci, *la contrattazione commerciale marittima nel porto di Ancona alla fine del medioevo (1391-1518)*, in *Nuova rivista storica*, 2017, pp.181-217

G. Spallacci, *Il trattato commerciale tra Ancona e Ragusa (Dubrovnik) del 1372*, in *Medioevo Adriatico*, 2016 (in corso di stampa)

Il lavoro “*Nuovi studi sul trattato tra Ancona e Zara del 1388*” verrà presentato al convegno NUME (Nuovo Medioevo) -II ciclo di studi medievali in Palazzo Biffi Tolomei, (Firenze, 8-10 settembre 2017), di cui avverrà la pubblicazione degli atti.

Alcuni dei temi di storia economica discussi in questa sede sono stati esposti al VIII seminario di studi dottorali promosso dall'École Française de Rome sul tema “*Dalle fonti alle reti mercantili (XIII-XVII secolo)*” con la presentazione di una relazione dal titolo “*I contratti di commenda nel tardo medioevo anconetano*” Arezzo 29 giugno-3 luglio 2015

Indice

| | |
|---|-----|
| 1. Introduzione..... | 8 |
| 2. Metodologia di studio applicata e fonti considerate..... | 12 |
| 3. La realtà politica anconetana nel XV-XVI secolo..... | 16 |
| 4. La legislazione marittima di Ancona..... | 18 |
| 4.1 Gli Statuti del Mare..... | 20 |
| 4.2 Gli Statuti del Terzenale..... | 24 |
| 4.3 Gli Statuti della Dogana..... | 26 |
| 4.4 Altre fonti normative di diritto commerciale: l'organizzazione delle fiere..... | 29 |
| 5. I trattati commerciali come espressione delle relazioni economiche nel mar Adriatico..... | 33 |
| 6. L'influenza veneta nello sviluppo commerciale di Ancona..... | 41 |
| 6.1 I preamboli dello scontro..... | 41 |
| 6.2 L'evoluzione dello scontro tra Venezia ed Ancona attraverso i trattati del XII-XIII secolo..... | 46 |
| 6.3 L'epilogo della guerra commerciale: il trattato del 1345..... | 53 |
| 6.4 La politica veneta nell'Adriatico..... | 57 |
| 7. I trattati anconetani nel Basso Medioevo..... | 65 |
| 8. Relazioni di Ancona con le Marche..... | 67 |
| 8.1 Le Marche del Sud..... | 67 |
| 8.1.1 Il trattato del 1228..... | 67 |
| 8.1.2 Fermo..... | 73 |
| 8.1.3 Recanati..... | 76 |
| 8.1.4 Le relazioni con la comunità ebraica marchigiana..... | 77 |
| 8.2 Le Marche del Nord (i legami con i Malatesta)..... | 79 |
| 9. Le relazioni di Ancona con la Romagna..... | 82 |
| 9.1 Ravenna..... | 82 |
| 9.1.2 Il trattato monetale del 1249..... | 86 |
| 9.1.3 Il mercato del sale nelle relazioni tra Ancona, Ravenna e Venezia..... | 89 |
| 9.2 Rimini..... | 94 |
| 10. Relazione di Ancona con la Puglia e il regno aragonese..... | 97 |
| 10.1 La Puglia..... | 97 |
| 10.2 La Sicilia e i Catalani..... | 107 |
| 11. Relazioni di Ancona con l'Istria..... | 113 |
| 11.1 Trieste..... | 116 |

| | |
|---|-----|
| 11.2 Segna..... | 117 |
| 12. Relazioni di Ancona con la Dalmazia..... | 120 |
| 12.1 I fenomeni sociali che caratterizzano la Dalmazia dal XIII al XVI secolo..... | 125 |
| 12.2 Spalato e Traù..... | 130 |
| 12.3 Zara..... | 133 |
| 12.3.1 Il trattato del 1258..... | 136 |
| 12.3.2 Il trattato del 1288\1388..... | 137 |
| Lo stato dell'arte sul trattato tra Zara e Ancona e il problema della datazione - | |
| Un nuovo documento inedito a supporto della datazione del documento al | |
| 1288 - Le cause della costituzione di un falso storico: volontario o involontario? | |
| - L'analisi del trattato del 1288 | |
| 12.3.3 Il trattato del 1525..... | 151 |
| 12.4 Ragusa..... | 153 |
| 12.4.1 Il trattato del 1199..... | 159 |
| 12.4.2 La diplomazia commerciale di Ragusa nel XIII secolo..... | 161 |
| 12.4.3 Il trattato del 1292..... | 165 |
| 12.4.4 Il trattato del 1372..... | 170 |
| I preamboli storici e storiografici al trattato - Le fasi di stesura del trattato - | |
| Le clausole del nuovo trattato | |
| 12.4.5 Il trattato del 1397..... | 182 |
| 12.4.6 Il trattato del 1440: il <i>Foedus Anconitanorum Ragusinorumque</i> | 186 |
| 1426-1440: l'incubazione del nuovo accordo - Le clausole dell'accordo del | |
| 1440 | |
| 12.4.7 Il trattato del 1495..... | 193 |
| 12.4.8 Il trattato del 1514..... | 197 |
| 13. Relazioni di Ancona con l'Albania..... | 201 |
| 14. La comparsa della componente turca nell'attività marittima di Ancona..... | 208 |
| 15. Le relazioni commerciali testimoniate dalla documentazione notarile..... | 218 |
| 15.1 Che cos'è la commenda..... | 218 |
| 15.2 La commenda ad Ancona..... | 232 |
| 16. I prodotti commerciati..... | 257 |
| 17. Conclusioni..... | 287 |
| 18. Repertorio delle fonti impiegate..... | 298 |
| 19. Dizionario dei lemmi mercantili medievali impiegati..... | 446 |

| | |
|-------------------------------|-----|
| 20. Bibliografia..... | 448 |
| 20.1 Fonti e repertori..... | 448 |
| 20.2 Fonti inedite..... | 457 |
| 20.3 Letteratura critica..... | 458 |
| 20.4 Fonti elettroniche..... | 494 |

Abbreviazioni

AARa = Archivio Arcivescovile di Ravenna

ACAN = Archivio comunale di Ancona

ACFm = Archivio comunale di Fermo

ACRec = Archivio comunale di Recanati

ANAN = Archivio notarile di Ancona

ANArbe = Archivio notarile di Arbe

ASAN = Archivio di Stato di Ancona

ASCSen = Archivio storico comunale di Senigallia

ASFi = Archivio di Stato di Firenze

ASGe = Archivio di Stato di Genova

ASP = Archivio di Stato di Pesaro

ASPo = Archivio di Stato di Prato

ASVe = Archivio di Stato di Venezia

BCBAn = Biblioteca Comunale Benincasa di Ancona

BCRa = Biblioteca Classense di Ravenna

BGRn = Biblioteca Gambalunga di Rimini

BOPs = Biblioteca Oliveriana di Pesaro

CD = Codex diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae

CDDTSS = Codex diplomaticus domini temporalis S. Sedis

DADU = Državni Arhiv u Dubrovniku (Archivio di Stato di Dubrovnik)

DAZD = Državni Arhiv u Zadru (Archivio di Stato di Zara)

DBI = Dizionario biografico degli Italiani, Treccani

MHJSM = Monumenta historica-juridica Slavorum meridionalium

MSHSM = Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium

SASFa = Sezione archivio di stato di Fano

ZKZD = Znanstvena Knjižnica Zadar (Biblioteca scientifica di Zara)

1. Introduzione

Michele Polverari nel 1982 così scrive “l’assidua e fittissima tela di rapporti politici, economici e culturali che verranno allacciati con numerose città del mare interno, l’ininterrotto lavoro diplomatico e mercantile profuso nelle stanze dell’Islam e della Cristianità, saranno la risposta nobile e fertile di Ancona al predominio di S. Marco, il suo discreto e irriducibile lavoro”¹: da questa osservazione è partito il mio lavoro di ricerca, finalizzato ad evidenziare tutti quegli aspetti di autonomia e separazione da Venezia che permettono ad Ancona di ritagliarsi uno spazio importante nel mercato adriatico tardo medievale. Il mar Adriatico è un mare “ad alta instabilità”² legato alle diverse anime politiche presenti nello stesso, dove svetta e predomina Venezia che pretende una propria autorità nel bacino adriatico stesso, senza però mai riuscire ad unificarlo a livello territoriale.

“L’adriatico è via marittima che collega Europa centrale ad Africa settentrionale, Siria, Palestina, Asia minore, è la via dei grandi traffici sud-est-nord e il suo controllo determina la supremazia economica di chi lo detiene. Perciò Bizantini, Arabi, Normanni e città costiere della Dalmazia e dell’Italia si contesero violentemente il controllo del mare dal VI al XI secolo”³. Per questo Ancona cerca di ritagliarsi uno spazio, seppur modesto, in una regione, quella adriatica, di cui Venezia per prima colse tutte le potenzialità, tentando di sfruttarle a proprio vantaggio. Questo lavoro si pone l’obiettivo di ricostruire la storia commerciale di Ancona tra il 1345 e il 1514. In questo periodo la città si dotò di un corpus nel quale confluirono tutti i trattati commerciali che la stessa sottoscrisse con le diverse realtà marittime del Mediterraneo, con lo scopo di definire accordi di franchigia e tariffe daziarie privilegiate⁴. Tale corpus è espressione della vivacità commerciale della città dorica, ma allo stesso tempo mostra da un lato, l’egemonia commerciale veneta nel mar Adriatico e dall’altro la progressiva avanzata dei Turchi, che determina la necessità di rivedere le strategie commerciali nel Mediterraneo. Venezia, nel tentativo estremo di difesa dei propri interessi dall’avanzata turca e nei confronti dell’emergere di un nuovo sistema economico europeo gravitante sull’Atlantico, cerca nuove strategie per mantenere il proprio status. Il mar Adriatico, assumendo il ruolo di zona di confine tra l’Europa occidentale e l’Impero Ottomano, diviene luogo privilegiato per difendere antiche consuetudini economiche. Le città della costa

¹ POLVERARI M., *Ancona tra oriente e occidente*, Ancona, 1982, p. 28.

² Citazione dalla relazione di Marco Pellegrini presentata al convegno “Storia e piccole patrie. Riflessioni sulla storia locale” Pesaro, 1 aprile, 2016.

³ MORONI M., *Tra le due sponde dell’Adriatico: rapporti economici, culturali e devozionali in età moderna*, Napoli, 2010, pp. 21-55; CARILE A., *Ancona e Costantinopoli*, in *Bizantinistica*, 2016, pp. 157-191.

⁴ ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, 1, statuti della dogana e patti con diverse nazioni; BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare: norme, patti e usi di navigazione nei secoli XIV e XV*, voll. 2, Recanati, 1998, pp. 9-15.

adriatica quindi, fin dall'epoca comunale, hanno dovuto lavorare per crearsi spazi autonomi di azione politica ed economica, a causa della stretta prodotta da Venezia.




Figura 1. Area della ricerca. Il bacino del mar Adriatico e le città costiere.

Inevitabilmente si constata come l'Adriatico è un ambiente che determina lo stesso insediamento marittimo proiettando, in modi diversi, i centri costieri all'attività marittima⁵:

⁵ PIRANI F., *Città, insediamenti costieri e strutture portuali nel medio adriatico*, in *Attività economiche e sviluppi insediativi nell'Italia dei secoli XI-XV: omaggio a Giuliano Pinto: atti del convegno svoltosi a Cherasco presso la sede del CISIM il 25-27 ottobre 2013*, LUSO E. ed., Cherasco, 2014, pp. 187-213.

infatti, come constatò Elyahu Ashtor, nella ricostruzione storica adriatica deve essere tenuto in debito conto anche il ruolo dei centri commerciali minori, poiché gli stessi determinano la grandezza dei maggiori⁶; Venezia è stata in grado di creare la propria talassocrazia, soprattutto grazie al ruolo economico delle diverse città adriatiche. Per questo si può parlare, per l'Adriatico, di una *Regional shipping zones*, come constatato per i secoli VIII-IX, ma che, come si avrà modo di osservare, tale concetto, può essere facilmente esteso anche al Basso Medioevo⁷.

Lo stretto legame tra le due sponde si giustifica soprattutto guardando alle risorse economiche delle diverse regioni: la costa occidentale ricca di prodotti agricoli è in grado di rifornire la costa dalmata priva di aree pianeggianti fertili adatte allo sviluppo agricolo, ma in grado di garantire alla costa occidentale importanti materie prime come i metalli, il legname provenienti dai vasti spazi boschivi, e i pellami, prodotti degli importanti allevamenti balcanici, creando così un sistema adriatico economicamente autonomo⁸.



Figura 2. Rotte di attraversamento dell'Adriatico.

⁶ ASHTOR E., *Il commercio anconetano con il Mediterraneo occidentale nel Basso Medioevo*, in *Mercati, mercanti, denaro nelle Marche*, atti del convegno Ancona 28-30 maggio 1982, Ancona, 1989, pp. 9-72.

⁷ DORIN R.W., *Adriatic Trade Networks in the Twelfth and Early Thirteenth Centuries*, in *Trade and Markets in Byzantium*, MORRISSON C. ed., Washington, 2012, pp. 235-281.

⁸ *Ibidem*.

Nello specifico si vuole mostrare il ruolo di Ancona nel contesto delle rotte commerciali all'interno del mar Adriatico, quali sono gli accordi sottoscritti e le linee di diffusione dei prodotti che le navi anconetane portavano, all'interno di un contesto geopolitico in rapido cambiamento.

La ricerca non si è limitata ad analizzare gli aspetti più propriamente politici degli stessi trattati, ma ha cercato di individuare le ricadute pratiche degli stessi, attraverso l'analisi delle delibere del consiglio comunale anconetano, fino ad arrivare al regista del commercio, ossia il mercante, che attraverso gli atti notarili, ci mostra la sua attività, in parte dipendente proprio da tale contesto di "legislazione" internazionale e commerciale, che, come affermato da Mathieu Arnoux, è di per se stessa network⁹.

Si cercherà quindi di vedere come Ancona si muove all'interno di un Adriatico controllato in maniera monopolistica da Venezia e minacciato dall'avanzata turca nei Balcani, che crea continue modifiche ed adattamenti delle proprie strategie commerciali. Questo lavoro ha quindi per obiettivo la ricostruzione della rete commerciale creatasi lungo la costa adriatica durante il Tardo Medioevo, per verificare l'ipotesi di quanti hanno da sempre visto il mare Adriatico come un ponte e non come un confine. Al termine di questo periodo, la comparsa dei Turchi nello scacchiere mediterraneo porta alla ridefinizione dei rapporti politici ed economici, anche in un contesto geografico limitato come è quello qui preso in esame.




Figura 3. Carta di Ancona di Giacomo Fontana del 1569. Progetto di ricerca: *Individuazione dei beni storico-architettonici nelle cartografie storiche.* Comune di Ancona-Assessorato all'Urbanistica -Ufficio di Piano.

⁹ Citazione dalla relazione, presentata dallo studioso, al VIII seminario di studi dottorali promosso dall'École Française de Rome sul tema "Dalle fonti alle reti mercantili (XIII-XVII secolo)".

Con questo lavoro ci si concentrerà quindi sul periodo storico tardomedievale, dalla metà del XIV secolo fino agli inizi dell'età moderna, utilizzando come fonti per la ricostruzione storica, gli accordi commerciali che Ancona stipula con le altre realtà adriatiche, tentando di individuare il grado di autonomia nella politica economica concessa, prima da Venezia e poi dai Turchi, ma soprattutto dallo Stato della Chiesa, per ricostruire la storia di una unità adriatica persa nel corso del XX secolo e che, attraverso varie forme, si sta cercando di ricreare.

2. Metodologia di studio applicata e fonti considerate

Fonte su cui ruota tutto il lavoro sono i libri denominati *Patti con diverse nazioni* che costituiscono parte degli Statuti della Dogana, conservati insieme agli altri statuti cittadini anconetani nell'Archivio di Stato di Ancona.

Tale corpus fu edito per la prima volta da Carisio Ciavarini nel 1896, socio della Deputazione di Storia Patria delle Marche, da poco formatasi a seguito del distacco dalla Deputazione di Toscana ed Umbria nel 1890¹⁰. Il progetto iniziale della Deputazione consisteva nel rimettere ordine tra la mole di materiale documentario che gli archivi storici marchigiani conservano¹¹. Nel suo volume *Statuti del mare, del Terzenale e della Dogana e patti con diverse nazioni* Ciavarini descrive brevemente la storia di questi registri, fornendo però una superficiale descrizione del loro contenuto e lasciando il più ampio spazio alla trascrizione, in quanto l'obiettivo era appunto quello di rendere più facilmente accessibile, tramite la stampa, la documentazione storica¹². L'interesse primario era quello di rendere più agibile per gli studiosi (e non solo), regolamenti che esprimevano la particolare vocazione marittima di Ancona, tralasciando l'aspetto più propriamente storico e filologico della documentazione presentata, e concentrandosi su un aspetto più archivistico di fruibilità della documentazione. Siamo negli anni dei ferventi studi nazionali destinati a portare alle stampe tutta quella documentazione medievale che ricostruiva la storia della nazione, come voleva l'allora imperante Romanticismo che prendeva le mosse dall'attività di Ludovico Antonio Muratori un secolo e mezzo prima, per poi proseguire con progetti come i *Monumenta Germaniae Historica*, che divennero modello per le importanti edizioni di *Diplomata*, sviluppatasi proprio a cavallo tra XIX e XX secolo.

¹⁰ Decreto Regio 30 marzo 1890; PIRANI F., *Gli statuti marchigiani: edizioni, ricerca e valorizzazione tra Otto e Novecento*, in *Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria*, CXII (2015), fasc. I-II, pp. 337-366.

¹¹ Ibidem; MORONI M., *Ludovico Zdekauer e la storia del commercio nel medio Adriatico*, Ancona, 1997, pp. 11-36; Durante questo periodo a cavallo tra '800 e '900 troviamo l'attività di Carisio Ciavarini, Ludovico Zdekauer, Wolfgang Hagemann, Gaetano De Minicis, Aurelio Zonghi, Gino Luzzatto.

¹² *Statuti anconetani del mare, del terzenale e della dogana e Patti con diverse nazioni*, CIAVARINI C. ed., Ancona, 1896

La trascuratezza nell'approfondimento degli studi storici sugli statuti marittimi anconetani, fu rilevata già nel 1897 da Camillo Manfroni, lo storico della marineria che auspicava lo svolgimento di rapidi approfondimenti su tale tematica da parte dello stesso Ciavarini, in quanto massimo conoscitore di tali documenti¹³.

| | Edizione di Ciavarini (1896) | Edizione di Biondi (1998) |
|------------------------------|---|---|
| Manoscritti impiegati | ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, statuti della dogana, 1 | <ul style="list-style-type: none"> • ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta albertini 3, <i>liber rubens</i> • ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta Albertini, 4, 1493-1541 • ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, statuti della dogana, 1 • BCBA_n, ms 232 |
| Trattati editi | Venezia 1345 Ragusa 1372 e 1397 Lombardia 1380 Sicilia 1382 Zara 1388 ¹⁴ Barberia e Alessandria 1393 Catalani 1399 Cattaro 1440 Firenze 1499 Marca anconetana 1505 Greci 1514 Chio 1519 | Venezia 1345 Ragusa 1372, 1397 e 1440 Lombardia 1380, 1381, 1399, 1426, 1493, 1520 Sicilia 1382 Zara 1388* e 1525 Barberia e Alessandria 1393 Catalani 1399 Cattaro 1440 Firenze 1390, 1425, 1499, 1503, 1506 Greci 1514 Chio 1519 |

La perdita di attenzione al testo originale nel corso degli anni successivi, ha portato l'archivista Mario Vinicio Biondi a rieditare il lavoro di Ciavarini, sulla base però di un manoscritto differente rispetto a quello impiegato da Ciavarini per la sua edizione, non conservato nell'Archivio di Stato di Ancona ma presso la Biblioteca Benincasa di Ancona. Tale manoscritto oltre a raccogliere gli statuti marittimi di Ancona, conserva anche il portolano di Grazioso Benincasa: la necessità di conoscere geograficamente le coste e le rotte battute dai naviganti si lega, in questo manoscritto, alla necessità pratica dei naviganti stessi, di conoscere la legislazione marittima della madrepatria a cui fare riferimento in caso di contenzioso: infatti i mercanti venivano giudicati secondo le leggi delle proprie *nationes*, come

¹³ MANFRONI C., *Le leggi marittime di Ancona*, in *Rivista marittima*, 1897, pp.1-24.

¹⁴ Il documento è stato nuovamente datato come si avrà modo di vedere nel corso della ricerca.

si avrà modo di mostrare nel corso del lavoro¹⁵. L'edizione di Biondi inoltre ha approfondito gli aspetti relativi ai trattati commerciali, integrando i dati emersi dal registro dei *Patti con diverse nazioni* con ulteriori documenti, provenienti da altri fondi archivistici conservati nell'Archivio di Stato di Ancona, che vanno ad integrare gli accordi già noti.

Pur partendo dalle edizioni a stampa degli Statuti marittimi anconetani, si è tentato di tornare alla fonte originale quattro-cinquecentesca per analizzare approfonditamente, in termini storici, i singoli testi, contestualizzando singolarmente il trattato e cercando di spiegarne le motivazioni storiche, politiche e ovviamente economiche che hanno portato alla sua redazione.

Si è voluto inoltre portare a termine il proposito, in parte intuito da Biondi, e auspicato a suo tempo da Manfroni, di mostrare la resa pratica di tali accordi nella vita quotidiana del commercio dorico: per questo Biondi nella sua opera di edizione non si limita a trascrivere i soli Statuti della Dogana, ma utilizza anche i libri della cancelleria in particolare il *libro rosso* che raccoglie le delibere del governo cittadino relative alle relazioni internazionali, registrate dalla cancelleria comunale¹⁶. Per vedere come i trattati commerciali sottoscritti dal comune dorico sono stati recepiti dal ceto commerciale, è stato necessario prendere in considerazione, anche gli atti consiliari e la documentazione notarile.

Gli atti consiliari nascono dalla volontà di normalizzare situazioni contingenti della vita comunale o definire con maggior dettaglio regole statutarie, rimanendo quindi nell'ambito della legislazione e della documentazione pubblica, espressione del ceto di governo della città. Si utilizzeranno come fonti privilegiate per tale studio gli atti pubblici emessi dal Comune: infatti gli Statuti e gli atti redatti dai consigli cittadini spesso conservano carte che attestano la presenza di contatti economici tra centri urbani diversi.

Gli Statuti diventano una presenza costante in ambito cittadino dal XIV secolo, anche se si registrano presenze antecedenti (Statuti di Ragusa del 1272¹⁷) e residui più tardi come accade per l'archivio di Senigallia, che mostra documentazione a partire dall'epoca roveresca (inizio XVI secolo)¹⁸. Spesso poi, Statuti la cui originaria stesura è connessa al periodo comunale, ci sono noti attraverso copie e rimaneggiamenti di epoca più tarda, generalmente di XVI-XVII secolo, quando compaiono le prime edizioni a stampa degli stessi, come per esempio accade per gli statuti di Fano del XVI secolo, ma risalenti al periodo malatestiano (XIV secolo) o

¹⁵ BCBAAn, ms 232, cc.95 e ss.; PARDESSUS J.M., *Collection de lois maritimes antérieures au XVIII siècle*, voll. 6, Torino, 1828-1845, V, pp. 99-214; *Statuti anconitani del mare* ... pp. 7-19; BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare*...

¹⁶ ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta Albertini, 3-4.

¹⁷ *Monumenta historica-juridica Slavorum meridionalium*, ACADEMIA SCIENTIARUM ET ARTIUM SLAVORUM MERIDIONALIUM ed., voll. 9, Zagabria 1877-1938.

¹⁸ GABBIANELLI A., *Inventario del fondo antico archivio*, Senigallia, 1963.

per quelli di Trieste che, datati 1319, conservano però traccia della stesura di decreti sparsi a partire dal 1253¹⁹.

Le lacune storiche lasciate da tali documenti, a causa dell'inevitabile dispersione e distruzione avvenuta nel corso dei secoli, sono state colmate attraverso le testimonianze emergenti dalle cronache cittadine, altra importante fonte storica caratterizzante l'epoca comunale. Le cronache di età comunale, oltretutto si caratterizzano spesso per la contemporaneità del cronista agli eventi narrati, fattore utilissimo nella valutazione dell'attendibilità della fonte, nonostante il condizionamento politico dello stesso, mai trascurabile. Per la storia di Ancona fondamentale è il contributo dei cronisti Oddo di Biagio del XIV secolo che racconta il periodo albornoziano di Ancona, Lazzaro de' Bernabei della seconda metà del XV secolo e Bartolomeo Alfeo che operò ad Ancona nella prima metà del XVI secolo²⁰.

Ovviamente la ricaduta pratica delle regolamentazioni economico-giuridiche la troviamo nell'attività quotidiana dei mercanti, che attraverso le consuetudini marittime del mare, hanno permesso alla classe governativa di arrivare ad un sistema legislativo organico: non si può infatti pensare che lo sviluppo di una legislazione marittima non nasca da un diritto consuetudinario, come è stato osservato a più riprese dagli storici e giuristi del diritto marittimo²¹. Si è per questo andati ricercando, come gli aspetti della legislazione internazionale, abbiano avuto un peso nella quotidianità dei mercanti, in particolare nella stipula di contratti commerciali. Il traffico internazionale è quindi regolamentato dai trattati commerciali e di navigazione che, secondo Levin Goldschmidt, hanno una struttura che li avvicina alla legislazione delle arti: egli fa l'esempio della *curia maris* del 1302 considerabile una forma di corporazione dei mercanti che si pone in parallelo con gli *statuti dei mercanti di Pesaro* del 1532 e l'arte dei mercanti di Macerata del 1446²². Per fare questo è stato necessario concentrare l'attenzione della ricerca verso la documentazione notarile, in particolare si sono studiati tutti quei notai che svolsero la loro attività a cavallo del periodo entro cui si

¹⁹ SCUSSA V., *Storia cronografica di Trieste*, Trieste, 1863, p. 209; BALDI P., *Breve storia degli Statuti di Fano con cenni sulle cariche pubbliche*, in *Fano: supplemento del Notiziario di informazione sui problemi cittadini*, Fano, 1970, pp. 25-38.

²⁰ LAZZARO DÈ BERNABEI, *Croniche anconitane*, CIAVARINI C. ed., Ancona, 1870; SPADOLINI E., *Gli annali anconetani di Bartolomeo Alfeo*, in *Atti e memorie della deputazione di storia patria per le Marche*, nuova serie, v. III, f. I, 1906, pp. 137-188; CAPO L., *Rassegna di studi sulla cronachistica veneziana*, in *Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medioevo*, 86, 1976-1977, pp. 387-431.

²¹ PARDESSUS J.M., *Collection de lois maritimes...*; *The Rodian sea law*, ASHBURNER W. ed., London, 1909; GOLDSCHMIDT L., *Storia universale del diritto commerciale*, Torino, 1913, pp. 127-131; ZENO R., *Storia del diritto marittimo italiano nel Mediterraneo*, Milano, 1946, pp. 81-96; BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare...* pp. 9-15; *I Costituti della legge e dell'uso di Pisa*, VIGNOLI P. ed., Roma, 2003.

²² Una prima regolamentazione dell'attività mercantile a Pesaro si ha negli *Statuta Mercatorum* del 1451 BOPs, ms 1394; GOLDSCHMIDT L., *Storia universale del diritto commerciale*, ... pp.125-136; SPADONI D., *Capitoli per la Compagnia dell'arte dei mercatanti di Macerata 1446*, in *Le Marche*, pp. 109-114; SCORZA G.G., *Gli Statuti di Pesaro*, in *Pesaro tra Medioevo e Rinascimento*, Venezia, 1989, pp. 177-202.

concentrano i trattati commerciali conservati, ed in particolare sono stati studiati quei contratti di stipulazione di società commerciali marittime, definite nelle imbreviature notarili come *societas* o *accomanditium*. Attraverso tali contratti si è cercato di individuare rotte, prodotti e corsie privilegiate di commercio nell'area adriatica, luogo primario del commercio di Ancona²³.

L'analisi degli studi condotti dalla moderna storiografia locale, evidenzia una diversa attenzione nello studio della storia medievale tra le due coste adriatiche: se per la costa croata sono disponibili lavori ciclopici di edizione, attenti agli aspetti diplomatici, sulla costa occidentale dell'Adriatico vediamo uno studio più regionalistico o concentrato prevalentemente su Venezia, nonostante i tentativi degli anni '60-'70 del XX secolo di creare unità di intenti negli studi medievistici sul mar Adriatico²⁴. Quindi il presente lavoro tenterà di fornire un quadro più organico del contesto adriatico nelle sue singole parti, cercando di incentrare lo sguardo sulla storia commerciale adriatica del tardo Medioevo, attraverso l'occhio di Ancona e ricreare quell'unità culturale adriatica persa con la fine dell'Impero della Serenissima nel XVIII secolo.

3. La realtà politica anconetana nel XV-XVI secolo

Ancona, città gomito d'Italia (Ἀγκών) e della costa marchigiana, è l'unico porto naturale lungo la costa occidentale adriatica, con una popolazione stimata intorno in 20.000 abitanti prima della Peste Nera²⁵. Questa posizione geografica l'ha portata, durante tutta la sua storia, a concentrare il suo sviluppo sul mare: non a caso il suo territorio si estende in un limitato entroterra.

Le date fondamentali su cui si fonda la storia comunale di Ancona sono in primo luogo il 1357, anno dell'approvazione delle Costituzioni Egidiane emesse dal cardinale Egidio Albornoz, nate per riorganizzare e ridefinire il ruolo dei Comuni dello Stato della Chiesa: il testo normativo creava una sintesi tra i diversi statuti comunali redatti dalle diverse città marchigiane e rimase in vigore fino al 1861²⁶. Tali costituzioni garantiscono ampio margine

²³ MORONI M., *Ludovico Zdekauer...*, pp. 36-53.

²⁴ PALUMBO P.F., *Per un codice diplomatico dei rapporti tra le due sponde adriatiche*, in *Archivio storico pugliese*, Bari, 1961, XIV, f. 3-4.

²⁵ INSABATO E., *La società anconitana nelle breviature del notaio Chiarozzo Sparpalli*, tesi di laurea, Università di Firenze, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1975-76, p. 407; SCHMIEDT G., *I porti italiani nell'alto Medioevo*, in *La navigazione mediterranea nell'alto Medioevo: settimane di studi del Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo*, Spoleto, 1977, pp. 129-254; A.I. PINI, *La demografia italiana dalla peste nera alla metà del Quattrocento: bilancio di studi e problemi di ricerca*, in *Città medievali e demografia storica. Bologna, Roma, Italia (secc. XIII-XV)*, Bologna 1996, pp. 265-289, a p. 278

²⁶ LIBURDI E., *Cenno panoramico degli statuti comunali medievali marchigiani*, in *Atti e memorie della deputazione di storia patria per le Marche*, s. VIII, v. IV, f. II, 1964-1965, pp. 335-377; *Istituzioni e statuti comunali nella Marca d'Ancona: dalle origini alla maturità (secoli XI-XIV)*, VILLANI V. ed., Ancona, 2005-2007, I, pp. 11-22.

di autonomia alle comunità locali, che comunque non devono mai far venir meno il rispetto della normativa pontificia, sottostando al beneplacito papale per l'approvazione delle proprie leggi: è in questo periodo che ha inizio la raccolta di registri di privilegi papali destinati prevalentemente a riconoscere libertà ed autonomie cittadine²⁷. La presenza di statuti redatti dalla comunità cittadina e solo in un secondo tempo approvati dal potere centrale, mostra l'ampio spazio di azione delle comunità locali del territorio marchigiano nelle proprie scelte politiche ed economiche.

Altra data fondamentale per definire il periodo storico considerato è il 1532, anno in cui la libertà comunale anconetana viene meno a causa della volontà papale di esercitare un maggiore controllo politico sui possedimenti dello Stato della Chiesa. L'allora papa Clemente VII assedia la città rivendicando a sé il potere politico e togliendo la libertà *de facto* di cui essa godeva dall' XI-XII secolo. Queste due date riflettono i diversi tentativi papali di stabilire un maggiore controllo sulle comunità dello Stato della Chiesa, in un periodo a cavallo tra Medioevo ed età Moderna, a seguito della presenza di realtà autonome che si voleva riportare entro un contesto di politica unitaria.

Nell'ambito internazionale, Ancona si trova a confrontarsi con la talassocrazia di Venezia. Venezia rivendica il proprio potere economico nel mare Adriatico, presentandosi come l'unica città in grado di garantire la difesa militare e quindi la tutela e la protezione della costa adriatica. Venezia era riuscita a crearsi tale ruolo sia per consuetudine ma anche grazie alla concessione di privilegi, del papa (Alessandro III) e dell'imperatore (Federico Barbarossa): in questi privilegi si riconosceva il ruolo di Venezia quale "sentinella" dell'Adriatico, divenuta punto di coordinamento per la difesa dell'Adriatico già dal IX secolo²⁸. Tale ruolo veniva svolto attraverso un'attività di polizia finalizzata all'allontanamento di pirati, che furono i Saraceni nel IX secolo e i Narentani nel XI secolo, attività poi supportata anche dalle conquiste ottenute in Dalmazia durante la IV Crociata e dalla nuova posizione assunta all'interno dell'Impero Bizantino, che le permise di diventare il principale centro commerciale del Mediterraneo, creando così un sistema di protezione e di controllo economico che raccoglieva tutta la costa adriatica dal Quarnero alla Puglia, fino ad istituire la magistratura

²⁷ ASAN, ACAN, Privilegi, 1-3, 1357-1540.

²⁸ Tale compito di difesa verrà messo a dura prova, dalla seconda metà del XVI secolo, quando compaiono nell'Adriatico i pirati Usocchi, fuoriusciti Ottomani (la cui presenza è attestata in Adriatico già nella seconda metà del XV secolo) con base a Segna, che operavano grazie all'appoggio degli Asburgo, con l'obiettivo di arrecare danni alle navi di Ragusa e di Venezia. In questa situazione è lo stesso Sultano a mostrare come Venezia non sia più in grado di fregiarsi del titolo di difensore dell'Adriatico. BOTTANI T., *Saggio di storia della città di Caorle*, Venezia, 1811, p. 80; VERCELLIN G., *Gli Ottomani in Adriatico, intrecci e trasfusioni di culture e tradizioni*, in *L'Adriatico: un mare di scambi tra Oriente e Occidente*, CATTARUZZA M. ed., Pordenone, 2003, pp. 43-68; IVETIC E., *Adriatico orientale: atlante storico di un litorale mediterraneo*, Rovigno, 2014, pp. 81-89.

del *Capitano del Golfo* nel 1393, con il compito di sorvegliare l'Adriatico da Venezia a Capo d'Otranto²⁹.

Lo strapotere veneto, che limitò notevolmente lo sviluppo di Ancona, soprattutto nel XIII secolo, subisce una battuta di arresto a causa dell'avanzata turca, la cui pressione si è resa sempre più prorompente dopo la conquista di Costantinopoli nel 1453 (anche se le incursioni turche in Europa si riscontrano già a metà del XIV secolo), per poi proseguire, avanzando attraverso i Balcani, con la conquista della Serbia (che era già tributaria dei Turchi dal 1371³⁰) nel 1459 e della Bosnia nel 1463. I Turchi poi tentano di spingersi fino all'Adriatico attraverso una lunga serie di saccheggi e devastazioni del Friuli e della Dalmazia, usando come avamposto la recente conquista della Bosnia, provocando conseguentemente lo scoppio della guerra turco-veneziana nel 1499-1503, conclusasi con la riduzione del controllo della Serenissima in Dalmazia alle sole città costiere, mentre il resto della regione fu lasciato in preda alle scorrerie turche³¹. Infatti nel 1467 i Turchi arrivano alle porte di Segna, Sebenico e Zara portando alla costituzione di quella caratteristica linea difensiva costituita da fortificazioni veneziane poste tra la costa dalmata e l'entroterra croato, a difesa delle incursioni turche: una linea di confine che sicuramente ebbe aspetti di forte osmosi tra le due parti per tutta l'età moderna e con continui spostamenti della stessa a seguito dei ripetuti scontri militari. Il confine tra mondo occidentale e mondo turco troverà una sua linea di confine definitiva solo con la pace di Carlowitz nel 1699 tra Austriaci e Turchi³².

Ancona quindi si muove all'interno di tale contesto di politica interna ed estera cercando di ritagliarsi uno spazio di sviluppo economico, in grado di mantenerla all'altezza della felice posizione geografica in cui andava collocandosi.

4. La legislazione marittima di Ancona

Nel 1377 Gregorio IX concede ad Ancona autonomia legislativa in campo marittimo³³: questo permette l'avvio della stesura dei trattati marittimi anconetani e della costituzione di

²⁹ SARPI P., *Dominio del Mar Adriatico della Serenissima Repubblica di Venetia*, Venezia 1685, pp.6-17, pp.41-50; LUZZATTO G., *I più antichi trattati tra Venezia e le città marchigiane*, in *Nuovo archivio veneto*, nuova serie, v. XI, 1906, pp.5-7; LANE C., *Storia di Venezia*, Torino, 1982, pp. 28-29; TOMAZ L., *In Adriatico nell'antichità e nell'Alto Medioevo: da Dionigi di Siracusa ai Dogi Orseolo: un'altra faccia della storia*, 2003, p. 297

³⁰ HARRIS R., *Dubrovnik: a history*, Londra, 2003, pp. 78-93.

³¹ *Prospetto cronologico della storia della Dalmazia*, Zara, 1863, p. 21; VERCELLIN G., *Gli Ottomani in Adriatico...*, pp. 43-68.

³² RAUKAR T., *Zara in Sette citta jugo-slave tra Medioevo e Ottocento: Skoplje, Sarajevo, Belgrado, Zagabria, Cettigne, Lubiana*, Zara, ed. ANSELMIS S., Senigallia, 1991, pp. 199-209.

³³ ASAN, ACAN, *Privilegi*, 2, liber croceus parvus, cc. 21r-26r *hoc est exemplum priuilegii siue litterarum consulum et de faciendo consules super mercantonibus in ciuitate Ancone*; CDDTSS vol. II, 1377, doc. 607; NATALUCCI M., *La missione del Card. Egidio Albornoz in Ancona secondo la Cronaca di Oddo de Biagio*, Fano, 1955.

un corpus legislativo marittimo caratterizzante Ancona e non riscontrabile in questa forma, in nessuna città marittima medievale, che trovò compimento nel 1397 negli *Statuti de Mare, del Terzenale e della Dogana*.

Il Basso Medioevo è caratterizzato, in Italia, dalla nascita di quella che la storiografia definisce regime comunale, consolidatosi con la pace di Costanza del 1183. Come la storiografia ha ampiamente delineato, questo particolare sviluppo istituzionale è stato possibile grazie alla debolezza di un potere centrale (imperiale od ecclesiastico che sia) che non aveva la forza e i mezzi per garantire il controllo diretto sulla realtà cittadine italiane. Ciò ha consentito ad esse di organizzarsi secondo criteri coerenti per lo sviluppo della vita sociale ed economica, creando istituzioni politiche specifiche. L'autonomia comunale nasce anche dalla necessità della comunità cittadina, di avere un organo di potere in grado di far fronte ai propri bisogni quotidiani sia nella vita sociale che civile, visto che, l'autorità che in linea di principio se ne doveva occupare, era impossibilitato a farlo in modo adeguato³⁴. Alla base di queste strutture politiche vi è il Consiglio cittadino, a base prevalentemente oligarchica, e lo Statuto, strumento legislativo che organizza tutti i settori della vita comunale³⁵. Non è certo questa la sede per delineare le fasi di sviluppo dei comuni italiani, ma sicuramente molti dei suoi aspetti costitutivi, soprattutto a partire dal Duecento, risultano legati, per le città costiere, con il commercio marittimo, come questa ricerca intende dimostrare.

Infatti si osserva come Ancona, città con un'importante vocazione marittima, organizzò a livello legislativo anche la propria attività portuale e non solo quella civile. La città è stata spesso definita una Repubblica marinara, ma la storiografia ufficiale è titubante nell'associarla alle classiche repubbliche marinare note, poiché non venne mai meno il riconoscimento del potere papale che controllava, seppur formalmente, il suo territorio³⁶. La presenza della Chiesa nel controllo di tale regione non era comunque totale né costante: per questo la città si organizza come le altre città comunali d'Italia, costituendo un proprio organo di governo (Consiglio degli Anziani e Riformatori) e redigendo propri statuti già nel 1394³⁷. La presenza

³⁴ Sullo sviluppo della società cittadina nell'Italia centro-settentrionale esiste un'ampia bibliografia. Si veda in particolare R. BORDONE, *La società cittadina del Regno d'Italia: formazione e sviluppo delle caratteristiche urbane nei secoli XI e XII*, Torino 1987.

³⁵ ASAN, ACAN, Consigli, 6-31, 1391-1513; ASAN, ACAN, Statuti, 1, 1394; ASAN, ACAN, Statuti del Comune di Ancona, 6, 1493; Per una bibliografia sugli Statuti cittadini si veda *Bibliografia statutaria italiana 1996-2005*, ANGIOLINI E. ed., Roma 2009; sugli statuti di alcune città marchigiane si veda CARLETTI M., *Gli statuti della Marca medievale: gli esempi di Osimo, Cingoli, Camporotondo*, in *Codicologie et langage de la norme dans les statuts de la Méditerranée occidentale à la fin du Moyen Âge (XIIe-XVe siècles) (Codicologia e linguaggio normativo negli statuti del Mediterraneo occidentale alla fine del Medioevo (XII-XV sec.)) - Varia - Regards croisés*, "Mélanges de l'École française de Rome" (MEFRM), 126/2 (2014), <http://mefrm.revues.org/2035>.

³⁶ PERUZZI A., *Dissertazioni anconitane*, Bologna, 1818-20, pp. 177-187; PIRANI V., *Fermo*, Spoleto, 2010; PINTO G., *Ascoli Piceno*, Spoleto, 2013.

³⁷ ASAN, ACAN, Statuti, 1, 1394.

papale si manifestava mediante l'approvazione degli atti comunali tramite privilegi papali ed il pagamento di tributi annui da parte della città dorica per assicurarsi il proseguo di tale autonomia³⁸.

4.1 Gli Statuti del Mare

Gli *Statuti del Mare* ci sono noti grazie a due manoscritti conservati presso l'Archivio di Stato di Ancona e la biblioteca Benincasa di Ancona, la cui stesura originale è datata 1397³⁹. Di tale testo giuridico diedero l'edizione, sia Ciavarini sia Biondi, come già indicato. Entrambi riconobbero che questa stesura non è altro che la forma definitiva di una lunga serie di consuetudini già in uso. Mario Natalucci ha ipotizzato che l'origine degli statuti marittimi di Ancona, debba essere ricercata nell'ipotesi di creazione del *Consolato del Mare* che sarebbe stato istituito dal cardinale Albornoz nel 1358⁴⁰. Anche Guido Bonolis cercò di ricreare una cronologia evolutiva della legislazione marittima dell'Adriatico, osservando come nella regione, si andarono diffondendo regolamentazioni marittime già nel XIII secolo, che le tradizioni marittime locali fanno risalire quasi fino al IX secolo, sulla base dell'influsso legislativo portato dal *Νομος Ροδίου Ναυτικός*⁴¹.

Norme statutarie relative all'attività marittima erano sicuramente già in uso, seppur non specificatamente organizzate, forse interne agli stessi statuti cittadini, considerando anche il fatto che gli statuti del Comune di Ancona vengono redatti negli stessi anni degli Statuti del Mare (1394): infatti nel trattato tra Ancona e la Sicilia del 1382, si definiscono le modalità per l'ingresso al porto che dovevano seguire le disposizioni presenti nell'accordo, anche se queste fossero state incompatibili con quanto previsto dallo statuto (*tuctavia se mectano et tragano de fondico como è usanza, non obstante alcuno statuto o provisione che parlasse contra quisto capitolo*)⁴². Forse quindi alla fine del XIV secolo poteva essere già in uso da parte del Comune di Ancona uno statuto a noi non noto e probabilmente alla fine dello stesso secolo, a causa dello sviluppo della città e i nuovi rapporti con lo Stato della Chiesa, si rese necessaria per gli organi politici anconetani, la revisione della propria normativa, per adattarla alle esigenze dello sviluppo

³⁸ ASAN, ACAN, Privilegi, Liber Croceus, 1, 1357-1560; ASAN, ACAN, Privilegi, 2, 1443-1540; CDDTSS, II, doc.325; NATALUCCI M., *Ancona attraverso i secoli*, Città di Castello, 1961, pp. 395-409.

³⁹ ASAN, ACAN, Statuti del comune di Ancona, Statuti del mare del terzenale e della dogana, 2, 1397; BCBA, ms. 232.

⁴⁰ NATALUCCI M., *Vita marinara e commerciale di Ancona nel medioevo e Statuti del mare*, Ancona, 1953, pp. 25-29.

⁴¹ Parliamo degli statuti marittimi veneti del 1255, del libro VII degli Statuti di Ragusa del 1272, degli Statuti di Trani la cui datazione non ha ancora trovato risposta, ma comunque collocabile tra XIII-XIV secolo; VOLPICELLA L., *Degli antichi ordinamenti marittimi della città di Trani*, Potenza, 1852; BEVILACQUA G., *Notizie storiche sul porto di Ancona*, Ancona 1880, pp.6-8; BONOLIS G., *Il diritto marittimo medievale dell'Adriatico*, Pisa, 1921.

⁴² ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, statuti della dogana, 1, c. 14v; BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare...*pp. 108-109; appendice doc. XIX.

commerciale del porto, definendo così norme legislative separate per la sfera civile e per quella marittimo-commerciale⁴³. Si può quindi pensare che lo statuto citato nel trattato del 1382, potrebbe essere uno statuto cittadino che al suo interno mostra anche regolamenti relativi all'attività marittima: infatti se osserviamo il caso degli statuti cittadini di Arbe troviamo al loro interno rubriche connesse alla realtà marinara⁴⁴. Gli stessi atti consiliari di Ancona, antecedenti il 1397, mostrano aspetti relativi all'organizzazione dell'attività marittima: questo dato mostra come la normativa marittima non fosse ancora pienamente e definitivamente organizzata in forma specifica. Se fosse esistita una normativa marittima specializzata, non sarebbe stato necessario al Consiglio cittadino redigere atti altamente specialistici relativi all'attività marittima, ma si sarebbe limitato a far registrare alla Cancelleria cittadina, atti che andavano a definire nel dettaglio aspetti normativi già stabiliti a livello statutario⁴⁵. Inoltre gli stessi atti comunali del 1381 fanno riferimento all'applicazione di norme statutarie dandoci ulteriore prova dell'esistenza di statuti antecedenti il 1394 e il 1397⁴⁶. Ancora nel 1390, gli atti consiliari, richiamandosi a normative statutarie, stabilivano le modalità per l'accesso dei prodotti orientali nel porto di Ancona⁴⁷. Un'altra prova della presenza di un precedente statuto cittadino con regolamentazioni delle attività commerciali o comunque con riferimento a normative consuetudinarie del comune, si ritrova anche nel trattato tra Ancona e Ragusa del 1292: nel testo si fa riferimento ad una normativa specifica del comune dorico e relativa alla vendita di biada, vino e sale forse richiamandosi a statuti a noi mai giunti⁴⁸. Non si deve comunque nemmeno abbandonare l'ipotesi portata dalla tradizione storica locale (sia nei contenuti che negli aspetti filologici), che vede i manoscritti contenenti gli statuti del 1394 e del 1397 semplici copie di manoscritti più antichi e non necessariamente revisioni totali della normativa comunale anconetana, ma purtroppo sulla base della documentazione conservata, possiamo rimanere solamente nel campo delle

⁴³ PERUZZI A., *Storia di Ancona*, Pesaro, 1835, II, p. 65.

⁴⁴ *Statuti di Arbe*, INCHIOSTRI U., GALZIGNA A.G. ed., in *Atti e memorie della società dalmata di storia patria*, n. XIV, 1986, pp. 327-350.

⁴⁵ ASAN, ACAN, consigli 2, 24 febbraio 1379 c. 96v, 5 marzo 1379 c. 106r, 7 marzo 1379 c. 107v, ASAN, ACAN, consigli 3, 15 agosto 1380 c. 19v in questi documenti si stabiliscono le procedure per eleggere il depositario del porto, si descrivono le procedure per l'accesso al porto delle galee e delle navi per il piccolo cabotaggio e le modalità di elezione del notaio della dogana.

⁴⁶ ASAN, ACAN, consigli 4, 7 gennaio 1381 c.15r.

⁴⁷ ASAN, ACAN, consigli 5, 1390, c.109r *ordo per passu robbe de leuante*.

⁴⁸ ASAN, ACAN, Statuti del comune di Ancona, Statuti del mare del terzenale e della dogana 1397; ASAN, ACAN, Statuti, 1, 1394; DADU, 7.3.3, Acta S. Mariae Maioris, doc. 282 - 286 - 287 appendice doc. VIII-IX-X.

ipotesi⁴⁹. Lo stesso Riniero Zeno affermerebbe che la versione volgare nota degli Statuti del Mare sarebbero copia di una precedente versione latina perduta⁵⁰.

La tradizione medievale degli statuti marittimi iniziò ad essere studiata da Jean-Marie Pardessus nella prima metà del XIX secolo⁵¹. Infatti la legislazione marittima si pone come una normativa specifica che mette gli storici del diritto, nella condizione di doversi confrontare con materie statutarie diverse⁵². Per primo Pardessus editò gli Statuti del mare anconetani, nel 1839, nella sua collezione di leggi marittime. Al contrario di Ciavarini, egli fece riferimento alla versione degli Statuti del Mare rilegata assieme al portolano di Grazioso Benincasa del 1435 sulla cui versione Biondi basò la sua edizione degli Statuti del Mare⁵³. La presenza di uno statuto del mare associato ad un portolano e l'uso del volgare per la sua stesura, ne mostra tutto il suo valore pratico, attestando l'uso quotidiano di tali raccolte documentali e la necessità della loro conoscenza da parte dei frequentatori del mare: le rubriche XXVII e XXVIII obbligano infatti ogni nave a possedere una copia degli statuti, da usare in caso di contenzioso in un porto straniero. Nel Libro del Fondaco del 1510-1518, proprio all'inizio, si impone l'obbligo per lo stesso Fondichiero, di avere a disposizione un testo che registrasse tutta la legislazione necessaria allo svolgimento della gestione del fondaco stesso, da parte degli ufficiali nominati dal consiglio (*in primis che se debbia fare uno libro in carta membrana doue se habino ad ferine et notare tucti li ordini et capitoli spectanti al sundico del magnifico comune de Ancona.....Et dicto libro debbia essere appresso el fundichieri et per quello conseruarse et custodirse*)⁵⁴. Negli ultimi anni si è diffusa una nuova ipotesi sul valore pratico di tali manuali: essi più che essere destinati ad un uso diretto durante la navigazione avrebbero avuto soprattutto una funzione didattica per istruire i futuri professionisti del mare, lasciando quindi all'*empiria* gli aspetti principali della navigazione⁵⁵.

Le edizioni qui mostrate assolvono quindi a compiti diversi: l'edizione di Ciavarini nasceva dalla volontà di valorizzare il manoscritto più antico noto e quindi più vicino all'originaria

⁴⁹ ASAN, ACAN, Statuti del comune di Ancona, 1, 1394; ASAN, ACAN, Statuti del comune di Ancona, Statuti del mare del terzenale e della dogana, 2, 1397.

⁵⁰ ZENO R., *Storia del diritto marittimo* ...pp. 171-177.

⁵¹ PARDESSUS J.M., *Collection de lois maritimes*...

⁵² ORTALLI G., *Tra normativa cittadina e diritto internazionale*, in *Legislazione e prassi istituzionale nell'Europa medievale: tradizioni normative, ordinamenti, circolazione mercantile (secoli XI-XV)*, ROSSETTI G. ed., Napoli, 2001, pp. 13-30.

⁵³ *Ibidem*, vol. V, pp. 99-214; BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare*...vol. II, BCBAAn, ms. 232.

⁵⁴ ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, ex fondaco e fondichiero, 7, 1510-1518, cc. 2v-11v appendice doc. LXXV; SPADOLINI E., *Il codice del Fondaco di Ancona*, in *Le Marche*, 1906, pp. 158-181, pp.220-222; Il Libro del Fondaco riprende una serie di regolamenti risalenti al 1499, redatto con lo scopo di mettere ordine all'interno di normative sparse prodotte dal Comune e legate alla gestione del Fondaco comunale.

⁵⁵ *Il trattato De navigazione di Benedetto Cotrugli (1464-1465). Edizione commentata del ms. Schoenberg 473 con il testo del ms. 557 di Yale*, FALCHETTA P. ed., Venezia, 2010, pp. 32-43, Falchetta è giunto a tali conclusioni osservando che il portolano e le carte geografiche annesse al manoscritto, non mostravano attenzione ai dettagli nella descrizione delle coste, a suo dire elemento fondamentale per dare al manuale valore pratico.

stesura degli Statuti del Mare, mentre l'edizione di Biondi voleva tentare di portare a compimento il progetto di Ciavarini stesso, di dare alle stampe l'intero *corpus iuris marittimi* anconetano⁵⁶. Lo studio di Pardessus, pioniere in questo campo, svolse un ruolo fondamentale nell'ambito dello studio della legislazione marittima comparata, da cui emerge inequivocabilmente la dipendenza di questi statuti gli uni dagli altri in quanto espressione di una realtà comune segnata da una interdipendenza reciproca che definisce quindi una pratica giuridica uniforme: per l'ambito adriatico infatti, le diverse legislazioni marittime mostrano sempre elementi che vanno a richiamare il *Νομος Ροδιον Ναυτικος* dell'VIII secolo e gli Statuti veneziani del 1255⁵⁷. I loro elementi costitutivi sono riscontrabili in tutte le normative marittime presenti negli statuti delle città adriatiche, dagli statuti di Ragusa del 1272 (attribuiti al conte veneziano Marco Giustiniani) fino a quelli dei territori ad essa adiacenti, quali Cattaro, Lagosta, Curzola, Zara; per questo Guido Bonolis affermò che "l'Impero Bizantino e la supremazia veneta non sono senza influenza sul diritto delle città adriatiche"⁵⁸.

Non bisogna inoltre tralasciare il fatto che la normativa marittima ha avuto come importante elemento costitutivo le *consuetudini*, che ebbero valore almeno fino al XII secolo: le consuetudini sono espressione di una normativa che si è formata per esigenze pratiche dei naviganti, sulla base dello *ius gentium*⁵⁹. A questo deve aggiungersi un sistema consuetudinario

⁵⁶ *Statuti anconitani del mare*...pp. 7-19, il testo mostra un'organizzazione per volumi, esprimendo una progettazione a lungo termine nel lavoro di edizione, ma tale volume rimarrà un unicum.

⁵⁷ PREDELLI R, SACERDOTI A., *Gli statuti marittimi veneziani fino al 1255*, Venezia, 1903; ZENO R., *Storia del diritto marittimo* ...pp. 155-165; Gli Statuti veneziani del 1255 nascono da varie stesure e riorganizzazioni svolte dai dogi nel corso della prima metà del XIII secolo, per poi trovare definitivo compimento con Andrea Dandolo nel XIV secolo:

- *Ordinamenta super saornatione caricatione et stivatione nauium* di Pietro Ziani del 1227
- *Capitulare nauium* di Pietro Ziani del 1228
- Statuti di Jacopo Tiepolo del 1229, riformati nel 1233
- *Statuta et ordinamenta super nauis* di Ranier Zeno del 1255
- VI libro degli statuti di Andrea Dandolo del 1346 *Additiones et correctiones super statutis nauium et nauigantium*

⁵⁸ *Libri statutorum civitatis Ragusii 1272*, in MHJSM, vol. IX; PREDELLI R, SACERDOTI A., *Gli statuti marittimi veneziani...*; *The Rodian sea law...*; BONOLIS G., *Il diritto marittimo medievale* ...pp. 56-57; NISIO S., *Degli ordinamenta et consuetudo maris di Trani*, in *Archivio storico pugliese*, XVI, 1964, pp. 5-40; GAETA D., *Le fonti del diritto della navigazione*, Milano, 1965, pp.37-80; LANE C., *Le navi di Venezia*, Torino, 1983, pp. 91-99; ERDÖ P., *Statuti civili veneziani di Jacopo Tiepolo nella biblioteca capitolare di Esztergom (Ungheria)*, in *Glossae. Revista de historia del derecho europeo*, n. 4, 1992, pp. 247-255; MIJAN D., *Pomorske odredbe zaderskog statuta u usporedbi s istim odredbama venecijanskog, dubrovačkog i splitskog statuta (Maritime regulations of the Statute of Zadar in comparison with the same regulations of the venetian, Dubrovnik and Split statute)*, in *Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru*, n.46, 2004, pp. 109-168.

⁵⁹ *Ibidem*, pp. 67-83; APPENDINI F.M., *Notizie storico-critiche sulle antichità, storia e letteratura de' Ragusei*, Dubrovnik, 1802, pp. 182-185; D'AMELIO M., *Caratteri unitari del diritto marittimo dell'Adriatico*, in *Japigia*, 1933, pp. 329-341; ZENO R., *Storia del diritto marittimo* ...pp. 81-96; MARVULLI N., *Nomos rodion nautikos e Ordinamenta et consuetudo maris edita per consules civitatis Trani*, in *Archivio storico pugliese*, XVI, 1963, pp. 42-64; VISMARA G., *Il diritto del mare*, in *La navigazione mediterranea nell'alto Medioevo: settimane di studi del Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo*, Spoleto, 1977, pp. 687-730. Questo è valido anche per gli statuti genovesi in cui compaiono norme marittime già nella stesura statutaria del XIII secolo, in contemporanea con la regolamentazione degli statuti veneziani, raggiungendo poi un'organizzazione sistematica con i Libri di Gazaria solo nel 1403 VITALE V., *Fonti del diritto marittimo ligure*, Genova, 1951.

che si diffonde con sempre maggiore uniformità a seguito dei contatti, sempre più intensi, tra le popolazioni, grazie alla navigazione⁶⁰. Mariano D'Amelio infatti, arrivò a parlare di un unico sistema marittimo adriatico: gli Statuti del Mare anconetani potrebbero essere considerati la forma più completa di diritto comune adriatico, per poi arrivare nel XVI secolo alla definizione di un diritto comune marittimo del Mediterraneo, espresso dalla raccolta consuetudinaria del *Consolato del Mare*, redatto dai Catalani nel 1494 e tradotto in Italiano nel 1519, che raccoglie e sintetizza le diverse legislazioni marittime attive, in particolare quelle tirreniche. Tale legislazione è infatti alla base del diritto marittimo moderno, definita forse in forma privata dagli stessi mercanti e costituita soprattutto da materia legislativa proveniente dai tribunali consolari: esso trova la sua massima diffusione ed uso nel Mediterraneo quale legislazione internazionale nel XVI e XVII secolo, quando punta ad organizzare soprattutto la gestione dei tribunali marittimi⁶¹.

Anche Pier Fausto Palumbo nel 1989 affermava che la comune radice giuridica romano-bizantina ha permesso lo sviluppo del diritto marittimo adriatico⁶².

4.2 Gli Statuti del Terzenale

Gli *Statuti del Terzenale*, compongono la serie degli statuti marittimi e riguardano l'organizzazione dell'Arsenale, definito Terzenale perché si articolava in 3 corridoi, di cui uno scoperto adibito a scalo di alaggio e una parte destinata a lazzeretto⁶³. Questa serie legislativa definiva l'organizzazione burocratica dei cantieri navali e le sue modalità di utilizzo da parte degli stranieri, insieme alla definizione di diverse entrate fiscali legate all'attività portuale⁶⁴. La regolamentazione delle entrate del porto e del terzenale come parti di un unico sistema fiscale, mostra perché gli Statuti del Terzenale seguano nella loro stesura gli Statuti del Mare all'interno dello stesso manoscritto⁶⁵. Biondi e Pardessus, facendo riferimento per la loro trascrizione al manoscritto del 1435, in cui gli Statuti del Mare sono posti in appendice al portolano di Grazioso Benincasa, non curarono l'edizione degli Statuti del Terzenale, poiché essi non erano presenti nel manoscritto da loro utilizzato, mentre tale edizione fu curata da

⁶⁰ D'AMELIO M., *Caratteri unitari del diritto marittimo dell'Adriatico*, ...pp. 329-341.

⁶¹ Ibidem; PARDESSUS J.M., *Collection de lois maritimes*...vol. II; ZENO R., *Storia del diritto marittimo* ...pp. 195-200; *Il consolato del Mare*, Venezia, 1584; DI MAGGIO A., *La Puglia nel Medioevo: Trani e gli statuti marittimi*, Bari, 2003, pp. 72-76; CAMARDA G., CORRIERI S., SCOVAZZI T., *La formazione del diritto marittimo nella prospettiva storica*, Milano, 2010.

⁶² PALUMBO P.F., *Per la storia delle relazioni adriatiche*, Roma, 1989, pp. 9-11.

⁶³ LEONI A., *Storia d'Ancona*, voll. III, Ancona, 1810, I, pp. 62-70.

⁶⁴ ASAN, ACAN, Statuti del comune di Ancona, Statuti del mare, del terzenale e della dogana, 2, 1397.

⁶⁵ ASAN, ACAN, Statuti del comune di Ancona, Statuti del mare, del terzenale e della dogana, 2, 1397, r. XCV **delle intrate del porto e terzenale de la ciptà d'Anchona.**

Ciavarini, che appunto usò il manoscritto del 1397 che conserva entrambi gli statuti⁶⁶. La mancanza degli Statuti del Terzenale nel manoscritto del 1435 conferma che il manoscritto fosse destinato alla nave mercantile anconetana che raggiungeva i porti stranieri, per potersi difendere in caso di problemi commerciali, mentre non aveva necessità di conoscere le questioni fiscali del suo porto di origine.

Gli Statuti del Terzenale regolamentano in 21 rubriche l'*arboratico* (ossia la tassa per l'accesso ai porti) e le entrate dei dazi dei prodotti, con specificazione di quelli principali (sale, vino, legna, pellegrini). Gli statuti di Rimini del XIV secolo, al contrario, in una sola rubrica regolamentano l'*arboratico* (in questo caso denominato *fondatico*), e così avveniva anche nello statuto di Ragusa, a riprova di una maggiore organizzazione, del porto dorico e quindi di una maggiore rilevanza della sua attività⁶⁷.

L'Arsenale inoltre era il luogo privilegiato in cui si effettuava il *nolo* ossia il noleggio della nave, valutato sulla base del volume della merce e della destinazione, determinando così il costo di trasporto del prodotto, riscosso dal Capitano dell'Arsenale e destinato al pagamento del patrono della nave stessa⁶⁸. I noli, per favorire l'attività marittima anconetana, dovevano essere eseguiti solo verso navi anconetane: si potevano noleggiare navi straniere solo se non erano disponibili in porto navi anconetane, garantendo comunque il 50% di equipaggio anconetano, norma che ritroviamo applicata anche in altri porti, come a Ragusa, per favorire la marineria locale⁶⁹. Agli anconetani era inoltre vietato noleggiare o condurre navigli di forestieri, lasciando però aperta la possibilità ad eccezioni: se per esempio il patrono richiedeva un prezzo del nolo eccessivo o vi fossero state incomprensioni con lo stesso, sotto

⁶⁶ BCBAAn, ms 232.

⁶⁷ *Statuti del Comune di Rimini* sec. XIV, BGRn, ms 626 l. II, r. LXXV, 1429, 26 ottobre; *Libri statutorum civitatis Ragusii* 1272, in MHJSM, vol. IX, l. I, r. XIII; DE NICOLÒ M. L., *Rimini marinara*, Gradara, 2008, p.17.

⁶⁸ DADU, 15, diversa cancellariae, 2, 1284, c.42v nolo di una nave da condurre ad Ancona; PISTARINO G., *Genovesi d'Oriente*, Genova, 1990, pp. 95-142; KARPOV S.P., *La navigazione veneziana nel Mar Nero XIII-XV sec.*, Ravenna, 2000, pp. 111-120, pp. 161-167; SIMBULA P., *I porti del Mediterraneo in età medievale*, Milano, 2009, pp. 21-30.

⁶⁹ ASAN, ACAN, Statuti del comune di Ancona, Statuti del mare, del terzenale e della dogana, 2, 1397, r. LXIX **che lo capitano del tercenale procuri che li navilii de li forestieri non sia noleggiati ennanti che quelli de li cictadini, et dove se de' burlare la sagoma**; ASAN, ACAN, Statuti del comune di Ancona, Statuti del mare, del terzenale e della dogana, 2, 1397, r. LXXIII **de li scrivani de le nave et delli altri lengni che debia esempiare li capitoli che s'apartiene a navigare**; r. XCVI **de cierta parte de nolo che se paga al terzenale de li navili che se chonpra deltro dal golfo e del pagamento che se de' fare per li forestieri per chagione de vernare**; r. LXIX, XCVII **ordine che nullo non possa noleggiare navilii de forestieri**; r. XCVII; ASAN, ACAN, Consigli, 27, c.68r 28 aprile 1507; *Libri statutorum civitatis Ragusii* 1272, in MHJSM, vol. IX, l. VI, r. LXVI; non mancavano ovviamente le eccezioni: infatti Michael Stephanj de Ragusio patrono, ottiene l'autorizzazione a condurre merci con la propria nave; BONOLIS G., *Il diritto marittimo medievale ...* pp. 83-113; ZENO R., *Storia del diritto marittimo ...*, pp. 291-295; SPREMIĆ M., *Le tradizioni marittime di Ragusa e di altre città dell'Adriatico nei sec. XIV-XVI*, in *Tradizione giuridico-marittima del Mediterraneo tra storia e attualità: Atti del Convegno internazionale di studi storici di diritto marittimo medievale*, (Napoli 23-25 settembre 2004), ALBERINI P., CORRIERI S., MANZARI G. ed., Roma, 2006, pp. 111-123; GIACOMINI C., *Fonti per la storia del porto dorico in antico regime nell'Archivio storico comunale di Ancona*, in *La storia del porto per la storia della città: seminario di studi sulle Fonti per la storia del porto di Ancona*, GUBBINI G. ed., Perugia, 2013, pp. 91-112.

autorizzazione dei consoli, il mercante poteva avere libertà di scelta⁷⁰. Non mancano inoltre casi di salvacondotti che permettono agli stessi Anconetani di usufruire di navi straniere, come avvenne nel 1493 quando mercanti anconetani ottengono il salvacondotto dal Comune per poter portare in Romània le proprie merci con navi genovesi⁷¹. L'obbligo di prediligere navigli anconetani vale anche nei porti stranieri: infatti un naviglio anconetano attraccato in un qualsiasi porto mediterraneo, doveva dare la precedenza, per la salita a bordo, ai mercanti anconetani che si trovavano in quel luogo, come indirettamente si riscontra sulla base della testimonianza del notaio genovese di Famagosta⁷². L'obbligo poteva venire aggirato secondo la stessa modalità applicata ad Ancona: l'autorizzazione doveva arrivare non più dai consoli del mare presenti ad Ancona ma dagli stessi consoli nominati dal Comune e presenti nelle maggiori piazze commerciali in cui operavano i mercanti anconetani, oppure se in quel porto non fosse presente un console anconetano, si doveva fare riferimento agli "statuti del mare de la città de Ancona". Così valeva anche per le merci anconetane: se in un porto straniero un mercante anch'esso straniero doveva condurre merci ad Ancona, era tenuto a prediligere l'uso di barche anconetane.

4.3 Gli statuti della Dogana

Gli *Statuti della Dogana* regolamentano l'attività della dogana di riscossione dei dazi, che avveniva tramite la registrazione delle merci che dovevano essere sottoposte a gabella⁷³. Come per gli Statuti del Terzenale essi sono conservati nel solo manoscritto dell'archivio di Ancona del 1397 mentre mancano negli Statuti del Mare che corredano il portolano di Grazioso Benincasa⁷⁴. I pagamenti venivano eseguiti prevalentemente in ducati veneti nei casi di transazioni internazionali, mentre per le spese quotidiane e nelle transazioni marchigiane e romagnole veniva impiegato l'agontano⁷⁵. Interessante il fatto che i trattati commerciali vengano raccolti in rubriche specifiche all'interno degli Statuti della Dogana, sottolineando con ciò come i trattati, regolamentino soprattutto gli aspetti fiscali (in particolare il pagamento dei dazi) a cui devono sottostare i mercanti stranieri nel porto di

⁷⁰ ASAN, ACAN, consigli, 22, c.34r 29 aprile 1493 *consulis maris*, sul ruolo dei consoli del mare si veda la nota 135.

⁷¹ ASAN, ACAN, consigli, 22, 1493, cc. 79v-82v.

⁷² *Atti rogati a Cipro da Lamberto di Sambuceto, luglio-ottobre 1301*, R. PAVONI ed., Genova, 1982, nn. 188, 193-200, 202, 208, 220-222.

⁷³ ZENO R., *Storia del diritto marittimo* ...pp. 171-177.

⁷⁴ ASAN, ACAN, Statuti del comune di Ancona, Statuti del mare, del terzenale e della dogana, 2, 1397.

⁷⁵ CASTELLANI G., *Numismatica marchigiana*, in *Atti e memorie della deputazione di storia patria per le Marche*, nuova serie, v. III, f. I, 1906, pp. 238-277; *Mercati, mercanti, denaro nelle Marche*, atti del convegno Ancona 28-30 maggio 1982, Ancona, 1989.

Ancona⁷⁶. Quindi la regolamentazione della dogana non fa altro che dare struttura legislativa ai rapporti fiscali con gli stranieri. I patti infatti raramente sono rinvenibili negli statuti civili e negli atti consiliari a sottolinearne il carattere prima di tutto pratico-fiscale e poi normativo: non a caso i trattati, come si avrà modo di mostrare nel corso della tesi, riguardano quasi esclusivamente la regolamentazione del pagamento dei dazi. Di tale raccolta di trattati troviamo oltre la testimonianza data dal registro stesso, la sua citazione all'interno di una delibera comunale del 1421 che determina l'organizzazione del fondaco comunale (*che con lo comuno de Ancona hauesse abbia pacti o priuilegi a liquali se debia abseruare secondo libro pacti et usanza*)⁷⁷. Nel testo, per prima cosa, viene regolamentata l'organizzazione degli uffici della dogana e si differenzia la tassazione tra merci destinate a mercati adriatici e merci destinate a mercati mediterranei oltre l'Adriatico (*infra\extra gulfum*) (rubriche II-IX); inoltre si definiscono i prezzi in funzione dei pesi della merce, in quanto i pagamenti daziari avvengono in funzione delle quantità di merce che giunge in porto (rubrica XV).

Per lo svolgimento quotidiano delle attività marittime, avremmo bisogno di valutare la serie di registri redatti dagli ufficiali preposti alle varie istituzioni marittime, tra cui la dogana, il capitano del porto e il terzenale. Purtroppo, di questa serie di registri non si è conservato quasi nulla: infatti possediamo solo un registro della dogana e un registro del fondaco del 1518 (la cui organizzazione e modalità di lavoro trovano regolamento nella delibera consiliare del 1421⁷⁸), una base documentale assai limitata per avere un quadro ottimale che consenta di comprendere il volume dei traffici del porto di Ancona e l'effettiva organizzazione quotidiana del porto, che la sola legislazione non permette di rappresentare nella sua completezza⁷⁹. Gli stessi statuti cittadini del 1394, infatti stabiliscono che gli ufficiali della dogana dovessero tenere un registro in doppia copia di tutta la merce in uscita e in entrata sia via mare che via terra e che dovessero rilasciare al mercante bolletta del pagamento effettuato⁸⁰. Allo stesso tempo non dobbiamo trascurare il pur limitato apporto che i testi legislativi possono arrecare alla ricerca, come riconobbe Ciavarini, che tentò di farli rientrare nel proprio progetto di edizione della legislazione marittima medievale anconetana.

⁷⁶ ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, 1, statuti della dogana, 1345.

⁷⁷ Secondo la delibera consiliare del 1421 la merce con provenienza *intra gulfum* pagava il 2% di dazio, mentre la merce di provenienza orientale pagava il 4% ASAN, ACAN, consigli, 11, 1421, cc. 74r-77r appendice doc. XXX.

⁷⁸ ASAN, ACAN, consigli, 11, 1421, cc. 74r-77r appendice doc. XXX.

⁷⁹ ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, 8, 1518; ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, ex fondaco e fondichiero, 7, 1510-1518; SPADOLINI E., *Il codice del Fondaco* ... pp. 158-181, pp.220-222; GIACOMINI C., *Fonti per la storia del porto dorico* ..., pp. 91-112.

⁸⁰ ACAN, statuti, 1, 1394 (in copia del 1426), cc. 7v-8v, r. XV *de officio officialis maris duane et gabellarum comunis Ancone*.

Per comprendere l'effettivo valore del volume di traffico del porto di Ancona, sarebbe utile anche avere a disposizione gli inventari delle navi che gli scrivani di bordo avevano il compito di redigere: essi erano veri e propri notai che seguivano il convoglio mercantile e svolgevano attività di inventariazione e valutazioni in partita doppia su vendite e acquisti, attività necessarie per la definizione degli utili dell'attività commerciale, e per noi moderni utili per identificare le rotte commerciali dei diversi prodotti, o per interpretare le variazioni dei prezzi in funzione di carestie, guerre, politica estera ecc.... Anche Levin Goldschmidt affermava che tali figure erano fondamentali per comprendere il valore del commercio marittimo⁸¹.

Come si suol dire la storia dobbiamo farla con ciò che ci ha lasciato, e per questo dobbiamo cercare di essere particolarmente cauti nel creare modelli generalisti basati su un quantitativo di fonti troppo limitato per legittimare interpretazioni generali, nonostante la storia economica si basi prevalentemente su un'analisi statistica dei dati⁸². Purtroppo l'euforia della ricerca fa perdere spesso di vista questo elemento fondamentale. Nel corso del mio lavoro ho potuto notare come ricerche di notevole valore, condotte da storici di alto profilo internazionale, siano diventate quasi dogmi per la storiografia successiva, senza che si tenesse conto del fatto che tali ricerche spesso si basavano su raccolte di dati a campione o su una quantità limitata di documentazione. Per questo dobbiamo sempre tenere presente che rappresentazioni di quadri specifici, non sempre possono essere generalizzate ed estese alla realtà economico-sociale complessiva.

Gli Statuti della Dogana, come ogni fonte normativa, sono stati soggetti ad aggiornamenti anche nella loro relazione con il fondaco pubblico, tramite atti specifici del consiglio cittadino (poi ovviamente approvati dal legato papale della Marca), come è avvenuto nel 1421: riprendendo gli aspetti propri dello statuto, lo riformavano e aggiornavano⁸³. Il documento doveva avere validità per due anni e fungeva da regolamento di attuazione contemporaneamente alla normativa statutaria. Tale aggiornamento riguardava anche la gestione del fondaco, a cui vennero assegnate due persone per l'espletamento delle diverse funzioni dell'ufficio. In tale aggiornamento si manteneva la diversa valutazione del prezzo daziario in funzione della destinazione *extra o intra gulfum* e si riconosceva la divisione delle riscossioni al 50% tra gli ufficiali preposti, quale forma di retribuzione per il servizio svolto, e le casse del Comune⁸⁴. Tale delibera inoltre mantiene in essere il riconoscimento della non applicabilità della stessa, nel caso in cui fossero in atto patti specifici (*secondo libro pacti*), in

⁸¹ GOLDSCHMIDT L., *Storia universale del diritto commerciale*, ... pp. 118-125; LANE C., *Le navi...*, pp. 99-114.

⁸² TOGNETTI S., *Le compagnie mercantili-bancarie toscane e i mercati finanziari europei tra metà del XIII e metà del XVI secolo*, in *Archivio storico italiano*, 2015, pp. 687-719.

⁸³ ASAN, ACAN, consigli, 11, 1421, cc. 74r-77r appendice doc. XXX.

⁸⁴ ASAN, ACAN, consigli, 11, 1421, cc. 74r-77r appendice doc. XXX.

particolare se ne riconosce la non applicabilità verso Venezia, Ragusa e verso i Catalani, mostrando come la presenza di un registro specifico per i patti con le diverse nazioni fosse di fondamentale importanza per le attività del porto dorico⁸⁵.

4.4 Altre fonti normative di diritto commerciale: l'organizzazione delle fiere

La legislazione marittima non era regolata solo dagli statuti strettamente intesi, ma la stessa quotidianità legislativa cittadina porta allo sviluppo di una serie di leggi necessarie per attuare le rubriche statutarie o per adeguarle ai cambiamenti che la vita commerciale necessitava. È quindi importante, per comprendere lo sviluppo dell'attività mercantile anconetana, la conoscenza anche degli atti consiliari tra i quali possono trovarsi dati relativi a regolamentazioni di particolari necessità commerciali, autorizzazioni, salvacondotti e simili, che permettono di mostrare un quadro meno limitato all'aspetto burocratico-legislativo e più vicino alla realtà effettiva dei fatti⁸⁶.

Nel XIV secolo emergono nel territorio marchigiano le fiere, ossia quei centri di commercio internazionale concentrati in un periodo specifico dell'anno che favoriscono un ampio volume di transazioni grazie alla concessione di sgravi fiscali (*franchigie*), che vanno in parte a sostituirsi alle importanti fiere delle Fiandre, ormai in decadenza⁸⁷. Forme di deroga ai trattati esistenti o non presenti, avvenivano proprio nei periodi di fiera, quindi anche quei mercanti che normalmente non potevano usufruire di agevolazioni fiscali, durante il periodo fieristico, potevano ottenere numerosi vantaggi commerciali. Inoltre per le regioni del centro Italia, la fiera diviene un fondamentale elemento per collegare il piccolo commercio locale al grande commercio internazionale, creando un circuito mercantile caratteristico per l'Italia centrale e meridionale grazie anche al legame instaurato con le fiere angioine⁸⁸.

Le principali fiere che emergono in questa epoca sono quelle di Rimini nota fin dal 1351, di Fermo attestata dal 1358 grazie anche alla riqualificazione del suo porto nel 1362 (Porto San Giorgio) e di Lanciano che dal 1368 diviene la principale fiera della costa adriatica, a cui va aggiunta l'importante fiera di Recanati⁸⁹.

⁸⁵ ASAN, ACAN, consigli, 11, 1421, cc. 74r-77r appendice doc. XXX.

⁸⁶ ASAN, ACAN, Consigli, 6-31, 1391-1513.

⁸⁷ MARCUCCI R., *La fiera di Senigallia: contributo alla storia economica del bacino adriatico*, Ascoli Piceno, 1914; ZDEKAUER L., *Per una storia della fiera di Recanati (1384-1473)*, in MORONI M., *Ludovico Zdekauer e la storia del commercio nel medio Adriatico*, Ancona, 1997, pp. 85-104; MORONI M., *La fiera di Fermo*, in *Proposte e ricerche*, n. 49, 2002, pp. 23-59.

⁸⁸ GARBUGLIA R., *Il porto e la fiera di Recanati nei secoli XV e XVI*, in Atti del IX convegno di studi storici maceratesi, Macerata 1975, pp. 39-63.

⁸⁹ PERUZZI A., *Storia di Ancona...*, II, p.37, p. 244; MORONI M., *Mercanti e fiere tra le due sponde dell'Adriatico*, in *La pratica dello scambio: sistemi di fiere, mercanti e città in Europa, 1400-1700*, LANARO P. ed., Venezia, 2003, pp. 53-80.

Il sistema delle fiere marchigiane fu studiato approfonditamente da Ludovico Zdekauer che nel 1903 fu incaricato di riordinare la documentazione dell'archivio comunale di Recanati: durante tale lavoro concentrò i suoi studi sul libro della dogana di Recanati, risalente al 1396, che conserva un resoconto delle merci in entrata e in uscita⁹⁰. Secondo le sue affermazioni le fiere locali si sviluppano a seguito della crisi delle fiere delle Fiandre proprio nel XIV secolo, anche se Gino Luzzatto rivendica per queste, un ruolo più locale e meno internazionale, mentre recentemente Marco Moroni, attraverso i suoi studi sulla fiera di Fermo, dà nuovo valore al carattere internazionale di tali fiere marchigiane, nonostante questi centri possano essere considerati di secondo piano nel panorama commerciale internazionale ed Adriatico⁹¹. La fiera di Recanati era favorita e appoggiata dai Veneziani, (con cui i Recanatesi avevano contatti economici dal 1239) con lo scopo politico di danneggiare economicamente Ancona⁹². Tra i mercanti che frequentavano la fiera di Recanati prevale la presenza di mercanti ragusei come la stessa documentazione notarile dimostra (la documentazione notarile recanatense risale al 1282 e dimostra la presenza di ragusei già in queste date)⁹³. Lo sviluppo di questo piccolo centro marchigiano avviene proprio nel XIII secolo, infatti è del 1240 il privilegio papale che autorizza la città alla costruzione del porto in concomitanza con l'assegnazione del vescovado. Inoltre al 1294 è attribuito l'arrivo delle reliquie della Santa Casa, secondo la tradizione cristallizzata dal Teramano, attorno a cui si costituì il santuario di Loreto, che, grazie anche al controllo diretto del Papato dal XV secolo, favorì il rapido sviluppo e la conoscenza internazionale del piccolo centro⁹⁴. Non è un caso che la fiera di Recanati si svolga proprio in agosto, in concomitanza con la festa della Madonna di Loreto, mantenendo quello stretto legame, presente fin dall'antichità, che lega i più prestigiosi centri di culto alle transazioni commerciali⁹⁵. L'importanza del centro fieristico di Recanati crea un forte stato di tensione con Ancona determinando lo sviluppo di una guerra commerciale che rimane endemica per tutto il periodo basso medievale e che culminerà anche in scontri diretti nel 1300 e 1416, per proseguire fino al XVI secolo⁹⁶.

⁹⁰ ZDEKAUER L., *La dogana del porto di Recanati*, Fano, 1904, p. 8.

⁹¹ MORONI M., *Ludovico Zdekauer...*, pp. 11-36; ID., *La fiera di Fermo...* pp. 23-59.

⁹² MORONI M., *Mercanti e fiere tra le due sponde dell'Adriatico...*, pp. 53-80; LANARO P., *I mercati nella Repubblica veneta*, Venezia, 1999, pp. 53-70.

⁹³ VOJE I., *Trgovske zveze med Dubrovnikom in Markami v 14 in 15 stoleju (Commercial links between Dubrovnik and the Marks in the XIV and XV centuries)*, in *Zgodovinski časopis*, 1976, pp. 279-290.

⁹⁴ MGH, *Epistule seculi XIII n.767*; HAGEMANN W., *Montegiorgio*, in HAGEMANN W., *Studi e documenti per la storia del Fermano nell'età degli Svevi (secoli XII-XIII)*, PIRANI F. ed., Fermo, 2011, p.227, doc.50, SCARAFFIA L. *Loreto*, Bologna, 1998, pp. 13-25.

⁹⁵ GARBUGLIA R., *Il porto e la fiera di Recanati...*, pp. 39-63.

⁹⁶ SIENA L., *Storia della città di Senigaglia*, Senigaglia, 1746, p.86, p.107; PERUZZI A., *Storia di Ancona...*, II, p.37, p. 244; LUZZATTO G., *I più antichi trattati...*, doc. X, pp.58-61; ZDEKAUER L., *Per una storia della fiera di Recanati ...* pp. 85-104; LEONHARD J.F., *Ancona nel basso Medio Evo*, Ancona, 1992, pp. 107-116; ZDEKAUER L., *La dogana del porto di Recanati...*, p. 22; ZDEKAUER L., *La fiera di Recanati (1396-1571) contributo alla storia del commercio nella*

Nello scontro commerciale, la fiera diviene l'elemento scatenante e anche il papa Sisto IV nel 1471 sarà costretto ad intervenire per placare gli animi: infatti Ancona per danneggiare le fiere di Fermo e Recanati decide di istituire una propria fiera negli stessi periodi. Questa scelta aveva lo scopo di danneggiare i due centri piceni poiché la maggior parte dei mercanti, per raggiungere le due fiere, passavano per il porto di Ancona e la presenza di una fiera già al momento dello sbarco, permetteva ai mercanti di evitare di spostarsi verso altre località. Il papa quindi si vide costretto a imporre ad Ancona la modifica del periodo della propria fiera, così da consentire alle due fiere picene di poter continuare ad operare senza ripercussioni economiche. Ancona prova nuovamente ad infastidire Recanati nel 1497, quando impose una nuova franchigia per i mercanti stranieri, da applicarsi durante il periodo di svolgimento della fiera di Recanati, che quindi ne sarebbe stata inesorabilmente danneggiata. Inoltre nel 1514 gli accordi tra Ancona e i Turchi stabilivano il divieto per i mercanti ottomani di frequentare la fiera recanatense, togliendo alla stessa un importante fetta del mercato orientale⁹⁷. Nonostante questo, Ancona cercò di sfruttare la fiera di Recanati per avere vantaggi economici per la propria città: infatti nel Libro del Fondaco si stabilisce un dazio agevolato sia per la dogana che per l'uso del fondaco per le merci provenienti dalla fiera di Recanati, così che Ancona poté intercettare quel flusso mercantile che la fiera generava, non ponendosi esclusivamente come porto di transito per i mercanti diretti alla fiera stessa⁹⁸.

Alle fiere di Fermo e Recanati bisogna aggiungere, dal XIV secolo, la fiera di Senigallia istituita forse a seguito della riqualificazione e bonifica dell'area da parte del cardinale Albornoz, ma le cui prime attestazioni scritte riguardano il periodo malatestiano (1464). La fiera si svolgeva durante la festa di Santa Maria Maddalena (22 luglio) e diventò un importante punto di riferimento per il commercio marchigiano solo nel XVI secolo, grazie al legame che questa istituì con la fiera di Verona e di cui possediamo testimonianza scritta sulla sua organizzazione nel 1577⁹⁹. L'importanza di questa fiera si mantenne fin nel XVIII secolo, quando diventò anche il luogo per l'ambientazione dell'opera buffa di Carlo Goldoni del 1760 "La fiera di Sinigaglia"¹⁰⁰.

Marca d'Ancona, in MORONI M., *Ludovico Zdekauer e la storia del commercio nel medio Adriatico*, Ancona, 1997, pp. 121-173.

⁹⁷ ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta Albertini 3, *liber rubeus*, cc. 183v-184r; PERUZZI A., *Storia di Ancona...*, II, p. 355, p. 394; NATALUCCI M., *Ancona attraverso i secoli...*, p. 515; BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare...* pp.124-125 appendice doc. LXXVIII.

⁹⁸ ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, ex fondaco e fondichiero, 7, 1510-1518, cc. 2v-11v appendice doc. LXXV; SPADOLINI E., *Il codice del Fondaco...*, pp. 158-181, pp.220-222.

⁹⁹ SASFa, Codici malatestiani, 71, c. 28v; ASCSen, consigli, IV, c.5r; ASCSen, capitoli diversi, c.79r; SIENA L., *Storia della città di Senigaglia*, ...pp.95-107, p. 151; MARCUCCI R., *La fiera di Senigaglia...*, pp. 7-9, 253-255; ID., *I primordi della fiera di Senigaglia (sec. XVI)*, in *Le Marche* 1908, pp. 34-45; LANARO P., *La pratica dello scambio: sistemi di fiere, mercanti e città in Europa, 1400-1700*, Venezia, 2003.

¹⁰⁰ MARCUCCI R., *La fiera di Senigaglia durante i secoli XVI- XVII*, in *Le Marche*, 1912, pp. 222-242.

Anche Ancona, come ci mostrano le guerre commerciali che sostenne con i centri vicini, cercò di dotarsi di una propria fiera ossia un periodo dell'anno in cui veniva garantita la franchigia a tutti i mercanti che giungevano in porto: tentativo quasi scontato se si pensa che il suo porto era punto di riferimento praticamente per tutta l'area marchigiana, anche se con modalità e intensità diverse. Nel 1471 Sisto IV impone che Ancona sposti la sua fiera da agosto a maggio per non andare a sovrapporsi con la fiera di Fermo, come già detto¹⁰¹. Anche in questo caso siamo fortunati perchè si sono conservati i registri legislativi che regolamentavano l'attività fieristica, definendo il ruolo di tutti gli interpreti di questo grande mercato, dal Consiglio degli Anziani, al ruolo dei Riformatori, alla gestione degli operatori economici presenti in città durante la fiera¹⁰². Essendo gli *Ordini della fiera di Ancona* del 1493 fonti normative, essi non presentano la rendicontazione dei movimenti dei mercanti o dei prodotti che essi trafficavano. L'importanza delle fiere marchigiane trova inoltre compimento anche nei trattati commerciali: per esempio, il Comune di Ancona definisce nel 1501 il ruolo dei mercanti ragusini all'interno della fiera anconetana, ma anche in quella di Rimini e di Pesaro, il cui sviluppo era fortemente legata al porto di Ancona¹⁰³.

Alla normativa sulla fiera devono anche aggiungersi i *Capitoli e la tariffa per la introduzione e per la estrazione delle merci durante la franchigia* del 1471 editi da Ernesto Spadolini, che definiscono le modalità di gestione dei mercanti che usufruiscono della franchigia, le modalità di accesso ai fondaci, l'attività della *sensaria* (ossia l'attività di mediazione commerciale) ed elencano tutte le tipologie di prodotti entranti in porto, soggetti o meno a dazio, col relativo valore dello stesso¹⁰⁴. Questo regolamento non si occupa specificatamente dell'istituzione fieristica, ma approfondisce le modalità con cui trova attuazione nel porto di Ancona la franchigia, ossia l'elemento costituente la fiera stessa.

La stessa riorganizzazione dei dazi del 1512, mostra in modo incontrovertibile il ruolo della fiera nel sistema dei dazi del porto dorico: fino a questo momento infatti, il Comune mostrava spazi documentali specifici nel caso di situazioni daziarie particolari (come sono da considerarsi i trattati commerciali); in questo caso invece si dà particolare risalto al ruolo della

¹⁰¹ MORONI M., *Mercanti e fiere tra le due sponde dell'Adriatico...*, pp. 53-80.

¹⁰² ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, *Liber ordinum et Capitulum franchitie mercantiarum*, 2, 1471; ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, *ordini della fiera di Ancona*, 4, 1493-1503; SPADOLINI E., *Il libro della franchigia di Ancona 1471*, in *Atti e memorie della deputazione di storia patria per le Marche*, s. II, v. I, 1905, pp. 117-125; SPADOLINI E., *ordini della fiera di Ancona*, in *Le Marche*, 1906.

¹⁰³ ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta Albertini, 3, *liber rubeus*, 1493-1526, c. 49r ***Capitula pro quibusdam nautis et navigiis ragusinis, sub rogatione d. Matthei bonfinis 1501***; BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare...* pp. 100-101 appendice doc. LXX.

¹⁰⁴ ASAN, ACAN, Patti, ordini e capitoli diversi, *statuti della dogana*, *Liber ordinum et capitulum franchitie mercantiarum*, 2, 1471, cc.1-18; SPADOLINI E., *Il libro della franchigia...*, pp. 117-125.

fiera nella riscossione dei dazi, soprattutto nei riguardi di quelli applicati ai mercanti che si sarebbero recati alla fiera di Recanati¹⁰⁵.

Solo nel corso del XVI secolo, si incominciano ad intravedere spazi di apertura per i mercanti ragusini diretti alle fiere di Rimini, Pesaro e Recanati, a cui venne tolto l'obbligo di passare per il porto di Ancona (un elemento, che come si avrà modo di illustrare, è alla base della politica commerciale anconetana nelle Marche), al fine di non compromettere il guadagno apportato ai mercanti dalle franchigie delle fiere, che si sarebbero ridotto a seguito del pagamento del dazio nel porto di Ancona¹⁰⁶.

Quindi gli statuti del Mare del Terzenale e della Dogana, i registri dell'attività quotidiana della dogana e del fondaco del 1518, il libro della Franchigia (1471), gli ordini della Fiera (1493) e i vari atti consiliari concernenti l'attività portuale, sono le fonti principali che contribuiscono alla ricostruzione dell'attività marittima di Ancona. Ad essi vanno ad aggiungersi i trattati commerciali, ai quali, in questa sede, intendo rivolgere un'attenzione predominante avvicinandomi a quel progetto, avviato da Spadolini, di studiare il *corpus iuris maritimi* di Ancona¹⁰⁷.

5. I trattati commerciali come espressione delle relazioni economiche nel mar Adriatico

La politica interna non può essere mai separata dalla politica estera. Nel Basso Medioevo le formazioni comunali mostrano un forte fermento geopolitico nato inizialmente da necessità di espansione territoriale. Le prime forme di legislazione internazionale tra istituzioni comunali le troviamo nel XII secolo, nate inizialmente a scopo politico-militare di alleanza contro le potenze circonvicine: esse assunsero, nel corso del tempo, una funzione più propriamente economica¹⁰⁸.

Il fervore della vita cittadina non era limitato alle sole questioni istituzionali o di guerre di confine, ma era caratterizzato anche dall'emergere di artigiani e commercianti. Infatti la vita comunale fornì nuovi stimoli alla ripresa del commercio internazionale: sia chiaro ciò non vuol dire che nella Tarda Antichità e nell'Alto Medioevo il commercio internazionale non

¹⁰⁵ ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta Albertini, 3, *liber rubeus*, 1493-1527, cc.154r-156r, appendice doc. LXXVII.

¹⁰⁶ ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta Albertini, 3, *liber rubeus*, 1493-1527, c.49r; BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare...*pp.100-101 appendice doc. LXX.

¹⁰⁷ LAZZARO DÈ BERNABEI, *Croniche anconitane...*, pp. 207-208; SPADOLINI E., *Il libro della franchigia...* pp. 117-125.

¹⁰⁸ FABIJANEC S. F., *Gli scambi economici sulla costa adriatica orientale nei XV-XVI secoli*, in *Raukarov zbornik*, Zagreb, 2005, pp.672-690; ORTALLI G., *Tra normativa cittadina e diritto internazionale...*pp. 13-30.

fosse presente, anzi, come le ricerche archeologiche hanno dimostrato, il commercio internazionale subì battute di arresto ma non si fermò mai del tutto¹⁰⁹. Tuttavia bisogna considerare che ebbe un maggiore sviluppo il commercio locale e quello concernente i beni di prima necessità. Lo stesso *pactum Lotharii* mostra come i meccanismi commerciali in Adriatico fossero particolarmente vivi nel IX secolo, nonostante questo sia considerabile l'unico documento scritto attestante il commercio adriatico prima del Mille, per poi trovare conferme nelle concessioni di Carlomanno nel 880 e di Ottone II nel 983¹¹⁰. La ripresa economica, associata allo sviluppo comunale, favorisce il rinnovo del grande commercio internazionale a cui diedero uno slancio non indifferente le Crociate, che favorirono la riapertura, ma soprattutto lo sviluppo del mercato orientale, attraverso l'impiego di operatori occidentali¹¹¹.

Per l'Alto Medioevo troviamo attestati solo privilegi imperiali e papali, ossia documenti politici unilaterali di concessione da parte del potere centrale a favore dei centri locali, a carattere prettamente consuetudinario, noti soprattutto attraverso le cronache, al cui interno mostrano anche clausole commerciali, come si riscontra nei privilegi concessi dall'Impero a Venezia¹¹². Invece dal Basso Medioevo assistiamo alla compilazione di trattati che hanno la pretesa di porre sullo stesso livello i due contraenti, ossia le singole città che li sottoscrivevano¹¹³. Il commercio è un network che crea relazioni tra città diverse e, come le relazioni civili cittadine, vanno regolamentate anche le relazioni internazionali, senza tralasciare il fatto che i trattati riflettono reciproci interessi commerciali¹¹⁴.

Nello specifico, Venezia utilizzava il *pactum* come strumento diplomatico di definizione dei rapporti tra questa e il singolo approdo adriatico. Il *pactum* però aveva il carattere di un *privilegium*, poichè Venezia tendeva ad assumere le caratteristiche di un potere centrale e quindi, era essa stessa a decidere cosa concedere o meno ai centri della costa, nonostante cercasse di lasciare formalmente una parvenza di parità con l'alleato. In un certo qual modo si può pensare che i *pacta* del XII-XIII secolo vadano a sostituire i *privilegia* imperiali di IX-X

¹⁰⁹ *La circolazione delle ceramiche nell'Adriatico tra tarda antichità e altomedioevo: III Incontro di studio Cer.Am.Is*, NEGRELLI C., GELICHI S. ed., Mantova, 2007.

¹¹⁰ *Pactum Lotharii I*, MGH, LL, II, Capit. Regg. Franc., II, 1, n. 233, pp. 130-135; MGH, Diplomata, DD Karl, a.880, n.17, pp.26-31; MGH, Diplomata, DD, O II, a.982, n.300, pp. 352-356; LUZZATTO G., *I più antichi trattati...*, pp. 5-7; TOMAZ L., *In Adriatico nell'antichità e nell'Alto Medioevo ...*p. 297.

¹¹¹ ZENO R., *Storia del diritto marittimo ...*pp. 43-54.

¹¹² *Pactum Lotharii I*, MGH, LL, II, Capit. Regg. Franc., II, 1, pp. 130-135, n. 233; MGH, Diplomata, DD Karl, a.880, n.17, pp.26-31; MGH, Diplomata, DD, O II, a.982, n.300, pp. 352-356; PADOA-SCHIOPPA A., *Profili del diritto internazionale nell'alto medioevo*, in *Le relazioni internazionali nell'alto Medioevo: settimane di studio della Fondazione Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, LVIII: Spoleto 8-12 aprile 2010*, Spoleto, 2011, pp. 1-80.

¹¹³ *Ibidem*; POZZA M., RAVEGNANI G., *I trattati con Bisanzio 992-1198*, Venezia, 1993, p.10; *Gli accordi con Curzola, 1352-1421*, ORLANDO E. ed., Roma 2002, pp. 66-70.

¹¹⁴ PALUMBO P.F., *Per la storia delle relazioni adriatiche, ...*p.7.

secolo e il *pactum* diventa così lo strumento per riconoscere il potere arbitrario di Venezia¹¹⁵. Al contrario i privilegi di Bisanzio concessi a Venezia tra X e XII secolo avevano il carattere di patti in quanto solo formalmente si osserva la supremazia imperiale, poichè in realtà, alla base di tali privilegi troviamo la concessione di libertà commerciali in cambio di aiuto militare, esattamente come avveniva nei *pacta*, mostrando quindi la limitatezza politica e militare dell'Impero Bizantino¹¹⁶. Il tema risulta però più complesso, come osservato da Egidio Ivetic, poiché i patti tra Venezia e le città adriatiche non esprimono semplicemente un rapporto dominante-dominato, ma mostrano uno scambio reciproco in cui Venezia svolgeva azioni personalizzate e differenti per ogni realtà politica con cui stringeva patti¹¹⁷.

Gli accordi del XII secolo, come detto, hanno prevalentemente il carattere di alleanze militari: la piccola comunità in guerra chiedeva aiuto ad una grande potenza militare per risolvere le sorti del conflitto a proprio favore. Questa accettava chiedendo in cambio un'alleanza militare per gli anni a venire, una disponibilità di rifornimenti in cambio dell'aiuto immediato prestato, disponibilità di galee armate dalla stessa comunità locale e dislocate nei loro stessi porti, così da avere immediati appoggi militari lungo le coste, e solo in un secondo momento, compariranno anche agevolazioni fiscali per i propri mercanti. L'evoluzione dei *pacta* da accordi militari ad accordi commerciali esprime il forte legame tra interessi politici ed economici¹¹⁸. Questo è per esempio ciò che emerge dagli accordi tra Fano e Venezia del 1141: la prima città, stretta nella morsa delle città vicine di Pesaro, Fossombrone e Senigallia appoggiate da Ravenna, chiede aiuto militare a Venezia che in cambio richiede appoggio militare in caso di attacco alla città lagunare e la presenza di galee armate nel porto fanese, insieme al rifornimento di olio per la chiesa di San Marco: tutto questo si ritroverà anche negli accordi successivi con gli altri centri marchigiani e con le città istriane¹¹⁹. Come si vede Venezia appoggia Fano, sia nel quadro della sua politica di penetrazione nel territorio

¹¹⁵ Zeno definisce *pacta* anche i *privilegia*, assumendo un punto di vista prettamente veneziano ZENO R., *Storia del diritto marittimo* ...pp. 81-96; POZZA M., RAVEGNANI G., *I trattati con Bisanzio...*, pp. 78-102; *Gli accordi con Curzola...*, pp. 24-38, pp. 66-70; HARTEL R., *I patti con il patriarcato di Aquileia, 880-1255*, Roma, 2005, pp. 161-172; CARILE A., *Venezia e Bisanzio*, in *Le relazioni internazionali nell'alto Medioevo*, pp. 629-690.

¹¹⁶ POZZA M., RAVEGNANI G., *I trattati con Bisanzio...* p.10.

¹¹⁷ IVETIC E., *Venezia e l'Adriatico orientale: connotazioni di un rapporto (sec. XIV- XVIII)* in *Balcani Occidentali, Adriatico e Venezia fra XIII e XVIII secolo*, ORTALLI G., SCHMITT O.J. ed., Venezia, 2009, pp. 239-260.

¹¹⁸ AZZARA C., *Le fonti per la storia di Venezia e delle Venezie e la loro edizione: i pacta veneta*, in *Archivio veneto*, n. CLI, 1998, pp. 137-141; FABIJANEC S. F., *Gli scambi economici...* pp.672-690; RÖSLCH G., *Le strutture commerciali*, in *Storia di Venezia*, voll. 12, Roma, 1992-2007, vol. II, pp.437-460; PIERGIOVANNI V., *Tradizione normativa mercantile e rapporti internazionali a Genova nel Medioevo, in Legislazione e prassi istituzionale nell'Europa medievale: tradizioni normative, ordinamenti, circolazione mercantile (secoli XI-XV)*, ROSSETTI G. ed., Napoli, 2001, pp. 355-366.

¹¹⁹ SASFA, ASC, Ufficio di Cancelleria, Registri, II, c. 63r; ASVe, Secreta, Codice Trevisano, c. 204r; ASVe, Miscellanea atti diplomatici e privati, b. 1, n. 28; AMIANI P. M., *Memorie storiche della città di Fano*, 1751, vol. II, appendice pp. VII-VIII; CD, II, doc. LX-LXII, a.1150; SIENA L., *Storia della città di Senigaglia*, ...p. 104; LUZZATTO G., *I più antichi trattati...*, pp. 8-10, pp.45-49; BARTOLI LANGELI A., *Il patto con Fano 1141*, Venezia, 1993, pp. 42-43, pp. 45-46, pp. 50-60.

marchigiano in funzione antianconetana, sia come luogo di approvvigionamento di materie prime quali olio, grano e vino, ma anche come strumento per inserirsi nel territorio ravennate, per lo sfruttamento economico del mercato del sale cervese e per il controllo della foce del fiume Po, quindi delle vie di comunicazione fluviale verso la Lombardia e i territori alpini¹²⁰. Nel corso del XIII secolo tali accordi definiscono sempre più, clausole che vanno a comprendere anche aspetti economici e commerciali, con la definizione di veri e propri regolamenti sui dazi, fino ad arrivare alla convenzione tra Venezia e Ancona del 1345, che fa emergere il grado di controllo dei commerci, da parte di Venezia, nel mar Adriatico¹²¹. Secondo Vito Piergiovanni, i patti che nel XIII secolo comprendono anche privilegi mercantili, devono essere identificati come convenzioni a carattere politico-diplomatico, finalizzati alla costituzione di un diritto sovraregionale che avrà forme maggiormente definite nel corso del secolo successivo¹²². Inoltre la sempre maggiore ascesa economico-politica dei mercanti, fece sì che i *pacta* divennero forme scritte di norme consuetudinarie che gli stessi mercanti già ampiamente applicavano per il felice svolgimento della propria attività: la sempre maggiore complessità dell'attività mercantile aveva reso necessaria la normalizzazione scritta, e per questo, sono spesso gli stessi mercanti a svolgere la funzione di ambasciatori preposti alla redazione di nuovi accordi internazionali¹²³. Quindi l'attività diplomatica che trova espressione nei trattati è funzionale alla costituzione di reti commerciali o meglio alla definizione giuridica di reti commerciali¹²⁴.

Spesso poi i trattati venivano raccolti negli Statuti cittadini, o nelle sezioni riguardanti la navigazione, oppure, come nel caso veneziano, gli accordi internazionali andarono a costituire il fondo dei *Libri Pactorum*, raccolta ufficiale del Ducato e conservato nell'Archivio di Stato di Venezia, la cui stesura ha inizio nel 1291, come garanzia politica del potere veneziano¹²⁵. Nel nostro caso abbiamo l'esempio degli *Statuti della Dogana (1345)* redatti dal consiglio comunale anconetano a supplemento degli statuti cittadini, per la regolamentazione delle attività del porto che raccolgono anche la legislazione internazionale espressa dai trattati

¹²⁰ LEWIS A., *Mediterranean maritime commerce: a.d. 300-1100. Shipping and trade*, in *La navigazione mediterranea nell'alto Medioevo: settimane di studi del Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo*, Spoleto, 1977, pp. 481-502; VASINA A., *Ravenna e Venezia nel processo di penetrazione in Romagna della Serenissima*, in *Ravenna in età veneziana*, BOLOGNESI D. ed., Ravenna, 1986, pp. 11-30; GIOVANNI DIACONO, *Istoria Veneticorum*, ed. BERTO L.A., Bologna 1999, IV, 9.

¹²¹ ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, 1, statuti della dogana e patti con diverse nazioni, libro I 1345-1476, cc.2r- 4r, cc.10v-11r; appendice doc. XII-XIII.

¹²² PIERGIOVANNI V., *Tradizione normativa mercantile...*, pp. 355-366.

¹²³ CESSI R., *Pacta Veneta*, in *Archivio veneto*, 1929, pp. 1-70.

¹²⁴ PRAJDA K., *Rapporti tra la Repubblica fiorentina e il Regno d'Ungheria a livello di diplomazia, migrazione umana, reti mercantili e mediazione culturale nell'età del regime oligarchico (1382-1434), che corrisponde al regno di Sigismondo di Lussemburgo (1387-1437)*, PhD of History and Civilization of the European University Institute, Firenze, 2011, pp. 23-45.

¹²⁵ *Statuti anconitani del mare ...*; CARILE A., *Venezia e Bisanzio, ...* pp. 629-690; BEGOTTI P.C., *Statuti del Friuli occidentale, secoli XIII-XVII: un repertorio*, Roma, 2006.

commerciali, poiché i trattati erano funzionali all'attività della dogana stessa. Al contrario, il fondo di *Santa Maria Maggiore*, dell'Archivio di Dubrovnik raccoglie tutte le pergamene (solo in parte restaurate tra 2008 e 2010) relative ai trattati internazionali che Ragusa sottoscrisse tra XII e XVI secolo: seppur Ragusa debba essere considerata tra le principali città marittime adriatiche, essa al contrario dei precedenti esempi, non ha una raccolta specificatamente creata con uno scopo pratico, ma il fondo è stato costituito, semplicemente raccogliendo le pergamene che istituirono il patto di alleanza¹²⁶.

I trattati commerciali e gli statuti marittimi diventano quindi il parallelo legislativo internazionale agli statuti civili che invece regolamentano la realtà cittadina¹²⁷: secondo la schematizzazione di Gerhald Röslich si possono concepire gli statuti marittimi come una raccolta di normativa tecnica sul trasporto marittimo, i *pacta* strumenti di definizione del diritto commerciale internazionale e i contratti commerciali come istituti giuridici lasciati alla consuetudine¹²⁸.

Il passaggio da accordi militari che prevedevano anche clausole commerciali, a specifici ed esclusivi accordi commerciali avvenne attorno al XIV secolo, quando la componente economica della città si separò da quella politica, pur essendo ad essa strettamente legata. Questo si osserva soprattutto nell'atteggiamento che ha la classe mercantile verso il commercio con i Turchi nel XV secolo: i divieti politico-religiosi che portarono i papi (in particolare Nicolò V con la bolla del 30 settembre 1453) a vietare il commercio con i Turchi a causa della conquista di Costantinopoli (che causò alle colonie occidentali presenti nella città bizantina la perdita di gran parte dei propri vantaggi commerciali) e delle conquiste balcaniche avvenute nel decennio successivo, rivelano come i contrasti per ragioni politico-militari siano rapidamente superate e il commercio con l'Oriente si avvii ad adattarsi facilmente alla nuova realtà geopolitica, come mostrano i trattati con gli Ottomani, già alla fine dello stesso secolo¹²⁹.

I trattati commerciali sono bilaterali, ossia sono le due città a sottoscriverli e nella maggior parte dei casi, entrambe le città dovrebbero possederne propria copia, in quanto essi venivano approvati dal consiglio cittadino: in essi a volte possiamo trovare i nomi degli stessi consiglieri comunali, un dato utile per chi si occupa di prosopografia comunale. Purtroppo quasi mai accade che si conservino entrambe le copie del trattato: questo è dovuto sia a problemi di conservazione e dispersione del materiale archivistico, sia a motivi politici che portano alla

¹²⁶ DADU, 8, *letterae et commissiones*; DADU, 7.3, *acta S. Mariae Maioris*.

¹²⁷ PALUMBO P.F., *Per la storia delle relazioni...*, pp. 9-11.

¹²⁸ RÖSLICH G., *Le strutture commerciali*, ...vol. II, pp.437-460.

¹²⁹ NATALUCCI M., *Ancona attraverso i secoli...*, pp. 465-470.

conservazione di solo alcune parti dei testi redatti, in quanto maggiormente funzionali agli interessi del governo cittadino. Oppure ci sono giunti in copie tarde, quindi trascritti a seguito di probabili cambiamenti politici e di diversi e nuovi interessi in gioco. Esempio di questa conservazione “selettiva” dei *pacta* sono sicuramente i *Libri Pactorum* veneti: essi infatti generalmente conservano esclusivamente la redazione dell’accordo relativo agli impegni della città alleata nei confronti di Venezia, sottolineando così la sua “supremazia” sulla città “alleata”. Un fenomeno analogo si osserva nella cronachistica: in quella ragusina si descrivono i rapporti tra Ragusa e Venezia come rapporti tra eguali, mentre nella cronachistica veneziana ne emerge una visione di superiorità politico-militare ed economica della città lagunare¹³⁰.

Elemento caratterizzante questa tipologia di accordi, come si è detto, è la regolamentazione dei dazi: ogni città aveva dazi specifici per chi comprava o vendeva prodotti. Tale entrata fiscale era molto rilevante nel complesso del bilancio cittadino. Con i trattati si tentava di ridurre i dazi reciproci per i mercanti delle città sottoscriventi, per favorire linee di commercio privilegiate e assicurarsi rifornimenti di prodotti specifici a prezzi agevolati, poichè le diverse città, ovviamente, tendono a specializzarsi nel commercio di prodotti caratteristici, come si avrà modo di mostrare.

Inoltre tali trattati regolamentano anche la giustizia mercantile internazionale: ogni centro commerciale disponeva di tribunali che si occupavano della gestione della giustizia in caso di contenzioso tra mercanti, definendo anche la legislazione specifica da seguire in questa tipologia di cause legali¹³¹. Il patto quindi diviene fonte di diritto in caso di contenzioso con i forestieri. Tali vertenze dovevano essere per loro natura celeri e sottoposte ad un unico grado di giudizio, poichè il primo obiettivo dei mercanti era la vendita e l’acquisto di merce e non certo la perdita di tempo connessa a vertenze associate alla loro attività, come emerge anche nei vari *iura mercatorum* sviluppatasi a partire dal XII secolo¹³². A Venezia per esempio, troviamo il *Giudice del forestier* ossia il tribunale che si occupa di tutte le questioni giuridiche legate alla navigazione, che mostrava quale fonte normativa di riferimento, i trattati stessi¹³³. Genova possedeva un’istituzione con tali caratteristiche nel XIII secolo mentre a Pisa è presente il *Breve dei consoli del mare*¹³⁴. Ad Ancona, secondo Mario Natalucci, la costituzione di

¹³⁰ JANEKOVIĆ RÖMER Z., *Ragusian views of the Venetian rule*, in *Balceni Occidentali, Adriatico e Venezia fra XIII e XVIII secolo*, ORTALLI G., SCHMITT O.J. ed., Venezia, 2009, pp. 53-76.

¹³¹ TRIVISIANUM A., *Statuta Veneta*, Venezia, 1548, l. VI, r.CXXI-CXXII; MORONI M., *Nel Medio Adriatico: risorse, traffici, città tra Basso Medioevo ed età Moderna*, Napoli, 2012, p.263.

¹³² ORTALLI G., *Tra normativa cittadina e diritto internazionale...*, pp. 13-30; LEGNANI A., *La giustizia dei mercanti*, Bologna, 2005, pp. 42-50.

¹³³ LANE C., *Le navi...*, pp. 99-114.

¹³⁴ Diritto marittimo di Genova del 1588 in PARDESSUS J.M., *Collection de lois maritimes...*IV, pp.419-609.

tribunali marittimi avverrebbe già negli anni della riorganizzazione dei territori papali realizzata dal cardinale Egidio Albornoz che per questo istituirebbe il *Consolato del Mare*, un tribunale specializzato in legislazione marittima: forse la sua realizzazione non ebbe seguito ma sicuramente subì una riforma, poichè nel 1493 viene istituito dal comune di Ancona il *Consolato dei Mercanti* un tribunale specializzato nelle cause commerciali dove non era previsto il diritto di appello, al fine di garantire la rapidità della procedura giudiziaria, soprattutto durante i periodi di fiera¹³⁵. Tale organo era gestito dai Consoli del Mare eletti dallo stesso consiglio cittadino, che proprio negli atti consiliari compaiono per la prima volta nel 1493¹³⁶. L'istituzione di tale magistratura permetterebbe di appoggiare la tesi che nega la realizzazione del Consolato del Mare ed ipotizza la sola istituzione del Consolato dei Mercanti. Negli stessi Statuti del Mare non si parla mai né del consolato né tanto meno dei consoli. Le uniche figure consolari che compaiono negli Statuti del Mare e della cui nomina ci rendono testimonianza gli atti consiliari, sono i *consules ultra maris* ossia i consoli nominati dal Comune a svolgere attività di gestione presso le colonie anconetane presenti nelle città mercantili. L'estremo dettaglio con cui si descrivono le attività dei Consoli nella deliberazione di nomina (se ne stabilisce anche l'importante ruolo nella gestione del sistema dei noli), lascia presupporre che la magistratura sia stata da poco istituita e quindi abbia ancora necessità di atti di indirizzo da parte degli organi politici anconetani. Rimane però difficile accettare l'idea che una città

¹³⁵ ASAN, ACAN, Privilegi, 2, liber croceus parvus, cc. 21-26 *hoc est exemplum priuilegii siue litterarum consulum et de faciendo consules super mercantionibus in ciuitate Ancone*; CDDTSS vol. II, 1377, doc. 607; nel 1953 Natalucci afferma che l'istituzione del consolato è avvenuta nel 1357 con approvazione papale nel 1377 tramite privilegio di Gregorio XI: il privilegio in realtà concede libertà di legislazione in campo marittimo e nel 1959 ne trascrive il testo. Il testo del 1357 trascritto da Natalucci, sembra non mostrare riscontro nell'archivio anconetano pur osservando come i contenuti, abbiano un impianto testuale molto simile al privilegio del 1377: PERUZZI A., *Storia di Ancona...*II, p. 390; NATALUCCI M., *Vita marinara...*, pp. 29-40; NATALUCCI M., *La missione del Card. Egidio Albornoz...*, NATALUCCI M., *Documenti albornoziani nell'Archivio storico di Ancona*, in *Il Card. Albornoz nel VI centenario delle Constitutiones, 1357-1957*, Fano, 1959, pp. 105-110; NATALUCCI M., *Ancona attraverso i secoli...*, p.378. Questo ci porta a concludere che il tema della giustizia mercantile viene affrontato con privilegio papale, sicuramente nel 1377, senza mai parlare esplicitamente di Consolato del Mare, cosa che al contrario compare negli statuti veneziani del 1229. Gli stessi statuti marittimi del 1397 non mostrano alcun riferimento specifico ad un tribunale marittimo giuridicamente regolamentato, tanto da dover aspettare l'istituzione del Consolato dei Mercanti nel 1493: questo fa pensare che forse la sua istituzione sia rimasta solo sulla carta. Lo stesso Duprè Theseider si trova a porre in dubbio l'effettiva istituzione di tale magistratura: *Card. Egidio Albornoz*, DBI, ad vocem, DUPRÈ THESEIDER E. ed.; mentre Bevilacqua a fine '800 rivendica la presenza di tale ufficio forse confondendola appunto, con il Consolato dei Mercanti del secolo successivo BEVILACQUA G., *Notizie storiche sul porto ...*pp.10-11; GOLDSCHMIDT L., *Storia universale del diritto commerciale, ...* pp. 136-145; MARVULLI N., *Nomos rodion nautikos...*, pp. 42-64; PADALINO HERNANDEZ A., *Il cardinale Egidio Albornoz: studi vecchi e nuovi*, in *Supplemento al notiziario di informazioni sui problemi cittadini*, Fano, 1974, pp. 29-62; PIRANI F., *Città, insediamenti costieri e strutture portuali...*, pp. 187-213; PIERGIOVANNI V., *Tradizione normativa mercantile...*, pp. 355-366; Gli archivi del Consolato dei mercanti raccoglievano soprattutto gli atti giudiziari legati alle controversie commerciali, ma purtroppo anche in questo caso siamo privi di testimonianze a causa della perdita degli stessi durante il secondo conflitto mondiale, che ci avrebbero permesso di conoscere importanti aspetti dell'attività commerciale anconetana nell'epoca moderna.

¹³⁶ ASAN, ACAN, consigli, 22, c.34r 29 aprile 1493 *consulis maris*.

marittima come Ancona, che ha dato tanto valore alla propria legislazione marittima, sia priva di un organo adibito alla sua applicazione prima del 1493.

Nelle città a vocazione marittima, i mercanti si organizzano in strutture politico-amministrative in grado di rendere più agevole la loro attività in una terra straniera attraverso un supporto politico e giuridico, utile per la propria attività commerciale. Tale sistema prenderà il nome di *colonia*, che troviamo nel suo sviluppo originario già dall' XI secolo, in particolare a Costantinopoli, per poi svilupparsi ampiamente a seguito della IV crociata e della costituzione dell'Impero Latino d'Oriente¹³⁷. Le colonie sono strutture amministrativo-politiche di mercanti originari della stessa città e costituite nella piazza commerciale in cui operano¹³⁸. Tali strutture avevano il compito di dare supporto ai mercanti concittadini e di ottenere dalla città in cui operavano quartieri, fondaci, moli e chiese per agevolare la loro attività ed ottenere agevolazioni fiscali per il commercio¹³⁹. Ovviamente queste strutture erano regolamentate dalla città di origine, tanto che troviamo l'organizzazione delle stesse negli statuti cittadini: per esempio a Genova abbiamo l'ufficio di Gazaria dal 1316 che si occupava delle colonie di Crimea e del Ponto, la cui attività continuò fino al 1553, o l'esempio del *Breve portus Kallaretani* che regolava l'attività della colonia di Pisa a Cagliari¹⁴⁰. Gli stessi Statuti del Mare di Ancona mostrano l'organizzazione del consolato anconetano a Costantinopoli e gli atti consiliari fanno emergere continuamente atti di nomina di consoli da destinare alle diverse colonie anconetane sparse nel Mediterraneo. I consolati avevano inoltre il compito di occuparsi delle vertenze tra mercanti, seguendo la legislazione della madrepatria. I dati in nostro possesso non ci permettono di affermare che ogni città mercantile possedesse una colonia in ogni piazza commerciale di destinazione, ma sicuramente la sua presenza riflette un elevato grado di interesse mercantile verso quella

¹³⁷ HEYD G., *Le colonie commerciali degli Italiani in Oriente nel Medioevo*, Venezia 1866.

¹³⁸ HEYD G., *Le colonie commerciali...*, pp. 10-29.

¹³⁹ HEYD G., *Le colonie commerciali...*, pp. 10-29.

¹⁴⁰ ASAN, ACAN, Statuti del comune di Ancona, Statuti del mare del terzenale e della dogana 1397; r. LXXX ***de lo datio che si de pagare da quelli che va en Costantinopoli per la chiesa de Sancto Stefano de Costantinopoli*** appendice doc. XXV; a S. Stefano era dedicata la prima cattedrale di Ancona fuori le mura edificata da Galla Placidia, come luogo di conservazione di una pietra della lapidazione di Stefano. La chiesa venne poi inserita all'interno del circuito murario nel XI secolo. La presenza di una chiesa a Costantinopoli per cui gli Anconetani dovevano pagare dazio e con la stessa denominazione della principale chiesa della città, testimonierebbe l'esistenza di una colonia anconetana a Bisanzio, la cui concessione da parte dell'imperatore, dovrebbe essere avvenuta a seguito della pace del 1177, quando l'imperatore germanico riprese potere nella Marca con l'insediamento di marchesi imperiali. La fedeltà garantita da Ancona a Costantinopoli la apre a concessioni e privilegi imperiali anche attraverso l'assegnazione di una chiesa nella città bizantina, ASAN, ACAN, consigli, 20, c.10v 26 aprile 1444 ***ordo consulum Constantinopolj***; PERUZZI A., *Storia di Ancona...*, II, p. 97; LEONI A., *Storia d'Ancona ...I*, pp. 132-153, II, pp. 135-140; PARDESSUS J.M., *Collection de lois maritimes...*IV, pp.419-544, HEYD G., *Le colonie commerciali...* pp. 29-43; ASTUTI G., *Le colonie genovesi*, in *Rivista storica del diritto marittimo*, 1952, pp.19-34; BALARD M., *La Romanie genoise, XII-XV siècle*, Genova, 1978, pp. 150-162 CARILE A., *Ancona e Costantinopoli*, in *Bizantinistica*, 2016, pp. 157-191.

specifica piazza, tanto che Guglielmo Heyd le definisce “nazioni commercianti”¹⁴¹. Oltre alla presenza di una colonia anconetana a Costantinopoli attestata negli Statuti del Mare, si trova anche testimonianza della presenza di un consolato di Romania nel 1380, senza tralasciare il riconoscimento della presenza di un fondaco anconetano ad Alessandria nel 1389, nonostante gli accordi commerciali tra le due città risalgano solo al 1393; non manca per Ancona, anche una colonia ad Acri nel 1257 dove possedeva magazzini, un tribunale e una chiesa¹⁴². Sotto questo punto di vista la colonia diventa manifestazione politica dell’attività diplomatica-commerciale internazionale, insieme appunto ai contratti mercantili, che ne attestano la prassi quotidiana. La colonia di Costantinopoli continua ad operare anche nel 1392 quando la città invia propri ambasciatori all’imperatore, affiancati dai consoli e dal *collegio mercatorum* presente in Romania, per ottenere il rinnovo dei privilegi¹⁴³.

Insieme ai trattati internazionali possiamo anche trovare accordi personali tra mercanti e il consiglio cittadino: in tal caso ci troviamo di fronte a *sahvacondotti*, ossia quella tipologia di accordi che permettevano al mercante di poter operare in situazioni di vantaggio commerciale, pur non essendo presenti regolamentazioni tra i comuni coinvolti in tale commercio, oppure venivano impiegati per estendere le convenzioni internazionali già esistenti¹⁴⁴.

6. L’influenza veneta nello sviluppo commerciale di Ancona

6.1 I preamboli dello scontro

La politica talassocratica veneta in Adriatico trova la sua massima affermazione simbolica nel nome stesso dato al mar Adriatico di *Golfo di Venetia* già nel XII secolo, un vero e proprio

¹⁴¹ HEYD G., *Storia del commercio nel Levante nel Medioevo*, Torino, 1913, p. 159.

¹⁴² ASAN, ACAN, patto ordini e capitoli diversi, 1, statuti della dogana e patti con diverse nazioni, c.22v, appendice doc. XXI; ASAN, ACAN, Statuti del comune di Ancona, Statuti del mare del terzenale e della dogana, 2, 1397, r. XXXVIII-XLIII-LXXXI; ASAN, ACAN, consigli 3, 13 settembre 1380 c. 37v ***electio consulis Romanie***; *Codice diplomatico del Sacro militare ordine gerosolimitano oggi di Malta*, S. PAOLI, ed., 2 voll., Lucca, 1733-37, vol. I, doc. 132; PERUZZI A., *Storia di Ancona...*, II, p. 172; *Statuti anconitani del mare ...* p. 263; HEYD G., *Storia del commercio ...* p. 172, p. 276; BONOLIS G., *Il diritto marittimo medievale ...* pp. 9-25; NATALUCCI M., *Ancona attraverso i secoli...*, pp. 21-25, pp. 243-244, pp. 511-515; ABULAFIA D., *Oriente ed Occidente: considerazioni sul commercio di Ancona nel Medioevo*, in *Atti e memorie della Società dalmata di storia patria*, 1997, pp. 25-47; BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare...* p. 112;.

¹⁴³ ASAN, ACAN, consigli, 7, c.124r, 29 luglio 1392 ***per mictendo oratore ad dominum imperatorem Constantinopolitanum***.

¹⁴⁴ ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta Albertini, 3, *liber rubeus*, 1493-1526, c. 43r; ASAN, ACAN, consigli, 11, 1421, c. 49r; ASAN, ACAN, consigli, 13, 1428, c. 49r; ASAN, ACAN, consigli, 19, 1441, c. 4r; ASAN, ACAN, consigli, 25, 1499, cc. 37v-38v; ASAN, consigli, 28, 1507, cc. 5v-6r; ASAN, ACAN, consigli, 31, 1513, cc. 48r-v; DADU, III, *acta consilium rogatorum*, 3, 1420-26, c. 28r; ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta Albertini, 1, 1430, c. 39r-v; PIERGIOVANNI V., *Tradizione normativa mercantile...*, pp. 355-366; BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare...* pp. 99-100 appendice doc. LXIX.

“mare nostrum” veneto, la cui denominazione si mantiene fino al XVIII secolo¹⁴⁵. Il ruolo commerciale di Venezia ha inizio nel IX secolo quando diviene il centro commerciale di riferimento per i commerci d’oltralpe con i Carolingi, ponendo così l’Adriatico come centro di transito obbligato per legare l’Europa centrale al Mediterraneo orientale¹⁴⁶.

Possiamo identificare il punto di svolta nelle relazioni tra Venezia e Ancona nel famoso assedio alla città del 1173 da parte delle truppe imperiali di Federico Barbarossa, che, appoggiate da Venezia, che accerchiarono la città da mare e da terra e di cui fece un dettagliato racconto lo storico Boncompagno da Signa: addirittura nella *cronaca A latina* gli Anconetani vengono definiti arroganti e per questo Venezia è costretta a domarli¹⁴⁷. Negli stessi anni anche Ragusa si vede minacciata da Venezia per cui ricerca l’alleanza con Genova, Pisa, Ancona e Zara (1195)¹⁴⁸.

Venezia era entrata in conflitto con Ancona durante la corsa al controllo dell’Adriatico e delle rotte verso Oriente, di cui osserviamo l’evolversi attraverso vari scontri dal 1149. “Venezia male tollera quelle forze commerciali che si affermano nel suo golfo sfuggendo al controllo”¹⁴⁹. Venezia rivendicava il suo ruolo di dominatrice dell’Adriatico grazie ai successi contro la pirateria nel IX secolo (sottolineati già dal cronista veneziano, contemporaneo agli eventi, Giovanni Diacono¹⁵⁰) riconoscendosi il ruolo di difensore dell’Adriatico, confermato anche in ambito imperiale (nel 840 con il *pactum Lotharii* e nel 992 con la Bolla d’oro di Costantinopoli)¹⁵¹. Per non parlare del *pactum cum Venetiis* di Enrico IV del 1094 dove indirettamente viene riconosciuta la sovranità di Venezia sull’Adriatico¹⁵². Nel corso del XII

¹⁴⁵ CASTI MORESCHI E., *La cartografia veneziana ai tempi di Cristoforo Colombo*, in Atti del IV Convegno Internazionale di Studi Colombiani, Genova, 1987, pp. 229-245; ORTALLI G., *Il Mezzogiorno Normanno-svevo visto da Venezia*, in *Il Mezzogiorno normanno-svevo visto dall’Europa e dal mondo mediterraneo: atti della XIII Giornata normanno-sveve*, Bari, 21-24 ottobre 1997, MUSCA G. ed., Bari, 1999, pp. 53-75; BONASERA F., PALEANI E., *Antiche carte geografiche storiche delle Marche: Frontone, Rocca (27 luglio-20 settembre 2001)*, Cagli, 2001, 1 CD-ROM ANSELMI S., *Sull’Adriatico medievale: un mare euro-asiatico tra Bisanzio e Venezia*, in *Proposte e ricerche*, n. 48, 2002, pp. 7-32; IVETIC E., *Adriatico orientale...*, pp. 71-73.

¹⁴⁶ GELICHI S., NEGRELLI C., *Anfore e commerci nell’Alto Adriatico tra VIII e IX secolo*, in *Mèlanges de l’École française de Rome*, 2008, pp. 307-326.

¹⁴⁷ LAZZARO DÈ BERNABEI, *Croniche anconitane...*, pp. 37-49 **1172 de obsidione facta contra Ancona per mare et per terra per li Venitiani et lo arcivescovo Soguntino chiamato cancellieri trascrita sensu non mutato**; BONCOMPAGNO DA SIGNA, *L’assedio di Ancona*, GARBINI P. ed., Roma, 1999; *Cronaca A latina: cronaca veneziana del 1343*, ed. NEGRI DI MONTENEGRO C., Spoleto, 2004, p. 105 **arrogancia Anconitanorum domata est**.

¹⁴⁸ LUCCARI P., *Copioso ristretto degli annali di Rausa*, Venezia, 1605, p.22; NATALUCCI M., *Vita marinara ...* pp. 9-15.

¹⁴⁹ BULGARELLI LUKACS A., “*Alla fiera di Lanciano che dura un anno e tre dì*” caratteri e dinamiche di un emporio adriatico, in *Proposte e ricerche*, n. 35, 1995, pp. 116-147.

¹⁵⁰ GIOVANNI DIACONO, *Istoria Veneticorum*, ...

¹⁵¹ *Pactum Lotharii I*, MGH, LL, II, Capit. Regg. Franc., II, 1, Hannoverae 1890, pp. 130-135, n. 233; COSTANTINI M., “*Sottovento*” i traffici veneziani con la sponda occidentale del medio-basso Adriatico, in *Proposte e ricerche*, n. 49, 2002, pp. 7-22; *I patti con l’Impero latino di Costantinopoli 1205-1231*, POZZA M. ed., Roma, 2004; TOMAZ L., *In Adriatico nell’antichità e nell’Alto Medioevo ...* p. 365; CARILE A., *Ravenna e Dalmazia*, in *La Chiesa metropolitana ravennate e i suoi rapporti con la costa adriatica orientale*, TAGLIAFERRI M. ed., Imola, 2005, pp.13-32.

¹⁵² MGH, constitutiones et acta publica, I, 72, p. 123; VISMARA G., *Il diritto del mare ...* pp. 687-730.

secolo essa conseguì il dominio economico sull'Istria, esattamente tra il 1145 e 1150, quando si pose come garante nello scontro sul territorio istriano tra la Contea di Gorizia e il Patriarcato di Aquileia per i possedimenti feudali risalenti al VIII secolo¹⁵³: in questo contesto il doge veneziano assunse il titolo di *Totius Istriae Dominator*¹⁵⁴. Attraverso i trattati che Venezia andò redigendo con le comunità istriane, essa assunse il dominio economico sull'area e si assicurò anche una fondamentale e necessaria alleanza antianconetana¹⁵⁵. Ancona in tale periodo è ancora fedele all'Impero Bizantino anche se di fatto il potere bizantino in Italia ormai non esercitava più una significativa influenza dalla caduta dell'Esarcato nel 751, infatti l'imperatore Enrico IV nel 1063, conferma i possedimenti dell'Arcivescovo di Ravenna che comprendevano i territori di Ancona, Osimo, Senigallia e Fano, mentre nel 1084 si costituì la Marca Anconetana, con assegnazione del titolo di marchese da parte del papa alla famiglia tedesca dei Guarnieri¹⁵⁶. L'assedio di Ancona del 1173 è considerato l'ultimo tentativo dell'Impero Bizantino di riprendere il controllo sui suoi domini italici e proprio per questo, l'imperatore Manuele Comneno, concederà privilegi commerciali alla città nel 1171, cercando anche accordi con Genova (1169) e Pisa (1170)¹⁵⁷: ma questo fu solo il tentativo estremo, ormai anacronistico per cercare di ottenere nuovamente il controllo dell'Adriatico. Anche il Marchesato presente nella regione da ormai un secolo, mostra in tutta la sua evidenza il processo formativo del Comune di Ancona e la sua autodeterminazione politica, in opposizione ad un potere centrale esistente ormai solo sulla carta¹⁵⁸. Venezia invece, pur formalmente soggetta all'Impero Bizantino, si era creata di fatto uno spazio di autonomia e ricercava, attraverso l'appoggio dell'imperatore germanico Federico I, di definire in modo palese il suo distacco dall'Impero Bizantino.

Ancona e Venezia pur apparendo due pedine all'interno di un sistema di poteri europei, in realtà giocano una partita personale che vede come premio il controllo delle rotte del mare Adriatico. Venezia, Ancona, e successivamente Ragusa, sono i maggiori porti dell'Adriatico

¹⁵³ GUILLOU A., *La presenza bizantina nell'arco adriatico*, in *Aquileia nella Venetia et Histria*, Atti della XV Settimana di studi aquileiesi, Udine, 1986, pp. 407-421; TOMAZ L., *In Adriatico nell'antichità e nell'Alto Medioevo* ...p. 326.

¹⁵⁴ CD, II, doc. LV, a. 1145; II, doc. LIX-LXII, a. 1150 (trattati tra Venezia e le città di Pola, Umago, Parenzo, Nova e Rovigno) DE FRANCESCHI C., *L'Istria. Note storiche*, Parenzo, 1879, pp. 100-113; NATALUCCI M., *Ancona attraverso i secoli...*, pp. 244-246.

¹⁵⁵ PERUZZI A., *Storia di Ancona...*, I, p. 295.

¹⁵⁶ MGH, DD, H IV, 1, n.102, pp. 133-135; NATALUCCI M., *Ancona attraverso i secoli...*, pp. 232-237; GUILLOU A., *La presenza bizantina nell'arco adriatico...*pp. 407-421; CARILE A., *L'Istria tra Bisanzio e Venezia*, in *Istria e Dalmazia, un viaggio nella memoria atti del Convegno di Studi*, Bologna 1996, pp. 37-52.

¹⁵⁷ CARILE A., *L'assedio di Ancona nel 1173 contributo alla storia politica e sociale della città nel secolo XII*, in *Atti e memorie della deputazione di storia patria per le Marche*, s. VIII, v. VII, 1971/1973, pp. 23-57

¹⁵⁸ MSHSM, XXV, p.63; CD, II, 1169, doc. 113; JACKSON T.G., *Dalmatia the Quarnero and Istria*, Oxford, 1887, p. 48; PERUZZI A., *Storia di Ancona...*, I, p. 296; NATALUCCI M., *Ancona attraverso i secoli...*, pp. 237-243; KREKIĆ B., *Dubrovnik et le Levante au moyen age*, 1961, pp. 21-23, BURATTINI G., NAPOLITANO A., *Ancona città marinara*, Ancona, 1980, pp. 165-166; ANSELMIS S., *Sull'Adriatico medievale...*, pp. 7-32.

in grado di intercettare un rilevante volume di traffico destinato soprattutto a garantire l'autosufficienza economica di tale bacino: la costa occidentale specializzata nei prodotti alimentari e la costa orientale caratterizzata da materie prime fondamentali per lo sviluppo dell'artigianato. Vi è quindi tutto l'interesse di queste città ad ottenere il controllo di tale area¹⁵⁹.

Ragusa, ma soprattutto gli importanti porti pugliesi di Bari, Otranto e Brindisi si mostrano defilati rispetto a questo obiettivo economico in quanto città proiettate verso il Mediterraneo, mentre, per Venezia e Ancona, la lotta per il controllo del mar Adriatico assume un valore fondamentale per la sopravvivenza. Infatti i porti del sud dell'Adriatico avevano altri bacini economici di rifornimento per le necessità locali (come si vedrà, Ragusa punterà al commercio carovaniero dai Balcani, mentre l'area pugliese rientrerà nel sistema economico del regno aragonese, soprattutto dopo la sottrazione del Regno di Napoli agli Angioini nel 1443).

Il controllo delle rotte adriatiche non era solo funzionale all'approvvigionamento ma era fondamentale per assicurarsi il libero passaggio lungo l'Adriatico, per giungere nel Mediterraneo alla volta dell'Oriente.

La potenza marittima anconetana non poteva in alcun modo competere con quella veneta, capace di una politica estera finalizzata non tanto a un controllo territoriale (ciò avverrà dall'inizio del Quattrocento), quanto ad un controllo politico-economico, attraverso l'impiego di propri funzionari, posti all'interno delle istituzioni cittadine, che lasciano comunque autonomia politica. Inoltre Venezia punta a porsi come difensore delle piccole località costiere, con limitate aree di attracco, limitato bacino commerciale e politico, alle quali l'appoggio di una grande potenza come Venezia, assicurava protezione, mentre per essa questo legame era funzionale ad avere il controllo su territori fondamentali in termini di approvvigionamento di materie prime e punti di appoggio favorevoli per la navigazione: Venezia realizzava così una politica di accerchiamento commerciale verso le realtà maggiori come Ancona, per limitarne lo sviluppo¹⁶⁰. Il processo di emarginazione di Ancona nel contesto adriatico, si realizzava infatti soprattutto sul piano economico: Venezia garantendo protezione ai piccoli centri marchigiani ne ottiene l'appoggio, sfruttando gli scontri di confine. Essa istiga così le piccole città intercettando il loro bacino mercantile e danneggiando conseguentemente la politica commerciale di Ancona che aveva per obiettivo quello di porsi come centro di smistamento dei prodotti marchigiani.

¹⁵⁹ NATALUCCI M., *Ancona attraverso i secoli...*, pp. 244-246.

¹⁶⁰ LUZZATTO G., *I più antichi trattati...*, pp. 7-91.

La politica di Venezia è quindi quella di concentrare il commercio adriatico su se stessa, non solo tramite azioni militari ma anche economico-diplomatiche, avendo anche una legislazione in grado di imporsi sulle altre realtà adriatiche: infatti il comune veneto nel 1250 stabilisce che le navi transitanti in Adriatico dovessero passare per Venezia¹⁶¹. Così, pochi anni dopo nel 1257, Venezia si sarebbe accordata con la Sicilia affinché le merci che navigavano lungo l'Adriatico, e che superavano la linea di Ancona e Zara, fossero dirette solo ed esclusivamente verso Venezia: questa norma verrà generalizzata nel 1374 dal Senato, per ogni merce che veniva introdotta nell'Adriatico, salvo licenza concessa da Venezia stessa¹⁶². Questo sistema permise alla città di ottenere il 70% delle entrate economiche cittadine grazie ai dazi imposti a Rialto: un sistema che ebbe ampio successo anche grazie alla creazione di fondaci utili ad attrarre i mercanti, rendendo Rialto centro di diramazione di tutti i mercati del Mediterraneo, da nord, a sud, ad est "un'egemonia economica garantita dall'eliminazione dei concorrenti diretti"¹⁶³. L'esempio più eclatante di questa politica trova espressione materiale nel fondaco dei Tedeschi: già nel trattato del 1177 Venezia vietava ai Tedeschi il commercio diretto con l'Oriente che poteva essere intrapreso solo tramite Venezia stessa, allo stesso tempo però la Serenissima garantisce agli stessi la concessione di un fondaco che divenne il principale centro di collegamento tra il mondo orientale e quello germanico¹⁶⁴. Allo stesso modo, nel

¹⁶¹ TELLARINI G., *Il diritto marittimo dell'Adriatico nel quadro della strategia navale della Serenissima Repubblica di Venezia dal sec. XII al sec. XV*, in *Tradizione giuridico-marittima del Mediterraneo tra storia e attualità: Atti del Convegno internazionale di studi storici di diritto marittimo medievale*, (Napoli 23-25 settembre 2004), ALBERINI P., CORRIERI S., MANZARI G. ED., Roma, 2006, pp. 139-170.

¹⁶² PREDELLI R., *Il Liber Communis detto anche Plegiorum...*, n.483, 1226, dicembre, c. 82: **il doge e il suo consiglio fanno pubblicare in Rialto il seguente ordine: tutti i Veneziani che asporteranno grano dalla Puglia, e dai paesi giacenti lungo il mare da Leuca e Modone in su, non potranno fermarsi in alcun porto per rivendere il carico, ma dovranno portarlo a Venezia, i contraffattori perderanno il carico e le navi.**; n.503, 1227, febbraio, 11, c. 83: **il banditore Tardivello pubblica in Rialto per ordine del doge che nessun Veneziano carichi legnami da Ravenna e Zara in su per portarli altrove che a Venezia sotto pena degli averi e della distruzione della casa**; n. 586, 1227, dicembre 31, c.90: **il doge i consigli minore e maggiore, ed i XL decretano, e si pubblica nel brolio di s. Marco ed a Rialto: nessun Veneziano osi caricare vettovaglie e altre cose lungo le coste dell'Adriatico al di qua di Sinigaglia e del Quarnero per portarle altrove che a Venezia. Nessun veneziano getti le ancore nel porto d'Ancona per ragion di commercio. Chi vorrà caricare vada nei porti giacenti fra Ancona e il Gargano, non possa però prendere a bordo grano e pellegrini; quelli che andranno nei detti porti per salpare indi verso la Siria od altro destino, meno l'Egitto, dovranno sciogliere le vele prima della meta' del venturo maggio. Nessuno ardisca prendere a bordo pellegrini sulle coste al di là del Quarnero, ma sia libero di caricare ogni altra cosa. I contravventori ad uno solo di questi ordini cadranno in bando di tutti gli avere e della persona**; SARPI P., *Dominio del Mar Adriatico* ...p.69; ZENO R., *Storia del diritto marittimo* ...pp. 171-177; CESSI R., *La Repubblica di Venezia e il problema Adriatico*, Padova, 1943, pp.64-72; LANE C., *Storia di Venezia*..., pp.33-35.

¹⁶³ PEZZOLO L., *Il fisco dei Veneziani*, Verona, 2003, pp. 80-110; ORLANDO E., *Venezia e il mare nel Medioevo*, Bologna, 2014, pp. 91-105.

¹⁶⁴ FUSARO M., *Gli uomini d'affari stranieri in Italia*, in *Il rinascimento italiano e l'Europa, Commercio e cultura mercantile*, vol. IV, pp. 369-395.

1199, Venezia trattava con le città di Otranto e Brindisi al fine di escludere Pisani e Genovesi da tali territori, creando così il proprio personale bacino marittimo¹⁶⁵.

Se Venezia nell'Adriatico occidentale punta ad una "politica indiretta" nei confronti delle comunità costiere, in Dalmazia invece cerca un controllo politico diretto che trova manifestazione nella presenza di conti e rettori, la cui stessa nomina era solo in parte nelle mani della comunità locale, non attuando quindi solo un'azione di predominio economico, come per esempio avviene a Zara nel 1423, quando ne impedì l'esportazione verso Segna e Fiume di prodotti giunti nella città dalle Marche, dalla Puglia e dagli Abruzzi, ma anche imponendo propri cittadini all'interno degli organi politici comunali dalmati¹⁶⁶.

6.2 L'evoluzione dello scontro tra Venezia ed Ancona attraverso i trattati del XII-XIII secolo

Ancona si ribellerà più e più volte ad iniziare dal 1143 per rivendicare il proprio spazio economico, fino ad arrivare a "soccombere" alla Serenissima nel 1345. A seguito del primo scontro si arriverà alla prima definizione di un accordo nel 1152¹⁶⁷. Marin Sanudo mostra la presenza di una doppia versione di tale accordo: la prima redatta ad Ancona a giugno, che sottolinea le concessioni fatte dagli Anconetani ai Veneti, l'altra stesa a Venezia ad agosto. In entrambi i testi si riscontra come Ancona conceda libertà di movimento nel proprio territorio per i Veneziani, e reciprocamente i Veneziani garantiscono libertà di movimento agli Anconetani sul proprio territorio¹⁶⁸. Il testo si mantiene praticamente invariato nelle due versioni che si pongono come copie dello stesso accordo destinate ai due contraenti. Il trattato aveva lo scopo, per Venezia, di avvicinarsi ad Ancona ed impedire che questa potesse lasciarsi attrarre dalle mire di Bisanzio danneggiandola nel suo progetto navale.

L'assedio di Ancona da parte delle forze congiunte di Federico Barbarossa e dei Veneti nel 1173 rimetterà in discussione i rapporti di forza, infatti da allora Venezia inizia a vedere Ancona come la principale rivale e ostacolo al controllo dell'Adriatico¹⁶⁹. Si trova coinvolta in questo scontro anche la Dalmazia (1167) poichè Venezia temeva che proprio dalla

¹⁶⁵ GUERRIERI G., *Relazioni tra Venezia e le terre d'Otranto fino al 1530*, Trani, 1903, doc. I; MARTIN J.M., *La Pouille du VI au XII siècle*, Roma, 1993, pp. 427-443.

¹⁶⁶ DAZD, ducali e terminazioni, 388, 1, 1423, c. 13r; appendice doc. XXXIV.

¹⁶⁷ MINOTTO A.S., *Acta et diplomata a R. tabulario veneto usque ad medium saeculum XV summatis regesta*, Venezia, 1870, vol. IV. Sect. I, p.12; SANUDO MARIN, *La vita dei Dogi*, MONTICOLO G. ed., Città di Castello, 1900, p.235, nota 2; LUZZATTO G., *I più antichi trattati...*, pp. 7-91; NATALUCCI M., *Ancona attraverso i secoli...*, pp. 244-246.

¹⁶⁸ Trattato tra Ancona e Ragusa del 1372 ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi 1, statuti della dogana e patti con diverse nazioni, libro I, 1345-1476, cc. 6r-9r; DADU, 7.3.4, acta S. Mariae Maioris, 14, n.50; CD, vol. XIV, doc. CCCXXXIII appendice doc. XVI-XVII-XVIII; KREKIĆ B., *Dubrovnik...* doc. 303, p. 212; *Statuti anconitani del mare ...* pp.238-246; BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare...* pp. 89-94.

¹⁶⁹ *Chronicon venetum quod vulgo dicunt altinate*, in MGH, SS 14, SIMONSFELD H. ed., pp. 82; PERUZZI A., *Storia di Ancona...*, I, p. 305; NATALUCCI M., *Vita marinara...*, pp. 9-15.

Dalmazia potessero arrivare gli aiuti bizantini ad Ancona¹⁷⁰. Ma gli scontri per il controllo del mercato adriatico continueranno, portando Ancona sempre più a soccombere, pian piano, alla forza marittima veneta. Tutto questo si osserva già nel trattato tra Venezia e Rimini del 1177, avvenuto proprio subito dopo l'assedio di Ancona, con lo scopo di ridefinire le alleanze nell'Adriatico centrale. Ancona risponde nel 1182 tramite l'alleanza con Pisa, che durerà fino al 1253 quando Pisa si avvicinerà a Venezia per ottenere aiuti nel suo conflitto con Genova¹⁷¹. Ancona cercherà poi l'alleanza con Zara e Ragusa nel 1195, e pochi anni dopo deciderà di avvicinarsi ad Osimo, Ravenna, Rimini, Fermo e Senigallia (1198)¹⁷²: questa alleanza aveva anche uno scopo economico, per Ancona, di mettere in atto il suo progetto di controllo del mercato marchigiano attraverso la sua concentrazione sul porto di Ancona, sfruttando la stessa geologia della regione che vede solo ad Ancona la presenza di un porto naturale in grado di accogliere navi di grandi dimensioni, così da ottenere anche importanti entrate fiscali dalle navi obbligate a passare per questo porto¹⁷³.

Le cose si aggravarono ulteriormente a seguito della IV crociata nel 1204 quando Venezia ottenne pressochè il controllo totale dei traffici verso l'Oriente, raggiungendo l'apogeo della sua potenza marittima. Venezia continuò a portare avanti il suo progetto di isolamento di Ancona, attraverso la costituzione nel 1225 di nuove alleanze, nate anche con l'intento di assicurarsi l'approvvigionamento di derrate alimentari. Tale alleanza trovò piena forma nell'accordo antianconetano del 1228 con le città di Osimo, Recanati, Numana, Castelfidardo, Cingoli, Fano, Rimini e Senigallia contro Ancona, Pesaro e Jesi¹⁷⁴. A Venezia il Consiglio Minore decreta ufficialmente il divieto a commerciare con Ancona proprio nel 1228: i trattati con le città marchigiane e il boicottaggio del commercio anconetano da parte di Venezia, portano ad un inevitabile isolamento economico di Ancona¹⁷⁵. Sembra inoltre

¹⁷⁰ GIOVANNI LUCIO, *De regno Dalmatiae et Croatiae*, Amsterdam 1666, l. III, p.129; *Chronicon venetum*...pp. 72
LEONHARD J.F., *Ancona nel basso Medio Evo* ...pp. 35-37.

¹⁷¹ PERUZZI A., *Storia di Ancona*..., I, p.335; SARACINI G., *Notizie storiche della città d'Ancona*, Roma, 1675, pp. 150-170.

¹⁷² TABARRINI M., *Cronache della città di Fermo*, Firenze, 1860, doc. XXIX.

¹⁷³ ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta Albertini, 3, *liber rubeus*, 1493-1527, c.49r appendice doc. LXX; Vedi il trattato con Fano del 1141 PERUZZI A., *Storia di Ancona*..., I, p. 344; DE MINICIS G., *Cronache di Fermo*, Firenze, 1870, doc. 29, p.317; CECCONI G., *Carte diplomatiche osimane*, Ancona, 1878; TONINI L., *Storia civile e sacra riminese* voll. 8, Rimini, 1848-1887, II, doc. XCIV, p. 610-614, LUZZATTO G., *I più antichi trattati*..., ANDREAE DANDULI, *Chronica per extensum descripta*, PASTORELLO E. ed., in RIS, XII, I, Bologna, 1958, pp. 262-268; NATALUCCI M., *Ancona attraverso i secoli*..., p. 277, pp.313-320, pp.511-515; BARTOLI LANGELI A., *Il patto con Fano*...; BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare*...pp.100-101; BURATTINI G., *Ancona città marinara* ...pp. 165-166; ZDEKAUER L., *La dogana del porto di Recanati*... pp. 53-84.

¹⁷⁴ SIENA L., *Storia della città di Senigaglia*, ...pp.95-107 appendice doc. II-III; PERUZZI A., *Storia di Ancona*..., I, p. 377; TONINI L., *Storia civile e sacra riminese* ...III, doc. XLVII, p. 448; LUZZATTO G., *I più antichi trattati*..., doc. VII-IX, pp. 51-58.

¹⁷⁵ PREDELLI R., *Il Liber Communis detto anche Plegiorum del R. Archivio generale di Venezia: regesti*, Venezia, 1872, doc.674, 1228 novembre 11, c. 95v: **bando d'Ancona. Il doge, i consiglieri minori, maggiore ed i XL, fanno pubblicare: nessun veneto porti o mandi merci in Ancona, sotto pena del giuramento, vale a**

che molte delle città marchigiane nel 1225, fossero già tributarie di Venezia, poiché compare un documento del podestà di Ancona che fa richiesta alla Serenissima di restituzione di un carico di carne e formaggio che Venezia avrebbe preso indebitamente. Venezia risponde al podestà affermando che quel carico le era dovuto¹⁷⁶.

Gregorio IX cercherà di rendere inapplicabile l'accordo del 1228 in quanto tali diatribe evidenziano l'incapacità di controllo della Chiesa sui suoi possedimenti marchigiani¹⁷⁷. Questa politica antianconetana quindi si sviluppa nel XII secolo mediante accordi diplomatici di Venezia, prima con l'Istria, nel 1141 con Fano, nel 1177 con Rimini, quindi nel 1228 con i principali comuni marchigiani¹⁷⁸.

Venezia riuscirà nel corso dei vari scontri con Ancona, dal 1257, a ridurre gravemente l'incidenza nell'Adriatico come si osserva nel trattato del 1264 dove il Doge, rivolgendosi direttamente al podestà e al Comune di Ancona, si fregia del titolo di *Dalmacie atque Chroatie* e rivendica il suo potere sull'oriente bizantino proclamandosi *dominatoris quarte partis ac dimidie totius imperii Romanie*¹⁷⁹. Il trattato è destinato a ridefinire la concordia tra le due potenze con durata quinquennale ma rinnovabile. Tale trattato definisce in maniera esplicita il modello estremo della politica veneta in Adriatico, dove Ancona assume il ruolo di cavia prediletta: i mercanti anconetani non possono commerciare fuori dal Golfo (mare Adriatico) e quelli di loro presenti in Romania e Siria, possono condurre le loro mercanzie solo ad Ancona per le necessità stesse della città, senza farne commercio fuori dal territorio anconetano, in caso contrario la merce deve essere totalmente condotta a Venezia. Questo diviene il punto di forza della politica commerciale adriatica di Venezia, ossia il far convogliare tutte le merci che entrano in Adriatico verso il proprio porto e conseguentemente porsi come redistributrice verso i centri adriatici¹⁸⁰. Per favorire ulteriormente tale processo, nel 1256 il

dire chiunque sara' mandato in quella citta' non costretto da forza maggiore, e vi avra' venduto o comprato mercanzie, sara' proclamato spergiuro sulle scale di Rialto; si fa poi sapere che la Signoria avra' spie in Ancona per sorvegliare i contravventori, ai quali i Visdomini torranno il valore delle merci vendute o comperate cola'; i contumaci saranno denunziati a tutti i rettori dei territori della Repubblica onde procedano contro di loro; ASGe, vetustior, c. 83r.

¹⁷⁶ PREDELLI R., *Il Liber Communis detto anche Plegiorum...*, doc.327, 1225 settembre, c.42v.

¹⁷⁷ CDDTSS I, doc. 149.

¹⁷⁸ CD, II, doc. LIX-LXII, accordi con Pola, Umago, Parenzo, Nova, Rovigno; DE FRANCESCHI C., *L'Istria. Note storiche* ...pp. 100-113; ANDREAE DANDULI, *Chronica per extensum descripta...*, p. 262; LUZZATTO G., *I più antichi trattati...*, pp. 7-9; TONINI L., *Storia civile e sacra riminese* ...III, p.448; DE NICOLÒ M. L., *Rimini marinara* ...p. 17; SIENA L., *Storia della città di Senigaglia*, ...pp.95-107; GIOMO G., *Misti del Senato della Repubblica veneta 1293-1331*, Venezia, 1887, XI, 1315, c.123r.

¹⁷⁹ ASVe, atti diplomatici restituiti dall'Austria, VII, n. 112; LUZZATTO G., *I più antichi trattati...*, doc. XII, p. 65 appendice doc. VI; CARILE A., *Venezia e Bisanzio*, ...pp. 629-690; Nel testo manca parte del titolo di dux "totius Istriae Dominator".

¹⁸⁰ MSHSM, III, doc. XXVI, a. 1228 tutte le merci provenienti da territori esterni all'area compresa tra il fiume Tronto e Ragusa dovevano obbligatoriamente convogliare a Venezia, prima di essere redistribuiti nei centri adriatici.

Maggior Consiglio esenta dal quadragesimo (tassa del 2,5%) tutte le vettovaglie importate da Marche e Romagna¹⁸¹. In questo modo Venezia creava politiche svantaggiose per i rivali anche attraverso ordinanze del Senato, quali l'imposizione di un dazio raddoppiato a chi conduceva pellami, formaggio e cera dalla Dalmazia alle Marche e alla Puglia nel 1422 e nel 1452, comportando l'indirizzamento obbligato di tutta la merce verso Venezia. Nonostante tali ordini fossero annullati di lì a poco, essi esprimono appieno l'azione pratica che Venezia intraprendeva verso tali soggetti. Non mancavano comunque deroghe ottenute tramite autorizzazione dello stesso Senato veneziano, senza la quale si rischiava l'accusa di contrabbando¹⁸².

Gli stessi decreti malatestiani nel 1421, stabilivano che il grano raccolto nell'entroterra di Fano e Senigallia dovesse essere poi condotto ad Ancona dove veniva caricato per essere portato a Venezia senza il pagamento di alcuna gabella. Addirittura Venezia è libera di commerciare il grano di Fano e Senigallia "*et a ogni altro logo oue più gli piacerà*" potendo utilizzare le macine di Fano senza alcun costo¹⁸³. Tutto ciò si osserva già nel 1227 quando Venezia già imponeva ad Ancona di passare per la laguna, per condurre il proprio frumento a Zara¹⁸⁴. In poche parole Venezia aveva il controllo sul commercio internazionale fuori dall'Adriatico che controllava costringendo le navi che navigavano in Adriatico a raggiungere Venezia per il pagamento dei dazi e per la redistribuzione successiva. Ovviamente potevano esserci deroghe a ciò come nel caso dell'atto eseguito dal rettore di Zara del 1451 che permette ai prodotti della Dalmazia di poter essere condotti direttamente in Puglia e nelle Marche senza passare per Venezia¹⁸⁵.

Quindi il trattato del 1264 non fa altro che dare forma conclusiva ad un'azione che già era stata intrapresa, attraverso mezzi differenti, nella prima metà del XIII secolo. Oltretutto nel suddetto trattato non vengono in alcun modo stabiliti i prezzi dei dazi per i Veneziani nel porto dorico, ma si individuano esclusivamente i limiti imposti al commercio anconetano e le conseguenti imposizioni per le sue rotte marittime. Ai mercanti della Dalmazia è vietato il commercio diretto con Ancona di sale e cotone, che obbligatoriamente dovevano passare per Venezia, altrimenti sarebbero incorsi nel pagamento di un dazio al 20%: assolutamente

¹⁸¹ *Deliberazioni del Maggior Consiglio di Venezia*, voll.3, CESSI R. ed., Bologna, 1931, doc. XXIII; POZZA M., *Le relazioni di Venezia con il comune di Fermo nella seconda metà del XIII secolo*, in *Virtute et Labore: studi offerti a Giuseppe Avarucci per i suoi settant'anni*, Spoleto, 2008, pp.173-183.

¹⁸² DAZD, ducali e terminazioni, 388, 1, c.122v appendice doc. LVIII; T. RAUKAR, *La Dalmazia e Venezia nel basso Medioevo*, in ISRAEL U., SCHMITT O.J. ed., *Venezia e Dalmazia*, Roma, 2013, pp. 63-87.

¹⁸³ SASF, codici malatestiani, 93, cc.14r-31v; SASF, codici malatestiani, 4, 1421, c. 204v appendice doc. XXXI.

¹⁸⁴ MSHSM, I, doc. LXV.

¹⁸⁵ DAZD, Ducali e terminazioni, 388, 1, c. 118r.

proibitivo¹⁸⁶. Unico guadagno per Ancona è il divieto di importazione di vino veneziano per proteggere la propria produzione, come d'altro canto continueranno a prevedere gli Statuti del Mare¹⁸⁷. Seppur il vino fosse soggetto a limiti per l'esportazione verso Venezia, il commercio di questo prodotto verso altri mercati viene lasciato dai Veneziani sotto libera azione anconetana: infatti tale merce può essere commerciata liberamente nel 1403 verso Zara come previsto dal contratto quadriennale del mercante Lipparelli¹⁸⁸. Viene imposta ad Ancona l'istituzione di un tribunale destinato alle cause concernenti i Veneziani. Venezia inoltre impone ad Ancona il pagamento di un dazio del 5% per portare le proprie merci fuori dal Golfo. Viene posto un limite all'esportazione di vino e di olio: 2.000 anfore di vino e 100 miliardi di olio l'anno, che dovevano obbligatoriamente essere destinati al mercato padano e lombardo, sempre comunque facendo rotta per Venezia. Viene posto un limite alla quantità trasportabile anche di altri prodotti, tra cui il lino, l'assungia (prodotto alimentare derivato dalla lavorazione della carne), la stoppa, la mella (misura di cereali), la pegola (pece), il pesce salato, il ferro, il rame, il bronzo, lo stagno, il legno e la pietra da costruzione. Le navi anconetane dovevano recarsi vuote a Venezia per poter usufruire dell'esenzione dai dazi, e qui rifornirsi. Viene inoltre vietato ad Ancona il trasporto di oro e argento non lavorato. Oltre a porre limiti al commercio verso Venezia, quest'ultima pone limiti anche al commercio all'interno del porto di Ancona: gli stranieri possono entrare con le loro merci ad Ancona pagando un dazio del 20% salvo che queste provenissero dalla Dalmazia; in questo modo si disincentivavano i mercanti dall'approdare in un porto con così alte tasse.

Tale trattato può essere considerato un modello per Venezia atto a limitare le possibilità di azione economica di rivali commerciali¹⁸⁹. Con questo trattato Ancona è costretta a riconoscere il sistema monopolistico di Venezia nei traffici diretti a Nord, lasciando una limitata libertà commerciale con la Dalmazia e la Puglia¹⁹⁰. Con tale trattato si osserva come Venezia riesca anche ad ottenere il controllo del traffico di pellegrini, che una volta giunti ad

¹⁸⁶ I primi trattati per ottenere il controllo delle saline di Cervia risalgono al 1203 TORRE A., *I patti tra Venezia e Cervia*, in *Studi Romagnoli*, 1960, pp.21-62; NATALUCCI M., *Vita marinara...*, pp. 15-17; LANE C., *Storia di Venezia...*, pp. 68-70.

¹⁸⁷ ASAN, ACAN, Statuti del comune di Ancona, Statuti del mare del terzenale e della dogana 1397, r. XXXIX-XLII.

¹⁸⁸ DAZD, Curie maior ciuiliium communis Jadrae, 22, 5, f.10, c. 121r; ASAN, ACAN, consigli, 6, c.93r, ASAN, ACAN, consigli, 7, c. 160v, 5 ottobre 1392, la famiglia Lipparelli dove essere stata una famiglia particolarmente influente ad Ancona per le sue attività commerciali e diplomatiche, poiché tale nome compare spesso all'interno degli atti consiliari almeno dal 1390 con compito privilegiato di ambasciatore presso i Malatesta; mancando però un archivio dell'attività mercantile di questa famiglia, dobbiamo limitarci solo ad ipotizzare il suo ruolo economico.

¹⁸⁹ VITALE V., *Una contesa tra Ancona e Venezia nel XV secolo*, in *Atti e memorie della deputazione di storia patria per le Marche*, s. II, v. I, f. I, 1904, pp. 57-78.

¹⁹⁰ LANE C., *Storia di Venezia...*, pp. 75-76.

Ancona per imbarcarsi per la Terrasanta, erano costretti ad allungare il loro percorso passando per Venezia¹⁹¹.

Il processo di avanzamento economico in Adriatico di Venezia si estendeva sempre più: infatti partendo dall'Istria nel XII secolo, definiva relazioni commerciali con Ravenna nel 1261 concernenti soprattutto il commercio del sale, e quindi l'avanzata verso sud era ovviamente inevitabile. In tale trattato, a Ravenna si vietava il commercio diretto da Istria, Dalmazia e Puglia, estromettendola quindi dal commercio marittimo, come già stava perseguendo nel trattato del 1234, in cui limitava il commercio da Marche e Puglia, insieme ai limiti imposti al commercio del sale nel 1251¹⁹². Forse a seguito di questa azione contro Ravenna, Ancona cerca di proteggere il proprio mercato del vino e nello stesso anno definisce regole specifiche per il commercio di questo prodotto tra Marche e Dalmazia, regione che da sempre, era il principale mercato di assorbimento dei prodotti marchigiani¹⁹³.

Ancona non accetta tale prevaricazione di Venezia e reagisce già dopo pochi anni nel 1273 e nel 1277 arrivando a nuovi accordi nel 1281: infatti la situazione si era aggravata tra il 1271 e il 1278 a seguito della carestia che colpì il Veneto a cui Venezia pose rimedio imponendo la conduzione di frumento a Venezia per ogni nave che entrava in Adriatico, e aumentando i dazi sul sale di Cervia, destinato alla Romagna, alle Marche e alla Dalmazia¹⁹⁴. L'accordo del 1281, secondo Gino Luzzatto, non mostrerebbero cambiamenti sul piano degli aspetti commerciali poiché vengono definite solo le componenti diplomatico-militari, cosa assai strana se si pensa che tale accordo avveniva a seguito di scontri per rinegoziare gli accordi del 1264 e per ridurre le imposizioni veneziane del decennio successivo¹⁹⁵: tale silenzio sulle tematiche commerciali, secondo Luzzatto, confermerebbe in maniera implicita i precedenti accordi. Ma Guido Bonolis si oppone alle affermazioni di Luzzatto proprio perchè ritiene che la guerra conseguente all'accordo del 1264, nascesse proprio per questioni commerciali: il fatto che gli elementi commerciali non vengano ripresi nel trattato del 1281 sottintenderebbe, per Bonolis, l'eliminazione di quelle clausole fortemente dannose per Ancona. Bonolis inoltre riscontra che Ancona in questo periodo, commerciasse in panni veneziani fuori dall'Adriatico, quindi facendo venir meno uno dei cardini fondamentali del

¹⁹¹ Ibidem, Ancona e Ravenna non possono fare concorrenza a Venezia nel traffico dei pellegrini verso la Terrasanta, tanto che i viaggiatori da Ravenna e Ancona, dovevano essere condotti a Venezia, dove poi sarebbero stati imbarcati per la Terrasanta.

¹⁹² *Documenti riguardanti antiche relazioni fra Venezia e Ravenna*, PASOLINI P.D. ed., Imola, 1881, doc. IV, p.15; LUZZATTO G., *I più antichi trattati...*, doc. XIII, pp.72-74; TORRE A., *I patti tra Venezia e Cervia...*, pp.21-62 PINI A.I., *L'economia anomala di Ravenna*, in *Storia di Ravenna*, voll. 5, Venezia, 1990-96, vol. III, pp. 509-554.

¹⁹³ MSHSM, I, doc. CXXIV.

¹⁹⁴ PERUZZI A., *Storia di Ancona...*, II, p. 22.

¹⁹⁵ LUZZATTO G., *I più antichi trattati...*, doc. XII, p. 65; ASVe, atti diplomatici restituiti dall'Austria, VII, n. 112 appendice doc. VI.

trattato del 1264¹⁹⁶. Sicuramente il fatto che manchino dati di carattere economico nel trattato del 1281 è importante, ma l'esempio posto da Bonolis forse non è sufficiente a dare adeguate giustificazioni a tale mancanza: infatti gli Anconetani potevano tranquillamente acquistare questi prodotti a Venezia e condurli fuori dall'Adriatico pagando il dazio dovuto.

Il trattato del 1264, come quello con Ravenna del 1261, o gli accordi con la Sicilia del 1257 e la forte repressione svolta verso la rivolta antiveneziana di Zara del 1244, non sono finalizzati a creare situazioni di blocco commerciale come si era tentato di fare 40 anni prima, ma hanno lo scopo di creare forme di limitazione indiretta al commercio: infatti costringere tali centri a far convogliare tutte le merci che i mercanti di tali territori trasportavano in Adriatico verso Venezia, permetteva di aumentare in primo luogo le entrate fiscali, poi garantiva un controllo sulle esportazioni. Per esempio Ragusa riuscirà in parte a sottrarsi a tale controllo sulle esportazioni solo dopo il 1358, quando Venezia perderà il suo potere sulla Dalmazia, mentre in altre circostanze tale condizione si manterrà anche dopo il 1509 quando verrà ridimensionato il potere politico ed economico veneziano sulla costa adriatica, come testimoniano gli Statuti di Pesaro del XVI secolo, nei quali si prevede la possibilità di condurre biada a Venezia senza pagare dazio¹⁹⁷.

Nel 1302 troviamo ulteriori limiti al commercio anconetano che inevitabilmente mostrano il fallimento dell'azione del 1281: infatti il Consiglio dei Rogati vieta alle navi veneziane di recarsi ad Ancona e concede alle navi doriche di poter condurre a Venezia solo vino e olio¹⁹⁸, inoltre viene imposta la tassa di 3 grossi per ogni anfora di vino che Ancona conduce in Lombardia e che deve obbligatoriamente passare per la dogana di Rialto¹⁹⁹. Prosegue inoltre l'azione di isolamento ed avvicinamento verso le città marchigiane, infatti Venezia stabilisce che i mercanti di Fabriano e Perugia possono condurre le loro merci a Venezia pagando solo l'1% del dazio²⁰⁰.

¹⁹⁶ ASVe, atti diplomatici restituiti dall'Austria, VII, n. 112 appendice doc. VI; ROMANIN S., *Storia documentata di Venezia*, voll. 10, Venezia, 1853-1921, vol. II, doc. XVI, a.1281; LUZZATTO G., *i più antichi trattati...*, doc. XIII, pp.72-74, XII, p. 65; BONOLIS G., *Il diritto marittimo medievale ...*pp. 9-16; ASHTOR E., *East-west trade in the medieval Mediterranean*, Londra, 1986, pp. 303-377.

¹⁹⁷ BOPs, ms 1521, f.I; CD, XII, a. 1358, doc. 346 pace tra Venezia e l'Ungheria; MSHSM, III, doc. XXVI, a. 1228; BONOLIS G., *Il diritto marittimo medievale ...*pp. 32-52; LANE C., *Storia di Venezia...*, pp. 76-77; BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare...*pp. 15-22.

¹⁹⁸ *Deliberazioni del Consiglio dei Rogati*, voll. 2, CESSI R., SAMBIN P., BRUNETTI M., ed., Venezia 1960-1961, I, n.263, 18 ottobre 1302; BONOLIS G., *Il diritto marittimo medievale ...*pp. 32-52.

¹⁹⁹ *Deliberazioni del Consiglio dei Rogati...*, X, n. 355, aprile 1328; GIOMO G., *Misti del Senato...* IV, p.132.

²⁰⁰ *Deliberazioni del Consiglio dei Rogati...*, XVI, n.631, 18 ottobre 1334.

6.3 L'epilogo della guerra commerciale: il trattato del 1345

È solo nel 1345 che si placheranno gli animi: Ancona sarà costretta a riconoscere la propria inferiorità ma Venezia, seguendo il suo stile che la mostra magnanima con gli sconfitti, definirà gli spazi di azione commerciale entro cui Ancona potrà operare. Biondi e Ciavarini trascrivono la versione volgare del trattato mentre Luzzatto riprende la versione latina proveniente dal *Liber Pactorum*, nonostante il *libro della Dogana* conservi sia la versione latina che quella volgare²⁰¹.

Il testo venne steso a Rialto e si è propensi a credere che la versione latina sia antecedente a quella volgare, che nel Libro della dogana è posta nelle pagine seguenti al testo latino: questo mostrerebbe come la versione in volgare, nascesse dalle necessità pratiche dei mercanti anconetani di conoscere in maniera completa le modalità di relazioni con Venezia. Questo è l'unico trattato, all'interno del registro, ad avere sia la versione in latino che la versione in volgare. Ciò evidenzia l'importanza delle relazioni con Venezia per la città di Ancona ed attribuisce al trattato un forte valore istituzionale, proprio per l'uso del latino, in un periodo in cui anche la contrattazione internazionale faceva ormai uso del volgare. Luzzatto prediligerebbe, per la sua analisi, la versione in latino perchè la trasposizione in volgare anconetano avrebbe mostrato errori nella traslitterazione dei nomi dei testimoni, inoltre era per lui più agevole l'accesso all'archivio di Venezia, mentre Biondi e Ciavarini prediligono la versione volgare per la sua maggiore capacità divulgativa.

Il testo afferma che la ridefinizione dei trattati era stata richiesta dagli Anconetani con lo scopo di rinegoziare i dazi e le gabelle, poiché i Veneziani rivendicavano il diritto di esserne esenti per consuetudine. Il trattato prevedeva che sale e frumento debbano essere obbligatoriamente condotti a Venezia dove gli Anconetani sarebbero stati esenti dal pagamento dei dazi se non avessero venduto la merce, mentre i Veneti, se avessero venduto frumento ad Ancona, avrebbero pagato un dazio di 6 denari per libbra²⁰². Venezia deve pagare 1 denaro per libbra per la sensaria nel caso conduca merce anconetana fuori dal Golfo. Viene ridefinito a 6 denari per libbra, il dazio per gli Anconetani che conducono vino a Venezia. Se gli Anconetani vendono vino a Venezia devono però pagare un ducato aureo per anfora: questa norma limita il commercio del vino anconetano, uno dei prodotti principali

²⁰¹ ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, 1, statuti della dogana e patti con diverse nazioni, libro I 1345-1476, cc.2r- 4r, cc.10v-11r; ASVe *Liber pactorum*, III, c. 246r, appendice doc. XII-XIII; *Statuti anconitani del mare* ...pp. 233-238; LUZZATTO G., *i più antichi trattati...*, doc. XVIII, pp. 87-91; BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare...*vol. I, pp.85-88.

²⁰² Cifra che si ritrova anche nel trattato tra Ancona e Ragusa del 1372 permettendoci di osservare come, nell'arco di circa 30 anni, il valore dei dazi sia rimasto immutato. Appendice doc. XVI-XVI-XVIII.

del territorio marchigiano. I Veneti, se non vendono, possono scaricare la loro merce senza pagare dazio, mentre gli viene categoricamente negata la vendita di vino ad Ancona.

Il testo latino e quello volgare quindi differiscono più per problemi di traslitterazione che di contenuto e per le modalità di trasposizione dei nomi dei testimoni come osservò Luzzatto e come si riscontra anche in altre situazioni diplomatiche, per esempio nel trattato tra Fano e Venezia del 1141, studiato da Attilio Bartoli Langeli²⁰³.

È interessante notare come il trattato sopra citato, venga sottoscritto proprio nel 1345, ossia durante il periodo delle ribellioni di Zara al potere veneziano: con questo trattato Venezia impedisce che si formino più focolai di guerra contemporaneamente e che si crei un'alleanza tra Zara ed Ancona, che avrebbe provocato per Venezia il blocco della navigazione dell'Adriatico²⁰⁴. Infatti la linea che collega Ancona e Zara taglia in due l'Adriatico e definisce la zona sud e nord del bacino stesso, separando tra loro le due città per soli 144 km di mare²⁰⁵. Con tale trattato Venezia eliminava gli aspetti più stringenti del trattato del 1264 e dava vantaggi ad Ancona, in modo da evitare un eventuale appoggio militare a Zara²⁰⁶. La stessa paura di un blocco al commercio veneto verso Oriente, Venezia lo aveva già subita nel 1333 quando Carlo Roberto re d'Ungheria sposò la figlia del duca di Calabria, nobile del regno di Napoli: questa situazione avrebbe provocato un accerchiamento nell'Adriatico per Venezia, oltre ad accentuare il conflitto con l'Ungheria per il controllo della Dalmazia, per il cui motivo, cercherà nel 1348, di scendere ad accordi²⁰⁷. Venezia si troverà di nuovo in una situazione commerciale difficile in seguito all'alleanza degli Ungheresi con Genova nel 1353, alleanza poi determinante durante la guerra di Chioggia nel 1379. In questa situazione Venezia corre ai ripari richiamando Ancona al rispetto degli antichi accordi, visto che Ancona già pregustava la possibilità di avvicinarsi a Genova per poter riprendere il suo giusto ruolo nell'Adriatico da sempre defraudato da Venezia²⁰⁸. Inoltre Ancona cercò in questo periodo di creare contatti commerciali anche con i Tedeschi, il cui commercio come ben sappiamo,

²⁰³ BARTOLI LANGELI A., *Il patto con Fano* ...p.34.

²⁰⁴ PERUZZI A., *Storia di Ancona...*, II, p. 64.

²⁰⁵ SANUDO MARIN, *Rapporti della Repubblica veneta coi Slavi Meridionali*, in *Arkiv za povjestnicu Jugoslavesku*, voll. 5-6, 1859-1865, VI, p.300; ANSELMIS S., *Il piccolo cabotaggio nell'Adriatico centrale*, in *Tendenze e orientamenti della storiografia marittima contemporanea*, DI VITTORIO A. ed., Napoli, 1987, pp. 125-151.

²⁰⁶ GIOVANNI LUCIO, *De regno Dalmatiae* ... l. IV, pp. 200-229; LUZZATTO G., *I più antichi trattati...*, doc. XII, p. 65; ASVe, atti diplomatici restituiti dall'Austria, VII, n. 112 appendice doc. VI; VITALE V., *Una contesa tra Ancona e Venezia*...pp. 57-78.

²⁰⁷ JACKSON T.G., *Dalmatia the Quarnero* ...pp. 95-107.

²⁰⁸ ASAN, ACAN, consigli 2, 23 gennaio 1379, c. 76r; SPADOLINI E., *Genova ed Ancona: briciole d'archivio*, in *Le Marche*, 1901, pp. 164- 167; BELARDI A., *Di alcuni rapporti di Ancona con le Repubbliche di Genova e di Venezia durante la guerra di Chioggia*, in *Le Marche*, 1906, pp. 32- 39.

passava totalmente ed esclusivamente attraverso Venezia²⁰⁹. Dopo la pace di Torino del 1381 le relazioni di Ancona con Genova vanno scemando, tanto da trovare azioni di rappresaglia nel 1391 da parte di navi genovesi ai danni di navi anconetane²¹⁰. Le relazioni con Genova non vennero comunque meno del tutto, vista la disponibilità del Comune nel 1441, a concedere licenze per l'accesso al porto, alle grandi navi genovesi adatte alla navigazione atlantica²¹¹.

Il 1345 segna quindi uno spartiacque fondamentale e soprattutto definisce equilibri importanti nell'Adriatico, che si può dire, non vengano quasi più modificati fino all'avanzata turca verso l'Adriatico che provoca sconvolgimenti economici, politici e demografici²¹². Si pensi solo alla comparsa delle numerose *torri cavallare* di avvistamento, che compaiono lungo la costa occidentale dell'Adriatico poste a circa 10-30km tra loro, funzionali a garantire l'avvistamento di navi turche e poste presso la foce dei fiumi per permettere il ricovero delle imbarcazioni²¹³. Lo storico Antonio Leoni, per spiegare la posizione di Ancona verso Venezia afferma che "Ancona cadde in oziosa schiavitù" a sottolineare l'impotenza di questa, rispetto alla politica autoritaria di Venezia, dopo il 1345²¹⁴.

Come era avvenuto per il trattato del 1264, che fu preceduto dal trattato tra Venezia e Ravenna del 1261, così avvenne nuovamente anche nel XIV secolo: infatti è del 1328 il rinnovo dei trattati tra Venezia e Ravenna, che riflettono e ridefiniscono una specifica strategia politico-economica veneziana, che la vede avanzare verso le principali piazze marittime dell'Adriatico centrale, per assicurarsi i rifornimenti di prodotti agricoli dei territori romagnoli e marchigiani²¹⁵. A questo si può aggiungere l'esempio di Marco Balduino che nel 1323 si trovava a Fermo, a cui viene data l'autorizzazione a muoversi liberamente nel territorio di Ancona, non dal Comune di Ancona, ma dal Consiglio dei Dieci. Ritroveremo anche deroghe agli accordi, come i salvacondotti concessi per il trasporto di grano a Bologna

²⁰⁹ ASAN, ACAN, consigli 3, 27 luglio 1380 c. 14v-16v *pacta Teotonicorum*. Questo documento inedito, sembra essere l'unica testimonianza nota di relazioni tra queste due comunità, probabilmente legato alle conseguenze portate dalla guerra di Chioggia, che mise forse Ancona, nella condizione di poter intraprendere una rotta commerciale fino ad ora, totalmente controllata da Venezia.

²¹⁰ ASAN, ACAN, consigli, 6, c. 19r 24 gennaio 1391.

²¹¹ ASAN, ACAN, consigli, 19, c.18r 1 giugno 1441 *priivilegia nauis magne*; ASAN, ACAN, consigli, 22, c.15v 30 marzo 1493 *super nauilijs noli grandis*.

²¹² *Italia felix: migrazioni slave e albanesi in Occidente: Romagna, Marche, Abruzzi, secoli XIV-XVI*, ANSELMINI S. ed., Urbino, 1988.

²¹³ DE NICOLÒ M.L., *La costa difesa: fortificazione e disegno del litorale adriatico pontificio*, Ancona, 1998, pp. 23-28; PIRANI F., *Città, insediamenti costieri e strutture portuali ...* pp. 187-213; VANOLI A., *Andar per l'Italia araba*, Bologna, 2014, pp. 53-81.

²¹⁴ LEONI A., *Storia d'Ancona ...*II, pp. 160-166.

²¹⁵ ASVe, atti diplomatici restituiti dall'Austria, VII, n. 112; LUZZATTO G., *i più antichi trattati...*, doc. XII, p. 65 appendice doc. VI; *Documenti riguardanti antiche relazioni ...*doc. X, p.43; MATTOZZI I., *La politica annonaria veneziana e le città suddite: il caso di Ravenna nel XV secolo*, in *Ravenna in età veneziana*, BOLOGNESI D. ed., Ravenna, 1986, pp. 101-127.

senza passare per il porto di Primaro nel 1363, o i vari tentativi messi in atto, soprattutto dai Malatesta, per creare un commercio di contrabbando di vino e sale verso Ravenna e la Schiavonia²¹⁶: tutti questi esempi mostrano la volontà, non solo di Ancona, ma anche degli altri territori marchigiani di agire autonomamente da Venezia, dalla quale dipendono comunque fortemente.

Ovviamente le relazioni con Venezia dopo il 1345 non diventano magicamente amichevoli visto che i tentativi di ribellione di Ancona continuano a manifestarsi, ad esempio nei confronti dei limiti imposti al mercato del vino tra Marche e Romagna nel 1348, quindi si opporrà al nuovo divieto posto da Venezia nel 1422 per il commercio con Fiume e Segna e all'impedimento veneto del 1427 alle navi di Ancona, di commerciare con la Romania e la Schiavonia, con la scusa della presenza del pericolo turco²¹⁷. Nel 1429 gli Anconetani vengono addirittura accusati di aver preso parte all'assalto turco di navi veneziane²¹⁸. A questo inoltre fa seguito il rinnovo del divieto di condurre vino a Segna nel 1452, possibile solo tramite autorizzazione dei Rogati e con l'impiego di navi venete: il mancato rispetto delle deliberazioni veneziane avrebbe portato all'accusa di contrabbando²¹⁹.

Sicuramente il tentativo messo in atto da Venezia di impedire il commercio *extra gulfum* ad Ancona non si realizzò mai, poiché la documentazione notarile non manca di mostrarci contratti di commenda soprattutto con la Romania, anche nel periodo a cavallo della presa ottomana di Costantinopoli (cap. 15.2)²²⁰. Lo stesso libro del Cancelliere di Fiume, redatto tra il 1437 e il 1444, dà particolare spazio al ruolo del rifornimento di vino marchigiano²²¹. Quindi, nonostante le scaramucce del XV secolo, Venezia arrivò anche a trovarsi nella difficile situazione di dover chiedere l'alleanza ad Ancona nel 1446 contro l'avanzata aragonese in Italia e nei Balcani: come per l'avanzata turca, Venezia otterrà la neutralità degli storici nemici adriatici concedendo nuovi privilegi, impedendo così che si avvicinassero al nemico, grazie anche ad una politica atta a favorire i partiti cittadini filo-veneziani. In questo

²¹⁶ *Consiglio dei Dieci: deliberazioni miste, registri 5, 1310-1363*, ZAGO F. ed., Venezia, 1962-1993, reg. II, n. 435, 1323, 19 ottobre **Quod concedatur licentia Marco Balduino, qui est apud Firmum, quod possit venire, stare et morari in Ancona cum conditionibus quibus est modo in Firmo**; *I libri commemoriali della Repubblica di Venezia*, PREDELLI R. ed., Venezia, 1876-1914, III, l. VII, doc. 75, a.1363; III, l. VII, doc. 133, a.1364; III, l. VII, doc.392-396-400, a.1367; DADU, 5, praecepta rectoris, 1, 1280, c. 99v vendita di vino romagnolo; DAZD, 22, curie maior ciuilium communis Jadre, 4, f.4, 1374, c.74 si testimonia la presenza di relazioni tra il comune di Zara e i Malatesta; il grano da Ancona veniva condotto a Bologna via mare ASAN, ACAN, consigli, 12, c. 16r 25 marzo 1427.

²¹⁷ MSHSM, III, doc. CXXVII, appendice doc. XIV.

²¹⁸ *I libri commemoriali...*, IV, p.147, doc. 127, 1422; SARACINI G., *Notizie storiche ...*pp. 248-249; NATALUCCI M., *Ancona attraverso i secoli...*, pp. 455-459.

²¹⁹ DAZD, ducali e terminazioni, 388, 1, c. 122v appendice doc. LVIII.

²²⁰ ANAN, not. Marcuzio Benincasa, 41,1447-1450, c.195 r-v, appendice doc. LI.

²²¹ *Libri del cancelliere*, GIGANTE S. ed., in *Monumenti di storia fiumana*, 2 voll., Fiume 1912-31, vol. I, 1437-1444, p.98.

modo Venezia andava allentando le maglie del proprio dominio adriatico per concentrare le sue forze su nuovi nemici politici, mostrando come le stesse alleanze economiche fossero determinate dalla stessa geopolitica²²².

Il peso profondo che esercitava Venezia nell'Adriatico trova espressione negli Statuti della Dogana: questo è l'unico caso in cui lo statuto registra direttamente i dazi applicati ai Veneziani. Nonostante gli accordi del 1345 continuino a mantenersi validi, anch'essi subiscono adeguamenti ed aggiornamenti anche alla luce delle tensioni sopraesposte: infatti nel 1426 vengono ridefiniti i dazi tra Venezia e Ancona e le modalità di accesso al fondaco e si stabilisce che le mercanzie dirette a Venezia dovessero esse esclusivamente collocate nel fondaco veneziano ad Ancona, mentre fino al 1421 i Veneziani potevano usufruire liberamente del fondaco comunale per le merci acquisite tra Rimini e Ortona²²³. L'anno seguente Venezia impone all'Ungheria l'uso di navi venete per il commercio tra le Marche e Segna, avviando un periodo di ripresa del potere veneziano in area balcanica dopo la riconquista dalmata, anche nei confronti di una città come Segna che mai entrò sotto il controllo politico di Venezia²²⁴.

6.4 La politica veneta nell'Adriatico

Per capire come Ancona si muove nella politica economica adriatica, non basta considerare solo il legame di questa con Venezia, è importante capire come la stessa Venezia si relaziona con i diversi centri adriatici, in quanto queste relazioni inevitabilmente influenzano le stesse relazioni che Ancona può avere con esse. A seguito della costituzione dell'Impero Latino d'Oriente nel 1204, Venezia fa un salto di qualità nella sua ascesa politica nel Mediterraneo, arrivando al controllo delle rotte commerciali verso Oriente²²⁵. Anche altre località troveranno giovamento da questo nuovo stato di pace creando nuove marinerie, supportate da strutture portuali adeguate. Lungo le coste adriatiche, oltre alla già citata Venezia, trovano spazio nel contesto commerciale mediterraneo città come Ancona e Ragusa²²⁶. Ottengono margini di crescita anche centri di più modeste dimensioni, magari non dotati di grandi porti, ma di piccoli approdi, che nel contesto della navigazione verso Oriente diventavano punti di rifornimento e di smistamento di prodotti verso l'entroterra: questo è per esempio il caso dei

²²² *I libri memoriali*, ... IV, p. 285, doc. 288, a.1446; NATALUCCI M., *Ancona attraverso i secoli...*, pp. 465-470; VITALE V., *Una contesa tra Ancona e Venezia...* pp. 57-78.

²²³ ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, 1, statuti della dogana e patti con diverse nazioni, libro II, 1426, r. L, appendice doc. XXXV; ASAN, ACAN, consigli, 11, 1421, cc. 74r-77r appendice doc. XXX.

²²⁴ VALENTINI J., *Acta Albaniae veneta*, voll. 23, Palermo, 1967, vol. XIII, doc. 3123.

²²⁵ *I patti con l'Impero latino...*, pp. 20-29.

²²⁶ NATALUCCI M., *Ancona attraverso i secoli...*; KREKIĆ B., *Dubrovnik...*

piccoli approdi costieri della Romagna e delle Marche, che fungono da tappe lungo la navigazione di cabotaggio verso il Mediterraneo²²⁷. Vengono a crearsi anche percorsi “di linea” ossia collegamenti continui e definiti tra i diversi centri con tariffe di trasporto precostituite, per esempio come avviene tra Fano e Ancona²²⁸.

In questo contesto Venezia riconosce la necessità strategica di cercare differenti approcci con i centri adriatici nel tentativo di mantenere la propria talassocrazia. Fin dal XIII secolo Venezia definisce specifici rapporti con i centri adriatici in funzione del loro valore politico, economico e militare, determinando le modalità di indipendenza economica di ogni singola realtà urbana e modulandola a seconda della realtà politica in cui si trova ad operare²²⁹. I diversi centri adriatici, quindi, si muovono entro un contesto politico ed economico che determina in maniera diversa il loro sviluppo. Come sappiamo Venezia ha come obiettivo il controllo economico del mare Adriatico: tale obiettivo poteva concretizzarsi solo grazie al controllo delle rotte dei traffici e attraverso un sistema fiscale del commercio ad essa favorevole, che trova applicazione nell'esenzione dai dazi per l'entrata e per l'uscita dal porto e nella costituzione di punti strategici adatti a qualsiasi eventualità bellica²³⁰. Quindi anche se l'obiettivo finale da raggiungere è sempre lo stesso, le modalità con cui perseguirlo variano a seconda della realtà comunale che si trova a dover affrontare. Venezia plasma un diverso tipo di diplomazia nei confronti dei diversi siti costieri: intanto, come detto, abbiamo a che fare con Comuni che, con modalità e tempi diversi, rivendicano continuamente le loro autonomie e, sopra a queste autonomie locali, vi sono poteri regionali con cui la stessa Venezia si trova a dover scendere a compromessi.

Dal XIV secolo ormai tutte le città dell'Adriatico sono costrette a dirigere le loro navi verso Venezia: il profondo disagio sia dei piccoli che dei grandi verso tale imposizione, trova esempio nella richiesta di Rimini a Venezia del 1449, di eliminare tale imposizione almeno durante la fiera, per favorire e rendere più economico il commercio di legname dall'Istria, nonostante Rimini fosse un'alleata strategica per Venezia, i cui privilegi doganali trovavano spazio negli stessi statuti cittadini del 1334²³¹. La stessa Pesaro, come attesta un manoscritto

²²⁷ MARAZZI F., *L'Adriatico centrale nell'Alto Medioevo: i problemi archeologici*, in *Archeologia dell'Adriatico dalla preistoria al Medioevo: atti del Convegno internazionale: Ravenna, 7-8-9 giugno 2001*, LENZI F. ed., Firenze, 2003, pp. 499-505

²²⁸ SASFa, codici malatestiani, XXIV, 1411, c. 15r.

²²⁹ LUZZATTO G., *Storia economica di Venezia dal XI al XVI secolo*, Venezia, 1961, pp.14-17 Venezia non nega l'indipendenza commerciale, ma direziona il commercio in modo da averne il controllo; COSTANTINI M., *In viaggio verso il Levante, in Ciriaco d'Ancona e il suo tempo, Atti del Convegno, tenuto in Ancona nel 2000*, CARDINI F. ed., Ancona, 2002, pp.63-68.

²³⁰ KREKIĆ B., *Dubrovnik...* doc. 127-152-303- 376-787-1392.

²³¹ *Rubricari degli statuti comunali inediti di età signorile: Ravenna 1327-1346, Rimini 1334-1475*, ZACCARINI U., RABOTTI G. ed., Bologna, 1998: Statuti di Rimini 1334-1345, l. II, r. LXXVI; DE NICOLÒ M. L., *La costa difesa...*p. 66.

della Biblioteca Oliveriana, nel XVI secolo definisce le modalità di consegna della biada a Venezia in modo agevolato²³².

Ovviamente nel contesto adriatico, Venezia ricerca il controllo diretto dei piccoli centri costieri, soprattutto con lo scopo di limitare l'attività dei centri con maggiore intraprendenza economica, come si è visto durante le alleanze del 1228 con le città marchigiane, tanto da portare il doge ad arrivare ad imporre ai mercanti veneziani il divieto di commerciare ad Ancona²³³. In poche parole Venezia aveva il controllo sul commercio internazionale dall'Adriatico, costringendo le navi che navigavano in questo mare interno, a raggiungere Venezia per il pagamento dei dazi e per la redistribuzione successiva: ovviamente potevano esserci deroghe a ciò, come nel caso dell'atto eseguito dal rettore di Zara del 1451, dove si stabilisce che i prodotti della Dalmazia potessero essere condotti direttamente in Puglia e nelle Marche senza passare per Venezia²³⁴.

Nella metà del XIV secolo i Turchi attraversano lo Stretto dei Dardanelli aprendosi le porte verso l'Europa continentale e determinando l'avvio di nuovi equilibri sia politici sia economici. Nello stesso periodo, i territori dell'antica Pentapoli marittima, appartenenti allo Stato della Chiesa, sono soggetti alla riorganizzazione burocratica del cardinale Albornoz negli anni Sessanta del XIV secolo, che creò vicariati pontifici che diedero vita alle signorie quattro-cinquecentesche²³⁵.

Oltre ad Ancona, altra nemica adriatica per Venezia è sicuramente Ravenna: essa fu la grande rivale di Venezia nei secoli a cavallo dell'anno Mille, in quanto controllava, con i suoi ricchi monasteri, un vasto territorio che giungeva fin nei territori pentapolitani e istriani, che la portò spesso a scontrarsi con la stessa Chiesa romana nel corso dell'Alto Medioevo. La sua politica di controllo verso Ravenna, come si è visto, ha seguito spesso parallelamente le stesse dinamiche di Ancona, come hanno mostrato i trattati del 1261 e del 1328 che avevano come obiettivo predominante il controllo del mercato del sale cervese²³⁶. Purtroppo la decadenza del porto classense, favorirà Venezia che arriverà a conquistare Ravenna nel 1441 sottraendola ai Da Polenta, insediando un rettore e procedendo ad un controllo territoriale

²³² BOPs, ms 1521, f. I ***Delli biave da esser condotte a Venetia.***

²³³ PREDELLI R., *Il Liber Communis detto anche Plegiorum...*, doc.674, 1228 novembre 11, c. 95v.

²³⁴ DAZD, Ducali e terminazioni, 388, 1, c. 118r.

²³⁵ *Descriptio Marchiae Anconitanae*, CDDTSS vol. II, 1356, doc. 325; *Descriptio Provinciae Romandiolae*, CDDTSS vol. II, 1371, doc. 525; GINATEMPO M., SANDRI L., *L'Italia delle città: il popolamento urbano tra Medioevo e Rinascimento: secoli XIII-XVI*, Firenze, 1990; *Descriptio Marchiae Anconitanae*, SARACCO PREVIDI E. ed., Spoleto, 2010; Sul ruolo della signoria dei Malatesta quali vicari pontifici in Romagna e Marche si può prendere visione dei lavori del Centro studi Malatestiani, di Anna Falcioni e di Angelo Turchini.

²³⁶ TOMAI T., *Historia di Ravenna*, 1580, pp. 108-114; BERENGO M., *Il governo veneziano a Ravenna*, in *Ravenna in età veneziana*, BOLOGNESI D. ed., Ravenna, 1986, pp. 31-67.

indiretto, attraverso la costituzione di possedimenti fondiari veneziani in Romagna. Manterrà il potere a Ravenna fino al 1509.

Le coste venete e friulane furono le prime a subire gli interessi espansionistici di Venezia, dove il patriarca di Grado controllava non solo i vescovi di Venezia ma anche quelli dell'Istria, fino a raggiungere il vescovado di Spalato e Zara nel 1136 e la chiesa di Costantinopoli durante l'Impero latino d'Oriente²³⁷. Come illustrato, nei confronti dell'Istria e della Dalmazia, Venezia ha fin da subito uno spiccato interesse, e cercherà, non solo di avere un controllo economico e un influsso politico, ma otterrà un vero e proprio dominio territoriale, infatti già dal Mille, il doge Pietro II Orseolo prende il titolo di *Dux Veneticorum et Dalmaticorum*, per aver sconfitto i pirati Narentani che invadevano le coste della Dalmazia²³⁸. Nonostante questo, la costa dalmata fu continuamente contesa con il Regno d'Ungheria che la rivendicava come proprio sbocco al mare. Per questo l'Ungheria e Venezia già dal 1118 cercheranno di spartirsi la Croazia²³⁹. Questa spinta ungherese verso il mare è testimoniata dagli accordi del 1207 che hanno come scopo, quello di favorire le relazioni commerciali tra l'Ungheria e le città croate aggiungendosi ai privilegi concessi nel 1108 a Traù, Spalato e Arbe. L'Ungheria cerca anche di sfruttare il malcontento verso Venezia delle città dalmate, ponendosi come signoria alternativa. Venezia conquistò l'area costiera dalmata proprio nel 1204 avviando la sua grande stagione di egemonia economica. Venezia perderà la Dalmazia nel 1358 conquistata dall'Ungheria riuscendo poi a riottenerla solo tra il 1409 e il 1420²⁴⁰. L'arrivo dei Turchi nei Balcani (conquisteranno la Serbia e la Bosnia tra il 1459 e il 1463) pose Venezia in due situazioni problematiche da risolvere: la prima legata alla difesa territoriale poiché l'avanzata turca, nella prima metà del XV secolo, va a minacciare direttamente i domini costieri della Dalmazia, poi una volta definiti e resi stabili i confini, era necessario organizzare le relazioni commerciali tra le varie realtà politiche presenti in Croazia²⁴¹.

²³⁷ Aquileia e l'Istria, atti della II settimana di studi aquileiesi, Udine, 1972; GIOVANNI LUCIO, *De regno Dalmatiae* ... I, III, pp.117-134; JACKSON T.G., *Dalmatia the Quarnero*... p. 47; *I patti con l'Impero latino*..., pp.20-29; TOMBORI T., *La formazione e lo sviluppo dell'autonomia comunale delle città dalmate nel Medioevo*, in *Atti e memorie della società dalmata di storia patria*, n. XIII, 1985, pp. 239-274.

²³⁸ SANUDO MARIN, *La vita dei Dogi*, ...a. 996, p.141; a.1084, p. 156; PRAGA G., *Storia della Dalmazia*, Padova, 1954, pp. 71-81; PAPACINO O.B., *Memorie storiche e geografiche della Dalmazia*, Napoli, 1688, p.127; DOTTO D., *Scriptae venezianeggianti a Ragusa nel XIV secolo*, Roma, 2008, pp.17-20.

²³⁹ *Jura regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae*, KUKULJEVIC J. ed., 3 voll., Zagabria, 1860-62, I, doc. XXXV, a.1207, p.39; *Gli accordi con Curzola*..., pp. 10-24; JACKSON T.G., *Dalmatia the Quarnero*... p. 42; CVITANIĆ A., *Il contributo dei giuristi marchigiani alla formazione delle leggi statutarie di Split*, in *Atti e memorie della deputazione di storia patria per le Marche*, Nuova serie, anno 82 (1977), pp. 11-34; LANE C., *Storia di Venezia*..., pp. 31-32.

²⁴⁰ Trattato tra Venezia e Zara del 1204 che definisce la costituzione della Dalmazia veneta CD, III, doc. XLII; MSHSM, I, doc. XXX.

²⁴¹ IVETIC E., *Un confine nel Mediterraneo*, Roma, 2014.

I centri costieri si trovano ad essere stretti nella morsa delle maggiori potenze circonvicine che limitano i loro spazi di azione, nonostante il loro continuo tentativo di sviluppare a proprio favore tale gioco diplomatico: Ragusa sembra essere la migliore interprete di tale gioco, grazie al quale riesce a mantenere una propria azione politico-economica, senza comunque mettersi contro le grandi potenze, ma accettando la loro leadership. L'influenza di Venezia è sempre costante anche se il suo dominio politico non riesce mai a mettere radici, come si riscontra nella stesura degli statuti di Ragusa del 1272 dove ha un forte peso la stessa legislazione veneta (vale anche per gli statuti di Arbe del 1597 ma con rubriche risalenti al 1325, per le norme marittime degli statuti di Rimini del 1334, per le consuetudini di Bari del 1204 ecc.), e riscontriamo, sempre a Ragusa, l'uso delle misure veneziane²⁴². D'altra parte Venezia, pur nel tentativo di avere un controllo diretto sui porti adriatici, concede ad essi, per ingraziarseli, spazi privilegiati nei commerci, con il fine di mantenere quell'appoggio politico-militare che appare necessario, soprattutto a seguito dell'avanzata turca.

Ovviamente Venezia cercherà giustificazioni ideologiche a tale politica di espansionismo economico: essa si porrà come unica capace di garantire la difesa dell'Adriatico e ogni sua azione viene giustificata in quanto improntata alla giustizia. La stessa cronaca di Andrea Dandolo, nel XIV secolo appare guidata dall'intento di "giustificare" l'operato della Serenissima e ancora, nel 1685 Paolo Sarpi giustifica con un intero saggio, il dominio adriatico di Venezia, presentandolo come necessario a garantire la protezione di un'area geografica abbandonata a se stessa dai poteri imperiali²⁴³.

Per tentare di capire l'influenza veneta, oltre ad analizzare i *Libri Pactorum* occorre prendere visione anche degli atti consiliari raccolti nel *Liber Plegiorum* che dal 1232 mette insieme gli interventi in politica, economia e amministrazione del Maggior Consiglio, i *Misti* del Senato della Repubblica veneta conservati dal 1293 e i *Libri commemoriali* dal 1300, per avere una visione completa della realtà che girava intorno a questi trattati e le mosse politiche, diplomatiche ed economiche attuate per raggiungere l'obiettivo di controllo del traffico adriatico²⁴⁴.

²⁴² *Libri statutorum civitatis Ragusii* 1272, in MHJSM, vol. IX, l. VII, r. XXXVIII-XXXIX; *Statuti di Arbe...* pp. 327-350; GAETA D., *Le fonti del diritto della navigazione ...*, pp.37-80, DOTTO D., *Scriptae venezianeggianti a Ragusa ...*pp.17-20.

²⁴³ ANDREAE DANDULI, *Chronica per extensum descripta...*, SARPI P., *Dominio del Mar Adriatico...*; LANE F., *Storia di Venezia...*, p. 214; per gli studi sulla cronachistica di Venezia si consiglia la visione del sito <http://www.cronachevenezianeravennati.it/>: progetto di ricerca del Dipartimento dei Beni Culturali dell'Università di Bologna, finalizzato alla creazione di una banca dati delle cronache veneziane e dei manoscritti che le hanno trasmesse, diretto dal prof. Giorgio Vespignani.

²⁴⁴ PREDELLI R., *Il Liber Communis detto anche Plegiorum...*; GIOMO G., *Misti del Senato della Repubblica...*; *I libri commemoriali...*

Il termine posto alla ricerca (1514), è stato scelto non solo sulla base della documentazione disponibile, ma soprattutto perchè riflette l'avvio di una nuova fase storica che si aprirà nell'Adriatico. A seguito della seconda guerra turco-veneziana del 1499-1503, Venezia si troverà privata dei suoi territori dalmati rimanendo con le sole città costiere a causa della prima vera e propria occupazione turca in territorio dalmata²⁴⁵: questo provocò la necessità di rinegoziare le modalità di acquisizione delle materie prime di area balcanica e proprio a seguito di questi eventi, nel 1503 Venezia istituisce la magistratura del *Governatore del Golfo*, con obiettivo di ottenere massimo controllo sui possedimenti e sugli alleati veneti, a seguito dell'avanzata turca²⁴⁶.

Inoltre la disfatta di Agnadello del 1509, operata dalla lega di Cambrai, costituita dalle potenze occidentali contro la Serenissima, accusata di essere in combutta con gli Infedeli a causa dei suoi continui contatti commerciali con i Turchi, porta a quella che gli storici definiscono come l'avvio della decadenza della Serenissima. Lo stesso Giulio II rivendica il potere papale sullo Stato della Chiesa riducendo quello veneziano e obbligando Venezia a rispettare la libertà dei mari e a garantire il libero movimento delle navi del porto di Ancona, unico porto dell'Adriatico dello Stato ecclesiastico. Ancona e Ragusa sfrutteranno le difficoltà di Venezia, permettendoci di vedere il XVI secolo, come il periodo di massimo splendore economico di queste due città, anche se il tema esula dalla cronologia di tale ricerca²⁴⁷. Più di tutte Ragusa saprà sfruttare la contrazione di potere nell'Adriatico di Venezia, associando la sua sempre maggiore penetrazione all'interno del mercato balcanico destinato all'Occidente, creando nuove rotte carovaniere e inserendosi nel sistema delle grandi potenze europee, avvicinandosi in particolar modo alla Spagna²⁴⁸. Nel 1526 i Turchi occupano l'Ungheria, ultima testa di ponte occidentale per frenare l'avanzata turca, generando nello scacchiere geopolitico balcanico un nuovo equilibrio, costituito dalle potenze turche e asburgiche: anche in questo caso Ragusa riuscirà a sfruttare la sua posizione diplomatica al confine tra mondo cristiano e mussulmano²⁴⁹.

²⁴⁵ HRABAK B., *Turske provalne iosvajanja na području današnje servene Dalmacije do sredine XVI stoleća (Irruption et conquêtes Turques sur le territoire de l'actuelle Dalmatie septentrionale jusqu'au milieu du XVI siècle)* in Radovi - Journal institute of Croatian history, 1986, pp.69-100.

²⁴⁶ SANUDO MARIN, *Rapporti della Repubblica veneta coi Slavi Meridionali...*, VI, p.247; IVETIC E., *Un confine nel Mediterraneo...*, pp. 123-132.

²⁴⁷ NATALUCCI M., *Ancona attraverso i secoli...*, II, pp.1-4; TUCCI U., *Venezia, Ancona e i problemi della navigazione adriatica nel Cinquecento*, in *Mercati, mercanti, denaro nelle Marche*, atti del convegno Ancona 28-30 maggio 1982, Ancona, 1989, pp. 147-170.

²⁴⁸ KREKIĆ B., *Le port de Dubrovnik entreprise d'Etat plaque tournante du commerce de la ville (XIV-XVI sec.)* in *I porti come impresa economica: atti della diciannovesima Settimana di studi: 2-6 maggio 1987*, CAVACIOCCHI S. ed., 1987, pp. 653-673.

²⁴⁹ ASAN, ACAN, liber fragmentarum, c.19r; TOMBORI T., *La formazione e lo sviluppo dell'autonomia comunale ...* pp. 239-274; NATALUCCI M., *Ancona attraverso i secoli...*, pp. 492-497; CARTER F.W., *The commerce of Dubrovnik Republic 1500-1700*, in *The Economic history review*, vol. 24, n.3, 1971, pp.370-394; ANSELMINI S., *Aspetti economici*

La crisi del potere politico veneziano trova inoltre manifestazione negli statuti di Curzola, che nel 1514 garantiscono libero commercio verso le Marche e la Puglia, cosa non certo presente nel secolo precedente, dove tale libertà era subordinata all'autorizzazione veneziana²⁵⁰.

Tali date, il 1499-1503 e il 1509, quindi si pongono come punto di avvio nella contrazione del potere adriatico di Venezia, che ovviamente non sarà immediato, ma continuerà progressivamente fino al 1797.

Purtroppo si deve riscontrare un'assordante mancanza di documenti che attestino, per il Basso Medioevo, contatti di Ancona con Trieste e l'Istria: tutto ciò è causato, oltre che dall'inevitabile azione del tempo, dalla stessa politica di Venezia di convogliamento della merce presso i propri porti, soprattutto per quanto riguarda l'Istria, dove esercita un vero e proprio potere politico che le impedisce qualsiasi tipo di azione autonoma, soprattutto in campo commerciale. Per Trieste invece troviamo una situazione differente: inizialmente si osserva un'alleanza militare tra Venezia e Trieste nel 1202 contro i pirati, per poi divenire tributaria di Venezia dal 1267 al 1331; gli scontri di confine tra il Patriarcato di Aquileia, quello di Grado e i Conti di Gorizia, però portano Trieste a cercare l'appoggio degli Asburgo nel 1382 sottomettendosi ad essi, spostando Trieste verso una dimensione maggiormente mitteleuropea più che adriatica, come diversi storici nel corso degli anni hanno più volte mostrato²⁵¹.

Tutto questo vuole fare vedere come le politiche veneziane nell'Adriatico determinino inevitabilmente le modalità con cui Ancona crea la propria politica commerciale sia verso Venezia sia verso le altre città adriatiche, definendo specifiche rotte commerciali, il più delle volte determinate non solo da questioni economiche, ma anche da questioni politiche. Sergio Anselmi arrivò ad affermare "Ancona era modesta rivale di Venezia, enclave mercantile in una terra intensamente agricola"²⁵². Ancona e Ragusa sono considerabili le principali minacce al predominio veneto sull'Adriatico soprattutto guardando i dazi a cui esse erano sottoposte: il principale era il *dazio del quinto* ossia il dazio del 20% applicato solo ai mercanti di Ragusa e

dell'emigrazione balcanica nelle Marche, in *Italia felix: migrazioni slave e albanesi in Occidente: Romagna, Marche, Abruzzi, secoli XIV-XVI*, ANSELMI S. ed., Urbino, 1988, pp. 57-93.

²⁵⁰ *Statuta et leges civitatis et insulae Curzulae (1214-1558)*, MHJSM, vol. I, doc. 81, a. 1514.

²⁵¹ GIOVANNI LUCIO, *De regno Dalmatiae...* l. IV, p.153; COMBI C., *Istria. Studi storici e politici*, Milano, 1886, pp. 19-23; CESA G., *Documenti inediti sulle trattative tra Trieste e Venezia prima dell'assedio del 1368*, in *Archivio storico per Trieste, l'Istria e il Trentino*, MORPURGO S., ZENATTI A. ed., Roma, 1889, pp.34-51; DELLA CROCE I., *Historia antica e moderna: sacra e profana della città di Trieste*, Venezia, 1698, p. 93; FASOLI G., *I fondamenti della storiografia veneziana*, in *La storiografia veneziana fino al secolo XVI: aspetti e problemi*, A. PERTUSI ed., Firenze, 1970, pp. 11-44; CARILE A., *L'Istria tra Bisanzio e Venezia...*, pp. 37-52.

²⁵² ANSELMI S., *Adriatico: studi di storia, secoli XIV-XIX*, Ancona, 1991, p. 39.

Ancona che conducevano merce esterna all'Adriatico²⁵³. Questo stato di oppressione si sente in maniera più forte su Ancona, infatti Spalato si trova costretta ad essere autorizzata da Venezia per poter condurre grano dalla Marca nel 1460; lo stesso papa è costretto a chiedere il permesso a Venezia per poter portare grano marchigiano a Roma o a Cesena nel 1507, territori dove avrebbe dovuto avere un potere diretto, che avrà solo nuovamente dopo il 1509²⁵⁴.

Il potere di Venezia trova testimonianza anche nella nuova regolamentazione della dogana del 1421: al contrario di come avveniva per le altre nationes, non era l'ufficiale della dogana (il cui incarico aveva una durata semestrale²⁵⁵) a controllare le merci destinate a Venezia, ma un ufficiale specifico del comune che si occupava di tutta la merce che convogliava nel porto di Ancona proveniente dai territori compresi tra Rimini e Ortona e destinati a Venezia²⁵⁶.



Figura 4. trattati tra Venezia e le città adriatiche citati in questa sede in quanto utili all'analisi storica svolta

²⁵³ LUZZATTO G., *Storia economica di Venezia...*, pp. 97-104.

²⁵⁴ SARPI P., *Dominio del Mar Adriatico ...* pp. 31-41.

²⁵⁵ ASAN, ACAN, statuti 1, 1394, r. XLVIII, cc. 51v *ordo quod depositarius capse duane eligatur de sex mensibus.*

²⁵⁶ ASAN, ACAN, consigli, 11, 1421, cc. 74r-77r appendice doc. XXX.

Nonostante il trattato del 1345 sia il degno epilogo delle relazioni tra Ancona e Venezia, continuarono le tensioni anche nel Quattrocento anche se ormai Ancona non rivendicava più un potere adriatico, infatti l'aumento dei dazi sull'olio nel 1430 avevano provocato azioni di rappresaglia verso le navi venete che generarono non poche tensioni tra le due città e che proseguiranno anche nel 1432 quando Ancona inviò un proprio ambasciatore a Venezia con lo scopo di recuperare le mercanzie della nave del conte Ferretti destinate alla Romania e depredate da navi venete a Modone²⁵⁷.

Quindi tutto il Basso Medioevo anconetano e adriatico, deve essere visto come una continua tensione con la Serenissima, di cui la storiografia veneta, fino ad ora ha sempre mostrato la supremazia, ma lo stato effettivo dei fatti, visti anche nella prospettiva delle altre comunità adriatiche, aiutano a dare un quadro più complesso di quello fino ad ora mostrato.

7. I trattati anconetani nel Basso Medioevo

Come sapientemente illustrò Gino Luzzatto un secolo fa, la politica talassocratica veneta fu fortemente limitante nello sviluppo delle autonomie costiere adriatiche, anche se ognuna di queste lavorò in maniera diversa per procurarsi spazi di azione autonoma, senza però mai rischiare di porsi in opposizione a Venezia, la cui superiorità militare ne avrebbe causato sicuramente la distruzione politica²⁵⁸.

Come osservato precedentemente, dobbiamo partire dal trattato militare-economico tra Venezia e Ancona del 1345 in quanto definisce come Ancona riuscì a crearsi spazi commerciali autonomi nonostante i limiti al proprio mercato marittimo. Quindi tutta l'analisi qui svolta, ruota attorno a tale trattato, che non a caso apre la raccolta dei trattati commerciali di Ancona, e sulla base di questo, essa definisce i propri limiti di azione mercantile. Questo trattato permette ad Ancona di prendere finalmente consapevolezza del fatto che non ha la forza tale per vincere Venezia e quindi, unica sua possibilità, è quella di adattarsi a questa realtà dei fatti.

A partire dal 1152 anno del primo trattato commerciale di Ancona con Venezia, fino a giungere al 1345, possiamo osservare un periodo di definizione delle sfere di potere e degli ambiti di azione di ciascun centro marittimo, in funzione delle imposizioni venete. Questo periodo quindi, lo possiamo considerare come un avamposto a ciò che si definirà in maniera più stabile dal 1345 fino all'inizio del XVI secolo.

²⁵⁷ ASAN, ACAN, consigli, 14, cc. 23r-24r, 25 marzo 1430; ASAN, ACAN, consigli 15, c.22v 27 febbraio 1432.

²⁵⁸ LUZZATTO G., *I più antichi trattati...*, pp. 7-91.

Da questo momento, dopo aver dato il quadro storico e legislativo entro cui si muove Ancona, si inizierà ad analizzare i singoli trattati per quanto riguarda le loro premesse storiche, gli scopi per cui furono redatti, gli effetti che realizzarono e anche l'influsso veneto su alcune clausole delle loro stesure.

I trattati hanno sempre carattere bilaterale, quindi si dovrebbe avere la possibilità di rilevarli in entrambe le città contraenti, con la sottoscrizione dei rispettivi consigli cittadini che li approvano. Ogni città generalmente conserva solo la copia con i vantaggi ad essa dovuti, lasciando che perdesse valore la copia in cui se ne definivano i propri obblighi nei confronti dell'alleata, come rileva Attilio Bartoli Langeli nelle cause di conservazione del trattato del 1141 tra Fano e Venezia; ovviamente a questo dobbiamo aggiungere il problema della dispersione della documentazione nel corso dei secoli²⁵⁹. Se appunto per Ancona abbiamo una raccolta organica di trattati, questo non vuol dire che la versione anconetana corrispondesse in tutto e per tutto a quella della città con cui entrava in accordi, anzi, ci troviamo di fronte ad una raccolta che possiede solo la versione firmata dalle città con cui trattava. In questa lavoro si è andati alla ricerca di quei trattati non riscontrabili nella documentazione ufficiale anconetana, con lo scopo di ricostruire tutte le fasi che portarono alla costituzione del trattato stesso, ottenendone così, per quanto possibile, sia la versione anconetana, sia la versione approvata dai diversi consigli cittadini che trattavano con Ancona²⁶⁰. Questo lavoro ha quindi permesso di tentare di completare il quadro di una realtà economica affrontata spesso solo con un'ottica territoriale, senza osservare tutti gli attori che prendono parte al processo storico.

La difficoltà in tale lavoro è data dalla mancanza di raccolte organiche di accordi commerciali, come invece abbiamo per Ancona o per Venezia i cui *Libri Pactorum* dal 1291, divengono importanti strumenti per la loro azione politica: ma questi due esempi si pongono, per l'Adriatico, come eccezioni o situazioni particolari non riprodotte in altri contesti. Infatti nelle altre città adriatiche i trattati commerciali pur se noti, perché in molti casi editi, provengono spesso da raccolte prive di specializzazione tipologica e giuridica, oppure nei casi di materiale inedito, si trovano sparsi tra i vari atti dei consigli cittadini oppure come riformanze agli atti statutari, determinando quindi un difficile e lungo spoglio delle raccolte consiliari.

²⁵⁹ BARTOLI LANGELI A., *Il patto con Fano ...*, pp.11-12.

²⁶⁰ È il caso del trattato del 1372 con Ragusa DADU, 1, reformationes, IV, cc.133r-135r; CD, XIV, doc. CCCLV, pp.472-475; ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi 1, statuti della dogana e patti con diverse nazioni, libro I 1345-1476, cc. 6 r-9r; CD, XIV, doc. CCCXXXIII-CCCLVIII; DADU, 7.3.4, acta S. Mariae Maioris, 14, n.50 appendice doc. XVI-XVII-XVIII; *Statuti anconitani del mare ...*pp. 238-246; KREKIĆ B., *Dubrovnik...*, doc. 303, p. 212; BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare...*vol. I, pp. 89-94.

L'analisi dei trattati verrà eseguita seguendo una sequenza regionale. È necessario premettere che, pur nel complesso del mar Adriatico, Ancona mostra un'intensità di relazioni commerciali differenti tra i diversi distretti, osservando un maggior scambio con i territori dalmati rispetto all'Albania o alla Puglia, ma qui comunque analizzati anche per capire il motivo di tale differente interesse.

Per comprendere il grado di vantaggi apportati ad alcune comunità di mercanti grazie a tali trattati, bisogna partire dai costi standard dei dazi applicati ai mercanti che giungevano ad Ancona: Francesco Balducci Pegolotti, mercante fiorentino, nel suo manuale sulla mercatura risalente alla prima metà del XIV secolo, registra pesi, misure, dazi, prodotti, monetazione dei vari centri mercantili del Mediterraneo²⁶¹. Egli descrive come ad Ancona il dazio per coloro che giungono via terra sia di 5 soldi la soma (ossia il carico posto in groppa ad una bestia da soma, che può variare se l'animale impiegato per il trasporto è un mulo o un asino), per viaggi *extra gulfum* il dazio è posto al 2%, mentre per merci provenienti dall'Adriatico si pagavano 3 soldi per libbra e la moneta impiegata era l'agontano che valeva 6 soldi fiorentini. Questi dati ovviamente validi solo per il periodo in cui Pegolotti opera, permette di capire quanto i trattati, che si andranno ad analizzare, portavano vantaggi alle comunità mercantili che ne potevano usufruire²⁶². Non mancherà l'ingerenza di Venezia nella stessa attività doganale di Ancona come si registra negli Statuti della Dogana del 1397, dove si stabilisce che i regolamenti veneti sulla dogana debbano essere rispettati anche nel porto di Ancona, insieme al continuo rimando al rispetto degli accordi veneti in diversi trattati che Ancona sottoscrive, come si avrà modo di registrare con maggior dettaglio nel proseguo del lavoro²⁶³.

8. Le relazioni di Ancona con le Marche

8.1 Le Marche del Sud

8.1.1 Il trattato del 1228

Gli scontri tra le città marchigiane sono di lungo corso e caratterizzano tutto il basso medioevo marchigiano infatti, già nel 1203 si costituirono trattati di pace che coinvolsero gran parte del territorio regionale²⁶⁴.

²⁶¹ La più antica "pratica della mercatura" nota, risale al 1278 definito "memoria pisana" a cui seguirono i più noti Zibaldone da Canal, il manuale di Pegolotti e la "pratica di mercatura datiniana" DINI B., *Saggi su una economia-mondo: Firenze e l'Italia fra Mediterraneo ed Europa, secc. XIII-XVI*, Pisa, 1995, pp. 137-162.

²⁶² BALDUCCI PEGOLOTTI F., *La pratica della mercatura*, EVANS A. ed., Cambridge, 1936, pp. 156-161; SACCOCCI A., *Alcune ipotesi sulla nascita e il successo dell'Agontano*, in *L'agontano: una moneta d'argento per l'Italia medievale*: convegno in ricordo di Angelo Finetti, Trevi 11-12 ottobre 2001, TRAVAINI L. ed., 2003, pp. 19-30.

²⁶³ ASAN, ACAN, ASAN, ACAN, Statuti del comune di Ancona, Statuti del mare del terzenale e della dogana, 2, 1397, cc.253r; cc.256r-257v, cc.267v-268r; edito in *Statuti del Mare...*, pp.115, pp.121-125, p.147, p.227 appendice doc. XXVI.

²⁶⁴ LEONI A., *Storia d'Ancona ...II*, p. 270.




Figura 5. Città coinvolte negli scontri per il controllo commerciale delle Marche

Come esplicitato, l'interesse di Ancona verso i territori marchigiani aveva per obiettivo il controllo del commercio attraverso la focalizzazione verso il proprio porto, dei prodotti in entrata e in uscita dalla regione. Ancona ha il suo punto di forza nel porto, in quanto unico approdo naturale della regione, in grado di accogliere le navi di grande tonnellaggio. La costa marchigiana infatti, è bassa e sabbiosa, e permette la presenza solo di semplici approdi: questo inevitabilmente determina difficoltà di scarico e carico della merce, poiché le navi, costrette ad attraccare al largo per evitare di arenarsi, venivano caricate e scaricate attraverso l'impiego di zattere che svolgevano la spola tra la costa e la nave: spesso nella documentazione si fa riferimento al fatto che la barca approdava direttamente in *splagia*²⁶⁵. Anche per ciò che riguarda le merci in uscita, provenienti prevalentemente dall'entroterra marchigiano, si assiste ad una naturale propensione a convogliare la merce verso Ancona: infatti le città marchigiane pur dotate di porto o approdo, a causa del fondale basso, potevano utilizzare solo navi di piccolo tonnellaggio per il trasporto della loro merce, non certamente idonee al commercio sulle lunghe distanze, costringendo quindi gli operatori economici ad appoggiarsi alle grandi navi ormeggiate nel porto di Ancona²⁶⁶. Gli stessi trattati con Ragusa pongono l'obbligo di passaggio per Ancona per tutte le navi che facevano scalo tra Rimini e il Tronto (vedi

²⁶⁵ANAN, not. Nicolò Cresci, 62, 1478, IV, cc. 70v-71r; ANAN, not. Giacomo Alberici, 88, 1495, c.88v, appendice doc. LXVI.

²⁶⁶ SASF, codici malatestiani, 4, 1421, c.204v appendice doc. XXXI.

cap.12.4). Anche gli Statuti della Dogana e una delibera del consiglio anconetano indirizzata ad una barca malatestiana che conduceva olio, mostrano l'obbligo per le navi che acquistano o vendono merce lungo la costa tra il fiume Foglia e il fiume Tronto, di recarsi nel porto di Ancona per il pagamento della dogana del 1%²⁶⁷. Già negli atti consiliari del 1380 troviamo l'indicazione di questo tratto di costa quale territorio commerciale di Ancona²⁶⁸. Ne è esempio per questo la società costituita per condurre grano da Sarnano (MC) ad Ancona attraverso il porto di Fermo: il grano caricato su piccole imbarcazioni a Fermo giungeva ad Ancona dove, una volta caricato su navi di più grandi dimensioni, poteva così raggiungere il porto di Costantinopoli; oppure il carbone che da Porto S. Elpidio (FM) veniva condotto ad Ancona per essere commerciato, o l'olio, che attraverso i porti di Rimini, Fano e Fermo veniva condotto ad Ancona per la sua commercializzazione²⁶⁹.

I centri marchigiani inoltre godono di un potere politico molto limitato, tanto che attraverso questi, Venezia penetra nel territorio marchigiano: gli scontri territoriali con Ancona, fomentati dalla stessa Venezia, sono sicuramente più funzionali a quest'ultima per limitare il potere anconetano, di quanto potessero giovare alle città marchigiane, incapaci di avere un potere politico e militare utile a sovrastare Ancona stessa, ma la vicinanza politica dei piccoli centri marchigiani a Venezia, ne permetteva protezione e vantaggi economici.

Le città di Fermo, Recanati, Ascoli e Osimo si pongono come le principali avversarie di Ancona nelle politiche commerciali. Questi centri però svilupparono la loro vocazione marittima solo nel XIII secolo e sempre sotto l'egida e la protezione, prima imperiale poi veneziana: infatti sono centri dell'entroterra che si affacciano al commercio marittimo creando porti *ex novo*. Fermo costruirà il proprio porto presso Porto S. Giorgio nel 1260 già concesso dall'imperatore nel 1164, Ascoli creerà Porto d'Ascoli presso il fiume Tronto nel 1245, Recanati costruirà Porto Recanati nel 1240²⁷⁰: questo nuovo fervore commerciale viene garantito dalle concessioni fatte dall'imperatore Federico II, che aveva l'obiettivo di

²⁶⁷ ASAN, ACAN, consigli, 6, 1391, c.203r, *Per vendendo illam barcham et oleum illorum Ariminesais*; ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, 1, statuti della dogana e patti con diverse nazioni, libro II, r. XXXIV *che carcano naviglio d'Ancona carcato dal fiume Tronto perfino a Pesaro debbia pagare la gabella d'Ancona*; ASAN, ACAN, consigli, 11, 1421, cc. 74r-77r appendice doc. XXX.

²⁶⁸ ASAN, ACAN, consigli 3, 15 agosto 1380 c. 20v *ordo per nauigiis exonerantibus ex portu Ancone*; Agosto 1380 c. 28v *per nauigiis Ancone caricantum ex portu ut soluant duana*.

²⁶⁹ ANAN, not. Angelo di Domenico, 53, 1458-1473, cc. 118v-119r, appendice doc. LX; ANAN, not. Giacomo Alberici, 88, 1495, c.88v, appendice doc. LXVI; ASAN, ACAN, consigli, 13, 1428, c. 49r; ASAN, ACAN, consigli, 6, c.205r, 13 dicembre 1391; ASAN, ACAN, consigli, 13, c. 11v 16 febbraio 1428.

²⁷⁰ TABARRINI M., *Cronache della città di Fermo...*, doc. XI; ZDEKAUER L., *La dogana del porto di Recanati nei secoli XIII e XIV*, in *Le Marche*, 1904, pp. 53-84; HAGEMANN W., *Un trattato del 1225 tra Fermo e Termoli finora sconosciuto*, in *Studi in onore di Riccardo Filangieri*, vol. I, Napoli, 1959, pp. 175-188 A Recanati viene concessa la costruzione di un *castrum maris* già nel 1229 ASREC, ex archiv. Secr. Civitat. Recanat., 1229; M. LEOPARDI, *Annali di Recanati*, ristampa a cura di F. FOSCHI, Recanati, 1994, cap. V, p. 19; F. FOSCHI, *Federico II di Svevia e il porto di Recanati*, in *Federico II e le Marche*. atti del Convegno di studi: Jesi, 2-4, dicembre 1994 Fonseca C.D. ed., pp.159-181.

rafforzare il marchesato marchigiano e ottenere una migliore politica di controllo fiscale sui commerci tra le Marche e la Puglia. Ovviamente l'interesse di queste realtà urbane al commercio marittimo, trovava nella realizzazione del porto l'ultima fase di un progetto di più lungo corso: infatti l'attività marittima di queste entità urbane era sicuramente manifesta prima che giungessero le concessioni imperiali. Queste ultime quindi non sono altro che forme di legittimazione di situazioni pregresse, infatti si attesta il commercio del grano da parte di Recanati nel 1224 verso Verona, prima che giungesse autorizzazione alla costruzione del porto, mostrando come l'azione imperiale permise futuri importanti slanci evolutivi²⁷¹. Nello stesso periodo anche Venezia si interesserà alla regione con l'obiettivo di porre un freno allo sviluppo commerciale anconetano, infatti nel giugno 1228, Venezia avvia i primi contatti con le città marchigiane in funzione antianconetana, definendo un accordo di alleanza militare con Osimo, Recanati, Castelfidardo e Numana²⁷². A tale trattato seguirà nel settembre dello stesso anno un'estensione degli accordi alle città di Rimini, Fano e Senigallia in opposizione ad Ancona, Pesaro e Jesi²⁷³. Gli accordi prevedevano, come visto, non solo aspetti militari ma anche strumenti per facilitare le relazioni economiche: tra queste compare l'esenzione dalla tassa di arboratico, insieme alla volontà di controllo da parte di Venezia delle dichiarazioni di guerra delle città alleate, elemento caratterizzante tutti gli accordi tra Venezia e le città marchigiane già nei trattati del XII secolo²⁷⁴. Questi trattati mostrano ancora i caratteri di alleanze militari a cui poi si aggiungono anche valori commerciali (vedi cap. 5). L'inserimento di Venezia all'interno di tale diatriba territoriale attraverso il trattato del 1228, ha quindi lo scopo economico di danneggiare Ancona e inserirsi in un importante mercato di approvvigionamento, come è quello marchigiano. Le due fazioni in lotta quindi vedono da una parte Pesaro e Ancona, e dall'altra Senigallia, Camerino, Recanati, Fano, Castelfidardo, Civitanova, S. Elpidio, Offida, Osimo e Fermo, capeggiate da Venezia, e si manterranno pressochè invariate fino agli inizi dell'età moderna.

Nel trattato si riconosce a tali città la possibilità di continuare ad utilizzare il porto di Ancona in quanto sicuro (*et hoc fiet semper portu existente securo ab Ancona*), ma ciò non avrebbero dovuto compromettere l'alleanza con Venezia, nel caso di minaccia di guerra da parte di Ancona. Quindi Venezia, pur mantenendo un controllo su tali città, è costretta a lasciare una

²⁷¹ LEONHARD J.F., *Ancona nel basso Medio Evo* ...pp. 251-263; PIRANI F., *Città, insediamenti costieri e strutture portuali*..., pp. 187-213; GARBUGLIA R., *Il porto e la fiera di Recanati* ...pp. 39-63.

²⁷² LUZZATTO G., *I più antichi trattati*..., doc. VII, appendice doc. II.

²⁷³ TONINI L., *Storia civile e sacra riminese* ...vol. III, doc. XLVII, p. 448, appendice doc. III.

²⁷⁴ SASFa, ASC, Ufficio di Cancelleria, Registri, II, c. 63r; ASVe, Secreta, Codice Trevisano, c. 204r; ASVe, Miscellanea atti diplomatici e privati, b. 1, n. 28; AMIANI P. M., *Memorie storiche*..., vol. II, appendice pp. VII-VIII; LUZZATTO G., *I più antichi trattati*..., pp. 8-10, pp.45-49; BARTOLI LANGELI A., *Il patto con Fano* ...pp. 42-43, pp. 45-46, pp. 50-60.

scappatoia allo sviluppo commerciale di questi piccoli centri, che avevano bisogno delle infrastrutture di Ancona per poter commerciare i propri prodotti: se Venezia avesse negato tale possibilità, lei stessa avrebbe compromesso la propria posizione nelle Marche.

Anche se questo trattato esce dall'ambito cronologico della ricerca, è utile per comprendere le relazioni tra Ancona e Venezia e tra la prima e le città confinanti, ponendosi come preambolo alle relazioni politico-economiche che Ancona avrà nelle Marche nel XIV e XV secolo. Il trattato, come spesso avveniva, aveva una validità di 5 anni, ma i suoi effetti si sono mantenuti per più lungo tempo.

Lo sviluppo delle fiere regionali nel XIV secolo incrementerà lo scontro delle città marchigiane verso Ancona (vedi cap. 4.4), poiché il porto dorico era comunque riferimento necessario per raggiungere quasi ogni fiera del centro Italia e Ancona, proprio su tale fattore, giocherà il suo ultimo tentativo di controllo del mercato marchigiano.

I centri dell'entroterra come Matelica, Camerino, Fabriano, Macerata sono fortemente legati alle rotte terrestri verso Firenze, attraverso lo snodo di Perugia, centro di smistamento dei prodotti fiorentini. A sua volta Firenze si riforniva di grano attraverso Ancona, da cui poteva ottenere facili collegamenti con la Puglia e la Dalmazia²⁷⁵. Da qui l'interesse della stessa Ancona, non solo a controllare il mercato agricolo marchigiano, ma anche ad intercettare le ricchezze provenienti dalle rotte commerciali toscane. Si costituiva così la rotta mercantile *Firenze-Ancona-Ragusa* che si sviluppò alla fine del XIV secolo, ma con primi interessanti preamboli nel XIII secolo²⁷⁶: infatti è dalla metà del XIV secolo che gli Angioni si legano ai banchieri fiorentini per lo svolgimento di attività finanziarie, portando gli stessi Fiorentini ad interessarsi al commercio in questi territori, fino all'Ungheria. Le rotte dei panni verso Oriente, che mostrano la loro massima espansione nel XV secolo, passavano o attraverso Porto Pisano, la Sicilia e Costantinopoli oppure seguendo la rotta adriatica via Ancona o la Puglia, verso Ragusa, per poi raggiungere Costantinopoli tramite la rotta marittima o attraverso la rotta balcanica²⁷⁷. Inoltre nello stesso periodo, gli Angioini si legheranno alla corona ungherese arrivando a creare un territorio sotto la stessa casata, che si estendeva dal

²⁷⁵ CD, VI, a.1278, doc. CCXXII; a.1281, doc. CCLXXXIV-CCXCI; a.1289, doc. DXLIII-DLXII; VII, a.1293, doc. CXXXI; 1296, doc. CCXXVII; XI, 1342, doc. V; ASAN, ACAN, consigli, 15, 1432, c. 31r; ANAN, not. Chiarozzo Sparpalli, 1434, II, c.23r; INSABATO E., *La società anconitana nelle breviture del notaio Chiarozzo Sparpalli...*, p. 350.

²⁷⁶ ANAN, not. Girolamo Savini, 134, 1494, c. 115r società di commercio costituita ad Ancona, tra un Fiorentino e un Raguseo.

²⁷⁷ Già la Mercanzia di Firenze dal 1312 prevedeva accordi economici con Pisa per favorire tale passaggio obbligato per i suoi prodotti. Tale sistema si rivelò talmente remunerativo, che Pisa nel XIV secolo concentrerà la sua attività commerciale proprio sul controllo di tale linea di commercio, abbandonando i fasti della propria marineria e concentrandosi sul commercio di transito, ASTORRI A., *La Mercanzia a Firenze nella prima metà del Trecento: il potere dei grandi mercanti*, Firenze, 1998, pp. 160-175; GOLDTHWAITE R.A., *L'economia della Firenze rinascimentale*, Bologna, 2013, pp. 236-257.

sud Italia ai Balcani (vedi cap. 12.1). Nel XV secolo i mercanti fiorentini caricano i loro prodotti nel porto di Ancona su navi ragusine con destinazione i territori balcanici e bizantini²⁷⁸. Lo stesso Francis W. Carter descrive una rotta marittima di collegamento tra Firenze e Ragusa²⁷⁹. Firenze continuerà ad usare la rotta passante per Ancona, anche quando la sua politica navale porterà allo sfruttamento del porto di Livorno nel 1421 e anche dopo la conquista di Pisa nel 1406, che gli permise di ottenere, prima i privilegi pisani a Costantinopoli, poi in breve tempo, gli stessi privilegi fiscali applicati ai Veneziani, così da poter costituire nel 1488 *I capitoli della nazione fiorentina a Costantinopoli*²⁸⁰. Lo stesso avveniva ad Alessandria dove i Fiorentini commerciavano sotto la bandiera dei Pisani e si affidavano per le questioni legali al console veneziano, tanto che Firenze non mostrò la necessità di costituire propri consolati in area ottomana prima del 1460, o definire trattati con il sultano per favorire il commercio dei panni (1483)²⁸¹.

Tutto ciò mostra la naturale predisposizione di Ancona a concentrare tutte le rotte terrestri commerciali del centro Italia su di sé, quindi, lo scontro con le città marchigiane, assume un valore politico di disturbo da parte di Venezia che vedeva, da una parte il pericolo di accerchiamento angioino del bacino adriatico, e dall'altra l'ascesa commerciale di Firenze e della Toscana. Per Venezia era quindi vitale mantenere l'attenzione su tale territorio di passaggio, strategico all'interno del gioco di controllo delle rotte verso l'Oriente. Il carattere strategico di Ancona si osserva anche nell'ordine dato dal console d'Oriente di Firenze nel 1472, che prevedeva l'esenzione daziata per i mercanti fiorentini che navigano su navi anconetane, quindi rendendo i patroni anconetani fondamentali all'interno del sistema commerciale fiorentino²⁸².

Quindi le lotte tra i campanili marchigiani entrano prepotentemente all'interno delle politiche commerciali delle due massime potenze commerciali del Basso Medioevo come sono

²⁷⁸ ASFi, RPC 2, c.21v; Accordo tra Firenze e Traù CD, III, doc. XXXIV; LEONHARD J.F., *Ancona nel basso Medio Evo...* pp. 251-263; BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare...* pp. 120-124; POLVERARI M., *Fra oriente e occidente. Ciriaco d'Ancona*, in *Ciriaco d'Ancona e il suo tempo*, Atti del Convegno tenuto in Ancona nel 2000, CARDINI F. ed., Ancona, 2002, pp. 53-62; BETTARINI F., *Mercanti fiorentini e artigiani pratesi a Ragusa nel XV secolo*, in TANZINI L., TOGNETTI S., *Mercatura è arte*, Roma, 2012, pp. 97-112.

²⁷⁹ Trattato tra Firenze e Ragusa CD, XV, 1377, doc. CCVII; CARTER F.W., *The commerce of Dubrovnik Republic...*, pp.370-394.

²⁸⁰ MÜLLER R., *Documenti sulle relazioni delle città toscane coll'Oriente cristiano e coi Turchi fino all'anno 1531*, Firenze 1879, doc. XXVIII; DINI B., *I viaggi dei mercanti e il commercio internazionale nel Medioevo*, in *Viaggiare nel Medioevo*, GENSINI S. ed., Roma, 2000, pp. 195-226; GOLDTHWAITE R.A., *L'economia della Firenze rinascimentale...* pp. 236-257; HOUSSAYE MICHIEZI I., *Les milieux d'affaires florentins, le commerce des draps et les marchés ottomans à la fin du XV^e et au début du XVI^e siècle*, Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge, 127-2 | 2015, <http://mefrm.revues.org/2753>.

²⁸¹ HOSHINO H., *Industria tessile e commercio internazionale nella Firenze del Tardo Medioevo*, Firenze, 2001, pp. 101-121.

²⁸² HOUSSAYE MICHIEZI I., *Les milieux d'affaires florentins, le commerce des draps et les marchés ottomans...*

Venezia e Firenze e per questo, leghe antianconetane o filoveneziane continueranno a costituirsi per tutto il XIV secolo, come quella del 1390 tra Fermo e Ascoli o quella del 1392 con capofila la città di Urbino²⁸³.




Figura 6. percorsi appenninici che collegano Firenze alle Marche.

8.1.2 Fermo

Tornando ai rapporti tra Ancona e le città marchigiane si osserva come le maggiori tensioni si avranno soprattutto con Fermo, a partire dal XIII secolo, quando incomincerà il suo interessamento marittimo. Fermo infatti, oltre ad avvicinarsi agli altri centri marchigiani, cerca anche alleanze con gli stessi operatori economici che lavorano con Ancona, tra cui Ragusa, con cui definisce diversi trattati nel corso dei secoli bassomedievali: nel 1229, nel 1246 e 1247, nel 1256, nel 1274 e nel 1288²⁸⁴. La grande capacità diplomatica di Ragusa trova compimento anche nelle Marche, infatti mai si inserì negli scontri marchigiani, ma anzi cercherà sempre di tenere il piede su due staffe al fine di mantenere privilegi commerciali su più piazze, come fece anche nei confronti di Roma e dei Turchi nel XVI secolo. Lo sviluppo marittimo di Fermo è tardo, poiché il suo centro nasce e si sviluppa nell'entroterra, ottenendo un avamposto sulla costa solo dal 1214. Nel 1231 il vescovo concederà l'autorizzazione a Fermo per la costruzione del porto e nel 1238 le assegnerà il controllo politico della costa compresa tra le foci del fiume Potenza e del fiume Tronto, per poi nel 1251 dare

²⁸³ ASAN, ACAN, consigli, 5, c. 158v- 164r- 167v; ASAN, ACAN, consigli, 7, cc. 42r, 47r.

²⁸⁴ DADU, 7.3.3, acta S. Mariae Maioris, doc.53-136-167-168-270; CD, III, doc. CCLXXIV; CD, IV, doc. CCLXVII-CCLXXXIII; CD, V, doc. DXLII; CD, VI, doc. LXIII; MSHSM, I, doc. LXXII, a.1228; CARTER F.W., *Dubrovnik: a classic city state*, Londra, 1971, pp. 106-110.

l'autorizzazione alla costruzione di un *castrum* a S. Elpidio a Mare²⁸⁵. A questo seguirà nel 1260 il privilegio imperiale per la costruzione del porto. Venezia troverà quindi in Fermo uno dei suoi miglior alleati in seno alla regione e per questo ne favorirà e incrementerà lo sviluppo delle strutture portuali di Porto S. Giorgio e Grottammare, anche con il finanziamento della manutenzione straordinaria nel 1299²⁸⁶.

Il forte legame politico e militare tra Venezia e Fermo trova testimonianza giuridica negli accordi del 1260, del 1288 e del 1377²⁸⁷: tutti questi trattati nascono prima di tutto dalle esigenze fermane di avere appoggio militare durante i suoi continui scontri con Ancona. Per Venezia l'appoggio a Fermo avverrà sempre senza esitazioni (nonostante gli eventi di rappresaglia che spesso si manifestano), proprio perché tali diatribe si inseriscono pienamente all'interno del progetto veneziano di disturbo di Ancona e di controllo del mercato agricolo marchigiano ottenendo, in prima battuta già nel 1260, l'esenzione dalla tassa di arboratico²⁸⁸. Venezia, a Fermo, troverà terreno fertile anche per praticare la stessa politica che aveva avviato nei territori dalmati, ossia il controllo non solo della politica estera, ma anche della politica interna attraverso la collocazione di propri podestà dal 1251 (vedi cap. 12.1)²⁸⁹. Tutto ciò rientra in un contesto in cui Venezia definisce la sua area di controllo commerciale nello stesso periodo in cui si avviano le relazioni-scontri con Genova²⁹⁰.

Questa forte presenza veneta favorirà il commercio di Fermo, tanto che la stessa città sarà coinvolta all'interno dell'annosa questione degli *Ordinamenta et consuetudo maris* di Trani: questo statuto è considerato il più antico statuto marittimo italiano (variamente datato al 1063, al 1183 o al 1363 con una diatriba ancora in corso), giunto solo attraverso una copia posta all'interno degli statuti cinquecenteschi di Fermo²⁹¹. La sua presenza, testimonia un legame tra Fermo e la Puglia e il riconoscimento del suo valore giuridico da parte della comunità

²⁸⁵ Il controllo politico di Fermo sulla foce del fiume Tronto sarà la causa bellica della guerra di confine tra Fermo ed Ascoli, presso cui quest'ultima, aveva fondato nel 1245 Porto d'Ascoli, TABARRINI M., *Cronache della città di Fermo*, ... doc. CIII-CLXXX; PIRANI V., *Fermo...*, pp. 13-19; ID., *Città, insediamenti costieri e strutture portuali* ...pp. 187-213.

²⁸⁶ ID., *Fermo...*, pp. 47-56.

²⁸⁷ TABARRINI M., *Cronache della città di Fermo...*doc. CCXXXIX-CCLXXIV; HAGEMANN W., *Le lettere originali dei dogi Ranieri Zeno e Lorenzo Tiepolo conservate nell'archivio diplomatico di Fermo*, in *Studia Picena*, 1957, pp. 87-113.

²⁸⁸ LUZZATTO G., *I più antichi trattati...*, doc. XI pp. 61-72, doc. XV, pp. 79-82.

²⁸⁹ SARPI P., *Dominio del Mar Adriatico* ...pp. 17-20; DE MINICIS G., *Cronache di Fermo* ...doc. 274, p. 422; MORONI M., *Tra relitti di mare e paludi costiere: nascita di una comunità di pescatori a S. Benedetto del Tronto (XVI-XVII secolo)*, in *Ricchezza del mare ricchezza dal mare: sec. XIII-XVIII, atti della trentasettesima Settimana di studi, 11-15 aprile 2005*, CAVACIOCCHI S. ed., Firenze, 2006, pp. 1041-1056.

²⁹⁰ *I libri iurium della repubblica di Genova*, voll. 11, 1992-2011, I\4, doc. 722-727.

²⁹¹ VOLPICELLA L., *Degli antichi ordinamenti marittimi* ...pp. 9-33; PALUMBO P.F., *Per la storia delle relazioni...*, p.35-42; MARVULLI N., *Nomos rodion nautikos...*, pp. 42-64; ZDEKAUER L., *La dogana del porto di Recanati* ...pp. 53-84; AQUILANO D., *La pirateria nell'Adriatico svevo e angioino da Federico II a Roberto il Saggio*, in *Proposte e ricerche*, n. 43, 1999, pp. 67-82; BAMBI F., *Alle origini del volgare del diritto. La lingua degli statuti di Toscana tra XII e XIV secolo, Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge* [Online], 126-2 | 2014, Messo online il 06 agosto 2014, consultato il 12 febbraio 2015, <http://mefrm.revues.org/2112>.

fermana, che per questo lo acquisisce e lo rende parte integrante degli statuti cittadini, mostrando l'interesse di Fermo verso le attività marittime.

Il XIII secolo è certamente considerabile un periodo di fermento diplomatico per Fermo perché oltre ad accordi con Venezia (1260), Zara (1262), Termoli (1225) e con Manfredi di Sicilia, si dà spazio ad un importante legame con il Sud d'Italia, prima che l'arrivo degli Angioini e poi dei Catalani, determinino un cambiamento degli assetti istituzionali delle città pugliesi, modificandone la loro autonomia commerciale²⁹².

Il ruolo di Fermo nel territorio dalmata è sicuramente concorrenziale a quello anconetano e non si limita ai soli centri maggiori quali Zara e Ragusa, infatti troviamo la presenza di Fermo anche all'interno del mercato di distribuzione del vino marchigiano a Traù e Spalato e avrà modo di costruire rapporti economici con Segna nel 1293²⁹³: l'appoggio veneziano deve aver contribuito allo sviluppo di tale posizione concorrenziale con Ancona²⁹⁴. Nonostante Venezia, Fermo non aveva comunque i numeri per competere con Ancona, anche se deve essere comunque considerato il secondo centro marchigiano con il più ampio mercato commerciale adriatico.

Nel XIV secolo, come già visto nel cap. 4.4, lo scontro con Ancona si giocherà soprattutto nel campo del sistema fieristico marchigiano. I Fermani radicalizzeranno la loro presenza nell'Adriatico grazie all'inserimento di loro cittadini all'interno delle istituzioni dalmate, infatti gli elenchi dei notai delle città di Zara e Ragusa (non mancando anche presenze in Albania), mostrano in maniera evidentissima come la presenza di nomi fermani prevalga in maniera esponenziale rispetto a nominativi anconetani o di altri centri marchigiani²⁹⁵.

Fermo pur non avendo trattati commerciali con la città di Ancona per il continuo stato di tensione presente (gli atti consiliari di Ancona testimoniano soprattutto la lunga serie di ambasciate che si susseguivano tra le due città), è stato qui analizzato poiché il suo rapporto con Ancona è fondamentale per comprendere i meccanismi che legano l'entroterra marchigiano e i suoi prodotti agricoli. Inoltre una guerra, che può dirsi a un primo approccio campanilista, in realtà si colloca all'interno di un sistema regionale che determina la

²⁹² TABARRINI M., *Cronache della città di Fermo...* doc. CCLXXXIX-CCLXXXII, HAGEMANN W., *Un trattato del 1225 tra Fermo e Termoli...*, pp. 175-188; FELICE C., PASQUALINI A., SORELLA S., *Termoli, storia di una città*, Roma, 2009, pp. 14-16. Il trattato con Termoli avviene a seguito della necessità di porre fine ad una serie di rappresaglie reciproche. Tale trattato di pace è anche l'occasione per definire anche norme doganali e libertà reciproche di commercio.

²⁹³ *Zapiski velikog vijeća grada Splita (Libri maioris consilis civitatis Spalati) 1352-1354\1357-1359*, STIPIŠIĆ J., ŠAMŠALOVIĆ M. ed., in *Papers and Proceedings of the Department of Historical Research of the Institute of Historical and Social Research of Croatian Academy of Sciences and Arts*, 1983, pp. 64-266, doc. 199, a.1359, p. 242; PIRANI V., *Fermo...*, pp. 56-60.

²⁹⁴ ASAN, ACAN, consigli 5, 11 febbraio 1390, c.23r trattato di pace con Fermo.

²⁹⁵ VALENTINI J., *Acta Albaniae veneta...*, vol. II, doc. 132; BETTARINI F., *Per un censimento dei notai dalmati*, in *Rivista Dalmatica*, 2014, pp. 13-26.

costruzione di rotte commerciali e rapporti politici che coinvolgono l'intera area adriatica, come mostrano i numerosi trattati tra Fermo e le altre città adriatiche.

8.1.3 Recanati

Dopo il trattato del 1228, come si è osservato per Fermo, anche Recanati definirà relazioni personali con Venezia, alla ricerca sia di protezione che di appoggio allo sviluppo del proprio mercato. Per questo nel 1239 si sottoscrivono nuovi trattati²⁹⁶. Inoltre, durante il XIII secolo continuano i tentativi di alleanze antianconetane per fermare l'ascesa commerciale di Ancona, portando Fermo e Recanati, le città che si riveleranno le principali antagoniste di Ancona in territorio marchigiano, a cercare tra loro alleanze nel 1292, con lo scopo di opporsi all'avvicinamento tra Ancona e Ragusa, che stavano creando una rotta commerciale privilegiata in Adriatico (vedi cap. 12.4.3)²⁹⁷.

Nonostante la tensione bellica del XIII secolo, al contrario di Fermo, Recanati tenta in diverse occasioni di avvicinarsi al capoluogo marchigiano, riconoscendo il ruolo di Ancona per lo sviluppo commerciale di Recanati stessa. Infatti nel 1302 Recanati definirà dazi specifici da applicare ai mercanti anconetani in deroga ai canoni standard stabiliti per la dogana²⁹⁸. Il trattato inoltre stabilisce ciò che nel corso del XIII secolo andava costituendosi: Ancona è destinata al commercio transmarino mentre i porti locali hanno lo scopo di occuparsi del transito delle merci provenienti dall'entroterra. Anche la presenza del santuario di Loreto nel territorio recanatense, deve aver posto Recanati nella necessità di trovare un compromesso con Ancona al fine di impedire che si manifestassero problemi nel traffico di pellegrini e Ancona avrebbe ottenuto una posizione di intermediario lungo le rotte dei pellegrinaggi. Nonostante questo, alla fine del secolo si dovettero svolgere nuovi accordi di pace per fermare le tensioni tra le due città²⁹⁹.

Gli studi svolti da Ludovico Zdekauer sulla dogana di Recanati (i cui documenti sono attestati dal 1396) ci mostrano la prevalente presenza di mercanti marchigiani, collocando il bacino commerciale di Recanati, dipendente dal porto di Ancona e destinato ad effettuare un commercio di transito sulle brevi distanze³⁰⁰. Questa serie documentale oltre a testimoniare l'attività fieristica, registra anche una lunga serie di lasciapassare destinati ai mercanti che ne frequentavano il porto: tra questi emerge una nutrita presenza di mercanti ebrei che proprio nel XIV-XV secolo danno vita a varie comunità nell'entroterra anconetano; a questi si

²⁹⁶ LUZZATTO G., *I più antichi trattati...*, doc. X.

²⁹⁷ TABARRINI M., *Cronache della città di Fermo* doc. DIV.

²⁹⁸ trattato tra Ancona e Recanati del 1302 (in copia del 1356) ACRec, Diplomatico, Pergamene, 1302; ZDEKAUER L., *La dogana...*, pp. 35-37, doc. 1.

²⁹⁹ ASAN, ACAN, consigli 5, 12 maggio 1390, c.74r *ambaxiatores Recanatensium per pace tractanda*.

³⁰⁰ ZDEKAUER L., *La dogana...*, p.24.

affiancano i mercanti fiorentini che nel mercato di Recanati acquistavano panni di Fabriano e importavano panni fini toscani, inserendosi in quella rotta terrestre che collega la Toscana al porto di Ancona.

Nel mercato recanatense giungeva anche lo zafferano usato sia come colorante che come prodotto alimentare, che arrivava dai mercati abruzzesi in contatto con Recanati attraverso la fiera di Lanciano, una delle principali fiere del Regno di Napoli³⁰¹. Il mercato dello zafferano, attraverso il porto di Ancona, veniva indirizzato alla Lombardia, testimoniando ulteriormente il ruolo di Recanati come mercato di transito.

Ancona, riconoscendo il valore del mercato di Recanati, nel 1418 vietò alla stessa di condurre le proprie merci via mare, obbligandone indirettamente il passaggio per il porto dorico, limitando così l'attività del porto recanatense e quindi impedendole l'autonomia commerciale³⁰². Infatti il passaggio pressochè obbligato dei panni fabrianensi e dello zafferano, sia marchigiano che abruzzese, avrebbero potuto rendere Recanati un rilevante centro di smistamento del centro Italia, ma la mancanza di infrastrutture logistiche e portuali adeguate, continuavano a porla in dipendenza da Ancona, impedendone l'ascesa commerciale.

Il Basso Medioevo marchigiano è quindi caratterizzato dalle guerre di campanile, non legate tanto a questioni di confine, ma al controllo di vie di comunicazione e quindi del mercato dei prodotti agricoli marchigiani, un mercato destinato a rifornire Venezia, la Dalmazia e la Lombardia, che diventerà, soprattutto nel Quattrocento, fonte di interesse per il commercio toscano³⁰³.

8.1.4 le relazioni con la comunità ebraica marchigiana

Altra comunità che mostra forti legami commerciali con Ancona è sicuramente la comunità ebraica. Senza entrare nel merito degli studi sugli Ebrei marchigiani di cui la letteratura è ricchissima di studi, qui ci si limita solo a dare un piccolo contributo sulla loro presenza nel porto di Ancona, pur riconoscendo che l'importanza e la vastità di un argomento simile dovrebbe essere indirizzato verso una specifica monografia. Qui ci si limita a mostrare solo i punti chiave di tale legame commerciale.

Più che al commercio, gli Ebrei marchigiani erano interessati soprattutto alle attività finanziarie e di prestito (*mutuum*). Le comunità ebraiche nelle Marche si diffondono nel XIII

³⁰¹ BULGARELLI LUKACS A., *Alla fiera di Lanciano...*, pp. 116-147.

³⁰² SARACINI G., *Notizie storiche* ...pp. 244-245.

³⁰³ SARACINI G., *Notizie storiche* ...pp. 258-261; CECCONI G., *Carte diplomatiche osimane...*, doc. CXXIII, a.1451; doc. CLXXIII, a.1478.

secolo provenienti da Lazio, Toscana e Umbria, legando la loro comparsa alla testimonianza dei primi prestiti ebraici concessi ai comuni marchigiani (Ascoli nel 1297, Matelica nel 1287)³⁰⁴. Gli Ebrei ad Ancona però seppero sfruttare anche la vocazione commerciale di questo luogo, riuscendo a raggiungere una posizione di forza all'interno del mercato dei panni e dei pellami nel XVI secolo³⁰⁵. Mercanti ebraici ad Ancona si attestano nel 1390 quando il Comune di Ancona, ponendo gli Ebrei allo stesso livello degli altri mercanti stranieri, definisce dazi doganali specifici per tale comunità³⁰⁶. Inoltre la Tesoreria provinciale della Marca registra i banchi ebraici dal 1422, anche se sappiamo per certo che erano presenti prestatori ebrei nel XIII secolo a S. Vittoria in Matenano, a S. Ginesio, a S. Severino, a Cingoli, e nel XIV secolo a Recanati, Osimo, Fermo, Amandola, Fabriano, Macerata, gli stessi Malatesta di Fano usufruivano spesso dei servizi ebraici³⁰⁷. Un tale ritardo nel loro arrivo ad Ancona, lascia molti dubbi negli studiosi, poiché il sistema di prestito è fortemente legato al sistema commerciale. Questo non significa che non fossero presenti Ebrei ad Ancona prima del XIV secolo, ma che il loro ruolo commerciale all'interno della città iniziò ad essere testimoniato solo in questo secolo: lo stesso banco ebraico di Ancona è documentato dal 1484³⁰⁸.

Infatti dobbiamo pensare al XVI secolo come il secolo d'oro della comunità ebraica di Ancona, poiché in questo periodo si costituisce la comunità sefardita, giunta ad Ancona dopo la cacciata dalla penisola iberica, che si dedicò alle attività commerciali del porto. Come tristemente sappiamo, l'istituzione del ghetto nel 1555 da parte di papa Paolo IV *Cum nimis absurdum* nello Stato Pontificio, comporta la fine di questo ricco periodo avviando una nuova fase di persecuzioni antisemite, che portano alla cacciata della comunità sefardita da Ancona³⁰⁹. Questo però permette ad altre città di sfruttare le capacità economiche della comunità ebraica, grazie alla disponibilità data per l'accoglienza a seguito delle persecuzioni, come fecero Pesaro, Mantova e Ferrara che accolsero i Marrani portoghesi di Ancona nel 1556³¹⁰.

³⁰⁴ BONAZZOLI V., *Il prestito ebraico nelle economie cittadine delle Marche tra '200 e '400*, Ancona, 1990, pp. 19-33.

³⁰⁵ SASFa, codici malatestiani XXVA, a.1418, c. 8v; PALOMBARINI A., *Stefano Benincasa nobile mercante nell'Ancona del Cinquecento*, in *Proposte e ricerche*, n. 24, 1990, pp. 103-121; gli studi di Mauro Perani sui palinsesti ebraici e il commercio librario, mostrano la rilevante frequentazione delle rotte appenniniche umbro-marchigiane PERANI M., *Iter Hebraicum Italicum. L'Italia crocevia dei viaggi dei manoscritti ebraici per le rotte e i paesi del Mediterraneo*, in *Quod ore cantas corde credas. Studi in onore di Giacomo Baroffio Dabnk*, L. SCAPPATICCI ed., Vaticano, 2012, pp. 103-127.

³⁰⁶ ASAN, ACAN, consigli, 5, c. 156r, 31 ottobre 1390.

³⁰⁷ SASFa, Codici Malatestiani, vol. 22; BONAZZOLI V., *Il prestito ebraico ...*pp. 38-41, pp.103-125.

³⁰⁸ BONAZZOLI V., *Il prestito ebraico ...*pp. 133-153.

³⁰⁹ ORLANDI G., *Il porto di Ancona, in La marca e le sue istituzioni al tempo di Sisto V*, CORTECHINI P. ed., Roma, 1992, pp. 253-261.

³¹⁰ ASAN, ACAN, consigli, liber reformationum, 12, 1427, c.46r; PACI R., *La "scala" di Spalato e il commercio veneziano nei Balcani fra Cinque e Seicento*, Venezia, 1971, pp. 40-43; INSABATO E., *La società anconitana nelle breviture del notaio Chiarozzo Sparpalli...*, pp. 525-533; ANGELINI W., *Tra Cinquecento e tardo Settecento: preparazione e maturità*

8.2 Le Marche del Nord (i legami con i Malatesta)

Nel nord delle Marche, Ancona lega le proprie vicende a quelle della signoria malatestiana, infatti Ancona fu sotto il dominio dei Malatesta dal 1348 al 1353 grazie allo stato di confusione provocato dalla Peste Nera³¹¹. Malatesta di Malatesti con la presa di Ancona, incendia il palazzo comunale provocando la perdita di tutta la documentazione anteriore al 1350. La riorganizzazione del cardinale Albornoz permette la restituzione della città al Papato e la costituzione della signoria malatestiana³¹². L'attività dell'Albornoz non pone però termine alle guerre di espansione della signoria, i cui territori attribuiti, purtroppo per lei, non comprendevano Ancona, anche se l'interesse di controllare la principale infrastruttura commerciale del territorio marchigiano, permane: infatti più volte Pandolfo Malatesti richiede al comune di Ancona la possibilità di libero transito nel territorio anconetano³¹³. Una nuova occasione si manifesta nel 1410, quando la città è sottoposta alle scorrerie dei capitani di ventura: per difendersi il comune decide di chiedere aiuto ai Malatesta, mandando un'ambasciata a Carlo Malatesti signore di Rimini e Fano con l'intento di creare una lega. Il tentativo non andò in porto a causa dell'opposizione dei Malatesta di Pesaro, convinti della necessità di un controllo diretto sul principale centro mercantile dell'Adriatico centrale. Così nel 1412 i Malatesta di Pesaro tentano, attraverso Galeazzo figlio di Malatesta, di conquistare Ancona, anche se presto dovranno ricredersi, poiché Ancona riuscì a trovare nuovi alleati nelle città di Urbino, Forlì e Fano³¹⁴. A questa vicenda seguirono i trattati di pace a cui presero parte, come arbitri della contesa, sia i Veneziani (come prevedevano i trattati che stabilivano il loro coinvolgimento in caso di interventi bellici) che Carlo Malatesti³¹⁵. Tale vicenda è facilmente ricostruibile leggendo gli atti del Consiglio comunale di Ancona, in cui si registrano i vari tentativi di accordo e le diverse ambasciate³¹⁶.

Ancona, a causa della pressione veneziana per la politica commerciale da essa portata avanti in Adriatico, cerca a più riprese di avvicinare a sé le città marchigiane, soprattutto con l'intento di porsi come centro di redistribuzione dei prodotti del territorio marchigiano grazie

dell'attività mercantile degli ebrei ad Ancona, in *The Mediterranean and the Jews: Banking, Finance and International Trade, XVI-XVIII Centuries*, Bar-Illan, 1989, pp.12-38; POLVERARI M., *Ancona tra oriente e occidente...*, pp. 38-45; MORONI M., *L'Adriatico conteso, antiche direttrici dei traffici dal Medioevo all'Ottocento*, in *L'Adriatico: un mare di scambi tra Oriente e Occidente*, CATTARUZZA M. ed., Pordenone, 2003, pp. 31-42; ID., *Prestatori ebrei ed economie cittadine nella Marca Anconetana*, in *La presenza ebraica nelle Marche (secoli XIII-XX)*, ANSELMINI S., BONAZZOLI G. ed., Ancona, 1983, pp. 11-38.

³¹¹ SARACINI G., *Notizie storiche* ...pp. 198-207; BURATTINI G., *Ancona città marinara* ...pp. 165-166.

³¹² BATTAGLINI F. G., *Memorie storiche di Rimini e de' suoi signori*, Bologna, 1789, p. 206.

³¹³ ASAN, ACAN, consigli, 6, c. 90r, 27 maggio 1391.

³¹⁴ ASAN, ACAN, Consigli, 9, 1412, c.10r-21r-29r-31r-34r-35v-45v; su Galeazzo: *Galeazzo Malatesta* DBI, ad vocem, FALCIONI A. ed.

³¹⁵ PERUZZI A., *Storia di Ancona...*, II, pp. 76-97; NATALUCCI M., *Ancona attraverso i secoli...*, pp. 445-455; su Carlo Malatesti: *Carlo Malatesta* DBI, ad vocem, FALCIONI A. ed.

³¹⁶ ASAN, ACAN, Consigli, 9, 1412, cc.41r-45v-107r-108v.

al suo porto. Addirittura nel 1450 il comune di Zara stabilisce che nel commercio dei cavalli il prodotto dovesse essere condotto ad Ancona e da qui redistribuito sia nelle Marche che nella Romagna (*in Marchiam sinc Romandiola ab Anchona*³¹⁷). Gli accordi commerciali che Ancona sottoscrive, non solo con le città marchigiane ma anche con i centri della costa adriatica, sottolineano tale fattore per essa strategico: il tentativo è quello di monopolizzare la confluenza e distribuzione dei prodotti delle Marche. Da qui l'interesse malatestiano per la città dorica, dapprima tentando di ottenere il controllo diretto sulla città prima della riforma albornoziana, poi attraverso la manovra, già provato per due secoli da Venezia, di isolarla commercialmente, cercando di sostituirsi ad essa come centro di transito all'interno della rotta commerciale tra la Toscana e la Dalmazia, come hanno mostrato in varie sedi, gli studi di Francesco Bettarini e Paola Pinelli (vedi cap. 15.2)³¹⁸. Carlo, grazie alla lega costituita contro i Malatesta di Pesaro, impedisce al cugino Galeazzo di realizzare il proprio progetto, ponendosi in posizione di arbitro della contesa ed evitando allo stesso tempo l'accerchiamento del territorio fanese (come invece subirà successivamente Sigismondo Pandolfo), così da salvaguardare il proprio territorio, riportando il tutto allo status quo³¹⁹. Questa ricostruzione degli assetti geopolitici, trova espressione nell'accordo di pace che definisce oltre agli aspetti politici, anche aspetti connessi ai rapporti commerciali, alla base degli scontri militari avvenuti: infatti nel 1415 Malatesta deciderà di ripristinare i privilegi nel porto di Ancona ai mercanti di tutti i territori malatestiani fino a Cesena, garantendo allo stesso tempo vantaggi commerciali ai mercanti anconetani nei territori malatestiani. Anche se, di fatto, politicamente la situazione venne ripristinata, in realtà Ancona rimase danneggiata soprattutto nelle sue relazioni con Ragusa (la principale intermediaria commerciale di Ancona): infatti Ragusa, a seguito delle tensioni che avrà con Ancona a causa dello scadere del trattato del 1397, inizierà a preferire lo scalo di Pesaro per i suoi commerci verso la Toscana, e solo dopo il rinnovo dei trattati, nel 1440, Ancona riprenderà il controllo sul proprio mercato marchigiano (vedi cap. 12.4.6)³²⁰. Già nel 1412 si testimonia la presenza di

³¹⁷ DAZD, Ducali e terminazioni, 388, 1, c.101r.

³¹⁸ ASAN, ACAN, statuti del comune di Ancona, statuti del mare del terzenale e della dogana, 11, 1397, 2: r. LXVII *de carentibus a Folea Pensauri usque ad flumen Tronti*, cc. 267v-268r; ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi 1, statuti della dogana e patti con diverse nazioni, libro I, 1345-1476, cc. 6r-9r; CD, XIV, doc. 333; *Statuti anconitani del mare* ... pp. 147, pp.238-246; B. KREKIĆ, *Dubrovnik* ... doc. 303, p. 212; BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare*...pp. 89-94; sul ruolo commerciale di Pesaro come intermediario tra la Toscana e la Dalmazia in sostituzione di Ancona nella prima metà del Quattrocento, si possono visionare i lavori di Bettarini e della Pinelli PINELLI P., *Le relazioni commerciali tra Firenze e Dubrovnik (XV-XVI secolo)*, in *Firenze e Dubrovnik all'epoca di Marino Darsa (1508-1567)*: atti della Giornata di studi, Firenze, 31 gennaio 2009, PINELLI P. ed., Firenze, 2010, pp. 43-51; F. BETTARINI, *Mercanti fiorentini e artigiani pratesi a Ragusa*,... pp. 97-112.

³¹⁹ ASAN, ACAN, Consigli, 9, 1412 c. 45v.

³²⁰ SASFa, ASC, Codici malatestiani, 5, c. 42v, appendice doc. XXX; ŠOLJIĆ A., *Relazioni tra Dubrovnik e Ancona al tempo di Ciriaco e i viaggi di Ciriaco lungo la costa della Dalmazia*, in *Ciriaco d'Ancona e il suo tempo*, atti del convegno tenuto in Ancona nel 2000, CARDINI F. ed., Ancona, 2002, pp. 141-168.

un mercante pisano che si reca a Rimini per i propri commerci passando per Pesaro³²¹. Gli stessi Toscani richiederanno a Sigismondo Pandolfo Malatesti nel 1439, una riduzione delle gabelle per poter meglio sfruttare la rotta passante per Fano e la Flaminia, rotta quasi mai praticata a causa degli elevati dazi imposti, così da tentare di creare strade alternative lungo l'importante via verso Oriente³²². Ma l'interesse per Ancona da parte di Firenze è comunque predominante, anche quando nel 1402 la stessa Firenze chiederà a Carlo Malatesti il libero passaggio per Rimini dei propri mercanti, con lo scopo di favorire il raggiungimento del porto di Ancona; una richiesta che andò rinnovandosi nel 1453 con Sigismondo Pandolfo³²³.

Questi accordi del 1415 tra Ancona e la signoria malatestiana cercano di sistemare i rapporti, ormai logori, tra Ancona e Pesaro e permettono a Fano e ai territori di Rimini e Cesena, di ottenere un facile accesso al porto anconetano per la distribuzione dei propri prodotti. Allo stesso tempo Ancona rende ancora più stabile il proprio ruolo di accentratore della produzione e distribuzione marchigiana.

Nel 1505 Ancona stabilirà nuove regole da adottare verso i mercanti marchigiani, funzionale alla distribuzione dei prodotti dell'entroterra. Nel documento non fa riferimento ad alcuna città, sottintendendo quindi l'applicabilità del documento a tutto il territorio di influenza del porto dorico, che si estendeva dal fiume Foglia al fiume Tronto³²⁴. Seguendo la linea che caratterizza i trattati del XVI secolo, questo regolamento focalizza la propria attenzione sulla frode e sulle modalità da adottare per prevenirla o per combatterla. Ovviamente le situazioni di frode si manifestavano a seguito del dazio agevolato concesso ai mercanti marchigiani, posto al 5%, per condurre le merci fuori dal mar Adriatico e che gli stessi mercanti marchigiani erano obbligati a rispettare. Il mercante straniero che si presentava alla dogana come marchigiano, se ne veniva scoperta la frode da parte degli ufficiali della dogana, avrebbe subito come pena la confisca di ¼ dei prodotti trasportati: la metà del prodotto confiscato era destinato all'ufficiale della dogana che aveva individuato la frode, incentivando in questo modo la ricerca di truffatori. Non mancano, all'interno dei documenti anconetani, accuse di frode rivolte anche verso i mercanti veneziani, nonostante essi agissero entro un regime di pressochè totale franchigia³²⁵.

³²¹ SASFa, ASC, codici malatestiani, XXIII, 1412, c. 61v.

³²² SASF, codici malatestiani, 3, 1386-1466, c.21v appendice doc. XLVI.

³²³ TONINI L., *Storia civile e sacra riminese* ...V, pp. 6-12; doc. 62.

³²⁴ ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta Albertini, 3, *liber rubeus*, 1493-1526, c. 91v appendice doc. LXXIII; ASAN, ACAN, consigli, 11, 1421, cc. 74r-77r appendice doc. XXXI; *Statuti anconitani del mare* ...p.277; NATALUCCI M., *Ancona attraverso i secoli*..., pp. 511-515; BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare*...p. 124.

³²⁵ ASAN, ACAN, consigli, 7, c. 167r, 20 ottobre 1392.

9. Le relazioni di Ancona con la Romagna




Figura 7. Costa romagnola e veneta con indicazione dei principali centri mercantili

La testimonianza di accordi tra Ancona e l'area romagnola si costituisce e si conclude nel XIII secolo e la loro presenza ci è nota pressochè esclusivamente attraverso le fonti cronachistiche e non dalla raccolta di trattati da cui siamo partiti per tale ricerca. Come avvenuto anche in altri contesti di seguito descritti, tali accordi duecenteschi sono stati analizzati in egual modo, in quanto utili a comprendere dinamiche storiche successive. Tutto ciò permette di comprendere il modo in cui Ancona manifesta il suo interesse verso un'area a sé limitrofa, con caratteristiche produttive e dinamiche economiche che la avvicinano fortemente al territorio marchigiano.

9.1 Ravenna

L'avanzata nell'Adriatico di Venezia proprio nel XIII secolo, deve avere spinto le città poste sotto la lente di ingrandimento della stessa, a cercare aiuto e appoggi. Ravenna memore della sua grandezza imperiale, con il porto di Classe ormai insabbiato, aveva perso il ruolo di centro principale del commercio mediterraneo. Nonostante ciò, continuava a mantenere un ruolo attivo nel commercio della Pianura Padana controllando il sistema di navigazione lungo i canali del Delta del Po, le antiche arterie viarie verso Bologna e il centro Italia e, tramite l'Arcivescovado, controllava anche la produzione e distribuzione del sale di Cervia che rifornivano un mercato che coinvolgeva la Pianura Padana e tutto il bacino settentrionale e

centrale dell'Adriatico. Ravenna si trova quindi all'interno di un mercato internazionale, che trova uno spazio di azione notevole, nonostante l'ascesa veneta. Il trattato con Ragusa del 1188 è infatti uno dei primi esempi di trattati bilaterali che compaiono nel bacino adriatico, in contemporanea con la costituzione dei primi trattati sottoscritti da Venezia con le città adriatiche³²⁶: la manifestazione così precoce di regolamentazioni commerciali in Adriatico che esulano dalla presenza di Venezia, è indice di un ruolo importante delle stesse, all'interno del commercio del bacino adriatico.

Per questa sua posizione, Ravenna e il suo porto hanno un volume di traffico e un bacino commerciale che la rende pressochè una copia di Ancona in contesto romagnolo: infatti nella documentazione medievale i territori della *Marca* sono spesso associati ai territori della *Romandiola* mostrandone un'economia che per molti aspetti si va sovrapponendo. Inoltre le relazioni adriatiche di Ravenna, soprattutto nel XIII secolo sembrano in parte avvenire parallelamente a quelle anconetane, infatti Ravenna cercherà bacini di mercato anche nella Dalmazia come fece la stessa Ancona: come detto, nel 1188 con Ragusa, o nel 1227 con Zara per regolamentare il commercio del legname, senza contare le proprietà dell'arcivescovo ravennate in territorio istriano, che testimoniano la continuità di contatti tra le due coste adriatiche³²⁷. Infatti l'interesse che lega Ragusa ad Ancona per il suo ruolo di luogo di approvvigionamento di materie prime, è lo stesso di quello che la indirizza verso Ravenna: si osserva che gli accordi commerciali tra Ragusa e le due città della costa occidentale (1188 e 1199), avvengono a distanza di pochi anni l'uno dall'altro, a testimonianza di una politica commerciale unica, che lega Ancona e Ravenna a Ragusa, così come osservato anche nei trattati tra Venezia e le suddette città che avvengono sempre a ridosso di pochi anni l'uno dall'altro (vedi cap. 6.4)³²⁸.

Il primo documento individuato relativo al rapporto tra Ancona e Ravenna è databile al 1227: esso è testimoniato per il suo valore, sia dalle cronache anconetane di Peruzzi (1835) che da quelle ravennate di Girolamo Rossi (1590), principali esponenti delle rispettive storiografie locali³²⁹. Il trattato nasce a seguito delle reciproche scorrerie messe in atto verso le navi, sia

³²⁶ DADU, 7.3.2 acta S. Mariae Maioris, 12, doc. 31; CD, II, doc. CCXCIX; LUME L., *L'Archivio storico di Dubrovnik: con repertorio di documenti sulle relazioni della repubblica di Ragusa con le città marchigiane*, Roma, 1977, pp.7-13; CARILE A., COSENTINO S., *Storia della marineria bizantina*, Bologna, 2004, p.75.

³²⁷ MSHSM, I, doc. LXIV, a. 1227; TORRE A., *Le Pergamene istriane dell'Archivio Arcivescovile di Ravenna*, Parenzo, 1929.

³²⁸ DADU 7.3.3, acta S. Mariae Maioris, n. 242-268-271; CD, III, doc. CCXCIX (attribuito ad Ancona); DADU 7.3.2, acta S. Mariae Maioris, n. 31; CD, III, a. 1235, doc. CCCLXXXIII; CD, II, a.1188, doc. CCXCIX; DADU 7.3.2 acta S. Mariae Maioris, 12, n. 43; MSHSM, vol. I, doc XXVII; CD, II, doc. CCLXXIX, a. 1199; CD, II, a. 1199, doc. CCLXXVI appendice doc. I, POLVERARI A., *Un antico patto mercantile tra Ragusa e Ferrara*, in *Quaderni storici*, n.13, 1970, pp. 247-250; CARTER F.W., *Dubrovnik...*, pp. 106-110; HARRIS R., *Dubrovnik...*, pp. 46-60.

³²⁹ PERUZZI A., *Storia di Ancona...*, I, p. 373; ROSSI G., *Storie ravennate*, PIERPAOLI M. ed., Ravenna, 1996, a. 1227, p. 409.

ravvenati sia anconetane. Spesso avveniva infatti che navi anconetane che si recavano a Ravenna, venivano depredate da piccole imbarcazioni locali e viceversa. Questo generava tutta una serie di difficoltà diplomatiche tra le due città, che per cercare reciproca giustizia, svolgevano serie continue di rappresaglie. Così nasce l'accordo tra Ancona e Ravenna del 1227 al fine di fermare i reciproci danni alle proprie marinerie mercantili e favorire un sistema virtuoso di legami commerciali, che avrebbe creato una rotta di collegamento prediletta all'interno delle rotte adriatiche.

Nel trattato entra un ulteriore elemento in grado di incrementare gli scambi: per la prima volta le due città si accordano per garantire la libera circolazione delle merci nei propri territori. La libera circolazione metteva le navi al sicuro da possibili avventori in cerca di bottino, permetteva di limitare il commercio di contrabbando ed evitava rappresaglie sui mercanti ravennati o anconetani che conducevano merci provenienti da aree in ostilità con il porto di arrivo. Secondo Giulio Vismara, la libertà di circolazione non escludeva l'imposizione di dazi³³⁰.

Come spesso avveniva in questi trattati, per giustificare gli accordi di pace, si richiamavano antichi legami e amicizie in grado di dare maggiore valore all'accordo appena concluso: in questo caso si richiamavano gli antichi legami tra l'arcivescovado di Ravenna e i territori da esso controllati nella Pentapoli. Infatti sia il Codice Bavaro (registro della documentazione relativa ai possedimenti dell'arcivescovado di Ravenna tra IX e XI secolo nel territorio pentapolitano), che i registri dei possedimenti dei grandi monasteri ravennati, testimoniano, ancora nel XIII secolo, una presenza ravennate radicata nel territorio della Marca, legata al pagamento della decima agli stessi centri ecclesiastici ravennati³³¹. Con il Basso Medioevo però la predominanza ecclesiastica sulla politica economica della Marca, lascerà lo spazio ad interlocutori comunali che creeranno reciproci vantaggi commerciali per i propri territori.

Nel trattato del 1227, si permetteva ai mercanti anconetani di poter acquistare il sale di Cervia, di cui l'arcivescovo aveva il controllo della distribuzione dal X secolo. Ad Ancona, come ulteriore privilegio, veniva data la possibilità di redistribuire personalmente il sale nel proprio territorio, senza applicarvi alcun ulteriore dazio³³². Infatti chi aveva il controllo sulla

³³⁰ VISMARA G., *Il diritto del mare ...*, pp. 687-730.

³³¹ AARa, pergamene, a. 948, n. 2400; SIENA L., *Storia della città di Senigaglia*, ...p.86; *Regesta della Chiesa di Ravenna: le carte dell'archivio estense*, FEDERICI V., BUSI G. ed., Roma, 1911-1931, n.215; *Breviarium Ecclesiae Ravennatis (Codice Bavaro)*, secoli VII-X, RABOTTI G. ed., Roma, 1985; BERNACCHIA R., *Incastellamento e distretti rurali nella Marca anconitana*, secoli X-XII, Spoleto, 2002.

³³² AARa, Pergamena n. F, 2227, a.965; ASAN, consigli, 28, 1507, cc.5v-6r ***Licentia per duhanierio Romandiole exonerandi unum nauilium salis***; PINI A.I., *L'economia anomala di Ravenna*, ... pp. 509-554; ANGIOLINI E., *Le Constitutiones officii salis ecclesie romane di Cervia nell'archivio Rongoni Machiavelli di Modena*, in *Atti e memorie della deputazione di storia patria per le province di Romagna*, LIV, 2003, pp. 19-38.

produzione e sulla vendita del sale, aveva la possibilità di avere importanti entrate doganali dal suo commercio, e quindi non vi era alcun interesse a lasciare ad altri tale mercato: lasciare ad altri la distribuzione del sale, anche se in un territorio circoscritto, esprimeva la volontà di mantenere profonde e proficue relazioni tra le parti.

Per favorire un più agevole accesso delle navi anconetane, la città di Ravenna si poneva nella disponibilità di eseguire la manutenzione e il miglioramento dei canali utilizzati dalle navi anconetane per raggiungere la città. Ai Ravennati, di contro, viene concesso la possibilità di commerciare autonomamente il grano marchigiano nel proprio territorio in caso di carestia e viceversa: in questo modo si lasciava all'alleata la possibilità di gestire autonomamente la distribuzione del proprio principale prodotto commerciale, per Ravenna il sale, per Ancona il grano. Tutto ciò si mantiene possibile finché Ravenna riuscirà ad avere il controllo delle saline, infatti di lì a pochi anni, Venezia, dopo aver ottenuto il controllo delle saline di Chioggia con il trattato del 1234, incominciava a limitare il territorio di distribuzione del sale cervese alla Puglia e alle Marche³³³: poter controllare le saline cervesi poco più a sud, permetteva a Venezia di progredire nella propria politica monopolistica sulla distribuzione salina adriatica³³⁴.

Questo trattato, per la prima volta, mostra come il sale cervese fosse il principale fornitore per il mercato marchigiano, infatti, grazie anche a questi primi accordi, sulla base della valutazione di Torre, era applicato ai mercanti marchigiani un dazio agevolato al 4%³³⁵.

Per Ravenna è importante mantenere relazioni amichevoli con Ancona poiché l'insabbiamento del proprio porto la poneva nella necessità di ricercare porti adeguati da impiegare come luoghi di transito per la commercializzazione: è infatti del 1391 la concessione di un salvacondotto a *Brandolino de Brandolis de Bagnacavallo de partibus Romandiole* per il transito, nel porto di Ancona, di un carico di 150 cavalli giunti dalla Puglia e destinati alla Romagna³³⁶. Nonostante il trattato, continuarono a verificarsi situazioni di tensione commerciale tra le due città, ne è testimonianza per esempio, l'ambasciata inviata dal Comune di Ancona a Ravenna con lo scopo di liberare il cittadino anconetano Francesco Fulignutii Stracche, incarcerato dal comune di Ravenna nel 1392 con l'accusa di aver messo in atto azioni di pirateria, perpetrate nei confronti di navi ravennati³³⁷.

³³³ PINI A.I., *L'economia anomala di Ravenna...*, pp. 509-554.

³³⁴ ANGIOLINI E., *Le Constitutiones officii salis ecclesie romane* ...pp. 19-38; DORIN R.W., *Adriatic Trade Networks* ..., pp. 235-281; nel 1232 il crollo della produzione di Chioggia a causa della forte tassazione applicata da Venezia, inducono la stessa a rivolgere le proprie attenzioni a Cervia.

³³⁵ TORRE A., *L'oggetto delle relazioni tra Venezia e Ravenna nel Medioevo*, in *Miscellanea in onore di Roberto Cessi*, Roma, 1958, pp. 121-142.

³³⁶ ASAN, ACAN, consigli, 6, c. 46r, 9 marzo 1391; PINI A.I., *L'economia anomala di Ravenna*, ... pp. 509-554.

³³⁷ ASAN, ACAN, consigli, 7, c. 30v, 10 febbraio 1392.

9.1.2 Il trattato monetale del 1249

Dopo poco più di vent'anni, nel 1249 le due città decidono di cercare nuovi accordi. Questo nuovo trattato assume una veste particolare poiché non ha un valore commerciale, come tutti i trattati che in questa sede vengono illustrati, ma assume valore di trattato monetale, ponendosi come un unicum all'interno della trattatistica economico-commerciale. L'obiettivo era quello di creare un unico mercato che coinvolgesse i due territori, uniformati dall'uso della stessa moneta, ossia il grosso d'argento (*agontano*) standardizzato in valore, tipo, peso e bontà, con l'obiettivo di contrastare il peso di valute, come il ducato, in rapida ascesa nell'Adriatico³³⁸. Come nel caso del trattato del 1227, ci troviamo di fronte ad una testimonianza indiretta mancando, allo stato attuale delle conoscenze, il documento originale: infatti il documento ci è noto solo dal racconto di Girolamo Rossi, storico ravennate del XVI secolo, ripreso senza ulteriori approfondimenti, dagli storici anconetani, dove si riconosce sia al comune che all'Arcivescovado la volontà di giungere a questa sintesi: purtroppo la ricerca presso gli archivi sia di Ancona che di Ravenna non hanno prodotto risultati in grado di superare la testimonianza indiretta di tale fonte³³⁹.

L'Agontano originariamente aveva lo stesso valore della moneta lucchese, moneta circolante nel XII secolo nei territori soggetti alla Chiesa. Tra la fine del XII e l'inizio del XIII secolo, l'agontano andò sostituendosi alla moneta lucchese, assumendo il ruolo di moneta locale, grazie anche alle concessioni papali per l'istituzione di zecche locali³⁴⁰. Secondo Antonio Ivan Pini, la creazione di un nuovo grosso in argento a Ravenna, nel 1231, può aver messo il governo romagnolo nella condizione di avvicinarsi al mercato marchigiano anche dal punto di vista monetale³⁴¹. Le stesse carte di Osimo testimoniano l'uso indifferente sia della moneta ravennate che anconetana nel 1214 e nel 1233³⁴². La costituzione di un mercato monetale regionale unico, trova compimento nel giro di pochi anni, infatti si trovano testimonianze della presenza dell'agontano nel territorio riminese, che aveva tutto l'interesse ad uniformarsi al sistema che andava creandosi tra Romagna e Marche. L'uso dell'agontano intorno al 1270, anche in territori come Ascoli Piceno e Bologna, mostra l'avvenuta costituzione di un unico

³³⁸ SARACINI G., *Notizie storiche* ...pp. 174-177; PERUZZI A., *Storia di Ancona...*, I, p. 387; PERUZZI A., *Dissertazioni anconitane...*, p. 271; NATALUCCI M., *Ancona attraverso i secoli...*, p.414, ROSSI G., *Storie ravennati*, ...p. 435; MORELLI A.L., NOVARA P., *Sedi di zecca e monetazione di Ravenna dall'Antichità al Tardo Medioevo*, in *Atti e memorie della Deputazione di storia patria di Romagna*, 2007, pp. 151-200; ROSSI R., *Zecche e monete* ...pp. 115-137.

³³⁹ ROSSI G., *Storie ravennati*, ...p. 435.

³⁴⁰ SACCOCCI A., *La circolazione monetale nel Medioevo marchigiano alla luce dei rinvenimenti e delle fonti scritte (IX-XIII secolo)*, in *Atti e memorie della deputazione di storia patria per le Marche* 1997, pp.79-113.

³⁴¹ PINI A.I., *L'economia anomala di Ravenna*, ...pp. 509-554.

³⁴² CECCONI G., *Carte diplomatiche osimane*, ... doc. IV, c.22, a.1214; doc. XIV, c. 60, a.1233.

bacino monetale³⁴³. Quindi con la fine del XIII secolo la costituzione di un mercato monetale unico tra Marca e Romandiola si poteva dire concluso.

Questo accordo di coniazione verrà redatto dal podestà di Ancona, Bertone Calcheria, e dai legati ravennati Marco di Firenze e Poderetto di Cassino, con prima stesura ad Ancona e conferma di fronte al comune di Ravenna. Questo trattato giunge sicuramente alla fine di un processo avviato nel XII secolo nato con lo scopo di creare un bacino monetale comprendente Romagna e Marche, da Ascoli Piceno fino a Bologna.

Secondo i numismatici Giuseppe Castellani e Andrea Saccocci, una prima definizione di accordo monetale tra le due città, troverebbe testimonianza già nel 1170 (anche di tale documento non se ne hanno indicazioni specifiche), che mostrerebbe un primo tentativo di sostituzione della moneta lucchese con una moneta locale, mentre citazioni di denari ravennati compaiono nelle carte di Fiastra nel 1179, ed in quelle di Fonte Avellana nel 1199³⁴⁴. La volontà di costituire un mercato monetale regionale troverebbe ulteriori prove nel trattato tra Ravenna e Rimini del 1194 finalizzato a generalizzare l'uso del denaro ravennate in entrambi i territori³⁴⁵.

L'uniformità monetale tra Marche e Romagna definita giuridicamente dal trattato del 1249, perderà il suo effetto o comunque avrà minor rilievo a partire dalla seconda metà del XIV secolo: in questo periodo il ducato veneto, una delle monete circolanti nel mercato adriatico del XIII secolo, avrà sempre maggiore diffusione fino a divenire la moneta principale nella contrattazione internazionale. Nel trattato tra Ancona e Ragusa del 1292 si osserva per esempio, che l'agontano e l'yperpero raguseo venivano impiegati indistintamente nei pagamenti doganali, ma nel trattato successivo del 1372, si indica l'uso prevalente del ducato nella contrattazione internazionale, lasciando l'impiego della moneta locale solo per i piccoli pagamenti (vedi cap. 12.4.3)³⁴⁶.

³⁴³ Rimini medievale: contributi per la storia della città, TURCHINI A. ed., Rimini, 1992, p. 414; MORELLI A.L., NOVARA P., *Sedi di zecca e monetazione di Ravenna* ...pp. 151-200; SACCOCCI A., *Alcune ipotesi sulla nascita e il successo dell'Agontano*, ... pp. 19-30; PINTO G., *Ascoli Piceno*..., pp.80-91.

³⁴⁴ CASTELLANI G., *Numismatica marchigiana*, ... pp. 238-277; NATALUCCI M., *Ancona attraverso i secoli*..., pp.413-414; Rimini medievale, ... p. 415; *Istituzioni e statuti comunali nella Marca d'Ancona*..., I, pp.56-60; SACCOCCI A., *Relazioni monetarie fra le Marche e le regioni circostanti in età medievale e moderna*, in *Le Marche e l'oltre Marche tra l'evo antico e il moderno. Rapporti di varia natura alla luce della documentazione numismatica* II Convegno di Studi numismatici marchigiani (Ancona 13-14 maggio 2011), ROSSI R. ed., pp. 219-240; ID., *La circolazione monetale nel Medioevo marchigiano*..., pp.79-113; DUBBINI M., MANCINELLI G., *Storia delle monete di Ancona*, ...pp. 31-79; BALDASSARRI M., *Coast to coast: cenni sulle relazioni monetarie tra Toscana e Marche nel Basso Medioevo (XI-XIII secolo)*, in *Paesaggi e proiezione marittima: i sistemi adriatico e tirrenico nel lungo periodo: Marche e Toscana a confronto*, GARZELLA G. ed., Pisa, 2013, pp. 47-62.

³⁴⁵ TONINI L., *Storia civile e sacra riminese* ...II, doc. 90; PINI A.I., *L'economia anomala di Ravenna*, ...pp. 509-554; MORELLI A.L., NOVARA P., *Sedi di zecca e monetazione di Ravenna*..., pp. 151-200.

³⁴⁶ DADU 7.3.3, acta S. Mariae Maioris, 13, 1292, doc. 187-191, 210.

La rapidità con cui si diffonde l'uso di tale monetazione a seguito del trattato (Rimini nel 1250 conia monete che seguono il nominale agontano), esprime sicuramente la necessità di creare un bacino economico univoco, con caratteristiche commerciali sovrapponibili, dove la presenza di un'unica monetazione permetteva di uniformare un mercato già di per sé con caratteristiche produttive ed economiche uniformi³⁴⁷.

Ulteriore prova della continuità di impiego dell'agontano all'inizio XIV secolo, secondo la testimonianza di Rossi, si troverebbe nel decreto eseguito nel 1307 dall'arcivescovo Rainaldo, che stabilisce come Ravenna dovesse battere moneta secondo il sistema anconetano, mostrando come il trattato del 1249 continuasse ad avere effetto³⁴⁸.

Al grosso anconetano, per il commercio al dettaglio, venivano affiancati i nominali minori del bolognino che, al contrario del grosso, continua a comparire costantemente nei libri di rendicontazione della seconda metà del XIV secolo, quando ormai aveva preso piede l'impiego del ducato. La conservazione nell'uso del bolognino si lega ovviamente alla necessità di mantenere un nominale utile ai piccoli acquisti e facilmente utilizzabile entro un'ampia regione commerciale³⁴⁹.

1 bolognino = 1 agontano = 1 denaro = 1 \12 di soldo

1 grosso agontano d'argento = 12 denari = 1 soldo

1 lira anconetana = 24 denari³⁵⁰

Non si deve tralasciare il fatto che il trattato del 1249 può considerarsi pressochè un unicum nel bacino adriatico, poiché dall'analisi svolta, non sono mai emersi trattati che andassero a costituire una "moneta unica" per un determinato bacino economico. L'unico trattato che in parte si avvicinerà a tale tipologia di accordi sarà quello tra Ancona e Ragusa del 1292 dove si definirà un cambio fisso tra l'agontano e l'yperperero (vedi cap. 12.4.3): in questo trattato però l'aspetto monetale diviene solo uno dei diversi fattori di contrattazione tra le due città e non certo quello prevalente, come invece avverrebbe per il trattato tra Ancona e Ravenna del 1249.

Dobbiamo inoltre tenere presente che sia il trattato del 1227, sia il trattato del 1249 sono noti non per documentazione originale, ma solo per testimonianza indiretta proveniente da uno

³⁴⁷ ERCOLANI COCCHI E., *L'agontano in Emilia-Romagna: produzione e circolazione*, in *L'agontano: una moneta d'argento per l'Italia medievale*: convegno in ricordo di Angelo Finetti, Trevi 11-12 ottobre 2001, TRAVAINI L. ed., 2003, pp. 55-79.

³⁴⁸ ROSSI G., *Storie ravennati*, ...p. 525, a. 1307.

³⁴⁹ CASTELLANI G., *Numismatica marchigiana*..., pp. 238-277; PEZZOLO L., *Il fisco dei Veneziani*..., pp. 131, negli anni 1472-1517 il ducato valeva:

1 ducato d'oro = 124 soldi

1 ducato d'argento = 6 lire = 4 soldi.

³⁵⁰ DUBBINI M., MANCINELLI G., *Storia delle monete di Ancona*, ...pp. 31-79.

storico del XVI secolo: ciò impedisce di poter verificare le sue stesse affermazioni, ma nonostante questo, il trattato del 1249 ha assunto un valore importantissimo nella storiografia successiva, che ha influenzato gli studi numismatici che ad esso si richiamano per giustificare il riscontro archeologico di una unità monetale regionale³⁵¹.

Il valore che ha questo trattato, supportato anche dal dato archeologico-numismatico, ci pone nella necessità di chiederci come sia possibile che la sua conoscenza avvenga solamente attraverso un semplice paragrafo di poche righe scritte da Girolamo Rossi. La sua diffusione era comunque notevole già nel XIII secolo visto che è stato possibile rintracciare agontani a Bologna, Ravenna e Rimini in Emilia-Romagna, Ascoli, Camerino, Fermo e Macerata nelle Marche, ma anche ad Arezzo, Chiusi e Volterra in Toscana, Cittaducale nel Lazio, Atri in Abruzzo³⁵²: tutte queste città si trovano in zone che, nel XII secolo, erano più o meno dipendenti dalla zecca di Lucca per il loro approvvigionamento di monete. Secondo Andrea Saccocci è quindi piuttosto ovvio pensare che tale area monetale fosse l'erede di quella afferente alla zecca imperiale di Lucca.

Ovviamente la valutazione di relazioni economiche passa anche per gli studi numismatici: non essendo questa la sede, se ne è voluto comunque fare un accenno, a dimostrazione della variegata tipologie di fonti che possono concorrere a ricostruire la storia commerciale. Roberto Rossi, parla addirittura di un agontano coniato dalla fine del XII secolo e diffuso in Lombardia, Romagna e Toscana, ossia lungo le rotte commerciali anconetane, suffragate poi anche dalla presenza di trattati internazionali³⁵³. Non bisogna inoltre tralasciare il fatto che l'istituzione di zecche cittadine, proprio tra XIII e XIV secolo nelle Marche, è associabile alle nuove necessità di sviluppo del commercio di questo territorio, come Rossi ha recentemente dimostrato³⁵⁴.

9.1.3 il mercato del sale nelle relazioni tra Ancona, Ravenna e Venezia

L'economia di Ravenna concentra la gran parte delle sue attività sul commercio del sale di cui controlla le saline dall'XI secolo³⁵⁵. Le più antiche attestazioni sull'imposizione del dazio sul sale da parte dell'arcivescovo di Ravenna risalgono al 1178. Quasi in contemporanea Venezia, nel 1184 rivendica il controllo sulla riscossione del dazio del sale di Chioggia che

³⁵¹ *L'agontano: una moneta d'argento per l'Italia medievale*. convegno in ricordo di Angelo Finetti, Trevi 11-12 ottobre 2001, TRAVAINI L. ed., 2003.

³⁵² SACCOCCI A., *Relazioni monetarie fra le Marche e le regioni circostanti* ... pp. 219-240.

³⁵³ DUBBINI M., MANCINELLI G., *Storia delle monete di Ancona*, Ancona, 2009, pp. 31-79.

³⁵⁴ ROSSI R., *Zecche e monete nel panorama economico della Marca bassomedievale*, in *Proposte e ricerche*, n. 52, 2004, pp. 115-137, le zecche cittadine identificate nel territorio marchigiano sono a Macerata (1320), a Camerino (1350), a Fermo (1360), a Pesaro (1355) e a Recanati (1393).

³⁵⁵ PINI A.I., *L'economia anomala di Ravenna*, ... pp. 509-554.

riforniva i territori veneti e istriani, avviando la sua scalata per il controllo del mercato del sale adriatico³⁵⁶. L'interesse di Venezia verso Ravenna nasceva da due fattori: il controllo delle saline di Cervia e della via fluviale che conduceva al delta del Po, da cui attraverso i porti di Comacchio, Chioggia e Primaro sviluppatasi a partire dal VI secolo come *emporium*, si poteva risalire il fiume, raggiungendo così la Lombardia³⁵⁷. Lo scontro tra Ravenna e Venezia per il controllo della foce del Po era anche diretta conseguenza della perdita di funzione commerciale del porto di Comacchio nel IX secolo, che aveva così creato un vuoto³⁵⁸. Per questo Ravenna, nonostante l'insabbiamento del suo porto a partire dal VI secolo, diviene l'unico possibile avversario in grado di fermare l'avanzata di Venezia nell'area del Delta del Po, dopo la conquista di Chioggia³⁵⁹.

La presenza veneta a Ravenna, aumenterà nel XII secolo e diventerà sempre più rilevante dal XIII secolo, quando i Veneziani si inseriranno nel sistema della produzione e del commercio locale. In questo modo Venezia riusciva ad ottenere il controllo di punti strategici nelle vie di comunicazione romagnole che mettevano in contatto le Marche con la Lombardia. I trattati tra Venezia e Ravenna del 1234, del 1251 e del 1261 ripropongono gli stessi elementi caratterizzanti gli accordi di Venezia con Ancona del 1264 e con Ragusa del 1232 e del 1252³⁶⁰: tali trattati pongono limiti assai rilevanti all'intraprendenza economica locale a cui si aggiungono i primi interessi veneziani al controllo del mercato del sale cervese. I trattati del 1234, del 1251 e del 1261 imponevano a Ravenna che tutti i prodotti provenienti dalla Puglia e dalle Marche dovessero essere destinati a Venezia, qui, a seguito del pagamento del relativo dazio, potevano essere poi esportati negli specifici luoghi di destinazione; se tali merci non venivano condotte a Venezia ma erano indirizzate direttamente a Ravenna, dovevano essere distribuite solo nei territori di competenza della stessa Ravenna³⁶¹.

³⁵⁶ FALCIONI A., *Il commercio del sale in età malatestiana*, in *Storia di Cervia\il Medioevo*, VASINA A. ed., Rimini, 1998, pp. 239-270.

³⁵⁷ LUZZATTO G., *I più antichi trattati...*, pp. 7-9; GELICHI S., NEGRELLI C., *Anfore e commerci nell'Alto Adriatico...* pp. 307-326; GELICHI S., CALAON D., NEGRELLI C., GRANDI E., *The mediterranean emporium of Comacchio and early medieval european trade (the 6th-10th centuries AD)*, in *Ten centuries of byzantine trade (the 5th-15th centuries)*, Kyiv, 2012, pp. 165-176.

³⁵⁸ LUZZATTO G., *Storia economica di Venezia...*, pp.3-9; MCCORMICK M., *Le origini dell'economia europea: comunicazioni e commercio 300-900 d.C.*, Milano, 2008, pp. 717-726; MORONI M., *Tra le due sponde dell'Adriatico...* pp. 21-55.

³⁵⁹ SARPI P., *Dominio del Mar Adriatico ...* pp. 9-11; *Liber pontificalis ecclesiae Ravennatis di Agnello Ravennate*, TESTI RASPONI A. ed., 1924, de Sancto Iohanne XXXII, 107.

³⁶⁰ *Documenti riguardanti antiche relazioni ...* doc. I-II-IV.

³⁶¹ TONINI L., *Storia civile e sacra riminese ...* II, pp. 610; III, p.77; III, p.44, doc. XLVII, a.1228; appendice doc. III; GRUPPO DI STUDIO DI DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE <BOLOGNA-MODENA>, *Aspetti dello statuto del mare di Ancona (XIV secolo)*, in *Archivio giuridico Serafini*, v. 201, fasc. 1, 2, Modena, 1981, pp.149-232; BONOLIS G., *Il diritto marittimo medievale ...* pp. 9-25; CARILE A., *Problemi di storia delle istituzioni e della società*, in *Pesaro tra Medioevo e Rinascimento*, Venezia, 1989, pp. 3-54; PINI A.I., *L'economia anomala di Ravenna...* pp. 509-554.

Quindi, con la fine del XIII secolo, l'attenzione alle relazioni commerciali tra Ancona e Ravenna non trovano più ragion d'essere a causa dell'avanzata di Venezia che a seguito del trattato del 1251, ebbe l'opportunità di estendere i propri tentacoli sulle saline di Cervia per ottenerne il controllo della produzione e del commercio, facendo conseguentemente perdere alle due città l'azione commerciale reciproca. Le fasi che portarono a questa ascesa veneta furono ampiamente descritte e ricostruite da Torre attraverso lo studio dei trattati sottoscritti tra Venezia e Cervia nel corso del XIII e XIV secolo: essi mostrano l'influenza sempre maggiore sulla produzione e sulla vendita, che portano ad impedire alla stessa Ravenna anche la gestione del mercato verso Bologna e la Lombardia³⁶².

Il sale, oltre ad essere uno dei più importanti prodotti del mercato antico per il suo valore di prodotto di conservazione, aveva anche un ulteriore vantaggio, in quanto veniva impiegato come prodotto per lo zavorramento durante i viaggi di ritorno, permettendo alla nave di viaggiare sempre carica, riducendo, in questo modo, i costi di trasporto³⁶³. Il sale veniva caricato ad agosto subito dopo la distribuzione del grano raccolto a giugno, creando un sistema di stagionalità del mercato³⁶⁴. Si connettono così i due principali prodotti del mercato mediterraneo antico, spiegando allo stesso tempo, il perchè dell'interesse veneziano al controllo del mercato di queste due merci.

Oltre alle politiche imposte da Venezia ai singoli centri di produzione salina, essa istituisce nel 1281 l'*ordo salis*: i mercanti veneziani che giungono a Venezia, erano costretti, entro 3 anni, a rifornire Venezia di un carico di sale, in questo modo veniva garantito un rifornimento costante alla città³⁶⁵. Nello stesso anno il Papato si trovava nella condizione di doversi assicurare giuridicamente da Venezia il rifornimento di sale cervese nel Montefeltro, testimoniando come l'ascesa veneta nel mercato del sale cervese, in appena 50 anni, fosse quasi giunta a compimento³⁶⁶.

Il processo di controllo delle saline di Cervia da parte di Venezia, si incrementerà ulteriormente nel XIV secolo, a seguito della perdita delle proprie posizioni dalmate nel 1358 per opera dell'Ungheria. Il controllo diretto su Cervia e Chioggia permetteva di controllare e fermare il mercato delle saline di Pago su cui non poteva più avere controllo³⁶⁷. Con la presenza veneziana, l'approvvigionamento marchigiano di sale subisce notevoli problemi: infatti nel XIV secolo Venezia garantisce ad Ancona il solo approvvigionamento mentre la

³⁶² TORRE A., *i patti tra Venezia e Cervia...*, pp. 21-62, doc. 1-3.

³⁶³ HOCQUET J.C., *Il sale e la fortuna di Venezia*, Roma, 1990, pp. 15-47.

³⁶⁴ Ibidem pp. 85-87.

³⁶⁵ Ibidem p. 107.

³⁶⁶ CDDTSS vol. I, a.1281, n. 402.

³⁶⁷ PRAGA G., *Storia della Dalmazia* ...pp. 132-136.

distribuzione nel proprio territorio di competenza, deve essere lasciato a Venezia facendo perdere ad Ancona quel privilegio garantitogli un secolo prima da Ravenna, nonostante gli atti comunali del 1390 pongano Ancona a centro di smistamento del sale per tutto il territorio marchigiano³⁶⁸. Tale stretta avviene soprattutto dopo il trattato tra Venezia e Cervia del 1293, quando si impone ai Cervesi un forte limite alla produzione e distribuzione³⁶⁹. Per bloccare definitivamente tale potere economico, Venezia nel 1336 riuscirà ad imporre a Cervia il solo mercato di distribuzione della Romagna³⁷⁰.

Dal 1383 Cervia diviene possesso della signoria dei Malatesta grazie all'acquisto eseguito da Galeotto. La signoria già possedeva e custodiva depositi di sale dalla metà del XIV secolo a Rimini e Fano, funzionali all'immagazzinamento e alla distribuzione, in questo modo era la stessa signoria a controllare il mercato del sale nella propria regione³⁷¹. I Malatesta però non si rifornivano esclusivamente a Cervia, ma avevano un canale diretto di rifornimento anche con Zara al fine di acquistare sale a Pago, che tornò sotto il controllo di Zara dopo il 1358: infatti sono attestate società di trasporto di sale tra i Malatesta e Giorgio di Rosa da Zara nel 1406-1407 e con Chiavello Chiavelli, con il compito di rifornire di sale il centro di Fabriano³⁷². Con la riconquista della Dalmazia, Venezia riprende il controllo sulle saline di Pago e il rifornimento ai Malatesta di Fano torna nelle mani di Venezia stessa, come si registra in una nota di pagamento del 1421 in cui si descrive come i Veneti scarichino nella spiaggia fanese, il carico di sale di Pago³⁷³.

La signoria malatestiana manterrà il proprio controllo su Cervia fino al 1463 quando Malatesta Novello vende Cervia a Venezia a causa dei debiti prodotti da Sigismondo Pandolfo per condurre la guerra contro lo Stato della Chiesa³⁷⁴.

Dopo aver ottenuto il controllo delle saline di Chioggia e quelle di Cervia, tra XIII e XIV secolo, Venezia, si apprestava ad imporre la propria politica di prevaricazione anche su un altro centro di produzione: Pago. Venezia infatti, gradualmente come fatto con Cervia e Ravenna, esautorerà il ruolo di Zara quale centro di controllo, di smistamento e di

³⁶⁸ ASAN, ACAN, consigli 5, 13 giugno 1390, c.88v; ASAN, ACAN, Consigli, 6, 1391, cc.114r-116v; HOCQUET J.C., *Il sale e la fortuna di Venezia*, ...p. 495.

³⁶⁹ ASVe, pacta, IV, a.1293, cc. 48r-50r; CDDTSS, vol. II, n.24; TORRE A., *i patti tra Venezia e Cervia*..., pp. 32-37; HOCQUET J.C., *Commercio e navigazione in Adriatico: porto di Ancona, sale di Pago e marina di Ragusa*, in *Atti e memorie della deputazione di storia patria per le Marche*, Nuova serie, anno 82 (1977), pp. 221-254.

³⁷⁰ TORRE A., *i patti tra Venezia e Cervia*..., doc. 9.

³⁷¹ SASFa, ASC, ufficio de maggiore ufficiale del sale, 1-3, 1354-1406; FALCIONI A., *Il commercio del sale*..., pp. 239-270.

³⁷² SASFa, ASC, codici malatestiani, XXIII, 1410-1416, c.67r; IV, 1407, cc.3v-205r appendice doc. XXXII; SASFa, ASC, ufficio del maggiore ufficiale del sale, 3bis, 1406, cc.127r-128r; FALCIONI A., *Il commercio del sale*..., pp. 239-270.

³⁷³ SASF, codici malatestiani, 4, c.205r appendice doc. XXXII.

³⁷⁴ BCRA, ASC, codici ducali veneti, n.422; ASVe, Senato Secreta, 21, c.154r; TONINI L., *Storia civile e sacra riminese* ...IV, p.266; FALCIONI A., *Il commercio del sale*..., pp. 239-270.

distribuzione della vicina produzione di Pago. Venezia riuscì ad ottenere la sottomissione di Pago nel 1347 che portò al controllo veneto di 2/3 della produzione, con imposizione del suo immagazzinamento a Zara³⁷⁵. A Zara veniva lasciata una parvenza di autonomia nella distribuzione, come confermato da Venezia nel 1354, in cui ai venditori zaratini era permesso operare con il prodotto dalmata³⁷⁶. Venezia nel 1414, subito dopo la ripresa del potere in Dalmazia, vietò ai locali la vendita nell'entroterra che poteva essere eseguita solo dai Veneziani³⁷⁷. Si arrivò quindi nel 1423, ad imporre che $\frac{3}{4}$ della produzione fosse destinata alla Camera del Sale di Venezia, lasciando ciò che restava alla vendita locale, su cui erano comunque posti dazi proibitivi controllati dalla stessa Venezia³⁷⁸. Tali limitazioni nel 1430 portarono ad un aumento spropositato del prezzo del prodotto e un conseguente aumento incontrollato dei dazi, che rese il prodotto invendibile³⁷⁹. Queste nuove restrizioni portarono a ribellioni continue da parte di Pago e Zara rendendo ancora più complicate le esportazioni: Ancona, dopo il divieto del 1336 ad acquisto il sale di Cervia, principale centro di rifornimento per il territorio marchigiano, nonostante gli accordi tra Ancona e Zara del 1288 che permettevano ad Ancona di rifornirsi di sale a Pago (vedi cap. 12.3.2) e dopo l'azione veneziana del 1430, essa fu posta nella necessità, nel 1442, di cercare nuovi luoghi di approvvigionamento, arrivando fino a Brindisi, dove il mercato del sale era gestito da Ragusa. La quantità di sale importata da Brindisi aumentò dopo il 1482, quando Venezia vieta l'esportazione via mare del sale di Pago, all'interno di un più ampio progetto di riorganizzazione del proprio mercato del sale, dopo il recupero delle saline cervesi nel 1463 e il possedimento politico di Ravenna dal 1441³⁸⁰. Anche Pesaro in questo periodo si trova costretta a dover acquistare sale dalla Puglia, infatti si possiede copia del diploma di Ferdinando re di Napoli dove si concede al Duca di Urbino, nel 1478, la possibilità di acquistare sale a Manfredonia e a Bari per un valore di 500 carri l'anno³⁸¹. Brindisi nel 1496,

³⁷⁵ ASVe, provveditori al sal, mercati, reg. 77, 1487, cc. 70v-72v; HOCQUET J.C., *Commercio e navigazione in Adriatico...*, pp. 221-254.

³⁷⁶ *Zapismnici velikog vijeća grada Splita (Libri maioris consilis civitatis Spalati) 1352-1354\1357-1359...*, doc. XXXVII, a.1354; SANDER-FEAS S.K., *Urban elites of Zadar: Dalmatia and the Venetian Commonwealth (1540-1569)*, Roma, 2013, pp.144-150; ISRAEL U., SCHMITT O.J., *Venezia e Dalmazia...*, pp. 63-87.

³⁷⁷ RAUKAR T., *Venezia, il sale e la struttura economica e sociale della Dalmazia nel XV-XVI secolo*, in *Sale e saline nell'Adriatico sec. XV-XX*, DI VITTORIO A., Napoli, 1981, pp. 145-156.

³⁷⁸ MSHSM, III, doc. XIV, a.1347; ISRAEL U., SCHMITT O.J., *Venezia e Dalmazia...*, pp. 63-87.

³⁷⁹ HOCQUET J.C., *Commercio e navigazione in Adriatico...*, pp. 221-254.

³⁸⁰ HOCQUET J.C., *Il sale e la fortuna di Venezia*, ...pp.493-495; ID., *Commercio e navigazione in Adriatico...*, pp. 221-254; VASINA A., *Ravenna e Venezia* ...pp. 11-30; MORONI M., *Nel Medio Adriatico...* pp. 37-49; RAUKAR T., *Venezia, il sale e la struttura economica...*, pp. 145-156.

³⁸¹ BOPs, ms 376, cc. 169r-171r.

viene ceduta a Venezia da Ferdinando II d'Aragona per l'aiuto prestato durante la lotta contro i Francesi e anche qui la Serenissima cerca di imporre il suo potere sulle saline locali³⁸².

Sicuramente la situazione divenne insostenibile, forse generando anche reazioni violente, che portarono Venezia nel 1486 a permettere nuovamente alla Marca di rifornirsi di sale in Dalmazia³⁸³.

Dopo il 1509 il papa riprenderà il proprio controllo in area romagnola e sulla produzione delle saline, con Venezia costretta a restituire tutti i suoi possedimenti, negandole anche la navigazione del fiume Po. Dopo il 1532 Ancona divenne il principale distributore e centro di smistamento del sale di Cervia, poiché Ancona era un porto in grado di operare con grandi carichi, permettendo una più efficace azione sul mercato: questo assicurava la ripresa dei rifornimenti di sale cervese verso le Marche e la Lombardia, senza l'intermediazione veneta³⁸⁴.

9.2 Rimini

La vocazione marittima di Rimini, nonostante anch'essa partecipe delle problematiche portuali caratterizzanti il tratto costiero dell'Adriatico occidentale, è di antica data, poiché possedeva già un porto in epoca romana. Nel Medioevo la presenza del porto è testimoniata dalla bolla pontificia di papa Niccolò II che nel 1059 concede la creazione di un porto fluviale presso la foce del Marecchia³⁸⁵. Nel 1174 Rimini e Ancona sono alleate contro Venezia durante l'ultimo tentativo bizantino di riprendere possesso dei territori pentapolitani³⁸⁶. Ma già nel 1177 Rimini inizierà ad avvicinarsi a Venezia³⁸⁷. Nonostante ciò nel 1198 Ravenna, Rimini, Ancona, Fermo, Osimo e Senigallia definiscono accordi militari tra l'area romagnola e marchigiana, accordi già precedentemente sanciti con Ravenna nel 1194³⁸⁸.

Nel corso del XIII secolo anche Rimini partecipa alla costituzione di alleanze pro e contro Venezia con il fine, anch'essa, di trovare quello spazio di azione per favorire il proprio sviluppo commerciale. Secondo la propria strategia, che troverà un parallelo con la vicina

³⁸² GUERRIERI G., *Relazioni tra Venezia e le terre d'Otranto*, ... doc. XIV- XXX-XXXVII.

³⁸³ *Vetera monumenta Slavorum meridionalium historia illustrantia, maximam partem nondum edita ex tabulariis vaticanis deprompta et collecta*, THEINER A. ed., Roma, 1863, doc. 701.

³⁸⁴ ANAN, not. Girolamo Savini, 134, 1495, cc.470 r-v gli ufficiali del sale di Ancona si occupano anche dei rifornimenti destinati ad Urbino; ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, 1, statuti della dogana e patti con diverse nazioni, 1345-1476, c.35r r. XII **che neruno possa condurre sale in Ancona se non per lo comune**; HOCQUET J.-C., *Il sale e la fortuna di Venezia*, ...pp. 493; ID., *Commercio e navigazione in Adriatico*..., pp. 221-254; ID., *Modernità del mercato del sale in Adriatico*, in *Sale e saline nell'Adriatico sec. XV-XX*, DI VITTORIO A. ed., Napoli, 1981, pp. 3-19.

³⁸⁵ TONINI L., *Storia civile e sacra riminese* ...I, pp. 214-217.

³⁸⁶ LEONI A., *Storia d'Ancona* ...II, pp. 212-215.

³⁸⁷ LEONHARD J.F., *Ancona nel basso Medio Evo* ...pp. 263-266.

³⁸⁸ CECONI G., *Carte diplomatiche osimane*...; DE MINICIS G., *Cronache di Fermo*...doc. XXIX; TONINI L., *Storia civile e sacra riminese*..., II, doc. XCIV-XC; TURCHINI A., *Comune di Rimini e famiglia Malatesta: gli Archivi antichi, il Liber instrumentorum del Comune e dei Malatesta, e scritture in Archivio Segreto Vaticano*, Cesena, 2009, p.171.

Fano, preferirà cercare l'avvicinamento a Venezia, piuttosto che mantenere i propri legami con Ancona, visti anche i numerosi successi realizzati da Venezia durante la IV Crociata, sancendo il suo legame con i trattati del 1207 e del 1218³⁸⁹. Per questo Rimini parteciperà al trattato del 1228 tra Venezia e le città marchigiane in funzione antianconetana costituendo un'alleanza con Osimo, Recanati, Castelfidardo, Numana, Fano e Senigallia³⁹⁰. A questa inoltre si aggiungerà dopo pochi anni anche l'alleanza commerciale con Ragusa nel 1231 che seguiva a poca distanza l'alleanza svolta con Ravenna nel 1234, legata alla politica ragusina di creazione di una rete di scambi che coinvolgesse tutta la costa adriatica occidentale³⁹¹. Sempre nel 1234 Rimini definirà nuovi accordi con Venezia in cui prenderà piede la politica adriatica della Serenissima, che porterà Venezia al controllo del commercio di grano e sale passante per Rimini.

Agostino Peruzzi descrive anche il tentativo fallimentare di Ancona di riavvicinarsi a Rimini nel 1289 con lo scopo di allontanarla dagli interessi veneziani, soprattutto dopo la battuta di arresto data al commercio, sia anconetano che ragusino, con i trattati del 1264 e del 1252, che mettono Ancona nella necessità di trovare nuove alleanze militari e commerciali³⁹².

La vocazione marittima di Rimini troverà sicuramente più alto compimento nel corso del XIV secolo, quando gli Statuti cittadini del 1334, lasceranno spazio anche a norme di regolamentazione dell'attività marittima, in particolare si istituirà la tassa del *fondatico* ossia la tassa di accesso al porto e si definirà l'apparato legato all'attività doganiera³⁹³. Ovviamente il suo volume di azione non la pone nella necessità di costituire una legislazione marittima ad hoc come hanno Venezia e Ancona, però pochi ma rilevanti aspetti definiti legislativamente, indicano comunque la presenza di un'attività economica legata al porto che necessita di un'organizzazione giuridica, come avverrà parallelamente all'interno degli statuti del 1454 della vicina Pesaro³⁹⁴. Infatti il porto di Rimini, per volume di traffico, può essere assimilato a quello di Pesaro, entrambi gravitanti sul porto di Ancona come si osserva nel 1501, quando

³⁸⁹ AMIANI P. M., *Memorie storiche...*, vol. II, appendice p. XX; TONINI L., *Storia civile e sacra riminese ...* III, doc. XVI-XVII-XXVII-XXVIII-XXIX; TURCHINI A., *Comune di Rimini e famiglia Malatesta...* p. 175; SPALLACCI G., *I commerci internazionali marittimi di Fano nel Basso Medioevo*, in *Studi Pesaresi*, 2016, pp. 73- 87.

³⁹⁰ TONINI L., *Storia civile e sacra riminese ...* III, doc. XLVII Appendice doc. III.

³⁹¹ DADU, 7.3.3, acta s. Mariae Maioris, 268-271.

³⁹² MSHSM, I, doc. LXXXIV, a.1252; PERUZZI A., *Storia di Ancona...*, II, p. 29; LUZZATTO G., *I più antichi trattati...*, doc. XII; ASVe, atti diplomatici restituiti dall'Austria, VII, n. 112 appendice doc. VI.

³⁹³ *Rubricari degli statuti comunali inediti di età signorile...*, Statuti di Rimini 1334, l. II, r. LXXV; DELUCCA O., *La marineria riminese nelle fonti archivistiche del Tre-Quattrocento*, in *I Seminario sulle fonti per la storia della civiltà marinara Picena: S. Benedetto del Tronto, 21-22 ottobre 1995, Comune di S. Benedetto del Tronto*, Istituto di ricerca delle fonti per la storia della civiltà marinara picena ed., Ripatransone, 1997, pp. 351-354.

³⁹⁴ ABATI OLIVIERI GIORDANI A., *Memorie del porto di Pesaro*, Pesaro, 1774, pp. 2-14.

si stabilì che le navi di Ragusa, dopo aver pagato la gabella ad Ancona, potevano caricare la merce su navi più piccole e condurla a Pesaro e Rimini³⁹⁵.

I valori marittimi di Rimini e i suoi legami nell'Adriatico, trovano testimonianza anche nell'agiografia del santo patrono Giuliano, il cui culto nacque nel XII secolo quando le spoglie del martire giunsero in città dall'Istria (San Giuliano è anche patrono di Segna), approvandone il culto con bolla papale nel 1328³⁹⁶. Un culto che si pone all'interno di quei culti di santi provenienti dal mare, che caratterizzano ampiamente le coste adriatiche e mostrano una rete di relazioni sovrapponibile alla rete politica e commerciale adriatica³⁹⁷.

Durante l'epoca malatestiana, Rimini, assumerà un nuovo ruolo internazionale, anche grazie al progetto messo in atto di restauro del porto nel corso del 1417, finalizzato a favorire una crescita delle attività mercantili³⁹⁸. Il nuovo valore dato al porto, permette a Rimini di migliorare i suoi legami con Venezia aumentando conseguentemente la propria ostilità verso Ancona, visti anche i recenti tentativi del ramo pesarese della signoria di conquista del porto dorico (vedi cap. 8.2), legami che si faranno sempre più stretti anche grazie all'arruolamento di Sigismondo Malatesti come capitano di ventura al seguito dell'esercito veneziano, nel 1437. Nel 1391 il comune di Ancona stabiliva che i Riminesi dovessero pagare la gabella nel proprio porto: nonostante i tentativi messi in atto da Rimini e Venezia, la città romagnola dipendeva inevitabilmente dal porto dorico anche solo per una questione di vicinanza geografica, che la stessa Ancona riconosce e che tenta a più riprese di sfruttare³⁹⁹. Secondo la testimonianza di Luigi Tonini, il valore del porto riminese non è legato tanto alla distribuzione dei prodotti del proprio entroterra, ma è legato al sistema di distribuzione del sale cervese fin dal XII secolo, in particolare si pone come porto di transito per il sale che veniva condotto nella Marca. Da qui l'interesse stesso di Venezia e di Ancona: controllare tutti gli aspetti legati al commercio del sale cervese, passava anche attraverso il controllo dei luoghi destinati a compiti di distribuzione⁴⁰⁰. Inoltre il porto riminese era naturale avamposto per il mercato del Montefeltro, attraverso cui nel XIV secolo, Firenze raggiungeva i porti adriatici per condurre le proprie merci dell'industria tessile in Oriente e dove la stessa si riforniva di prodotti coloranti, in particolare guado: il guado veniva prodotto nel Montefeltro e nel

³⁹⁵ ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta Albertini, 3, *liber rubeus*, 1493-1527, c.49r; BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare...* pp.100-101 appendice doc. LXX.

³⁹⁶ PALUMBO P.F., *Per la storia delle relazioni...*, pp. 9-11.

³⁹⁷ TONINI L., *Storia civile e sacra riminese ...II*, pp. 292-308; MARINANGELI U., *I santi venuti dal mare*, Acquaviva Picena, 2004.

³⁹⁸ TONINI L., *Storia civile e sacra riminese ...V*, p.65.

³⁹⁹ ASAN, ACAN, consigli, 6, 1391, c. 203r.

⁴⁰⁰ TONINI L., *Storia civile e sacra riminese ...II*, doc. 90, p. 597, a.1199; HOCQUET J.C., *Commercio e navigazione in Adriatico...*, pp. 221-254.

territorio maceratese, territori entro cui passavano le rotte toscane di attraversamento degli Appennini (fig. 6)⁴⁰¹. Sicuramente la sua posizione internazionale aumenterà di valore nel XV secolo proprio durante il tentativo di isolamento del porto dorico, quando i mercanti di Firenze e Ragusa abbandoneranno Ancona, avvicinandosi ai porti della Marca settentrionale (vedi cap. 12.4.8).

I rapporti tra Ancona e Rimini, se nel XII secolo erano determinati da un interesse comune a combattere i tentativi di talassocrazia veneta dell'Adriatico, ben presto per Rimini giunge la consapevolezza che avrebbe avuto un rapporto più proficuo legandosi con la Serenissima, forse avendo compreso l'impossibilità di uscire vittoriosi da un confronto militare con la stessa. L'interesse veneto sarà comunque costante su tale territorio, raggiungendo anche il diretto dominio su di essa nel breve periodo dal 1500 al 1509⁴⁰².

Quindi l'interesse di Ancona per questo porto non è costante e forte, poiché si poneva al confine del bacino commerciale che aspirava a controllare, che si estendeva lungo la fascia costiera tra il fiume Foglia e il Tronto⁴⁰³. A ciò bisogna aggiungere che gli interessi economici e politici di Ancona, l'avvicinavano più a Ravenna che a Rimini, grazie anche alla comune ostilità verso Venezia, come mostrano gli accordi economici del XIII secolo: Rimini compare come piccolo territorio posto tra i due principali centri costieri dell'Italia centrale, sottolineando ulteriormente il ruolo di Rimini quale centro di transito tra Romagna e Marche. L'abbandono nel XIV secolo, sia da parte di Ravenna che di Ancona, di proseguire l'ostilità verso Venezia, lascia che vadano scemando anche la ricerca di relazioni specifiche tra Ancona e Rimini, infatti dopo il XIII secolo non troviamo più alcun elemento che leghi politicamente Ancona a Rimini, se non i diversi tentativi messi in atto da Ancona, soprattutto nei confronti di Ragusa, per controllare il traffico commerciale passante per Rimini.

10. Relazione di Ancona con la Puglia e il regno aragonese

10.1 La Puglia

La Puglia come gran parte della costa occidentale adriatica, vive dei prodotti della terra, in particolare grano, vino e olio che nel Medioevo la rendono un importante centro di approvvigionamento: gli stessi statuti di Curzola ci informano, che nel 1443 la città si riforniva di grano dalla Puglia⁴⁰⁴. Il suo legame con il commercio dipende quindi dal suo

⁴⁰¹ LEONARDI C., *Il commercio del guado tra Marche e Toscana nei secoli XV- XVI*, in *La montagna tra Toscana e Marche: ambiente, territorio, cultura, economia, società dal Medioevo al XIX secolo*, ANSELMINI S. ed., Milano, 1985, pp. 169-204; BETTARINI F., *Mercanti fiorentini e artigiani pratesi, ...* pp. 97-112.

⁴⁰² TURCHINI A., *Comune di Rimini e famiglia Malatesta...*

⁴⁰³ ASAN, ACAN, consigli, 11, 1421, cc. 74r-77r appendice doc. XXX.

⁴⁰⁴ *Statuta et leges civitatis et insulae Curzulae (1214-1558)*, MHJSM, vol. I, doc. XVI, a.1443.

surplus agricolo. Per questo Venezia, sempre pronta ad intercettare luoghi ricchi di materie prime e condurli entro la propria area d'influenza economica, indirizza i suoi interessi anche verso la Puglia, di cui avrà il controllo politico di molte sue città costiere dal 1495 fino al 1509 (imponendo il proprio governatore veneziano a Trani, Brindisi, Monopoli e Otranto)⁴⁰⁵. Gli stessi trattati che Venezia andava creando con i porti adriatici nel XII secolo, coinvolgono anche la Puglia, infatti uno dei più antichi riguarda il trattato con Bari del 1122 che influenzò e divenne modello per quello steso con Fano nel 1141⁴⁰⁶. Il gran numero di chiese dedicate a San Marco lungo la costa adriatica è indice della forte presenza veneziana nella zona⁴⁰⁷.



Figura 8. Principali porti e piazze mercantili del regno aragonese sulla costa adriatica

Nel X secolo, Niceforo Foca, dopo la sconfitta subita dai Saraceni, cerca di riprendere il controllo in Italia anche attraverso l'istituzione del Catapanato di Bari e lo sviluppo dei porti pugliesi, rendendoli i principali collegamenti con l'Oriente, grazie anche al loro ruolo di punti di imbarco per i pellegrinaggi in Terra Santa, soprattutto durante l'epoca delle Crociate⁴⁰⁸.

Quando i Normanni, nel XI secolo, tentarono di conquistare l'Epiro dopo aver occupato i territori bizantini dell'Italia meridionale, restaurarono e crearono nuovi porti, come quello di Manfredonia, ed introdussero la tassa di *arboraticum*. Venezia si trova così costretta ad affrontare il pericolo dell'accerchiamento e la concorrenza commerciale che questo evento

⁴⁰⁵ GROHMANN A., *Le fiere del regno di Napoli*, Napoli, 1969, pp. 127-178.

⁴⁰⁶ ZAMBLER A., CARABELLESE F., *Le relazioni commerciali tra la Puglia e la Repubblica di Venezia dal sec. X al XV*, Trani, 1898, doc. XLVII; ABULAFIA D., *The two Italies: economic relations between the Norman Kingdom and the northern Communes*, Cambridge, 1977, p. 127; ORTALLI G., *Il Mezzogiorno Normanno-svevo visto da Venezia*, ... pp. 53-75.

⁴⁰⁷ Ibidem.

⁴⁰⁸ BONOLIS G., *Il diritto marittimo medievale* ...pp. 25-32; ZENO R., *Storia del diritto marittimo* ...pp.43-54.

avrebbero creato⁴⁰⁹: infatti una conquista normanna dell'Epiro avrebbe permesso ai Normanni di controllare tutto il bacino adriatico meridionale, chiudendo a Venezia la possibilità di percorrere liberamente il Mar Adriatico⁴¹⁰. A seguito dell'aiuto veneto dato ai Bizantini nella difesa dai Normanni, prestato prevalentemente con lo scopo di proteggere il proprio spazio economico anziché difendere un potere bizantino ormai puramente formale, Venezia otterrà grandi privilegi commerciali a Costantinopoli sanciti dal crisobollo imperiale del 1082, dando così avvio alla sua potenza commerciale mediterranea⁴¹¹. Il pericolo normanno si estinse naturalmente dopo la morte di Roberto il Guiscardo nel 1085, per poi terminare con la definitiva estinzione della classe politica normanna in Italia⁴¹². In questo lasso temporale, Venezia continuò ad avere un atteggiamento titubante, che tentò di frenare attraverso l'azione diplomatica: per proteggere le proprie rotte sottoscrisse un trattato con Ruggero II di Sicilia nel 1139 per favorire i commerci con la Puglia, che poi andò rinnovando nel 1175 con Guglielmo II⁴¹³.

Venezia, per avere un maggior peso economico in tale area, incomincia nel XIII secolo ad istituire propri consolati, come quello presente a Bari nel 1231, per arrivare poi a creare un consolato veneto per la Puglia nel 1317, dopo la stipula di trattati con il re Roberto nel 1316⁴¹⁴: la presenza di un console unico per tutta la regione è indice dell'esistenza di un unico interlocutore nelle questioni economico-commerciale, venendo meno il confronto con singole realtà comunali.

I legami tra le Marche e la Puglia seguono le vicende internazionali del XIII secolo, dove alla pressante politica veneta, fa da contraltare una forte reazione diplomatica delle città adriatiche: ne è esempio il trattato tra Termoli e Fermo del 1225. Questo trattato nasceva dalla necessità di ridefinire i rapporti tra le due entità comunali, logorate dalle rappresaglie. Gli accordi di pace danno l'occasione per definire anche accordi economici, infatti si stabiliscono norme doganali e libertà di commercio reciproche; ai Termolesi è posto l'obbligo di attracco nei porti di Grottammare e Porto S. Giorgio e per i Fermari, è concesso lo sbarco lungo la costa tra Campomarino e fiume Sinarca. Tale trattato doveva favorire anche il traffico di prodotti orientali e balcanici: il XIII secolo mostra come ancora non si fosse definita la "specializzazione commerciale" delle diverse marinerie mediterranee, in questo

⁴⁰⁹ PALUMBO P.F., *Per la storia delle relazioni...*, pp. 9-11; MARTIN J.M., *La Pouille...*, pp. 427-443.

⁴¹⁰ ORTALLI G., *Il Mezzogiorno Normanno-svevo visto da Venezia...*, pp. 53-75.

⁴¹¹ POZZA M., RAVEGNANI G., *I trattati con Bisanzio...*,

⁴¹² ORTALLI G., *Il Mezzogiorno Normanno-svevo visto da Venezia ...*, pp. 53-75.

⁴¹³ DORIN R.W., *Adriatic Trade Networks ...*, pp. 235-281.

⁴¹⁴ ZAMBLER A., CARABELLESE F., *Le relazioni commerciali tra la Puglia e la Repubblica di Venezia...*, doc. XLVIII; ORLANDO E., *Venezia e il mare nel Medioevo, ...*pp. 80-86.

modo, mercanti di diverse nazioni accedevano ancora al commercio diretto di quelle categorie di prodotti che nel secolo successivo diverranno oggetto di interesse per gruppi mercantili ben precisi, come ad esempio la specializzazione dei mercanti ragusei nel trattare i prodotti balcanici⁴¹⁵.

I porti pugliesi sono da considerarsi, come i porti marchigiani, luoghi di carico dei prodotti dell'entroterra, privi di un'influente classe mercantile, dove gli operatori economici sono soprattutto stranieri. Nonostante ciò la presenza di mercanti autoctoni è comunque presente, anche se in forme esigue, non certo paragonabili ai gruppi di mercanti veneti o toscani. Infatti si trova testimonianza di un mercante di Monopoli che svolge attività mercantili nel porto di Ancona nel 1437 oppure troviamo nel 1450 mercanti anconetani che seguono la rotta passante per Trani in direzione del mercato della Romania⁴¹⁶.

All'interno di questa realtà vi sono porti che hanno un maggiore peso internazionale come è il caso del porto di Trani. L'importanza di questo porto nel contesto pugliese emerge già in epoca bizantina e rimarrà tale fino al XVI secolo grazie alla sua conformazione geomorfologica con fondali alti e non soggetta ad insabbiamento, tanto che la stessa Venezia nel 1237 ne tenterà anche la conquista, riuscendoci però solo a fine Quattrocento. A questo porto possiamo aggiungere i porti di Bari, Barletta, Brindisi, Otranto, basi di appoggio per i rifornimenti di generi agricoli, il cui mercato di distribuzione è prevalentemente la costa adriatica orientale⁴¹⁷.

Oltre ai porti come luoghi di carico e di distribuzione dei prodotti agricoli pugliesi, anche le fiere divengono luoghi nevralgici per la distribuzione dei prodotti della regione. Le fiere di Trani, Brindisi, Barletta, Monopoli, Bari e Molfetta erano attive già nel XIII secolo. Tra queste quella che predomina è la fiera di Trani che avrà ben 4 periodi fieristici durante l'anno. Trani oltre ad essere il principale porto della Puglia e sede della principale fiera della regione, è anche la città che diede i natali agli statuti marittimi considerati tra i più antichi a noi giunti e datati al XI secolo secondo quanto riportato nello stesso manoscritto che ce lo trasmette, anche se, le ultime teorie vogliono attribuire tale raccolta documentale a non prima del XIII secolo⁴¹⁸. È infatti proprio in questo secolo, come osservato anche per Termoli, che i centri

⁴¹⁵ FELICE C., PASQUALINI A., SORELLA S., *Termoli, storia di una città*, ...pp. 14-16; HAGEMANN W., *Un trattato del 1225 tra Fermo e Termoli finora sconosciuto*, ...pp. 175-188.

⁴¹⁶ ANAN, not. Chiarozzo Sparpalli, II, c.55v, 1437; ANAN, not. Tommaso di Ciuzio, 42, 1450, c.288 r-v.

⁴¹⁷ MARTIN J.M., *La Pouille...*, pp. 427-443.

⁴¹⁸ DADU, 7.3.3, acta S. Mariae Maioris, n. 199; DADU, 15, diversa cancellariae, 2, 1284, c.34r nave ragusina carica di ferro scarica ad Ortona dove carica frumento; VOLPICELLA L., *Degli antichi ordinamenti marittimi...*; GROHMANN A., *Le fiere del regno di Napoli*, ...pp. 79-127; MARTIN J.M., *La Pouille...*, pp. 427-443; Alla fiera di Trani si può aggiungere la fiera di Lanciano in Abruzzo, principale fiera dell'Adriatico centrale nel XIV secolo attiva già dal 1196, in cui il bestiame caratterizza le contrattazioni commerciali.

pugliesi riescono ad avere importante peso comunale prima che gli Angioini riuscissero a costituire un potere centrale forte. Questa autonomia comunale permette alle città portuali pugliesi di avere controllo diretto sul sistema daziario e sui fondaci cittadini⁴¹⁹. Questa maggiore autonomia favorisce anche la costituzione di relazioni internazionali con finalità commerciali che trovano manifestazione nei trattati. Primi tra tutti i trattati di Ragusa con i territori del Gargano nel 1151 e con Trani nel 1199, con Monopoli e Bari nel 1201, con Termoli nel 1203 e con Molfetta nel 1208⁴²⁰.

Anche se la presenza veneziana diventa particolarmente incombente a metà del XIII secolo, questo non impedisce alle città adriatiche di lasciare ai posteri testimonianza documentale del periodo di più intensi contatti e regolamentazioni mercantili, mostrando una crescita quasi esponenziale di trattati commerciali che vanno creando una forma di compensazione ai limiti imposti dalla Serenissima. Infatti nel 1251, Zara definisce relazioni commerciali con la Puglia appena entrata nel regno angioino (1246)⁴²¹. Ma nel 1257 Venezia imponeva nuovamente il suo potere stabilendo che le navi pugliesi che conducevano i loro prodotti nei mercati a nord di Zara e Ancona, dovessero dirigersi obbligatoriamente a Venezia; solo dopo il pagamento del dazio, le navi potevano proseguire verso i porti di destinazione finale⁴²². La Puglia però non è intimorita visto che nel 1278 rifornisce di grano Traù, mentre da Pago le città di Bari e Manfredonia si riforniscono di sale, nonostante la produzione brindisina fosse in grado di rifornire anche i territori marchigiani⁴²³ (vedi cap. 9.1).

Nella seconda metà del XIV secolo, la dinastia regnante di Napoli, viene coinvolta nelle guerre dinastiche della corona d'Ungheria. Venezia si trova nuovamente a rischio accerchiamento: la dinastia angioina presente sia nel Regno di Napoli sia nel Regno d'Ungheria, avrebbe causato un ulteriore grave danno al mercato veneziano, già fortemente danneggiato dalla recente perdita della Dalmazia nel 1358⁴²⁴. Ma la situazione che si creò con le lotte dinastiche nel 1382 tra Sigismondo di Lussemburgo (marito della figlia di Ludovico d'Ungheria morto nel 1382) e Carlo III d'Angiò re di Napoli, rese i Dalmati insofferenti, portandoli a riavvicinarsi a Venezia anche grazie alla vendita della Dalmazia da parte dell'erede Ladislao, per 100.000 ducati per ottenere l'appoggio veneto contro Sigismondo, nel 1409. Quindi, se Venezia da una parte temeva l'arrivo degli Angioini nei Balcani, dall'altra cercava di portare a proprio vantaggio le lotte dinastiche con lo scopo di mantenere interessi

⁴¹⁹ MARTIN J.M., *La Pouille...*, pp. 427-443.

⁴²⁰ DADU 7.3.2, acta S. Mariae Maioris doc. 7-41; DADU 7.3.3 acta S. Mariae Maioris, doc. 199-258-259-267

⁴²¹ MSHSM, I, doc. CIII, a.1251.

⁴²² LANE C., *Storia di Venezia*, ... pp. 76-77.

⁴²³ *Arhiv za povjestnicu Jugoslavsku...*, VII, doc. VI-IX.

⁴²⁴ PALUMBO P.F., *Per la storia delle relazioni...*, pp. 9-11.

saldi nel sud dell'Adriatico. Nel 1443 il Regno di Napoli passa sotto la dinastia spagnola degli Aragonesi che già da un secolo e mezzo governavano la Sicilia, costruendo quel regno meridionale d'Italia che giunse fino all'Unità d'Italia⁴²⁵.

Nella seconda metà del XIV secolo inizia l'interesse per questo territorio anche da parte dei Toscani: infatti gli Angioini si legano ai banchieri fiorentini per lo svolgimento di attività finanziarie, coinvolgendo anche i territori ungheresi della dinastia angioina, creando così una linea diretta fino ai Balcani per i mercanti toscani⁴²⁶. I Fiorentini, grazie al legame instaurato con i re d'Ungheria, riescono ad ottenere il controllo delle miniere ungheresi di rame in Slovacchia⁴²⁷. Come osserva Bruno Figliuolo, la rete commerciale fiorentina crea snodi all'interno della rotta commerciale dei panni, permettendo a nuovi operatori economici di trarne profitto, infatti si testimonia la presenza di mercanti amalfitani sulle coste adriatiche, nel XV secolo, per svolgere il commercio dei panni presso le fiere di Lanciano e di Recanati, dove oltre ai panni, vendevano zucchero siciliano che scambiavano con carta e guarnelli ascolani⁴²⁸. Quindi Venezia nel corso del XIV secolo si vede costretta ad affrontare sia il rischio accerchiamento da parte degli Angioini, sia l'avanzata sempre più forte dei mercanti-banchieri fiorentini, rendendoli i principali antagonisti commerciali nella regione adriatica e non solo: questa tensione troverà manifestazione anche nella cacciata dei mercanti fiorentini da Venezia nel 1450. Quindi nel XIV- XV secolo il mercato pugliese passò sotto un formale controllo fiorentino poiché i banchieri fiorentini, grazie alla loro posizione all'interno della corona, rivendicavano privilegi nel commercio. Questa dipendenza economica favorisce lo sviluppo della rotta che da Firenze, passando per i porti pugliesi, giunge in Oriente. I Fiorentini inoltre favorirono anche lo sviluppo della rotta che dalla Puglia passava per Ancona per il rifornimento di derrate alimentari⁴²⁹. La presenza di un potere centrale, integrato con il potere commerciale fiorentino, porta alla decadenza dell'autonomia commerciale delle città pugliesi, provocando la decadenza degli statuti marittimi di Bari e Trani ed estinguendo la grande stagione dei trattati commerciali del XIII secolo, entrambi simbolo ed espressione di autonomie comunali: l'ultimo trattato attestato è quello del 1290

⁴²⁵ SPAGNOLETTI A., *Un mare stretto e amaro: l'Adriatico, la Puglia e l'Albania, (XVI-XVIII secolo)*, Roma, 2014, pp. 38-40.

⁴²⁶ PRAJDA K., *Rapporti tra la Repubblica Fiorentina e il Regno d'Ungheria...*

⁴²⁷ ŠTEFÁNIK M., *Italian involvement in metal mining in the central slovakian region, from the thirteenth century to the reign of king Sigismund of Hungary*, in *i Tatti studies in the italian renaissance*, vol. 14/15 (2011-2012), pp. 11-46.

⁴²⁸ FIGLIUOLO B., *Gli Amalfitani nello spazio economico fiorentino*, in *Rassegna del centro di cultura e storia amalfitana*, 2015, pp. 68-85.

⁴²⁹ ASAN, ACAN, consigli, 15, c.31r 11 marzo 1432 licenza per il transito di grano acquistato dai Fiorentini a Trani.

tra Barletta e Ragusa, guarda caso finalizzato a favorire il passaggio di mercanti fiorentini lungo tale rotta⁴³⁰.

Ciò non significa che vengono meno i contatti commerciali, anzi si assiste ad un'intensificazione dei collegamenti con Ragusa, ma questi assumono un valore non comunale ma determinato dal potere centrale della corona angioina, intenzionata a legare i propri possedimenti del Regno di Napoli e del Regno d'Ungheria, in appoggio anche agli interessi commerciali dei Fiorentini. Infatti i trattati commerciali devono essere visti come espressione dell'autonomia municipale, in cui la città è in grado di svolgere autonomamente le proprie politiche economiche. Ragusa infatti va cercando un nuovo interlocutore, che non sono più le municipalità pugliesi ma i regnanti di Napoli, con i quali definisce le sue nuove modalità di approvvigionamento di grano dalla Puglia⁴³¹. La stessa presenza di artisti pugliesi che si dedicano alla decorazione di monasteri serbi nel XIII-XIV secolo è indice della continuità di contatti, anche se tra interlocutori diversi. A ciò si aggiunge l'interesse normativo del regno angioino: infatti tra XIII e XIV secolo, si vanno costituendo le raccolte normative delle tavole di Amalfi attribuibili al XIII secolo per le rubriche in latino e al XIV secolo per quelle in volgare, a cui si aggiungono le Consuetudini di Napoli del 1306 e di Barletta del 1294, che aprono una nuova stagione nella politica marittima del sud Italia⁴³². Seppure tali raccolte normative abbiano un carattere comunale, in realtà esse sono espressione di una volontà politica centralizzata.

In tale descrizione, come si vede, Ancona non compare quasi mai, infatti la documentazione non mostra contatti diplomatici tra Ancona e il Regno di Napoli e la stessa storiografia è reticente nel mostrare legami commerciali tra le Marche e la Puglia o, in maniera più estesa, con il Regno di Napoli. Legami tra queste due realtà devono essere cercati prevalentemente dopo che il Regno di Napoli passò sotto la corona aragonese. Infatti l'attività diplomatica di Ancona è destinata soprattutto verso i Catalani (come si vedrà nel paragrafo seguente). Le testimonianze sui contratti di commenda tra Anconetani e Pugliesi appaiono inoltre, solo durante il periodo aragonese: troviamo infatti un contratto di commenda che coinvolgeva mercanti di Barletta che svolgevano attività mercantili tra Ancona e Trani⁴³³.

⁴³⁰ DADU, 7.3.3, acta S. Mariae Maioris, n. 113; BONOLIS G., *Il diritto marittimo medievale* ...pp. 25-32, pp.622-624.

⁴³¹ PALUMBO P.F., *La repubblica di Ragusa nelle relazioni fra le due sponde adriatiche*, in *Quaderni di storia e civiltà*, 1988, pp. 4-30.

⁴³² MONTE G.M., *Note sulla datazione delle tavole amalfitane e degli ordinamenti del mare di Trani*, in *Rivista di diritto della navigazione*, I, 1938, pp. 215-233; ID., *Sulla datazione dei capitoli italiani della tabula di Amalphi*, in *Rivista di diritto della navigazione*, I, 1936, pp. 71-79; ID., *Note su alcuni documenti di diritto marittimo angioino*, in *Rivista di diritto della navigazione*, I, 1939, pp. 90-103.

⁴³³ ANAN, not. Marcuzio Benincasa, 41,1447-1450, c.225v, appendice doc. LII.

La mancanza di contatti politico-economici tra Ancona e la Puglia deve essere interpretato non nel senso di una mancanza di volontà politica: sia le Marche che la Puglia hanno un settore produttivo caratterizzato dalla produzione agricola di olio, grano e vino, prodotti che quindi non richiedevano, tra loro, interscambi importanti. Infatti i contatti maggiori si avranno proprio nel periodo in cui ad Ancona vennero a mancare i centri di approvvigionamento del sale di Cervia e Pago, costringendola ad avvicinarsi ad un nuovo centro produttore come quello di Brindisi. Inoltre il ruolo della marineria pugliese può essere assimilato a quello della marineria anconetana, come scrisse Riniero Zeno parlando di Trani: “essa occupa un ruolo assai importante nel commercio adriatico non tanto per la sua marineria ma per la sua posizione geografica, con il porto che era lo scalo più vicino delle navi veneziane in rotta verso Levante”⁴³⁴.

La stessa ricerca di Adelchi Zambler e Francesco Carabellese a fine ‘800, mostra come sedi privilegiate di ricerca diplomatica gli archivi veneti e napoletani, testimoniando come la mancanza di una componente comunale forte, porti alla necessità di ricercare le relazioni commerciali tra le aree pugliesi e marchigiane, in altre tipologie di fonti documentali⁴³⁵. Lo stesso trattato tra Fermo e Termoli del 1225 è espressione di questo breve periodo di autonomia comunale che le città pugliesi vivono tra la dominazione normanna (1154) ed angioina (1246⁴³⁶); gli stessi trattati stesi da Ragusa con le comunità pugliesi sono espressione di questo periodo di autonomia municipale (vedi anche il cap. 12.4)⁴³⁷. Non mancano comunque privilegi concessi per operare in precise località pugliesi: per esempio nel 1347 re Roberto concede privilegi doganali ai Veneziani nei porti di Bari e Monopoli esprimendo come le decisioni economico-commerciali non siano più prerogativa comunale ma del re di Napoli⁴³⁸.

La mancanza di una marineria pugliese forte e importante permette ad altre marinierie, tra cui quella ragusina di inserirsi nel mercato pugliese: nel 1462 la corona aragonese concederà a Ragusa importanti privilegi commerciali che avevano lo scopo di sfruttare la marineria ragusina per l’esportazione dei prodotti pugliesi, in particolare per la distribuzione dell’olio e del sale brindisino⁴³⁹. Quindi la mancanza di una marineria forte in Puglia e la presenza di un

⁴³⁴ ZENO R., *Storia del diritto marittimo* ...pp. 171-177; ANSELMI S., *Adriatico...*, pp. 131-136.

⁴³⁵ ZAMBLER A., CARABELLESE F., *Le relazioni commerciali tra la Puglia e la Repubblica di Venezia...*

⁴³⁶ CARILE A., *Ancona e Costantinopoli*, ...pp. 157-191.

⁴³⁷ HAGEMANN W., *Un trattato del 1225 tra Fermo e Termoli finora sconosciuto*, ...pp. 175-188.

⁴³⁸ ZAMBLER A., CARABELLESE F., *Le relazioni commerciali tra la Puglia e la Repubblica di Venezia...* doc. L.

⁴³⁹ LUCCARI P., *Copioso ristretto degli annali di Rausa* ...p. 106; VOLPICELLA L., *Degli antichi ordinamenti marittimi* ...pp. 9-33; KREKIĆ B., *La Puglia tra Dubrovnik e il Levante in epoca Angioina*, in *Archivio storico pugliese*, 1961, pp. 173-179; HOCQUET J.C., *Il sale e la fortuna di Venezia*, ...pp.493-495; ID., *Commercio e navigazione in Adriatico...*, pp. 221-254; MARTIN J.M., *La Pouille...*, pp. 427-443; MORONI M., *Nel Medio Adriatico*, ... pp. 37-49; RAUKAR T., *Venezia, il sale e la struttura economica...*, pp. 145-156; Ragusa, grazie alla sua marineria, riuscì a rendersi

centro produttivo sovrapponibile a quello marchigiano, rendono i contatti diplomatico-economico tra queste due regioni assai scarsi.

La documentazione notarile di Ancona nei riguardi della Puglia sembra essere più eloquente (i risultati ricavati nella documentazione notarile anconetana verranno resi noti con maggior dettaglio nel cap.15). I contratti commerciali che emergono nelle imbreviature anconetane, che hanno come luoghi di origine e di destinazione la Puglia, sono prevalentemente contratti di nolo (*naulizatum*): i mercanti noleggiavano imbarcazioni anconetane per il trasporto dei propri prodotti in Puglia. Oltre a spiegare questo fatto con la legislazione marittima di Ancona che stabilisce l'obbligo di nolo di imbarcazioni anconetane, la mancanza di operatori pugliesi può indicare come le relazioni tra queste due regioni siano legate soprattutto all'attività di transito tra Venezia e l'Oriente.

| collocazione | data | tipologia contrattuale | contraenti | destinazione | merci |
|--|--------------------|------------------------|---|--------------------------------|-------|
| ANAN, Giacomo Alberici, 86, II, c. 106 v | 1492, 30 agosto | societas | Nicola Libero (stans) e Giorgio Petri Albanese (tractator) | Abruzzo | |
| ANAN, Giacomo Alberici, 93, c. 105v | 1504, 13 aprile | naulizatum | Nicola Biscortus di Arbe (patrono) e Bartolomeo Antonio di Cordis fa nolo a Giacomo Fortis Cimoni di Ancona | Trani via Barletta | vino |
| ANAN, Giacomo Alberici, 94, c. 251v | 1505, 9 aprile | naulizatum | Blasio Paolo Crimis di Ancona fa nolo a Pietro Sinclauso e Augustino Cappello di Ancona | Bari via Monopoli | vino |
| ANAN, Marcuzio Benincasa, 41, cc. 225v | 1448, 30 agosto | accomanditium | Giovanni Barlettano (tractator) e Bartolomei Matteo di Murroialio (stans) | Trani | |
| ANAN, Marcuzio Benincasa, 41, II, cc. 72 r-v | 1449, 8 luglio | naulizatum | Alegretto Burchio di Ragusa fa nolo a Simone Bandi di Ortona | Ortona | |
| ANAN, Tommaso di Ciuzio, 42, cc. 288r-v | 1450, 25 settembre | naulizatum | Graziano Jacopo di Ancona fa nolo a Nicolò Martino di Trani | Romània via Ragusa e Gallipoli | |

Figura 9. Rotte mercantili che compaiono nei contratti commerciali analizzati.

La raccolta diplomatica svolta, prima dalla Commissione di archeologia e Storia Patria già alla fine del XIX secolo seguendo la scia delle edizioni di diplomata, poi dalla Deputazione di storia patria della Puglia, che tutt'ora sta svolgendo questo prolifico lavoro, ha fatto emergere che, sia nel periodo normanno che in quello angioino, non sembrano essere presenti contatti

responsabile della distribuzione del legno sloveno, la cui commercializzazione avveniva attraverso il porto di Segna.

istituzionali tra la Puglia e le terre marchigiane⁴⁴⁰. Per il periodo angioino dobbiamo anche constatare una difficoltà di verifica insita nella perdita di materiale documentale, infatti molta della documentazione diplomatica e cancelleresca di epoca angioina conservata negli Archivi di Napoli, andò distrutta e dispersa durante i bombardamenti della II Guerra Mondiale.

Non mancano però attestazioni di cittadini anconetani nelle terre pugliesi: in particolare nel Codice Brindisino compaiono spesso cittadini anconetani quali testimoni nella stesura degli atti, prova dell'esistenza di scambi reciproci tra le due regioni, non necessariamente di carattere commerciale⁴⁴¹. Altro elemento indiretto che ci induce a valutare la presenza di contatti, anche prolifici tra Marche e Puglia ci viene dagli statuti di Trani: il manoscritto che ci trasmette questo testo legislativo giunge attraverso una copia cinquecentesca degli Statuti di Fermo entro cui il manoscritto era posto in appendice. Questo non può non indurci a credere che la stessa Fermo sia stata influenzata per il suo sviluppo commerciale e marittimo dalla Puglia (vedi cap. 15.2)⁴⁴².

La presenza quindi di relazioni commerciali tra le Marche ed il Sud Italia deve sicuramente attribuirsi principalmente ai mercanti stranieri come quando nel 1427 i Veneziani conducono merci ad Ancona provenienti dalla Calabria⁴⁴³. Nonostante la mancanza di trattati e di contratti commerciali che attestano relazioni tra le due regioni, dobbiamo comunque dare peso al fatto che Ancona deve aver avuto interessi economici in Puglia, altrimenti non si spiegherebbe la presenza di un consolato anconetano a Bari, attestato nelle fonti dal 1428, che indica inesorabilmente la presenza di una comunità di mercanti anconetani con notevoli interessi in questo porto adriatico. Come in molti altri casi, purtroppo non disponiamo di testimonianze scritte sull'attività di tale consolato, per cui è lecito pensare, come avvenne per il consolato anconetano ad Alessandria, che il consolato anconetano a Bari si affidasse per le sue necessità quotidiane, ai servizi di notai appartenenti a diversa nazione⁴⁴⁴. La stessa testimonianza del 1421 che vede Ancona e i porti pugliesi e abruzzesi coinvolti in rappresaglie reciproche, è indice di rapporti commerciali intensi tra le due regioni, così come gli stessi antefatti alla stesura del trattato tra Fermo e Termoli del 1225 mostrerebbero⁴⁴⁵.

⁴⁴⁰ *Codice diplomatico barese*, voll. 1-20, Trani, 1897-1971; *Codice diplomatico pugliese: continuazione del codice diplomatico barese*, voll. 21-38, Bari, 1976-2014.

⁴⁴¹ *Codice diplomatico brindisino*, voll. 3, Trani, 1940-2006.

⁴⁴² VOLPICELLA L., *Degli antichi ordinamenti marittimi ...*

⁴⁴³ ASAN, ACAN, consigli, 12, c. 6v 17 gennaio 1427.

⁴⁴⁴ ASAN, ACAN, consigli, 13, c. 43r, 9 luglio 1428 *electio consulis Bari*; HOSHINO H., *Industria tessile e commercio internazionale nella Firenze ...*pp. 101-121.

⁴⁴⁵ ASAN, ACAN, consigli, 13, c. 34v, 27 maggio 1421, *per represaliis Apulee et Aprutij tollendis et annullandis*.

Questo ci deve indurre a riflettere su quali debbano essere le modalità di ricerca e le fonti da impiegare per poter avere un quadro più chiaro delle relazioni economiche tra la Puglia e le Marche: i dati qui illustrati, danno solo un quadro parziale ed approssimativo in grado di portare solo scarsi indizi su una relazione commerciale esistente, ma difficilmente rintracciabile.

10.2 la Sicilia e i Catalani

La corona aragonese ottiene il controllo della Sicilia dopo il 1282 a seguito della rivolta dei Vespri Siciliani che determinarono la cacciata degli Angioini. Seguendo la testimonianza di Giuliano Saracini, i primi contatti tra Ancona e i Catalani di Sicilia sono databili al 1349⁴⁴⁶. All'interno del mercato adriatico il ruolo dei Catalani è assai marginale, poiché il loro intervento marittimo si lega maggiormente al mercato del Mediterraneo occidentale e più in particolare con la costa tirrenica, senza tralasciare lo sviluppo del suo ruolo marittimo a seguito delle scoperte geografiche. Il legame di Ancona con il regno aragonese è più che marginale, anche se diventa più intenso dopo che la corona aragonese cacciò gli Angioini dal Regno di Napoli e dopo che si legarono alla marineria ragusina: infatti nel 1520-1545 Ragusa e i suoi abitanti costituivano il nucleo principale della marineria catalana⁴⁴⁷.

La necessità per Ancona di avere una via privilegiata verso la Sicilia si legava alla sua posizione di intermediario per il commercio con Barcellona da cui si acquistava la famosa lana che riforniva il mercato tessile marchigiano: infatti nella regolamentazione della dogana del 1421 si testimonia la presenza di una rotta commerciale unica verso Occidente, passante per la Sicilia⁴⁴⁸. Non mancano infatti contratti commerciali che descrivono la rotta che da Rimini, Ancona e Recanati raggiungeva Messina e Palermo come destinazioni finali del viaggio⁴⁴⁹.

I più antichi accordi noti tra la Sicilia e Ancona risalgono al 1382⁴⁵⁰. Si stabilisce che la merce *intra gulfum* e destinata a territori fuori dall'Adriatico paghino alla dogana di Ancona il 2%, per la merce proveniente *extra gulfum* di cui era stata pagata la dogana d'ingresso, non era soggetta ad ulteriori costi se destinata a nuovo viaggio: tale valore continuerà a mantenersi fino al 1421: in tale delibera si ricorda che i legami tra le due realtà erano già sanciti da lungo

⁴⁴⁶ SARACINI G., *Notizie storiche* ...pp. 191-198.

⁴⁴⁷ FENICIA G., *I noli marittimi nell'economia ragusea del XVI secolo*, in *Ricchezza del mare ricchezza dal mare: sec. XIII-XVIII, atti della trentasettesima Settimana di studi, 11-15 aprile 2005*, CAVACIOCCHI S. ed., Firenze, 2006, pp. 675-688.

⁴⁴⁸ ASAN, ACAN, consigli, 11, 1421, cc. 74r-77r appendice doc. XXX.

⁴⁴⁹ ANAN, not. Chiarozzo Sparpalli, II, 1438, cc. 141v-142v.

⁴⁵⁰ ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, statuti della dogana, 1, c. 14v; BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare*...pp. 108-109, appendice doc. XIX.

tempo e si erano mantenuti tali in maniera continuativa (*Secondo l'ordine antico*)⁴⁵¹. Per i panni provenienti da Occidente si paga come per i panni lombardi, quindi la lana spagnola è assimilabile per valore a quella dei panni lombardi. Per le altre tipologie di merci provenienti da Occidente si paga la dogana al 3%. La lana di Barcellona assume quindi il ruolo di prodotto principale del mercato catalano e la Sicilia diviene rotta privilegiata per il commercio di tale prodotto da Occidente verso Oriente. Altri importanti prodotti importati da Occidente sono la bambagia, lo stagno e il piombo. I panni destinati al commercio dell'entroterra devono pagare un'ulteriore tassa del 1%. I Siciliani erano esenti dal pagamento di un denaro per l'uso del fondaco. Per il trasporto di panni fiorentini che navigavano dentro il golfo con navi catalane si doveva pagare 1 ducato per balla (la balla era composta da 5 panni⁴⁵²). Vengono inoltre definiti aspetti legati al commercio fiorentino di panni passanti per Ancona e destinati alla Sicilia che devono pagare il 4%: tale valore nel 1421 si abbasserà al 2% per tutti i mercanti stranieri, con lo scopo di favorire il commercio dei panni toscani.

A fine Trecento quindi gli Statuti del Mare di Ancona riconoscono l'esistenza solo di accordi commerciali specifici con Venezia, la Dalmazia, Ragusa e i Catalani⁴⁵³.

Il trattato con la Sicilia, più che avere un carattere diplomatico di relazioni con tale regione, in realtà regola il commercio della merce occidentale, che inevitabilmente passava per la Sicilia prima di dirigersi verso l'Adriatico, mostrando come tale rotta sia ancora predominante per poi essere affiancata nel Quattrocento, per opera dell'azione fiorentina nella distribuzione di prodotti catalani, dalla rotta che passava per Porto Pisano e gli Appennini. Si deve però anche riconoscere l'esistenza di un piccolo commercio che avveniva nella direzione opposta, come testimonia Zibaldone da Canal che narra come nel XIV secolo, Messina importasse olio anche da Ancona e Fermo⁴⁵⁴. Inoltre i mercanti di Messina effettuavano il nolo di navi anconetane, quindi frequentavano il porto dorico non solo come luogo di transito, sfruttando quella posizione che Ancona aveva grazie al proprio porto⁴⁵⁵.

I legami tra queste regioni e il ruolo di Ragusa come intermediario, si trova anche nel trattato tra Ancona e Ragusa del 1372 dove si stabilisce che i prodotti della Puglia e della Sicilia condotti ad Ancona dai Ragusini dovessero essere soggetti agli stessi dazi applicati ai mercanti

⁴⁵¹ ASAN, ACAN, consigli, 11, 1421, cc. 74r-77r appendice doc. XXX.

⁴⁵² ASAN, ACAN, consigli, 11, 1421, cc. 74r-77r appendice doc. XXX.

⁴⁵³ ASAN, ACAN, Statuti del comune di Ancona, Statuti del mare del terzenale e della dogana 1397; ASAN, ACAN, consigli, 11, 1421, cc. 74r-77r appendice doc. XXXI; *Statuti del Mare...*, r. XXXIII; BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare...* p. 44.

⁴⁵⁴ *Zibaldone da Canal: manoscritto mercantile del secolo XIV*, STUSSI A. ed., Venezia, 1967, c.33r.

⁴⁵⁵ ANAN, not. Chiarozzo Sparpalli, 2, II, 1438 c. 141v-142v.

anconetani⁴⁵⁶. Elemento ribadito anche nel trattato del 1397⁴⁵⁷. I Catalani, nello stesso anno in cui stabiliscono relazioni commerciali con Ancona, definiscono anche accordi commerciali con Ragusa sottolineando l'interesse, nel XIV secolo dei Catalani per l'Adriatico, al fine di costituire punti privilegiati per il commercio della propria lana nei porti adriatici principali⁴⁵⁸. Nel 1399 si hanno nuovi trattati, ma questa volta non riguardano solo la regione catalana della Sicilia ma l'intero territorio controllato dai Catalani: gli stessi regolamenti sostanzialmente non cambiano, ma trovano solo un'estensione territoriale di applicazione⁴⁵⁹. Non essendo noti ulteriori accordi dopo il 1443, anno in cui gli Aragonesi sottraggono il Regno di Napoli agli Angioini, si può pensare ad un'estensione degli accordi del 1399 a tutto il sud Italia. Elemento che caratterizza sia il trattato del 1382 sia quello del 1399, è l'aspetto unidirezionale: tutte le clausole presenti, sono finalizzate a garantire il commercio dei Catalani ad Ancona, senza mai parlare degli incentivi applicati ai mercanti anconetani nei mercati catalani, forse definiti nella versione del trattato in possesso dei Catalani stessi, di cui non ci giungono testimonianze. Ma ciò potrebbe anche testimoniare che il valore commerciale di Ancona è dato dal suo porto e non dai suoi mercanti che hanno quindi un ruolo secondario: come detto, Riniero Zeno affermava che Ancona era priva di una propria flotta mercantile, anche se gli Statuti del Terzenale mostrano un'importante attività cantieristica e l'obbligo per i mercanti stranieri del nolo delle navi anconetane; non mancano comunque le eccezioni che vedono nel 1391, mercanti lombardi noleggiare navi ragusine, impiegate nel commercio della carta di Fabriano, o la presenza di mercanti fiorentini come Andrea de' Pazzi della società Medici, che operò ad Ancona dal 1395 al 1415, impiegando esclusivamente navi catalane⁴⁶⁰. A ciò deve aggiungersi la mancanza diffusa della doppia versione dei trattati, nota spesso solo nella versione destinata al comune, con le regole per l'accesso al porto dorico dei mercanti stranieri, venendoci a mancare quasi totalmente le regole che definiscono i privilegi per i mercanti anconetani nei porti stranieri, che ci permetterebbe di stabilire in maniera chiara e completa, il ruolo internazionale della marineria anconetana. Ciò che emerge dai trattati anconetani, è la volontà di favorire il passaggio della maggior quantità possibile di merci e navi, forse tralasciando lo sviluppo della marineria locale, come disse Michele Polverari: "il

⁴⁵⁶ ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi 1, statuti della dogana e patti con diverse nazioni, libro I 1345-1476, cc. 6 r-9r; CD, XIV, doc. 333, appendice doc. XVI; *Statuti anconitani del mare* ... pp. 238-246; KREKIĆ B., *Dubrovnik*... doc. 303, p. 212; BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare*... vol. I, pp. 89-94.

⁴⁵⁷ DADU, Capitolare della Dogana Grande, 321; CARTER F.W., *Dubrovnik*... pp. 276-278 appendice doc. XXIV.

⁴⁵⁸ M. DEL TREPPO, *Assicurazioni e commercio a Barcellona nel 1428-9*, in *Rivista storica italiana*, 1958, pp. 44-81.

⁴⁵⁹ ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, statuti della dogana, 1, c. 4v; BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare*... pp. 112-114, appendice doc. XXVII.

⁴⁶⁰ ASAN, ACAN, consigli, 6, 1391, cc. 172v-173r; ASAN, ACAN, consigli, 28, 1507, c. 23v; MELIS F., *Mercanti italiani nell'Europa medievale e rinascimentale*, Grassano, 1990, pp. 251-277.

fatto è che Ancona più che sulla sua flotta, conta sul suo porto”⁴⁶¹. Guglielmo Heyd definisce il porto di Ancona di seconda categoria, i cui mercanti commerciano però con Egitto, Siria e Bisanzio ma sempre al seguito dei Veneziani⁴⁶². Anche Peter Earle sostiene che le operazioni economiche svolte dal porto di Ancona sono molto limitate rispetto alle sue potenzialità, soprattutto prima del 1532: dopo tale data si riscontrerebbe un maggior numero di documenti, che attestano una più intensa attività mercantile, insieme ad una struttura burocratica meglio organizzata, creata alla fine XV secolo, che prevede la presenza di Capitani del Porto adibiti alle attività doganali e Consoli del Mare che svolgono attività amministrativa e giudiziaria⁴⁶³. Insomma il ruolo del porto di Ancona è associabile a ciò che mostra Torre per il porto di Ravenna del XIII e XIV secolo, dove la mancata attestazione di corporazioni mercantili, lascerebbe pensare al porto di Ravenna come un porto di transito verso il Po, con agenti economici esterni alla regione, come si mostra anche per l’Abruzzo e la Puglia⁴⁶⁴. Altro elemento caratterizzante il trattato del 1399, che lo avvicina alla tipologia dei trattati adriatici, è la presenza tra i firmatari dell’accordo per i Catalani, non di rappresentanti della corona aragonese, ma di mercanti nominati dallo stesso re quindi profondi conoscitori della materia trattata, capaci di ottenere i migliori risultati, come avvenne anche nel caso di Ciriaco de’ Pizzecolli, mercante e umanista anconetano, che partecipò alla stesura del trattato tra Ancona e Ragusa nel 1440 (vedi cap. 12.4.6). Nel trattato del 1399 trovano ancora spazio gli elementi politici che caratterizzavano i trattati del XII secolo: i Catalani promettono che i corsari, compresi quelli di Sicilia, non avrebbero più danneggiato le navi anconetane⁴⁶⁵. Questo ci induce a pensare che, come avvenne nei trattati marchigiani sopracitati, spesso tali norme mercantili, avvenivano a seguito di periodi di tensione generati dalle azioni piratesche. Nonostante il trattato, queste azioni continuarono saltuariamente a ripresentarsi, così come avvenne nel 1392 come testimonia un’ambasciata anconetana al re, o come avvenne nel 1430 quando il comune dorico si vide costretto ad inviare un’ambasciata al Re d’Aragona, per

⁴⁶¹ ASAN, ACAN, Statuti del comune di Ancona, Statuti del mare, del terzenale e della dogana, 2, 1397, r. LXIX, XCVII **ordine che nullo non possa noleggiare navilii de forestieri**; ZENO R., *Storia del diritto marittimo* ...pp.171-177; POLVERARI M., *Ancona tra oriente e occidente...*, pp. 28-30; INSABATO E., *La società anconitana nelle breviture del notaio Chiarozzo Sparpalli...*, p. 407.

⁴⁶² ASAN, ANAN, not. Marcuzio Benincasa, 41,1447-1450, cc.74 r-v appendice doc. LI; HEYD G., *Le colonie commerciali*, ... pp. 205-223.

⁴⁶³ GOLDSCHMIDT L., *Storia universale del diritto commerciale*, ... p. 145; EARLE P., *The commercial development of Ancona 1479-1551*, in *Economic history review*, n.22, 1969, pp. 28-44.

⁴⁶⁴ TORRE A., *L’oggetto delle relazioni tra Venezia e Ravenna...*pp. 121-142; FÉLLER L., *Sur le source de l’histoire des Abruzzes entre IX et XII siècles*, in *Contributi per la storia dell’Abruzzo adriatico nel Medioevo*, PACIOCCO R., PELLEGRINI L. ed., Chieti, 1992, pp. 47-69.

⁴⁶⁵ Secondo la definizione di Pinuccia Simbula, i corsari sono pirati che hanno l’autorizzazione statale a commettere illeciti verso i nemici dello Stato, il cui bottino ottenuto, deve essere diviso con lo Stato stesso. La loro azione ha per obiettivo il danneggiamento economico del nemico SIMBULA P., *I pericoli del mare: corsari e pirati nel Mediterraneo basso medievale*, in *Viaggiare nel Medioevo*, GENSINI S. ed., Roma, 2000, pp. 369-402.

svolgere rimostranze sui danni arrecati alla nave di Cristofano de Albergoctis attaccata da navi catalane su ordine malatestiano, a cui sarebbe seguita una serie di rappresaglie verso le navi catalane stesse, per rientrare economicamente del danno subito da Cristofano⁴⁶⁶.

Elemento che distingue il contratto dei Catalani da quelli con le città adriatiche, è il soggetto che esegue lo scambio commerciale: gli incentivi al commercio non sono destinati tanto ai mercanti catalani, ma ai prodotti catalani. Infatti si legge che qualsiasi mercante che conduce panni catalani ad Ancona è soggetto al pagamento della dogana dell'1%, mentre per la loro vendita nel territorio anconetano devono pagare il 3%⁴⁶⁷: questo dato ci permette di mostrare il profondo interesse verso un prodotto specifico, in cui non ha peso l'origine del mercante che lo conduce. Ai mercanti catalani però vengono ovviamente dati privilegi commerciali, rimanendo nel solco della tradizione normativa qui esposta, infatti venivano garantiti vantaggi nel commercio di panni provenienti da Firenze e Venezia, pagando indifferentemente il 3%. Per esportare merce acquistata ad Ancona i mercanti catalani pagavano lo 0,5%.

Il trattato non mostra una scadenza, come spesso avveniva, ma anzi se ne stabilisce l'azione illimitata nel tempo, pur garantendo la possibilità di revisione, dando prova del fatto che tale trattato si sia esteso anche al Regno di Napoli dopo il 1443. Per favorire un'azione prolungata nel tempo, nel trattato venivano poste regole non troppo stringenti e questo creava la necessità, in diversi casi, di ricorrere ai salvacondotti per ottenere un privilegio specifico nel caso di azioni commerciali particolari⁴⁶⁸.

Sicuramente il ruolo dei mercanti catalani pur essendo una delle principali componenti mercantili ad Ancona, non è certo quello predominante, soprattutto nel XV secolo, quando la posizione fiorentina nel commercio con l'Oriente porta gli stessi Catalani a preferire, alla rotta che dalla Sicilia raggiunge l'Adriatico, quella che attraverso i porti toscani di Pisa e Livorno, percorrevano la rotta appenninica per giungere ad Ancona: questo si osserva soprattutto nel commercio diretto in Schiavonia, come mostra un contratto di commercio tra mercanti anconetani e catalani per la vendita di merce in Dalmazia⁴⁶⁹. I dati raccolti da Federigo Melis mostrerebbero che i 2/3 delle navi catalane frequentavano Porto Pisano:

⁴⁶⁶ASAN, ACAN, consigli, 14, cc.29v-30r 13 aprile 1430 ambasciata inviata al re d'Aragona per i danni arrecati alla nave di Cristofano de Albergoctis a cui è seguita rappresaglia su navi catalane; ASAN, ACAN, consigli, 14, c. 64r 25 novembre 1430; ASAN, ACAN, consigli, 7, c. 188v 12 dicembre 1392, *per scribendo regi Aragonus super dampnitie illatis Anconitanis*.

⁴⁶⁷ ASHTOR E., *East-west trade...*, pp. 303-377.

⁴⁶⁸ ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta Albertini, 1, 1430, cc. 30r-32r; GIACOMINI C., *Fonti per la storia del porto dorico...*, pp. 91-112.

⁴⁶⁹ ANAN, not. Chiarozzo Sparpalli, 2, II, 1432, cc. 54v-55r; INSABATO E., *La società anconitana nelle breviture del notaio Chiarozzo Sparpalli...*, pp. 294-295 appendice doc. XXXVIII.

questo ci induce a pensare ad una forte azione toscana nel commercio dei prodotti catalani nel Quattrocento verso le Marche, riducendo anche il peso della rotta siciliana⁴⁷⁰.

Non per questo mancò un consolato dei Catalani ad Ancona nel 1485, prova del ruolo di tale gruppo mercantile nella città dorica. Tale consolato ci mostra come esso coinvolga non solo i mercanti catalani del Sud Italia, ma di tutto il regno aragonese, infatti uno dei suoi consoli, Nicola Bret, venne nominato direttamente a Barcellona⁴⁷¹.

L'importanza dei Catalani nel commercio del Mediterraneo occidentale, come hanno mostrato gli importanti studi svolti negli ultimi due decenni da numerosi studiosi sulla base di documentazione spagnola e fiorentina, trovano giustificazione anche nello stesso trattato del 1382 dove i Catalani stabiliscono le norme che dovevano rispettare i mercanti di Ancona per commerciare con la Barberia, testimoniando come gli stessi Catalani controllassero anche questa importante rotta in cui confluivano le carovane africane⁴⁷².

Lo studio sulle assicurazioni svolto da Mario del Treppo, per la prima metà del XV secolo, ci induce a confermare questa perdita di importanza per la rotta siciliano-adriatica, lasciando aperta esclusivamente la strada per Venezia: infatti egli registra tra 1439-47 la presenza di 6 assicurazioni per Venezia, 1 per Segna, 1 per Ragusa mentre nel periodo 1428-9, vi è indicata un'unica nave destinata a Civitavecchia per rifornire la corte romana. La totale mancanza di riferimenti ad Ancona nei dati raccolti da Del Treppo, giustificerebbe ulteriormente la tesi che vede nel XV secolo la scelta della rotta appenninica per rifornire le Marche di lana spagnola⁴⁷³. Infatti se teniamo in considerazione il fatto che nel 1382 i Catalani stabiliscono azioni commerciali con Ancona e Ragusa, significa che questi avevano interessi forti verso questa regione, ma con il Quattrocento e la presenza fiorentina, si sceglierà di prediligere differenti strade, pur non perdendo l'interesse economico su tale area.

Come per il caso pugliese, ci troviamo di fronte a dati contrastanti che solo ricerche future, provenienti da archivi diversi, potranno tentare di colmare: infatti la presenza di consolati e di trattati indicano un importante interesse aragonese sul bacino adriatico, ma i dati raccolti da Del Treppo, confrontati con i dati relativi alla contrattazione commerciale dell'archivio anconetano, che successivamente si affronteranno in modo dettagliato (vedi cap.15), mostrano una scarsa frequentazione catalana ad Ancona.

⁴⁷⁰ MELIS F., *Mercanti italiani nell'Europa medievale...* pp. 251-277.

⁴⁷¹ POLVERARI A., *Il consolato dei Catalani in Ancona alla fine del Quattrocento*, in *Quaderni storici*, n.4, 1967, pp.131-136.

⁴⁷² ASHTOR E., *Il commercio anconetano con il Mediterraneo occidentale...* pp. 9-72.

⁴⁷³ M. DEL TREPPO, *Assicurazioni e commercio a Barcellona ...* pp. 44-81.

11. Relazioni di Ancona con l'Istria




Figura 10. Principali rotte di Ancona con Istria e Dalmazia

Le linee privilegiate del commercio di Ancona verso la Dalmazia si concentrano su quei centri che fungono da punti di smistamento del retroterra. Si possono considerare tre rotte principali: una verso l'Istria, una verso Zara e il centro della Dalmazia e una verso Ragusa.

L'autonomia dell'Istria nel contesto del commercio Adriatico è altamente limitata nel Basso Medioevo. Dobbiamo considerare che gli accordi tra Venezia e l'Istria, sottoscritti tra 1145 e 1150, determinano la totale soggezione del commercio costiero di quest'ultima ai voleri veneziani, creando un vero e proprio protettorato marittimo, nato inizialmente dalla necessità di garantirsi un servizio di tutela militare⁴⁷⁴.

Gli interessi veneziani sulla regione istriana risalgono al IX secolo quando emersero i contrasti con il Patriarcato di Aquileia e la Contea di Gorizia per la rivendicazione di diritti territoriale. Il conflitto veneziano con il patriarcato di Aquileia per le questioni concernenti il patriarcato di Grado, portano ad un sempre maggiore controllo veneziano sull'Istria nel XIII secolo⁴⁷⁵: presto Aquileia si rende conto dell'invadenza di Venezia tanto da arrivare a vietare alle città istriane di commerciare con Venezia nel XII secolo; da subito le città istriane si

⁴⁷⁴ CD, II, doc. LV, a.1145; doc. LIX-LXII, a.1150 (trattati tra Venezia e le città di Pola, Umago, Parenzo, Nova e Rovigno); MSHSM, I, doc. II, a.1018 la città di Veglia approva il pagamento del tributo a Venezia; MSHSM, vol. III, a. 1347, doc. XLV; DE FRANCESCHI C., *L'Istria. Note storiche* ...pp. 100-113; BENUSSI B., *Storia documentata di Rovigno*, Trieste, 1888, pp.36-84; BOTTANI T., *Saggio di storia della città di Caorle...*, pp. 80-102; CESSI R., *La Repubblica di Venezia...* pp.24-32; IVETIC E., *Un confine nel Mediterraneo...* pp. 95-100.

⁴⁷⁵ DE FRANCESCHI C., *L'Istria. Note storiche* ...pp. 97-100; IVETIC E., *Le città dell'Istria*, in *Le città del Mediterraneo all'apogeo dello sviluppo medievale*, XVIII Convegno internazionale di studi del Centro italiano di studi di storia ed arte, Pistoia 18-21 maggio 2001, Pistoia, 2003, pp. 73-110.

oppongono all'”embargo” poiché tale politica era più dannosa per loro che per Venezia. Aquileia riuscirà ancora per diverso tempo a mantenere un proprio potere politico sull'Istria soprattutto grazie alle concessioni imperiali di Federico II nel 1239 che la proteggono da pressioni esterne: ma l'insofferenza dei centri istriani per i diversi poteri che si susseguono nel loro territorio, li porta a passare, in una continua alternanza politica, tra i diversi contendenti⁴⁷⁶. Nonostante questo, Venezia riuscì ad ottenere un trattato con Rovigno nel 1208, in cui impone il proprio podestà e l'obbligo di far convogliare i prodotti della regione a Venezia⁴⁷⁷. La politica commerciale di Venezia è orientata ad ottenere un totale controllo sui commerci dell'Istria, con l'obiettivo di farli gravitare su Venezia: tale politica raggiungerà il suo culmine con gli accordi del 1248 dove alla pace con il Patriarcato, si assocerà il divieto, per i territori istriani, di commerciare con Romagna e Marche, anticipando di 16 anni il trattato tra Ancona e Venezia. L'Istria diventerà il primo territorio adriatico in cui le linee del commercio non verranno definite dalla domanda del mercato, ma verranno create sulla base degli interessi economici della dominante⁴⁷⁸.

Il possesso territoriale sull'Istria comporta per Venezia anche la costituzione di un centro amministrativo, individuato nella città di Capodistria, di cui ha pieno possesso dal 1278⁴⁷⁹. La funziona di capoluogo di regione permetterà a Capodistria di svilupparsi anche a livello commerciale, divenendo centro di smistamento dei prodotti sloveni e roccaforte veneziana in Istria⁴⁸⁰. A questo seguono nuovi scontri con inevitabile cambio di casacca delle città istriane nel 1287, per giungere alla pace di Treviso del 1291 che pone forti limiti ai rivoltosi e sancisce il controllo diretto veneziano sull'area costiera istriana, poi definitivamente sancito nel 1331 passando da protettorato marittimo militare a definitivo potere territoriale⁴⁸¹. Quindi tutto il periodo tra il XII fino al XIV secolo, è caratterizzato dal continuo cambio di bandiera dell'Istria divisa tra la componente veneta, il Patriarcato e i Conti di Gorizia (nell'entroterra) che troverà un definitivo equilibrio solo nella seconda metà del XIV secolo quando la costa diverrà possesso veneziano e l'entroterra passerà gradualmente dal Patriarcato, ai Conti di Gorizia e quindi al Ducato d'Austria nel 1500⁴⁸².

⁴⁷⁶ DE FRANCESCHI C., *L'Istria. Note storiche* ...pp. 113-121.

⁴⁷⁷ BENUSSI B., *Storia documentata di Rovigno*..., doc. XIII.

⁴⁷⁸ HARTEL R., *I patti con il patriarcato* ...pp. 114-126.

⁴⁷⁹ *Il Codice Morosini: il mondo visto da Venezia (1094-1433)*, NANETTI A. ed., 4 voll., Spoleto, 2010, Iacopo Contarini, 1, p.38.

⁴⁸⁰ GESTRIN F., *Le relazioni economiche fra le due sponde adriatiche tra Quattro e Cinquecento*, in *Momenti e problemi della storia delle due sponde adriatiche*, atti del I Congresso internazionale sulle relazioni fra le Sponde adriatiche: Brindisi-Lecce-Taranto, 15-18 ottobre 1971, PALUMBO F. ed., Lecce, 1973, pp. 89-102; LANE C., *Storia di Venezia*, ... pp.70-75.

⁴⁸¹ DE FRANCESCHI C., *L'Istria. Note storiche* ...pp. 125-156; IVETIC E., *Un confine nel Mediterraneo*, ... pp. 95-100.

⁴⁸² DE FRANCESCHI C., *L'Istria. Note storiche* ...pp. 212-223; STIH P., *I conti di Gorizia e l'Istria nel Medioevo*, Rovigno, 2013, pp. 64-79.

La politica commerciale veneziana impedirà uno sviluppo autonomo del commercio istriano che, sarà sempre convogliato verso Venezia, pur non mancando testimonianze di contatti diretti tra la costa marchigiana e Lubiana per il trasporto di tessuti, a cui deve aggiungersi il prestigioso mercato del legname di Segna, e il continuo rifornimento di grano proveniente dagli antichi territori dell'arcivescovado di Ravenna, nonostante Venezia avesse il controllo della distribuzione attraverso propri podestà⁴⁸³. Il controllo politico dell'area, determina la mancanza di autonomia diplomatica da parte delle città istriane, per cui non troveremo trattati diplomatici ma documentazione pubblica e privata di diversa natura, che mostra indirettamente tali contatti, come per esempio si registra nel libro del cancelliere di Fiume redatto tra 1437 e 1444 dove si protocollano contratti mercantili con Rimini, Fermo, Pesaro e Ancona da cui si acquistava soprattutto il vino trebbiano e la malvasia marchigiana, che venivano caricati in piccole imbarcazioni a Pesaro e a Fermo, quindi condotti ad Ancona, dove venivano imbarcati per Fiume⁴⁸⁴.




Figura 11. principali centri comunali del territorio istriano

Nonostante i continui rapporti attestati con Fiume, non mancano comunque anche i momenti di tensione, come quando il comune di Ancona concede al mercante Gaspare Cioni

⁴⁸³ SASFa, not. A. Fusconi, 1527-8, c.9r; ASAN, ACAN, Dazi, 1518, cc.7v-8r appendice doc. LXXXII; ASAN, ACAN, Patti, ordini e capitoli diversi, Statuti della dogana, Liber ordinum et capitulorum franchitie mercantiarum, 2, 1471, cc.1-18 **Rubrica in alphabeto de la tabola se hanno affare durante la franchitia**; CD, I, doc. XXXVII; SPADOLINI E., *Il libro della franchigia*, ... pp. 117-125; IVETIC E., *Un confine nel Mediterraneo*, ...pp. 100-110.

⁴⁸⁴ ASAN, ACAN, consigli, 7, c. 19r, 13 gennaio 1392; ANAN, not. Chiarozzo Sparpalli, II, 1432, cc. 19r-v, INSABATO E., *La società anconitana nelle breviate del notaio Chiarozzo Sparpalli...*, p. 323-324; *Libri del cancelliere*...vol. I, 1437-1444, p.98.

di poter svolgere rappsaglie sulle navi di Fiume come risarcimento del danno subito dalle stesse, infatti il mercante danneggiato si rivolse al proprio comune per ottenerne risarcimento e il comune per permettere ciò, concedeva allo stesso, di praticare atti di pirateria verso le navi della città da cui aveva subito il danno: questo generava atti di tensione che arrivavano a coinvolgere gli stessi comuni, portando alla necessità di definire accordi di pace per interrompere tale stato⁴⁸⁵. Quindi si deve constatare come la situazione politica dell'Istria, divisa tra più componenti politiche, e la costa controllata politicamente da Venezia, impediscono l'autonomia commerciale necessaria per creare una rete di relazioni tra città comunali.

11.1 Trieste

È particolare rilevare la quasi totale assenza del ruolo di Trieste nel contesto adriatico. La città, nelle analisi storiche, è stata da sempre considerata entro il contesto geografico dell'Istria. La città mantiene uno stato di continua tensione con Venezia già nel XII secolo, quando quest'ultima si inserisce negli scontri territoriali tra il Patriarcato di Aquileia e i Conti di Gorizia per il controllo dell'entroterra istriano. Nel 1382 si assiste alla spartizione della regione, determinando un nuovo equilibrio: Trieste si consegna al regno asburgico avviando una storia separata rispetto al resto delle città adriatiche, proiettandosi verso la Mitteleuropa e provocando non poche tensioni con il patriarcato di Aquileia, che rivendicava quel territorio quale corridoio di accesso al mare⁴⁸⁶. Il regno asburgico darà però nuovo valore al porto di Trieste, solo nel 1719 con la creazione del porto franco, mentre nel XIV e XV secolo l'interesse per il porto verrà garantito dai Toscani, che lo resero un porto di transito utile al commercio verso i territori dell'Europa Centrale⁴⁸⁷. Il territorio che costituiva il patriarcato, tra XIV e XV secolo verrà assorbito dalla Contea di Gorizia, e questa, nel 1500, diventerà parte del Casato degli Asburgo con un processo già in parte in atto dal 1374 per estinzione della famiglia comitale⁴⁸⁸. Seppur mancano trattati commerciali con la città, non si deve trascurare che l'Istria era luogo importante per l'approvvigionamento del legno sloveno e

⁴⁸⁵ ASAN, ACAN, consigli, 7, c.26r 5 febbraio 1392.

⁴⁸⁶ CD, II, doc. LIX-LXII, accordi con Pola, Umago, Parenzo, Nova, Rovigno; DE FRANCESCHI C., *L'Istria. Note storiche ...*; COMBI C., *Istria...*; DELLA CROCE I., *Historia antica e moderna...*; FANFANI T., *Il sale nel litorale austriaco dal XV al XVIII secolo: un problema nei rapporti tra Venezia e Trieste*, in *Sale e saline nell'Adriatico sec. XV-XX*, DI VITTORIO A. ed., Napoli, 1981, pp. 157-238; *Aquileia nella Venetia et Histria*, Atti della XV Settimana di studi aquileiesi, Udine, 1986; CARILE A., *L'Istria tra Bisanzio e Venezia...*, pp. 37-52; JACKSON T.G., *Dalmatia the Quarnero*

⁴⁸⁷ DELLA CROCE I., *Historia antica e moderna...*; DURIZZINI D., *Una società mercantile a Trieste agli inizi del 1300*, in *Quaderni giuliani di storia*, 1, 2007, pp. 159-175.

⁴⁸⁸ IVETIC E., *Le città dell'Istria*, ... pp. 73-110; IVETIC E., *Adriatico orientale...* pp. 73-81; STIH P., *I conti di Gorizia...*, pp. 42-53.

quindi, seppur proveniente da un'unica testimonianza, possiamo riscontrare che la stessa Ancona sfruttò tale posizione di Trieste almeno dal 1288⁴⁸⁹: questo sembra essere l'unico dato diretto di relazioni tra le due città.

11.2 Segna

Tra le realtà coinvolte nelle relazioni commerciali adriatiche, troviamo anche la città di Segna: pur appartenendo geograficamente alla Dalmazia, politicamente essa è sottoposta al Regno di Croazia ponendosi come unico, sbocco al mare per la Croazia stessa, e poi successivamente per l'Ungheria dal 1102⁴⁹⁰. Il ruolo economico mercantile della città non è sicuramente associabile al volume di traffico di più importanti porti adriatici, ma sicuramente la sua posizione politica la rendeva un luogo strategico: attraverso il porto di Segna infatti giungevano i prodotti dell'entroterra sloveno in particolare legname di qualità particolarmente resistente, fortificato dalle forti bore che caratterizzano il territorio e assai ricercato in territorio marchigiano fino al XX secolo di cui è attestato il commercio dal XIII secolo. Il legname che Segna commerciava con le Marche veniva scambiato con prodotti agricoli infatti possediamo una commenda sul commercio di aglio, sapone e vino marchigiano verso Segna e Fiume⁴⁹¹. Il commercio di legname per la costruzione navale, soprattutto dal 1360, è organizzato da Dubrovnik mostrando, per Segna la mancanza di una classe mercantile forte in grado di controllare il proprio mercato di azione e lasciando spazio nel proprio porto a mercanti stranieri⁴⁹². Come osservato da Ignacij Voje, tale linea di collegamento tra Ragusa e Segna si costituirà grazie al trattato tra le stesse, del 1248⁴⁹³.

Attraverso Segna, Venezia aveva la possibilità di facilitare i propri contatti commerciali con Buda e l'Ungheria, nonostante le forti tensioni militari per tutto il periodo basso medievale⁴⁹⁴. Venezia pur non controllando mai giuridicamente Segna, riesce comunque a porla in un ruolo

⁴⁸⁹ *Codice diplomatico istriano*, KANDLER P. ed., 1986, II, a.1288, doc.423.

⁴⁹⁰ HRABAK B., *Regionalna i medunarodna trgovina Mlečana i Dubrovačka drvetom iz Senja XV-XVIII stoljeće (commercio regionale ed internazionale del legno di Segna tra Venezia e i Ragusei XV-XVIII secolo)* in *Radovi - Journal institute of Croatian history*, 1991, pp. 57-107; IVETIC E., *Un confine nel Mediterraneo*, ... pp. 110-114.

⁴⁹¹ DAZD, ducali e terminazioni, 388, 1, 1450, c.122v appendice doc. LVIII; ANAN, not. Tommaso Marchetti, 1431, c. 110v; ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta Albertini, 3, *liber rubeus*, 1493-1527, cc.154r-156r appendice doc. LXXVII; ANAN, not. Chiarozzo Sparpalli, III, 1439, cc. 211 r-v appendice doc. XLI; INSABATO E., *La società anconitana nelle breviature del notaio Chiarozzo Sparpalli*..., p. 303-304; l'aglio sembra essere un prodotto assai ricercato, infatti nel regolamento dei dazi, durante la fiera di Recanati del 1512, si stabilisce che per il commercio di aglio si applicano gli stessi dazi imposti alla merce commerciata all'interno del Golfo, a differenza di altri prodotti agricoli locali, che mostravano dazi piuttosto bassi.

⁴⁹² TREBBI D., BIONDI P., MORRI P.V., *Villa Molaroni: storia e restauro*, Pesaro, 2007; HRABAK B., *Regionalna i medunarodna trgovina*..., pp. 57-107.

⁴⁹³ CD, IV, a.1248, doc. 316; VOJE I., *Ekonomске veze između Dubrovnika i Dalmacije u XV stoljeću (Economic links between Dubrovnik and Dalmatia in the 15th century)* in *Radovi - Journal institute of Croatian history*, 1977, pp. 379-397.

⁴⁹⁴ KREKIĆ B., *Contribution to the study of the Ragusan presence in Venice in the 14th century*, in *Dubrovnik annals*, 2001, pp. 7-45.

commerciale marginale, determinandone il suo mercato di distribuzione: ne è la prova il trattato tra Rimini e Venezia del 1449, in cui Venezia concede a Rimini la possibilità di acquisto diretto di legname istriano da parte dei Romagnoli, senza l'intermediazione veneziana e della dogana di Rialto⁴⁹⁵. Lo stesso avvenne nel 1452 quando Venezia stabilì che per condurre vino marchigiano a Segna, era necessaria l'autorizzazione dei Rogati e che lo stesso vino poteva essere trasportato solo su navi venete⁴⁹⁶. Non si può tralasciare di nominare i famosi marmi istriani che rifornivano il territorio marchigiano e romagnolo fin dall'epoca romana⁴⁹⁷.

Specificatamente non si riscontra, per il periodo preso in considerazione, alcun trattato commerciale tra Ancona e Segna (anche se Ernesto Spadolini cita l'esistenza di un trattato risalente al 1428 di cui purtroppo non ho avuto riscontro documentale⁴⁹⁸) ma troviamo documenti diplomatici del re di Ungheria, che nel XIV secolo controllava la Croazia: in uno di questi, datato 1348, viene concesso a Segna la possibilità di continuare a commerciare legname, nonostante l'avvio delle procedure di armamento a seguito dell'aumento di tensione con Venezia⁴⁹⁹. Questo trattato dimostra la presenza di un potere centrale forte in grado di determinare le sorti delle città commerciali del proprio impero e quindi, nel caso di Segna, non troviamo azioni diplomatiche autonome, in quanto la città stessa non è considerabile comune autonomo, come ci aspetteremo di trovare. Nel trattato del 1348 si possono individuare i luoghi con cui principalmente si relaziona Segna: Arbe, Cherso, Pago, la Puglia, le Marche e la Romagna. Mario Natalucci descrive anche la presenza di un console marchigiano a Segna come attesta anche il documento del 1390 in cui la città di Segna scrive al console anconetano in città, sulla nomina di alcuni mercanti anconetani a consoli⁵⁰⁰. Lo stesso statuto di Segna del 1388 definisce i dazi per l'importazione di vino dalle Marche e dalla Romagna.

La rotta che dalle Marche alla Romagna conduce in Istria, trova testimonianza anche nella documentazione archeologica di epoca romana mostrando come si possa parlare di una continuità di rotte e prodotti dall'epoca romana a quella medievale, nonostante la

⁴⁹⁵ TONINI L., *Storia civile e sacra riminese* ...II, p. 10; SERPIERI A., *Il porto di Rimini dalle origini ad oggi*, Rimini, 2004, pp. 24-39.

⁴⁹⁶ DAZD, ducali e terminazioni, 388, 1, c.122v appendice doc. LVIII; DAZD, Ducali e terminazioni, 388, 1, c. 13r appendice doc. XXXIV.

⁴⁹⁷ AUGENTI A., *Gli scavi 2004-2005 nel porto di Classe-area I*, in *Felix Ravenna: la croce, la spada, la vela: l'Alto Adriatico fra V e VI secolo* AUGENTI A., BERTELLI C. ed., Milano, 2007, pp. 29-31.

⁴⁹⁸ SPADOLINI E., *Il commercio le arti e la loggia dei mercanti*, Portocivitanova, 1904, pp. 20-39; NATALUCCI M., *Vita marinara...*, pp. 25-29.

⁴⁹⁹ MSHSM, III, doc. CXXVII appendice doc. XIV.

⁵⁰⁰ NATALUCCI M., *Ancona attraverso i secoli...*, pp.411-413; ASHTOR E., *Il commercio anconetano con il Mediterraneo occidentale...* pp. 9-72; HRABAK B., *Regionalna i medunarodna trgovina...*, pp. 57-107; CD, XVII, a.1390, doc. 224.

documentazione scritta sia piuttosto reticente. Le città di Segna e Ancona erano inoltre legate al trasposto di pellegrini, soprattutto diretti a Roma, che inevitabilmente seguivano la rotta che da Segna conduceva ad Ancona per poi proseguire via terra, superando così il controllo veneziano sulle rotte dei pellegrinaggi⁵⁰¹.

Le fonti anconetane inoltre parlano spesso del mercato del bestiame: infatti attraverso Segna, l'Ungheria commerciava il suo prodotto principale che costituiva, nel XIV secolo, il 75% del suo mercato (prevalentemente carni bovine), insieme al mercato del cuoio e dei cavalli, provenienti dalle steppe euroasiatiche⁵⁰².

Nonostante la mancanza di trattati, altri elementi pubblici emergono a testimoniare l'importanza della rotta Segna-Ancona: tra questi troviamo la rubrica CLVIII degli Statuti della Dogana che stabiliscono come i mercanti di Segna siano equiparati a livello fiscale, nel porto dorico, ai mercanti ragusini. Come si avrà modo di vedere, i mercanti ragusini costituiscono il principale e più importante gruppo di mercanti stranieri ad Ancona e per questo sono quelli che possiedono i più ampi privilegi doganali. La concessione ai mercanti di Segna degli stessi privilegi ragusini è indice del forte valore commerciale tra le due città e quindi la mancanza di trattati che testimoniano tale contatto, dipende dal potere centrale che la governa. La stessa rubrica inoltre ci mostra come tale legame commerciale non sia da attribuire solo al XIV secolo, ma sia di più antica data, poiché si fa riferimento ad accordi e trattati pregressi (di cui purtroppo non possediamo più nulla), che quindi testimoniano un legame continuo nel tempo⁵⁰³.

L'esistenza di trattati tra queste due città troverebbe testimonianza anche in una delibera del Consiglio degli Anziani di Ancona del 1507 dove si rivedono i prezzi delle gabelle per i mercanti di Zara, Cattaro e Segna: con Zara e Cattaro Ancona mostrava trattati ben precisi e di cui si avrà modo di parlare nel corso di tale ricerca, quindi il riferimento a Segna, indica la presenza di accordi pregressi che devono subire modifiche a seguito di tale delibera, ma di cui non possediamo testimonianza⁵⁰⁴.

⁵⁰¹ Statuto di Segna 1388, *Arhiv za pojestnicu Jugoslavesku...*, III, pp.155-170, r. VI-VII-IX-CXXX; CD, XI, a.1343, doc. 61; DAZD, ducali e terminazioni, 388, 1, 1450, c. 101r; MORONI M., *Nel Medio Adriatico*, ... pp. 87-98.

⁵⁰² SASFa, codici malatestiani, XXIV, 1420, c. 3r; ANAN, not. Nicola Tappeti, 203, 1509, c. 113r; ANAN, not. Chiarozzo Sparpalli, 2, 1435, II, c. 193r; INSABATO E., *La società anconitana nelle breviture del notaio Chiarozzo Sparpalli...*, p. 438; FARA A., *Il commercio di bestiame ungherese verso la penisola italiana tra tardo Medioevo e prima Età moderna (XIV-XVI secolo)*, in *Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge*, 127-2 | 2015, <http://mefrm.revues.org/2709>.

⁵⁰³ ASAN, ACAN, Statuti del comune di Ancona, Statuti del mare del terzenale e della dogana, 2, 1397, c.253r, cc. 256r-257v, cc. 267v-268r; appendice doc. XXVI; *Statuti anconitani del mare* ...pp.115, pp.121-125, p.147, p.227.

⁵⁰⁴ ASAN, ACAN, consigli, 28, c.11v, appendice doc. LXXIV.

Forse il sistema trovato da Ancona per stabilire relazioni istituzionali e commerciali con Segna, vista la presenza di un potere centrale, e la necessità di operare con un centro cittadino, può essere stato la forma del salvacondotto: in un salvacondotto del 1430 del comune di Ancona veniva permesso a Segna il trasporto di persone dirette a Roma giunte con navi cattarine. Nell'instestazione del documento, i poteri a cui il Comune si rivolgeva erano il principe Nicola di Frangipani e i Bani di Dalmazia e Croazia. Il salvacondotto permetteva quindi di creare un oggetto giuridico adatto a relazioni tra città prive di autonomia comunale, senza la necessità di istituire trattati commerciali con l'intero regno ungarico⁵⁰⁵.

12. Relazioni di Ancona con la Dalmazia

I conflitti e i contatti tra Venezia e la Dalmazia hanno inizio nel 830 quando la Dalmazia era ancora formalmente possesso bizantino, status che mantenne fino al 1102. In questo stesso periodo abbiamo le prime testimonianze di contatti commerciali con Ancona⁵⁰⁶. Venezia definirà in modo palese il suo interesse per la Dalmazia e l'Istria quando il doge Pietro II Orseolo, nel 1002, assumerà il titolo di *Dux veneticorum et dalmaticorum*: tale titolo venne conferito dalle stesse comunità istriane e dalmate in cambio della protezione veneta delle coste dalle incursioni dei pirati Narentani. Da questo momento la presenza veneziana in Dalmazia si fa sempre più insistente ed infatti, proprio a partire dal XI secolo, si osserva l'aumento esponenziale di famiglie aristocratiche veneziane nell'Illirico⁵⁰⁷. Venezia quindi mostra "una preponderanza economica che maschera una sottomissione politica", ma Bisanzio, che formalmente manteneva ancora potere sull'area affidata al vassallo re croato, non gradisce tale intromissione e rivendicherà il proprio controllo nel 1024⁵⁰⁸. La capacità militare veneta, porterà nuovamente le città istriane e dalmate a rivolgersi a Venezia in cambio di aiuto militare contro i Normanni nel 1076⁵⁰⁹. Nel 1163, l'imperatore Manuele Comneno si legherà al regno di Ungheria per avere un miglior controllo sui Balcani, e affiderà ai Priori di Zara il compito di governatori provinciali del Tema di Dalmazia.

⁵⁰⁵ ASAN, ACAN, consigli, 14, c.38r, 13 giugno 1430.

⁵⁰⁶ SARACINI G., *Notizie storiche* ...pp.106-114.

⁵⁰⁷ MSHSM, VII, *Documenta Historiae Croatiae periodum antiquam illustrantia*, a. 830-840, p. 334; ANSELMIS S., *Aspetti economici dell'emigrazione balcanica* ...pp. 57-93; CARILE A., *Il commercio adriatico tra tarda antichità e alto medioevo*, in *Fratello sale: memorie e speranze dalla salina di Comacchio*, CECCHINI F. ed., Bologna, 1997, pp. 39-47; *Cronica di Venezia di Giovanni Tiepolo fu de Agostin patrizio veneto*, ALEO E. ed., Bologna, 2012, 33, Pietro Orseolo II, 991-1009, pp. 94-96.

⁵⁰⁸ CESSI R. *Venezia e i Croati*, in *Italia-Croazia*, Reale Accademia d'Italia, 1942, pp. 336; FERLUGA J., *L'amministrazione bizantina in Dalmazia*, Venezia, 1978, pp.191-250.

⁵⁰⁹ *Arhiv za povjestnicu Jugoslavesku*..., I, pp. 42-54; PRAGA G., *Storia della Dalmazia* ...pp. 71-81.



Figura 12. Area balcanica nel XIII secolo. Elaborazione da *Atlante storico Garzantine*, Milano, 2003.

A seguito della IV crociata, dal 1204, le sorti di questa regione cambiano drasticamente, ed essa entra a pieno titolo nell'orbita veneziana, eliminando totalmente ogni parvenza di presenza bizantina nell'area. Nel corso del Basso Medioevo e dell'età Moderna, per l'area dalmata, è possibile identificare 4 principali fasi storiche legate ad altrettante modifiche geopolitiche che determinano profondamente le relazioni economiche all'interno della regione. È quindi fondamentale conoscere questi macroperiodi, per avere un quadro chiaro durante l'analisi dei dati riguardanti i legami tra Ancona e la Dalmazia:

- 1) 1204-1358. A seguito della IV crociata e della costituzione dell'Impero latino d'Oriente, Venezia avvia un processo di controllo politico della Dalmazia attuato attraverso la nomina di podestà e comites veneziani (che compaiono già nel 1155 e trovano pieno impiego dal 1280), che verranno affiancati agli organi governativi delle principali città della Dalmazia⁵¹⁰. La conquista della regione ed in particolare di Zara, grazie all'intervento dei Crociati sotto la promessa di garantirne il trasferimento in Palestina, era stato giustificato da Venezia come una necessità di difesa dalla pressione militare ungherese⁵¹¹. È proprio in questo periodo che ha inizio la penetrazione culturale ed economica veneta: l'obiettivo principale di Venezia era quello di indirizzare le rotte mercantili adriatiche verso la città lagunare creando un

⁵¹⁰ PAPACINO O.B., *Memorie storiche* ...p. 145; IVETIC E., *La Dalmazia veneta*, in *Studi veneziani*, 2010, pp. 90-100.

⁵¹¹ CD, III, a.1203, doc. XX; MADDEN T.F., *The Venetian version of the fourth Crusade: memory and the conquest of Constantinople in medieval Venice*, in *Speculum*, 2012, pp. 311-344.

sistema economico protezionistico, senza però mai impedire alle città dalmate di esercitare formalmente una propria autonomia politica ed economica. Infatti a Zara viene garantita la possibilità di scegliere autonomamente i propri conti e i propri vescovi purchè fossero scelti tra i Veneziani⁵¹². Questo successo militare è sfruttato da Venezia per creare quella politica di controllo sulle rotte adriatiche, già osservato per la costa occidentale proprio nel corso del XIII secolo.

- 2) 1358-1420. La Dalmazia passa sotto il controllo dell'Ungheria grazie all'alleanza con il duca d'Austria, il patriarcato di Aquileia e i Conti di Gorizia, da sempre in lotta con Venezia per il controllo dell'Istria. Questo passaggio di potere, avvenuto a seguito di uno scontro militare, ci viene testimoniato dal trattato di pace tra Venezia e l'Ungheria del 1358, segnando l'inizio di un nuovo periodo storico per la Dalmazia⁵¹³. L'Ungheria attraverso un sistema feudale, con a capo i Bani, già dal XII secolo governava la Croazia e aspirava a un proprio sbocco in mare⁵¹⁴. La sua posizione in Dalmazia si fa ancora più forte a seguito dell'appoggio militare dato a Genova nella guerra di Chioggia, conflitto che garantì all'Ungheria un maggiore potere in Dalmazia⁵¹⁵. Le città dalmate mantennero un discreto margine di autonomia grazie ai tributi che pagavano al re e alla politica improntata a favorire le città mercantili, grazie ai privilegi stabiliti nel trattato di Visegrád del 1358⁵¹⁶. Nel 1361 il re d'Ungheria favorirà la via dalmatica per Zara per incrementare il commercio balcanico e allo stesso tempo danneggiare il mercato verso Oriente di Venezia⁵¹⁷. Nel 1301 la corona ungherese passò sotto la dinastia angioina: questo determina la preoccupazione di Venezia che rischiava l'accerchiamento all'interno dell'Adriatico "essendo rischiosissimo che su entrambe le sponde adriatiche si affacciasse un unico potere"⁵¹⁸. Durante la dominazione ungherese, Venezia, per la paura di venire bloccati dall'Ungheria, si avvicinerà alla regione albanese, così che potesse mantenere luoghi di appoggio lungo la navigazione dall'Adriatico verso il Mediterraneo orientale: per questo conquistò Corfù nel 1386 dove istituirà un regime feudale (da questo

⁵¹² PRAGA G., *Storia della Dalmazia* ...pp. 96-103.

⁵¹³ ASVe, libri pactorum, V, cc. 159-162; BRKOVIĆ M., *Isprave o Zadarskom miru 1358 godine (Document concerning the Zadar peace treaty from 1358)*, in *Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru*, n.51, 2009, pp. 69-107.

⁵¹⁴ *Jura regni Croatiae*... doc. XCVI, a.1358; PRAGA G., *Storia della Dalmazia* ...pp. 89-91; *Prospetto cronologico*..., pp. 10-16.

⁵¹⁵ JACKSON T.G., *Dalmatia the Quarnero* ...p. 122.

⁵¹⁶ PEŠORDA-VARDIĆ Z., *The crown, the king, and the city: Dubrovnik, Hungary and the dynastic controversy 1382-1390*, in *Dubrovnik annals*, 2006, pp.7-29.

⁵¹⁷ STEFANIK M., *Guerra commerciale. Il blocco economico del Re Sigismondo contro Venezia. Il ruolo delle città e dei mercanti nella lotta fra gli stati*, in *Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge*, 127-2 | 2015, <http://mefrm.revues.org/2820>.

⁵¹⁸ KREKIĆ B., *Venezia e l'Adriatico*, in *Storia di Venezia*, Roma, 1997, vol. 3, pp. 51-85.

momento inizierà a diffondersi l'espressione "Golfo di Venezia"⁵¹⁹), Valona nel 1388, Durazzo nel 1392, Scutari e Drivasto nel 1396, Dulcigno e Antivari nel 1405, creando quella che la storiografia chiama *Albania Veneta*⁵²⁰. Ancona tenterà di sfruttare questo indebolimento veneto in Dalmazia per avvicinarsi commercialmente a tale regione e incrementare i contatti commerciali che Venezia invece limitava, anche attraverso un'alleanza con il Regno di Ungheria nel 1398⁵²¹. Si può considerare il periodo tra il 1358 e il 1409 come un periodo di profonda crisi militare e quindi economica per Venezia, danneggiata nei suoi avamposti commerciali in Dalmazia a causa dell'Ungheria. A questo vanno aggiunte le vicende connesse alla Guerra di Chioggia che mise in pericolo l'esistenza stessa della Serenissima, la cui pace di Torino del 1381, determinò un ridimensionamento del suo ruolo nel Mediterraneo e nuovi rapporti con il Regno d'Ungheria che aveva appoggiato Genova⁵²². In questo periodo si testimoniano diverse ambasciate a Venezia da parte di Ancona finalizzate a riprendere potere in Adriatico, cercando di approfittare del sopravvento genovese⁵²³. Venezia non tardò molto a riprendersi, visto che già dal 1409 iniziava la riconquista delle posizioni perse in Dalmazia, sicuramente aiutati dalla guerra per la successione che si stava consumando nel Regno d'Ungheria. Le lotte dinastiche iniziate nel 1382 dopo la morte di Ludovico d'Ungheria, tra Sigismondo di Lussemburgo (marito della figlia di Ludovico) e Carlo III d'Angiò re di Napoli, creò una forte instabilità politica nella regione, che generò insofferenza nei Dalmati, tanto da portarli a riavvicinarsi a Venezia. Venezia approfittò di queste tensioni e non si fece scappare l'occasione di farsi vendere la Dalmazia da Ladislao, erede di Carlo III, per 100.000 ducati, in cambio dell'appoggio militare contro Sigismondo, nel 1409. Venezia infatti, continuava a temere la vicinanza tra la dinastia ungherese a quella napoletana che avrebbe impedito a Venezia la libera circolazione dentro e fuori l'Adriatico. Per questo Venezia vide la lotta dinastica come un'occasione per riprendere potere sulla Dalmazia⁵²⁴. Tra 1409 e 1420 Venezia ottiene nuovamente la dedizione delle comunità dalmate attraverso accordi di *promissio*, ossia accordi in cui la città minore

⁵¹⁹ MORONI M., *Tra le due sponde dell'Adriatico...* pp.21-55.

⁵²⁰ Ibidem pp. 145-148; *I patti con l'Impero latino...*, pp. 50-52; IVETIC E., *Adriatico orientale...* pp. 73-81; Antivari è città appartenente all'attuale Montenegro, regione bizantina della Dioclea che dal 1204 viene denominata Zeta dopo essere passata, nel 1180, sotto il Regno di Rascia (Serbia).

⁵²¹ SARACINI G., *Notizie storiche...* pp. 231-242.

⁵²² KREKIĆ B., *Contribution to the study of the Ragusan presence...* pp. 7-45.

⁵²³ ASAN, ACAN, consigli 2, 4 dicembre 1378, c. 31v; BELARDI A., *Di alcuni rapporti di Ancona con le Repubbliche di Genova e di Venezia durante la guerra di Chioggia*, in *Le Marche*, 1906, pp. 32- 39.

⁵²⁴ PRAGA G., *Storia della Dalmazia...* pp. 126-128.

si concede a quella maggiore richiedendo privilegi, come già era avvenuto nel 932 e nel 977 tra Venezia e Capodistria e nel 1018 con le città del Quarnero, che le permisero il controllo del territorio istriano⁵²⁵. La *promissio* garantiva a Venezia la libera circolazione nei territori comunali e tributi annui. Al contrario delle altre città della Dalmazia, Ragusa riesce a costituirsi in Repubblica autonoma, grazie anche alla sua posizione geografica periferica rispetto a Venezia⁵²⁶.

- 3) 1409-1509. Le città dalmate tornano sotto il controllo veneziano ma questa volta il potere politico è più invadente: Venezia impone propri governanti veneti, eliminando l'autonomia politica delle città dalmate. Viene posto un governatore a Zara che diventa il centro amministrativo della Dalmazia⁵²⁷. Dal 1420 si andò costituendo un'unità politica dal Quarnero, passando per la Dalmazia fino ad arrivare a Durazzo e Corfù, con la piccola enclave autonoma di Ragusa che mantiene la propria indipendenza grazie al pagamento di un tributo annuo all'Ungheria, a partire dal 1416⁵²⁸. In questo periodo il conte veneziano assumerà il titolo di Rettore con il compito di giudice e di amministratore di governo, con potere su un'area comprendente una città e il suo contado⁵²⁹. Da parte dell'Ungheria si risponderà provocando il blocco ai commerci di Venezia verso Oriente, cercando di favorire la via terrestre passante per il Friuli, il Mar Nero e la Crimea, danneggiando così il mercato tedesco che aveva in Venezia il suo principale e pressochè unico sbocco verso il Mediterraneo. L'avanzata turca in territorio balcanico bloccò tale azione, poiché la via terrestre era ormai rapidamente diventata insicura a seguito delle

⁵²⁵ *Jura regni Croatiae...*, doc. XCVII, a.1358; *Promissio con Capodistria ASVe*, liber albus, c.260v; ASVe, codex travisaneus, c.65r; *promissio con Arbe ASVe*, codex trevisaneus, c.141r; *promissio con Veglia ASVe*, codex trevisaneus, c.145r; *promissio con Ossero ASVe*, codex trevisaneus, c.143r; CD, II, doc. CCXCVIII; ASVe, *Pacta e aggregati, Liber Albus*, cc. 263v-265r; *Cronica di Venezia di Giovanni Tiepolo...* Pietro II Candiano, 934-938, pp.67-70; SANUDO MARIN, *La vita dei Dogi...*a.932, p.126; LUZZATTO G., *Storia economica di Venezia...*, pp.14-17; CESSIR, *Documenti relativi alla storia di Venezia anteriori al Mille*, voll. 2, Padova, 1940-1942, doc. XXXV; TOMAZ L., *In Adriatico nell'antichità e nell'Alto Medioevo ...*p. 297, pp.326-334, pp.590-597; HARTEL R., *I patti con il patriarcato ...*pp. 16-24; CARILE A., *L'Istria tra Bisanzio e Venezia...* pp. 37-52; MUELLER R.C., *Aspects of Venetian Sovereignty in Medieval and Renaissance Dalmatia*, in *Quattrocento Adriatico, Fifteenth Century Art of the Adriatic Rim, Papers from a colloquium*, DEMPSEY C. ed., Bologna, 1996, pp. 29-56.

⁵²⁶ PEŠORDA-VARDIĆ Z., *The crown, the king, and the city: ...*pp.7-29; JACKSON T.G., *Dalmatia the Quarnero ...*p. 40

⁵²⁷ MSHSM, IX, doc. XXIX, a.1409 sottomissione di Zara; MSHSM, IX, doc. XXXI, a.1409, sottomissione di Sebenico e Traù; MSHSM, IX, doc. XXXIX, a.1409, sottomissione di Ossero e Cherso.

⁵²⁸ PAPACINO O.B., *Memorie storiche ...*p. 213; PEŠORDA-VARDIĆ Z., *The crown, the king, and the city...*, pp.7-29; KREKIĆ B., *Venezia e l'Adriatico...* pp. 51-85; un primo accordo di autonomia, che trova forma nella pace di Visegrad del 1358, prevede il pagamento di un tributo annuo.

⁵²⁹ PRAGA G., *Storia della Dalmazia ...*pp. 148-166; RAUKAR T., *Zara...*, pp. 199-209; COMBI C., *Istria...* pp. 38-41; APPENDINI F.M., *Notizie storico-critiche sulle antichità...*pp.165-167; ISRAEL U., SCHMITT O.J., *Venezia e Dalmazia...*, pp. 25-33; CREVATO-SELVAGGI B., *Fasti dalmati reggimenti e rettori nella Dalmazia veneziana*, in *Per Rita Tolomeo, scritti di amici sulla Dalmazia e l'Europa centro-orientale*, CAPUZZO E., CREVATO-SELVAGGI B, GUIDA F., ed., Venezia, 2014, pp. 133- 164.

continue incursioni turche, costringendo quindi i mercanti a continuare a prediligere le rotte veneziane⁵³⁰.



Figura 13. Possedimenti di Venezia dal 1509 al 1797. Da BJORKLUND O.; HOLMBOE H.; ROHR A., *Historical Atlas of the World*, NY, 1970.

- 4) 1509-1797. A seguito delle guerre turco-veneziane e della sconfitta di Agnadello nello scontro con la lega di Cambrai (1509), Venezia vedrà drasticamente ridursi i propri possedimenti in Dalmazia, che si limiteranno alle sole città costiere. Tale stato geopolitico si manterrà inalterato fino al 1797.

Questa schematica periodizzazione del rapporto tra Venezia e la Dalmazia è fondamentale per capire i diversi approcci economici che le città dalmate intraprendono: senza una visione geopolitica chiara, sarebbe difficile tentare di comprendere determinate scelte commerciali.

12.1 I fenomeni sociali che caratterizzano la Dalmazia dal XIII al XVI secolo

I rapporti tra le città della costa e l'entroterra, già prima dell'arrivo dei Turchi, sono piuttosto tesi, per la diversa componente etnica che caratterizza questo territorio: sulla costa troviamo

⁵³⁰ STEFANIK M., *Guerra commerciale. Il blocco economico del Re Sigismondo contro Venezia...*

città con struttura comunale, dove l'antica romanità influenza sia la lingua che le istituzioni; nell'interno troviamo dal X secolo i Croati, un'etnia slava, il cui territorio è caratterizzato da una struttura feudale ereditata dal modello bizantino⁵³¹. Come tutto ciò che riguarda le componenti etniche presenti nei Balcani nel corso dei vari secoli, siamo di fronte ad un forte sistema osmotico, di cui diventa spesso impossibile distinguere i confini, quindi la differenziazione tra una costa legata alla romanità e un entroterra slavo è difficile da definire con parametri netti: da sempre i Balcani si pongono come territori di confini e cuscinetto, e quindi per loro stessa natura, creano continui interscambi all'interno dell'Europa⁵³². Nell'XI secolo la Croazia cerca di creare un'unità territoriale istituendo governatori di confine, detti Bani, utili per garantire i legami con le città della Dalmazia⁵³³. La figura del Bano verrà ripresa anche dagli Ungheresi con le stesse prerogative, e scomparirà con Ludovico d'Ungheria. Il sistema del banato divenne il sistema che, fino al XIV secolo, regolerà la struttura burocratica della Croazia, ponendosi come contraltare nei rapporti tra le città dalmate e l'entroterra balcanico.

Fondamentale per cogliere il grado di relazioni tra Ancona e la costa dalmata è il processo migratorio che interessa il XIV-XV secolo, provocato in prima battuta dalla Peste Nera: essa crea un vero e proprio spopolamento dell'Italia, che provoca ad una forte richiesta di manodopera in grado di riattivare soprattutto l'attività agricola. Anche l'avanzata turca nel territorio balcanico porta gli Slavi a cercare riparo, prima nei centri costieri dalmati, poi verso la sponda occidentale dell'Adriatico. Molti lavori e studi sono stati portati avanti da Ferdo Gestin per comprendere le tappe di tale fenomeno, il cui tema è stato anche posto al centro di un convegno internazionale, organizzato da Sergio Anselmi, attento studioso dei contatti, in epoca moderna, tra Marche e Dalmazia⁵³⁴. È importante la considerazione posta da Antonio Carile che afferma "Il sistema delle rotte commerciali è preliminare a qualsiasi

⁵³¹ L'esistenza di un feudalesimo all'interno di un potere centralizzato come quello bizantino, è stato discusso da CARILE A., *il feudalesimo bizantino*, in *Il feudalesimo nell'alto medioevo*, Spoleto, 2000, pp. 969-1026.

⁵³² JACKSON T.G., *Dalmatia the Quarnero* ...p. 34; DOTTO D., *Scriptae venezianeggianti a Ragusa*

⁵³³ PAPACINO O.B., *Memorie storiche* ...p. 143; S. GIOANNI, *Les cours du Royaume de Croatie et la Réforme de l'Eglise dalmate (IXe-XIesiècle) à travers le Codex diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae: fonctionnement, hommes et doctrine*, in *Le corti nell'alto medioevo*, atti della settimana di studi, Spoleto 24-29 aprile 2014, Spoleto, 2015.

⁵³⁴ GESTRIN F., *Slavi negli organi amministrativi dei Malatesta a Fano nella prima metà del secolo XV*, in *Studia picena*, 1968, pp. 113-123; ID., *Nota sulle antiche relazioni tra le due coste adriatiche*, in *Fano: supplemento del Notiziario di informazione sui problemi cittadini*, Fano, 1972, pp. 43-50; ID., *Migracije iz Dalmacije u Marke u XV i XVI stoljeću (Migrations from Dalmatia to Marche in the XV ad XVI centuries)* in *Radovi- Journal institute of Croatian history*, 1977, pp. 395-404; ID., *Le migrazioni degli Slavi in Italia e nella storiografia jugoslava*, in *Quaderni storici*, 1979, pp. 5-30; ID., *Slovani v Pesaru od XV do XVII Stoletja*, in *Zgodovinski casopis*, n.49, Ljubljana, 1995, pp. 341-351; ID. *Italia felix... Le migrazioni degli Slavi in Italia*, in *Proposte e ricerche*, n. 41, 1998, pp. 169-181.

migrazione”⁵³⁵: in effetti dobbiamo constatare come quasi sempre le linee migratorie seguano le stesse strade percorse dai mercanti.

Nella ricostruzione del processo migratorio troviamo diversi esempi che mostrano l’entità di questo fenomeno: per esempio nel 1391, servi che dovevano essere condotti a Venezia vengono intercettati dai Malatesta per destinarli all’agricoltura; troviamo i signori delle città della costa occidentale che istituiscono bandi per incentivare la migrazione e garantire il ripopolamento delle campagne o ridare lustro all’artigianato; nella stessa Venezia si riscontrano richieste di cittadinanza specificatamente destinate a favorire la possibilità di intraprendere l’attività commerciale⁵³⁶.

Le grandi migrazioni, come sempre, provocano anche molti problemi sociali: per esempio Ragusa si trova ad accogliere in città un gran numero di migranti dell’entroterra che fuggivano dalle devastazioni turche. Questi ultimi provocarono non pochi problemi di ordine pubblico, da quelli sanitari a quelli legati alla criminalità, che portò il governo cittadino a decidere di caricare tutti questi migranti su proprie navi per condurli forzatamente in Puglia nel 1378, nel 1384, nel 1395 e nuovamente anche nel 1455, quando la carestia che colpì la Bosnia, riversò in città un gran numero di migranti e il governo cittadino si vide costretto a vietare l’accesso in città ai forestieri, poiché si erano manifestati focolai epidemici causati dal sovraffollamento⁵³⁷. Anche Spalato nel 1454 pagò armatori affinché conducessero con le proprie navi in Italia i migranti provenienti dai territori bizantini appena passati sotto le mani dei Turchi: una volta giunti, le navi venivano bruciate per paura che divampassero epidemie⁵³⁸.

Spesso gli Statuti cittadini italiani riconoscono il pericolo sociale dato dalla presenza di Albanesi e Morlacchi descritti come “facili al coltello”, quindi le rubriche statutarie

⁵³⁵ CARILE A., *Immigrati orientali*, in *Atti e memorie della deputazione di storia patria per le Marche*, 103 (1998), pp.243-262.

⁵³⁶ ANSen, not. Giovanni Andreolli, 1455-1460; ANSELMIS., *Aspetti economici dell’emigrazione balcanica...* pp. 57-93; BONAZZOLI V., DELUCCA O., *Slavi e Albanesi nella Romagna malatestiana*, in *Italia felix: migrazioni slave e albanesi in Occidente: Romagna, Marche, Abruzzi, secoli XIV-XVI*, ANSELMIS. ed., Urbino, 1988, pp. 213-231; MEZZABOTTA P., *Immigrati slavi e Albanesi nelle fonti notarili del senigalliese 1455-1677*, in *Proposte e ricerche*, n. 26, 1991, pp. 248-270; GESTRIN F., *Le migrazioni degli Slavi ...* pp. 169-181; MULLER R.C., *Immigrazione e cittadinanza nella Venezia medievale*, Roma, 2010; DOUMERC B., *Un peuple en errance: le clans albanais dans l’empire colonial vénitien et en Italie (XIV-XV sec.)*, in *Des sociétés en mouvement: migrations et mobilité au Moyen âge*, XI Congrès de la SHMESP (Nice, 4-7 juin 2009), Paris, 2010, pp. 147-158; FUSARO M., *Gli uomini d’affari stranieri in Italia...* pp. 369-395 La richiesta di cittadinanza va via via scemando nel tempo da parte dei mercanti, poiché si creano sistema differenti per garantirsi privilegi commerciali, quali per esempio i *pacta* qui trattati. Questo avviene, perché la cittadinanza comportava notevoli oneri tra cui la residenza fissa e il pagamento delle tasse: la presenza di patti commerciali garantiva la possibilità di ottenere importanti vantaggi commerciali senza subire i doveri della cittadinanza.

⁵³⁷ HARRIS R., *Dubrovnik*, ... pp. 78-93.

⁵³⁸ ŠUNIJC M., *Slavi nell’Anconetano: il XV secolo*, in *Italia felix: migrazioni slave e albanesi in Occidente: Romagna, Marche, Abruzzi, secoli XIV-XVI*, ANSELMIS. ed., Urbino, 1988, pp. 111-132; GESTRIN F., *Le migrazioni degli Slavi in Italia e nella storiografia jugoslava ...* pp. 5-30.

istituiscono veri e propri coprifuochi con divieti nell'uso di armi per queste popolazioni⁵³⁹. Non mancano inoltre casi di espulsione di migranti anche in Italia, soprattutto in periodi di carestia e pestilenza dove spesso venivano identificati come untori, come avvenne nel caso di Albanesi ad Ascoli Piceno nel 1458 e nel 1471⁵⁴⁰. Nel 1436 si registra un aumento della migrazione di Albanesi tra Fermo e Recanati a seguito dell'invasione turca del Kosovo⁵⁴¹. Si assiste anche a migrazioni forzose di Albanesi per ripopolare le campagne pesaresi come avvenne nel 1391, quando cento servi albanesi furono condotti a Pesaro e da qui dispersi nel territorio⁵⁴²: quindi il fattore della discriminazione etnica viene meno nel momento della necessità economico-produttiva. Le comunità albanesi iniziano infatti ad insediarsi nelle Marche nel 1380 con le prime incursioni turche e si avrà il boom delle migrazioni a partire dal 1475⁵⁴³. Gli stessi Veneti attuano politiche di sgravi fiscali per favorire la migrazione delle popolazioni balcaniche in area istriana dal 1420, con lo scopo di creare territori cuscinetto in difesa dai Turchi, rientrando così in quella politica che vede il processo migratorio utile al ripopolamento di zone abbandonate⁵⁴⁴.

Le comunità slave nelle città marchigiane, divennero numericamente consistenti tanto da metterle nelle condizioni di rendere utile una loro organizzazione istituzionale: ciò trova forma nella creazione di *confraternite* che avevano proprie chiese e propri altari nelle cattedrali, e garantivano assistenza ai propri connazionali che giungevano in città.

Gli slavi immigrati arrivarono anche a svolgere attività amministrative per le corti signorili, venendogli quindi garantita anche l'ascesa sociale⁵⁴⁵.

⁵³⁹ ASAN, ACAN, consigli, 24, 1498-99, cc. 30r-32r-51v; ASAN, ACAN, statuti, 8, 1513, cc. 86v-87r, r. CXXII, ***De pena Albanensium ferentium et retinentium arma.***

⁵⁴⁰ GAGLIARDI G., *Schiavoni e Albanesi ad Ascoli nel XV-XVII secolo: Santa Venere o Veneranda*, in *II Seminario sulle fonti per la storia della civiltà marinara picena: S. Benedetto del Tronto, 8-9 dicembre 2000*, Istituto di ricerca delle fonti per la storia della civiltà marinara picena ed., 2002, pp. 101-110.

⁵⁴¹ ASAN, ACAN, statuti del comune di Ancona, 8, 1513, r. CXXII; ASCRec, riformanze, 26, 1456, c.13r; il divieto fu posto già nel 1458 secondo Natalucci NATALUCCI M., *Insedimenti di colonie e di gruppi dalmati, slavi e albanesi nel territorio di Ancona, (XV-XVI)*, in *Atti e memorie della deputazione di storia patria per le Marche*, Nuova serie, anno 82 (1977), pp. 93-112; SENSI M., *Fraternite di Slavi nelle Marche (XV sec.)*, in *Italia felix: migrazioni slave e albanesi in Occidente: Romagna, Marche, Abruzzi, secoli XIV-XVI*, ANSELMIS. ed., Urbino, 1988, pp. 192-212, ANSELMIS S., *Aspetti economici dell'emigrazione balcanica ...* pp. 57-93.

⁵⁴² *Acta et diplomata res Albaniae mediae aetatis illustrantia*, JIREČEK K. Ed., Vindobona, 1913, II, doc. CDLXIX; DUCELLIER A., *L'Albanie entre Byzance et Venise X-XV siècles*, London, 1987, VIII, p. 408; CARILE A., *Problemi di storia delle istituzioni...*, pp. 3-54.

⁵⁴³ DUCELLIER A., *L'établissement des Albanais dans la région d'Ancone: aspects sociaux, économiques et culturels (1400-1450)*, in *Mercati, mercanti, denaro nelle Marche*, atti del convegno Ancona 28-30 maggio 1982, Ancona, 1989, pp. 73-115.

⁵⁴⁴ IVETIC E., *Un confine nel Mediterraneo, ...* pp. 114-123.

⁵⁴⁵ ASP, catasto S. Nicolai, 158, c.186r; SASFa, not. P.A. Galassi, X, 1475, c.263v; GESTRIN F., *Le relazioni economiche fra le due sponde adriatiche...*, pp. 89-102; ID., *Slavi negli organi amministrativi dei Malatesta...* pp. 113-123; GAGLIARDI G., *Schiavoni e Albanesi ad Ascoli...*, pp. 101-110; PIRANI V., *Le chiese di Ancona*, Ancona, 1998, p.25; SENSI M., *Fraternite di Slavi...* pp. 192-212; BONAZZOLI V., DELUCCA O., *Slavi e Albanesi nella Romagna malatestiana...* pp. 213-231; LUCHETTI M., *Le confraternite di Pesaro tra XIII e XVII secolo*, in *Studi Pesaresi*, 2\2013.

Questi brevi esempi mostrano come tutta l'area balcanica fosse interessata dal fenomeno trovando nelle Marche, nella Romagna e nell'Abruzzo un prediletto luogo di migrazione⁵⁴⁶. La rilevanza del porto dorico determina un maggiore carico migratorio proprio in questa regione. Invece sembra che Venezia fosse meno attrattiva per gli Slavi, pur essendo la regione dove si concentrava la ricchezza dell'Adriatico e quindi più appetibile per chi cercava il miglioramento della propria esistenza: questo perchè i Dalmati erano destinati dalla Serenissima all'attività di rematori, un'attività particolarmente debilitante e assai poco remunerativa⁵⁴⁷.

Il processo migratorio avveniva però anche nella direzione inversa, dalla costa occidentale verso la costa orientale: in questo caso ci troviamo di fronte ad una migrazione specializzata, in cui la Dalmazia ricerca soprattutto notai e medici⁵⁴⁸. Si riscontra infatti una notevole presenza di notai italiani i cui nomi marchigiani compaiono molto spesso negli elenchi dei notai delle città dalmate: per esempio troviamo Andrea Pietro di Ancona che redige il trattato tra Venezia e Traù del 1322, a Zara troviamo le imbreviature di due notai di Fermo che operano nella seconda metà del XIV secolo, per non parlare dell'analisi svolta da Francesco Bettarini sui notai di Ragusa dove si evidenzia un notevole numero di notai fermiani e anconetani⁵⁴⁹. È addirittura possibile trovare la presenza di marchigiani all'interno dei consigli cittadini delle città dalmate: Giovanni Pizinacoli di Ancona, giudice e membro del consiglio cittadino di Spalato, svolge le sue mansioni insieme al conterraneo Malatesta di Ancona, la cui attività appare documentata in un documento relativo all'ambasciata del re Sigismondo d'Ungheria nel 1388⁵⁵⁰. Non manca inoltre la richiesta di manodopera specializzata slava in Italia nel XV secolo, impiegata nella cantieristica navale⁵⁵¹.

Il forte impatto degli Slavi nella costa adriatica occidentale trova spazio anche nei Catasti del XIV secolo dove gli Slavi compaiono come proprietari terrieri, identificati tramite la definizione geografica della Schiavonia (*partibus Slavoniae*).

⁵⁴⁶ ASAN, ACAN, consigli 2, 30 dicembre 1378 c. 51r.

⁵⁴⁷ ANSELMIS S., *Adriatico...*, pp. 87-101; ID., *Aspetti economici dell'emigrazione balcanica* ...pp. 57-93.

⁵⁴⁸ Ibidem; GESTRIN F., *Migracije iz Dalmacije u Marke...*, pp. 395-404; BUKLIJAŠ T., *Per relationem medicorum; povijesno medicinska građa u Dubrovačkim kaznenim spisima iz 15. stoljeća (1421-1431) (per relationem medicorum: fifteenth-century ragusan criminal records as sources for the medical history)*, in *Anali Dubrovnika* 39, 2001, pp. 49-120.

⁵⁴⁹ DAZD, 31/P – 1, *Notarii civitatis et districtus Iadrae, 1279-1843*; DAZD, 22, *curie maior civium communis Jadre*; GIOVANNI LUCIO, *De regno Dalmatiae* ...l. IV, p. 206; BETTARINI F., *Per un censimento dei notai dalmati...*, pp. 13-26.

⁵⁵⁰ CD, XVII, a.1388, doc. XC-CXX.

⁵⁵¹ SASFa, not. Giacomo d'Antonio, vol. D, (1445-1446), cc. 48r, 86v, 87v; DE NICOLÒ M. L., *La costa difesa* ...p. 187; RUŽA CUK, *I rapporti economici tra Ragusa e Venezia nel Medioevo, in Ragusa e il Mediterraneo: ruolo e funzioni di una repubblica marinara tra Medioevo ed età moderna*, Di VITTORIO A. ed., Bari, 1990, pp. 115-130; TERMITE E., *Ragusei e Schiavoni a Senigallia tra '400 e '600, in Ragusa e il Mediterraneo: ruolo e funzioni di una repubblica marinara tra Medioevo ed età moderna*, Di VITTORIO A. ed., Bari, 1990, pp. 155-164; FALCIONI A., *Il commercio del sale...*, pp. 121-129; BARTOLETTI M., *Una città adriatica tra medioevo e rinascimento*, Urbani, 1990 p. 47.

La forte migrazione slava determina anche conseguenze sul piano dell'integrazione: la documentazione notarile permette di mostrare come il processo di integrazione sia piuttosto rapido, infatti nel giro di un paio di generazioni i notai non registrano più la provenienza geografica, perdendo così la caratterizzazione etnica in quanto non più ritenuta necessaria⁵⁵². Il processo migratorio tende a ridursi nel XVI secolo grazie al nuovo equilibrio creato nei Balcani dalla presenza turca: infatti, come osservò Antonio Carile, a partire dal 1450 si inizia a constatare, nella documentazione notarile, una notevole riduzione di contratti per prestazione d'opera come domestici, sintomo che il processo migratorio stava subendo un rallentamento⁵⁵³. Nonostante questo Ferdo Gestrin registra come il processo migratorio, per esempio a Fano, prosegua, seppur in maniera più lenta, fino al XVII secolo quando la comunità slava coprirà il 18% della popolazione urbana: la comunità slava di Fano andò a costituire un nucleo insediativo presso la contrada di S. Marco, prospiciente il porto, dove si sviluppò anche il nucleo insediativo della comunità ebraica, legando entrambe le comunità, all'attività portuale e commerciale della città⁵⁵⁴.

12.2 Spalato e Traù

Altra realtà quasi assente nel panorama economico di Ancona è Spalato: la città si svilupperà soprattutto nel XVI secolo, entrando in concorrenza con Ragusa, grazie a Venezia che cercò di sostituirla a Zara quale centro amministrativo dei possedimenti dalmati con lo scopo di creare la rotta *Venezia- Spalato* in alternativa a quella *Ancona- Ragusa*⁵⁵⁵. La città di Spalato infatti, nel 1577, diviene nuovo centro di scambio per i collegamenti tra l'Adriatico occidentale e i territori di Zagabria e Bosnia, creando la cosiddetta *Scala di Spalato* utile ad accogliere le nuove carovane ottomane⁵⁵⁶. Questo non significa che non vi fossero relazioni

⁵⁵² SASFa, ASC, III, catasti, I, 1348, c. 31r; ASSen, catasti, 1489-90, n.52; LUME L., *Presenze slave in Ancona secondo la documentazione notarile (1391-1499)*, in *Quaderni storici*, n.13, 1970, pp. 251-260; ID., *Fonti documentarie marchigiane per lo studio dei rapporti tra le due coste adriatiche*, in *Momenti e problemi della storia delle due sponde adriatiche*, atti del I Congresso internazionale sulle relazioni fra le Sponde adriatiche: Brindisi-Lecce-Taranto, 15-18 ottobre 1971, PALUMBO F. ed., Lecce, 1973, pp.211-225; ŠUNIJC M., *Slavi nell'anconetano...*, pp. 111-132; GESTRIN F., *Slavi negli organi amministrativi dei Malatesta...* pp. 113-123; ID., *Le migrazioni degli Slavi in Italia e nella storiografia jugoslava* ...pp. 5-30; ANSELMIS S., *Adriatico...*, pp. 87-101; ID., *Aspetti economici dell'emigrazione balcanica* ...pp. 57-93.

⁵⁵³ CARILE A., *Ancona e Costantinopoli*, ... pp. 157-191.

⁵⁵⁴ GESTRIN F., *Migracije Slovanov v Italijo. Rezultati jugoslavanske historiografije (Migrations of the Slavs to Italy. Results of Yugoslav historiography)* in *Zgodovinski časopis*, 1978, pp. 7-21; DIOTALLEVI D., *Ultimi momenti della presenza ebraica a Fano (1569)*, in *Supplemento al notiziario di informazione sui problemi cittadini*, Fano, 1978, pp. 85-96.

⁵⁵⁵ ANSELMIS S., *Venezia, Ragusa, Ancona tra Cinque e Seicento: un monumento della storia mercantile del medio Adriatico*, in *Atti e memorie della deputazione di storia patria per le Marche*, s. VIII, v. VI, 1968-1970, pp. 41-108; PACI R., *La "scala" di Spalato...*; ID., *La scala di Spalato e la politica veneziana in Adriatico*, in *Quaderni storici*, n. 13, 1970, pp. 48-106; SELEM A., *Ormaso Arcidiacono e la storia medievale di Spalato*, in *Atti e memorie della società dalmata di storia patria*, n. XVI, 1988; ORLANDI G., *Il porto di Ancona...*, pp. 253-261.

⁵⁵⁶ GESTRIN F., *Le relazioni economiche fra le due sponde adriatiche...*, pp. 89-102; MORONI M., *Tra le due sponde dell'Adriatico...*pp.21-55; IVETIC E., *Un confine nel Mediterraneo...*, pp. 144-150.

tra Ancona e Spalato precedenti al XVI secolo: i contatti con la costa occidentale sono testimoniati fin dal VII secolo e trovarono massima espansione nel XIII secolo grazie anche ad un processo di “irradiazione dell’italianità” che tramite vescovi (il primo arcivescovo di Spalato era originario di Ravenna) e podestà, favoriranno non solo contatti commerciali, ma anche culturali tra le due coste⁵⁵⁷.

Sappiamo infatti che il primo podestà di Spalato, nel 1239, era originario di Ancona: questo podestà, Gargano degli Arscindi, stese il *capitularium* nel 1240, ossia una raccolta di consuetudini cittadine poi confluite nel Capitolare di Spalato del 1312, redatto e approvato anch’esso da un marchigiano, l’allora podestà di Spalato, Percevalle di Fermo⁵⁵⁸. Il podestà Gargano era stato scelto da un gruppo di dignitari spalatini, tra cui Tommaso Arcidiacono cronista spalatino, con l’obiettivo di porsi ad arbitro degli scontri cittadini interni. Secondo Tommaso, la scelta di prendere un podestà ad Ancona, nasceva dalla sua posizione antiveneziana: infatti nel 1239 Ancona aspirava ancora a fermare l’avanzata adriatica della Serenissima, mentre Spalato era da poco entrata nella sfera di interesse veneziano, quindi la scelta spalatina aveva soprattutto una motivazione politica. Inoltre le relazioni tra Spalato e le Marche si fanno più intense proprio nel XIII secolo come mostrano i trattati con Fermo del 1200 e con Fano nel 1208⁵⁵⁹. Il ricorrere a podestà marchigiani continuò anche nei secoli successivi come avvenne per Gentile da Cagli nel 1358 o Jacopo Angelino da Fano nel 1413⁵⁶⁰.

Anche se nel XVI secolo il compito politico ed economico attribuito a Zara dai Veneziani, venne reindirizzato a Spalato, la politica commerciale di Venezia mantenne costante il suo obiettivo: intercettare le rotte balcaniche provenienti dalla Bosnia e andare conseguentemente a sostituirsi in un mercato dove Ragusa aveva il monopolio, da cui la stessa Venezia dipendeva. Ad aggravare la situazione era subentrato anche il trattato tra Ragusa e il Regno di Ungheria del 1466 nato proprio allo scopo di favorire il commercio attraverso la Bosnia⁵⁶¹.

⁵⁵⁷ *Documenta Historiae Croatiae periodum antiquam illustrantia*, in MSHSM, VII, p. 240, a. 592; PRAGA G., *Storia della Dalmazia* ...p.112; SELEM A., *Tommaso Arcidiacono e la storia medievale di Spalato*,... pp.66-69; CVITANIĆ A., *Il contributo dei giuristi marchigiani* ...pp. 11-34; CARILE A., *Immigrati orientali*...pp.243-262; ORIOLI G., *I rapporti tra Ravenna e Spalato nell’Historia Salonitana, dell’arcidiacono spalatino Tommaso (1200-1268)*, in *La Chiesa metropolitana ravennate e i suoi rapporti con la costa adriatica orientale*, TAGLIAFERRI M. ed., Imola, 2005, pp. 113-120; MAIRE VIGUEUR J.C., *Il podestà che veniva dal mare: Gargano degli Arscindi e l’impianto del sistema podestarile a Spalato (1239)*, in *Circolazione di uomini e scambi culturali tra città (secoli XII-XIV)*, atti del XXIII convegno di Pistoia, Roma, 2013, pp. 197-220.

⁵⁵⁸ ZENO R., *Storia del diritto marittimo* ...pp. 168-171.

⁵⁵⁹ trattato con Fano del 1208 SASFa, ASC, Cancelleria, reg. II, Registri n. 25, cc. 70r-71r; AMIANI P. M., *Memorie storiche*..., vol. II, appendice pp. XXII-XXIII; trattato con Fermo del 1200 LEONHARD J.F., *Ancona nel basso Medio Evo* ...pp.93-96; MAIRE VIGUEUR J.C., *Il podestà che veniva dal mare* ...pp. 197-220.

⁵⁶⁰ Ibidem; PRAGA G., *Storia della Dalmazia* ...pp. 130-143.

⁵⁶¹ DADU, 7.3.5, acta S. Mariae Maioris, n. 167, PACI R., *La "scala" di Spalato*..., pp. 40-47, pp.61-65.

Dobbiamo quindi tenere presente che il ruolo internazionale di Spalato si costituirà soprattutto in epoca moderna mentre nel periodo tardo medievale è considerabile come un porto di seconda categoria; a ciò va aggiunto che dopo il 1420 Venezia accentuerà il processo di dirottamento della merce dalmata verso il porto veneto, riducendo così di 1/5 il commercio diretto tra Spalato e le Marche⁵⁶².

La documentazione pubblica di Spalato sulle sue relazioni internazionali appare piuttosto limitata e circoscritta al XIII secolo, quando Zara ancora non aveva ottenuto da Venezia, il ruolo di centro amministrativo privilegiato della Dalmazia⁵⁶³. Il materiale documentale su Spalato, inizia ad essere piuttosto consistente solo dopo la costituzione del potere politico di Venezia sulla Dalmazia nel 1409 infatti i documenti spalatini conservati nell'archivio di Zara risalgono al 1390, mentre la documentazione presente presso la Biblioteca Universitaria di Spalato e proveniente dall'antico scriptorium dei Francescani, venne in gran parte perso durante la II guerra mondiale⁵⁶⁴.

Non mancano comunque testimonianze di accordi tra Venezia e Spalato, come quelli del 1327 in cui, l'invasione politica veneziana, cede il passo ad un riconoscimento dell'autonomia comunale di Spalato⁵⁶⁵. Questa sua posizione di centro di secondo piano lungo la costa dalmata, si osserva anche nei suoi statuti cittadini, che infatti mostrano un forte legame di dipendenza dagli statuti di Zara del XIII secolo, in particolar modo nel libro IV contenente le rubriche riguardanti l'attività marittima⁵⁶⁶. Anche la documentazione medievale di Spalato è piuttosto tarda: infatti documenti spalatini conservati nell'archivio di Zara risalgono al 1390, mentre la documentazione presente presso la Biblioteca Universitaria di Spalato proviene dall'antico *scriptorium* dei Francescani, la cui documentazione venne in gran parte perduta durante la II guerra mondiale⁵⁶⁷.

⁵⁶² CVITANIC A., *Il contributo dei giuristi marchigiani* ...pp. 11-34.

⁵⁶³ Trattato tra Pisa e Ragusa del 1169 CD, II, doc. CXIII; MSHSM, I, doc. XIV; DADU, 7.3.2, Acta S. Mariae maioris, n.24; trattato tra Spalato e Ragusa del 1257 e del 1265 CD, V, doc. DLXXIX-DCCCXL; trattato con Fermo del 1256 CD, V, doc. DXLV; trattato con Traù nel 1239 e nel 1377 CD, IV, doc. LXXIX, CD, VI, doc. CLXXXIV; LUME L., *L'Archivio storico di Dubrovnik*..., p. 7-13; trattato tra Spalato e Fano del 1208 AMIANI P. M., *Memorie istoriche*..., II, p. XXII-XXIII; trattato tra Spalato e Fermo del 1200, LEONHARD J.F., *Ancona nel basso Medio Evo*,...pp.93-96.

⁵⁶⁴ DUJMOVIC D., *La biblioteca universitaria di Spalato*, in *I Seminario sulle fonti per la storia della civiltà marinara Picena: S. Benedetto del Tronto, 21-22 ottobre 1995, Comune di S. Benedetto del Tronto*, Istituto di ricerca delle fonti per la storia della civiltà marinara picena ed., Ripatransone, 1997, pp. 137-162; DOKOZA S., "Archivium comunis Jadre" u XIV stoljeću ("archivium comunis jadre" in the 14th century), in *Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru*, 2005, pp. 215-221; DAZD, commune civitatis et districtus Spalati 16, 4, 1352-1405.

⁵⁶⁵ SASFa, ASC, Cancelleria, reg. II, Registri n. 25, cc. 70r-71r; MSHSM, I, doc. DXLV; AMIANI P. M., *Memorie istoriche*..., vol. II, appendice pp. XXII-XXIII; JACKSON T.G., *Dalmatia the Quarnero* ...p. 90.

⁵⁶⁶ *The Rodian sea law*...p. CLXX; ZENO R., *Storia del diritto marittimo* ...pp. 168-171; MIJAN D., *Pomorske odredbe zadarskog statuta* ... pp. 109-168.

⁵⁶⁷ DUJMOVIC D., *La biblioteca universitaria di Spalato*, in *I Seminario sulle fonti per la storia della civiltà marinara Picena: S. Benedetto del Tronto, 21-22 ottobre 1995, Comune di S. Benedetto del Tronto*, Istituto di ricerca delle fonti per la storia

Il legame con il territorio spalatino si esprime anche nelle relazioni tra Ancona e la vicina Traù, cittadina di secondo piano rispetto alle maggiori della regione dalmata, e gravitante sul territorio di Spalato. L'unico contatto noto tra queste due città risale al periodo di maggiore fioritura dei trattati, ossia al 1236⁵⁶⁸. Nel trattato non vengono definite particolari norme commerciali se non la libera circolazione nei rispettivi territori. Elemento caratteristico presente nel trattato, è l'approvazione imperiale dello stesso: il trattato quindi si colloca entro una cornice geografica più ampia che coinvolge la corona svevo-normanna nelle vicende adriatiche. Le stesse concessioni imperiali che caratterizzano alcune città marchigiane sopra descritte, indicano l'interesse di Federico II verso i porti marchigiani e i suoi legami con la sponda orientale, all'interno della sua politica di ricostruzione dell'Impero (vedi cap. 8.1).

12.3 Zara

Zara è il capoluogo della regione dalmata. La città compare nei documenti medievali con il nome di Jadra da cui deriva il nome croato del Mar Adriatico: Jadran. Questo ci indica l'importanza di tale città all'interno della Dalmazia nel corso del Medioevo e dell'epoca moderna.

La questione relativa ai trattati sottoscritti tra Ancona e Zara è piuttosto complessa, poiché troviamo citazioni da parte della storiografia, sia dalmata che italiana, che non trovano un riscontro diretto nella realtà della documentazione archivistica, o troviamo confusione nella datazione degli accordi che si sono susseguiti. In questa sezione della tesi si vuole quindi riportare ordine nelle conoscenze pregresse sulle relazioni tra le due città, oltre ad analizzare specificamente gli accordi sottoscritti. Per tale verifica dobbiamo tenere in considerazione che gran parte della documentazione pubblica di Zara, conservata nel suo Archivio di Stato (Državni Arhiv u Zadru), appartiene al periodo della dominazione veneta, ossia troviamo documentazione soprattutto a partire dal 1409. La documentazione pubblica più antica è scarsamente rappresentata e può comunque essere fatta risalire al 1361, dopo il passaggio sotto il regno d'Ungheria, con limitate testimonianze sui provvedimenti presi dal consiglio cittadino fino al 1407⁵⁶⁹. Questo ci porta a constatare la difficoltà di individuare documenti che testimonino contatti commerciali tra le due città anteriori al XIV secolo, riducendo la possibilità di confronto tra la documentazione dorica e zaratina.

della civiltà marinara picenaed., Ripatransone, 1997, pp. 137-162; DOKOZA S., "Archivium comunis Jadre" u XIV stoljeću ("archivium comunis jadre" in the 14th century), in *Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru*, 2005, pp. 215-221.

⁵⁶⁸ Statuti di Traù, MHJSM, X, 1236, r. LVIII; CD, IV, doc. X, appendice doc. IV; GIOVANNI LUCIO, *Historia di Dalmatia in particolare delle città di Traù, Spalatro e Sebenico*, Venezia, 1674, p. 36.

⁵⁶⁹ DAZD, Curie maior ciuilium communis Jadrae, 22, 1-7, 1361-1407.

Il trattato più antico ci è noto grazie alla citazione di Giovanni Lucio, uno storico dalmata di Traù attivo nel XVII secolo⁵⁷⁰: egli associa il trattato sottoscritto tra Ancona e Traù nel 1236 a quello redatto successivamente con Zara nel 1248⁵⁷¹. Purtroppo non abbiamo altri elementi di riferimento se non la testimonianza dello stesso storico che, richiamando i continui traffici tra Zara e Ancona, afferma che il trattato garantisce libera circolazione nei rispettivi territori. Il trattato con Traù, come visto, garantiva prevalentemente la libera circolazione e riconosceva la presenza di più antiche relazioni tra Ancona e la regione centrale della Dalmazia. I concetti esposti da Giovanni Lucio verranno ripresi dallo storico anconetano ottocentesco Agostino Peruzzi⁵⁷². Gli antichi legami tra Ancona e la Dalmazia centrale derivano ovviamente anche da situazioni contingenti che la stessa geografia dell'Adriatico favorisce: infatti la rotta che unisce Zara ad Ancona copre una distanza di soli 144 km, rendendo questa rotta uno dei più rapidi percorsi di attraversamento tra le due coste, seconda solo alla distanza che separa la Puglia dall'Albania. Questa particolarità geografica ha determinato la ovvia conseguenza di favorire legami intensi tra queste due regioni dell'Adriatico centrale.

I rapporti tra Zara e Venezia possono essere messi in parallelo a quelli tra Venezia e Ancona, anche se poi trovano una manifestazione politica differente: Zara ed Ancona possono essere considerate le principali spine nel fianco per Venezia e il suo obiettivo di talassocrazia adriatica. Come per Ancona vi è una cronologia lunga di conflitti con Venezia, a cui seguono sempre nuovi trattati che mostrano il sempre maggiore potere veneto, così avviene anche tra Venezia e Zara: anche qui troviamo una cronologia definita dei conflitti a partire dal 1180 fino al 1409. Questi conflitti sono seguiti da tutta una serie di trattati di pace e commerciali, come per Ancona (nel 1204, nel 1247-1248, nel 1251, nel 1313, nel 1332, nel 1347, nel 1409)⁵⁷³.

La politica veneta, a più riprese, tentò di limitare i collegamenti commerciali diretti tra le due regioni, ponendo le due città quali zone di confine della sua area di competenza economica. I limiti ai collegamenti diretti tra le due città, non ebbero mai una piena applicazione poiché la stessa Venezia fu costretta a riconoscere il carattere vitale del collegamento tra la regione

⁵⁷⁰ GIOVANNI LUCIO, *Historia di Dalmatia...*, p. 36.

⁵⁷¹ Statuti di Traù, MHJSM, X, 1236, r. LVIII; CD, IV, doc. X appendice doc. IV; PERUZZI A., *Storia di Ancona...*, I, p. 380.

⁵⁷² SCOTTI G., *Le colonie croate sull'altra sponda dell'Adriatico. Gli sbarchi degli Schiavoni*, in *Rivista dalmatica*, 2009, pp. 42-45.

⁵⁷³ MSHSM, I, doc. XVIII, a.1187; MSHSM, I, doc. XXX, a.1204; MSHSM, I, doc. XCVI, a.1247; MSHSM, I, doc. XCVII, a.1248; MSHSM, I, doc. CIV, a. 1251; MSHSM, I, doc. CCCCXX, a.1313; MSHSM, I, doc. CCCCLII, a. 1316; MSHSM, I, doc. DLXX, a.1332; MSHSM, II, doc. DCLXXIII, a. 1347; JACKSON T.G., *Dalmatia the Quarnero ...*p. 114, ISRAEL U., SCHMITT O.J., *Venezia e Dalmazia...*, pp. 14-25.

marchigiana e la Dalmazia centrale. Infatti nel 1452 il Rettore di Zara concede l'autorizzazione al commercio diretto con le Marche, ponendo Zara quale centro di confluenza del commercio di tutta la Dalmazia: infatti per ciò che riguardava il vino proveniente dalle Marche e dalla Puglia e destinato a Segna, si imponeva l'obbligo di passaggio per Zara, rendendo quindi ufficialmente approvata una rotta che sicuramente era ampiamente praticata dai mercanti di Ancona per raggiungere l'Istria ed evitare così il passaggio per Venezia. Venezia, nonostante tali riconoscimenti, mantiene saldo il suo monopolio sul commercio della cera, del ferro e del sale di Pago che dalla costa dalmata era diretto alle Marche, imponendo l'obbligo di passaggio per la dogana di Rialto e dell'impiego di navi veneziane per il trasporto⁵⁷⁴.

Il ruolo commerciale di Zara trova riscontro anche nell'Archivio di Stato di Genova: infatti si osserva un'intensa attività commerciale con Genova nel periodo a cavallo tra 1382 e 1394, a seguito della pace di Torino e delle alleanze antivenete che si costituirono nell'Adriatico settentrionale durante la Guerra di Chioggia. Dopo il 1394 tali documenti scompaiono, riflettendo con ciò una ripresa dell'interesse veneziano in Dalmazia, anche in conseguenza delle lotte dinastiche che dal 1382 caratterizzeranno il Regno d'Ungheria⁵⁷⁵. La stessa attenzione genovese per Ancona si registra nel 1208 e nel 1220 in funzione antiveneta, prima che Venezia riuscisse ad imporre la sua azione politica nel 1228⁵⁷⁶. Nonostante l'atteggiamento neutrale che Ancona cercò di mantenere durante la guerra di Chioggia, si osserva che Genova aveva posto ad Ancona il suo punto di osservazione delle azioni commerciali veneziane: infatti si individua ad Ancona l'unico consolato genovese dell'Adriatico nel XV secolo, mentre gli atti consiliari anconetani non registrano l'esistenza di consoli anconetani a Genova.⁵⁷⁷ Gli statuti di Ancona del 1493, riconoscono la presenza di un consolato genovese il cui ruolo sembra essere paragonabile a quello veneziano, ma allo stato attuale degli studi non è possibile stabilire l'entità delle relazioni commerciali tra le due città⁵⁷⁸.

⁵⁷⁴ CD, XII, 1352, doc. LXI; DAZD, 22, curie maior ciuilium communis Jadre, 2, f. 4, 1385, c.42r mercanti di Pesaro e Fano acquistano sale che in parte deve essere condotto a Venezia: i due mercanti conducono a Zara farina, olio e vino e acquistano, oltre al sale, argento, stagno, legname e pietra da macina. DAZD, ducali e terminazioni, 388, 1, c.122v appendice doc. LVIII; DE BENVENUTI A., *Storia di Zara dal 1409 al 1797*, Milano, 1944, pp. 46-50.

⁵⁷⁵ SCAPIN E., *I rapporti di Genova con la Dalmazia nei documenti dell'Archivio di Stato di Genova*, in *Rivista Dalmatica*, 1997, pp. 220-225.

⁵⁷⁶ ASGe, archivio segreto 2722, f.12; ASGe, vetustior, c. 81r.

⁵⁷⁷ ASGe, litterarum, 1782, ff. 276v; 1799, 103v; 1800, 268v; BELARDI A., *Di alcuni rapporti di Ancona con le Repubbliche di Genova e di Venezia...*pp. 32- 39; PETTI BALBI G., *Negoziare fuori patria: nazioni e Genovesi in età medievale*, Bologna, 2005, pp. 106-110.

⁵⁷⁸ ASAN, ACAN, statuti 6, 1493, r. CXII *oriendis inter Anconitano et Januenses et Uenetos et alios cuiuscumquem nationis existentes et quam teneantur anconitani conservare indenne comune et ciues comune*; ASAN, ACAN, consigli, 22, c.15v 30 marzo 1493 *super nauiliis noli grandis*.

Sicuramente il passaggio dal dominio veneziano a quello ungherese ha determinato per Zara la possibilità di creare reti commerciali che in qualche modo mantengono la loro azione anche dopo il 1409: infatti gli studi svolti da Sabine Florance Fabijanec hanno mostrato come, nella prima metà del XIV secolo, prevalgano in città mercanti veneziani seguiti da mercanti marchigiani. Dopo il 1358, i mercanti fiorentini sono riconosciuti come il primo gruppo straniero presente a Zara seguiti da mercanti anconetani e fermani, testimoniando come la dominazione ungherese della Dalmazia fu utile a Firenze per favorire quella rotta di collegamento tra la Toscana e la Dalmazia, passante per Ancona⁵⁷⁹.

12.3.1 Il Trattato del 1258

Al 1258 risale il primo documento noto, il cui testo è stato edito nel *Codex Diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae*⁵⁸⁰: questo accordo ha soprattutto lo scopo di proteggere le rispettive città dalle frodi dei mercanti che, nel tentativo di evitare il pagamento dei pesanti dazi, rivendicavano privilegi, frodando quindi la dogana del porto di scarico. Il trattato inoltre va a definire anche le modalità di giudizio, in caso di non rispetto degli accordi. Mancherebbe nel testo l'indicazione di un precedente trattato che avrebbe avuto lo scopo di regolamentare le modalità di relazione tra le due città: infatti un accordo per combattere la frode presuppone la presenza di un precedente accordo che regolamenti l'attività commerciale reciproca, che ovviamente il sistema della frode va ad intaccare, dando così valore alla testimonianza di Giovanni Lucio⁵⁸¹. Siamo ancora in un periodo in cui le consuetudini hanno la loro rilevanza nella definizione legislativa internazionale, ma è anche vero che, proprio a cavallo tra XII e XIII secolo, il sistema consuetudinario prende forma scritta negli statuti cittadini e nei trattati internazionali: quindi se da una parte possiamo ipotizzare la sola presenza di norme consuetudinarie, sicuramente anche la testimonianza di Giovanni Lucio, precedentemente citata, ci mette nelle condizioni di dubitare dell'assenza di un trattato anteriore a quello del 1258⁵⁸².

Siamo inoltre in un periodo in cui Zara è dominata da Venezia ma senza quel pressante controllo politico che si avrà solo dopo il 1409, nonostante questo, Zara sarà una delle principali città che continuamente tenteranno di ribellarsi alla presenza veneziana in città. Il trattato del 1258 inoltre può essere considerato una prima forma di avvicinamento tra

⁵⁷⁹ FABIJANEC S.F., *Profesionalna djelatnost zadarskih Trgovaca u XIV i XV Stoljeću (L'activité professionnelle des marchands de Zadar aux XIV^e-XV^e siècles)* in *Papers and Proceedings of the Department of Historical research of the Institute of Historical and Social research of Croatian Academy of Sciences and Arts*, 2004, pp. 31-60.

⁵⁸⁰ CD, vol. V, doc. DCV, il documento originale è conservato nell'archivio dell'Accademia di scienze croata; PERUZZI A., *Storia di Ancona...*, II, p. 6; appendice doc. V.

⁵⁸¹ *Libri statutorum civitatis Ragusii 1272*, in MHJSM, vol. IX, l. VI, r.15.

⁵⁸² GIOVANNI LUCIO, *Historia di Dalmatia...*, p. 38.

Ancona e Zara, vista la loro comune ostilità verso Venezia: siamo infatti nel periodo che porta Ancona a soccombere al potere economico di Venezia, come attesta il “trattato-modello” del 1264⁵⁸³. Dobbiamo quindi pensare ai trattati tra le città adriatiche, come strumenti utili per creare una rete di sostegno contro la pressione commerciale svolta da Venezia.

Altri fatti mostrano questo stato di tensione internazionale caratterizzante la metà del XIII secolo: nel 1262 infatti, abitanti della città di Fermo, diedero fuoco ad una nave di Zara poiché Fermo, già dal XIII secolo, può essere considerata la maggiore alleata marchigiana di Venezia, insieme a Fano, nel territorio marchigiano. Lo scontro si evitò di portarlo a livelli superiori in quanto ciò avrebbe determinato l'intervento di Venezia, alleata di Fermo, e di Ancona, alleata di Zara: tutto questo avrebbe determinato la costituzione di diversi fronti di guerra. Per questo, tra Zara e Fermo, si giunse ad un accordo di pace che prevedeva il pagamento dei danni e la promessa che non si sarebbero più ripetuti eventi simili, evitando così a Venezia, di trovarsi contemporaneamente in conflitto sia sul fronte anconetano (per proteggere Fermo) che sul fronte zaratino⁵⁸⁴. Il trattato commerciale del 1258 tra Ancona e Zara, l'accordo di pace tra Zara e Fermo del 1262, insieme al trattato tra Ancona e Venezia del 1264, sono espressione dello stato di tensione politico, economico e militare nell'Adriatico centrale a metà del XIII secolo e manifestazione di vari fronti di alleanza militare-economica.

12.3.2 Il trattato del 1288\1388

Lo stato dell'arte sul trattato tra Zara e Ancona e il problema della datazione

Negli Statuti della Dogana di Ancona viene trascritto il testo di un nuovo accordo tra le due città, databile al 1388⁵⁸⁵. Del trattato tra Ancona e Zara del 1388 possediamo l'edizione realizzata da Ciavarini nel 1896⁵⁸⁶.

Nel XIX secolo la storiografia croata conobbe un fervente sviluppo, grazie anche all'istituzione di enti come l'Accademia jugoslava delle scienze e delle arti (*Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti*) fondata nel 1866 che, al seguito dello sviluppo delle storiografie nazionali di questo secolo, favorì lo studio e la pubblicazione di una lunga serie di raccolte diplomatiche che raccolgono i diplomi prodotti dalle comunità slave nel corso dei secoli

⁵⁸³ LUZZATTO G., *I più antichi trattati...*, doc. XII; ASVe, atti diplomatici restituiti dall'Austria, VII, n. 112 appendice doc. VI.

⁵⁸⁴ DE MINICIS G., *Cronache di Fermo* ...doc. 281, p. 425.

⁵⁸⁵ ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, 1, statuti della dogana e patti con diverse nazioni, 1345-1476, cc.11r-v; ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, 8, cc. 25r-28r; CD, VI, doc. DXXVI, a.1288, p.620 appendice doc. VII; *Statuti anconitani del mare* ...pp. 259-262; BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare*...pp.109-111.

⁵⁸⁶ *Statuti anconitani del mare* ...pp. 259-262.

medievali, tra cui troviamo i *Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium* e il *Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae*, che seguono la scia della più nota raccolta di diplomi *Monumenta Germaniae Historica* (il primo volume fu stampato nel 1826). Si deve osservare che la maggior parte di tali diplomi proviene da raccolte presenti negli archivi di Venezia e Dubrovnik. A partire dal 1874 viene curata l'edizione della raccolta di diplomi *Codex Diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae*, i cui volumi uscirono fino al 1990⁵⁸⁷. Tadija Smičiklas eseguì una nuova edizione del trattato del 1388 nel VI volume della raccolta da lui curata, edito nel 1908⁵⁸⁸. Egli fece riferimento al testo originale conservato ad Ancona, in quanto unica versione nota dello stesso, non facendo però mai riferimento all'edizione del Ciavarini di cui forse non aveva notizie. Una delle poche note apposte ai diplomi trascritti da Smičiklas la troviamo proprio in tale documento. Egli osservò che la datazione del testo non era corretta. Infatti analizzando l'indizione e il nome del papa indicato, riscontrò che il testo doveva essere datato al 1288 e non come veniva indicato nel testo stesso, al 1388⁵⁸⁹.

Infatti:

| | |
|---|--|
| In Dei nomine amen. Anno Domini millesimo trecentesimo octuagesimo octavo, indictione prima, tempore domini Nicolai pape quarti, die vigesimo mensis octobris | |
| Se l'anno fosse stato il 1388 avremmo dovuto trovare: indizione XI, papa Urbano VI (pontificato 1378-1389) | Se l'anno fosse stato il 1288 avremmo dovuto trovare: indizione I, papa Niccolò IV (pontificato 1288-1292) |




Figura 14. Particolare del testo originale ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, 1, statuti della dogana e patti con diverse nazioni, 1345-1476, c.11r

⁵⁸⁷ In Italia l'intera collezione è di difficile accesso e quelle poche biblioteche che ne sono in possesso, hanno solo alcuni volumi. Bisogna ringraziare per questo l'informatica che ha permesso di superare questo scoglio. La Croazia, da diversi anni, ha avviato un intenso progetto di digitalizzazione del proprio patrimonio storico mettendolo a disposizione di tutti, in rete. La stessa Accademia croata delle scienze ed arti (così denominata dopo la proclamazione dell'autonomia croata dalla Jugoslavia) ha promosso, dal 2009, un importante progetto di digitalizzazione di tutta la sua attività editoriale: <http://dizbi.hazu.hr/index.php> Tali banche dati sono ancora in parte in Croato, ma per tutte è prevista la fruibilità delle stesse anche in lingua inglese.

⁵⁸⁸ CD, VI, doc. DXXVI, a.1288.

⁵⁸⁹ Nota alla trascrizione di CD, VI, doc. DXXVI: "U kopiji je datum ispisan millesimo trecentesimo octuagesimo octavo, no te godina ne može biti, jer papa Nikola IV u 13. Vijeku i bio papa od god. 1288-1292. Makušev p. 5 indickcija I odgovara takodjer god. 1288" (il testo è datato "millesimo trecentesimo octuagesimo ottavo", ma quest'anno non può essere, perché papa Niccolò IV è del XIII secolo ed è stato Papa negli anni 1288-1292. Makušev conferma che l'indizione I corrisponde all'anno 1288).

Purtroppo la storiografia anconetana non recepì tale osservazione se non in forma molto superficiale, forse a causa del difficile accesso alla produzione storiografica slava, nel corso del XX secolo. Questo ha determinato la costituzione di tre linee di sviluppo da parte della storiografia anconetana: la prima ha come punto di riferimento l'edizione di Carisio Ciavarini e il Libro della Dogana che come tali, citano tale trattato attribuendolo al 1388. Questa linea fu seguita dal collega marchigiano di Ciavarini, Ernesto Spadolini, dallo storico ottocentesco Agostino Peruzzi e ribadita poi da Joachim Felix Leonhard nel 1992 nella sua opera sulla storia di Ancona medievale⁵⁹⁰: questi fanno fede alla data del 1388, addirittura affermando l'esistenza anche di un trattato tra Ancona e Ragusa steso nello stesso anno, di cui non è in alcun modo possibile verificare l'autenticità dell'affermazione⁵⁹¹. Una seconda linea vede quegli storici che citarono Tadija Smičiklas ma senza prestare fede alle sue osservazioni, semplicemente affermando l'esistenza di un patto tra Ancona e Zara databile al 1288, come fece Sabine Florance Fabijanec che ovviamente ebbe più facile accesso alle fonti slave, e Jean-Claude Hocquet⁵⁹². Ernesto Spadolini nel 1904 intuì il refuso, ma non gli diede peso e gli storici a seguire non portarono avanti questa idea, poiché nel saggio in cui affermava l'esistenza di tale trattato, non citava la fonte originaria dei dati da lui esposti, impedendo quindi l'identificazione e la verifica delle sue affermazioni⁵⁹³. Fece un breve accenno all'incoerenza dei dati anche Camillo Manfroni nel 1897 mentre recensiva l'edizione del corpus degli Statuti del Mare di Ciavarini, ma egli stesso rimarcò la mancanza di dati per approfondire l'argomento e la non volontà di proseguire nello studio della problematica: “questo documento che ha qualche relazione con l'articolo VIII degli statuti e in cui si parla dell'arboratico, il Makuscev tolse dalla rubrica IX dell'antico volume degli Statuti della Dogana, di cui egli ci dà brevi notizie che io invano ho cercato nel libro di Ciavarini”⁵⁹⁴. Queste due linee mostrano la mancanza di conoscenza in contemporanea delle due edizioni del trattato, dimostrando l'accesso a solo una delle due.

Vi è poi una terza linea che vedeva le due edizioni come riferite a due testi diversi e quindi a due trattati diversi: per tali storici, Zara e Ancona sottoscrissero due accordi commerciali, uno nel 1288 e l'altro nel 1388. Questa è la linea seguita da Mario Natalucci che sicuramente ebbe accesso all'edizione di Smičiklas negli anni '50, poiché cita l'opera del *Codex*, ma forse, per la mancanza di comprensione della lingua croata, non prestò attenzione alla nota posta da Smičiklas stesso e alla sua trascrizione, in quanto Natalucci aveva la possibilità di un più

⁵⁹⁰ SPADOLINI E., *Genova ed Ancona...* pp. 164- 167; LEONHARD J.F., *Ancona nel basso Medio Evo ...* p. 266-280

⁵⁹¹ PERUZZI A., *Storia di Ancona...*, II, p. 172.

⁵⁹² HOCQUET J.C., *Il sale e la fortuna di Venezia, ...* pp.493-495; FABIJANEC S. F., *Gli scambi economici...* pp.672-690

⁵⁹³ SPADOLINI E., *Il commercio le arti ...* pp. 20-39.

⁵⁹⁴ MANFRONI C., *Le leggi marittime di Ancona, ...* pp.1-24.

facile accesso al documento originale⁵⁹⁵. La sua incomprensione della lingua croata lo portò nel 1953 ad attribuire la trascrizione del testo a Vasilevič Makušev (che eseguì le edizioni dei *Monumenta Spectantia historiam Slavorum meridionalium* e non del *Codex Diplomaticus*) proprio leggendo in maniera errata la nota dello Smičiklas (riportata alla nota 589), senza comprenderne il contenuto, e collocando così il trattato al 1288, non riconoscendo però che questa edizione riprendeva il documento che lui conosceva come datato al 1388⁵⁹⁶. Seguì questa seconda linea interpretativa anche Eliyahu Ashtor, nel suo fondamentale e ancora attuale lavoro sul commercio mediterraneo di Ancona, dove parla dell'esistenza di due trattati tra Zara e Ancona svoltisi nel 1288 e nel 1388⁵⁹⁷.

Bariša Krekić in una critica all'opera di Francis W. Carter sulla storia di Dubrovnik, rivendica la necessità di conoscere, latino e italiano, per poter svolgere studi sulla Dalmazia storica, così questo errore, trascinatoci dietro da ormai 100 anni, mostra la necessità di avere almeno un pur elementare accesso alla lingua moderna del luogo storico che si va studiando, altrimenti si vengono a creare errori storiografici difficilmente correggibili “thus this volume, presented as a definitive study of Dubrovnik, is in fact a great disservice both to Dubrovnik and to its author”⁵⁹⁸. Lo stesso Sergio Anselmi riconosce la difficoltà degli storici italiani di riuscire ad accedere alla produzione storiografica slava nonostante il poliglottismo slavo e i sempre presenti abstract in inglese, francese e tedesco, nella produzione scientifica croata: questo permette forse, solo una conoscenza parziale, ma garantisce comunque l'avvicinamento alla produzione scientifica croata, un po' come lo stesso Anselmi affermava dei registi che permettono di “aprire uno spiraglio su un mondo più intuito che conosciuto”⁵⁹⁹. Bisogna però riconoscere che l'avvento della tecnologia ha fatto fare grandi passi in avanti e gli investimenti croati nel campo della divulgazione scientifica hanno dato la possibilità di superare in parte tale gap, a cui dobbiamo aggiungere i progetti di ricerca che hanno coinvolto gli studi storici sull'Adriatico negli ultimi 20 anni, soprattutto in campo archeologico.

Quindi la trascrizione di Carisio Ciavarini punta l'attenzione sul testo originale mentre quella di Tadija Smičiklas cerca di dare anche un'attenzione critica al testo. Nel 1977 Giuseppina Giuliodori Gatella individuò tale discrepanza di interpretazione e la indicò in qualche breve

⁵⁹⁵ NATALUCCI M., *Vita marinara...*, pp. 25-29.

⁵⁹⁶ Ibidem.

⁵⁹⁷ ASHTOR E., *Il commercio levantino di Ancona nel basso Medioevo*, in *Rivista storica*, 1976, pp.214-253.

⁵⁹⁸ KREKIĆ B., recensione a Carter F.W., *Dubrovnik: a classic city state*, Londra, 1971, in *Slavic Review*, Vol. 33, n. 2, Jun., 1974, pp. 386-387.

⁵⁹⁹ ANSELMI S., *Alcune pubblicazioni e periodici jugoslavi di storia marittima e mercantile*, in *Quaderni storici*, n.13, 1970, pp. 275-279.

riga del suo articolo sulle influenze dell'Adriatico orientale nella legislazione anconetana⁶⁰⁰. I nomi di Natalucci e Leonhard, eminenti nomi della storiografia anconetana, sicuramente hanno messo in ombra tutte le possibili interpretazioni sul tema, trascinando con sé questo errore interpretativo.

Rimettendo ordine all'interno delle conoscenze su questo testo, possiamo affermare che il trattato tra Zara e Ancona, che nel Libro della Dogana viene datato 1388, sulla base delle indicazioni del nome del papa e dell'indizione, non può essere datato al 1388 ma deve essere datato al 1288: infatti il papa indicato nel documento è papa Nicolò IV che salì al soglio pontificio nel 1288 e vi rimase fino al 1292, mentre sulla base del sistema di calcolo temporale definito dall'indizione, dobbiamo collocare l'indizione I proprio nel 1288. Questi due dati così combinati, non possono lasciar dubbi nel ridefinire la datazione del documento.

Un nuovo documento inedito a supporto della datazione del documento al 1288

Ai dati fin qui raccolti si sono aggiunte nuove informazioni inedite a supporto dell'interpretazione di Smičiklas. Nel corso dell'analisi del fondo denominato *Patti, ordini e capitoli diversi* si è osservato che il registro n.8, contenente la rendicontazione dei dazi e delle entrate della dogana nel periodo 1518-1525, mostrava in aggiunta, rilegato al termine del registro, una copia del trattato tra Zara e Ancona⁶⁰¹. La forma scrittoria del testo è contemporanea alla stesura del restante registro. Nell'intestazione viene indicato che il testo seguente è copia del testo dello Statuto della Dogana, l'originale a noi noto. Finora non è mai stato rilevato che alcuno storico conoscesse tale documento, permettendomi di affermare che il testo risulta essere inedito, dandoci quindi l'opportunità di ottenere elementi nuovi di valutazione e di riordino delle conoscenze.




Figura 15. intestazione della copia del trattato. ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, 8, c.25r.

⁶⁰⁰ GIULIODORI GATELLA G., *L'Adriatico orientale nella legislazione anconitana del Basso Medioevo, spunti di ricerca*, in *Atti e memorie della deputazione di storia patria per le Marche*, Nuova serie, anno 82 (1977), pp. 35-52.

⁶⁰¹ ASAN, ACAN, Patti ordini e capitoli diversi, 8, 1518-1525.

Particolarità di tale copia è l'indicazione della datazione del documento, che non viene resa in lettere, come il documento noto, ma in numeri arabi. Ad una rapida lettura si legge subito 1288. Confrontando il testo originale dello Statuto della Dogana con questo testo, si osserva che i due testi sono gli stessi. Ma allora perché la data è l'unico elemento a non corrispondere?




Figura 16. datazione del testo in copia. ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, 8, c.25r.

Grazie all'immagine digitale del documento, poiché non facilmente visibile ad occhio nudo, si osserva la presenza di una cancellatura della "stanghetta" inferiore del 3, che così diventa un 2.




Figura 17. dettaglio della datazione dove si osserva la cancellatura del tratto inferiore del 3 che diventa un 2. ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, 8, c.25r.




Figura 18. Dettaglio rilevato con lampada di Wood.

La valutazione con lampada di Wood sembra mostrare con maggiore dettaglio tale cancellatura, a sostegno dell'osservazione fatta attraverso l'osservazione dell'immagine digitale. Purtroppo però l'osservazione con lampada Wood non è così evidente come si

sperava di ottenere, mostrando un risultato simile a quello già individuato con immagine digitale.

Per prima cosa si deve cercare di capire se la cancellatura è volontaria o dovuta ad usura dell'inchiostro. La cancellatura così netta fa pensare ad un'azione volontaria. Se è valida l'ipotesi che data tale copia al XVI secolo sulla base della tipologia scrittoria impiegata, e si consideri la cancellatura contemporanea o di poco posteriore alla stesura del testo, dobbiamo trarre la conclusione che, già nel XVI secolo, si osservò che il testo ufficiale del comune era stato postdatato. Le osservazioni dello Smičiklas e tale documento inedito ci portano a concludere che il testo a noi noto del trattato tra Zara e Ancona del 1388, non può in alcun modo essere datato al XIV secolo ma deve trovare la sua stesura originale nel 1288 sulla base degli elementi datanti interni al testo e supportati del riscontro nella copia cinquecentesca del documento, portandoci ad affermare che il trattato tra Ancona e Zara del 1388 è considerabile un falso storico.

Le cause della costituzione di un falso storico: volontario o involontario?

I dati raccolti non permettono di trovare soluzioni conclusive, ma si vuole elencare tutte le ipotesi interpretative possibili per dare una spiegazione a tale variabilità di date.

Il Libro dei dazi, in cui la copia del trattato è allegata, è datato al 1518-1525. Sappiamo che spesso i rinnovi dei trattati avvenivano a causa di problemi di frode che potevano generarsi, o a seguito di fasi di rappresaglie reciproche. Tali frodi erano legate ad errori di interpretazione degli stessi, spesso causati da perdita di conoscenza del documento originario, quindi l'inserimento del trattato in un libro a uso della dogana, poteva fungere da completamento dello stesso, per la richiesta corretta dei pagamenti dei dazi e un'immediata verifica in caso di contenzioso. In un certo qual modo lo si potrebbe porre in parallelo al portolano di Grazioso Benincasa: il portolano, datato 1435 ha in appendice una copia degli Statuti del Mare di Ancona, proprio come supporto legislativo dell'attività del mercante, accanto ad uno strumento tecnico di navigazione. Grazioso era cartografo e il suo nome da sempre è associato alla tradizione cartografica veneziana: visse i suoi anni formativi e gli ultimi della sua vita ad Ancona dove portò le conoscenze acquisite tra Venezia e Genova, mostrando come l'esperienza diretta del mare possa divenire elemento fondamentale per la pratica nautica e cartografica⁶⁰².

⁶⁰² BCBA n, ms 232; FALCHETTA P., *Marinai, mercanti, cartografi, pittori: ricerche sulla cartografia nautica a Venezia (XIV-XV secolo)*, in *Ateneo Veneto*, 1995, pp. 7-109; BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare...*

M D XXV

17

| | | | | |
|---|---|---|---|----|
| S | cia laqa doi et me o per c ^o de mtrata | 8 | 2 | 84 |
| | Et de usata Boli doi per collo | 8 | | 4 |
| ⊖ | Seta Preuilegiata per fucelle paga | 8 | | 80 |
| | Et de usata no pagament ^e | 8 | | |
| ⊖ | Sarza lauerata in Ancona laqa de usata p ^o M boli umti | 8 | | 40 |
| ⊖ | Sarza se conduce in ancona per mtrata paga tre per c ^o | 8 | 3 | |
| ⊖ | Stranghe laqa tre per c ^o | 8 | 3 | |
| | Et de usata uno per c ^o | 8 | 1 | |
| ⊖ | Seghe del golfo laqa de mtrata doi per c ^o | 8 | 2 | |
| | Et de usata uno et me o per c ^o | 8 | 1 | 84 |
| ⊖ | Stagni lauerati ho no lauerati paga tre per c ^o | 8 | 3 | |
| | Et de usata uno per c ^o | 8 | 1 | |
| ⊖ | Selle laqa tre per c ^o | 8 | 3 | |
| | Et de usata uno per c ^o | 8 | 1 | |
| ⊖ | Spago laqa tre per c ^o | 8 | 3 | |
| | Et de usata uno per c ^o | 8 | 1 | |
| ⊖ | Stord de mtrata laqa tre per c ^o | 8 | 3 | |
| | Et de usata uno per c ^o | 8 | 1 | |
| ⊖ | Saponi laqa doi per c ^o | 8 | 2 | |
| | Et de usata Boli doi per capsa ma et boli quattro per Capse grande | 8 | | |
| ⊖ | Saponi in sacchi de usata uno et me o per c ^o | 8 | | |
| ⊖ | Salumua al datio de mtrata | 8 | | |
| | Et de usata Boli uno per fermo ho | 8 | 4 | |

figura 19. ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, 8, 1518-1525, c. 17r, dettaglio che mostra uniformità di scrittura con la copia del trattato allegata al termine del registro.

Sulla base di quanto individuato da Mario Vinicio Biondi, dovremo avere un rinnovo degli accordi tra le due città nel 1525 (sulle problematiche relative al trattato del 1525 si approfondirà la questione nel paragrafo successivo)⁶⁰³. Il riconoscimento già nel XVI secolo, che il trattato ancora in uso apparteneva al XIII secolo, può far pensare alla necessità di un rinnovo dello stesso, poiché anche le condizioni geopolitiche dalmate che lo avevano prodotto non erano più le stesse: infatti si passava da una dominazione veneta nel 1288 ad una dominazione ungarica nel 1388, fino ad una nuova dominazione veneta, ma con forte pressione turca, nel XVI secolo. Questo mostrerebbe la necessità di riadattare gli accordi commerciali a seguito della nuova realtà politica presente nell'Adriatico. Sicuramente la copia

⁶⁰³ ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta Albertini, 4, 1493-1541, c. 143; BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare...* pp. 111-112; appendice doc. LXXXIII.

del trattato è da porre in un periodo contemporaneo alla stesura dell'atto del 1525, avvalorando l'ipotesi scrittoria che vede il testo contemporaneo alla stesura del libro dei dazi del 1518-1525⁶⁰⁴: infatti la copia del trattato mostra l'uso di una scrittura cancelleresca assimilabile al testo sui dazi, inoltre al termine della copia è posta una nota datata 1525, vergata da mano diversa, che riprende la delibera comunale del 1525 che afferma la gran diffusione di frodi da parte degli Zaratini, in quanto vengono meno al rispetto del trattato sopra esposto e per questo gli Anconetani pongono nuove norme al fine di prevenire tale illegalità⁶⁰⁵. Questa nota mostra la stessa datazione della delibera del 1525 (descritta in seguito) facendoci interpretare il tutto come un aggiornamento per l'ufficio della dogana al fine di garantire il rispetto della legislazione mercantile.




Figura 20. nota alla copia del trattato del 1525. ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi 8, r.28r dettaglio

Altro problema che purtroppo non ha trovato soluzione, è capire come mai gli Statuti della Dogana registrino il documento con una datazione errata all'interno di un registro ufficiale del comune dorico. In un primo momento si può pensare che la copia cinquecentesca sia quella in errore, sia per il maggiore prestigio del volume degli Statuti della Dogana, poi per la constatazione che soli 30 anni prima, nel 1258, si ebbe il primo accordo commerciale tra le

⁶⁰⁴ ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, 8, 1518-1525.

⁶⁰⁵ ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, 8, 1518-1525, c.28r, appendice doc. LXXXIV.

due città, che porterebbe a non vedere la necessità di rinnovo dello stesso, anche se spesso constatiamo che tali trattati avevano una scadenza generalmente di 5 o 29 anni⁶⁰⁶. In questo caso però non abbiamo elementi che attestino una data di scadenza nel trattato del 1258 e si mostra il lungo tempo trascorso tra la redazione dei trattati del 1288 e del 1525. Sicuramente dobbiamo considerare che il testo datato 1288 sia copia del testo del 1388 come mostra l'intestazione stessa del testo in copia (vedi fig. 16). Dobbiamo anche tenere presente che esistono casi in cui i trattati commerciali hanno valore per diversi secoli. Per esempio abbiamo il caso del trattato tra Venezia e Fano del 1141 che rimase punto di riferimento per il commercio tra le due città fino al 1509 senza sostanziali variazioni: questa situazione si verifica soprattutto in quei casi in cui non si documentano situazioni di ostilità tra le parti, poichè la rinegoziazione dei trattati commerciali avveniva generalmente a seguito di ostilità militari e commerciali⁶⁰⁷. Nel caso di Ancona e Zara tale continuità sicuramente è da associare al loro legame profondo nella comune lotta con Venezia, pur non mancando anche tra di loro, momenti di tensione, come avvenne nel 1381 quando Ancona fu costretta a chiedere conto del danno arrecato ad una propria nave da parte di Zaratini⁶⁰⁸.

Un'altra ipotesi che può essere formulata per capire il perchè della datazione dello scritto al 1388 è ipotizzando l'errore umano. Fin dalle scuole elementari ci raccontano delle difficoltà degli amanuensi nella copia degli antichi manoscritti, che trascinano nelle loro copie errori di lettura e di interpretazione: per correggere tali errori si sviluppò appunto la filologia umanistica. Per questo si può ipotizzare l'errore da parte del copista, in quanto gli Statuti della Dogana sono copia del XV-XVI secolo di registri precedenti.

Oltre all'errore umano si può pensare che la copia sia stata soggetta a degrado dell'inchiostro: infatti il testo mostra in più punti scolorimenti dell'inchiostro stesso, ma solo in concomitanza con l'indicazione della data ci troviamo di fronte ad una cancellatura netta e definita, a mio avviso non assimilabile a degrado dell'inchiostro.

Postdatare tale documento poteva essere funzionale ad avere un registro completo che mostrasse le relazioni diplomatiche e commerciali ancora attive di Ancona. Riconoscere la

⁶⁰⁶ CD, vol. V, doc. DCV; Trattati tra Ancona e Ragusa del 1372 e 1397: ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi 1, statuti della dogana e patti con diverse nazioni, libro I, 1345-1476, cc. 6r-9r; CD, vol. XIV, doc. CCCXXXIII; ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, 1, statuti della dogana e patti con diverse nazioni, 1345-1476, libro I, cc. 9r-10v; *Statuti anconitani del mare* ... pp.238-250; KREKIĆ B., *Dubrovnik*... doc. 303, p. 212; BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare*...pp. 89-97; ŠOLJIĆ A., *Relazioni tra Dubrovnik e Ancona*..., pp. 141-168; appendice doc. XVI-XVII-XVIII-XXIII.

⁶⁰⁷ BARTOLI LANGELI A., *Il patto con Fano* ... Non mancarono casi in cui vennero meno gli accordi, come accadde nel 1353 quando il doge si trovò costretto a richiamare il governatore di Fano per il mancato invio del tributo annuo oleario BORRI G., *Ventiquattro lettere dogali conservate in archivi marchigiani*, in *Studia Picena*, 1996, pp. 79-141, doc. XXI.

⁶⁰⁸ ASAN, ACAN, consigli, 4, 11 giugno 1381 c. 112r, POZZA M., *Le relazioni di Venezia con il comune di Fermo*..., pp.173-183.

datazione al 1288, rendeva necessario porre il trattato ad apertura del registro per una pura necessità cronologica di organizzazione del testo. Poiché tali raccolte hanno un profondo valore politico, era sicuramente importante riconoscere il ruolo commerciale predominante di Venezia, anche attraverso la collocazione dell'ultimo trattato sottoscritto tra le due città (1345) come documento di apertura della raccolta e quindi, come documento di maggiore importanza all'interno del registro (non a caso esso è l'unico trattato ad essere presente con una versione latina e una volgare⁶⁰⁹). Essendo il trattato del 1288 l'unico trattato tra Ancona e Zara per 2 secoli e mezzo, e considerando il valore delle relazioni tra le due città adriatiche, esso ovviamente doveva essere presente nella raccolta. Si ipotizza in questo caso una necessità legata all'architettura del libro e alle politiche di contrasto di Ancona e di Zara verso Venezia, creando una forma di "sottomissione legislativa".

All'errore umano, e all'architettura del registro, dobbiamo aggiungere l'ipotesi di una volontà politica: nel 1388 Fermo, principale nemica di Ancona in territorio marchigiano, rinnovava i suoi accordi con Venezia già redatti nel 1260 e rinnovati nel 1288⁶¹⁰. Attribuire la presenza, nello stesso periodo, di un'alleanza con Zara, era funzionale ad Ancona alla sua lotta, sia con Fermo sia con Venezia, poiché Zara, come si è avuto modo di illustrare, si pone come la principale alleata commerciale di Ancona, nella loro secolare lotta con Venezia⁶¹¹. A supporto della datazione del documento al 1288 troviamo nuovamente la stesura di un trattato tra Fermo e Venezia e tra Fermo e Ragusa: quindi vi è nel XIII secolo una vera necessità per Ancona di definire una rete di relazioni commerciali, e quindi politiche, in grado di contrastare le minacce esterne, sia commerciali che militari di Fermo e di sopperire alle limitazioni poste da Venezia nel 1264 e nel 1281⁶¹². I rapporti tra Venezia, Fermo, Ancona e Zara si possono considerare pressochè identici sia nel 1288 che nel 1388 in quanto in entrambi i casi si rivendicano spazi economici minacciati dalle lotte politiche, e una loro rivendicazione nel 1388, esprimeva una continuità nelle lotte commerciali nell'Adriatico centrale, quindi la postdatazione diveniva elemento utile per Ancona nella definizione del suo ruolo adriatico non solo nel 1288, ma anche nel 1388.

⁶⁰⁹ ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, 1, statuti della dogana e patti con diverse nazioni, libro I 1345-1476, cc. 10r-11r; ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, 1, statuti della dogana e patti con diverse nazioni, libro I 1345-1476, cc.2r- 4r; ASVe, Liber Pactorum, III, c. 246; appendice doc. XII-XIII; *Statuti anconitani del mare* ...pp. 233-238; LUZZATTO G., *I più antichi trattati...*, doc. XVIII, p. 87-91; BIONDI V., *Ancona e il suo mare...* vol. I, pp. 85-88.

⁶¹⁰ TABARRINI M., *Cronache della città di Fermo* doc. CDLXXVII.

⁶¹¹ MORONI M., *La fiera di Fermo...* pp. 23-59.

⁶¹² ACFm, fondo diplomatico n.1169; MSHSM, I, doc. CCXXXVI; DADU 7.3.3 acta S. Mariae Maioris, 13, n. 168- 270; LUZZATTO G., *I più antichi trattati...*, doc. XV-XII-XIII.

Un'altra ipotesi per spiegare la postdatazione viene dall'analisi geopolitica: nel 1358 la Dalmazia passa sotto il controllo del Regno d'Ungheria. Probabilmente Ancona sente la necessità di garantirsi i privilegi di cui usufruiva e postdatare il trattato permetteva di confermare i privilegi di cui già godeva. Siamo inoltre negli anni della riorganizzazione albornoziana dello Stato della Chiesa e, forse, è la stessa Ancona ad avere la necessità di rivedere la propria posizione internazionale, a seguito della sua nuova organizzazione politica⁶¹³.

Purtroppo anche gli atti consiliari anconetani non vengono in nostro aiuto poiché la loro serie si conserva a partire dal 1378 con uno iato dal 1381 al 1390, periodo entro cui non si sono conservati i registri⁶¹⁴: questo impedisce di verificare la presenza di deliberazioni svolte dal Consiglio degli Anziani nell'ambito della politica estera, in un periodo in cui la pace di Torino tra Genova e Venezia deve aver sicuramente ridefinito anche i rapporti interni adriatici.

Forse uno studio filologico del documento potrebbe dare nuove risposte per comprendere meglio quale possa essere la giusta spiegazione a tale errore di datazione, infatti allo stato attuale delle conoscenze siamo solo in grado di proporre le ipotesi sopra indicate, nessuna di esse però in grado di dare un quadro esaustivo della realtà effettiva dei fatti. Anche la mancanza di una versione zaratina del trattato rende difficile dare la giusta interpretazione: infatti l'archivio di Zara conserva soprattutto documentazione a partire dalla dominazione veneziana, mentre del periodo precedente possediamo solo poche tracce⁶¹⁵. Il trattato conserva i nomi degli ambasciatori e dei governanti zaratini che si erano recati ad Ancona per sottoscrivere il trattato: se l'archivio di Zara avesse conservato dati relativi all'attività politica della città nel XIII-XIV secolo, forse si sarebbero potute avere ulteriori prove a conferma della datazione del trattato anconetano.

L'attribuzione del trattato al 1288 ci viene in forma indiretta anche dalla documentazione relativa all'attività mercantile quotidiana. In un contratto di fornitura di vino della durata di 4 anni concesso dal comune di Zara al mercante Lipparelli di Ancona nel 1403, si afferma che le modalità di fornitura devono seguire gli statuti della città di Zara⁶¹⁶: questo può far pensare al fatto che il trattato del 1288 era caduto in disuso sostituito da norme statutarie. La rivendicazione del trattato nel 1525 può giustificare la necessità di ribadire antiche relazioni,

⁶¹³ FABIJANEC S.F., *Profesionalna djelatnost zadarskih Trgovaca u XIV i XV Stoljeću* ...pp. 31-60.

⁶¹⁴ ASAN, ACAN, consigli, 1378, 1; 1381,5; 1390,6.

⁶¹⁵ FABIJANEC S. F., *Pojava profesije Mercator i podrijetlo trgovaca U Zadru u XIV i početkom XV stoljeća (L'apparition du Mercator et l'origine du marchand à Zadar au XIV et au du XV siècle)*, in *Papers and Proceedings of the Department of Historical research of the Institute of Historical and Social research of Croatian Academy of Sciences and Arts*, 2002, pp. 83-125.

⁶¹⁶ DAZD, Curie maior ciuilium communis Jadrae, 22, 5, f.10, c. 121r.

le cui azioni di frode sembrano mostrare la mancata applicazione delle antiche norme. Inoltre se il trattato fosse stato redatto nel 1388, ossia appena 25 anni prima del contratto con Lipparelli, non sarebbe stato necessario ricorrere agli statuti per regolamentare la contrattazione, ma si sarebbe fatto direttamente riferimento al trattato stesso.

Questo falso storico permette di apportare nuove prove in merito alla datazione dello stesso manoscritto che raccoglie tutti i nostri patti: infatti se fino ad ora si poteva considerare il 1345 e il 1519 il periodo entro cui considerare la stesura del manoscritto sulla base della datazione degli stessi trattati, il trattato del 1288 permette di circoscrivere ulteriormente il periodo di stesura del manoscritto. Il falso storico può essere stato creato solo ed esclusivamente posteriormente al 1388, determinando tale data come *terminus post quem* della stesura del manoscritto stesso. La nostra copia inedita del 1525, permette di osservare come in tale data, il falso storico fosse stato ampiamente recepito e circolasse in questa forma il manoscritto completo. Si conferma quindi il *terminus ante quem* per la stesura del manoscritto tra il 1519, come stabilito sulla base dei dati interni al manoscritto stesso, e il 1525, data entro cui si dà nuova ricollocazione cronologica al trattato del 1288\1388.

L'analisi del trattato del 1288

Passiamo quindi all'analisi del testo: il documento prevede il riconoscimento, per i naviganti zaratini, di poter accedere al porto di Ancona, durante le situazioni di pericolo, senza pagamento del dazio, mentre invece ne verrà richiesto il pagamento nel caso in cui venga venduta la merce che veniva trasportata⁶¹⁷. Non era inoltre soggetta a dazio la merce veneta condotta ad Ancona con navi zaratine. Gli Zaratini erano soggetti al pagamento del dazio se le merci avevano provenienza *extra gulfum* (40 soldi anconetani) e dell'arboratico, di cui invece Ragusa era esente⁶¹⁸. Zara inoltre rifornisce Ancona di sale di Pago senza pagare dazio se lascia ad Ancona la redistribuzione dello stesso lungo la costa marchigiana da Rimini al Tronto, seguendo quindi la strategia anconetana di porsi come centro di redistribuzione dei prodotti destinati alle Marche⁶¹⁹. Il sale condotto da Zara appartiene alla produzione di Pago, le cui saline sono attive dal IX secolo: Zara era sottoposta a una regolamentazione specifica per i dazi, il trasporto e la vendita di sale di Pago⁶²⁰. Venezia già nel XIII secolo, come già stava facendo a Cervia, tentava di inserirsi nel mercato del sale, tanto da riuscire ad ottenere

⁶¹⁷ ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, 8, 1518-1525, cc. 7v-8r, appendice doc. LXXXII.

⁶¹⁸ ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi 1, statuti della dogana e patti con diverse nazioni, libro I, 1345-1476, cc. 6r-9r; CD, vol. XIV, pp.448-454; appendice doc. XVI; *Statuti anconitani del mare ...* pp. 238-246; KREKIĆ B., *Dubrovnik...* doc. 303, p. 212; BIONDI M.V *Ancona e il suo mare...*pp. 89-94.

⁶¹⁹ SASFa, notarile, not. Antonio Dominici di San Giorgio, B, 1436-49, 1443, c.505v; ANSELMI S., *Aspetti economici dell'emigrazione balcanica ...*pp. 57-93.

⁶²⁰ MSHSM, II, doc. CCXLI, a.1342; MSHSM, II, doc. DXII, a.1346.

la sottomissione di Pago nel 1347⁶²¹: dopo l'intermezzo ungherese, con la ripresa del potere, Venezia avvierà un controllo drastico della produzione, che porterà nel 1430, a prezzi del prodotto e relativi dazi talmente alti, da creare problemi di invenduto⁶²². Il divieto di esportazione di sale di Cervia dal 1336, e i nuovi problemi di fornitura da Pago nel 1430, provocheranno una crisi delle esportazioni nel 1442: questo costringerà Ancona a cercare nuovi luoghi di approvvigionamento, tra cui Brindisi⁶²³. Dobbiamo per questo pensare che il trattato è necessariamente databile al 1288, un periodo in cui le saline di Pago non erano ancora sotto il controllo monopolistico del mercato del sale veneziano.

In tutti i altri trattati di cui si è parlato e di cui si parlerà, si riconosce per il vino la politica protezionistica di Ancona, che impedisce l'importazione di vino straniero a garanzia della produzione marchigiana, in quanto principale prodotto di esportazione della regione. Il valore del vino marchigiano era noto fino in Ungheria infatti conosciamo un contratto del 1381 in cui si stabilisce che Michele de Bona spedisca da Ancona a Zara, vino marchigiano diretto in Ungheria⁶²⁴. Lo stesso atteggiamento protezionistico si riscontra anche per l'olio, infatti gli Zaratini potevano importare olio ad Ancona solo attraverso il pagamento di un ducato per migliaro, rendendo così antieconomico tale commercio⁶²⁵. Ciò viene applicato anche al commercio del frumento, infatti, solo il consiglio cittadino era autorizzato ad acquistare frumento zaratino. Come si vede tutto il trattato mostra un unico punto di vista, ossia le concessioni fatte da Ancona ai mercanti di Zara, mancandoci una parte fondamentale data dalle modalità di accoglienza di Zara dei mercanti anconetani.

Inoltre questo trattato va in un certo qual modo a ridimensionare gli effetti e le conoscenze a noi note sul trattato tra Ancona e Venezia del 1264: infatti se consideriamo questo trattato come quello che più fortemente limitò l'azione commerciale di Ancona, la presenza di un trattato con Zara dopo soli 24 anni, lascia intendere la presenza di ampi margini di azione commerciale autonoma sia per Zara che per Ancona, e quindi dobbiamo pensare che la forza del potere oppressivo veneziano debba essere ridimensionata. Questo trattato inoltre potrebbe dare nuove risposte alla polemica suscitata da Gino Luzzatto e Guido Bonolis in merito al trattato tra Ancona e Venezia del 1281 (vedi cap. 6.2): se questo trattato non apportò modifiche economiche alle relazioni tra le due città, bisogna pensare che il trattato

⁶²¹ MSHSM, III, doc. XIV, a.1347.

⁶²² HOCQUET J.C., *Commercio e navigazione in Adriatico...*, pp. 221-254.

⁶²³ ASVe, pacta, IV, 1293, cc. 48r-50r; TORRE A., *i patti tra Venezia e Cervia...*, pp. 32-37; HOCQUET J.C., *Il sale e la fortuna di Venezia*, ...pp.493-495; ID., *Commercio e navigazione in Adriatico...*, pp. 221-254; ID., *Modernità del mercato del sale in Adriatico...*, pp. 3-19; MORONI M., *Nel Medio Adriatico*, ... pp. 37-49.

⁶²⁴ DADU, 44-1, dohana, ser.35, v.3, c. 176v; KREKIĆ B., *Contribution to the study of the Ragusan presence* ...pp. 7-45.

⁶²⁵ ASAN, ACAN, consigli, 11, 1421, cc. 74r-77r appendice doc. XXX.

del 1264 non fosse così restrittivo come ci è dato intendere, visto che il trattato del 1288 tra Ancona e Zara, mostra una realtà commerciale piuttosto intensa dove Venezia, seppur presente, non invade la loro autonomia commerciale di Zara ed Ancona, nonostante queste due città siano per la Serenissima le principali avversarie adriatiche, verso cui quindi aveva tutto l'interesse a limitare fortemente la loro azione commerciale. Se invece prendiamo per vera l'ipotesi di Bonolis che vede nel trattato del 1281 conseguenze commerciali, possiamo ipotizzare che il trattato del 1288 sia espressione di questo periodo di distensione tra Venezia e le città adriatiche.

Attribuire il trattato al 1388 era comunque per gli storici cronologicamente attendibile e affidabile se visto all'interno della geopolitica dell'epoca: il trattato tra Venezia e Ancona del 1345 mostra una fase di disponibilità verso Ancona a lasciargli spazi commerciali autonomi; inoltre la dominazione ungherese della Dalmazia favorì sicuramente lo sviluppo commerciale della costa. Anticipare di 100 anni il trattato ci porta a supporre che, nonostante la forte stretta veneziana sul commercio adriatico nel XIII secolo, l'azione dei singoli era comunque notevole, se inoltre consideriamo il fatto che questo trattato ebbe valore fino all'epoca moderna.

12.3.3 Il trattato\delibera del Consiglio comunale del 1525⁶²⁶

Elyahu Ashtor cita l'esistenza di un nuovo trattato nel 1440 ma, pur citando il *Codex*, i dati da lui indicati non corrispondono: forse confondendolo con il trattato scritto insieme a Ragusa in quello stesso anno⁶²⁷.

Nel 1525 la dogana di Ancona si trova a doversi confrontare con una situazione cronica di eventi di frode commerciale messi in atto dai mercanti che accedevano al porto: molti mercanti dalmati infatti, si presentavano come Zaratini così da poter usufruire dei vantaggi fiscali ad essi riservati nel trattato del 1288. Già nel trattato del 1440 tra Ancona e Ragusa si testimonia questo problema: i mercanti ragusini dal 1426 non potevano più accedere ad Ancona con i privilegi del trattato del 1397 ormai scaduto. Per poter continuare ad usufruire delle agevolazioni fiscali, spesso questi mercanti si presentavano come Zaratini al fine di continuare a godere di vantaggi fiscali che non avevano più⁶²⁸. La merce che giungeva dalla Schiavonia era comunque sottoposta a regime doganale privilegiato come lo statuto della

⁶²⁶ ASAN, ACAN, liber di cancelleria e raccolta Albertini, 4, 1493-1541, c. 143r; BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare...* pp. 111-112; appendice doc. LXXXIII.

⁶²⁷ ASHTOR E., *Il commercio levantino di Ancona*, pp.214-253.

⁶²⁸ ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, 1, statuti della dogana e patti con diverse nazioni, libro I, 1345-1476, c. 63v; DADU, 8, lettere di Levante XII, c. 180v; KREKIĆ B., *Dubrovnik...* doc. 949, p.322; CARTER F.W., *Dubrovnik...* pp.282-283; appendice doc. XLVII; BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare...* pp. 97-98.

dogana del 1426 prevedeva, ed il regime fiscale applicato, era secondo solo a quello imposto ai prodotti veneziani, che entravano nel porto dorico in regime di pressochè totale esenzione⁶²⁹.

Il consiglio cittadino decide di chiedere formalmente al comune di Zara di intervenire, affinché i propri mercanti non vengano danneggiati da coloro che commettono frode, altrimenti il comune di Ancona sarebbe stato costretto ad agire limitando i privilegi zaratini. Infatti il Consiglio degli Anziani richiede al comune di Zara, che ogni mercante zaratino che commercia con Ancona, venga provvisto di un documento identificativo sottoscritto dal comune stesso, che confermi la cittadinanza zaratina del mercante, affinché egli possa usufruire delle agevolazioni doganali riservate ai mercanti di Zara, creando una forma antesignana di passaporto del mercante. Il comune di Ancona decide quindi che chiunque non sia provvisto di tale documento identificativo, venga sottoposto alle normali misure doganali applicate a tutti gli altri mercanti che accedevano al porto di Ancona. Nei trattati qui analizzati l'aspetto della frode e la sua regolamentazione compare quasi sempre, sottolineando come questa categoria di illegalità economica coinvolgesse in maniera sistematica le attività commerciali del porto; da qui la necessità della regolamentazione degli aspetti punitivi e preventivi.

Mario Vinicio Biondi, nella sua edizione dei trattati commerciali di Ancona, definisce tale documento come un trattato, mentre invece dovrebbe essere considerato una deliberazione del comune anconetano, che prevede una richiesta specifica al comune di Zara, al fine di prevenire un danno erariale alle casse comunali anconetane⁶³⁰.

La nota apposta alla copia inedita del trattato del 1288 precedentemente descritto, mostra la ripresa di tale deliberazione comunale, non copiandone il testo ma riprendendone il tema fondamentale e in parte i passi del testo stesso, permettendoci di avere due documenti (di cui quest'ultimo inedito) che portano testimonianza dell'attività di politica estera del Consiglio degli Anziani. Questa nota apposta alla copia del trattato, si pone come un completamento allo stesso: la copia del trattato è databile quindi, con un certo grado di sicurezza, dopo il giugno 1525 quando il comune delibera che la dogana controlli i "documenti identificativi" dei mercanti zaratini. L'ufficio della dogana, al fine di svolgere correttamente il proprio lavoro, pone in aggiunta al proprio libro dei dazi, una copia del trattato del 1288, a cui aggiunge la nota sulla nuova regolamentazione del 1525, così da poter applicare

⁶²⁹ ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, 1, statuti della dogana e patti con diverse nazioni, libro II, 1426, r.50 appendice doc. XXXV.

⁶³⁰ BIONDI M.V, *Ancona e il suo mare...*pp. 111-112.

correttamente la normativa, durante la propria attività di riscossione dei dazi⁶³¹. In questo modo la dogana aveva in un unico documento la copia del trattato tra le due città e la norma aggiunta dal consiglio cittadino per prevenire atti di frode e poter quindi adeguatamente svolgere la propria attività doganale presso il porto⁶³². Il fatto che il trattato in uso presso la dogana con gli aggiornamenti del 1525 sia quello del 1288, non lascia margine di dubbio nell'affermare che questo trattato non ebbe alcuna forma di aggiornamento, ma si mantenne costantemente applicato nel corso di tutto il Tardo Medioevo.

La richiesta del Consiglio degli Anziani fa riferimento a *capitoli predicti* sicuramente indicanti gli antichi trattati, ma tale riferimento ha anche lo scopo di sottolineare l'aggravio della pena a chi viene meno agli accordi, soprattutto in caso di frode. Non conosciamo la risposta del comune di Zara alla richiesta di Ancona, ma sicuramente essa venne accolta, poiché il libro dei dazi registra la norma sull'identificazione dei mercanti zaratini, con la data della delibera di richiesta del comune di Ancona a Zara: mancherebbe quindi il documento di approvazione da parte di Zara e il documento di attuazione della norma da parte di Ancona.

Dobbiamo poi considerare che l'approvazione a Zara di tale richiesta sarebbe avvenuta tramite il rettore veneziano, in quanto la città è definitivamente controllata da Venezia dal 1409. Probabilmente Venezia non aveva alcun interesse, o non vedeva alcun possibile danno alla propria politica commerciale, nel lasciare che il trattato del 1288 continuasse ad operare. Inoltre il maggior ruolo assunto da Spalato nell'ambito dell'organizzazione amministrativa veneta della Dalmazia, dalla seconda metà del XVI secolo, porta ad una contrazione dell'attività mercantile di Zara, quindi le sue relazioni con Ancona diventavano di minor peso nel contesto della politica dello *Stato da Mar*, ossia dei domini marittimi veneziani⁶³³.

Si è scelto di analizzare anche tale documento, non identificabile come trattato e fuori dai limiti cronologici postici, perché la nota sulla frode posta in appendice alla copia del trattato, pone un legame e una continuità tra i trattati del 1288 e le richieste del consiglio cittadino del 1525 edite da Biondi, in quanto quest'ultimo si pone come aggiornamento al trattato stesso.

12.4 Ragusa

L'importanza e lo sviluppo di Ragusa è legato al suo ruolo di intermediario tra il mondo balcanico e quello Occidentale, che la pone lungo la rotta che da Venezia conduce in

⁶³¹ ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, 8, 1518-1525, cc. 7v-8r

⁶³² ASAN, ACAN, liber di cancelleria e raccolta Albertini, 4, 1493-1541, c. 143; BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare...* pp. 111-112 appendice doc. LXXXIII.

⁶³³ POLVERARI M., *Ancona tra oriente e occidente*, ... pp.30-38; PACI R., *La "scala" di Spalato...*; PACI R., *La scala di Spalato e la politica veneziana...*, pp. 48-106.

Oriente⁶³⁴. Già nel IX secolo Ragusa e Cattaro sviluppano interessi diversi rispetto al resto della Dalmazia, più proiettate verso la Puglia e la Serbia⁶³⁵. Ragusa riuscì anche a svincolarsi dall'arcidiocesi di Spalato che controllava la Croazia (mentre quella di Grado controllava l'Istria dal 1053) e Cattaro riuscirà a passare sotto l'arcivescovado di Bari, mostrando un interscambio tra la geografia politica e quella ecclesiastica⁶³⁶.

Nell'XI secolo Ragusa sembra possedere una propria marineria e un'attività marittima diretta prevalentemente verso la Puglia, fungendo anche da base navale per l'impero bizantino e avamposto militare per le regioni slave dove erano presenti governatori bizantini fino al 1069⁶³⁷. È dal XII secolo che il suo raggio di azione si espande fino alla costa marchigiana, romagnola e abruzzese⁶³⁸.

Le relazioni con Ragusa e Venezia possono considerarsi le più antiche di cui abbiamo testimonianza scritta per Ancona. Tutto ciò nasce dal fatto che Ancona e Ragusa sono viste da Venezia come le vere avversarie nella "guerra" al controllo dell'Adriatico, in grado di intaccare la riuscita della propria politica talassocratica. Marco Moroni definisce gli accordi tra Ancona e Ragusa come un patto solidale tra le due città, contro lo strapotere della Serenissima⁶³⁹: ma Ancona subirà maggiori problemi rispetto a Ragusa, poiché quest'ultima riuscirà a mantenersi defilata grazie alla maggiore lontananza geografica dal fulcro della politica adriatica e, grazie alla sua politica diplomatica, riuscirà a rendersi neutrale e talora alleata, dei vari poteri che si sono alternati nel controllo delle coste orientali dell'Adriatico, dai Veneti, passando per gli Ungheresi, fino ad arrivare ai Turchi, tanto che i Ragusini si guadagnarono anche la fama di informatori e spie⁶⁴⁰. Nonostante questo, la pressione veneta su Ragusa è comunque forte. La stessa infatti, ricerca alleanze nel 1231 con Ferrara e Rimini, ma purtroppo sarà costretta a stabilire accordi restrittivi con Venezia nel 1232⁶⁴¹. Questo trattato mostra caratteri piuttosto vincolanti per Ragusa, che lo avvicinano molto al trattato del 1264 tra Venezia ed Ancona: tributo da pagare a Venezia, dazi fino al 20% per il commercio con l'Africa, divieto di commerciare con mercanti stranieri a Venezia. Inoltre già

⁶³⁴ KREKIĆ B., *Le port de Dubrovnik...*, pp. 653-673.

⁶³⁵ PRAGA G., *Storia della Dalmazia* ...pp. 81-83.

⁶³⁶ HARTEL R., *I patti con il patriarcato* ...pp. 36-44.

⁶³⁷ FERLUGA J., *L'amministrazione bizantina in Dalmazia* ..., pp.191-250.

⁶³⁸ TOMAZ L., *In Adriatico nell'antichità e nell'Alto Medioevo* ...p. 452 ORLANDO A., *Mercatura e porti in età moderna: l'Abruzzo Adriatico*, 2011, pp. 7-14.

⁶³⁹ MORONI M., *Nel Medio Adriatico*, ... pp. 87-98.

⁶⁴⁰ CARTER F.W., *The commerce of Dubrovnik Republic...*, pp.370-394.

⁶⁴¹ MSHSM, I, doc. LXXV; *Acta et diplomata res Albaniae...*, I, doc. CLXV; CD, III, 1232, doc. CCCVII; PRAGA G., *Storia della Dalmazia* ...pp. 116-118; CARTER F.W., *Dubrovnik...*, pp. 88-90.

nel 1226 Venezia imponeva ai suoi mercanti il divieto di acquistare merci di Ragusa nei porti di Zara e Ancona, grazie all'applicazione di dazi esageratamente elevati⁶⁴².

Il ruolo di Ragusa quale intermediario economico tra mondo balcanico ed Occidente, prende le mosse già nel 1169, come testimonia il trattato con Pisa e Spalato: questi accordi avevano lo scopo di favorire una linea commerciale in grado di collegare i Balcani con il Tirreno, sfruttando il risentimento di Pisa verso Venezia, e creando, rispetto a quest'ultima, una via alternativa verso Costantinopoli e l'Oriente⁶⁴³. Intanto con la Bulgaria tratta un accordo nel 1186 con lo scopo di creare un collegamento diretto con il Mar Nero, luogo strategico in cui afferrivano molti dei prodotti orientali, mentre con il re di Serbia avvia accordi commerciali nel XIII secolo⁶⁴⁴. Grazie alle sue capacità diplomatiche riesce a creare proprie colonie in Serbia e Bosnia, importanti centri minerari da cui si estraeva soprattutto argento e rame che veniva poi esportato in Occidente⁶⁴⁵ (i trattati con la Bosnia risalgono al 1367, in concomitanza con il dominio ungherese nei Balcani⁶⁴⁶). Aveva inoltre creato relazioni amichevoli con i Bani croati, feudatari del re d'Ungheria (definiti anche baroni ovvero governatori di Bani⁶⁴⁷), con l'obiettivo di realizzare una rete sicura lungo le rotte carovaniere utilizzate sia per il commercio dei metalli che dei pellami, altro principale prodotto di esportazione di Ragusa⁶⁴⁸.

I contatti commerciali con Ancona sono molto intensi tanto che si ipotizza la presenza di una colonia ragusina ad Ancona precedentemente al 1528, quando se ne ha la prima documentazione scritta: secondo Claudia Boccolini la colonia è attestabile già nel 1439, mentre secondo Antonio Di Vittorio sarebbe stata istituita in concomitanza con l'istituzione della colonia ragusina a Barletta nel 1441⁶⁴⁹. Infatti lascia forti dubbi il fatto che Pesaro possedesse un'istituzione simile già nel 1480, trattandosi di una città che aveva un bacino

⁶⁴² PREDELLI R., *Il Liber Communis detto anche Plegiorum...*, n.372, 1226, aprile 25, c. 45.

⁶⁴³ CD, II, n. CXIII, a.1169; PRAGA G., *Storia della Dalmazia* ...pp. 96-103; BANTI O., *Scritti di storia diplomatica ed epigrafia*, Roma, 1983, pp. 287-303; FABIJANEC S. F., *Gli scambi economici...* pp.672-690.

⁶⁴⁴ *Monumenta serbica spectantia historiam Serbiae, Bosniae, Ragusii*, MIKLOSICH F. ed., Graz, 1964, a. 1186, doc.VII; a.1240-1272, doc. LI-LII.

⁶⁴⁵ CARTER F.W., *The commerce of Dubrovnik Republic...* pp.370-394.

⁶⁴⁶ CD, XV, a.1376, doc. CLIV-CLXIII; HARRIS R., *Dubrovnik*, ... pp. 62-68; DE VOINOVICH L., *Histoire de Dalmatie*, Frankfurt, 1934, pp. 470-473.

⁶⁴⁷ I privilegi concessi dal regno di Ungheria ai bani croati vengono definiti nel 1207, *Jura regni Croatiae...*, vol. I, doc. XXXV, a. 1207; *Monumenta Hungariae Historica*, MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ed., Budapest, 1857-1948, vol. VI, p.93 **Privilegia et libertates regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae**; PRAJDA K., *Rapporti tra la Repubblica Fiorentina e il Regno d'Ungheria...*, pp. 121-166.

⁶⁴⁸ SKURLA S., *Cenni storici di Ragusa, Zagabria*, 1876, pp. 4-9; KREKIĆ B., *Dubrovnik, Italy and the Balkans in the late Middle Ages*, London, 1980; ID., *Helias and Blasius De Rodoano, Ragusan merchants in the second half of fourteenth century*, in *Zbornik Radova Vizantoloskog instituta*, n.41, 2004, pp. 399-422; CARTER F.W., *The commerce of Dubrovnik Republic...* pp.370-394; ID., *Dubrovnik...*; PIERUCCI P., *Il commercio dell'argento tra Ragusa e l'Italia centrale nel XV secolo*, in *Proposte e ricerche*, n. 52, 2004, pp. 28-48.

⁶⁴⁹ DI VITTORIO A., *Tendenze e orientamenti nella storiografia marittima ragusea*, in *Tendenze e orientamenti della storiografia marittima contemporanea*, DI VITTORIO A. ed., Napoli, 1987, pp.241-286.

commerciale sicuramente assai meno rilevante di Ancona, e quindi la stessa Ragusa doveva possedere verso Pesaro interessi commerciali assai meno importanti rispetto a quelli che avrebbe avuto verso Ancona⁶⁵⁰. Inoltre Ancona, già agli inizi del Quattrocento, mostrava una chiesa dedicata a San Biagio, patrono di Ragusa, che trovò la sua ubicazione definitiva nel 1440 proprio presso l'accesso all'area portuale e, sempre nello stesso secolo, troviamo le testimonianze della presenza di famiglie ragusine residenti ad Ancona dedite all'attività commerciale e finanziaria⁶⁵¹. In un documento del 1514 troviamo un riferimento indiretto alla presenza di consoli ragusini: il documento della cancelleria anconetana stabilisce le esenzioni da applicare ai patroni ragusini che trasportano merci di mercanti non ragusini e si precisa che per eventuali obblighi verso il comune di Ancona, essi debbano richiamarsi ai propri consoli⁶⁵². Sicuramente la presenza di consolati ragusini in terra italica è piuttosto tarda visto che nella stessa Puglia non sembrano essere presenti prima del 1426⁶⁵³.

La forza di Ragusa fu soprattutto nella sua capacità di mantenersi neutrale tra i Turchi e gli occidentali: infatti durante le guerre turco-veneziane, nel 1538, essa garantisce rifornimenti a Venezia, pur mantenendosi tributaria della Porta e, poco prima dell'assedio di Taranto del 1480, era considerata per il Papato la maggiore fonte di informazioni sui movimenti dei Turchi, pur mantenendo fede alla propria alleanza con Istanbul⁶⁵⁴.

“Nel XIV secolo Ragusa amplia il proprio territorio e si mette alla testa del commercio marittimo del basso Adriatico”: così si esprime Giuseppe Praga, descrivendo lo sviluppo economico di Ragusa grazie ai privilegi ottenuti nel controllo delle rotte carovaniere dei Balcani e grazie alla serie di alleanze commerciali costruite lungo la costa tra Ravenna ed Otranto, che il fondo di S. Maria Maggiore dell'archivio di Dubrovnik testimonia nella sua massima espressione⁶⁵⁵.

Il salto di qualità, nell'attività commerciale, si ha sicuramente nel periodo della dominazione ungherese: il Regno di Ungheria infatti garantisce a Ragusa autonomia politica ed economica

⁶⁵⁰ DADU, 8, Lettere di levante, 1528, XX, c.45v; GESTRIN F., *Slovani v Pesaru*, ... pp. 341-351; ANSELMIS S., *Venezia, Ragusa, Ancona tra Cinque e Seicento*..., pp. 41-108; MORONI M., *Nel Medio Adriatico*, ... pp. 333-335; secondo Gestrin la confraternita di S. Geronimo del 1480 sarebbe indice della presenza di un consolato dei Ragusini; non è corretto però associare la confraternita, associazione di mutuo soccorso, al consolato, che invece ha, sì un valore associativo, ma con un compito mercantile e giuridico, pur essendo entrambe associazioni a carattere etnico, testimoniando la presenza di una comunità straniera omogenea all'interno di un centro cittadino; SENSI M., *Slavi nelle Marche tra pietà e devozione*, in *Stranieri e forestieri nella Marca dei secc. XIV-XVI*: atti del XXX Convegno di studi maceratesi: Macerata, 19-20 novembre 1994, Macerata, 1996, pp. 481-506.

⁶⁵¹ PIRANI V., *Le chiese di Ancona*..., p.25; BOCCOLINI C., *Flora Zuzzeri in Ancona*, Ancona, 2008, pp. 15-20.

⁶⁵² ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta Albertini, 4, cc.96r-v; ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta Albertini, 3, *liber rubens*, c. 185r appendice doc. LXXXI.

⁶⁵³ PINELLI P., *Tra argento, grano e panni: Piero Pantella, un operatore italiano nella Ragusa del primo Quattrocento*. Firenze, 2013, pp. 26-47.

⁶⁵⁴ LUCCARI P., *Copioso ristretto degli annali di Rausa* ...p.124; ANSELMIS S., *Adriatico*..., pp. 117-130.

⁶⁵⁵ DADU, 7.3.1-6, acta S. Maria Maioris; PRAGA G., *Storia della Dalmazia* ...p. 126.

attraverso il pagamento di un tributo annuo che le permette di mantenere relazioni commerciali con Venezia e con i centri slavi, portando ad uno sviluppo sempre maggiore del suo ruolo di intermediario⁶⁵⁶. Nel XIV secolo vengono infatti creati contatti commerciali con l'Egitto (1365) con la Sicilia (1387) e con la Francia (1397). La stessa riesce inoltre ad ottenere nel 1469 da papa Sisto IV, il salvacondotto per poter commerciare con gli Infedeli⁶⁵⁷. Nel 1526 Ragusa diviene città cristiana tributaria della Porta, dopo la conquista ottomana dell'Ungheria. La sua capacità diplomatica di mantenere buoni rapporti anche con i nemici dei suoi tributari, si basava su un elemento preciso che le permetteva di mantenere questo doppio gioco: la città affermava che, a causa del suo territorio non propizio allo sviluppo delle materie prime, era costretta a ricercare all'esterno le risorse per la propria sopravvivenza, quindi il commercio era funzionale alla vita stessa della città e precluderglielo per motivi politico-religiosi significava mandarla a morte certa. Questo principio base di sopravvivenza, ha fatto la ricchezza della stessa città (*primum vivere, deinde filosofari*⁶⁵⁸). Il forte legame con la Spagna, garantito da Carlo V che si cinge anche della corona di Ungheria, avvia il prolifico legame tra la marina catalana e ragusea, permettendo a Ragusa di raggiungere il suo periodo d'oro nel XVI- XVII secolo⁶⁵⁹.

Dopo il 1409 Ragusa dovrà trovare nuove modalità diplomatiche per interfacciarsi con Venezia e riuscire a mantenere quello status che la dominazione ungherese le aveva permesso di ottenere. Ragusa in parte subisce la pressione veneta, ma la sua lontananza geografica le permette di sviluppare una propria autonomia, pur essendo presente anche a Ragusa il Rettore veneziano. Infatti a Ragusa era insediato un Rettore con il compito istituzionale di presiedere il Maggior Consiglio. La stessa dogana (che aveva sede nel palazzo Sponza) veniva gestita da ufficiali scelti tra i membri del Maggior Consiglio: infatti il Maggior Consiglio si occupava delle questioni economiche della città, in particolare della regolamentazione dei dazi e, attraverso il Minor Consiglio, gestiva anche la giurisdizione marittima. La stessa cancelleria cittadina aveva i suoi uffici nel palazzo del Rettore e garantiva i propri servizi, non solo alle istituzioni comunali ma, attraverso un ingresso secondario che affacciava sul porto, prestava i suoi servizi anche ai cittadini, al contrario di quanto avveniva, per esempio ad Ancona, dove il notaio, nominato cancelliere, non poteva svolgere la propria attività per le private questioni durante tutto il periodo del proprio mandato⁶⁶⁰.

⁶⁵⁶ SKURLA S., *Cenni storici di Ragusa*, ...pp. 4-9.

⁶⁵⁷ Ibidem, pp. 9-15.

⁶⁵⁸ ŠOLJIĆ A., *Relazioni tra Dubrovnik e Ancona al tempo di Ciriaco* ...pp. 141-168.

⁶⁵⁹ Ibidem, pp. 16-34.

⁶⁶⁰ SKURLA S., *Cenni storici di Ragusa*, ...pp. 34-43.

La sua autonomia si riscontra anche all'interno del mercato del sale adriatico, dove essa ha libertà di rifornirsi a Brindisi e a Valona, gestendo il commercio diretto nell'entroterra balcanico attraverso il fiume Naretva (di cui controllava il passaggio e le gabelle) e riforniva, fino al 1386, Corfù, quando quest'ultima divenne possedimento veneziano⁶⁶¹.



Figura 21. mappa di Dubrovnik.

Come si avrà modo di osservare per Ragusa, ma secondo quanto è già emerso precedentemente, la gran mole di trattati sottoscritti dalla città riguardano soprattutto il secolo XIII. La collezione di trattati di Ragusa è pari per estensione documentale a quella tra Ancona e Venezia pur non avendo una struttura organicamente costruita e specificatamente destinata alla conservazione o all'uso pratico, come nel caso del registro dei patti di Ancona. L'intensità di tale attività diplomatica, ci induce a riflettere sulla politica ragusina, interessata a creare un'area a sé privilegiata per il commercio. L'interesse creato da Ragusa verso l'Adriatico occidentale, sembra non mostrare un contraltare verso la Dalmazia, se non dopo il 1245: tutto ciò è da legare all'antica dominazione bizantina che rendeva quest'area economicamente omogenea e già di per sé connessa, una connessione che si ritroverà anche con i Veneziani, che non hanno quindi la necessità di creare relazioni ad hoc. Inoltre l'uniformità di risorse della Dalmazia portava le stesse città dalmate a ricercare legami utili a

⁶⁶¹ *Libri statutorum civitatis Ragusii* 1272, in MHJSM, vol. IX, l. VI, r. XIX; DADU, 3, acta consilium rogatorum, 1, 1418, cc.21v-22r **Ordines per gabella Narenti** gabelle imposte dal comune di Ragusa per l'attraversamento della foce del Naretva; KREKIĆ B., *Dubrovnik...*, pp. 91-92, pp. 243-248; *Gli accordi con Curzola...*, pp. 66-70; BETTARINI F., *La comunità pratese di Ragusa (1414-1434)*, Firenze, 2012, pp. 23-37.

favorire il rifornimento di materie prime, rinvenibili solo nella costa occidentale e carenti in quella orientale⁶⁶².

I rapporti con le Marche sono da considerarsi molto intensi, infatti troviamo norme sulle esportazioni verso la Marca anche negli statuti del 1272 di Ragusa, norme quindi non stabilite da trattati ma da fonti statutarie⁶⁶³. Per questo si è deciso per Ragusa di analizzare, anche se brevemente, i trattati sottoscritti con Ancona a partire dal XII secolo, per comprendere le modalità con cui si sono evolute le relazioni tra le due città nel corso del XIV e XV secolo, quando si raggiungerà l'apice del disciplinamento dei rapporti economici tra di esse.

12.4.1 Il trattato del 1199

I primi contatti documentati tra le due città sono da far risalire al 1199⁶⁶⁴. Barisa Krekić ed Elisabetta Insabato però indicano la presenza di documentazione anteriore a tale data. La Insabato parla di un trattato tra le due città risalente al 1118⁶⁶⁵: di tale trattato purtroppo non cita alcuna fonte per garantirne la verifica, ma sono propensa a credere che sia un errore di trascrizione avvenuto a seguito della lettura del saggio di Krekić, che porrebbe i primi accordi tra Ancona e Ragusa nel 1188, dato riportato in seguito anche da Pier Fausto Palumbo nei suoi studi sulle relazioni tra la Puglia e Ragusa⁶⁶⁶. Anche Robin Harris nella sua recente pubblicazione su Dubrovnik, mostra spesso errori grossolani che pongono, per esempio, i primi accordi con Ancona e Fano nel 1169, tanto da ipotizzare anche possibili errori di stampa⁶⁶⁷. Purtroppo Krekić commette lo stesso errore della Insabato, non citando la fonte e provocando inevitabilmente una spirale di errori anche negli storici successivi, che non hanno verificato le sue affermazioni, appunto come fece Palumbo nel 1989⁶⁶⁸. Forse Krekić accedendo facilmente all'Archivio di Dubrovnik ha avuto la possibilità di verificare questo dato che lui cita, poichè l'archivio anconetano non mostra documentazione anteriore al XIV secolo. Il mio riscontro presso l'Archivio di Dubrovnik non ha prodotto esiti positivi, per questo sono stata portata ad ipotizzare che Krekić, forse per errore, abbia attribuito ad

⁶⁶² DORIN R.W., *Adriatic Trade Networks* ..., pp. 235-281.

⁶⁶³ *Libri statutorum civitatis Ragusii 1272*, in MHJSM, vol. IX, l. VII, r. XLI **que mercibus que portantur in Marchiam**.

⁶⁶⁴ DADU, 7.3.2, acta S. Mariae Maioris, n.43; LUME L., *Fonti documentarie marchigiane*..., pp.211-225.

⁶⁶⁵ INSABATO E., *La società anconitana nelle breviture del notaio Chiarozzo Sparpalli*..., p. 426.

⁶⁶⁶ KREKIĆ B., *Dubrovnik*..., p.21; ANSELMIS S., *Venezia, Ragusa, Ancona tra Cinque e Seicento*...pp. 41-108; PALUMBO P.F., *La repubblica di Ragusa nelle relazioni fra le due sponde adriatiche*..., pp. 4-30; DOTTO D., *Scriptae venezianeggianti a Ragusa* ...pp. 17-20.

⁶⁶⁷ HARRIS R., *Dubrovnik*... pp. 38-46; PAVLOWITCH ST. K., Reviewed Work: *Dubrovnik: A History* by R. Harris, in *The English Historical Review*, Vol. 119, No. 483 (Sep., 2004), pp. 1076-1077 la pubblicazione di Harris, finanziata dal Ministero della Cultura croata, si pone come nuova sintesi sulla storia di Dubrovnik senza apportare alcuna novità documentale e giunge dopo il monumentale lavoro di Krekić degli anni '60.

⁶⁶⁸ PALUMBO P.F., *Per la storia delle relazioni*, ... p. 115.

Ancona un trattato che in realtà Ragusa sottoscrisse con Ravenna: è infatti datato 1188 l'accordo commerciale tra Ragusa e Ravenna, un errore in cui cadde anche Bernardo Benussi a fine '800 quando attribuì il trattato a Rovigno⁶⁶⁹.

Sia il trattato del 1188 con Ravenna che quello di 11 anni dopo con Ancona, esprimono la volontà di Ragusa di legarsi ad un territorio, come quello romagnolo e marchigiano, ricco di prodotti agricoli di cui Ragusa era priva, e di avvicinarsi alle principali antagoniste italiane di Venezia per la minaccia che essa destava e come gli stessi scontri tra la Serenissima e Ancona, del XII secolo, testimoniano (vedi cap. 6.2). Infatti, nello stesso anno anche Zara va ricercando alleanze antivenete con Pisa⁶⁷⁰.

Al momento quindi è possibile verificare l'esistenza solo di un trattato tra Ancona e Ragusa databile al 1199⁶⁷¹. Rilevante valore ha tale trattato se visto nel suo contesto internazionale più ampio e non considerato solo nel quadro delle relazioni tra due città adriatiche: nello stesso anno, infatti, Ragusa sottoscrisse un trattato commerciale anche con Fano, a sottolineare la volontà della città di Ragusa di legarsi al territorio marchigiano e avviare proficue relazioni commerciali con esso⁶⁷². Sempre nel 1199 inoltre sottoscrive accordi con Trani (che raggiungerà il suo massimo sviluppo commerciale nel XIII secolo quando passerà sotto il dominio angioino) e gli altri centri costieri pugliesi, coprendo in questo modo, insieme al trattato con Ravenna, tutta la costa occidentale adriatica⁶⁷³.

Nella stessa direzione si stava muovendo anche Spalato con i suoi trattati con Fano del 1208 e nel 1200 con Fermo, che esprimono la volontà di creare legami durevoli tra le due coste⁶⁷⁴. Sempre nello stesso anno anche Rimini, Ancona, Osimo, Fermo, Senigallia e Ravenna

⁶⁶⁹ DADU, 7.3.2 acta S. Mariae Maioris, 12, n. 31; CD, II, doc. CCXCIX (regesto in croato tradotto dal Codex): **trattato di amicizia con la promessa data, da qui in avanti, di ritenere proprio amico la città di Ravenna**; MSHSM, I, doc. XXI; BENUSSI B., *Storia documentata di Rovigno...*, pp. 36-64; LUME L., *L'Archivio storico di Dubrovnik...*, pp.7-13; CARILE A., COSENTINO S., *Storia della mariniera bizantina...*, p.75.

⁶⁷⁰ CD, II, doc. CCIX; PRAGA G., *Storia della Dalmazia ...*pp. 96-103; BANTI O., *Scritti di storia diplomatica...*, pp. 287-303; RAUKAR T., *Le città della Dalmazia nel XIII-XIV secolo*, in *Le città del Mediterraneo all'apogeo dello sviluppo medievale*, XVIII Convegno internazionale di studi del Centro italiano di studi di storia ed arte, Pistoia 18-21 maggio 2001, Pistoia, 2003, pp. 19-44.

⁶⁷¹ DADU 7.3.2 acta S. Mariae Maioris, 12, n. 43; MSHSM, I, doc XXVII; CD, II, doc. CCLXXIX, a.1199, appendice doc. I; DE VOINOVICH L., *Histoire de Dalmatie...*, pp. 383-402; ŠOJLIĆ A., *Relazioni tra Dubrovnik e Ancona al tempo di Ciriacò ...*pp. 141-168; LUME L., *L'Archivio storico di Dubrovnik...*, pp. 7-13.

⁶⁷² CD, II, a.1199, doc. 276.

⁶⁷³ DADU, 7.3.2, acta S. Mariae Maioris, n.41; CD, II, doc. CCCXX-CCCXXI.

⁶⁷⁴ DADU, 7.3.2 acta S. Mariae Maioris, n. 42; MSHSM, vol. I, doc. XXVI; trattato tra Spalato e Fermo del 1256 CD, V, doc. DXLV; trattato tra Spalato e Fano del 1208 AMIANI P. M., *Memorie istoriche...*, vol. II, appendice pp. XXII-XXIII; SASFa, ASC, Cancelleria, reg. II, Registri n. 25, cc. 70r-71r; Trattato tra Ragusa e Trani DADU 7.3.2, acta S. Mariae Maioris, 12, n. 41; CD, III, doc. 86; MSHSM, I, doc. XXVIII, trattato tra Ragusa e Bari del 1256; MSHSM, I, doc. XXIX, trattato tra Ragusa e Termoli del 1203; MSHSM, I, doc. XXXIV, trattato del 1208 tra Ragusa e Molfetta GESTRIN F., *Nota sulle antiche relazioni, ...* pp. 43-50; LUME L., *L'Archivio storico di Dubrovnik...*, pp. 7-13, pp.130-131; LEONHARD J.F., *Ancona nel basso Medio Evo ...*pp.93-96.

definiscono accordi economici, a riprova della costituzione e avvio di nuove reti commerciali in Adriatico, in opposizione a Venezia⁶⁷⁵.

Tutto ciò riflette la necessità di creare una nuova strategia commerciale per Ragusa, costruendo nuovi mercati, utili per distribuire e acquisire prodotti. In piccolo Ragusa si muove come Venezia, senza l'ambizione di ottenere un controllo dell'Adriatico: non a caso essa si rivolge ad Ancona, porto privilegiato per il commercio del centro Italia, e a Fano, snodo della Flaminia, quindi anch'essa utile a favorire la penetrazione di Ragusa nel mercato dell'Italia Centrale, e Ravenna, importante nel commercio di distribuzione del sale di Cervia, e Trani, che permetteva l'accesso alle importanti risorse agricole del territorio pugliese.

L'idea di Ancona è sicuramente diversa da quella che muove Ragusa, più orientata ad avere forti alleati nell'Adriatico contro Venezia, senza per questo far venir meno la necessità di aprire un mercato dei prodotti balcanici, di cui Ragusa diventerà principale interprete, nella loro distribuzione verso Occidente.

Nello specifico, il trattato del 1199 regola l'attività dei giudici in caso di controversia tra i mercanti delle due città, poichè definisce diritti e doveri reciproci, differenziandosi dai rapporti che le stesse intrattenevano con altre nazioni, stabilendo azioni giuridiche da applicare in caso di frode in ambito commerciale. Il testo parte da accordi di pace e amicizia con l'obiettivo secondario di regolamentare anche le relazioni dirette tra le due città e conseguentemente definire i rapporti economici, seguendo il modello che caratterizza i trattati del XII secolo, che ancora non hanno un carattere totalmente commerciale, come invece si risconterà a partire dal XIII secolo.

12.4.2 la diplomazia commerciale di Ragusa nel XIII secolo

Il dominio veneto sulla Dalmazia e l'Impero latino d'Oriente, crea un nuovo scenario per i commerci di Ragusa: seguendo la sua politica di compromesso con le potenze maggiori, essa accetta il riconoscimento del dominio veneto per continuare a garantirsi libertà commerciali sia verso le rotte adriatiche, sia verso quelle balcaniche⁶⁷⁶. Nonostante questo, la politica repressiva di Venezia del Duecento si fece sentire notevolmente anche a Ragusa, come attestano i trattati del 1232, del 1236 e del 1252⁶⁷⁷: essi definiscono i limiti di autonomia commerciale di Ragusa verso le altre realtà mercantili, come era avvenuto con Ancona e la

⁶⁷⁵TONINI L., *Storia civile e sacra riminese ...* II, doc. XCIV, p.610.

⁶⁷⁶ KREKIĆ B., *Dubrovnik...* pp. 23-27.

⁶⁷⁷ CD, III, doc. CCCVII; CD, IV, doc. VIII; CD, IV, doc. CDXXXI-CDXXXIII; MSHSM, I, doc. XV; MSHSM, I, doc. LXXXIV, a.1252; DADU, 7.3.3, acta S. Mariae Maioris, n. 12-13; KREKIĆ B., *Le relazioni tra Venezia e Ragusa e le popolazioni serbo-croate*, in *Venezia e il Levante nel XV secolo: atti del convegno internazionale di storia della civiltà veneziana*, Venezia, 1-5 giugno, 1968, PERTUSI A. ed., Firenze, 1973, pp. 389-401; PALUMBO P.F., *La repubblica di Ragusa nelle relazioni fra le due sponde adriatiche...*, pp. 4-30.

costa occidentale adriatica nello stesso periodo. Nei trattati del 1232 e del 1236, si vorrebbe ripristinare il controllo del patriarca di Grado sull'arcivescovo di Ragusa ed ottenere l'appoggio navale armato, dando validità decennale agli accordi. Venezia impone ai mercanti ragusei che trasportano merci provenienti dalla Romània, un dazio del 5%, mentre per quelle provenienti da Egitto e Barberia veniva imposto il dazio del *quinto* ossia il 20%; viene inoltre posto un limite di 70 milari di carico annuo che i mercanti ragusei potevano condurre a Venezia e un dazio del *quadragesimo* (2.5%) per le merci provenienti dalla Sicilia⁶⁷⁸. Ai Ragusei viene lasciato il libero commercio solo con la Schiavonia, che trova testimonianza nei trattati con Spalato del 1257, rinnovati poi nel 1265⁶⁷⁹. Nello stesso periodo anche altre città dalmate seguono tale strada come Spalato e Traù nel 1239 e nel 1277 e Sebenico e Traù nel 1263⁶⁸⁰. Addirittura nel trattato del 1252 viene definito il tributo annuo che Ragusa è costretta a pagare a Venezia, il pagamento di 14 ducati per il commercio di ferro e l'imposizione di conti veneziani nel governo della città, senza alcuna possibilità di scelta ragusina nel processo di nomina⁶⁸¹.

Secondo le attestazioni di Ignacij Voje esisterebbe un trattato tra Ancona e Ragusa del 1231 a cui se ne assocerebbe nello stesso anno un altro steso tra Ragusa e Fano, ma di entrambi non è stato possibile in alcun modo verificare la fonte originale: forse lo storico fu tratto in errore dai trattati del 1199 precedentemente nominati, oppure li confuse con i trattati del 1249 che la città sottoscrisse con Fano e Porto S. Elpidio, con Fermo nel 1246 e con Recanati nel 1251, attribuendo quindi ad Ancona trattati in realtà scritti con altre città marchigiane⁶⁸². In parte forse fu tratto in inganno da Tadija Smičiklas che affermava la presenza di un trattato datato 1231 con Ancona e con Fermo, erroneamente interpretando Fermo per Fano⁶⁸³. Interpretazione che poi fu seguita anche da Joachim F. Leonhard, che si appoggiava alle affermazioni proposte dal collega slavo Vinko Ivančević, che 10 anni prima parlava dell'esistenza di un trattato anche con Senigallia nello stesso anno⁶⁸⁴. Sulla base del riordino del fondo di S. Maria Maggiore dell'Archivio di Dubrovnik operato da Josip Gelčić, si ebbe

⁶⁷⁸ CESSI R., *Pacta Veneta*, ...pp. 1-70.

⁶⁷⁹ CD, V, doc. DLXXIX-DCCCXL.

⁶⁸⁰ CD, IV, doc. LXXIX; CD, V, doc. DCCXLIX; CD, VI, doc. CLXXXV.

⁶⁸¹ KREKIĆ B., *Dubrovnik* ...pp. 25-32.

⁶⁸² DADU, 7.3.3, Acta Sanctae Mariae Maioris, n. 140; CD, IV, a.1249, doc. CCCXLII; a.1251, doc. CCCXCIX; VOJE I., *Relazioni commerciali tra Ragusa e le Marche nel Trecento e Quattrocento*, in *Atti e memorie della deputazione di storia patria per le Marche*, Nuova serie, anno 82 (1977), pp. 197-220; LUME L., *L'Archivio storico di Dubrovnik...*, p. 131; LEONHARD J.F., *Ancona nel basso Medio Evo* ...pp. 266-280; PIRANI V., *Fermo...*, pp. 56-60.

⁶⁸³ CD, III, a.1231, doc. CCXCVIII-CCXCIX; VOJE I., *Relazioni commerciali tra Ragusa e le Marche...* pp. 197-220.

⁶⁸⁴ LEONHARD J.F., *Ancona nel basso Medio Evo* ...pp. 266-280; IVANČEVIĆ V., *La presenza dei Ragusei nella fiera di Senigallia durante il XVIII secolo*, in *Atti e memorie della deputazione di storia patria per le Marche*, s. VIII, v. V, 1966-67, pp. 161-169.

L'opportunità di recuperare ben due documenti databili al 1231 afferenti, secondo l'archivista, a Ferrara e a Rimini⁶⁸⁵. Intervenne nella vicenda anche Alberto Polverari che nel 1970 riportò l'identificazione del primo documento non con Fermo, né con Senigallia ma appunto con Ferrara, richiamando anche la testimonianza di Gondulae che attribuisce al 1231 i trattati con Rimini e Ferrara⁶⁸⁶. Quindi per il trattato del 1231 abbiamo una doppia copia del trattato attribuito a Ferrara (da Gondulae, Polverari e Gelčić), a Fermo (da Smičiklas), a Rimini (da Gelčić e Gondulae per la seconda copia), a Fano (da Voje), a Senigallia (da Ivančević) e ad Ancona (da Voje e Smičiklas). Luis De Voinovich nel 1934 erroneamente mette insieme tutti i dati storiografici raccolti, senza un'adeguata critica, attribuendo addirittura a Ragusa 4 trattati che sarebbero stati svolti tutti nel 1231 con Ferrara, Fermo, Ravenna e Rimini⁶⁸⁷. Se ne tentò anche un'attribuzione a Recanati⁶⁸⁸. Questi errori interpretativi sicuramente testimoniano l'esistenza di una politica ragusina interessata ad avvicinarsi ai territori marchigiani, in funzione della ricerca di derrate alimentari e di bacini di esportazione dei prodotti balcanici, attraverso lo sfruttamento del porto di Ancona, proprio come vorrebbe Voje attribuendo, per il 1231, un trattato con la stessa Ancona. Attraverso la verifica diretta dei documenti e secondo le interpretazioni che nel corso del secolo si sono susseguite, i due documenti datati 1231, con molta probabilità dovrebbero essere attribuiti a Rimini e Ferrara, secondo quanto affermato in prima istanza da Gelčić.

Visti i limiti imposti da Venezia al commercio mediterraneo di Ragusa, quest'ultima corre ai ripari cercando accordi separati per eludere il limite veneziano ed infatti, nel 1240, Ragusa fa un trattato di commercio con i Mamelucchi d'Egitto, al fine di incrementare il proprio commercio verso Oriente, poiché, attraverso il Mar Rosso, passava un ramo della via della seta; l'altra rotta orientale giungeva sulle coste palestinesi, per poi proseguire a Costantinopoli, sotto quasi totale controllo veneziano: il trattato con i Mamelucchi, permetteva quindi a Ragusa di aggirare i vincoli veneziani⁶⁸⁹.

I tentativi di creare una propria rete commerciale non si fermano nonostante le imposizioni venete, infatti nello stesso anno in cui si definiscono i tributi verso Venezia (1252), Ragusa rinnova gli accordi commerciali con Bari, finalizzati a favorire il libero movimento di

⁶⁸⁵ GELČIĆ J., *Dubrovački Arhiv*, in *Glasnik Zemaliskog Muzeja u Bosni i Hercegovini*, XXII, 4, Sarajevo, 1910; Il fondo di S. Maria Maggiore fu riordinato nel 1910 a seguito della restituzione alla città, operata dall'archivio di Vienna che lo conservava, nel quale vi giunse durante il periodo della dominazione dell'Impero Austro-Ungarico della Croazia.

⁶⁸⁶ POLVERARI A., *Un antico patto mercantile tra Ragusa e Ferrara*, ... pp. 247-250; HARRIS R., *Dubrovnik...*, pp. 46-60.

⁶⁸⁷ DE VOINOVICH L., *Histoire de Dalmatie...*, pp. 411-415.

⁶⁸⁸ GARBUGLIA R., *Il porto e la fiera di Recanati* ...pp. 39-63.

⁶⁸⁹ LUCCARI P., *Copioso ristretto degli annali di Rausa* ...p.34.

mercanti tra Bari, Brindisi, Trani, Ragusa e Durazzo: questo trattato definisce così l'ambito di azione politico-economico delle città di Ragusa e di Bari a metà del XIII secolo. È possibile inoltre trovare la registrazione di un debito verso Marcusius di Fano del 1283, a testimonianza della continuità di scambi con la costa occidentale, nonostante le restrizioni venete⁶⁹⁰.

Inoltre bisogna riconoscere che, se da una parte il pagamento di tributi da parte di Ragusa esprime accettazione della sottomissione al potere veneto, dall'altra mostra come il pagamento di una "gabella" assicuri a Ragusa la possibilità di agire "autonomamente" nella propria politica economica, principio su cui Ragusa ha basato la sua sopravvivenza e ricchezza, fino al suo declino nel XVII secolo⁶⁹¹.

Gli stessi statuti di Ragusa editi nel 1272 su approvazione veneta, al loro interno mostrano sia rubriche in cui si ha il riconoscimento del potere veneziano, sia rubriche destinate a stabilire rapporti privilegiati con i mercanti di Ancona, Bari, Termoli, Barletta, Siponto, Ortona, Molfetta, Senigallia e Fano; e vengono messe per iscritto consuetudini caratterizzanti le relazioni di Ragusa con le diverse città della regione dalmata⁶⁹².

A metà del Duecento Ancona quindi ha accordi commerciali con Ragusa che seguono il trattato del 1199. Conosciamo però un intenso scambio di relazioni tra le due città tra 1254 e 1256: i 5 documenti conservati nell'Archivio di Dubrovnik e redatti tra 1254 e 1256 tra Ancona e Ragusa ci descrivono la manifestazione di una situazione di forte tensione politica tra le due città, causate da azioni di pirateria, che vanno mettendo in discussione le relazioni amichevoli definite 50 anni prima nel 1199. Infatti nel 1254 la nave di Sergio di Ragusa viene attaccata da Anconetani. I Ragusini chiedono spiegazioni al podestà di Ancona che risponde ai Ragusini con una missiva del 31 agosto, in cui rende conto al comune di Ragusa delle misure prese contro i propri cittadini che si erano macchiati di un atto illecito contro gli alleati, cercando quindi di riportare la tensione politica entro termini di amicizia⁶⁹³. Ma la situazione va ripresentandosi anche il 15 settembre 1254 e nel 1256 in data non precisata (a causa del degrado del documento)⁶⁹⁴. Trovandoci di fronte alla stessa situazione, ma cambiando solo gli attori e la data, abbiamo nelle nostre mani, documenti assai simili tra loro che, a livello diplomatico-giurisprudenziale, seguono un unico modello documentale prestabilito, adattabile a quanto pare, a situazioni piuttosto comuni nell'Adriatico. Nel 1256 però chi commette gli atti di pirateria sono i Ragusini verso gli Anconetani e in tale situazione

⁶⁹⁰ DADU, 15, Diversa Cancellariae, 1, 1283, c. 59v.

⁶⁹¹ CD, IV, doc. CCLXVII- CDXXXV; DADU 7.3.3, acta S. Mariae Maioris, n.136.

⁶⁹² *Libri statutorum civitatis Ragusii* 1272, in MHJSM, vol. IX, l. II, r. III, ***Sacramentum fidelitatis quod homines Ragusii faciunt d. duci Veneciarum et comiti Ragusii***; l. I, r. XIII, ***De arboratico forestiorum venientium per mare***; l. I, r. XLIX-LII-LV-LVII.

⁶⁹³ CD, IV, n. CDXCVI, DADU, 7.3.3, acta S. Mariae Maioris, n. 276-278.

⁶⁹⁴ DADU, 7.3.3, acta S. Mariae Maioris, n.280.

Ancona non si fa scrupolo a giustiziare i trasgressori, facendo venir meno il confronto con gli alleati. Ovviamente questo mette a dura prova la diplomazia delle due città, e forse la tensione crescente verso Venezia può essere stata la causa che ha permesso la ricerca di una soluzione pacifica al conflitto, infatti in breve tempo si definiranno accordi di pace tra le due città (1256)⁶⁹⁵. Proprio in vista di questa tensione sempre maggiore con Venezia, Ragusa andrà anche rinnovando gli accordi economici con Fermo nel 1274 e nel 1288, guarda caso la principale alleata marchigiana di Venezia, esprimendo quindi la volontà di mantenere uno stato di quiete in Adriatico⁶⁹⁶.



Figura 22. estensione del territorio di influenza di Ragusa tra XIII e XIV secolo

12.4.3 Il trattato del 1292

La seconda metà del XIII secolo mostra la stesura di nuovi trattati con l'area dalmata: essi esprimono, da una parte, la sempre maggiore tensione politica con Venezia, di cui vediamo l'apice con i trattati del 1252 con Ragusa e del 1264 con Ancona, dall'altro la necessità di creare una rete commerciale alternativa a Venezia⁶⁹⁷. Il continuo rinnovo e aggiornamento degli accordi commerciali è dovuto alla loro durata limitata nel tempo, ma può avvenire anche

⁶⁹⁵ DADU, 7.3.3, acta S. Mariae Maioris, n. 279.

⁶⁹⁶ DADU 7.3.3, acta S. Mariae Maioris, n. 167-168- 270; CD, IV, n. LXII.

⁶⁹⁷ LUZZATTO G., *I più antichi trattati...*, doc. XII; ASVe, atti diplomatici restituiti dall'Austria, VII, n. 112 appendice doc. VI.

a seguito di cambiamenti geopolitici, oppure possono andare ad integrare gli accordi diplomatici raggiunti dopo un periodo protratto di tensioni militari tra le città.

Circa un secolo dopo il primo accordo commerciale tra Ancona e Ragusa, nel 1292, si decide di rinnovare i rapporti, con lo scopo di garantire esenzioni reciproche dai dazi: infatti Ancona aveva necessità di accedere facilmente alle materie prime balcaniche mentre Ragusa necessitava di prodotti alimentari, ottenuti proprio attraverso il porto di Ancona e giunti dalle colline marchigiane. Infatti Ragusa, sempre nel 1292, sottoscrive accordi commerciali anche con Barletta, allo scopo di acquisire prodotti agricoli dalla regione pugliese oltre che da quella marchigiana⁶⁹⁸.

Del documento possediamo ben tre copie: 2 datate 4 giugno e una datata 20 settembre. Delle due datate al 4 giugno una è stata edita nel Codex Diplomaticus e si può considerare come una copia della versione ufficiale del Comune. Quella del 20 settembre è l'approvazione del trattato da parte di Ragusa: abbiamo quindi a disposizione solo la documentazione conservata da Ragusa, mentre manchiamo completamente delle delibere approvate dal comune di Ancona. Quest'ultima versione riproduce in forma sintetica il contenuto del trattato. Come nel caso del trattato del 1525 con Zara, anche in questo caso, il documento ufficiale, o comunque quello che poi circolerà tra gli operatori economici, non è l'ultimo firmato dai membri del consiglio, ma il primo, redatto e inviato alla controparte per l'approvazione definitiva. Il provvedimento commerciale segue tre fasi, testimoniate da 3 diversi documenti: il primo è il trattato stesso, steso da una città e inviato all'altra; il secondo comprende la risposta di convalida del documento da parte della città ricevente (che in questo caso è mancante); il terzo è la delibera di approvazione del primo testo da parte della città proponente, rendendolo effettivo ed applicabile.

Il trattato edito nel Codex, ci mostra una situazione in cui per poter commerciare, le città adriatiche dovevano “chiedere il permesso” alla Serenissima: infatti l'ambasciatore per la città di Ragusa è Grubesia Radigne cittadino ragusino (forse originario di Rovigno) ma scelto tra la nobiltà vicina a Venezia⁶⁹⁹. Egli fu incaricato dal conte veneziano di Ragusa, Andrea Dandolo che svolse il suo mandato nel 1286-1291, figlio di Giovanni Dandolo doge di Venezia nel 1280-1289, forse lo stesso Andrea Dandolo che partecipò alla guerra con i Genovesi presso Corfù nel 1293⁷⁰⁰.

⁶⁹⁸ DADU 7.3.3, acta S. Mariae Maioris, 13, n. 187-191, 210; *Acta et diplomata res Albaniae...*, I, n. DXVII.

⁶⁹⁹ DADU, 7.3.3, acta S. Mariae Maioris, 13, n. 287; CD, VII, doc. LXXII; *Dubrovacka akta i povej'e (Acta e diplomata Ragusina)*, RADONIC J. Ed., voll. 5, Belgrado, 1934, I, pp. 71-79; KREKIĆ B., *Dubrovnik...*, p. 173, doc. 41; ŠOLJIĆ A., *Relazioni tra Dubrovnik e Ancona al tempo di Ciriaco ...* pp. 141-168.

⁷⁰⁰ *Cronica di Venezia di Giovanni Tiepolo ...* 58, Pietro Gradenigo, a.1289, p. 230.

Josip Gelčić nel suo inventario del fondo di Santa Maria Maggiore, individua un trattato che data al 1254-64⁷⁰¹: non si riesce a comprendere l'attribuzione di tale datazione poiché esplicitamente indicata all'interno del testo (*Sub anni domini millesimo ducentesimo nonagesimo secundo indictione quinta apostolica sedis uacante pastore die IIII mensis juni*). Forse egli si confuse, mal interpretando la lista dei conti veneziani, che infatti mostra nel periodo 1252-1260, la presenza di un altro Dandolo conte di Ragusa: Marco Dandolo. Si può ipotizzare anche una lettura frettolosa del documento, focalizzata sul solo incipit, in cui l'indicazione del nome del conte di Ragusa diviene elemento datante, mentre viene tralasciata la lettura dell'explicit del documento, dove invece si riscontra l'indicazione della data. Inoltre l'indicazione della sede apostolica vacante dà un elemento di datazione forte per identificare il documento stesso, infatti si osserva che proprio nel 1292 morì il papa Niccolò IV e ci si ritrovò con una sede vacante fino al 1294 quando fu eletto Celestino V. Questo documento inedito datato da Gelčić al 1254-64 in realtà è il testo del trattato stilato dal comune di Ragusa nel 1292 che doveva essere inviato ad Ancona per l'approvazione.

Il trattato prevede che, se i Ragusei importano merce d'Oltremare e dalla Barberia su navi anconetane e la vendono ad Ancona, devono pagare 40 agontani ogni 100 libbre di prodotto, mentre se importano merce da Ancona a Ragusa non pagano la dogana; i Ragusei avrebbero avuto un trattamento di favore se avessero condotto ad Ancona prodotti del Levante⁷⁰². Già in questo trattato si evince l'intensa attività commerciale tra le due città che giustifica la definizione di dazi commerciali privilegiati, dove emerge il ruolo strategico del porto di Ancona, fondamentale per lo smistamento dei prodotti provenienti dalla Lombardia, dalla Romagna e dalla Toscana, destinati al Levante e viceversa⁷⁰³. Ragusa non può condurre grano ad Ancona mentre Ancona può condurre vino e sale a Ragusa senza pagare dazio, ma senza poi distribuirlo in Schiavonia, territorio commerciale ragusino, lasciandone quindi la distribuzione ai locali. Agli Anconetani è preclusa la possibilità di condurre prodotti ragusini in Romània. Si riprende inoltre la norma che vieta l'importazione di grano e vino ad Ancona, norma che si ritroverà poi negli Statuti del Mare di Ancona e che verrà applicata a tutti i mercanti stranieri che afferivano nel porto dorico, su cui si basa un principio protezionistico di tutela del maggiore prodotto di esportazione⁷⁰⁴. Si permette ai Ragusini di vendere i propri

⁷⁰¹ DADU, 7.3.3, Acta S. Mariae Maioris, n.282 appendice doc. VIII.

⁷⁰² DADU, 7.3.3, acta S. Mariae Maioris, 13, n. 282-286-287; CD, VII, doc. LXXII; *Acta e diplomata Ragusina...*, I, pp. 71-79; KREKIĆ B., *Dubrovnik...*, p. 173, doc. 41; ŠOLJIĆ A., *Relazioni tra Dubrovnik e Ancona al tempo di Ciriaco* ...pp. 141-168; appendice doc. VIII-IX-X.

⁷⁰³ CARTER F.W., *Dubrovnik...*, pp. 106-110.

⁷⁰⁴ ASAN, ACAN, Statuti del comune di Ancona, Statuti del mare del terzenale e della dogana 1397, r. XIX-XXVI.

prodotti ad Ancona, in caso di naufragio, senza pagamento di dazio. In questa fase i rapporti tra le due città sono ancora regolamentati dai dazi che andranno via via riducendosi o estinguendosi nei successivi trattati, come si illustrerà di seguito. Si riscontra già l'esenzione dall'*arboratico*, che sarà un elemento caratterizzante i rapporti tra Ancona e Ragusa, a testimonianza del fondamentale legame commerciale che le univa. Viene definito un dazio di 20 denari per libbra nel caso in cui Ragusa decida di portare personalmente i propri prodotti in Romagna, Lombardia e Toscana senza lasciarne la distribuzione ad Ancona. Vi è, nel trattato, il richiamo ad una regolamentazione specifica del comune dorico per la vendita di biada, vino e sale forse richiamandosi a statuti a noi mai giunti, ma che portano a ulteriore prova del fatto che Ancona possedesse statuti cittadini che regolamentavano l'attività del porto, già prima di quelli a noi noti del 1394 e del 1397 (vedi cap. 4.1)⁷⁰⁵.

Tra i prodotti che giungevano ad Ancona attraverso Ragusa, si richiama la vendita di cera, corame (cuoio lavorato di pelle di bufalo) e grana (tintura ricavata dalla cocciniglia). Le merci condotte da Ragusa e provenienti dalla Schiavonia erano esenti dal pagamento della dogana. Il trattato definisce anche una regolamentazione specifica per il commercio di frumento da Ancona verso Ragusa e di cera da Ragusa verso Ancona, mostrando come questi due prodotti siano al centro del commercio tra le due città alla fine del XIII secolo, nella quale vengono definite le quantità annue massime commerciabili, al fine di mantenere il controllo reciproco su tali mercati di distribuzione⁷⁰⁶. La stessa cera, per il suo forte valore economico, era sottoposta a dazio specifico⁷⁰⁷.

Particolarità di questo trattato è quello di conservare, all'interno dello stesso documento, diritti e doveri di entrambi i contraenti, al contrario di quanto generalmente avviene, (come si è più volte osservato per i *pacta veneziani*) dove il documento posseduto da una delle due città sottoscriventi, mostra solo aspetti relativi ai propri diritti presso l'altra città con cui contrattava. Come sempre poi il documento definisce le pene a cui saranno sottoposti quei mercanti che non rispetteranno i trattati.

Il trattato mostra un interessante dato numismatico ed economico: infatti il valore dei dazi viene indicato sia in yperperi, agontani e ducati dandoci il valore del cambio monetale nel 1292⁷⁰⁸. Questo dato ha sicuramente un valore propriamente pratico per gli ufficiali della dogana nel momento in cui veniva richiesto il pagamento del dazio, in un'epoca in cui i banchi dovevano ancora largamente diffondersi in Europa per garantire l'esecuzione del

⁷⁰⁵ ASAN, ACAN, Statuti del comune di Ancona, Statuti del mare del terzenale e della dogana 1397; ASAN, ACAN, Statuti, 1, 1394.

⁷⁰⁶ ANAN, not. Chiarozzo Sparpalli, 1432, II, cc. 15r-16r.

⁷⁰⁷ ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, 8, 1518-1525, cc. 7v-8r, appendice doc. LXXXII.

⁷⁰⁸ GRIERSON P., *Coins of medieval Europe*, London, 1991, pp. 131-137.

cambio monetale, e allo stesso tempo, mostrando quali fossero le principali monete circolanti nei porti adriatici basso-medievali. Il dato è interessante se confrontato con il fatto che le prime testimonianze numismatiche di moneta in argento ragusina, risalgono alla metà del XIV secolo, quando tagli monetali erano realizzati ad imitazione della monetazione bizantina, diffondendosi in tutta l'area balcanica proprio a partire dal XIII secolo⁷⁰⁹. Questo documento permette quindi di collocare cronologicamente l'uso dell'yperpero nel XIII secolo:

- per la moneta in argento: 1 grosso in argento = 2 mezzanini = 30 follari in rame⁷¹⁰
- per l'yperpero in oro: 1 yperpero = 12 grossi = 20 follari

Questo dato è molto utile se si considerano le affermazioni prodotte da Milan Rešetar che vogliono Venezia controllare la zecca di Ragusa dal XIII secolo fino al 1337, stabilendo un cambio fisso tra ducato ed yperpero proprio nel 1303: quindi tale documento anticipa di una decina di anni questa equiparazione, ampliandola ad un sistema monetale adriatico, dove vengono poste sullo stesso piano tre monetazioni adriatiche.

Tutto ciò nel secolo successivo cambierà, arrivando ad osservare il prevalere del ducato veneto su ogni monetazione adriatica soprattutto nei casi di scambi internazionali, relegando l'agontano e l'yperpero alla contrattazione locale (vedi cap. 12.4.4)⁷¹¹. Infatti, ormai in pieno Quattrocento, nella fiera di Recanati il ducato è la sola moneta riconosciuta per ogni azione di compravendita⁷¹².

Nel XIII secolo non si può quindi parlare ancora di moneta internazionale come d'altra parte mostra anche il trattato tra Fermo e Termoli del 1225, in cui il dazio è indicato in tari. Questo avviene perché la copia del trattato a noi noto era destinato ai mercanti fermiani che dovevano conoscere, già prima di partire, i dazi del porto di destinazione per poter calcolare correttamente i costi di trasporto della merce, e si può per questo ipotizzare, che nella versione termolese del trattato, i prezzi doganali fossero indicati in agontani⁷¹³.

Il testo datato al 20 settembre 1292 riprende i due testi datati 4 giugno, ma ne richiama solo gli estremi generali, ponendosi quasi come una sintesi: si potrebbe per questo pensare che

⁷⁰⁹ REŠETAR M., *Dubrovacka Numizmatika*, voll.2, Belgrado, 1924-25; GRIERSON P., *Coins of medieval Europe...* pp. 131-137; ROSSI R., *L'agontano nella storia monetaria delle Marche*, in *L'agontano: una moneta d'argento per l'Italia medievale*: convegno in ricordo di Angelo Finetti, Trevi 11-12 ottobre 2001, TRAVAINI L. ed., 2003, pp. 31-42.

⁷¹⁰ Il follaro è la moneta ragusina in rame coniata dal 1281 sul modello del follis bizantino. La moneta di rame ragusea andrà influenzando la nascita e lo sviluppo della monetazione in rame di Venezia e Napoli nel XIV-XV secolo nel pieno della crisi monetale provocata, per la gran parte, dall'esaurimento di diverse vene argentifere europee, TRAVAINI L., *La monetazione nell'Italia Normanna*, Roma, 1995, pp. 9-17; ID., *Il ruolo di Ragusa nella creazione delle prime monete di rame a Napoli e Venezia nel Quattrocento*, in *Puer Apuliae: Mélanges offerts à Jean-Marie Martin*, Cuzzo E., ed., Paris, 2008, pp. 167-185.

⁷¹¹ KREKIĆ B., *Le port de Dubrovnik...*, pp. 653-673.

⁷¹² AVARUCCI G., *Lettere dogali del secolo XV nell'archivio storico comunale di Recanati*, in *Studi maceratesi*, 1979, pp. 156-176.

⁷¹³ HAGEMANN W., *Un trattato del 1225 tra Fermo e Termoli...*, pp. 175-188.

tale documento sia una copia della determina finale del Consiglio di Ragusa che approva e rende effettivo l'atto, oppure potrebbe collocarsi come una sintesi ad uso pratico della dogana, dove venivano raccolti in modo schematico i punti principali del trattato, o forse era una trascrizione ad uso pratico dei mercanti⁷¹⁴. Purtroppo i dati in nostro possesso non permettono di approfondire ulteriormente tali considerazioni.

8.4.4 Il trattato del 1372

I preamboli storici e storiografici al trattato

Per ottant'anni le due città sembrano aver trovato un equilibrio commerciale, anche se ci si rende conto che esso non è più adeguato a rappresentare la nuova stagione commerciale che si stava affacciando, portando le stesse, alla necessità di cercare un rinnovo degli accordi.

Anche in questo caso Ignacij Voje va citando un trattato che né la documentazione anconetana, né tantomeno quella ragusina assai più ricca, conservano: egli infatti parla di un trattato che sarebbe stato sottoscritto nel 1321⁷¹⁵. Il trattato citato da Voje avrebbe garantito libertà commerciale ai Ragusei nel territorio anconetano: questo lascia presupporre che il documento da lui citato sia proprio la versione del 1292 visto che lo stesso, nel suo saggio, parla solo di accordi tra le due città nel 1231 e appunto nel 1321 senza mai citare l'esistenza di questo ulteriore accordo. Egli citerebbe addirittura l'esistenza di una bozza di trattato databile al 1299 in cui si andrebbe definendo che Ragusa, per poter commerciare con Lombardia, Toscana e Romagna, avrebbe dovuto pagare dazio ad Ancona o lasciare ad Ancona tale mercato: questo sembrerebbe mostrare come, già a inizio XIV secolo, Ancona sia al centro di un intenso traffico di merci nel centro Italia, sottolineando quindi la sua maggiore vocazione al controllo di un nodo della rete commerciale più che ad un bacino economico. Purtroppo non abbiamo dati, comprovati da documenti, per supportare tale tesi⁷¹⁶. Altro refuso su documenti che gli archivi di Ancona e Dubrovnik non mostrano, si trova nelle ricerche di Sergio Anselmi, che tanto fece negli anni '70 per favorire un nuovo dialogo storiografico tra le due coste adriatiche: Anselmi parlava dell'esistenza di un trattato tra Ragusa e Ancona del 1340, finora non supportato da riscontro archivistico⁷¹⁷.

Ciò che è certo, è che i documenti in nostro possesso ci dicono che Ancona e Ragusa hanno stretto accordi commerciali nel 1292, che poi furono nuovamente sottoscritti solo dopo 80 anni, nel 1372. Sicuramente il 1372 è un anno importante per Ancona perché proprio allor è

⁷¹⁴ DADU, 7.3.3, acta S. Mariae Maioris, n.286 appendice doc. X.

⁷¹⁵ VOJE I., *Relazioni commerciali tra Ragusa e le Marche...* pp. 197-220.

⁷¹⁶ VOJE I., *Relazioni commerciali tra Ragusa e le Marche...* pp. 197-220.

⁷¹⁷ ANSELMI S., *Venezia, Ragusa, Ancona tra Cinque e Seicento...* pp. 41-108.

costretta a rivedere le sue relazioni economiche con Fermo e Recanati, le principali avversarie nel controllo del commercio costiero marchigiano, che vennero appunto rinnovate proprio nel 1372, aprendo poi la stagione dei grandi scontri commerciali per il controllo del mercato costiero marchigiano, che si protrarranno fino al XVI secolo⁷¹⁸. Questo quindi può essere stato un buon momento per Ancona per ridefinire il proprio ruolo nel bacino Adriatico.

La diversa presenza di Venezia nell'Adriatico nel XIV secolo, rispetto a quanto evidenziato per il XIII secolo, sicuramente influenza questi rapporti, e per questo dobbiamo tenere in considerazione il trattato tra Ancona e Venezia del 1345 e quelli di Venezia con Ragusa del 1327 e del 1340: in questi ultimi si regolamenta per la prima volta il mercato dei metalli, che proprio nel XIV secolo diventeranno il maggior prodotto di esportazione di Ragusa, di cui ha il monopolio e in cui Venezia tenta da subito di inserirsi. Già nel XIII secolo Venezia aveva tentato di creare un corridoio commerciale verso le miniere ungheresi attraverso Vienna e il Friuli, tramite la contrattazione con mercanti ungheresi che nelle fonti vengono denominati Tedeschi o Teutonici⁷¹⁹. L'interesse al mercato dell'argento balcanico era legato ad una maggiore domanda veneziana, causata dall'esaurimento di molte miniere europee, che provocò un forte processo di svalutazione monetale: l'individuazione e lo sfruttamento di nuove miniere sarebbe stato utile per risolvere tale crisi⁷²⁰.

Questo trattato tra Venezia e Ragusa datato 1340 potrebbe essere il trattato che Anselmi attribuisce ad Ancona? Probabilmente sì, visto il difficile accesso alle fonti slave da parte degli storici italiani, nonostante Anselmi abbia contribuito a rendere tale handicap il meno invasivo possibile all'interno della ricerca storiografica adriatica, come le sue stesse pubblicazioni testimoniano⁷²¹. La documentazione sulle relazioni tra Ancona e Ragusa è molto vasta e finora non ha mai trovato un'organizzazione organica, ma è sempre stata citata all'interno di altri contesti che possono aver portato ad errori e fraintendimenti, che con il presente lavoro di ricerca si sta tentando di eliminare.

⁷¹⁸ DE MINICIS G., *Cronache di Fermo* ...doc. 504, p. 499.

⁷¹⁹ MSHSM, I, doc. DXLVI; MSHSM, II, doc. CLIII; ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, 1, statuti della dogana e patti con diverse nazioni, libro I 1345-1476, cc. 10r-11r; KREKIĆ B., *Dubrovnik*... pp. 78-80; *Statuti anconitani del mare* ...pp. 233-238; SPREMIĆ M., *Il regno di Napoli aragonese e l'argento balcanico*, in *Archivio storico per le province napoletane*, 1975, pp. 203-212; PALUMBO P.F., *La repubblica di Ragusa nelle relazioni fra le due sponde adriatiche*..., pp. 4-30; BIONDI V., *Ancona e il suo mare*...vol. I, pp. 85-88; LEONE A., *Il commercio terrestre raguseo nella seconda metà del Quattrocento*, in *Ovidio Capitani: quarant'anni per la storia medievale*, DE MATTEIS M.C. ed., Bologna, 2003, pp. 151-156; ŠTEFÁNIK M., *Italian involvement in metal mining in the central slovakian region*...pp. 11-46; LANARO P., *I mercati nella Repubblica veneta*..., BETTARINI F., *Mercanti fiorentini e artigiani pratesi*,... pp. 97-112. pp. 70-78; *Le crisi finanziarie: gestione, implicazioni sociali e conseguenze nell'età preindustriale*, atti della XLVII settimana di studi della Fondazione Istituto internazionale di storia economica F. Datini, Prato, Firenze, 2016.

⁷²⁰ DADU, 3, acta consilium rogatorum, 1, 1415, c. 19r acquisto di argento da parte di Veneti; BETTARINI F., *La comunità pratese di Ragusa*..., pp.23-37.

⁷²¹ ANSELMI S., *Alcune pubblicazioni e periodici jugoslavi* ...pp. 275-279.

La rivendicazione di trattati o di stesure mai ufficializzate del 1299, del 1321 e del 1340, senza poi contare anche quello precedentemente analizzato del 1231 (vedi cap. 12.4.2), sicuramente sono tentativi di dimostrare l'intensità delle relazioni tra queste due città: tale problema è maggiormente amplificato dal fatto che tali trattati, citati dagli storici degli anni '70, non vengono mai identificati nella loro dicitura archivistica, rendendo quindi assai più difficile una loro verifica di esistenza e conseguentemente un loro studio approfondito. Ciò tuttavia non toglie la possibilità che, forse, questi documenti inediti, esistano veramente, e quindi le mie ricerche in tali archivi possono non essere state sufficienti a favorire una loro identificazione e verifica, senza contare eventuali perdite di materiale archivistico al seguito delle guerre jugoslave degli anni '90: come sappiamo infatti, il centro storico di Dubrovnik fu fortemente danneggiato dai bombardamenti serbi e lo stesso Palazzo della Dogana, sede dell'Archivio di Stato, ne subì gli effetti.

Alle motivazioni anconetane che portarono alla nuova sottoscrizione di accordi, bisogna aggiungere quelle ragusee: Ragusa è passata nel 1358, dalla dominazione veneziana a quella dell'Ungheria, che lascia alla città una forte autonomia politica ed economica. Questa nuova situazione geopolitica della Dalmazia nella seconda metà del XIV secolo, determina per Ragusa la necessità di rivedere le proprie relazioni internazionali, poiché essa ha una nuova posizione politico-economica all'interno del Regno d'Ungheria, che grazie al pagamento di un tributo annuo, le garantisce quell'autonomia sopra menzionata⁷²². L'indipendenza dai Veneziani, permette a Ragusa, lo sviluppo di più intensi rapporti commerciali con i Balcani: l'appartenenza ad un'unica realtà politica, ossia quella ungherese, sicuramente rende più facile lo sviluppo di tali relazioni, poiché andava svolgendosi all'interno di un mercato già organizzato politicamente. Si pensi, per esempio, agli accordi economici con il Banato di Bosnia per lo sfruttamento delle miniere bosniache stilati nel 1367 e la formazione di colonie ragusine in Serbia a partire dal 1371, per arrivare a controllare, nel 1460, anche le miniere di Brskovo in Slovenia⁷²³. Quindi la nuova situazione geopolitica determina la necessità, da una parte di rivendicare vecchi diritti, dall'altra di ottenerne e favorirne di nuovi.

Le fasi di stesura del trattato

Come per il trattato del 1292 anche questa volta si è avuta la fortuna di rintracciare ben cinque documenti relativi a tale accordo, che ne definiscono le diverse fasi di approvazione dello stesso, finora noti solo marginalmente e separatamente tra loro: soprattutto è sempre stato

⁷²² KREKIĆ B., *Dubrovnik...* pp. 39-42; VOJE I., *Relazioni commerciali tra Ragusa e le Marche...* pp. 197-220.

⁷²³ HARRIS R., *Dubrovnik...*, pp. 62-68, 78-93; VOJE I., *Brskovo in vrednost srebra v srednjem veku (Brskovo and the value of silver during the Middle Age)*, in *Zgodovinski časopis*, 1956-7, pp. 285-295.

preso in considerazione dagli storici solo il documento conservato ad Ancona, contenente i diritti, doveri e privilegi di Ragusa presso il porto di Ancona e steso dal governo anconetano e dagli ambasciatori ragusini il 22 ottobre 1372⁷²⁴.

Fino ad ora, negli studi sulle relazioni tra le due città, non erano stati mai presi in considerazione altri documenti relativi a tale vicenda: primo tra tutti la lettera del Rettore di Ragusa al Comune di Ancona, con l'invito ad avviare le trattative per stendere un nuovo accordo commerciale *non perpetualiter confirmata* avvenuto ben un anno e mezzo prima del trattato noto, ossia il 24 marzo 1371⁷²⁵.

Dopo quasi un anno e mezzo si giunge al documento del 22 ottobre 1372: si presume che in tale arco temporale siano avvenute varie ambasciate che portarono alla stesura definitiva, visto il lungo tempo trascorso tra la domanda di avvio delle procedure di nuovi accordi e la stesura contrattuale finale. A tale documento fa seguito la risposta di approvazione degli accordi da parte dei Ragusini, individuabile tra le Riformanze del comune di Ragusa⁷²⁶. Questo documento fu edito da Tadija Smićiklas a inizio '900, ma non suscitò alcun interesse da parte degli storici, forse perché interpretato come semplice copia del documento anconetano, che quindi non apportava alcuna ulteriore conoscenza sull'attività diplomatica intrapresa: ma in realtà, osservando con più attenzione i due testi, ci si accorge che essi sono parti differenti dello stesso accordo economico.

La prima differenza sostanziale che si osserva confrontando i due documenti è data dalla lingua: la versione di Ragusa è in latino anziché in volgare come la versione anconetana, dando ulteriore valore alla tesi che vuole la raccolta degli Statuti della Dogana come strumento pratico e non ufficiale del comune di Ancona, anche se la sua stesura in cancelleresca la pone come versione di prestigio. Invece l'uso del latino vuole riportarci al carattere di ufficialità del documento conservato nell'archivio di Dubrovnik. Il testo di risposta da parte di Dubrovnik al documento scritto ad Ancona, giunge appena un mese dopo, il 27 novembre, e vi si richiede la definitiva approvazione da parte di Ancona, entro 2 mesi. In data 19 dicembre il testo ragusino viene approvato da Ancona e dal legato apostolico, definendo la validità dello stesso per 5 anni, quindi viene inviato a Ragusa per l'approvazione definitiva⁷²⁷. Ancona dà attuazione al trattato, il 24 dicembre, come emerge nell'accordo tra

⁷²⁴ ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi 1, statuti della dogana e patti con diverse nazioni, libro I 1345-1476, cc. 6 r-9r; CD, XIV, doc. CCCXXXIII, *Statuti anconitani del mare* ... pp. 238-246; KREKIĆ B., *Dubrovnik*... doc. 303, p. 212; BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare*...vol. I, pp. 89-94.

⁷²⁵ CD, XIV, a.1371, doc. CCXXXII.

⁷²⁶ DADU, 1, reformationes, IV, cc.133-135; CD, XIV, doc. CCCLV.

⁷²⁷ DADU, 7.3.4, acta S. Mariae Maioris, 14, n.50; CD, XIV, doc. CCCLVIII.

Ancona e Ragusa del 1397, in cui viene richiamato tale documento⁷²⁸. Anche in questo caso gli storici non danno valore al documento del 19 dicembre, nonostante sia conservato nella famosa collezione ragusina di diplomi del fondo di S. Maria Maggiore ed edito nel *Codex Diplomaticus Regni Croatiae*⁷²⁹.

Una particolarità che emerge per la prima volta in tale documento, e che non compare mai nei documenti di politica economica anconetana, è la presenza dell'approvazione papale allo stesso, tramite legato apostolico, indicando quindi il grado di potere papale sulla città di Ancona nella seconda metà del XIV secolo, che condiziona in modo determinante non solo la politica interna, ma anche quella estera, affiancando il proprio potere decisionale a quello del consiglio comunale⁷³⁰.

Il documento del 19 dicembre sottolinea la validità del trattato per 5 anni che quindi sarebbe dovuto scadere nel 1377. Il 22 luglio del 1378 il Consiglio degli Anziani di Ancona approva il rinnovo tacito degli accordi con Ragusa concernenti i *datia mercantiarum*⁷³¹. Di tale rinnovo non possediamo altro che il resoconto della delibera da parte della cancelleria dorica, mentre manca ogni tipo di riferimento a tale rinnovo nella documentazione di Dubrovnik e il testo completo del documento approvato. Nel *Codex Diplomaticus* si riferisce, che il consiglio di Ancona nel 1378 approvò una risoluzione sui modi da tenersi verso i Ragusini, inerente la regolamentazione dei dazi applicati ai mercanti. Quasi sicuramente tale documento aveva il compito di svolgere il ruolo di atto di aggiornamento del precedente trattato sopra descritto. In questo modo sappiamo che la stesura di un trattato commerciale richiede un tempo di 2-3 mesi tra stesura e approvazioni delle parti, a cui vanno aggiunti i tempi necessari per raggiungere le due città contraenti. In tutte le fasi decisionali a noi note tramite il testo del trattato, troviamo sempre la presenza di rappresentanti di entrambe le parti. L'indicazione all'interno dello stesso documento di un tempo massimo di risposta da parte delle due città, va giustificando anche i tempi tecnici di approvazione, stesura e recapito del documento così ricostruiti.

⁷²⁸ ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, 1, statuti della dogana e patti con diverse nazioni, 1345-1476, libro I, cc. 9r-10v appendice doc. XXIII; *Statuti anconitani del mare* ... pp. 246-250, BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare*...vol. I, pp. 94-97; il documento originale non è rintracciabile nel fondo dei Consigli dell'Archivio di Ancona, poiché esso raccoglie i documenti del comune di Ancona, solo a partire dal 1378 ASAN, Consigli, 1, 1378.

⁷²⁹ DADU, 7.3.4, acta S. Mariae Maioris, 14, n.50; CD, XIV, doc. CCCLVIII.

⁷³⁰ PERUZZI A., *Storia di Ancona*..., I, p. 336; LEONI A., *Storia d'Ancona* ...I, pp.56-62.

⁷³¹ ASAN, ACAN, consigli, 1, 1378, c. 60r; CD, XV, doc. CCLXXXVI (errore di citazione che colloca il documento al foglio 58 anziché al foglio 60) ***Item quod cum pacta inita inter communia Ragusii et Ancone iam expiraverint, quod provideatur de modis tenendis cum Ragusinis in solutionibus datiorum mercantiarum.***

Figura 23. fasi di stesura del trattato del 1372

| Data | Luogo di stesura | edizione |
|------------------|-------------------------|--|
| 24 marzo 1371 | Ragusa | CD, XIV, a.1371, doc. CCXXXII |
| 22 ottobre 1372 | Ancona | ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi 1, statuti della dogana e patti con diverse nazioni, libro I 1345-1476, cc. 6 r-9r; CD, XIV, doc. CCCXXXIII, <i>Statuti anconitani del mare ...</i> pp. 238-246; KREKIĆ B., <i>Dubrovnik...</i> doc. 303, p. 212; BIONDI M.V, <i>Ancona e il suo mare...</i> vol. I, pp. 89-94 |
| 27 novembre 1372 | Ragusa | DADU, 1, reformationes, IV, cc.133-135; CD, XIV, doc. CCCLV |
| 19 dicembre 1372 | Ancona | DADU, 7.3.4, acta S. Mariae Maioris, 14, n.50; CD, XIV, doc. CCCLVIII |
| 24 dicembre 1372 | Ancona | ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, 1, statuti della dogana e patti con diverse nazioni, 1345-1476, libro I, cc. 9r-10v appendice doc. XXIII; <i>Statuti anconitani del mare ...</i> pp. 246-250, BIONDI M.V, <i>Ancona e il suo mare...</i> vol. I, pp. 94-97 |
| 22 luglio 1378 | Ancona | ASAN, ACAN, consigli, 1, 1378, c. 60r; CD, XV, doc. CCLXXXVI |

La documentazione relativa all'attività marittima medievale ha sempre posto l'accento sul fatto che i viaggi avvenivano quasi esclusivamente da marzo a novembre, non a caso il 30 novembre festa di S. Andrea, patrono dei naviganti, era considerata la data estrema per la navigazione, poiché durante l'inverno aumentavano i rischi di naufragio a causa delle condizioni meteo avverse. Nonostante questo si è sempre riconosciuto che, anche in inverno, navigazioni di brevi tratte avvenivano, e il documento di approvazione degli accordi, datato 19 dicembre, ne testimonia ciò: questo inoltre ci mostra come in inverno si continuassero a seguire sempre le stesse rotte, come mostra la discrepanza di un mese tra un documento e l'altro corrispondente all'incirca al tempo necessario per collegare le due città via mare, a cui va aggiunto il tempo di stesura e approvazione da parte dei collegi comunali⁷³². Lo stesso salvacondotto concesso dal Comune di Ragusa al mercante anconetano Stefano Tommaso, poteva essere utilizzato per il solo mese di gennaio: questo indica che la navigazione avveniva anche in inverno e che la durata per un solo mese del salvacondotto indicava lo spazio marittimo entro cui sarebbe riuscito ad operare⁷³³. Il tempo di discrepanza tra un documento e l'altro, fa pensare che per recapitare ciascuno dei tre documenti si fosse seguita una rotta di cabotaggio per evitare attraversamenti Est-Ovest dell'Adriatico, sicuramente più pericolosi a

⁷³² MCCORMICK M., *Le origini dell'economia europea, ...* pp. 509-532.

⁷³³ DADU, 3, acta consilium rogatorum, 6, 1437, c.103v appendice doc. XLII.

partire da ottobre, per la maggiore possibilità di imbattersi nel mare in burrasca. Si è valutato che per percorrere singolarmente le due coste adriatiche sono necessari circa 15 giorni di navigazione, quindi la differenza di un mese tra un documento e l'altro, considerando anche i tempi di approvazione degli atti da parte dei relativi consigli cittadini, fanno propendere per la scelta di tale rotta di cabotaggio, sicuramente più sicura da affrontare nel periodo invernale⁷³⁴: gli stessi mercanti anconetani svolgevano rotte di cabotaggio proprio nel febbraio del 1428 per raggiungere i porti pugliesi⁷³⁵.

Le clause del nuovo trattato

Nell'accordo del 1372, nella versione anconetana, si osserva la necessità per i Ragusini di rinnovare i patti precedentemente stipulati⁷³⁶. Con tale trattato si va perdendo il carattere di accordo militare per assumere pienamente un vero e proprio carattere commerciale, con definizione dettagliata di diritti e doveri, come si osserva per i trattati del XIV secolo. L'accordo mostra particolare attenzione nel definire i termini dei dazi applicati ai singoli prodotti condotti dai Ragusini ad Ancona, sottolineandone i vantaggi rispetto ai termini di commercio applicati agli altri mercanti forestieri, come già si è potuto vedere negli accordi del 1292. Si sottolinea il trattamento di favore verso tali mercanti dalmati, ponendoli allo stesso livello dei mercanti anconetani nella legislazione fiscale mercantile, mostrando l'importanza di tale rotta all'interno del commercio adriatico. Si evidenzia soprattutto il fatto che tali agevolazioni fiscali riguardano in particolare le merci dalmate che i Ragusini conducono ad Ancona: un modo quindi, per agevolare l'apporto di prodotti specifici nel mercato anconetano, in particolare si fa riferimento alle merci che dai Balcani giungevano al porto di Ragusa per essere commerciate in Occidente.

La fiscalità mercantile anconetana, ma non solo, mostra la differenziazione fiscale tra merci giunte da zone interne o esterne all'Adriatico, definendo quindi un'unità geografica ed economica (*intra gulfum* ed *extra gulfum*)⁷³⁷. Tale diversificazione geografica per le gabelle, si mantiene anche in occasione delle fiere, dove appunto si distingue la merce in funzione del

⁷³⁴ PEDANI M.P., *In nome del Gran Signore. Inviati Ottomani a Venezia dalla caduta di Costantinopoli alla guerra di Candia*, Venezia, 1994, pp. 49-66; DORIN R.W., *Adriatic Trade Networks ...*, pp. 235-281.

⁷³⁵ ASAN, ACAN, consigli, 13, c. 12r 16 febbraio 1428.

⁷³⁶ ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi 1, statuti della dogana e patti con diverse nazioni, libro I, 1345-1476, cc. 6r-9r; DADU, 7.3.4, acta S. Mariae Maioris, 14, n.50; CD, vol. XIV, doc. CCCXXXIII appendice doc. XVI-XVII-XVIII; PERUZZI A., *Storia di Ancona...*, II, p. 97; *Statuti anconitani del mare ...* pp.238-246; KREKIĆ B., *Dubrovnik ...* doc. 303, p. 212; BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare...* pp. 89-94.

⁷³⁷ DORIN R.W., *Adriatic Trade Networks...*, pp. 235-281.

suo trasporto via terra o via mare, e se questo avveniva *extra o intra gulfum*⁷³⁸. Tale distinzione si ritrova anche per Ragusa e per le sue merci. L'area del *gulfus*, nel trattato, viene circoscritta geograficamente al territorio marittimo adriatico compreso entro il canale d'Otranto e l'isola di Saseno in Albania⁷³⁹.



Figura 24. confini del gulfum.

È interessante notare come da questo trattato emerga che, all'interno di Ancona, la moneta predominante, soprattutto per i pagamenti importanti, era il ducato veneto anche nei casi in cui non avvengano pagamenti internazionali: questo ci mostra che, rispetto al secolo precedente, a livello monetale, Venezia ha una netta predominanza e ha soppiantato le altre principali monete adriatiche, tra cui appunto l'agontano e l'yperpero ragusino. Addirittura le guide turistiche croate, spesso fanno un anacronismo particolarmente efficace che associa il ducato all'odierno dollaro, quale moneta internazionale. La bassa fiscalità applicata ai Ragusei mostra spesso l'impiego di monete di più basso nominale, anzi si fa espresso riferimento al pagamento con anconetani piccoli, testimoniando come la forte connessione commerciale

⁷³⁸ ASAN, ACAN, consigli, 11, 1421, cc. 74r-77r appendice doc. XXXI; ASAN, ACAN, Patti, ordini e capitoli diversi, Statuti della dogana, Liber ordinum et capitulorum franchitie, mercantiarum, 2, 1471, cc.1r-18r; SPADOLINI E., *Il libro della franchigia*, ...pp. 117-125 appendice doc. LIX.

⁷³⁹ SCHMIEDT G., *I porti italiani nell'alto Medioevo* ...pp. 129-254; GIULIODORI GATELLA G., *L'Adriatico orientale nella legislazione anconitana* ...pp. 35-52.

comporti inevitabilmente l'utilizzo, della moneta dorica, nonostante il predominio, anche monetale, di Venezia⁷⁴⁰.

Le merci provenienti *extra gulfum* erano generalmente soggette al pagamento di 3 denari per libbra. Le merci provenienti da e per Ragusa dal porto dorico, sono soggette al dazio dello 0,25% come applicato anche ai mercanti anconetani, al contrario di ciò che avviene per le merci vendute e comprate dagli altri stranieri *intra gulfum*, il cui dazio è posto al 2,5% (il cosiddetto *quadragesimo*⁷⁴¹). La seta, il cotone, lo zucchero e i prodotti orientali, sono soggetti al 6% di dazio. L'oro, l'argento, le perle e le pietre preziose, anche se provenivano da Ragusa erano comunque soggette al dazio del 6% (ad eccezione dell'argento destinato alla zecca⁷⁴²). I metalli (*merciaria*) e i panni che i Ragusei conducevano da Ancona a Ragusa erano soggetti al dazio dello 0,25% contro il 4% applicato agli altri mercanti stranieri, favorendo quindi il mercato dei tessuti toscani e lombardi. Invece se i Ragusei vendono panni ad Ancona pagano il 4% di dazio⁷⁴³. I Ragusei sono equiparati ai mercanti anconetani nella vendita dei prodotti provenienti dalla Puglia e dalla Sicilia. Sia Ragusei che Anconetani pagano il dazio del 3% per condurre i prodotti da Ancona in Oriente. Per l'esportazione di merce prodotta nel territorio di Ancona, sia Ragusa che gli altri mercanti stranieri erano soggetti al pagamento della sola *tratta*, ossia la tassazione per il trasporto, pari a 12 anconetani piccoli, che diveniva però, nell'ambito del commercio del sapone prodotto tra i fiumi Foglia e Tronto, di 20 anconetani piccoli. La tassazione su vino, sale, olio, biada, lino, noci, fichi, non viene regolamentata direttamente dal comune di Ancona, ma è gestita dalla Camera Apostolica, infatti per l'esportazione di grano fuori dalla Marca era necessaria la licenza della tesoreria della Marca con sede a Fano⁷⁴⁴. Il controllo della Chiesa su Ancona passa quindi attraverso il controllo dei dazi su merci di prima necessità e di lusso. Nei trattati precedenti non compare mai la presenza dello Stato della Chiesa: la nuova situazione politica in cui si trova ad agire Ancona a seguito della riorganizzazione territoriale da parte del cardinale Albornoz e dall'avvento delle Signorie, determina per Ancona un nuovo atteggiamento nell'ambito della sua politica economica estera. Non a caso troviamo proprio a partire dalla metà del XIV secolo l'avvio della raccolta archivistica dei privilegi papali concessi alla città di Ancona⁷⁴⁵.

⁷⁴⁰ CASTELLANI G., *Numismatica marchigiana*...pp. 238-277; SACCOCCI A., *Il grosso Agontano e la circolazione internazionale delle monete marchigiane*, in *Atti e memorie della deputazione di storia patria per le Marche* 1998, pp. 593-614; SACCOCCI A., *La circolazione monetale nel Medioevo marchigiano*..., pp.79-113.

⁷⁴¹ CESSI R., *Pacta Veneta*, ...pp. 1-70.

⁷⁴² ASAN, ACAN, consigli, 11, 1421, cc. 74r-77r appendice doc. XXX.

⁷⁴³ ASAN, ACAN, consigli, 11, 1421, cc. 74r-77r appendice doc. XXX.

⁷⁴⁴ ASAN, consigli, 15, 1432, c.31r; INSABATO E., *La società anconitana nelle breviature del notaio Chiarozzo Sparpalli*..., p. 338.

⁷⁴⁵ ASAN, Privilegi, 1, liber croceus, 1357-1560.

Se Ragusa conduce grano ad Ancona paga come dazio 8 anconetani piccoli, mentre per la biada 16 anconetani piccoli, che può essere venduta solo ai cittadini anconetani poiché ovviamente ciò intralchierebbe il commercio anconetano del grano, quindi, rispetto al trattato precedente, non c'è un divieto assoluto, ma la creazione di un meccanismo che porta ad un commercio improduttivo, che segue il modello protezionistico caratterizzante anche la politica commerciale adriatica di Venezia.

| | Extra gulfum | Intra gulfum |
|---|---------------------|---|
| Merce proveniente da Ragusa | | 0,25% |
| Merce proveniente da altri mercati con navi di Ragusa | | 0,25% |
| Seta Cotone Zucchero Oro Argento Pietre preziose | 6% | |
| panni da Ancona per Ragusa | | 0,25%+1 anconetano per libbra |
| Panni da Ragusa per Ancona | | 4% |
| Metalli da Ragusa per Ancona | | 6% |
| Prodotti da Ancona destinati in Oriente e condotti da Ragusei | 3% | |
| Prodotti orientali condotti da Ragusa in Ancona | 6% | |
| Prodotti marchigiani condotti a Ragusa | | Pagamento della sola tratta (12 anconetani piccoli) |
| Sapone condotto a Ragusa | | Pagamento della sola tratta (20 anconetani piccoli) |
| Grano portato da Ragusa per Ancona | | 8 anconetani piccoli |
| Biada portata da Ragusa per Ancona | | 16 anconetani piccoli |

| Tasse portuali applicate da Ancona a Ragusa |
|--|
|--|

| |
|---|
| Pesatura merce: 5 anconetani piccoli Esenzione dal pagamento dell' <i>arboratico</i> Nessun pagamento per l'uso dell' <i>Arsenale</i> in caso di danno all'imbarcazione |
|---|

Le navi di Ragusa che si rifugiano nel porto di Ancona, per scampare a pericoli sia meteorologici che di pirateria, non erano soggette al pagamento di alcuna gabella, richiesta solo nel momento in cui si decidesse di usufruire del porto dorico per vendere la propria merce, scampata al pericolo. I Ragusei non erano soggetti all'*arboratico* come avveniva anche per gli Anconetani, confermandone l'esenzione già sottoscritta negli accordi del 1292.

In realtà il trattato va definendo dettagliatamente ciò che gli Statuti della Dogana non regolamentavano o definivano in maniera generica, in particolare dando maggiore valore a quei prodotti caratterizzanti i territori di Ragusa e di Ancona. I trattati con Ragusa, sempre particolarmente attenti ai dettagli, mostrano come i prodotti tassati in funzione del loro peso, subivano un'ulteriore gabella dovuta agli ufficiali del porto, di 5 anconetani piccoli, necessaria per eseguire la pesatura e la valutazione del relativo dazio. Anche l'utilizzo di sensali nella contrattazione commerciale, comportava il pagamento alla Dogana di 1 anconetano piccolo per ogni libbra di merce⁷⁴⁶.

Questo trattato mostra come i mercanti Anconetani e Ragusei siano posti allo stesso livello sia nel porto dorico che nel porto ragusino, con stessi diritti e doveri, dando prova dell'esistenza di un unico mercato privilegiato finalizzato a creare un'unità commerciale sufficientemente forte, non tanto per mettersi in concorrenza con Venezia (come avevano tentato di fare nel XIII secolo), ma per creare un bacino commerciale parallelo a quello veneto, da esso non intaccato.

Nel trattato inoltre emerge il ruolo dei mercanti ragusini, mentre la presenza e il valore dato ai mercanti di Ancona è assai scarso, quasi volendo mostrare come il commercio tra queste due città sia svolto prevalentemente nel porto di Ancona da mercanti di Ragusa: in questo modo i soggetti della contrattazione commerciale sono il porto di Ancona e i mercanti ragusini. Questo però forse può essere giustificato anche dal fatto che nella versione ragusina del trattato, si vieta ad Ancona di commerciare con l'area balcanica e con i territori albanesi (*et ad civitates que sunt a Ragusio versus orientem*) in particolare con Durazzo e Valona, definendo quindi l'area di controllo commerciale di Ragusa⁷⁴⁷: questo territorio era già in parte definito negli statuti del 1272, dove si descrive un'area di azione commerciale ragusina nella regione compresa tra Traù e Dulcigno che con il trattato del 1372, si estende fino a Valona⁷⁴⁸. Il divieto ha però una sua veste diplomatico- commerciale, infatti verso gli Anconetani si pone lo stesso principio protezionistico che Ancona applica ai Ragusini per la vendita nel proprio territorio di grano straniero. Se Ancona vuole commerciare con i territori balcanici e albanesi deve pagare un dazio specifico a Ragusa: il 2% per i territori balcanici (in particolare si citano la Russia, il banato di Bosnia e l'Ungheria) e il 3,30% per commerciare con Durazzo e Valona;

⁷⁴⁶ LEGNANI A., *La giustizia dei mercanti*, ... pp. 42-50; ASAN, ACAN, consigli 2, 19 gennaio 1379, c. 69r la presenza dei sensali ad Ancona è di particolare rilevanza vista la loro costante presenza all'interno degli atti consiliari, infatti la loro nomina veniva svolta dal collegio cittadino e quindi assumevano il ruolo di ufficiali pubblici.

⁷⁴⁷ CD, XIII, doc. CVIII-CCI; DUCCELLIER A., *L'établissement des Albanais dans la région d'Ancone...*, pp. 73-115.

⁷⁴⁸ *Libri statutorum civitatis Ragusii 1272*, in MHJSM, vol. IX, l. II, r. XVIII, **Sacramento illorum qui sunt supra vinum.**

invece se gli Anconetani acquistano tali prodotti e fanno poi tappa a Ragusa non pagano alcuna gabella, mostrando una politica di monopolio ragusino del commercio nell'area balcanica e albanese. La stesura di tale trattato inoltre avviene in un momento politico in cui Ragusa e Venezia espellono reciprocamente i propri mercanti (1372-1374) dai rispettivi porti: la diatriba iniziò con il divieto per i mercanti di Ragusa di commerciare con stranieri a Venezia e l'imposizione a Ragusa del pagamento di un dazio per il commercio di metalli fuori dall'Adriatico⁷⁴⁹. Tutto ciò era legato alle forti tensioni geopolitiche conseguenti la presa di potere in Dalmazia da parte dell'Ungheria e prima che l'Albania veneta si formasse: infatti la conquista veneta di Durazzo avverrà 20 anni dopo, nel 1392, mentre Valona verrà controllata da Venezia solo nel 1388⁷⁵⁰.

La regione sotto il controllo commerciale di Ragusa, non comprendeva la città di Cattaro poiché questa era avamposto costiero del regno di Serbia con cui Ragusa aveva definito relazioni specifiche fin dal XII secolo e quindi seguiva linee e regolamenti commerciali che esulano dal trattato con Ancona⁷⁵¹.

Gli Anconetani inoltre dovevano pagare il dazio per il commercio dell'olio con 8 grossi per miliario, mentre per il grano, il vino, il sale, il sapone, il formaggio, la carne salata, il bestiame, il lino, le schiavine, la rassa, gli Anconetani erano soggetti alla stessa regolamentazione dei Ragusini⁷⁵². Anche in questo caso si viene esentati dall'arboratico e viene garantito il ricovero delle navi anconetane nel porto di Ragusa, in caso di pericolo, senza pagamento della dogana. La ricostruzione di tutta la documentazione relativa a questo trattato permette in parte di ridimensionare la visione che si ha di Ancona quale centro portuale con una marineria di scarso rilievo, poichè l'equiparazione fiscale ai mercanti ragusini nel porto di Dubrovnik, determina necessariamente, il riconoscimento di una marineria in grado di svolgere un commercio diretto su grandi volumi di prodotti e non solamente attraverso il tramite di mercanti stranieri, ovviamente senza avere la presunzione di paragonare l'attività della marineria anconetana al traffico commerciale messo in piedi da Ragusa.

⁷⁴⁹ MSHSM, IV, doc. CXCIV.

⁷⁵⁰ PRAGA G., *Storia della Dalmazia* ...pp. 145-148; KREKIĆ B., *Un mercante e diplomatico da Dubrovnik a Venezia nel Trecento*, in *Studi Veneziani*, n. IX, 1967, pp. 71-102; VALENTINI G., *Dell'amministrazione veneta in Albania*, in *Venezia e il Levante nel XV secolo: atti del convegno internazionale di storia della civiltà veneziana*, Venezia, 1-5 giugno, 1968, PERTUSI A. ed., Firenze, 1973, pp. 843-910; DUCCELLIER A., *L'établissement des Albanais dans la région d'Ancone...*, pp. 73-115.

⁷⁵¹ GELCICH G., *Memorie storiche delle Bocche di Cattaro*, Zara, 1880, pp. 45-53, pp.83-87.

⁷⁵² 1 miliario vale 1700 libbre grosse di Ancona, secondo la tavola dei pesi e delle misure di Pegolotti, e riguardava prevalentemente le merci condotte via mare, al contrario della salma che doveva indicare i pesi della merce condotta via terra, anche se usata come unica unità di misura per merci come il grano BALDUCCI PEGOLOTTI F., *La pratica della mercatura*...pp. 156-161.

12.4.5 Il trattato del 1397

Nel 1395 non erano ancora stati rinnovati i patti, ma vi era stato il semplice “rinnovo d’ufficio”, del 1378⁷⁵³.

Lo storico Agostino Peruzzi affermava che, nel 1389, Ancona rinnovava il suo fondaco ad Alessandria d’Egitto e inviava propri consoli ad aggiornare gli accordi economici con Ragusa e Zara: anche in questo caso ci troviamo di fronte alla sola testimonianza storiografica, poiché la documentazione consiliare di Ancona del decennio 1380-1390 è andata quasi tutta perduta. L’attendibilità della sua affermazione va riconosciuta nel fatto che mise a confronto cronologico eventi diversi (il rinnovo del fondaco, con il rinnovo degli accordi con Zara e Ragusa) e forse era nella condizione di poter verificare documenti a noi non noti⁷⁵⁴.

Come visto, spesso i trattati erano soggetti a tempi prestabiliti di azione, per evitare il manifestarsi di eventi fraudolenti, (in cui mercanti stranieri si spacciavano per Ragusini con lo scopo di usufruire dei forti privilegi di cui godevano) e per garantire un continuo aggiornamento dei prezzi delle gabelle. Ancona, dovendo affrontare le situazioni di frode e non potendo più sopprassedere al mancato rinnovo degli accordi economici con Ragusa, impose agli ufficiali di dogana di applicare anche ai mercanti di Ragusa le quote di dazio generalmente applicate ai mercanti stranieri: infatti il governo anconetano il 6 gennaio 1395 decide che i mercanti ragusini paghino le gabelle, negli stessi termini degli altri mercanti forestieri⁷⁵⁵. Questo provocò non poche tensioni in Consiglio comunale, in quanto si andava danneggiando il mercato raguseo da cui Ancona otteneva i maggiori introiti, nonché primo mercato con cui il porto dorico interagisce: il fatto che il Comune accettasse il danno derivato da tale approvazione, esprimeva ormai l’insostenibilità della situazione e dava un ultimatum alla stessa Ragusa, costringendola a non poter più tergiversare nella stesura di nuovi accordi. Tutto questo mise alle strette Ragusa tanto da decidersi finalmente ad avviare una nuova procedura per la stesura di un nuovo accordo mercantile, in quanto essa stessa sarebbe uscita fortemente danneggiata dal rincaro fiscale anconetano.

Molto rapidamente nel 1397 Ancona e Ragusa raggiungono nuove intese, rendendosi conto dell’estrema importanza del commercio tra queste due città. Di questo nuovo accordo si

⁷⁵³ CD, XVIII, a.1395, doc. IV, Richiesta di rinnovo degli accordi, appendice doc. XXII.

⁷⁵⁴ ANAN, not. Chiarozzo Sparalli, 1439, III, cc.204v-205r; PERUZZI A., *Storia di Ancona...*, II, p. 172 egli fa riferimento al trattato con Zara del 1388.

⁷⁵⁵ ASAN, ACAN, patto ordini e capitoli diversi, 1 statuti della dogana e patti con diverse nazioni, 1395, c.22v, CD, XVIII, doc. IV appendice doc. XXII.

conserva sia la versione anconetana che quella ragusina, la prima conservata all'interno del registro anconetano dei trattati commerciali e la seconda edita da Francis W. Carter⁷⁵⁶. Secondo la versione conservata a Dubrovnik e redatta il 6 di marzo, per i prodotti condotti da Ragusa e venduti ad Ancona viene mantenuto il dazio dello 0,25%, mentre ai forestieri viene applicato il dazio del 2,5%(il *quadragesimo*⁷⁵⁷). Ciò non vale per spezie, zucchero, cotone, seta di Chiarenza o della Tartaria o di Gaza, per cui viene applicato il dazio del 6% come per le merci orientali. Se vengono condotti ad Ancona metalli e drappi, i Ragusei pagano lo 0,25% di dazio, e per la loro vendita sulla piazza anconetana pagano un'ulteriore gabella del 4% per i tessuti e del 5% per i metalli, esattamente come veniva imposto ai mercanti anconetani. Per le merci condotte dalla Puglia e dalla Sicilia, i Ragusini sono trattati come i cittadini anconetani, esattamente come avveniva nel precedente trattato. Gli Anconetani che vendono ai Ragusini pagano lo 0,25% mentre i forestieri che ad Ancona vendono ai Ragusini pagano il 2,5%. I Ragusini che conducono merce di Ancona verso Oriente pagano il 3%, mentre per le merci orientali che i Ragusini portano ad Ancona, si spende il 6% di dazio, come viene imposto anche ai mercanti stranieri. Per il commercio del sapone viene stabilito un diverso costo della tratta in funzione della tipologia di confezionamento: per la cenere di sapone si pagano 20 soldi per migliaro oppure 5 anconitani piccoli per ciascun pezzo. Per il vino, il sale, l'olio, la biada, i fichi, le noci valgono ancora i dazi stabiliti dalla Camera Apostolica a riprova del ruolo dipendente di Ancona dalla Santa Sede nella seconda metà del XIV secolo. Nonostante ciò, Ancona aveva autonomia nel definire i dazi da applicarsi anche a quei prodotti i cui ricavi sarebbero stati diretti alla Camera Apostolica, infatti i Ragusei per tali dazi erano trattati come i cittadini anconetani, mostrando una forte autonomia decisionale nonostante la dipendenza dalla Chiesa. I Ragusei che vendono biada pagano 8 anconetani piccoli per salma (circa 75kg, valutato su quanto poteva trasportare un mulo), mentre se acquistano, pagano 16 anconetani piccoli per salma, mantenendo quindi invariati i costi rispetto al 1372. Viene conservata la norma che prevede la possibilità di ricovero per le navi ragusee in caso di pericolo senza pagamento di dazio, e viene confermata l'esenzione dall'arboratico. Per l'uso dei sensali nelle transazioni tra i commercianti e gli acquirenti, si stabilisce il prezzo di 1 anconetano piccolo per libbra per la vendita della merce, invece se la merce viene acquistata per essere rivenduta in altra piazza commerciale, sarebbe stato

⁷⁵⁶ ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, 1, statuti della dogana e patti con diverse nazioni, 1345-1476, libro I, cc. 9r-10v; DADU, Capitolare della Dogana Grande, 321; appendice doc. XXIII; *Statuti anconitani del mare* ...pp. 246-250; CARTER F.W., *Dubrovnik*, ... pp. 276-278; BIONDI M.V, *Ancona e il suo mare*...pp.94-97; ŠOLJIĆ A., *Relazioni tra Dubrovnik e Ancona al tempo di Ciriaco* ...pp. 141-168.

⁷⁵⁷ CESSI R., *Pacta Veneta*, ... pp. 1-70.

necessario pagare 2 anconetani piccoli per libbra. Ai Ragusei viene concesso l'uso di navi anconetane senza pagare il nolo, per la navigazione tra Sebenico e l'Albania.

Il trattato conservato ad Ancona viene steso il 6 maggio. Il testo ricorda nel preambolo il trattato del 1372, affermando che tale nuovo documento vuole essere un rinnovo del precedente, garantendone la conferma e apponendo nuove convenzioni. Si riconosce che ogni nave di Ragusa che entra in porto per scongiurare un pericolo, da qualsiasi luogo provenga, non debba pagare dazio. Viene aggiunta la possibilità per i Ragusini di usufruire delle navi anconetane per il trasporto delle proprie mercanzie senza pagare dazio, tranne nel caso del sale e dei generi alimentari: infatti Ragusa ha un proprio monopolio nella distribuzione e produzione albanese attraverso il controllo delle saline di Stagno, di Valona e Durazzo, per cui avrebbe dovuto usufruire di proprie navi e propri mercanti per il relativo commercio⁷⁵⁸. Allo stesso tempo, ai mercanti di Ancona viene data la possibilità di usufruire delle navi ragusee per i propri commerci interni all'Adriatico senza pagamento di alcun nolo, salvo che si trasportasse sale o vettovaglie. Nel caso del commercio del grano, Ancona ovviamente, vuole mantenere il controllo della sua distribuzione che riguarda tutta la produzione del grano marchigiano, garantito anche dalla Camera Apostolica che concedeva le licenze ai mercanti, per svolgerne il commercio⁷⁵⁹. Per il trasporto dei panni verso Ragusa, la stessa non è più soggetta al dazio del 4%, ma le viene ridotto al 1%, mentre Ancona può condurre i panni a Ragusa senza pagare gabelle, favorendo ulteriormente il mercato dei panni lombardi e toscani verso la Dalmazia, già ampiamente favorito negli accordi del 1372, che portò Ragusa e Ancona a divenire, nel XV secolo, i principali intermediari per la vendita in Oriente di panni fiorentini, lungo tale rotta⁷⁶⁰. Inoltre si vuole tentare di favorire la piazza di Ancona per l'acquisto di sapone, olio e carta⁷⁶¹. Viene rinnovata la possibilità di garantire il libero passaggio per il porto di Ancona senza pagamento di dazio se la merce non viene scaricata.

La versione di Dubrovnik è molto più dettagliata di quella di Ancona nella definizione dei dazi per ciascuna merce. A questo possiamo dare due spiegazioni: la prima si trova nella

⁷⁵⁸ CD, IV, doc. CLXVIII-CLXIX-CCXCVIII; DUCÉLLIER A., *La façade maritime de l'Albanie au Moyen Âge: Durazzo et Valona du XI au XV siècle*, Tessalonica, 1981, pp. 415-423; HOCQUET J.C., *Il sale e la fortuna di Venezia*, ...pp. 54-71.

⁷⁵⁹ ASAN, ACAN, consigli, 11, 1421, c.49r licenza data ad Antonio Vannucci per la fornitura di grano; ASAN, ACAN, patto ordini e capitoli diversi, 1, statuti della dogana e patti con diverse nazioni, 1345-1476, cc.25v-26r, r. XLI **del grano che se condurrà in Ancona fra certo tempo non possa scaricare se non in Ancona**.

⁷⁶⁰ ASAN, ACAN; patti ordini e capitoli diversi, 1, statuti della dogana e patti con diverse nazioni, cc. 14r-v, r. XII **Ordini del passo deli panni fiorentini**, BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare*...p. 120, HOUSAYE MICHIEZI I., *Les milieux d'affaires florentins, le commerce des draps et les marchés ottomans*...

⁷⁶¹ PERUZZI A., *Storia di Ancona*..., II, p. 206, ASHTOR E., *Il commercio anconetano con il Mediterraneo occidentale*... pp. 9-72 secondo i dati ricavati nel fondo Datini da parte di Elyahu Ashtor, Ancona sarebbe importante fornitore di carta per Barcellona il cui trasporto era comunque gestito da Catalani.

versione anconetana che indica la conferma di tutte le condizioni definite dall'accordo del 1372 senza apportare grandi modifiche, quindi senza mostrare la necessità di riscrivere nel dettaglio i singoli prodotti con i relativi dazi, mantenendo il semplice richiamo al precedente accordo economico: nella delibera sui dazi del 1421 si stabilisce che prodotti particolari non rendicontati nei dazi stabiliti, dovessero seguire le regole determinate dai trattati sottoscritti con le diverse componenti straniere⁷⁶². La seconda ipotesi vuole mostrare come la linea di commercio sia prevalentemente svolta da Ragusa attraverso Ancona, da cui l'esigenza dei Ragusini di garantire il rinnovo degli accordi per favorire il proprio commercio, mentre è di minore rilevanza l'esportazione anconetana da Ancona verso Ragusa. Inoltre la versione anconetana rimanda agli Statuti della Dogana per la regolamentazione di molti prodotti: questo quindi pone il trattato come strumento di dettaglio ed integrazione agli statuti, mentre la versione di Dubrovnik va raccogliendo in sé, tutti gli elementi riguardanti i rapporti tra le due città, senza alcun richiamo ad ulteriore regolamentazione giuridica. Quindi il trattato anconetano, seppur giunto su richiesta impellente della stessa città dorica, mostrava al suo interno un minor grado di dettaglio, poiché la legislazione statutaria anconetana già dava impianto preciso a molti aspetti dell'attività doganale verso Ragusa e i trattati assumono così il carattere di strumenti di integrazione mediante dettagli a norme già stabilite.

| prodotto | 1372 | 1397 |
|--|--|---|
| da Ragusa ad Ancona | 0,25% | 0,25% |
| spezie, zucchero, cotone, seta di Chiarenza o della Tartaria o di Gaza | 6% | 6% |
| sapone | Tratta: 20 anconetani piccoli per migliaro | 30 anconetani piccoli+ 2,5% di tratta per migliaro 5 anconetani piccoli+ 2,5% tratta per pezzo |
| biada | 8-16 anconetani piccoli | 8-16 anconetani piccoli per salma |
| Metalli e panni a Ragusa | 0,25%+ 1 anconetano piccolo | 0,25% |
| Panni da Ragusa ad Ancona | 4% | 1% |
| Panni da Ancona a Ragusa | 0,25% | esente |
| Metalli da Ancona a Ragusa | 5% | 5% |
| sensali | | 1 anconetano piccolo o 2 anconetani piccoli in caso di vendita in altro porto |

⁷⁶² ASAN, ACAN, consigli, 11, 1421, cc. 74r-77r appendice doc. XXX.

Il trattato nella versione anconetana ribadisce il riconoscimento degli accordi con Venezia, a cui tale trattato deve rifarsi e sottostare. A questo si aggiunge la sottomissione politica allo Stato della Chiesa che emerge nell'applicazione, da parte della dogana di Ancona, dei dazi imposti dalla Camera Apostolica su prodotti specifici. Tutto ciò vuole mostrare come nella seconda metà del XIV secolo, Ancona si trovi nella condizione di essere sottoposta e dipendente, nella propria politica commerciale e doganale, a Venezia e a Roma⁷⁶³.

In entrambi i documenti si sottolinea la validità del trattato per 29 anni: in questo modo si evitava di trovarsi in breve tempo, nella necessità di aggiornare continuamente gli accordi e si permetteva agli operatori economici delle due città, di poter operare senza interruzioni fino al 1426, quando le due città avrebbero nuovamente ridefinito i rapporti doganali.

Il trattato del 1397, in entrambe le versioni, come già riscontrato con il trattato del 1372, sembra mostrare come sia Ragusa l'artefice dei commerci: infatti se nella versione anconetana si dà esenzione ai mercanti di Ragusa che portano i prodotti acquistati ad Ancona tra Sebenico e Saseno, così nella versione di Dubrovnik si stabiliscono le esenzioni per i mercanti di Ragusa che conducono i propri prodotti ad Ancona: in entrambi i casi sono sempre i mercanti di Ragusa gli attori del commercio⁷⁶⁴.

12.4.6 Il trattato del 1440: il *Foedus Anconitanorum Ragusinorumque*

1426-1440: l'incubazione del nuovo accordo

La storia di questo trattato non ha valore solo per la vicenda commerciale di Ancona, ma assume anche valore di simbolo dell'umanesimo anconetano: infatti tra gli ambasciatori che parteciparono alla stesura del trattato, troviamo il nome di Ciriaco de' Pizzecolli, umanista, mercante, archeologo, epigrafista, personaggio che incarna quindi la figura dell'umanista nella città di Ancona⁷⁶⁵.

Ancona richiederà nuovi accordi nel 1426, per garantire il rinnovo degli accordi del 1397 ormai giunti a scadenza (29 anni), ed ottenere nuovi vantaggi commerciali: in particolare Ancona cercava di ottenere l'autorizzazione a condurre merci in Oriente, passando per

⁷⁶³ SARACINI G., *Notizie storiche ...*, pp. 229-231.

⁷⁶⁴ DADU, Capitolare della Dogana Grande, 321; ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, 1, statuti della dogana e patti con diverse nazioni, 1345-1476, libro I, cc. 9r-10v; *Statuti anconitani del mare ...* pp. 246-250; CARTER F.W., *Dubrovnik...* pp. 276-278; BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare...* vol. I, pp. 94-97.

⁷⁶⁵ Un suo antenato, Nicola de' Pizzecolli, nel 1390, fu nominato ambasciatore dal comune di Ancona mostrandoci l'importanza di tale famiglia in campo mercantile e diplomatico già nel XIV secolo ASAN, ACAN, consigli, 5, c. 178r 21 dicembre 1390; POLVERARI M., *Fra oriente e occidente. Ciriaco d'Ancona, ...* pp. 53-62, *Pizzecolli, Ciriaco de'*, ad vocem DBI, F. FORNER ed.

Ragusa con un dazio agevolato⁷⁶⁶. Ma la richiesta non ebbe seguito e la situazione di stallo proseguì fino al 1440. Questa situazione di svantaggio commerciale, provocata dalla mancanza di un accordo internazionale, trova testimonianza nella lettera inviata da Ancona al governo di Ragusa il 20 aprile 1440 (due mesi prima della sottoscrizione del nuovo trattato): nella lettera Ancona si lamenta che la dogana di Ragusa le abbia chiesto il pagamento di 400 ducati, ritenuto un costo inaccettabile se posto a confronto con l'antica amicizia che legava le due città⁷⁶⁷.

Come mostra la lettera e la data di stesura del nuovo trattato, dal 1426 al 1440 non si riuscì mai a costituire una nuova commissione per la stesura del nuovo accordo commerciale, ma si riuscì ad ottenere solamente un nuovo tentativo di rinnovo nel 1433 e una conferma dei precedenti accordi nel 1436, esattamente come era avvenuto nel 1378 per il trattato del 1372⁷⁶⁸. Infatti nel 1436 il senato di Ragusa accusò Ancona di rappresaglie verso le proprie navi, fatte con lo scopo di indurre il governo cittadino ad avviare nuove trattative⁷⁶⁹. Ma si riuscì nel 1436, ad ottenere il semplice rinnovo dell'accordo del 1397 ottenendo, però conseguentemente, il blocco delle rappresaglie. Si diede comunque l'opportunità alle due città, di insediare una nuova commissione con l'obiettivo di sottoscrivere nuovi accordi, commissione di cui appunto fece parte Ciriaco de' Pizzecoli⁷⁷⁰. Si susseguirono diverse ambasciate testimoniate dalle delibere del Consiglio dei Rogati, che aveva il compito di approvare i costi di mantenimento dell'ambasciata anconetana presente a Ragusa⁷⁷¹. Durante la fase di discussione non mancarono eventi di rappresaglie, come avvenne nel 1438, quando navi anconetane vennero depredate presso la foce del fiume Naretva: azione "legittima" in una situazione priva di relazioni politiche definite⁷⁷².

Finalmente nel 1440, dopo due secoli di intensi scambi economici che rendono la rotta Ancona-Ragusa come la principale dell'Adriatico, si riuscirà a definire un trattato che garantirà la quasi totalità delle esenzioni doganali per i mercanti di Ragusa e Ancona nei rispettivi porti, dando al trattato la struttura giuridica del *Foedus Anconitanorum Ragusinorumque*: il *foedus* infatti nell'epoca romana, era il trattato internazionale che stabiliva l'alleanza tra

⁷⁶⁶ DADU, 8, lettere di levante, vol. A, lettera conservata presso l'archivio di Dubrovnik a risposta delle richieste anconetane.; CARTER F.W., *Dubrovnik...*, pp. 281-283; ŠOLJIĆ A., *Relazioni tra Dubrovnik e Ancona al tempo di Ciriaco ...*pp. 141-168.

⁷⁶⁷ DADU, 8, lettere di levante, XII, c.180v; KREKIĆ B., *Dubrovnik...*, doc. 949, p. 322

⁷⁶⁸ ŠOLJIĆ A., *Relazioni tra Dubrovnik e Ancona al tempo di Ciriaco ...*pp. 141-168.

⁷⁶⁹ Ibidem

⁷⁷⁰ ASAN, ACAN, consigli, 15, 1432-33, c. 94r.

⁷⁷¹ DADU, 3, acta consilium rogatorum, 6, 1436, c.62v *Per commissione dano siue formanda contrario futuro modo Anchonam.*

⁷⁷² ASAN, ACAN, consigli, 16, c.57r 20 settembre 1438.

popoli, dando quindi forte valore politico ad un accordo di per sé, prettamente commerciale⁷⁷³.

Gli accordi del 1440 vanno a rimettere ordine nelle relazioni tra le due città, all'interno di situazioni di frode doganale e di svantaggi fiscali causati dalla scadenza dei precedenti accordi: la mancanza di accordi porta le rispettive città, ad applicare, ai mercanti delle stesse, i prezzi doganali che venivano applicati a qualsivoglia mercante straniero, estremamente più alti rispetto a quelli previsti nei trattati ormai scaduti⁷⁷⁴. Tale situazione di disagio per i mercanti di Ancona, ma soprattutto di Ragusa, durò per 14 anni, un periodo in cui la politica rimase sorda alle necessità commerciali. Infatti la mancanza di un accordo commerciale, politicamente definito, provocò svantaggi economici ad Ancona che si accingeva a creare il proprio monopolio commerciale sulla costa marchigiana: infatti i mercanti di Ragusa vanno cercando nuovi porti marchigiani con tariffe doganali più vantaggiose, facendo perdere ad Ancona il primato sul mercato marchigiano. Questo è per esempio il caso di Pesaro, che in questo periodo venne favorito nei commerci tra la Toscana e Ragusa (come lo studio di Paola Pinelli e di Francesco Bettarini sui commerci dei mercanti toscani mostrano), grazie anche alla politica antianconetana dei Malatesta, finalizzata a danneggiare economicamente Ancona e a conquistarla politicamente. Dopo il fallito tentativo di conquista (cap.8.2), i Malatesta si inseriscono in questa diversa strategia di danneggiamento di Ancona, non militare ma commerciale, avvicinandosi commercialmente ai due principali alleati commerciali di Ancona, ossia Ragusa e Firenze⁷⁷⁵.

La difficoltà di Ancona, che si vede minacciata nel suo ruolo di intermediario nel commercio marchigiano e del Centro Italia, dà spazio anche ad azioni di rappresaglia verso i mercanti fiorentini nel 1421, nel tentativo di riportarli verso il proprio centro portuale⁷⁷⁶. Firenze infatti, non compariva ancora tra le nazioni che venivano privilegiate nella dogana del porto: la delibera consiliare del 1421 cita solo Veneziani, Ragusini e Catalani esenti da tale delibera, poiché le relazioni con tali nazioni erano regolate da normativa specificatamente definita dai

⁷⁷³ DADU, 8, lettere di Levante, XII, c.40v; DADU, 8, lettere di Levante XII, c. 180v; DADU, 3, acta consilium rogatorum, 6, 1435-1438, c. 62v; ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, 1, statuti della dogana e patti con diverse nazioni, libro I, 1345-1476, c. 63v; appendice doc. XLVII; PERUZZI A., *Storia di Ancona...*, II, p. 275; KREKIĆ B., *Dubrovnik ...doc.* 872, pp. 309; doc. 949, p.322; CARTER F.W., *Dubrovnik...*, pp.282-283; ANSELMIS S., *Venezia, Ragusa, Ancona tra Cinque e Seicento...* pp. 41-108; BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare...* pp. 97-98.

⁷⁷⁴ BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare...* pp.5-20.

⁷⁷⁵ SASFa, codici malatestiani, 5, c. 19v, appendice doc. XXVIII; SASF, codici malatestiani, 3, 1386-1466, c.21v, appendice doc. XLVI; trattato tra Ragusa e Pandolfo III Malatesti nel 1423 SASFa, ASC, Registri, reg. 2, cc. 134v-135r; FALCIONI A., *L'economia di Fano in età malatestiana*, in *Fano medievale*, MILESI F. ed., 1997, pp. 91-140; ŠOLJIĆ A., *Relazioni tra Dubrovnik e Ancona al tempo di Ciriaco ...* pp. 141-168.

⁷⁷⁶ ASAN, ACAN, consigli, 11, c. 17v, 12 marzo 1421 *per suspensione represaliarum Florentie*.

trattati (*secondo libro pacti*)⁷⁷⁷. Il carteggio Marcovaldi mostra come questo mercante di Prato tra 1420 e 1433 usasse esclusivamente la via per Pesaro per condurre pannilana a Ragusa⁷⁷⁸. A questo si associa la concessione di esenzioni ad un mercante fiorentino da parte di Alessandro Sforza nel 1454 e la riduzione dei dazi ai Toscani da parte di Fano nel 1439: la tensione tra Ancona e Ragusa, metteva i Toscani nella condizione di vedersi preclusa la via che da Fabriano conduceva ad Ancona, costringendoli a ripiegare sulla via Flaminia, non certo rotta prediletta. Non mancò infatti, il tentativo di Pandolfo III, nel 1414, di attirare i mercanti toscani tramite la concessione di libertà commerciali a tutti i mercanti stranieri: infatti la maggior parte dei pagamenti registrati dalla corte malatestiana nel 1418 erano eseguiti in favore di mercanti fiorentini⁷⁷⁹. La tensione tra Ancona e Ragusa influenza soprattutto il mercato dell'argento: infatti, nel 1422, il Consiglio dei Rogati obbliga i mercanti che commerciano in argento con Firenze, al passaggio obbligato per Urbino quando appena due anni prima, nel 1420, si riconosceva ancora il passaggio prediletto per Ancona dell'argento ragusino⁷⁸⁰. Sicuramente l'interesse di Firenze a mantenere facili rotte verso le Marche era dovuto anche alle forti tensioni politiche che ebbe con Venezia tra 1451 e 1454, e per questo, aveva tutto l'interesse affinché la rotta marchigiana si mantenesse “facilmente” percorribile⁷⁸¹.

Le varie discussioni in consiglio e le diverse ambascerie che caratterizzarono il periodo compreso tra il 1426 e il 1440, sono state dettagliatamente analizzate da Ante Šoljić in occasione del convegno su Ciriaco di Ancona del 2000, basandosi sullo studio delle testimonianze trasmesse dagli atti del Consiglio dei Rogati di Ragusa, istituzione comunale che si occupava di politica estera e quindi degli affari connessi alle relazioni internazionali⁷⁸². La mancanza di tariffe daziarie agevolate, definite politicamente, porta i mercanti anconetani ad agire privatamente: nel periodo 1426-1440, nei registri della cancelleria di Ragusa si osserva un aumento di richieste e concessioni di salvacondotti. I salvacondotti venivano concessi dal

⁷⁷⁷ ASAN, ACAN, consigli, 11, 1421, cc. 74r-77r appendice doc. XXX.

⁷⁷⁸ ASHTOR E., *Il commercio anconetano con il Mediterraneo occidentale...* pp. 9-72; *Il carteggio Marcovaldi (1401-1437) nell'Archivio di Stato di Prato*, PINELLI P. ed., Roma, 2006, pp. 29-32; ASPo, ospedale, 7030, n.302-306, PINELLI P., *Tra argento, grano e panni: Piero Pantella, ...*, pp. 70-75.

⁷⁷⁹ BOPs, ms 389, *Memorie di Pesaro*, c. 77r; SASFa, codici malatestiani, III, 1439, c. 21v appendice doc. XLVI; SASF, codici malatestiani, 5, c. 19v appendice doc. XXVIII; SASFa, codici malatestiani, XXVA, cc. 10r-18v-34r-59r

⁷⁸⁰ DADU, 3, acta consilium rogatorum, 3, c.110r; DADU, 3, acta consilium rogatorum, 3, 1420, c.13r; BETTARINI F., *La comunità pratese di Ragusa...*, pp. 23-37.

⁷⁸¹ CARLOMAGNO A., *Il banco Salviati di Pisa: commercio e finanza di una compagnia fiorentina tra il 1438 e il 1489*, tesi di Dottorato di ricerca, Università di Pisa, 2009, pp. 64-73; MUELLER R.C., *Mercanti e imprenditori fiorentini a Venezia nel Tardo Medioevo*, in *Società e Storia*, 1992, pp. 29-60.

⁷⁸² DADU, 3, acta consilium rogatorum, 3-7 dove si descrivono le diverse ambasciate che si susseguirono a Ragusa e le decisioni prese dal consiglio dei Rogati; ŠOLJIĆ A., *Relazioni tra Dubrovnik e Ancona al tempo di Ciriaco* ...pp. 141-168.

consiglio comunale ai mercanti che ne facevano richiesta e avevano come scopo, quello di concedere privilegi commerciali personalizzati per tempi definiti o per singoli viaggi, garantendo deroghe alla norma comune, come avviene nel caso di un mercante padovano a cui si assegnano privilegi doganali a Ragusa, grazie al suo ruolo ormai riconosciuto in città⁷⁸³. I salvacondotti venivano rilasciati dal Consiglio dei Rogati di Ragusa ed erano registrati dalla cancelleria cittadina, garantendo in questo modo ai mercanti, in forma personale, ciò che la politica commerciale delle due città non era più in grado di garantire: il mercante si trova quindi a ricercare accordi internazionali senza l'appoggio della propria classe politica, ottenendo quei vantaggi che prima la classe politica gli procurava attraverso i trattati commerciali internazionali. Infatti è nel patto che il diritto cittadino si intreccia con le esigenze dei rapporti interstatali⁷⁸⁴. I salvacondotti avevano, come accennato, lo svantaggio di avere una durata limitata o erano validi per un singolo viaggio, come ci mostra l'esempio del mercante anconetano Stefano Tommaso, che nel periodo tra il 1433 e il 1438 otterrà il rilascio di 4 salvacondotti⁷⁸⁵. I salvacondotti concessi da Ragusa in questo periodo mostrano la difficoltà dei mercanti anconetani a Ragusa: infatti questi strumenti, oltre a riconoscere privilegi al commercio, hanno anche lo scopo di proteggere il convoglio mercantile da rappresaglie degli stessi Ragusini, che non vincolati ad alcun trattato, erano liberi di assalire le navi anconetane. Gli atti consiliari anconetani, al contrario di quanto avviene per Ragusa, non mostrano un aumento di salvacondotti rivolti ai Ragusini, poiché i mercanti dalmati trovarono nei porti marchigiani un'alternativa alla tensione commerciale con Ancona. Forse a causa di un'eccessiva richiesta di tali deroghe da parte dei mercanti anconetani, il Comune di Ragusa può essere stato portato a decidere di concedere un salvacondotto generale applicabile indistintamente a tutti i mercanti anconetani nel 1439, proprio a ridosso del rinnovo del trattato, a dimostrazione della forte necessità di ridefinire i patti economici: l'applicazione indistinta a tutti i mercanti anconetani non deve però creare errori nel considerarlo un trattato, in quanto non è rilasciato sulla base di una comunione di intenti da parte di entrambe le comunità marittime, ma è una concessione unilaterale da parte del Comune di Ragusa verso la classe mercantile anconetana, quindi si pone come un accordo tra un ente politico e privati cittadini, mentre nel caso del trattato abbiamo la definizione di una comunione di intenti tra due entità pubbliche definite⁷⁸⁶. Questo può essere stato anche

⁷⁸³ ASAN, ACAN, consigli, c. 10r, 14 aprile 1412; KREKIĆ B., *Le port de Dubrovnik...*, pp. 653-673.

⁷⁸⁴ ORTALLI G., *Tra normativa cittadina e diritto internazionale...*, pp. 13-30.

⁷⁸⁵ DADU, 3, acta consilium rogatorum, 5, 1431-1435, c. 146v DADU, 3, acta consilium rogatorum, 5, 1431-1435, c.183v; DADU, 3, acta consilium rogatorum, 6, 1435-1438, c. 103v appendice doc. XXXIX-XL-XLII.

⁷⁸⁶ DADU, 3, acta consilium rogatorum, 7, 1438-1441, c. 70v; DADU, 3, acta consilium rogatorum, 7, 1438-1441, c.81r appendice doc. XLIII.

una diretta conseguenza della richiesta toscana ai Malatesta del 1439, di cui si è detto precedentemente: con la concessione di questo salvacondotto, i mercanti anconetani, che avevano forti guadagni proprio grazie ai noli applicati ai mercanti toscani per il trasporto della loro merce, cercano di ridare lustro alla rotta che gli stessi Fiorentini prediligevano, quella che attraverso Fabriano raggiungeva Ancona e quindi Ragusa, tentando di riprendere il controllo sul commercio marchigiano⁷⁸⁷.

Forse tali documenti e la loro continua richiesta da parte di cittadini privati, incentivarono le due amministrazioni comunali, ad accelerare i tempi per la stesura di nuovi accordi. Infatti si osserva come i salvacondotti in questo periodo di stallo istituzionale, divennero fondamentali ed impedirono che l'inefficienza delle istituzioni compromettesse l'attività mercantile, che non poteva certo attendere i tempi burocratici e politici. A questa concessione inoltre va aggiunta quella riconosciuta dal governo ragusino, nel 1436, destinata a garantire alle navi anconetane che trasportano prodotti orientali, di poter accedere a Ragusa con il pagamento del solo dazio d'entrata⁷⁸⁸.




Figura 25. Distribuzione dei salvacondotti di Ragusa destinati agli Anconetani tra 1420 e 1440.

Prima del 1426 i salvacondotti registrati erano in numero esiguo, poiché comportavano solo ulteriori incentivi a quelli già resi dai trattati, già particolarmente vantaggiosi, o servivano a definire le modalità commerciali per prodotti specifici⁷⁸⁹: questo è per esempio il caso del salvacondotto concesso nel 1422, destinato a regolamentare il trasporto di raffia ad Ancona (fibra tessile vegetale), il cui commercio non era definito nel trattato del 1397⁷⁹⁰. Infatti nel periodo 1420 e 1426 si individuano solo 3 salvacondotti mentre nel periodo tra 1433 e 1439

⁷⁸⁷ SASF, codici malatestiani, 3, 1386-1466, c.21v appendice doc. XLV.

⁷⁸⁸ DADU 8, lettere di levante, XII, c.40v; KREKIĆ B., *Dubrovnik*, ...doc. 872.

⁷⁸⁹ DADU, 3, acta consilium rogatorum, 3, 1420-26, c.13r; DADU, 3, acta consilium rogatorum, 3, 1422, c.83r appendice doc. XXXIII.

⁷⁹⁰ DADU, 3, acta consilium rogatorum, 3, 1422, c.83r appendice doc. XXXIII.

le richieste vanno raddoppiandosi⁷⁹¹. Mentre per gli anni successivi al 1440, negli atti del Consiglio dei Rogati, non si registra alcun tipo di salvacondotto destinato a mercanti anconetani.

Sicuramente la realtà geopolitica velocizzò la nuova stesura di accordi commerciali tra le due città: infatti nel 1437 gli accordi di pace tra l'Ungheria e Venezia, che ormai era tornata in possesso della Dalmazia, e la fine del regno di Sigismondo di Lussemburgo, pongono Ragusa nella necessità di rivedere il suo ruolo internazionale, da una parte proiettato verso i Balcani dove avanzavano inesorabilmente i Turchi e con cui da subito cercano di trovare punti di incontro, mentre dall'altra parte deve mantenere il suo legame con l'Occidente cristiano proprio attraverso Ancona principale porto dello Stato della Chiesa⁷⁹². Per Ancona la stesura del nuovo trattato diviene fondamentale per ridefinire il suo ruolo all'interno delle rotte adriatiche: infatti nello stesso anno vengono definiti anche accordi con Cattaro creati con lo scopo di organizzare una rotta privilegiata, che proiettasse i mercanti anconetani verso le rotte mediterranee, fino a quel momento limitata proprio per la presenza di Ragusa e di Venezia. Il maggiore interesse di Venezia verso Pesaro e Ravenna, incentiva Ancona a crearsi vie di fuga per non rischiare di rimanere "in trappola": guarda caso proprio nel 1441 Ravenna sarà costretta a riconoscere il dominio politico della Serenissima. Inoltre attraverso questo trattato, Ancona contava di riprendere la sua posizione predominante nel commercio dei panni fiorentini in territorio marchigiano⁷⁹³.

Le clause dell'accordo del 1440

Il testo è conservato all'interno dello Statuto della Dogana.

Al trattato viene data validità ventennale e non di 29 anni come nel precedente patto, forse per far sì che si mantenesse l'attenzione delle autorità comunali su una tematica commerciale particolarmente sentita, ed evitare di trovarsi nuovamente nella condizione di forte difficoltà da parte degli operatori economici, causata dall'assenza di trattati, come era già avvenuto a seguito della scadenza degli accordi del 1372 e del 1397. In questo caso inoltre la validità temporale del patto viene evidenziata immediatamente nell'incipit del documento, a sottolineare l'attenzione data al periodo di validità del trattato.

⁷⁹¹ DADU, 3, acta consilium rogatorum, 3, 1421, c.21v, DADU, 3, acta consilium rogatorum, 3, 1421, c.28r; SASF, codici malatestiani, 3, 1386-1466, c.21v appendice doc. XLV.

⁷⁹² BERTELLI S., *Trittico: Lucca, Ragusa, Boston tre città mercantili tra Cinque e Seicento*, Roma, 2004, pp. 66-73.

⁷⁹³ ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, 1, statuti della dogana e patti con diverse nazioni, 1345-1476, c. 62r **Patti dei Cattarini col comune d'Ancona 1440** appendice doc. XLVIII; BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare...* pp. 115-117; GRUPPO DI STUDIO DI DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE <BOLOGNA-MODENA>, *Aspetti dello statuto del mare di Ancona ...*pp.149-232.

Il documento conferma le clausole del trattato del 1372 e tutti i vantaggi ad esso seguiti, quindi sottintendendo anche il riconoscimento dei termini definiti nel trattato del 1397 che ne riprendeva gran parte. Il nuovo accordo del 1440, oltre a rivendicare la conferma degli accordi precedentemente stipulati, ribadisce ulteriormente come le navi ragusee in pericolo, potessero rifugiarsi nel porto anconetano senza pagare dazio e richiedendo il pagamento dello stesso, solo nel caso in cui la merce venisse venduta. Questa clausola viene sempre ridefinita in maniera specifica forse perché fu quella maggiormente soggetta a interpretazione personalistica da parte dei mercanti e sfociante nella frode: volendo transitare nel porto di Ancona “gratuitamente”, le navi rivendicano lo stato di pericolo a cui sarebbero state soggette. Il trattato del 1440 si differenzia, rispetto ai due precedenti, per la definizione delle pene pecuniarie a cui sarebbero stati soggetti i trasgressori: coloro che avessero tentato di frodare la dogana o non rispettassero i patti internazionali, erano sottoposti ad una multa che poteva arrivare fino a 1000 ducati. Quindi, se gli aspetti doganali non assumono particolare rilievo in tale trattato, in quanto riproducono i caratteri definiti nei precedenti patti, al contrario assume particolare valore l'aspetto della frode doganale, che diventa rilevante proprio in quei contesti commerciali sottoposti a regime doganale privilegiato, come d'altronde è stato già ampiamente osservato anche nei rapporti tra Ancona e Zara.

12.4.7 Il trattato del 1495

Fin da subito si osservano problemi nei rapporti tra le due città tanto che nel 1446 si pose la necessità, da parte del governo di Ragusa, di garantire ai propri mercanti la possibilità di recarsi direttamente in Oriente, dopo aver acquistato i prodotti della Marca e della Romandiola⁷⁹⁴. Infatti Ancona, costretta da Venezia, si trova nelle condizioni di dover aumentare le tariffe doganali a Ragusa: i Turchi stavano pian piano conquistando i Balcani e Ragusa da subito non si lasciò sfuggire l'occasione di porsi quale intermediario con l'Occidente. Venezia, controllando il mercato adriatico, fece in modo di limitare lo sviluppo economico turco, per impedirne una conseguente espansione militare e politica verso il Mar Adriatico. Venezia in questo modo cerca di portare lo scontro militare su un piano commerciale senza però bloccare il mercato orientale, che ormai i Turchi andavano controllando, da cui dipende la ricchezza della stessa Venezia. Venezia, attraverso un approccio indiretto, ossia imponendo l'aumento dei dazi ai prodotti orientali che giungevano ad Ancona tramite Ragusa, cerca di fermare l'avanzata commerciale turca, al fine di

⁷⁹⁴ DADU, 3, acta consilium rogatorum, 10, 1446, c.30r; DADU, 3, acta consilium rogatorum, 10, 1446, c.93v

danneggiarne indirettamente il bacino economico balcanico e tentando allo stesso tempo, l'avvicinamento ai vecchi nemici per difendersi dal nuovo nemico turco⁷⁹⁵.

Tutto ciò rende praticamente obsoleto il trattato del 1440, effetto intensificato soprattutto dagli eventi del 1453 e dalla conquista dei regni di Serbia e Bosnia nel 1459 e 1463. Questa nuova realtà politica europea inevitabilmente coinvolge le due città di Ancona e Ragusa, entrambe crocevia del mercato tra Oriente e Occidente.

Negli ultimi anni del Quattrocento e nei primi del Cinquecento, dopo il panico e lo smarrimento portato dall'avanzata turca, si arriva ad un nuovo equilibrio dove, se da una parte la religione "impone" il perseguimento delle idee di scontro tra religioni, di crociate, ecc... dall'altra parte le necessità commerciali ed economiche portano a cercare nuovi punti di incontro. È in questa nuova ricerca di stabilità politico-economica che si colloca il nuovo accordo commerciale tra Ancona e Ragusa del 1495⁷⁹⁶.

Il nuovo trattato, seguendo la linea di quello precedente, è finalizzato a regolamentare il problema della frode e a ridefinire aspetti legati ai dazi. Si cerca inoltre, di porre rimedio al notevole danno economico provocato ad Ancona ad inizio Quattrocento, quando il mercato raguseo si andò spostando verso gli altri porti marchigiani, una tendenza che il trattato del 1440 non riuscì mai totalmente ad estinguere. Negli approdi marchigiani, Ragusa vede nuove opportunità di guadagno e di distribuzione, mentre Ancona è costretta ad abbandonare l'obiettivo di un controllo commerciale dei centri marchigiani, come aveva tentato di fare fin dal XIII secolo (vedi cap. 4.4), lottando con gli operatori economici che con i centri marchigiani interagiscono, tra cui appunto Ragusa. Infatti, prima che i rapporti tra le due città degenerassero, troviamo quasi sempre nei contratti di commercio, la presenza di Ancona come scalo obbligato durante la navigazione lungo la costa marchigiana: in un documento del 1386, un mercante di Ragusa si rifornisce di vino presso Pesaro e Fano con destinazione Durazzo, passando però per il porto di Ancona⁷⁹⁷.

Questo scalo intermedio non sarà più una consuetudine a partire dagli anni Venti del Quattrocento come testimoniano anche i trattati tra Ragusa e Pesaro del 1417 e i contratti commerciali dei fratelli Caboga, la famiglia mercantile più importante di Ragusa, il cui commercio di cera con i mercanti fiorentini avveniva a Pesaro mentre il loro commercio

⁷⁹⁵ DADU, 8, Lettere di Levante, XVIII, cc. 55v-56v-59v; ANSELMIS S., *Venezia, Ragusa, Ancona tra Cinque e Seicento...*, pp. 41-108.

⁷⁹⁶ ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta albertini, 4, cc. 12v-13v; ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta Albertini, 3, *liber rubens*, cc. 18r-v; DADU, 8, Lettere di Levante, XVII, cc. 55v-56r-59v; appendice doc. LXV; BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare...* pp. 98-99.

⁷⁹⁷ CD, XVII, a.1386, doc. XVI.

dell'argento aveva destinazione Fermo, Recanati e Fano⁷⁹⁸: l'importanza di questa famiglia mercantile non mancò comunque di mostrare la sua presenza anche ad Ancona nel 1436, nonostante l'88% del suo commercio di argento avesse come destinazione privilegiata Venezia e la maggior parte dei suoi acquisti di grano avvenisse in Puglia⁷⁹⁹. Dopo il 1440, Ancona, per riprendere il proprio ruolo nel mercato marchigiano, concesse nel 1444 l'esenzione totale per il commercio dell'argento, elemento da cui sia Ancona che Ragusa avrebbero trovato vantaggi: la prima favorendo e inserendosi in un mercato fondamentale in Occidente nel XV secolo, a causa dell'esaurimento di molte vene argentifere europee e togliendo così parte del mercato a Venezia, dall'altra parte per Ragusa il mancato pagamento del dazio assicurava maggiori guadagni nella vendita⁸⁰⁰.

Ciò non toglie che per i Fiorentini, Ancona fosse una rotta privilegiata: lo confermano le richieste di salvacondotti e di cittadinanza al Comune di Ancona, strumenti utili allo svolgimento dell'attività mercantile: ottenere la cittadinanza significava poter accedere ai privilegi fiscali di cui godevano i cittadini anconetani, non solo in campo commerciale⁸⁰¹. Seppur fossero presenti accordi, la possibilità di utilizzare navi anconetane e ragusine garantiva ai Fiorentini la possibilità di usufruire dei vantaggi fiscali di cui tali nazioni godevano, e per questo, gli stessi Fiorentini erano interessati a far sì che si mantenesse stabile questa rotta commerciale.

Il documento del 1495 viene identificato anche questa volta da parte di Biondi come un trattato: in realtà anche in questo caso ci si trova di fronte ad un atto consiliare, destinato a portare effetti ad Ancona; in particolare, il documento è un atto d'indirizzo che definisce i compiti degli ufficiali della dogana nei confronti dei mercanti di Ragusa.

Da come si legge in tutti questi documenti, il tentativo di truffa è molto alto proprio per i forti vantaggi di cui i mercanti ragusini godevano nel porto di Ancona, mettendo gli altri

⁷⁹⁸ DADU 15, diversa cancellariae, 30, c.11r; APPENDINI F.M., *Notizie storico-critiche sulle antichità*, ...pp. 226-240; KREKIĆ B., *Contribution to the study of the Ragusan presence* ...pp. 7-45; MORONI M., *Mercanti e fiere tra le due sponde dell'Adriatico*..., pp. 53-80; ŠOLJIĆ A., *Relazioni tra Dubrovnik e Ancona al tempo di Ciriaco* ...pp. 141-168; PIERUCCI P., *Il commercio dell'argento tra Ragusa e l'Italia centrale*..., pp. 28-48; PINELLI P., «E s'egli regha arienti o cera»: *prime indagini sul commercio della cera a Ragusa (Dubrovnik) fra XV e XVI secolo*, *Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge*, 127-2 | 2015, <http://mefrm.revues.org/2722>.

⁷⁹⁹ DADU, 3, acta consilium rogatorum, 6, 1436, c. 76v; *Acta e diplomata Ragusina*, ...I, doc. 53; KOVAČEVIĆ-KOJIĆ D., *La Serbie dans l'économie de Venise au XVème siècle*, in *Balceni Occidentali, Adriatico e Venezia fra XIII e XVIII secolo*, ORTALLI G., SCHMITT O.J. ed., Venezia, 2009, pp. 39-52.

⁸⁰⁰ DADU, 3, acta consilium rogatorum, 9, 1444, c. 62r; DADU, 3, acta consilium rogatorum, 10, 1447, c. 113v

⁸⁰¹ ASAN, ACAN, Consigli, 14, c.21r 27 febbraio 1430 salvacondotto destinato al mercante Brunelleschi di Firenze con lo scopo di garantire, libertà di circolazione sia per mare che per terra *sine impedimento*; ASAN, ACAN, consigli, 14, c.23r 11 marzo 1430 petizione di richiesta di cittadinanza per il mercante Aleo di Firenze *...et perché lui come e debito intende praticare usare e conseruare per fare mercantia nella dicta vostra città. Et però vorria essere facto vostro cittadino et essere tractato et reputato in ogni cosa vostro cittadino et godere tutti i benefizi immunità et exeptioni et priuilegij che se concedano et godano gli altri che vengono ad habitare nella dicta vostra città in ciascheduna cosa...*

mercanti, nella condizione di cercare di approfittarsi di tale vantaggio. Ancona inoltre sembra essere in parte anche indispettita, per l'atteggiamento di alcuni mercanti di Ragusa, che sembrano non essere contenti dei vantaggi fiscali di cui già godono (*habiano recente comodita' et infiniti beneficij da la citta' de Ancona piu' che veruna altra natione*). Vi è inoltre l'ulteriore tentativo di ripristinare Ancona come scalo principale e centro di smistamento per il commercio del territorio marchigiano, imponendo un dazio di 4 ducati per le navi che si fossero dirette nei porti tra Rimini e il Tronto prima di recarsi ad Ancona e pagarne il relativo dazio⁸⁰². In questo modo Ancona cerca di riprendere il controllo (che in realtà non ebbe mai) sul mercato di redistribuzione della costa marchigiana, su cui già incideva la presenza veneta e la sua politica antianconetana.

Seguendo i caratteri dei trattati del XIV secolo e aggiungendo l'ulteriore pericolo turco, si riconosce e si sottoscrive il ruolo veneto, richiamandosi a quegli elementi di difesa su cui Venezia aveva basato la sua egemonia sull'Alto Adriatico fin dal IX secolo, con l'intento di assicurarsi la sua protezione e mostrando la definitiva rinuncia, dopo tre secoli di lotte, allo scontro commerciale. Si confermano i trattati sottoscritti tra Ancona e Ragusa, e tra queste e Venezia. Allo stesso tempo anche il Papato, che mantiene il suo potere formale su Ancona attraverso l'approvazione finale degli atti consiliari, ancora riconosce il ruolo di Venezia come protettrice del mondo occidentale dal pericolo turco. Infatti di lì a breve, nel 1499, inizierà la seconda guerra turco-veneziana.

Il documento però non ebbe molto seguito se Mario Natalucci individua la presenza di salvacondotti (da lui definite franchigie) nel periodo tra il 1494 e il 1501: come osservato nel precedente capitolo, i salvacondotti vanno esaurendo il loro ruolo a seguito del rinnovo del trattato del 1440, e il loro ripristino nel 1494-1501, indica inevitabilmente una situazione politica di nuovo complessa⁸⁰³.

In tale documento si riconosce ai mercanti di Ragusa l'accesso al porto di Ancona con dazi privilegiati per le merci dirette verso Pesaro, Rimini e Recanati, con destinazione finale Firenze e Roma⁸⁰⁴. In questo modo si cerca di trovare un compromesso nel ridurre l'interesse di Ragusa verso i porti minori delle Marche, cercando comunque di reindirizzare, per quanto possibile, i mercanti stranieri verso il porto di Ancona.

⁸⁰² ASAN, ACAN, consigli, 11, 1421, cc. 74r-77r appendice doc. XXXI; PERUZZI A., *Storia di Ancona...*, II, p. 392

⁸⁰³ NATALUCCI M., *Vita marinara...*, pp. 25-29.

⁸⁰⁴ ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta Albertini, 3, libera rubeus, 1493-1526, c. 49r *Capitula pro quibusdam nautis et navigiis ragusinis, sub rogatione d. Mathei bonfinis 1501* appendice doc. LXX; BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare...* pp. 100-101.

Ragusa proprio tra 1484 e 1500, rimise mano al suo porto aumentando il numero di ormeggi per favorire un più rapido ingresso in porto alle navi, fino a quel momento, costrette ad ormeggiare nella vicina isola di Lokrum, in attesa di ottenere un ormeggio in porto⁸⁰⁵. Questo esprime il tentativo di Ragusa di aumentare la propria flotta mercantile a seguito dell'aumento del mercato balcanico, che necessitava di nuovi contatti internazionali e rinnovo dei vecchi, al fine di aumentare il proprio bacino di esportazione.

Questo atto comunale quindi va in parallelo con quello che il governo anconetano definirà nel 1525 con Zara, sopra analizzato: non ci troviamo di fronte ad un trattato ma di fronte ad una presa d'atto del governo comunale anconetano di una situazione di illegalità che vede coinvolti i principali attori commerciali nel porto di Ancona, in cui è lo stesso governo cittadino che tenta di porvi rimedio attraverso maggiori controlli presso la dogana e favorendo ulteriori incentivi ai mercanti di Ragusa affinché essi scelgano di prediligere il porto di Ancona per i loro scambi.

Si possono quindi descrivere i rapporti tra Ancona e Ragusa nel XV secolo con le parole di Barisa Krekić: “relation between two maritime republics which had a perennial love-hate relationship, and constantly moved between collaboration and competition”⁸⁰⁶.

12.4.8 Il trattato del 1514⁸⁰⁷

I vantaggi commerciali dati dalla definizione di dazi agevolati o di vere e proprie esenzioni, riguardano soprattutto il Duecento e il Trecento, periodo in cui si pose mano alla definizione del rapporto tra le città sulla base della domanda stessa del mercato: se i maggiori frequentatori del porto di Ancona sono i mercanti di Ragusa, si cercherà di incentivare ulteriormente la loro presenza; mentre nel caso di mercanti provenienti da regioni che non hanno particolari interessi nel territorio anconetano, essi sicuramente si troveranno più svantaggiati. Gli ufficiali della dogana avevano a disposizione documenti o tabelle con gli elenchi dei prodotti e relativi valori dei dazi ad essi applicabili: ad Ancona infatti ogni anno il consiglio cittadino ridefiniva i valori delle gabelle, poiché oltre che da necessità fiscali, tali valori dipendevano dal prezzo della merce. Gli atti consiliari infatti conservano, al termine di ciascun registro annuale delle attività del consiglio, anche le nuove tabelle con i relativi valori delle gabelle.

⁸⁰⁵ ANSELMIS S., *Venezia, Ragusa, Ancona tra Cinque e Seicento...*, pp. 41-108.

⁸⁰⁶ KREKIĆ B., *Contribution to the study of the Ragusan presence ...*pp. 7-45.

⁸⁰⁷ ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta Albertini, 4, cc.93v-94r; ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta Albertini 3, *liber rubeus*, cc. 182v-183r appendice doc. LXXX; ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta Albertini, 4, c.96r-v; ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta Albertini, 3, *liber rubeus*, c. 185r; BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare...*pp. 101-102.

Tali dati però non erano ovviamente applicati a quelle realtà mercantili che mostravano accordi commerciali specifici. Nel 1499, il consiglio cittadino decide di ridefinire i dazi applicati ai mercanti di Ragusa che non subirono più variazioni (o almeno non ci sono pervenuti documenti che lo attestino) dal 1372⁸⁰⁸. Nel documento si esprime la necessità di definire nuovi valori delle gabelle forse perché diventati obsoleti, sottolineando allo stesso tempo, la particolarità dei mercanti di Ragusa⁸⁰⁹. A questo ne segue una copia di rinnovo nel 1500⁸¹⁰.

Come sopra osservato, il documento del 1514 si andava costituendo in un periodo caratterizzato dalla ricerca di nuovi equilibri portati dall'arrivo degli Ottomani, e dal forte ridimensionamento del ruolo internazionale di Venezia dopo la battaglia di Agnadello: tutto ciò metteva Ancona e le altre città dell'Adriatico in una nuova posizione di forza, che le pone nella possibilità di creare nuovi spazi e nuove economie. Anche Ancona cerca di stabilire nuove relazioni con gli Ottomani e il mondo arabo grazie anche alla disponibilità papale a consentire il commercio con gli Infedeli: la stessa Ragusa si inserisce all'interno di tale quadro, nella rotta verso Oriente (vedi cap. 14)⁸¹¹. Dopo le difficoltà politico-militari portate dall'arrivo turco, si dà il via ad una nuova stagione nelle relazioni commerciali del Mediterraneo, così come già da qualche decennio la stessa Venezia stava perseguendo. La vicinanza commerciale a Ragusa era sicuramente funzionale per Ancona quale proiezione verso Oriente: non a caso la Dalmazia costituirà da lì a poco la nuova frontiera tra Oriente e Occidente, ruolo che mantenne per svariati secoli. Inoltre nel 1526 Ragusa diverrà tributaria della Porta con l'obiettivo di mantenere attivo il proprio mercato balcanico e allo stesso tempo la propria posizione di intermediario tra questa regione e l'Occidente. In qualità di ultimo caposaldo cristiano in territorio balcanico essa diverrà nel XVI e XVII secolo, il principale intermediario tra il Papato e il Sultano (tale ruolo sarà ufficializzato nel 1539); ed Ancona necessariamente, si pone lungo tale direttrice diplomatica che verrà sfruttata anche in termini commerciali⁸¹².

Il testo riprodotto da Mario Vinicio Biondi si compone di due documenti raccolti dalla cancelleria anconetana: il primo documento datato 3 gennaio riprende gli antichi temi di

⁸⁰⁸ ASAN, ACAN, consigli, 25, 1499, cc. 37v-38v appendice doc. LXVII.

⁸⁰⁹ CESSI R., *Pacta Veneta*, ...pp. 1-70.

⁸¹⁰ ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta Albertini, 3, *liber rubeus*, 1493-1526, c. 43r appendice doc. LXX; BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare*...pp. 99-100.

⁸¹¹ ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta Albertini 3, *liber rubeus*, cc. 183v-184r; ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta Albertini 3, *liber rubeus*, c. 188r appendice doc. LXXVIII-LXXX; PERUZZI A., *Storia di Ancona*..., II, p. 412; *Statuti anconitani del mare* ...p. 277-278; BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare*... pp. 124-126.

⁸¹² PRAGA G., *Storia della Dalmazia* ...p.183; ANSELMINI S., *Venezia, Ragusa, Ancona tra Cinque e Seicento*..., pp. 41-108; KUNČEVIĆ L., *Retorika granice kršćanstva u diplomaciji renesansnog Dubrovnika, (the rhetoric of the frontier of christendom in the diplomacy of renaissance Ragusa)*, *Analiz Dubrovnika*, 48, 2010, pp. 179-211.

protezione e difesa. Infatti con esso Ancona garantisce aiuto alle navi di Ragusa che avessero subito attacchi da parte dei pirati. Proprio a cavallo tra Quattrocento e Cinquecento diventò particolarmente pericolosa la presenza dei Saraceni, che, con base a Valona, che infestavano le coste adriatiche, provocando non solo danni economici ai mercanti, ma favorendo anche il mercato degli schiavi e gli scambi di prigionieri, acquisiti attraverso gli assalti ai villaggi costieri⁸¹³. Il documento assume per questo, una forma particolare, in quanto va a definire nel dettaglio una delle clausole di salvaguardia sempre presenti all'interno dei trattati precedenti, ossia la possibilità di usufruire del porto anconetano senza pagare dazio se la nave fosse stata soggetta a pericolo atmosferico o umano che fosse: un aspetto che divenne sempre più importante sottolineare e rendere nel dettaglio, proprio a causa di questo nuovo pericolo. La presenza turca in Adriatico è stata recentemente ridimensionata da Pinuccia Simbula, che ha affermato come la presenza di Venezia e della sua attività di polizia lungo l'Adriatico, rendesse questo mare tra i più sicuri del Mediterraneo, insieme al sistema di difesa della costa, sviluppato nel XVI secolo e descritto da Sergio Anselmi: sulla base di tali considerazioni, gli storici sono ormai concordi nell'affermare che tale sicurezza sia causa del ritardo con cui si sviluppò, a Venezia e nell'Adriatico stesso, l'istituto giuridico dell'assicurazione (vedi cap. 15.1)⁸¹⁴.

A questo documento ne segue un secondo datato 4 febbraio dove invece si rivendicano garanzie di approdo per i patroni ragusini, sottolineando l'importanza che aveva l'identificazione corretta di Ragusini da parte degli ufficiali della dogana, al fine di applicare adeguatamente i privilegi fiscali ed impedire la manifestazione di forme di frode, così come si è riscontrato anche nell'atto consiliare del 1525 destinato ai mercanti di Zara (vedi cap. 12.3.3)⁸¹⁵.

Questo documento testimonia anche la rilevanza che ha ormai assunto il gruppo mercantile dei Fiorentini nel porto dorico: i Fiorentini infatti, avevano acquisito ormai un posto rilevante all'interno del contesto commerciale del porto dorico a partire dal Quattrocento (è attestato un banco Medici ad Ancona nel 1436-1443), per poi trovare piena definizione con il trattato del 1499 (che subirà aggiornamenti nel 1503 e 1506). La creazione del consolato fiorentino a Ragusa nel 1495, porterà a compimento la realizzazione della rotta Firenze-Ancona-Ragusa:

⁸¹³ ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta Albertini, 4, cc.93v-94r; ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta Albertini 3, *liber rubeus*, cc. 182v-183r appendice doc. LXXX; Pirati e corsari in Adriatico, ANSELMI S. ed., Cinisello Balsamo, 1998; BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare...* pp. 101-102; FIUME G., *Schiavitù mediterranea*, Milano, 2009, pp. 3-12; MORONI M., *Mercanti e fiere tra le due sponde dell'Adriatico...*, pp. 53-80.

⁸¹⁴ RENOUIARD Y., *Le città italiane dal X al XIV secolo*, Milano, 1975, pp. 130-164; SIMBULA P., *I pericoli del mare...* pp. 369-402.

⁸¹⁵ ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta Albertini, 4, cc.96r-v; ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta Albertini, 3, *liber rubeus*, c. 185r.

rotta prediletta dai Fiorentini per condurre i propri prodotti in Oriente⁸¹⁶. In alternativa i Fiorentini, per raggiungere l'Oriente, usavano la rotta più nota, che da Pisa impiegava navi genovesi, oppure sfruttava la rotta passante per Lecce, Valona e Ragusa seguendo poi la via balcanica, a cui si aggiunge la rotta che attraverso Bologna e i canali navigabili, si dirigeva verso Venezia e la Romandiola⁸¹⁷. Gli studi sull'Umbria hanno ben mostrato come l'area di Norcia e Cascia fosse una tappa fiorentina assai sfruttata, per raggiungere i mercati di Camerino e Ascoli Piceno ma poi, per il grande commercio internazionale, dovevano comunque fare riferimento ad Ancona. I Toscani ad Ancona nel XVI secolo, avevano ormai ottenuto lo stesso ruolo, la stessa importanza, un volume di traffico paragonabile a quello dei mercanti di Ragusa e per questo avevano la possibilità di usufruire degli stessi vantaggi fiscali, riservati prima solo ai mercanti ragusei⁸¹⁸. Basti pensare al ruolo che i Fiorentini ottengono all'interno del commercio marittimo alla fine del XV secolo, come mostrano i trattati con l'Egitto (1497), in cui si stabilisce che i mercanti fiorentini godano degli stessi privilegi riservati ai Veneziani⁸¹⁹. Infatti se prima i mercanti ragusei erano l'eccezione nel contesto del porto dorico ma anche i principali attori nelle relazioni commerciali, ora la loro posizione, pur venendo mantenuta, si trova posta allo stesso livello di quella fiorentina che quindi usufruirà degli stessi privilegi. Anche il libro dei dazi del 1518-1525 sottolinea questa nuova posizione di Ancona nei confronti di Ragusa e Firenze, a cui vengono applicate le stesse agevolazioni fiscali⁸²⁰.

Si mostra così come a inizio Cinquecento sia pienamente definito anche politicamente, e non solo attraverso l'azione personale dei mercanti, la rotta Firenze-Ancona-Ragusa che faticosamente, a livello politico, andava costituendosi fin da inizio Quattrocento⁸²¹. Tutto ciò è stato sicuramente possibile grazie alla conquista fiorentina di Arezzo nel 1384, che favorisce

⁸¹⁶ ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta Albertini, 3, *liber rubeus*, cc.62v-63r, ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta Albertini, 3, *liber rubeus*, cc. 96r-v, ASAN, ACAN, consigli, 25, 1499, c. 22r-25r; ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta Albertini, 3, *liber rubeus*, 1493-1527, c.49r appendice doc. LXX; BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare...*pp.100-101 pp.123-124; FENNELL MAZZAOUI M., *Artisan migration and technology in the italian textile industry in the late Middle Age*, in *Strutture familiari, epidemie, migrazioni nell'Italia medievale*, COMBA R., PICCINI G., PINTO G. ed., Napoli, 1984, pp. 519-534; HOUSSAYE MICHENZI I., *Les milieux d'affaires florentins, le commerce des draps et les marchés ottomans...*

⁸¹⁷ HOSHINO H., *Industria tessile e commercio internazionale ...*pp. 113-121; ASTORRI A., *La Mercanzia a Firenze ...*pp. 175-186.

⁸¹⁸ ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta Albertini, 3, *liber rubeus*, 1493-1526, c. 43r appendice doc. LXX; BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare...*pp. 99-100.

⁸¹⁹ HORII Y., *Venetian consul and resident in Egypt under Ottoman conquest*, in *Veneziani in Levante Mussulmani a Venezia*, LUCCHETTA F. ed., Roma, 1997, pp. 121-132.

⁸²⁰ ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, 8, ex dazi delle merci, 1518-1525, cc. 7v-8r, appendice doc. LXXXII; ASAN, ACAN, consigli, 25, 1499, cc. 37v-38v appendice doc. LXVII.

⁸²¹ Si sta svolgendo, presso l'Archivio di Ancona, la stesura di un elenco dei podestà di Ancona con lo scopo di creare uno strumento di ricerca utile agli studiosi.

la distribuzione dei prodotti lanieri attraverso gli Appennini⁸²². La stessa dominazione ungherese della Dalmazia permette lo sviluppo di tale rotta commerciale: infatti a Zara dopo il 1358 si osserva una netta prevalenza di mercanti fiorentini su quelli veneziani⁸²³. Il ruolo di Firenze ad Ancona troverà piena realizzazione solo nella seconda metà del XV secolo, quando appunto i mercanti fiorentini saranno equiparati a quelli di Ragusa⁸²⁴. Nella riforma della dogana del 1421 infatti, solo a Ragusini e Catalani non si applicava tale regolamentazione, perché per essi si faceva riferimento ad accordi specifici raccolti entro libri denominati *pacti*⁸²⁵. Ma nel 1518, nel Libro del Fondaco, troviamo che le tasse per il trasporto dei panni vengono uniformate, non mostrando più distinzione di trattamento tra i vari operatori economici⁸²⁶.

Il nuovo potere papale che si insedia ad Ancona dopo il 1532 introduce diversi interlocutori nelle relazioni internazionali: il trattato del 1514 è l'ultimo trattato definito e sottoscritto dal comune di Ancona senza supervisione papale. Nuovi accordi con Ragusa si avranno nel 1541, ma in questo caso il documento è steso e sottoscritto direttamente dal legato papale senza alcun coinvolgimento della comunità locale; ed infatti tale trattato non compare tra i quelli tardomedievali raccolti dal comune di Ancona, ma trova collocazione all'interno del registro dei Privilegi. Esso si presenta quindi non come un trattato, ma una concessione papale alla comunità anconetana per poter commerciare con Ragusa seguendo linee privilegiate, dando a tali relazioni più un valore politico che commerciale, quindi facendo venir meno ciò che dal XIII secolo si era operato⁸²⁷.

13. Relazioni di Ancona con l'Albania

Per la sua conformazione geografica e per la sua posizione alle porte dell'Adriatico, più che per la sua disponibilità di materie prime, l'Albania è stata definita "le Marche rovesciate" (il suo confine è definito tra Otranto e l'isola di Saseno la cui distanza è di appena 60 miglia)⁸²⁸. Importanti studi storici sull'area dell'Albania medievale ci vengono dalle opere di Alain

⁸²² MORONI M., *Il porto e la fiera di Rimini in età moderna*, in *Tra San Marino e Rimini*, PIRANI F. ed., Repubblica di San Marino, 2001, pp. 43-94; GOLDTHWAITE R.A., *L'economia della Firenze rinascimentale*, ..., pp. 236-257; PIRANI F., *Città, insediamenti costieri e strutture portuali*..., pp. 187-213.

⁸²³ FABIJANEC S.F., *Profesionalna djelatnost zadarških Trgovaca u XIV i XV Stoljeću*...pp. 31-60.

⁸²⁴ ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta Albertini, 3, *liber rubeus*, 1493-1527, c.49r appendice doc. LXX; BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare*...pp.100-101.

⁸²⁵ ASAN, ACAN, consigli, 11, 1421, cc. 74r-77r appendice doc. XXX.

⁸²⁶ ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, ex fondaco e fondichiero, 7, 1510-1518, cc. 2v-11v appendice doc. LXXV; SPADOLINI E., *Il codice del Fondaco* ...pp. 158-181, pp.220-222.

⁸²⁷ ASAN, ACAN, privilegi, 1, *liber croceus magnus*, cc. 201r-v.

⁸²⁸ BONASERA F., *Lo scenario naturale dell'Homo Adriaticus*, in *Homo Adriaticus: identità culturale e autocoscienza attraverso i secoli*: atti del Convegno internazionale di studio: Ancona, 9-12 novembre 1993, FALASCHINI N., GRACIOTTI S., SCONOCCHIA S., ed., Reggio Emilia, 1998, pp. 37-46; SPAGNOLETTI A., *Un mare stretto e amaro*..., pp. 21-30

Ducellier⁸²⁹. Per tale lavoro di ricerca, Ducellier aveva a disposizione, raccolte diplomatiche di importante valore storiografico come gli *Acta et diplomata res Albaniae mediae aetatis illustrantia* e gli *Acta Albaniae veneta*⁸³⁰. Queste raccolte diplomatiche ci mettono in una condizione di forte privilegio per gli studi su questa regione, dandoci la possibilità di avere strumenti di ricerca che invece mancano, o sono frammentari per il contesto italiano.




Figura 26. Porti principali del territorio albanese

Dall'analisi di Ducellier emerge il controllo di Ragusa su tale territorio: essa si pone come centro di smistamento dei prodotti in entrata e in uscita dall'Albania, impedendo quindi l'autonomia commerciale dell'area. Infatti troviamo che l'unico legame noto tra l'Albania e Ancona risale al 1440 e riguarda un trattato commerciale con Cattaro⁸³¹. I legami a noi noti tra questi due territori, riguardano soprattutto il processo migratorio caratterizzante il XV-XVI secolo, che vede, accanto alle migrazioni di Schiavoni, quelle degli Albanesi: gli atti

⁸²⁹ DUCCELLIER A., *L'Albanie entre Byzance et Venise...*; DUCCELLIER A., *La facade maritime de l'Albanie au Moyen Age...*

⁸³⁰ *Acta et diplomata res Albaniae...*; VALENTINI J., *Acta Albaniae veneta...*

⁸³¹ ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, 1, statuti della dogana e patti con diverse nazioni, 1345-1476, c. 62r **Patti dei Cattarini col comune d'Ancona 1440** appendice doc. XLVIII; BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare...*pp. 115-117.

pubblici dei comuni marchigiani descrivono spesso le difficoltà di integrazione di questa popolazione rispetto agli Schiavoni, che invece si integrarono molto rapidamente con la popolazione locale, tanto da arrivare a ricoprire ruoli vicini alle istituzioni comunali (vedi cap. 12.1)⁸³².

Lo spazio dedicato ai rapporti tra Ragusa e Ancona, occupa la parte principale di questa tesi, poiché, come osservato, tale legame può considerarsi nel contesto adriatico, secondo solo a Venezia e alla sua rete commerciale. Questo non toglie l'importanza anche delle reti minori che Ancona si creò proprio a supporto degli stessi legami con Ragusa e alternativi a Venezia. Il territorio albanese è un territorio di confine diviso tra diverse componenti politiche. Nel 1043 la città di Cattaro viene ceduta dall'Impero Bizantino al giovane Regno di Serbia, in quanto l'impero non era più in grado di garantirne la protezione⁸³³. La vocazione marittima dell'Albania viene già riconosciuta nel crisobollo di Alessio I Comneno del 1082 in cui si conferisce diritto di commercio a Durazzo e Valona⁸³⁴. L'avvicinamento alla regione ragusina si svilupperà nel XII secolo quando, anche a livello di giurisdizione ecclesiastica, l'Albania entrerà nella sfera di competenza del metropolita di Ragusa⁸³⁵. Cattaro, grazie anche alla sua appartenenza al regno serbo, riuscirà a mantenere il proprio distacco da Ragusa, venendo inserita all'interno della regione di competenza dell'arcivescovado di Bari⁸³⁶: questo le permetterà di ottenere un legame commerciale privilegiato con la Puglia conseguendo, nel 1195, l'esenzione dalla tassa di ancoraggio nel porto di Bari⁸³⁷. La posizione di Cattaro quale enclave serba con controllo ecclesiastico di Bari, la pone come un territorio autonomo all'interno di un'area controllata commercialmente prima da Ragusa (nonostante la presenza politica angioina sull'Albania dal 1272⁸³⁸), poi dal 1426 da Venezia, e infine dai Turchi⁸³⁹. Gli stessi trattati tra Cattaro e Ragusa del 1359 e del 1361, che rendono conto dei dazi da applicarsi reciprocamente, permettono di osservare questo tentativo cattarino di mantenere una parvenza di autonomia rispetto alla pressione ragusina⁸⁴⁰.

⁸³² ASAN, ACAN, statuti del comune di Ancona, 8, 1513, r. CXXII, per gli studi sulle migrazioni dalla costa orientale a quella occidentale dell'Adriatico si rimanda alla ricca bibliografia di Gestrin, di cui si è fatto largo uso in questo lavoro.

⁸³³ JACKSON T.G., *Dalmatia the Quarnero* ...p. 40.

⁸³⁴ POZZA M., RAVEGNANI G., *I Trattati con Bisanzio...*; CARILE A., *L'Istria tra Bisanzio e Venezia...* pp. 37-52

⁸³⁵ *Acta et diplomata res Albaniae...*, I, n. 94.

⁸³⁶ HARTEL R., *I patti con il patriarcato* ...pp. 36-44.

⁸³⁷ PRAGA G., *Storia della Dalmazia* ...pp. 126-128; FABIJANEC S. F., *Gli scambi economici...* pp.672-690; DORIN R.W., *Adriatic Trade Networks* ..., pp. 235-281.

⁸³⁸ GIOMO G., *Misti del Senato...*, II, c.21r, a.1305; DUCELLIER A., *L'Albanie entre Byzance et Venise...*, pp. 3-4.

⁸³⁹ SPREMIĆ M., *Trattative serbo-veneziane per la Zeta nel XV secolo*, in *Balceni Occidentali, Adriatico e Venezia fra XIII e XVIII secolo*, ORTALLI G., SCHMITT O.J. ed., Venezia, 2009, pp. 27-38.

⁸⁴⁰ *Acta e diplomata Ragusina* ... I, n. 24-40.

Altro centro commerciale di rilievo dell'area albanese è Durazzo che svilupperà la sua vocazione marittima nel XII-XIII secolo: questa città finirà al centro degli interessi commerciali di Venezia con cui avvierà relazioni economiche già nel 1210⁸⁴¹. Nel 1206 anche Ragusa è ovviamente interessata ad avere relazioni amichevoli con i Duchi di Durazzo. Dopo la loro caduta nel 1213, Ragusa rapidamente si muove per ottenere nuovi accordi con il nuovo potere, il Despotato di Epiro nel 1234, soprattutto per controllarne il mercato del sale destinato all'Ungheria e alla Bosnia⁸⁴². Intorno alla metà dello stesso secolo anche Ancona cercherà di definire relazioni con tale area dell'Adriatico riuscendo ad ottenere nel 1247 una licenza papale per operare commercialmente con Durazzo ed ottenere vantaggiosi appoggi lungo la rotta verso il Mediterraneo⁸⁴³. Nel 1408 è attestata la presenza di Anconetani a Durazzo, sicuramente non organizzati in colonia ma in numero tale da evidenziare interessi particolari in città. Sempre nel 1408, troviamo inoltre testimonianza di navi marchigiane nel porto di Scutari, e si può rintracciare la presenza di un commercio di prodotti fermani ad Antivari e Dulcigno nel 1417⁸⁴⁴. Il ruolo commerciale dell'Albania rimarrà comunque di secondo piano e le sue necessità di approvvigionamento venivano evase quasi esclusivamente attraverso la Puglia, con l'impiego di navi di Ragusa⁸⁴⁵. L'importanza di Durazzo e la necessità di legarsi economicamente ad essa, è data dalla sua posizione strategica, in quanto posta nel punto da cui si dirama la via Egnazia, che attraverso Tessalonica, raggiunge Costantinopoli, definendo così l'importantissima rotta balcanica⁸⁴⁶.




Figura 27. via Egnazia (da <https://worldmap.harvard.edu/maps/5080>).

⁸⁴¹ *Acta et diplomata res Albaniae...*, I, doc. CXLII.

⁸⁴² DORIN R.W., *Adriatic Trade Networks...*, pp. 235-281.

⁸⁴³ *Acta et diplomata res Albaniae...*, I, doc. CLXXXVI; CDDTSS vol. I, 1247, doc. CCXXVII.

⁸⁴⁴ VALENTINI J., *Acta Albaniae veneta...*, vol. V, n. 1346-1348; vol. VII, n. 2178.

⁸⁴⁵ *Acta et diplomata res Albaniae...*, I, doc. 584-595-598-682-766-791-823.

⁸⁴⁶ DORIN R.W., *Adriatic Trade Networks...*, pp. 235-281.

Il commercio tra Ancona e il territorio albanese nel XIV e XV secolo non riesce mai ad emergere in primo piano ma risulta sempre mediato: infatti nel 1450 vengono garantite esenzioni ai mercanti di Zara per l'accesso al porto di Cattaro, in particolare per il commercio di panni provenienti dalle Marche e da condurre in Romania, Ungheria e Bulgaria; in area albanese gli stessi mercanti potevano poi caricare prodotti destinati ad Ancona, Bari e Venezia⁸⁴⁷. Lo stesso commercio con l'Albania nel XIV secolo viene interposto dalla presenza di Ragusa come si riscontra nel trattato con la stessa del 1372, dove si stabilisce il controllo ragusino sul mercato di distribuzione verso l'area balcanica e albanese⁸⁴⁸: infatti ai mercanti anconetani che vogliono commerciare direttamente con i territori balcanici e albanesi, viene chiesto il pagamento del dazio a Ragusa del 2% per i territori balcanici (in particolare si citano la Russia, il banato di Bosnia e l'Ungheria) e il 3,30% per commerciare con Durazzo e Valona; invece se gli Anconetani acquistavano prodotti albanesi o balcanici e facevano poi tappa a Ragusa, non pagavano alcuna gabella. L'entità dei dazi mostra il maggiore interesse e controllo di Ragusa sull'area albanese, che le permette di imporre dazi maggiori rispetto alle altre regioni balcaniche, ove la presenza di poteri locali, con cui Ragusa è costretta ad interfacciarsi, può aver influito sulla stessa entità dei dazi. Inoltre la posizione albanese all'ingresso dell'Adriatico, rendeva la regione un punto di passaggio obbligato, sottoponendola quindi a speculazioni daziali da parte di chi ne controllava il territorio.

Seppur più autonoma, anche Cattaro dipende per il suo commercio da Ragusa: il trattato del 1279 stabilisce che Cattaro usufruisca delle navi di Ragusa, definendone una dipendenza nei trasporti⁸⁴⁹. Ragusa inoltre è unico fornitore di sale per la città: solo per un breve periodo, Cattaro avrà libertà di approvvigionamento. Infatti troviamo accordi di fornitura da Zara nel 1326, prima che si consolidi il potere ragusino sull'area albanese nel corso dei decenni centrali del XIV secolo⁸⁵⁰. Il centro portuale di Cattaro proprio per il suo ruolo di avamposto costiero del regno di Serbia, defilato rispetto al potere commerciale ragusino, ci permette di osservare la creazione di relazioni "autonome" con i principali attori economici dell'Adriatico⁸⁵¹. Questa sua posizione particolare all'interno del territorio albanese, lo pone sotto la lente di Venezia con cui avrà forti tensioni militari dal 1288 al 1395, proprio all'interno di questa

⁸⁴⁷ DAZD, Ducali e terminazioni, 388, c. 92r; ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta Albertini, 3, *liber rubeus*, 1493-1527, cc.154r-156r appendice doc. LXXVII.

⁸⁴⁸ ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi 1, statuti della dogana e patti con diverse nazioni, libro I, 1345-1476, cc. 6r-9r; DADU, 7.3.4, acta S. Mariae Maioris, 14, n.50; CD, XIV, doc. CCCXXXIII appendice doc. XVI-XVII-XVIII; PERUZZI A., *Storia di Ancona...*, II, p. 97; *Statuti anconitani del mare ...* pp.238-246; KREKIĆ B., *Dubrovnik...* doc. 303, p. 212; BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare...* pp. 89-94.

⁸⁴⁹ CD, VI, doc. CCXLIX.

⁸⁵⁰ DADU, 15, diversa cancellariae, 2, 1284, cc. 32v-34r; *Kotorski spomenici (liber notariorum catarensium)*, MAYER A. ed., Zagrab, 1951, I, n. 398; HOCQUET J.C., *Il sale e la fortuna di Venezia...* pp. 174-178.

⁸⁵¹ GELCICH G., *Memorie storiche ...* pp. 45-53, pp.83-87.

politica di prevaricazione che si accentuerà dopo il 1358 quando l'Ungheria otterrà il controllo della Dalmazia.

La dominazione veneziana in Albania ha inizio nel 1382, anche se, come avvenne per la Dalmazia, Venezia aveva imposto i propri duchi dal 1205 fino al 1214: la distanza da Venezia si traduceva in una mancanza di adeguato controllo sull'area. Il principale obiettivo di Venezia, fino alla presa di potere in Dalmazia del Regno d'Ungheria, era quello di mantenere uno stato instabile, così da non avere poteri forti con cui interfacciarsi\contrarsi per il controllo della porta dell'Adriatico⁸⁵². Solo a seguito della costruzione della Dalmazia ungherese dopo il 1358, Venezia si troverà costretta a modificare la propria strategia in Albania, non più finalizzata a mantenere un libero varco all'ingresso dell'Adriatico, ma sarà obbligata a creare un proprio potere territoriale, per impedire che l'Ungheria potesse bloccare il libero accesso all'Adriatico per le navi veneziane. Infatti il legame dinastico tra il Regno d'Ungheria, il Regno di Napoli e l'Albania (anch'essa controllata formalmente dagli Angioini dal 1272 con capitale a Durazzo) avrebbe portato al blocco della navigazione per la stessa Venezia. Venezia conquisterà quindi Durazzo nel 1392, Valona nel 1388 e Corfù nel 1386⁸⁵³. In questo modo Venezia avrebbe avuto la possibilità di mantenere un corridoio idoneo alle proprie necessità di navigazione (vedi cap. 10.1).

Questo controllo politico dell'area albanese, mette Venezia nella posizione di gestire direttamente anche le entrate fiscali: infatti le tasse doganali applicate nei porti albanesi venivano amministrare direttamente dalla Camera Veneta⁸⁵⁴. La creazione dell'Albania veneta determina per Ancona la presenza di un nuovo interlocutore economico con cui doversi interfacciare commercialmente. Quindi se per tutti i decenni centrali del XIV secolo Ancona deve fare riferimento, per commerciare con l'Albania, a Ragusa e ai suoi trattati, per commerciare con l'Albania, alla fine del XIV secolo Ancona applicherà i trattati con Venezia per poter commerciare con la suddetta regione. Anche in questo caso si applicano le teorie prodotte per spiegare la mancanza di trattati tra Ancona e la Puglia: la presenza di un potere centrale che determina l'economia stessa dei singoli comuni, impedisce che questi agiscano in autonomia nella creazione della propria rete commerciale e quindi Ancona, per operare con la suddetta regione, dovrà confrontarsi con il potere centrale che la amministra, in questo caso o Ragusa, o Venezia o gli Ottomani nel XVI secolo⁸⁵⁵.

⁸⁵² DUCCELLIER A., *L'Albanie entre Byzance et Venise...*, p.47.

⁸⁵³ CESSI R., *La Repubblica di Venezia...*, pp.144-152; IVETIC E., *La Dalmazia veneta, ...* pp. 90-100.

⁸⁵⁴ VALENTINI G., *Dell'amministrazione veneta in Albania...*, pp. 843-910.

⁸⁵⁵ PRAGA G., *Storia della Dalmazia ...*pp. 145-148; VALENTINI G., *Dell'amministrazione veneta in Albania...*pp. 843-910; DUCCELLIER A., *L'établissement des Albanais dans la région d'Ancone...*, pp. 73-115; KREKIĆ B., *Un mercante e diplomatico da Dubrovnik a Venezia...*, pp. 71-102.

La posizione veneta e ragusina nell'Albania nel corso del XIV secolo mostra come solo Cattaro, (e anch'essa con notevoli limiti) poteva muoversi autonomamente all'interno del mercato adriatico. Solo tardivamente però compare l'unico trattato noto tra Ancona e l'area albanese che verrà appunto redatto nel 1440, svolto proprio a ridosso della conclusione dell'accordo, faticosamente raggiunto con Ragusa (vedi cap. 12.4.6)⁸⁵⁶.

Sicuramente il trattato non ebbe molto tempo per operare e dare i propri vantaggi ad Ancona poiché nel 1479 i Turchi arrivano in Albania conquistando Scutari, uno dei principali porti dell'Albania veneta.

Questo trattato permetteva quindi ad Ancona di creare un nuovo accesso al mercato balcanico, controllato quasi totalmente da Ragusa e Venezia. La presenza di accordi economici ben definiti, può aver reso più facile anche il processo migratorio di Albanesi verso l'Italia, che sebbene avviato intorno al 1380 quando i Turchi compaiono in Europa, trovò sicuramente un'intensificazione dopo la presa di Scutari⁸⁵⁷.

Il trattato tra Cattaro e Ancona del 1440 è l'unico trattato noto tra la città di Ancona e la regione albanese, testimoniando come questa regione segua logiche e politiche differenti, i cui interessi si rivolgono maggiormente alla posizione geografica all'interno delle rotte mediterranee, più che all'acquisizione in loco di risorse materiali, rendendo i porti albanesi dei puri porti di transito⁸⁵⁸. Il trattato del 1440 nasce in un periodo in cui si manifesta l'interesse fiorentino per la regione adriatica come tramite per i suoi commerci con l'Oriente. Infatti nello stesso trattato si stabiliva un dazio agevolato del 3% per i panni destinati alla Bulgaria e all'Ungheria, mentre ne erano totalmente esenti se il prodotto veniva venduto in città. La stessa agevolazione veniva applicata anche ai mercanti di Bari: sappiamo infatti che i trattati tra Ancona e Firenze già dal 1390 stabilivano l'uso di navi anconetane e ragusine per il commercio dei prodotti toscani imbarcati ad Ancona, inoltre conosciamo il potere economico che i Toscani avevano sviluppato in Puglia, grazie alla loro posizione di finanziatori della corona angioina (vedi cap. 10.1)⁸⁵⁹. Questo inevitabilmente determina

⁸⁵⁶ DADU, 8, lettere di Levante, XII, c.40v; DADU, 8, lettere di Levante XII, c. 180v; DADU, 3, acta consilium rogatorum, 6, 1435-1438, c. 62v; ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, 1, statuti della dogana e patti con diverse nazioni, libro I, 1345-1476, c. 63v; appendice doc. XLVII; BIONDI M.V, *Ancona e il suo mare...*pp. 97-98; KREKIĆ B., *Dubrovnik...* doc. 872, pp. 309; doc. 949, p.322.

⁸⁵⁷ DUCELLIER A., *Albanais dans le Balkans et en Italie a la fin du Moyen âge*, in *Le migrazioni in Europa, secc. XIII-XVIII: atti della ventinovesima Settimana di studi, 3-8 maggio 1993*, CAVACIOCCHI S. ed., Firenze, 1993, pp. 233-270; VALENTINI G., *Dell'amministrazione veneta in Albania...*, pp. 843-910 BERENGO M., *Il governo veneziano a Ravenna ...* pp. 31-67.

⁸⁵⁸ ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, 1, statuti della dogana e patti con diverse nazioni, libro I, 1345-1476, c. 62r; BIONDI M.V, *Ancona e il suo mare...*pp. 115-117 appendice doc. XLVII.

⁸⁵⁹ ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, 1, statuti della dogana e patti con diverse nazioni, libro I, 1345-1476, c. 62r; BIONDI M.V, *Ancona e il suo mare...*pp. 115-117 appendice doc. XLVII; ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta Albertini, 3, *liber rubeus*, 1493-1527, cc. 41v- 42v; GOLDTHWAITE R.A., *L'economia della Firenze rinascimentale...* pp. 236-257.

l'interesse indiretto toscano a favorire rotte adriatiche funzionali al proprio commercio, come poteva appunto essere la rotta di collegamento tra Ancona e Cattaro, finalizzata al commercio toscano con l'area balcanica. Infatti Firenze dipende dai sistemi di trasporto delle città marinare esattamente come avveniva a Porto Pisano dove impiegava navi catalane e genovesi per il trasporto dei propri prodotti fino in Inghilterra⁸⁶⁰. Già nel 1472 si prevede che il console fiorentino di Levante dovesse esigere le gabelle per i mercanti fiorentini che trasportavano la loro merce con navi anconetane, pur usufruendo dei vantaggi fiscali garantiti agli Anconetani in Oriente⁸⁶¹. Si può pensare quindi che il trattato tra le due città (Cattaro e Ancona), non dipenda tanto dalla ricerca di materie prime, o dalla presenza di mercati vantaggiosi, ma si collochi entro un nuovo sistema commerciale dove predomina la presenza fiorentina e il mercato dei panni, per cui Cattaro e Ancona sono solo due nodi all'interno della rete commerciale creata dalla produzione tessile toscana destina ai mercati orientali.

9. La comparsa della componente turca nell'attività marittima di Ancona

La necessità di procurarsi materie prime e beni di lusso ha garantito un continuo scambio tra Occidente ed Oriente mediterraneo, in cui le interruzioni, quando sono avvenute, si sono sempre rivelate temporanee, necessarie solo a trovare un nuovo equilibrio. L'arrivo degli Arabi nel VII secolo, le Crociate nel XII-XIII secolo, gli Ottomani nel XV secolo, sono state solo brevi parentesi politico-religiose-militari all'interno di un contesto dominato dal prevalere di un interesse economico. La stessa IV crociata è stata funzionale all'estensione del potere commerciale di Venezia nell'Oriente mediterraneo, mascherata dietro la parvenza di guerra santa.

I prodotti orientali giungevano in Occidente attraverso la via della seta che toccava il Mediterraneo lungo due strade: la prima passava per la Palestina via Baghdad e la Siria, l'altra passava per il Mar Rosso e Alessandria d'Egitto; da queste regioni partivano le navi per rifornire l'Occidente, anche attraversando il mercato di Costantinopoli⁸⁶².

Dopo la caduta di Acri nel 1291, si sviluppò una nuova rotta attraverso il Mar Nero e Costantinopoli che favorirà lo sviluppo di Genova: dal Mar Nero la merce veniva condotta in Occidente via mare o tramite le rotte carovaniere attraversanti i Balcani, in parte controllate da Ragusa dal XIV secolo, che comunque commerciava anche direttamente con Siria ed Egitto grazie alla dispensa papale del 1373⁸⁶³. Non mancava, ovviamente, anche l'interesse

⁸⁶⁰ GOLDTHWAITE R.A., *L'economia della Firenze rinascimentale...*, Bologna, 2013, pp. 236-257.

⁸⁶¹ MÜLLER R., *Documenti sulle relazioni delle città toscane coll'Oriente, ...* doc. CXVII.

⁸⁶² BOCCOLINI C., *Flora Zuzzeri...*, pp. 12-15.

⁸⁶³ KREKIĆ B., *Dubrovnik...* pp. 39-42

veneziano per il Mar Nero, dove le navi veneziane sono presenti dal 1232, ma ottennero la concessione ufficiale alla navigazione proprio nel 1291⁸⁶⁴.




Figura 28. Pianta schematica delle diverse rotte della via della seta.

Il periodo di splendore delle repubbliche marinare coincide con un'intensa produzione di accordi diplomatici con Costantinopoli (soprattutto da parte di Pisa e Venezia) e con i Mamelucchi d'Egitto: Costantinopoli e Alessandria diventano i principali porti mediterranei su cui convergono le merci orientali⁸⁶⁵. Lo stesso consiglio comunale di Ancona concede licenza ai propri mercanti di commerciare con il "sultano di Babilonia" nel 1379: tale dato è interessante, poiché, questo è il periodo di più intenso controllo papale sull'attività diplomatica anconetana che lascia comunque spazio al commercio con gli Infedeli⁸⁶⁶.

I Turchi nel 1363 sono alle porte di Adrianopoli con conseguente conquista della Tracia e blocco nei collegamenti con il Ponto⁸⁶⁷. Intanto nel 1389 iniziano le loro incursioni nel

⁸⁶⁴ KARPOV S.P., *L'impero di Trebisonda, Venezia, Genova e Roma, 1204-1461: rapporti politici, diplomatici e commerciali*, Roma, 1986, pp. 71-140.

⁸⁶⁵ MORONI M., *L'Adriatico conteso...*, pp. 31-42.

⁸⁶⁶ ASAN, ACAN, consigli 2, 22 gennaio 1379 c. 69v *per licentis nauigiorum conducenti ultramare* ASAN, ACAN, consigli 3, 15 agosto 1380 c. 19v atto relativo al commercio con la Turchia e la Romania; ASAN, ACAN, consigli 4, 7 giugno 1381 cc. 108r-110r *licentia conducendi IIII nauigia ad partes ultramarine concesse [...] cole Marchino Andrioli et Stephano Siani*.

⁸⁶⁷ KREKIĆ B., *Dubrovnik...* pp. 39-42.

territorio di Cattaro⁸⁶⁸. Nonostante le richieste di aiuto dell'imperatore bizantino, nel 1369, nessuna delle potenze occidentali vi rispose, neanche Genova e Venezia, poiché nessuna aveva un adeguato potere militare in grado di respingere l'avanzata turca e, inoltre, le potenze commerciali avrebbero solo perso guadagni in caso di guerra.

A causa di questa inferiorità militare, soprattutto i Veneti, cercano di mantenere buoni rapporti con i Turchi al fine di preservare i mercati orientali. I primi contatti diplomatici tra i Turchi e il mondo occidentale, rappresentato da Venezia, risalgono al 1365 per poi proseguire nel 1375 e nel 1384, quando è testimoniata la prima ambasciata turca (l'ambasciatore era detto *çavuş o dragomanno*) a Venezia⁸⁶⁹. Come si è osservato nell'ambito dei consolati, gli ambasciatori erano prevalentemente personaggi appartenenti al mondo del commercio, che avevano la necessità di operare all'interno di un'area priva di conflitti: un esempio per eccellenza sono i membri del Collegio della Mercanzia di Firenze, istituzione che già all'inizio del XIV secolo, raccoglieva i membri delle cinque arti maggiori e si occupava della diplomazia commerciale senza alcun intervento da parte del Comune⁸⁷⁰. Questa serie di contatti tra Turchi e Veneziani, determineranno la creazione di un trattato nel 1403, rinnovato poi nel 1430 e nel 1485, quando Venezia arriverà a riconoscersi tributaria della Porta e verranno concesse agevolazioni fiscali ai mercanti turchi a Rialto⁸⁷¹.

Nel 1393 i Turchi raggiungono la Bulgaria entrando prepotentemente nel territorio europeo e costringendo così le potenze occidentali a cercare soluzioni alternative per garantire la continuità commerciale⁸⁷². Già nel 1429 il governo anconetano prevedeva, tramite una norma statutaria, che le navi dirette in Romania dovessero viaggiare armate e nel 1493, verrà imposto il divieto di commerciare con i territori barbari⁸⁷³. Ma la paura massima si raggiunse quando gli Ottomani conquistarono Costantinopoli nel 1453, chiudendo la storia dell'Impero Bizantino, per crearne una nuova, quella di Istanbul, capitale dell'Impero Ottomano. La successiva avanzata lungo i Balcani fino ad arrivare a ridosso dell'Adriatico, nel corso dei tre

⁸⁶⁸ GELCICH G., *Memorie storiche...*, pp. 131-133.

⁸⁶⁹ KREKIĆ B., *Contribution to the study of the Ragusan presence ...* pp. 7-45; COCO C., MANZONETTO F., *Baili veneziani alla Sublime Porta*, Venezia, 1985, pp. 105-114; PEDANI M.P., *In nome del Gran Signore...*, pp. 7-14; I *Dragomanni* caratterizzeranno i rapporti diplomatici tra Venezia e il Sultano. Essi sono figure di interpreti-ambasciatori che nel XVII secolo si componevano soprattutto di giovani del patriziato veneziano che svolgevano la loro formazione a Istanbul presso il bailo (console) veneziano per imparare il turco e formarsi nella carriera diplomatica.

⁸⁷⁰ ASTORRI A., *La Mercanzia a Firenze ...* pp. 160-175.

⁸⁷¹ HEYD G., *Le colonie commerciali...* pp. 437-446; PRETO P., *Venezia e i Turchi*, Roma, 2013, pp. 19-44; PEDANI M.P., *In nome del Gran Signore...*, pp. 85-94, 116-121.

⁸⁷² PRAGA G., *Storia della Dalmazia ...* p.170; ANSELMIS S., *Venezia, Ragusa, Ancona tra Cinque e Seicento...*, pp. 41-108.

⁸⁷³ ASAN, ACAN, Statuti, 1, 1394, r. XXXVII *ordo de balistis portandis de Romania* (1429, 14 ottobre) c.49v; ASAN, ACAN, statuti, 6, 1493, libro III, r. CXXVII *de pena mittendum mercantias ad partes barbarie*; ASAN, ACAN, consigli, 22, c.2v 7 gennaio 1493.

decenni successivi, comportò limiti al commercio sicuramente di minor entità rispetto al pericolo politico che questi suscitavano: infatti la necessità di mantenere attive le rotte commerciali con l'Oriente, determinò già nel 1454 per la stessa Venezia, la ricerca di accordi diplomatici con il Sultano della nuova Istanbul.

Ancona facendo parte dello Stato Pontificio è limitata nei suoi contatti con l'Oriente più di altre città; a ciò si aggiunge la presenza veneziana che già di per sé imponeva limiti ai commerci verso Costantinopoli⁸⁷⁴. La stessa Chiesa infatti troverà difficoltà nel concedere licenza agli stati cristiani per commerciare con gli Infedeli: nel Basso Medioevo, chiusa la parentesi delle Crociate, la Chiesa alternerà momenti di apertura, a periodi di chiusura al commercio con l'Oriente⁸⁷⁵. Troviamo blocchi al commercio nel 1458 a seguito della presa di Costantinopoli, quindi un nuovo periodo di distensione nel 1514, tanto da permettere l'approvazione papale del trattato tra Ancona e la Porta del 1519⁸⁷⁶. È la stessa Chiesa a garantire privilegi ad Ancona al fine di riattivare i commerci con Costantinopoli, dopo le prime paure suscitate dalla conquista turca, riconoscendo l'impossibilità di chiudere i legami con l'Oriente⁸⁷⁷.

Dopo la prima guerra turco-veneziana del 1463-79, Venezia si rende conto che gli appoggi militari delle potenze occidentali sono praticamente inesistenti e da sola si trova costretta a combattere una "crociata" che aveva per obiettivo la preservazione della propria posizione economica in Oriente. Questo nuovo atteggiamento la mette in cattiva luce di fronte alle potenze occidentali che non esiteranno nell'accusarla di essere connivente con i Turchi: con tale scusa, amplificata dall'accusa di aver collaborato alla presa di Otranto del 1480, la Lega di Cambrai, costituita da diverse potenze europee con a capo la Chiesa, attaccherà Venezia nel 1509, mettendola nella condizione di chiedere aiuto proprio ai Turchi, che invece sapranno trovare il modo di non venire coinvolti dalle questioni europee⁸⁷⁸. In realtà l'accusa di tradimento verso Venezia aveva l'obiettivo di ridimensionare il potere commerciale che negli ultimi decenni aveva assunto sempre più un carattere territoriale con la creazione dello *Stato da Mar*, che comprendeva anche il dominio politico nello stesso Adriatico delle coste della Romagna, della Puglia, della Dalmazia. Inoltre Venezia subisce gli effetti dell'impresa portoghese del 1501, che doppiando il Capo di Buona Speranza, tornò carica di spezie,

⁸⁷⁴ VALENTINI J., *Acta Albaniae veneta...*, vol. XV, n.3803.

⁸⁷⁵ Divieto del comune di Genova nel condurre armi in territori saraceni nel 1151, ASGe, Vetustior, c. 25r.

⁸⁷⁶ ASAN, ACAN, privilegi, liber croceus magnus, 1, 1458, cc. 197 r-v; ASAN, ACAN, privilegi, liber croceus magnus, 1, 1519, cc. 198 r-v; ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta Albertini 3, *liber rubens*, c. 188r; *Statuti anconitani del mare* ...p. 277-278; BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare*... p. 126 appendice doc. LXXIX.

⁸⁷⁷ ASAN, ACAN, privilegi, liber croceus, 2, 1358-1454, pp. 97-100.

⁸⁷⁸ HEYD G., *Le colonie commerciali*, ...pp. 417-430; PRETO P., *Venezia e i Turchi* ...pp. 19-44.

sviluppando una via commerciale alternativa alla Siria e all'Egitto, regioni che cadranno sotto il dominio turco nel 1516⁸⁷⁹.




Figura 29. Possedimenti di Venezia nel 1509. G. BENVENUTI, *Le Repubbliche Marinare. Amalfi, Pisa, Genova, Venezia*, Roma, 1989.

Venezia fu sempre titubante nell'avviare una guerra con Istanbul, in primo luogo per l'enorme carico umano necessario, poi in quanto una guerra con la Porta avrebbe provocato inevitabilmente la chiusura del mercato dell'Asia Minore, principale fonte di approvvigionamento per Venezia. Quindi le relazioni di Venezia con i Turchi mostrano proprio questo difficile tentativo di trovare un equilibrio tra componente religiosa ed esigenze economiche, lo stesso equilibrio che la metterà anche in cattiva luce di fronte alle potenze occidentali⁸⁸⁰. In questa situazione, la politica territoriale di Venezia assume caratteri diversi dai secoli precedenti, arrivando anche a concedere privilegi commerciali a quelle stesse realtà marittime da sempre in conflitto con la Serenissima. Questa politica portata avanti da Venezia alla fine del XV secolo e all'inizio del XVI secolo, rientrava in una scelta strategica legata alla stessa avanzata turca: infatti un controllo politico diretto e concessioni economiche, permettevano di creare una rete di alleanze utili in caso di pericolo esterno. Ovviamente, anch'essa in parte fu mossa da azioni volte a danneggiare gli stessi Turchi come le guerre turco-veneziane mostrano. Venezia, come è sempre stato suo modo fare, arrivò anche ad

⁸⁷⁹ MORONI M., *Tra le due sponde dell'Adriatico...* pp.21-55.

⁸⁸⁰ BARBERO A., *Lepanto: la battaglia dei tre imperi*, Roma 2011, pp. 61-79.

umentare i dazi nel porto di Ancona per danneggiare il commercio turco nel 1446, portando lo scontro militare su un piano economico; questa azione però durò poco tempo, poiché l'interesse economico prevalse⁸⁸¹.

La Chiesa è comunque costretta a mantenere salda anche la propria posizione religiosa in opposizione agli Ottomani, e quindi a momenti di distensione generati da fattori economici, si alternano momenti di chiusura per motivi religiosi, che portarono spesso allo sviluppo di un mercato di contrabbando con gli Infedeli, per garantire la continuità dei commerci. Blocchi al commercio con gli Infedeli si avranno nel 1323. Essi verranno rinnovati nel 1359: nonostante ciò il commercio di contrabbando non esitò a proseguire, per cui nel 1373 la Chiesa si troverà nella condizione di dover concedere nuovamente l'apertura al commercio, come mostra la dispensa papale concessa a Ragusa⁸⁸². A questo si associano i divieti al commercio con l'Egitto del 1321 e del 1344⁸⁸³. Nonostante questi limiti, la necessità economica porta comunque il Papa a concedere salvacondotti già nel 1346, richiesti soprattutto da Veneziani e Genovesi ed arrivati dopo pressanti richieste risalenti al 1337⁸⁸⁴. Seguono quindi i salvacondotti papali per il commercio con Alessandria del 1367 e del 1376⁸⁸⁵. La stessa Ragusa nel 1434 otterrà la bolla papale *Coena Domini* che le permetterà di commerciare con gli Infedeli rinnovandone i termini nel 1469, a cui seguirà il libero passaggio della merce in Egitto nel 1510⁸⁸⁶. Anche Ancona, pur appartenendo allo Stato della Chiesa usufruirà dei periodi di equilibrio: infatti Papa Gregorio XII nel 1412, recepisce tale esigenza, e concederà, anche al comune di Ancona, la possibilità di commerciare con i Mamelucchi (*ad Alexandrie, ac alias partes quas Soldanus Babilonie*)⁸⁸⁷. A questo poi seguirà il salvacondotto papale del 1471, con cui si permetteva ai mercanti anconetani di commerciare con gli stessi Turchi⁸⁸⁸. Ma di lì a poco la Santa Sede chiude di nuovo le porte e nel 1475 il papa Sisto IV indice una bolla in cui si vieta nuovamente il commercio con gli Infedeli⁸⁸⁹.

⁸⁸¹ DADU, 8, Lettere di Levante, XVIII, cc. 55v-56v-59v; ANSELMIS S., *Venezia, Ragusa, Ancona tra Cinque e Seicento...*, pp. 41-108.

⁸⁸² *Vetera monumenta Slavorum meridionalium historia illustrantia*, doc. CCCXCVIII; KREKIĆ B., *Dubrovnik...* pp. 114-116; ASHTOR E., *East-west trade...*, pp. 534-586; BERTELLI S., *Trittico: Lucca, Ragusa, Boston...*, pp. 63-64; SPREMIĆ M., *Le tradizioni marittime di Ragusa...*, pp. 111-123.

⁸⁸³ HEYD G., *Le colonie commerciali...* pp. 202-217.

⁸⁸⁴ *Ibidem* pp. 312-324; ASHTOR E., *East-west trade...*, pp. 534-586.

⁸⁸⁵ ASAN, ACAN, Privilegi, I, liber corceus magnus, 1367, c.1v *licentia conducendi mercimonias in Alexandria*, c.2r *Absolutio de portantibus mercimonias ad partes Alexandria*, GIACOMINI C., *Fonti per la storia del porto dorico...*, pp. 91-112.

⁸⁸⁶ APPENDINI F.M., *Notizie storico-critiche sulle antichità...* pp. 210-226; ANSELMIS S., *Venezia, Ragusa, Ancona tra Cinque e Seicento...*, pp. 41-108.

⁸⁸⁷ ASAN, ACAN, privilegi, liber croceus, 2, 1358-1454, pp. 94-95.

⁸⁸⁸ BOCCOLINI C., *Flora Zucchero...* pp.12-15.

⁸⁸⁹ PERUZZI A., *Storia di Ancona...*, II, p. 359.

Sicuramente si ebbero ristrettezze nelle concessioni di salvacondotti dopo la caduta di Costantinopoli, ma essi non si estinsero mai: è lo stesso sultano a concederne, riconoscendo anch'esso la ricchezza che giungeva dal commercio degli Occidentali nei propri territori, conosciamo infatti il salvacondotto del sultano destinato ai mercanti anconetani nel 1520 in cui si dà la possibilità di poter commerciare con gli stessi diritti dei Veneziani.

Anche Ragusa, fin da subito, avvia relazioni con la Porta, ottenendo la concessione di privilegi da parte del sultano nel 1430, anche se i primi tentativi di accordi erano stati attivati in segreto per non inimicarsi la Santa Sede, nel 1392⁸⁹⁰. Nel 1458 Ragusa inizierà a pagare tributi alla Porta per averne agevolazioni commerciali e politiche: Ragusa ottiene notevoli privilegi doganali tra cui un dazio del 4% in tutto il territorio turco (ai Mussulmani veniva garantito un dazio del 3% e agli stranieri del 5%⁸⁹¹). Nel 1460 Ragusa rinnoverà la sua dedizione ai Turchi anche per la paura suscitata dalla recente occupazione della vicina Serbia (1459) e per preservare le proprie posizioni nei distretti metalliferi: infatti nel 1467 le viene rinnovato l'appalto per la gestione delle miniere serbo-bosniache e viene garantito, nel 1485, il commercio di sale in Herzegovina, l'antico Regno di Hum⁸⁹². L'azione del Comune di Ragusa nei confronti degli Ottomani era assai limitato, infatti il dazio del 4% risulta essere ancora piuttosto alto: ma questo è un dato generale, poiché singolarmente i mercanti ragusini contrattavano privatamente con la Porta, senza passare attraverso la diplomazia di Ragusa, grazie all'impiego di salvacondotti. In realtà questo sistema garantiva a Ragusa la possibilità di mantenersi neutrale, giustificandosi così anche di fronte alla Chiesa: le azioni dei singoli non andavano in questo modo a ricadere sul Comune, che otteneva solo indirettamente vantaggi per tutta la comunità. Questo sistema però verrà meno quando si giungerà a chiedere la protezione ottomana nel 1526, nello stesso anno in cui i Turchi conquisteranno l'Ungheria: Ragusa si trova quindi a non avere più un potere centrale da cui ottenere protezione, come fino a quel momento era stato formalmente garantito dall'Ungheria, di cui faceva parte, sulla carta, dal 1358⁸⁹³. Le capacità diplomatiche di Ragusa riuscirono a mantenerla neutrale in ogni scontro che nell'epoca moderna avverrà tra l'Occidente e i Turchi, senza mai rimanere schiacciata da questa posizione ambigua: sicuramente la sua posizione favorì azioni di spionaggio, ma senza mai mettersi contro le altre potenze, come invece accadde a Venezia. Tale posizione ambigua, Ragusa la giustificava mostrando come la propria regione, priva di

⁸⁹⁰ BOJOVIC B., *Raguse et l'empire ottoman (1430-1520)*, Paris, 1998, n. 1-2; pp. 17-22.

⁸⁹¹ Ibidem a.1442, n. 4; a.1465, n. 11; a.1471, n. 17; a.1480, n. 4; pp. 31-33 Il tributo annuo aumentò costantemente quasi ogni 10 anni; KREKIĆ B., *Dubrovnik...* pp. 39-42; KREKIĆ B., *Le port de Dubrovnik...*, pp. 653-673.

⁸⁹² BOJOVIC B., *Raguse et l'empire ottoman...* a.1458, n. 6; a.1467, n. 12; a.1485, n. 62; a.1510, n. 112.

⁸⁹³ HARRIS R., *Dubrovnik...*, pp. 93-97.

risorse, la costringeva a praticare il commercio per garantire la sopravvivenza dei suoi stessi abitanti, ed eventuali limitazioni, avrebbero intaccato la vita della stessa città.

Come si vede, la seconda metà del XV secolo è un periodo in cui è ancora difficile trovare l'equilibrio tra l'Occidente e i Turchi, infatti nonostante i tentativi di accordi, essi suscitavano ancora grave terrore: la presa di Costantinopoli, le incursioni turche dell'Istria nel 1469, del Friuli nel 1476 e l'occupazione di Otranto nel 1480⁸⁹⁴. Le incursioni turche in Dalmazia raggiunsero anche le coste nella seconda metà del XV secolo, provocando un processo migratorio che proseguì per tutta la prima metà del XVI secolo⁸⁹⁵. Nonostante la presenza dei pirati saraceni in Adriatico, dopo la guerra turco-veneziana del 1499-1503, sicuramente si può parlare di un nuovo periodo di interazione⁸⁹⁶: un nuovo equilibrio europeo si faceva strada, permettendo la ripresa serrata delle relazioni economiche tra Oriente ed Occidente mediterraneo, anche se lo scontro militare, soprattutto lungo i confini balcanici, sarebbe diventato endemico per tutta l'epoca moderna, definendosi pienamente dopo il 1540, quando la Dalmazia e l'Adriatico divennero le nuove zone di confine nella divisione europea tra Occidente ed Oriente⁸⁹⁷. Infatti la Croazia sarà conquistata dai Turchi nel 1523 e Venezia procederà a creare un sistema di fortificazioni che caratterizzerà tutto il confine dalmata. Questo confine creerà quel nuovo equilibrio di cui si è parlato, costruendo una zona di osmosi tra Dalmazia veneta e Croazia ottomana⁸⁹⁸. Questa ultima invasione turca insieme alla Guerra di Cipro nel 1573, porterà alla minima estensione territoriale di Venezia in Dalmazia di Venezia e determinerà anche l'ultima fase migratoria⁸⁹⁹: il processo migratorio verso le coste italiane infatti si ridurrà drasticamente proprio intorno al 1540, e tale riduzione è ovviamente indice di una nuova stabilità politico-economica⁹⁰⁰.

⁸⁹⁴ PALUMBO P.F., *Per la storia delle relazioni...*, p.54; SANUDO MARIN, *La vita dei Dogi 1423-1474*, CARACCILO ARICÒ A. ed., Venezia, 1999, a.1469, p.38.

⁸⁹⁵ ANSELMIS S., *Venezia, Ragusa, Ancona tra Cinque e Seicento...*, pp. 41-108; PEDANI M.P., *In nome del Gran Signore...*, pp. 102-107; COCO C., MANZONETTO F., *Baili veneziani...* pp. 23-39, pp.91-97.

⁸⁹⁶ Marin Sanudo narra che nel 1488 i Turchi avevano ormeggiato le proprie navi nel porto di Cattolica, forse scelto come luogo di appoggio per la loro attività piratesca lungo la costa marchigiana SANUDO MARIN, *La vita dei Dogi 1423-1474...* a. 1488, p. 594.

⁸⁹⁷ ANSELMIS S., *Venezia, Ragusa, Ancona tra Cinque e Seicento...*pp. 41-108; HRABAK B., *Turske provalne iosvajanja...*, pp.69-100; IVETIC E., *La Dalmazia veneta...* pp. 90-100; TENENTI A., *Il Cinquecento come snodo dei destini adriatici*, in *Homo Adriaticus: identità culturale e autocoscienza attraverso i secoli*: atti del Convegno internazionale di studio: Ancona, 9-12 novembre 1993, FALASCHINI N., GRACIOTTI S., SCONOCCHIA S., ed., Reggio Emilia, 1998, pp. 27-36. *Il Codice Morosini...*, Tommaso Mocenigo, 159, p. 583; *Pirati e corsari in Adriatico...*; VERCELLIN G., *Gli Ottomani in Adriatico...*, pp. 43-68; TENENTI A., *Il Cinquecento come snodo dei destini adriatici*, in *Homo Adriaticus: identità culturale e autocoscienza attraverso i secoli*: atti del Convegno internazionale di studio: Ancona, 9-12 novembre 1993, FALASCHINI N., GRACIOTTI S., SCONOCCHIA S., ed., Reggio Emilia, 1998, pp. 27-36.

⁸⁹⁸ PRAGA G., *Storia della Dalmazia ...*pp. 170-173.

⁸⁹⁹ CREVATO-SELVAGGI B., *Fasti dalmati reggimenti e rettori nella Dalmazia veneziana...* pp. 133- 164.

⁹⁰⁰ *Ibidem* pp. 180-183.

Ancona, in punta di piedi si inserisce in questa difficile altalena tra interessi religiosi ed economici. I primi rapporti regolamentati con il mondo islamico risalgono al 1393 quando Ancona redige un trattato con Alessandria e la Barberia (ma Boncompagno da Signa testimonia la presenza di contatti commerciali con Alessandria già nel XII secolo⁹⁰¹), per accedere ai prodotti africani e a quei prodotti che giungevano ad Alessandria attraverso le rotte carovaniere asiatiche, soprattutto spezie e lino⁹⁰². I momenti di apertura della Chiesa lasciano spazio anche ad azioni di contrabbando verso i Turchi intorno al 1430: gli Anconetani vendevano ai Turchi armi nell'ambito della loro politica antiveneta⁹⁰³. La presenza della Chiesa sicuramente rallenta il processo di adeguamento di Ancona alla nuova geopolitica. Si osserva infatti come scompaiano i contratti commerciali proprio in questo periodo: sarà infatti con gli accordi del 1514 e poi del 1519, che si conclude il registro dei patti commerciali anconetani⁹⁰⁴.

Proprio nel 1514 vengono stesi i primi trattati con il mondo ottomano⁹⁰⁵: questi trattati riguardano prima di tutto le città greche di Iannina, di Larta et di Valona, che verranno estesi, nello stesso anno, al commercio con tutto il mondo turco su approvazione del *Magno Turcho* con durata decennale⁹⁰⁶. Questi accordi troveranno una nuova stesura nel 1519, giunti a noi in copia traslitterata dal turco e conservati nel registro dei privilegi anconetani⁹⁰⁷. La necessità della Chiesa e nello specifico quella di Ancona, si scontra con la sempre maggiore pressione ottomana nel Mediterraneo: infatti nel 1516 i Turchi conquistano l'Egitto, ottenendo quindi il controllo della rotta carovaniere che passava per Alessandria⁹⁰⁸.

Questa apertura anconetana al commercio con i Turchi continuò per tutto il XVI secolo: infatti troviamo il rinnovo degli accordi nel 1524 e la concessione di libero commercio ai mercanti anconetani da parte del sultano Murad III nel 1587⁹⁰⁹.

⁹⁰¹ DORIN R.W., *Adriatic Trade Networks* ..., pp. 235-281; BONCOMPAGNO DA SIGNA, *L'assedio di Ancona*... p.17

⁹⁰² ASAN, ACAN, patto ordini e capitoli diversi, 1, statuti della dogana e patti con diverse nazioni, c.22v; ASAN, ANAN, V. Ortonio, 940, 1577, c.221r appendice doc. XXI; PERUZZI A., *Dissertazioni anconitane*..., pp. 280-283; *Statuti anconitani del mare* ...pp. 263; BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare*...p. 112; PALOMBARINI A., *Stefano Benincasa nobile mercante nell'Ancona del Cinquecento*..., pp. 103-121.

⁹⁰³ *Monumenta serbica*..., a. 1430, doc. CCCVIII, ANSELMI S., *Venezia, Ragusa, Ancona tra Cinque e Seicento*..., pp. 41-108.

⁹⁰⁴ ASAN, ACAN, privilegi, 1, liber croceus magnus, c. 198r-v.

⁹⁰⁵ PERUZZI A., *Storia di Ancona*..., II, p. 412; NATALUCCI M., *Ancona attraverso i secoli*..., p.515.

⁹⁰⁶ SPAGNOLETTI A., *Un mare stretto e amaro*..., pp. 21-30.

⁹⁰⁷ ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta Albertini 3, *liber rubeus*, cc. 183v-184r-188r; ASAN, ACAN, privilegi, 1, croceus magnus, II, cc. 197r-v ***Salvacondicto Gran Turcho sultam Solimano ali Anconitani in littera turchesca cum la translatione in lingua nostra così mandata da Costantinopoli come qui desunto*** appendice doc. LXXVIII-LXXX; *Statuti anconitani del mare* ...p. 277-278; BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare*...pp. 124-126.

⁹⁰⁸ HORII Y., *Venetian consul and resident in Egypt under Ottoman conquest*..., pp. 121-132.

⁹⁰⁹ ASAN, ACAN, pergamene turche, 1524; ASAN, ACAN, privilegi, 6, sn GIACOMINI C., *Fonti per la storia del porto dorico*..., pp. 91-112.

Prima di tale accordo Ancona cercò di avvicinarsi ai Turchi per favorire il commercio tramite l'impiego di salvacondotti, che, seppur a titolo personale e non destinati ad un'intera nazione, mostrano la necessità di trovare accordi utili a favorire gli scambi commerciali. Così avviene nel 1510, quando viene concesso un salvacondotto a Meuzio Alexopulo greco di Larta e alla sua nave per portare merce ad Ancona con validità quinquennale: il salvacondotto prevedeva la possibilità di condurre mercanzie nel porto di Ancona, tra cui grana in granello valutata 25 ducati, grana in polvere del valore di 5 ducati, seta del valore di 10 carlini per libbra, cordame a 15 ducati, zambellotti posti a 2 ducati e mezzo, cera in formelle del valore di 6 ducati, mentre ogni altra merce pagava la dogana due ducati e mezzo per centonaro. Al mercante inoltre si imponeva il passaggio obbligato per Ancona nel caso in cui la fiera di Recanati fosse la destinazione finale del suo viaggio. Il dettaglio con cui tale salvacondotto definisce i diversi aspetti doganali, esprime la mancanza di una legislazione specifica che viene compensata dallo stesso salvacondotto. Inoltre il documento mostra aspetti che compariranno nel successivo trattato, sottolineando come siano già chiari gli elementi di cui necessitava il mercante per poter operare.⁹¹⁰

Gli accordi del 1514 prevedevano che tutte le merci che i mercanti turchi scaricavano tra Ravenna e il Tronto dovessero pagare la dogana ad Ancona, osservando per il XVI secolo un'estensione dell'area d'influenza del porto dorico, non più limitata all'area compresa tra i fiumi Tronto e Foglia, come molti trattati qui esaminati mostrano, ma ampliata fino a Ravenna. L'estensione dell'area di azione fino a Ravenna sicuramente si colloca all'interno della nuova geografia politica della regione: infatti Ravenna nel 1509, dopo la parentesi veneziana, torna sotto il controllo diretto papale, e forse tale estensione di controllo rientrava in una politica ecclesiastica volta a estendere il ruolo commerciale di Ancona stessa, quale porto principale dello Stato Pontificio in Adriatico. I mercanti turchi che scaricavano tra Ravenna e il Tronto erano esenti dal pagamento della dogana di Ancona. L'unica eccezione avveniva durante la fiera di Recanati per la quale i mercanti turchi potevano scaricare direttamente la loro merce presso Porto Recanati senza alcun pagamento di gabella ad Ancona⁹¹¹. Vengono inoltre definite le gabelle per ogni tipologia di merce: questo permette di osservare nello specifico i prodotti direttamente provenienti dal mercato orientale senza intermediari occidentali. La seta veniva pagata un ducato, gli zambellotti venivano pagati 42 bolognini, per una balla di grano o di tappeti i Turchi pagavano 21 bolognini, per cordami, cera e panni pagavano 8 bolognini per balla.

⁹¹⁰ ASAN, ACAN, Consigli, 29, c.19r 6 aprile 1510.

⁹¹¹ PIRANI F., *Città, insediamenti costieri e strutture portuali* ...pp. 187-213.

Il trattato del 1514 ha durata decennale e quasi immediatamente viene garantito il suo rinnovo nel 1526. Il trattato viene integralmente confermato ma viene aggiunta una clausola: il Sultano Solimano I vietterà ai propri mercanti di partecipare alla fiera di Recanati appoggiando quindi Ancona durante la sua guerra commerciale (vedi cap. 8.1.3)⁹¹². Questo mostra come i rapporti tra Ancona e il Sultano diventino sempre più stretti, grazie anche al notevole aumento della presenza di operatori economici turchi nel porto dorico, favoriti dagli stessi accordi commerciali⁹¹³. In questo modo Ancona utilizzerà il suo rapporto privilegiato con i Turchi nella sua secolare guerra commerciale con i mercati marchigiani (vedi cap. 4.4)⁹¹⁴. Questa politica si manterrà anche nelle concessioni ottomane successive del 1556 e del 1587⁹¹⁵.

15. Le relazioni commerciali testimoniate dalla documentazione notarile

15.1 Che cos'è la commenda

“La commenda permette di dare un quadro del valore del commercio marittimo.... permettendo di osservare il volume dei traffici marittimi”: così Elyahu Ashtor andava concludendo il suo studio sul commercio di Ancona nel Mediterraneo occidentale nel 1982 e la stessa considerazione fece Mario Del Treppo in merito alle assicurazioni marittime⁹¹⁶.

La realtà giuridica che in tale sede viene descritta, esprime la fase conclusiva di un processo iniziato in un ambito privato: infatti sono gli stessi mercanti che creano le rotte commerciali e, una volta creati i contatti, cercano essi stessi di organizzarsi per trovare supporto, prima economico poi giuridico. Il trattato commerciale svolge appunto tale funzione: più mercanti che frequentano intensamente una specifica piazza commerciale, cercheranno anche un appoggio politico nel luogo in cui operano, al fine di facilitare la propria attività, di cui il trattato commerciale e gli atti consiliari sono espressione.

Il fondo degli atti consiliari di Ancona, che ha inizio nella sua registrazione nel 1378, permette di individuare l'aggiornamento delle gabelle dei prodotti, sempre posti in “appendice” al

⁹¹² MORONI M., *Mercanti e fiere tra le due sponde dell'Adriatico...*, pp. 53-80.

⁹¹³ ASAN, ACAN, Privilegi, 3, *liber croceus parvus*, 1475, c.14v, ASAN, ACAN, Privilegi, 1, 1520, c.197r; ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolte albertini, 3, *liber rubeus*, 1520, cc. 253v-255r; SPADOLINI E., *Il commercio le arti ...* p. 39; EARLE P., *The commercial development of Ancona ...*pp. 28-44; GIACOMINI C., *Fonti per la storia del porto dorico...*, pp. 91-112.

⁹¹⁴ Negli ordini della fiera del 1493, si vietava la vendita dei prodotti di Osimo e nel 1503 si rinnova il divieto per le fiere di Pesaro e Barletta SPADOLINI E., *ordini della fiera ...*, r. XXVII; ASAN, ACAN, consigli, 23, c.95v 30 dicembre 1494 vengono autorizzate rappresaglie ai danni degli Osimani per i danni che avevano arrecato a Filippo Boffi di Offagna.

⁹¹⁵ ASAN, ACAN, Privilegi, 1, 1526, c.198r; ASAN, ACAN, Privilegi, 6, sn; SARACINI G., *Notizie storiche ...*p. 325-337; SPADOLINI E., *Il commercio le arti, ...* pp. 39-50; MORONI M., *La Marca pontificia e i Turchi: tre storie dopo Otranto*, in *Proposte e ricerche*, n. 43, 1999, pp. 83-92; GIACOMINI C., *Fonti per la storia del porto dorico...*, pp. 91-112.

⁹¹⁶ M. DEL TREPPO, *Assicurazioni e commercio a Barcellona...*, pp. 44-81; ASHTOR E., *Il commercio anconetano con il Mediterraneo occidentale...* pp. 9-72.

registro annuale degli atti, consentendo di osservare i prodotti che gravitavano nel mercato anconetano. Inoltre questi atti consiliari registrano anche salvacondotti richiesti dai mercanti stranieri per poter usufruire di vantaggi fiscali nel porto dorico in mancanza di una regolamentazione internazionale, come si è osservato per Ragusa⁹¹⁷.

Sul piano privato, testimonianza dell'azione mercantile si trova conservata all'interno dei registri notarili: in tali registri infatti trovano collocazione i contratti tra privati, in particolare tra mercanti e \o armatori per il trasporto della merce e loro vendita, costituendo spesso vere e proprie compagnie commerciali sancite con contratto notarile⁹¹⁸. Il mercante oltre che con i trasportatori delle sue merci (il *patrono* o il *nauclerius* delle fonti) svolge contratti di commercio anche con altri mercanti per favorire investimenti di capitali e profitti nei guadagni. Quindi l'azione pratica della legislazione marittima trova espressione nell'attività quotidiana dei mercanti, nota attraverso la loro azione contrattuale, entro cui si stabiliscono i modi del commercio, i suoi costi e i guadagni da esso ricavati. In realtà i contratti notarili sono strumenti pratici dell'azione legislativa, ma da questa essi non vengono definiti e regolati: infatti i dettagli dell'attività mercantile che non trovano espressione nella legislazione, vengono definiti proprio tramite i contratti tra mercanti, in cui si vanno determinando gli investimenti, i prodotti, le rotte, la distribuzione dei profitti, le perdite.

In questa sede si è posta attenzione particolare ad una specifica categoria contrattuale: la *commenda*, forma contrattuale sviluppatasi proprio nel XIV secolo in ambito adriatico e finora mai analizzata nello specifico per la realtà portuale di Ancona, quindi perfettamente coincidente nel suo sviluppo, con il periodo di nuova organizzazione giuridica dell'attività marittima anconetana⁹¹⁹. Tale forma di contrattazione economica è stata spesso messa in ombra da studi su tipologie contrattuali meglio definite, come per esempio le assicurazioni marittime o gli studi sulle grandi compagnie mercantili, quasi ponendo la commenda come forma "preistorica" delle modalità organizzative delle strutture mercantili moderne⁹²⁰. Per questo la commenda diventa forma utile per comprendere le strutture commerciali tardo medievali: la consistenza di tali contratti è utile per definire l'intensità dei traffici che

⁹¹⁷ DADU, 3, acta consilium rogatorum, 1-10, 1279-1448.

⁹¹⁸ DE ROBERTIS F.M., *Il Corpus Naviculariorum nella stratificazione sociale del Basso Impero*, in *Rivista di diritto della navigazione*, I, 1937, pp. 189-215.

⁹¹⁹ La commenda marittima non deve essere confusa con la commenda ecclesiastica di origine carolingia, che aveva per obiettivo l'affidamento amministrativo delle proprietà dei grandi monasteri, a terzi: cfr. SPINELLI G., *Alle origini della Commenda: qualche esempio italiano*, in *Il monachesimo italiano nel secolo della grande crisi, atti del V convegno di studi di studi storici sull'Italia benedettina*, Abbazia di Monte Oliveto Maggiore, Siena 2-5 settembre 1998, PICASSO G., TAGLIABUE M. ed., Cesena, 2004, pp. 43-60.

⁹²⁰ ASTUTI G., *Origini e svolgimento storico della commenda fino al secolo XIII*, Casale Monferrato, 1933.

testimoniano, l'importanza data alla divisione degli utili, la definizione di rotte privilegiate di commercio, l'individuazione di un mercato specifico di prodotti.

La commenda è definita come un negozio giuridico che coinvolge più attori, legati tra loro nello svolgimento di un'attività commerciale, con l'obiettivo di ottenere utili dalla vendita della merce e la divisione dei rischi dell'investimento. Essa non ha una definizione giuridica specifica, in quanto espressione di normativa consuetudinaria, che viene organizzata solo nei suoi caratteri generali dalla normativa statutaria, mentre gli aspetti di dettaglio vengono lasciati alla contrattazione privata. La commenda viene definita nei suoi aspetti generali negli statuti di Rimini del 1334, negli statuti del Mare di Ancona del 1397, negli statuti di Trani e Zara del XIII secolo e in quelli di Ragusa del 1272, collocando quindi la sua configurazione giuridica nel XIII secolo su influsso della legislazione marittima veneziana, la quale, proprio nel XIII secolo, troverà forma compiuta e andrà influenzando la stessa normativa statutaria delle regioni adriatiche⁹²¹. La mancanza di una struttura giuridica definita, determina una forte variabilità nella manifestazione di questa forma contrattuale: tale variabilità si esprime nei diversi nomi che assume tale negozio giuridico nelle diverse regioni, *commenda*, *collegantia* (a Venezia), *societas* e *accommodacio* (a Genova), *entega* (a Ragusa), *societas maris o colonna* ad Amalfi ecc... I diversi *nomina iuris* che il termine commenda assume nei diversi luoghi, è indice di una varietà di contratti marittimi, che non seguono un modello univoco di stesura, ma si adattano in funzione delle esigenze stesse degli operatori economici⁹²².

La commenda può essere inquadrata come una società di lavoro e di capitali che prevede la vendita diretta ai clienti, con continuo reinvestimento degli utili, in cui c'è un socio che investe il capitale mentre l'altro si occupa del trasporto e della vendita diretta della merce, associandola così ad una forma di prestito marittimo con compartecipazione dei lucri⁹²³. Come spiegato da Guido Astuti, la tipologia contrattuale può essere divisa in una forma unilaterale con divisione degli utili in $\frac{3}{4}$ e $\frac{1}{4}$, e una forma bilaterale in cui la divisione degli utili è in funzione della percentuale di investimento in termini di credito o di manodopera,

⁹²¹ ASAN, ACAN, Statuti del comune di Ancona, Statuti del mare del terzenale e della dogana, 2, 1397, r. L. **qualunque porterà de le cose altrui in recomandigio et corralle mandare per altrui et de doi scripture fare**, Statuti di Trani, r. XXX-XXXI, *Libri statutorum civitatis Ragusii 1272*, in MHJSM, vol. IX, l. VII, r. XXXVII-XLV-XLVI-XLVIII; *Statuta Iadertina*, Venezia, 1564, l. III, r. VII-VIII; NISIO S., *Degli ordinamenta et consuetudo maris...*, pp. 5-40

⁹²² *Tavola e consuetudini di Amalfi*, GAR T. ed., in *Archivio Storico Italiano*, 1841-1844, r. XI; *The Rodian sea law...*, p. CCXXIII; GOLDSCHMIDT L., *Storia universale del diritto commerciale...* pp. 245-273; LUZZATTO G., *Storia economica di Venezia...*, pp. 71-82; ASTUTI G., *Origini e svolgimento...*, pp. 7-13; PRYOR J.H., *The origin of the Commenda contract*, in *Speculum*, vol. 52, 1977, pp. 5-37; TANGHERONI M., *Commercio e navigazione...* pp. 341-350.

⁹²³ ASTUTI G., *Note sulla collegantia veneta*, in *Rivista di diritto della navigazione*, I, 1941, pp. 71-138.

da parte dei diversi soci, come appare soprattutto nella commenda genovese⁹²⁴: il particolare caso genovese del fondo *Galearum Marinariorum* dell'Archivio di Stato cittadino, ci mostra che i contratti di tipo unilaterale vi compaiono nella documentazione con il termine di *accomendacio* o commenda, mentre le società bilaterali sarebbero da identificare con la *societas maris*⁹²⁵.

Al contrario John H. Pryor ritiene che il valore della commenda non risieda nell'investimento ma nella divisione finale dei profitti, cambiando quindi il punto di vista da cui la si analizza⁹²⁶: tale difficoltà di definizione trova giustificazione nel fatto che il negozio giuridico della commenda appartiene al diritto consuetudinario e troverà una nuova forma e una struttura giuridica definita solo nel XVI secolo, quando il Mediterraneo riuscirà a sviluppare modelli univoci di giurisprudenza marittima, che troveranno la loro espressione finale nel *Consolato del Mare* (da non confondere con il Consolato del Mare di dubbia istituzione albornoziana: vedi cap. 5), statuto marittimo del XV secolo, prodotto in ambito catalano e tradotto a Venezia nel XVI secolo, che diverrà riferimento per tutto il Mediterraneo fino alla costituzione degli stati nazionali⁹²⁷. La commenda assume quindi una forma giuridica completa e definita solo nel momento del suo prossimo tramonto: di questo ci dà testimonianza lo Statuto di Fermo del 1506 che descrive in modo piuttosto dettagliato tale tipologia contrattuale, in un'epoca in cui stavano prendendo piede altre forme contrattuali per il commercio marittimo⁹²⁸.

Se la legislazione adriatica ci permette di collocare le prime manifestazioni di questa istituzione nel XIII secolo, o comunque una sua diffusione in questo secolo, realtà con uno sviluppo mercantile importante come Genova, Pisa e Venezia, ci mostrano rare testimonianze di tale istituto giuridico già nel XII secolo, come la *collegantia* veneziana di cui parla Gino Luzzatto⁹²⁹: infatti, nella sua casistica si trova testimonianza di società finalizzate al commercio, come quella di Almerico Vitale e Marco Grimani di Bonfiglio, stipulata a Rialto nel 1142, oppure vi si può trovare il riferimento a una colleganza del 1168 tra Marco Trevisan

⁹²⁴TANGHERONI M., *Normativa marittima pisana. Osservazioni e confronti*, in *Legislazione e prassi istituzionale a Pisa (secoli XI-XIII): una tradizione normativa esemplare*, ROSSETTI G. ed., Pisa, 2001, pp. 163-180; Q. VAN DOOSSELAERE, *Commercial agreements and social dynamics in medieval Genoa*, Cambridge, pp. 63-78.

⁹²⁵ Informazioni gentilmente indicatemi dal dott. Antonio Musarra i cui studi si concentrano proprio sull'attività commerciale genovese.

⁹²⁶ PRYOR J.H., *The origin of the Commenda...*, pp. 5-37.

⁹²⁷ Ibidem.

⁹²⁸ *Statuta Firmanorum*, 1506, l. III, r. XXXII; TELLARINI G., *Il diritto marittimo dell'Adriatico* ... pp. 139-170.

⁹²⁹ TADIĆ J., *Ragusa e il suo porto nel Cinquecento*, in *Archivio storico pugliese*, 1961, pp. 241-252; *Notai genovesi in Oltremare*, voll. 16, Bordighera, Istituto internazionale di studi liguri, 1982; VITALE V., *Fonti del diritto marittimo ligure. Capitula comunis Januae*, r. XII-XIII-XV-XXI-XXIII-XXIV-XXV-XXVI-XXVIII-XXIX-XXX-XXXIII; TANGHERONI M., *Commercio e navigazione* ... pp. 341-350; ROSSETTI G., *Pisa: alle radici del diritto cittadino...*, pp. 1-17; *I Costituti della legge e dell'uso di Pisa...*, libro II, r. XXIV.

e Pietro Foscarini, insieme a un'*accomandita* del 1192 che ha per oggetto il commercio verso Ancona⁹³⁰.

Questa estrema variabilità, ha portato diversi storici del diritto ad arrovellarsi nel tentare di darne una definizione univoca certa: secondo Walter Ashburner i diversi *nomina iuris* dipendono dal diverso ruolo attribuito ai contraenti, e non tanto alla diversa area geografica di utilizzo, la cui origine sarebbe da ricercare nel *Νομος Ροδιον Ναυτικος* dove già compare la definizione di società tra nocchiero e mercanti⁹³¹. Guido Astuti invece ne vedrebbe l'origine nel sistema del *cambio marittimo*, ossia in una forma di credito che si sviluppa nel XIII secolo⁹³². Marco Tangheroni contesta questa interpretazione, poiché nel prestito l'interesse era fisso e stabilito in partenza, sulla base dell'investimento, mentre nel caso della commenda e poi dell'assicurazione, l'interesse veniva definito dal viaggio stesso e ripartito al termine di quello, sulla base del guadagno ottenuto: questo per esempio avviene a Pisa, dove, nel *Constitutus usus* del XII secolo, si stabilisce che nella commenda, la rotta del viaggio debba essere stabilita prima della partenza, così da determinare il tipo di investimenti che si sarebbero svolti⁹³³.

Roberto Marcucci segue la stessa interpretazione di Astuti basandosi però su un solo contratto rinvenuto ad Ancona e risalente al 1322: il documento testimonia la costituzione una società commerciale finalizzata alla vendita di panni bolognesi, caricati su una nave di Fermo nel porto di Ancona e destinati a Costantinopoli, con divieto di scarico ad Alessandria e Barberia, e divisione degli utili in $\frac{1}{4}$ al mercante e $\frac{3}{4}$ all'investitore. Tale modello sembra essere seguito anche a Rimini, come il quasi contemporaneo statuto sembra mostrare (1334), dando l'idea dell'appartenenza ad un unico modello regionale, anche se per Rimini non si riscontrano studi specifici sulla contrattazione commerciale marittima⁹³⁴.

La costituzione di contratti di commercio, se da una parte risponde ai bisogni dei mercanti di mettere per iscritto un accordo economico, dall'altra parte si pone come il risultato di una

⁹³⁰G. LUZZATTO, *La commenda nella vita economica dei secoli XIII e XIV con particolare riguardo a Venezia*, in *Convegno internazionale di studi storici del diritto marittimo medievale*, Amalfi luglio-ottobre 1934, a cura di L.A. Senigallia, Napoli, s.n., 1935, pp. 139-164; M. TANGHERONI, *Commercio e navigazione*, ...pp. 350-356; ASVe, notai antichi, 6, c. 91r.

⁹³¹*The Rodian sea law*..., p. CCXXIII; ASTUTI G., *Origini e svolgimento*..., pp. 7-8; PREDELLI R, SACERDOTI A., *Gli statuti marittimi veneziani*... pp. 4-9.

⁹³² GOLDSCHMIDT L., *Storia universale del diritto commerciale*, ... pp. 245-273; BONOLIS G., *Il diritto marittimo medievale* ...pp. 491-502; LUZZATTO G., *Storia economica di Venezia*..., pp. 71-82; AYMARD M., *Venise, Raguse et le commerce du blé pendant la seconde moitié du XVI siècle*, Paris, 1966 pp. 65-68; INSABATO E., *La società anconitana nelle breviate del notaio Chiarozzo Sparpalli*..., pp. 374-384.

⁹³³M. TANGHERONI, *Normativa marittima pisana*... pp. 163-180; ID., *Commercio e navigazione*... pp. 2341-350.

⁹³⁴ ASAN, pergamene, S. Giovanni in Pannocchiera, C. Lib. II, fol. 31; FRANCHINI V., *Appunti di diritto marittimo riminese nel secolo XIV*, Bologna, 1913, pp. 21-30; MARCUCCI R., *Un contratto di commenda di Ancona 1322*, in *Atti e memorie della deputazione di storia patria per le Marche*, s. IV, v. I, f. I, 1924, pp. 247-252.

richiesta posta dalla stessa legislazione pubblica: infatti a Ragusa lo statuto obbliga i cittadini ad eseguire una contrattazione scritta nel caso di operazioni economiche superiori a 10yperperi, anche se ciò si pone più come un'eccezione che come la regola, non riscontrandosi negli statuti di Zara, Spalato, Rimini e Bari⁹³⁵. Per le attività sotto tale cifra bastava la registrazione in semplici registri contabili impiegati a Ragusa dal 1427⁹³⁶. Nello statuto di Osimo si riferisce che il notaio non è tenuto a rendicontare nei propri registri i contratti commerciali che potevano essere tranquillamente raccolti nei soli libri dei mercanti⁹³⁷. Questi elementi mostrano a noi moderni, che i contratti commerciali riguardavano prevalentemente vendite all'ingrosso e, solo in casi particolari, commercio al dettaglio, per la cui ricerca non deve avvenire esclusivamente nei fondi notarili.

Tutto questo ha posto Gino Luzzatto nella condizione di affermare che il problema sull'origine e definizione della commenda è quello di “determinare la funzione economica dell'istituto”, riconoscendo nella *collegantia* veneziana una forma privata di finanziamento del commercio marittimo, considerata un'evoluzione del *foenus nauticum*, ossia del *prestito a cambio marittimo* e con radici nel diritto giustiniano, dove il rischio marittimo è a carico del mutuante, e il fattore di rischio determina la percentuale di interessi da riscuotere⁹³⁸. Al contrario del *foenus*, nella *societas* l'investitore partecipa attivamente alla definizione delle modalità di investimento, mentre nel *mutuum o foenus* è colui che riceve il capitale a definire le modalità più opportune a rendere fruttifero quello che, a tutti gli effetti, è un prestito e non un investimento di capitale. Negli stessi anni in cui scrivono Luzzatto e Astuti troviamo anche le tesi di Enrico Soprano che vuole vedere la commenda come una forma contrattuale a responsabilità mista, un contratto associativo quindi a carattere propriamente bilaterale⁹³⁹. Studiando la colonna amalfitana, Mario Del Treppo, si espresse considerandola una prima forma associativa relativa a piccoli investimenti di capitali, differenziata dalla commenda: le due forme contrattuali però andarono fondendosi, senza più trovarne differenze, solo nel XV secolo⁹⁴⁰.

La sintesi qui riportata sulle teorie prodotte per spiegare le origini e il ruolo della commenda riprendono, in parte, risultati raggiunti nel convegno di Amalfi del 1934 sul diritto marittimo medievale: in tale convegno però non si ottenne un risultato univoco su tale tematica, per cui

⁹³⁵ LUZZATTO G., *La commenda nella vita economica...*, pp. 139-164.

⁹³⁶ PINELLI P., *Tra argento, grano e panni: Piero Pantella, ...*, pp. X-XII.

⁹³⁷ *Statuti di Osimo*, 1342, II, r. XXXVII, CARTECHINI P., *Notariato e statuti nella Marca di Ancona*, in *Virtute et Labore: studi offerti a Giuseppe Avarucci per i suoi settant'anni*, Spoleto, 2008, pp. 689-715.

⁹³⁸ ORLANDO E., *Venezia e il mare nel Medioevo, ...*pp. 91-105.

⁹³⁹ SOPRANO E., *La commenda e la colonna nella Tavola di Amalfi*, in *Convegno internazionale di studi storici del diritto marittimo medievale, Amalfi luglio-ottobre 1934*, SENIGALLIA L.A. ed., Napoli, 1935, pp. 207-216.

⁹⁴⁰ DEL TREPPO M., LEONE A., *Amalfi Medievale*, Napoli, 1977, pp. 251-255.

il problema sull'origine e definizione della commenda è tuttora aperto. Antonio La Torre nel 2008 si trova a dover sottolineare la mancanza di adeguati approfondimenti a livello giuridico su tale tematica, sia per il fatto che essa non trovò mai una definizione univoca, poi perché tale contratto, nella seconda metà del XVI secolo, viene soppiantato dai contratti di assicurazione e dagli studi sulle compagnie mercantili, mettendo la commenda in secondo piano⁹⁴¹.

Per Antonio Scialoja non può identificarsi un modello contrattuale unico di commenda almeno per tutto il XIII secolo, quando ancora essa era espressione della volontà delle parti, ma solo più tardi si costituirebbero modelli contrattuali maggiormente definiti⁹⁴². Scialoja critica aspramente l'analisi di Astuti che identifica la commenda come una forma di prestito marittimo, poichè secondo il primo, i soci avrebbero un rapporto di credito e non di divisione della merce e degli utili, come d'altra parte sosteneva anche John H. Pryor. Scialoja critica di Astuti la visione della commenda come un passaggio di proprietà della merce tra lo *stans* (*accomandatario*) e il *tractator* (*accomandante*), che invece per Scialoja deve essere visto come un semplice affidamento della merce al fine della vendita finale: quindi lo *stans* rimane proprietario durante tutte le fasi che porteranno alla vendita del bene. Inoltre, sempre secondo Scialoja, nel prestito marittimo lo *stans* non partecipa alla divisione degli utili e quindi, secondo lui, il *foenus nauticum* (*o mutuum*) non può considerarsi una forma arcaica di commenda⁹⁴³.

Secondo Nicola Marvulli la *κοινωνια* descritta nel *Νομος Ροδιον Ναυτικος*, e che per Walter Ashburner è da considerarsi la forma antesignana della commenda, deve essere interpretata come società tra mercanti finalizzata alla divisione dei rischi, e quindi espressione di associazionismo⁹⁴⁴.

A questo inoltre dobbiamo aggiungere ciò che si osserva nell'analisi dei singoli contratti: per esempio troviamo nella commenda ragusina, una forma di contrattazione commerciale che lega l'artigiano al mercante, con il fine della distribuzione del prodotto realizzato, permettendo allo stesso mercante un controllo diretto sulla produzione. In parte ciò si osserva anche nelle compagnie commerciali toscane dove le famiglie mercantili svolgono sia attività di produzione artigianale, sia attività finanziaria e ovviamente attività mercantile⁹⁴⁵.

⁹⁴¹ LA TORRE A., *Cinquant'anni col diritto*, vol. II, Milano, 2008, pp.5-83.

⁹⁴² SCIALOJA A., *Saggi di storia del diritto marittimo*, Roma, 1946, pp. 67-115.

⁹⁴³ SCIALOJA A., *Saggi di storia del diritto marittimo* ...pp. 67-115; SIMBULA P., *I porti del Mediterraneo*..., pp. 123-133.

⁹⁴⁴ MARVULLI N., *Nomos rodion nautikos*..., pp. 42-64; CAMARDA G., CORRIERI S., SCOVAZZI T., *La formazione del diritto marittimo*..., pp. 33-81.

⁹⁴⁵ DE ROOVER R., *Il Banco Medici: dalle origini al declino 1397-1494*, Firenze, 1970, Contratto di società del banco Medici doc. 1, p. 547; BETTARINI F., *La comunità pratese di Ragusa*..., pp. 65-94.

Questo conferma ulteriormente la tesi che vede tali forme contrattuali consuetudinarie estremamente flessibili, adattabili alla circostanza specifica e senza problemi ad assumere caratteri di altre forme giuridiche per raggiungere l'obiettivo finale per cui sono state redatte. Quello che gli storici del diritto degli anni '30-'40 fanno capire, è che la commenda non ha caratteristiche giuridiche definibili secondo i criteri della giurisprudenza moderna e che essa è una forma contrattuale che proprio nel XIII-XIV secolo andava costituendosi a partire da fattori consuetudinari, legati ma non dipendenti dal *foenus nauticum*, che grazie alla speculazione commerciale marittima, di diritto comune, arriverà solo nel XVI secolo alla costituzione di strutture giuridiche con modelli univoci per tutto il Mediterraneo⁹⁴⁶. In sintesi la commenda, secondo le analisi sopra riportate, può essere considerata una società mercantile che si esprime sia in forma unilaterale sia in forma bilaterale, dove i rischi e i guadagni sono definiti e divisi in funzione della rispettiva percentuale di investimento⁹⁴⁷.

Questa variabilità di vedute viene dalla volontà di cercare di definire giuridicamente un istituto che ha carattere consuetudinario e dal voler dare carattere generale a situazioni circoscritte geograficamente: un approccio più regionalistico nella ricerca storica, come sta avvenendo degli ultimi decenni, potrebbe portare a spiegare in maniera più dettagliata e meno generica temi come quelli che si stanno affrontando. L'errore inoltre sta nel voler spiegare in termini moderni istituti antichi, che seguivano modelli e concetti culturali differenti: questo non vuol dire che il confronto tra istituzioni di epoche diverse non possa essere fatto, ma esso deve avvenire per comprendere, non per identificare forme antiche con quelle attuali. Quindi per creare una sintesi generale ci si può solo limitare a fare ciò che gli stessi Statuti mostrano, ossia dare caratteri generali e lasciare allo studio dei singoli casi la visione di dettaglio.

Alberto Tenenti nella sua analisi sulle origini del sistema di assicurazione, (nato grazie al rischio crescente prodotto dai viaggi atlantici e dalle guerre di corsa, con lo scopo di ridistribuire i rischi tra più attori) distinguerebbe la commenda dalla compagnia, di impronta toscana, sulla base della tipologia di viaggio⁹⁴⁸: egli infatti assocerebbe la commenda al commercio marittimo, mentre la compagnia sarebbe da attribuire al commercio terrestre, poiché nell'assicurazione, la diversa tipologia di viaggio, determina un diverso pericolo per il

⁹⁴⁶ GAETA D., *Le fonti del diritto della navigazione ...*, pp.37-80; BONOLIS G., *Il diritto marittimo medievale ...* pp. 454-470; ASTUTI G., *Ancora sulle origini e la natura giuridica del contratto di commenda marittima*, in *Convegno internazionale di studi storici del diritto marittimo medievale, Amalfi luglio-ottobre 1934*, SENIGALLIA L.A. ed., Napoli, 1935, pp. 1-28; LANE C., *Storia di Venezia*, ... pp. 61-67.

⁹⁴⁷ ASTUTI G., *Origini e svolgimento...*, pp. 98-112.

⁹⁴⁸ SIMBULA P., *I pericoli del mare...* pp. 369-402; CECCARELLI G., *Dalla Compagnia medievale alle Compagnie assicuratrici: famiglie mercantili e mercati assicurativi in una prospettiva europea (secc. XV-XVIII)*, in *La famiglia nell'economia europea, secoli XIII-XVIII*, CAVACIOCCHI S. ed, Firenze, 2009, pp. 389-408.

carico, come testimonia l'assicurazione emessa per un viaggio da Ragusa a Senigallia del 1577 valutata al 2,5%⁹⁴⁹. Tutto ciò non tiene sicuramente conto di quelle forme miste di società che prevedono sia commercio terrestre che marittimo, osservabili soprattutto nei contratti di assicurazione del XVI secolo, dove troviamo la valutazione del premio assicurativo, componendo il rischio tra la rotta marittima e quella terrestre della merce (come si trova stabilito nell'*Ordo super Assicurationibus* di Ragusa del 1568)⁹⁵⁰. Se inoltre leggiamo gli Statuti del Mare, alla rubrica L, si trovano elencati gli aspetti che deve avere un contratto commerciale descritto indistintamente con il termine commenda o compagnia⁹⁵¹.

Il confronto tra tipologie contrattuali legate al mondo marittimo deve sicuramente tenere conto dei diversi tempi e luoghi in cui vengono applicate: l'assicurazione marittima è una tipologia contrattuale presente in area adriatica in forme definite solo dal XVI secolo, anche se possiamo trovare un riferimento a Dubrovnik risalente al 1395, mentre a Firenze la più antica polizza nota risale al 1379, al contrario a Pisa nel 1323, essa era già organizzata nel *Brevis Curiae ordinis maris* (rubrica XLVIII)⁹⁵². L'assicurazione compare anche nei libri di Gazaria di Genova del 1403 dove si stabiliscono i suoi aspetti applicativi⁹⁵³. Nell'Adriatico è comunque necessario osservare un suo sviluppo più tardo, infatti nella stessa Venezia l'assicurazione trova forma giuridica solo nel 1468, mentre ad Ancona l'introduzione dell'assicurazione, assente negli Statuti del Mare del 1397, è da collocare nel XVI secolo: infatti nel *libro del fondaco* se ne cita l'utilizzo in caso di furto⁹⁵⁴. Questo quadro delle fonti fa trapelare uno sviluppo tardo dell'assicurazione in Adriatico rispetto al contesto tirrenico⁹⁵⁵:

⁹⁴⁹ NISIO S., *Degli ordinamenta et consuetudo maris...*, pp. 5-40; TENENTI A., *Il prezzo del rischio: l'assicurazione mediterranea vista da Ragusa (1563-1591)*, Roma, 1985; DADU, 54, libri di sicurtà, 1577, vol. 11, c. 139r.

⁹⁵⁰ ANAN, not. Giacomo Alberici, 87, 1493 giugno 22, c. 105r, appendice doc. LXIII; ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta Albertini, 3, *liber rubeus*, 1493-1527, c.49r appendice doc. LXX esempio di commercio marittimo e terrestre da Ragusa ad Ancona in direzione di Firenze e Roma GOLDSCHMIDT L., *Storia universale del diritto commerciale*, ... pp. 273-285; CARTER F.W., *Dubrovnik...*, pp. 142-157; LUZZATTO G., *Storia economica di Venezia...*, pp. 205-206; SPREMIĆ M., *Le tradizioni marittime di Ragusa...* pp. 111-123; BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare...* pp.100-101 sul trasporto di merce da Firenze a Ragusa, via terra fino ad Ancona e poi via mare fino a Ragusa PALOMBARINI A., *Stefano Benincasa nobile mercante nell'Ancona del Cinquecento...*, pp. 103-121; al 1569 risale il *Tractatus de assecurationibus* di Benvenuto Stracca giurista anconetano che descrive un modello di polizza assicurativa di influenza fiorentina MANSUTTI F., *La polizza di sicurtà anconitana del 1567 nel De assecurationibus di Benvenuto Stracca*, in *Assicurazioni, rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni private*, 2009, pp. 1-9; alla destinazione del viaggio, concorreva, nella valutazione del tasso di interesse, anche la stagione in cui si sarebbe eseguito il viaggio PICCININI G., *Antiche polizze di assicurazione marittima di Ancona*, in *Atti e memorie della Deputazione di storia patria delle Marche*, 1971-73, pp. 267-275.

⁹⁵¹ Statuti del Mare, r. L **qualunque porterà de le cose altrui in recomandigio et corralle mandare per altrui et de doi scripture fare.**

⁹⁵² DADU, 15, diversa cancellariae, 1395, c.152r; PARDESSUS J.M., *Collection de lois maritimes...*IV, pp.545-609; MELIS F., *Trasporti e comunicazioni nel Medioevo*, Firenze, 1984, pp. 225-237.

⁹⁵³ VITALE V., *Fonti del diritto marittimo ligure: liber gazarie*, r. XII-XXXIX.

⁹⁵⁴ ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, ex fondaco e fondichiero, 7, 1510-1518, c.4v; SPADOLINI E., *Il codice del Fondaco* ...pp. 158-181, pp.220-222.

⁹⁵⁵ PARDESSUS J.M., *Collection de lois maritimes...*, V, p. 65, 210; MANFRONI C., *Le leggi marittime di Ancona*, ...pp.1-24; ROSSETTI G., *Pisa: alle radici del diritto cittadino e internazionale*, in *Legislazione e prassi istituzionale a Pisa (secoli XI-XIII): una tradizione normativa esemplare*, ROSSETTI G. ed., Pisa, 2001, pp. 1-17.

tale differenza è stata spiegata attribuendone la causa a Venezia e al suo sistema di polizia e controllo delle rotte adriatiche che avrebbero reso l'Adriatico uno dei mari più sicuri per la navigazione, rendendo quindi obsoleto un sistema giuridico di protezione dei propri investimenti, come è l'assicurazione⁹⁵⁶. Lo stesso sembra verificarsi anche a Barcellona, dove la mancanza di compagnie assicurative fino al XV secolo, è da imputare alla fiducia riposta nei sistemi militari di difesa e alla regolamentazione della guerra di corsa, organizzata dal diritto catalano già nel XIII secolo⁹⁵⁷. Questi dati sembrano trovare conferma anche nel manuale di mercatura di Benedetto Cotrugli Raguseo che nel 1458 descrive un uso ancora non sistematico dell'assicurazione⁹⁵⁸. Le assicurazioni comunque ad Ancona compaiono, come si è detto, solo dopo la seconda metà del '500, trovando sistemazione giuridica nel lavoro dell'anconetano Benvenuto Stracca⁹⁵⁹. Nel Quattrocento tale forma di investimento marittimo compare assai raramente a causa della presenza della Chiesa che pone limiti a tali forme di finanza. Nonostante questo troviamo forme di investimento che possono avere alcuni caratteri dell'assicurazione, come il *cambium*⁹⁶⁰.

Sulla base di tale considerazione evolutiva troviamo nei contratti di *accomanditium*\ *societas* elementi che richiamano la divisione dei rischi, in caso di perdite, tra armatore e mercante ma non necessariamente compaiono le modalità di ripartizione degli utili⁹⁶¹. Si deve inoltre considerare che anche i contratti di assicurazione nascono nell'ambito del diritto consuetudinario, quindi dalla pratica contrattuale dei mercanti, a sua volta evoluzione di aspetti della commenda. Se nella commenda non sempre si definiscono le rotte di viaggio o i prodotti coinvolti, nell'assicurazione questi diventano elementi fondamentali per la definizione del premio assicurativo⁹⁶². Per Alberto Tenenti, l'evoluzione della commenda in

⁹⁵⁶ PEZZOLO L., *The venetian economy*, in *A Companion to Venetian History, 1400–1797*, DURSTELER E. R. ed., Boston, 2013, pp. 255-291.

⁹⁵⁷ TANGHERONI M., *Commercio e navigazione...*, pp. 218-228.

⁹⁵⁸ BENEDETTO COTRUGLI RAGUSEO, *Della mercatura e del mercante perfetto*, Brescia, 1573, Cotrugli fu ufficiale della zecca napoletana dal 1460 al 1468 a cui viene attribuita la diffusione in area napoletana della monetazione in rame su modello di quella ragusea TRAVAINI L., *Il ruolo di Ragusa nella creazione delle prime monete di rame...*, pp. 167-185.

⁹⁵⁹ STRACCA BENVENUTO, *De assecurationibus*, Venezia, 1567.

⁹⁶⁰ Nella documentazione archivistica del Quattrocento solo Antonio Giovanni di Giacomo appare particolarmente attento a tale forma contrattuale. Nel Cinquecento infatti, il sistema assicurativo di Ancona è interamente controllato da Genova e Firenze, mentre nel Seicento, il mercato del *cambium* viene quasi totalmente gestito dagli Ebrei. Solo nell'Ottocento, per opera di Napoleone, compariranno anche ad Ancona compagnie assicuratrici. Cfr. ANAN, not. Antonio Giovanni di Giacomo, 8-38, 1444-1495; PICCININI G., *Antiche polizze di assicurazione marittima di Ancona...* pp. 267-275 lo studio di Piccinini riguarda l'attività assicurativa ad Ancona nel Cinquecento, entro la quale emergono tra le rotte principali, l'Adriatico, Costantinopoli e Alessandria.

⁹⁶¹ ANAN, not. Chiarozzo Sparpalli, 2, II, 1432, c.17v; INSABATO E., *La società anconitana nelle breviture del notaio Chiarozzo Sparpalli...*, pp. 292-294 appendice doc. XXXVI.

⁹⁶² ANAN, not. Giacomo Alberici, 87, 1493 giugno 22, c. 105r, appendice n. 64; GOLDSCHMIDT L., *Storia universale del diritto commerciale...* pp. 273-285; LUZZATTO G., *Storia economica di Venezia...*, pp. 205-206; CARTER

assicurazione è legato proprio al maggiore rischio della navigazione⁹⁶³. L'assicurazione è talmente ben organizzata giuridicamente, che i contratti stessi a Ragusa vennero raccolti in un unico registro redatto dalla cancelleria, ossia i *libri di sicurtà*, e la loro stesura, a partire dalla seconda metà del XVI secolo, attesta appunto la loro maggiore diffusione ed organizzazione⁹⁶⁴.

La commenda così descritta diviene una forma embrionale di *societas maris* ossia quel negozio giuridico meglio noto per le compagnie commerciali moderne. Si tratta di una società costituita dagli investitori e da coloro che svolgono attività di scambio, con divisione degli utili in funzione dei profitti, che compare nelle sue prime forme già in documenti del XV secolo⁹⁶⁵. Anche nel caso della compagnia la sua definizione certa non esiste, infatti Elisabetta Insabato per il contesto anconetano, la descrive come una società destinata al commercio marittimo a breve raggio e a termine, sovrapponendola quasi alla commenda⁹⁶⁶. Troviamo, per esempio, la compagnia mercantile del ragusino Michiel Lukarević costituitasi nel 1432 nel centro minerario serbo di NovoBrdo, per la durata di 5 anni e finalizzata al commercio dei prodotti dell'industria mineraria o le compagnie commerciali toscane del XIV-XV secolo, le cui testimonianze sulle loro attività, sono garantite dai libri contabili delle stesse, come mostra l'esempio dell'archivio Salviati che conserva i quaderni di cassa, i libri di ricevute, i libri di ricordanze, i libri di entrate e uscite per il periodo 1438-1489⁹⁶⁷: sicuramente una mole di documentazione ricchissima ma certamente anche molto rara da rinvenire in queste forme, almeno fino al XVI secolo, per contesti geografici lontani dal mondo toscano⁹⁶⁸. Infatti nella stessa Venezia si conservano solo i libri contabili di una azienda fiorentina, i Del Buono, anche se sappiamo che l'attività commerciale e finanziaria fiorentina a Venezia ha luogo già dal 1290⁹⁶⁹. Forse ad Ancona esistevano anche compagnie commerciali, visto che gli Statuti stabilivano che i mercanti dovessero presentare i propri libri e bollette di trasporto della merce, ma di tutta tale mole di documentazione non abbiamo notizie⁹⁷⁰.

F.W., *Dubrovnik...*, pp. 142-157; PALOMBARINI A., *Stefano Benincasa nobile mercante nell'Ancona del Cinquecento...*, pp. 103-121; GALGANO F., *Lex Mercatoria*, Milano, 2002, pp. 29-45.

⁹⁶³ TENENTI A., *Il prezzo del rischio...* pp. 63-87; CECCARELLI G., *Dalla Compagnia medievale alle Compagnie assicuratrici...*, pp. 389-408.

⁹⁶⁴ DADU 54, libri di sicurtà, 1563-1755; CECCARELLI G., *Dalla Compagnia medievale alle Compagnie assicuratrici...*, pp. 389-408; TANGHERONI M., *Commercio e navigazione...*, pp. 350-356.

⁹⁶⁵ LUZZATTO G., *Storia economica di Venezia...*, pp. 71-82; VOJE I., *Relazioni commerciali tra Ragusa e le Marche...*, pp. 197-220.

⁹⁶⁶ INSABATO E., *La società anconitana nelle breviture del notaio Chiarozzo Sparpalli...*, pp. 374-384.

⁹⁶⁷ *Documenta Archivi Reipublicae Ragusinae*, DINIĆ M.J. ed., Belgrado, 1957-1967, I, pp. 31-90; ASTUTI G., *Origini e svolgimento...*, pp. 20-37; PRYOR J.H., *The origin of the Commenda...*, pp. 5-37; INSABATO E., *La società anconitana nelle breviture del notaio Chiarozzo Sparpalli...* pp. 376-385; CARLOMAGNO A., *Il banco Salviati di Pisa...*

⁹⁶⁸ CARLOMAGNO A., *Il banco Salviati di Pisa...*, pp. 10-23.

⁹⁶⁹ GOLDTHWAITE R.A., *L'economia della Firenze rinascimentale...* pp. 236-257.

⁹⁷⁰ ASAN, ACAN, statuti, 6, 1493, libro II, r. LXXXII *de exhibitioe librorum mercatorum et feneratorum*

Bisogna quindi pensare che nel Tardo Medioevo non si avesse ancora una concezione dei contratti commerciali nel loro effetto finale di strumenti di definizione degli utili, in quanto concezione prettamente moderna e caratterizzante le grandi società mercantili toscane. Questi contratti quindi nascevano da necessità pratiche legate al pericolo della navigazione con l'obiettivo sì, di ottenere guadagni dal commercio marittimo, ma prima di tutto dovevano garantire la divisione dei rischi del viaggio tra più attori economici, riducendo al minimo le perdite. Quindi nei singoli contesti regionali, i mercanti trovano forme giuridiche diverse per risolvere i problemi connessi alla loro attività e le sfruttano nel modo che essi ritengono più opportuno.

La commenda inoltre si pone proprio nel periodo di evoluzione della figura del mercante: egli infatti proprio nel XIV-XV secolo non è più un navigatore ma affida ad altri il rischio della navigazione e della vendita dei suoi prodotti, divenendo prima di tutto investitore e lavorando nelle diverse piazze commerciali con soci prima e con agenti poi, nel periodo di sviluppo delle compagnie commerciali⁹⁷¹. Si crea così un'evoluzione della figura del mercante: prima navigatore\itinerante, poi socio in società di commercio, in cui assume prevalentemente il ruolo di investitore in imprese commerciali, fino ad arrivare al mercante delle grandi compagnie mercantili che opera nelle varie piazze commerciali tramite agenti⁹⁷². La commenda esprime quindi l'evoluzione della figura del mercante, che procedeva in direzione dell'abbandono dell'esercizio diretto della pratica commerciale, divenendone finanziatore e poco a poco trasformandosi in capitalista⁹⁷³.

L'investitore spesso sottoscrive più commende, per favorire la divisione dei rischi dei propri investimenti, mentre il mercante che eseguiva il viaggio, spesso sottoscriveva più contratti, al fine di incrementare le proprie possibilità di guadagno⁹⁷⁴. Questo fenomeno si può ben osservare nella serie di colleganze realizzate nel 1199 e nel 1203 da Tommaso Viadro, il mercante-viaggiatore, e da Domenico Aldoino, il capitalista-investitore, i quali sottoscrivono diverse colleganze sia tra di loro che con altri mercanti o investitori, per commerciare in Puglia, Dalmazia ed Egitto⁹⁷⁵. La commenda esprime l'evoluzione della figura del mercante che andava verso l'abbandono dell'esercizio diretto della pratica commerciale, divenendo un capitalista che divide il rischio sottoscrivendo più commende, sulla base del principio

⁹⁷¹ PALUMBO P.F., *Per la storia delle relazioni...*, p.9.

⁹⁷² DINI B., *I viaggi dei mercanti*, ... pp. 195-226.

⁹⁷³ M. TANGHERONI, *Commercio e navigazione...* pp. 218-228.

⁹⁷⁴ M. DEL TREPPO, A. LEONE, *Amalfi Medievale*, ... pp. 244-251.

⁹⁷⁵ G. LUZZATTO, *La commenda nella vita economica*, ... pp. 139-164; A. LOMBARDO, R. MOROZZO DELLA ROCCA, *Nuovi documenti del commercio veneto dei secoli XI-XIII*, Venezia, 1953, doc. 48-49-50-51-53-56 (1199), doc. 58-57-60 (1203).

finanziario di divisione dei rischi, mentre il mercante che eseguiva il viaggio, spesso sottoscriveva più commende al fine di incrementare i propri guadagni.

Inoltre nella sua forma di negozio giuridico in corso di definizione, ha in sè sia caratteri che lo legano al prestito marittimo, in quanto un mercante navigatore si può associare ad un investitore per far fronte alle spese di viaggio, e allo stesso tempo assume il carattere di società marittima dove i vari attori giuridici diventano tra loro soci, dividendosi rischi e profitti⁹⁷⁶. André E. Sayous descrive una compagnia mercantile presente a Barcellona nel 1336, che mostra la struttura di una società di capitali, in cui i capitalisti si associano per dividersi utili e rischi a seconda della quota societaria⁹⁷⁷. Lo stesso Luzzatto interpreta le compagnie mercantili come evoluzione della commenda, in cui i capitalisti si associano per dividersi utili e rischi a seconda della quota societaria: “nel XV secolo la colleganza assume solo la forma di mutuo ad interesse legale, perdendo carattere commerciale, ormai affidato alle compagnie mercantili”⁹⁷⁸.

Ma le ultime interpretazioni, sembrano seguire il pensiero di Alberto Tenenti, che vedono la commenda come strumento giuridico caratterizzante i commerci marittimi, per cui non a caso trova riscontro in città come Genova e Venezia, legata alla temporaneità del contratto in quanto dipendente dalla durata della navigazione, mentre la compagnia caratterizzata da una struttura ramificata e destinata ad uno scambio commerciale continuo caratterizzerebbe le città dell'entroterra come appunto la Toscana, che ne ha lasciato gli esempi migliori, ed in cui prevale il commercio terrestre: sembra infatti che l'attestazione più antica di commenda, espressione di forma societaria occasionale, compaia a Firenze solo nel 1530⁹⁷⁹. Inoltre si deve riscontrare come la compagnia commerciale trovi un'organizzazione definita in Toscana proprio nel XIV secolo dopo la crisi delle grandi compagnie bancarie, ossia nello stesso periodo che è ritenuto essere l'epoca di sviluppo della commenda. L'estrema complessità delle compagnie commerciali toscane che hanno una struttura ad Holding, ossia una struttura

⁹⁷⁶BONOLIS G., *Il diritto marittimo medievale* ...pp. 570-574; ASTUTI G., *Origini e svolgimento della commenda*..., pp.40-68; CAFIERO R., *Origine delle assicurazioni marittime*, in *Convegno internazionale di studi storici del diritto marittimo medievale, Amalfi luglio-ottobre 1934*, SENIGALLIA L.A. ed., Napoli, 1935, pp. 73-114; MARCUCCI R., *Un contratto di commenda*..., pp. 247-252; CASSANDRO G., *La formazione del diritto marittimo veneziano*, in *Venezia e il Levante nel XV secolo*: atti del convegno internazionale di storia della civiltà veneziana, Venezia, 1-5 giugno, 1968, PERTUSI A. ed., Firenze, 1973, pp. 185-218; Statuti di Raniero Zeno 1255, r. CXII-CXIII; PRYOR J.H., *The origin of the Commenda* ...pp. 5-37; LUZZATTO G., *La commenda nella vita economica*..., pp. 139-164.

⁹⁷⁷ ANAN, not. Chiarozzo Sparpalli, II, 1435 c.215v; SAYOUS A.E., *Le capitalisme commercial et financier dans les pays chrétiens de la Méditerranée occidentale, depuis la première croisade jusqu'à la fin du moyen-âge*, in *Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte*, 29, 1936, pp. 270-295.

⁹⁷⁸ BONOLIS G., *Il diritto marittimo medievale*..., pp. 570-574; CAFIERO R., *Origine delle assicurazioni*..., pp. 73-114; ASTUTI G., *Origini e svolgimento*... pp.40-68; MARCUCCI R., *Un contratto di commenda*..., pp. 247-252; PRYOR J.H., *The origin of the Commenda*..., pp. 5-37; LUZZATTO G., *La commenda nella vita economica*..., pp. 139-164.

⁹⁷⁹ MELIS F., *Mercanti italiani nell'Europa medievale*... pp. 251-277; VAN DOOSSELAERE Q., *Commercial agreements and social dynamics*..., pp. 63-78.

societaria dove le diverse società sono tra loro separate e giuridicamente indipendenti ma ricondotte ad unità dalla partecipazione maggioritaria al capitale di ognuna di esse, ha fatto ovviamente propendere per una visione di evoluzione da una struttura societaria semplice, come è la commenda ad una fortemente complessa come quella delle compagnie commerciali toscane del XIV-XV secolo⁹⁸⁰. La stessa stagionalità della navigazione rende la commenda uno strumento più duttile per le società commerciali, mentre i contratti societari delle compagnie, generalmente avevano una durata di non meno di 3 anni; spesso capitava inoltre, come l'esempio sopra ha mostrato, che i mercanti delle compagnie seguissero direttamente anche le attività artigianali, al contrario della commenda che si limita alla sola commercializzazione dei beni⁹⁸¹. Recentemente Quentin Van Doosserlaere ha definito la commenda come una forma contrattuale occasionale, dove i contraenti scendono a patti per un tempo limitato, legato spesso ad un unico viaggio, a differenza di quanto avviene nella compagnia, dove l'agente svolge le sue azioni commerciali per lungo tempo a nome della compagnia stessa. Van Doosserlaere inoltre ritiene tale tipo di contratto una caratteristica propria del Mediterraneo Occidentale, giustificando in parte la scarsità di documentazione individuata nel bacino adriatico per tale tipo di documentazione⁹⁸².

È importante considerare come i contratti di commenda compaiano soprattutto in quelle città in cui gli archivi notarili hanno un "peso storico" maggiore rispetto agli archivi privati delle compagnie mercantili. Infatti le compagnie mercantili non hanno necessità di affidarsi a notai per redigere forme contrattuali specifiche per il commercio, poichè l'appartenenza ad una compagnia mercantile già in sé definisce i rapporti tra gli operatori economici, e così avveniva anche per le assicurazioni di cui le stesse compagnie fecero largo uso⁹⁸³. Per Venezia, Gino Luzzatto osserva come la maggiore rilevanza data all'archivio pubblico, metta in ombra gli archivi notarili, che riflettono interessi privati, e il forte ruolo pubblico di Venezia svolto nell'attività mercantile, rende ancora più difficile l'instaurarsi di strutture giuridiche che regolamentino tale attività, determinando conseguentemente, una scarsa manifestazione della commenda, prima a Venezia, poi nei porti adriatici direttamente legati ad essa⁹⁸⁴.

⁹⁸⁰ DINI B., *Saggi su una economia-mondo...*, pp. 117-136.

⁹⁸¹ TOGNETTI S., *Le compagnie mercantili-bancarie toscane...*, pp. 687-719.

⁹⁸² Q. VAN DOOSSELAERE, *Commercial agreements and social dynamics ...* pp. 63-78.

⁹⁸³ MANSUTTI F., *La polizza di sicurtà anconitana del 1567 nel De assecurationibus di Benvenuto Stracca*, in *Assicurazioni, rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni private*, 2009, pp. 1-9.

⁹⁸⁴ LUZZATTO G., *La commenda nella vita economica...*, pp. 139-164; ANTINORI C., *La contabilità pratica prima di Luca Pacioli: origine della partita doppia*, in *Spanish Journal of Accounting History*, 2004, pp. 4-23.

15.2 La commenda ad Ancona⁹⁸⁵

La legislazione marittima di Ancona copre un arco temporale di circa un secolo e mezzo ossia dal 1345, anno in cui si data il registro dei contratti commerciali, fino ad arrivare al registro della dogana e del fondaco del 1518 (vedi cap. 4)⁹⁸⁶. Per osservare l'azione pratica di tale documentazione pubblica si sono analizzate le imbreviature notarili di Ancona che coprono il periodo sopra menzionato. Nello specifico si sono analizzati i registri notarili dal 1391, anno del più antico registro notarile conservato nell'archivio di Ancona, fino a giungere al 1518⁹⁸⁷.

Per rendere conto della situazione dei contratti commerciali di Ancona bisogna prima di tutto partire dalla considerazione che le analisi di Guido Astuti, ma anche degli altri storici-giuristi, si sono sempre limitate all'analisi di sole due grandi realtà: Venezia e Genova, dando poi un valore globale ad analisi regionalistiche. I caratteri dell'*accomanditium* e della *societas* anconetana non sembrano rivestire le stesse modalità della commenda veneziana e genovese: infatti i contratti commerciali di Genova e Venezia, hanno la struttura di società per capitali dove il fatto mercantile vero e proprio (rotte di navigazione e prodotti) assume un ruolo di secondo piano rispetto alla definizione dei ruoli dei singoli partecipanti alla società. Quelle di Ancona si configurano invece come piccole società di trasporto di prodotti specifici, dove l'investimento di capitali e la ripartizione di quote, si pongono sullo stesso piano rispetto alla definizione dei prodotti commerciati o alle rotte di distribuzione dei medesimi.

Come descritto da Elisabetta Insabato, la commenda anconetana è da considerarsi un contratto in cui l'accomandatario riceve una somma di denaro o merci con l'obbligo di negoziarla in un determinato periodo, restituendo il capitale e il lucro all'accomandante, con conferimento unilaterale del capitale dell'accomandante che non partecipa al viaggio, ma che ottiene l'utile dell'investimento⁹⁸⁸. La nave poteva essere di proprietà del committente. Entro 15 giorni dal rientro, l'accomandatario deve rendere conto degli investimenti fatti, mentre il rischio è tutto nelle mani di chi pone il capitale. L'accomandatario viene remunerato in funzione del viaggio e il contratto aveva validità per la durata dello stesso viaggio⁹⁸⁹.

⁹⁸⁵ Il lavoro esposto in questo paragrafo, ha trovato spazio in un articolo pubblicato in G. Spallacci, *la contrattazione commerciale marittima nel porto di Ancona alla fine del medioevo (1391-1518)*, in *Nuova rivista storica*, 2017, pp.181-217 dove sono stati ulteriormente approfonditi i temi qui trattati dando spazio all'analisi di ulteriore documentazione storica

⁹⁸⁶ LAZZARO DÈ BERNABEI, *Croniche anconitane...*, pp. 207-208; SPADOLINI E., *Il libro della franchigia...* pp. 117-125.

⁹⁸⁷ ANAN, not. Giacomo di Pellegrino, 1, 1391.

⁹⁸⁸ ANAN, not. Leoni Troilo, 158, 1494, c.80r, appendice doc. LXIV.

⁹⁸⁹ INSABATO E., *La società anconitana nelle breviate del notaio Chiarozzo Sparpalli...*, pp. 374-384.

| notaio | numero registro | anno |
|-----------------------------------|-----------------|-----------|
| Giacomo di Pellegrino | 1 | 1391 |
| Chiarozzo Sparpalli | 2-3 | 1420-1427 |
| Tommaso Marchetti | 4-7 | 1425-1462 |
| Antonio Giovanni di Giacomo | 8 | 1444-1450 |
| Antonio Giovanni di Giacomo | 38 | 1495 |
| Marcuzio Benincasa | 41 | 1447-1450 |
| Tommaso di Ciuzio | 42 | 1450 |
| Giovanni Massi | 43 | 1450-1455 |
| Marcone di Paride | 44 | 1456-1458 |
| Angelo di Domenico | 45 | 1458 |
| Angelo di Domenico | 53 | 1473 |
| Ciriaco di Tommaso Antonio Angelo | 54 | 1465-1473 |
| Corrado di Niccolò | 59 | 1467-1475 |
| Melchiorre Bernabei | 65 | 1475-1481 |
| Melchiorre Bernabei | 73 | 1507-1514 |
| Giorgio Di Pietro | 74 | 1477-1479 |
| Niccolò Cresci | 62 | 1470-1478 |
| Giacomo Alberici | 84-103 | 1479-1514 |
| Barnaba d'Andrea | 112 | 1480-1483 |
| Girolamo Pagliarini | 115 | 1480-1484 |
| Girolamo Pagliarini | 119 | 1501-1509 |
| Pellegrino Scacchi | 120 | 1482-1484 |
| Pellegrino Scacchi | 124 | 1500-1505 |
| Pier Matteo di Tommaso Antonio | 125 | 1484-1500 |
| Pietro Tommasini | 127 | 1486-1519 |
| Giovanni Antonio Locatelli | 128 | 1486-1497 |
| Girolamo Savini | 133-139 | 1491-1501 |
| Giacomo Cristofari | 142 | 1491-1509 |
| Antonio Giacomo Stracca | 144 | 1491-1499 |
| Leoni Troilo | 158 | 1492-1500 |
| Leoni Troilo | 169 | 1514 |
| Callisto Trionfi | 181 | 1495-1503 |
| Domenico di Angelo | 187 | 1496-1500 |
| Nicola di Lazzaro Bernabei | 175 | 1503 |
| Lorenzo Trionfi | 190 | 1498-1503 |
| Giovanni Scacchi | 201 | 1500-1515 |
| Nicola Tappeti | 203 | 1505-1509 |
| Bartolomeo Alfeo | 204 | 1507-1522 |
| Giovanni Pietro Manfredi | 206 | 1507-1510 |
| Andrea Pilestri | 220 | 1510-1521 |

Figura 30. Notai e registri studiati.

Lo studio sulla commenda di Ancona, si è basato sulla ricerca, all'interno dell'archivio notarile, di quei contratti privati sottoscritti tra mercanti e armatori per il trasporto della merce e per la loro vendita, creando così piccole forme di compagnie commerciali, che

avendo ruolo giuridico, dovevano essere sancite con contratto notarile. Sono stati per questo analizzati 34 notai che operarono dal 1391 fino al 1518⁹⁹⁰.

La gran mole di registri da visionare (220 registri prodotti nel corso del periodo cronologico preso in esame), ha implicato la necessità di svolgere un'analisi a campione: per ogni notaio è stato analizzato almeno un registro, in modo da garantire la rappresentatività di ciascuno e coglierne eventuali "specializzazioni" contrattuali. Per i notai che conservarono un maggior numero di registri, a testimonianza di un'attività protratta per lungo tempo, si è deciso di investigarne almeno sia il primo registro redatto che l'ultimo, in modo da avere una rappresentatività dell'attività svolta e al tempo stesso intravedere eventuali evoluzioni della stessa. Di alcuni, la cui clientela sembrava costituita in maggioranza da mercanti, si sono esaminati più registri, come si vedrà più avanti in dettaglio. Questo ha portato ad analizzare in maniera specifica 67 registri prodotti da 34 notai diversi, che si distribuiscono lungo un arco cronologico che va, come si è detto, dal 1391 al 1518. Dall'analisi delle abbreviature di tali notai sono emersi 52 contratti di commenda, redatti da 10 notai (Angelo di Domenico, Antonio Giovanni di Giacomo, Chiarozzo Sparpalli, Marcuzio Benincasa, Domenico di Angelo, Giacomo Alberici, Girolamo Savini, Leoni Troilo, Tommaso Marchetti e Nicolò Cresci).

| collocazione | data | tipologia contrattuale | contraenti | destinazione | merci |
|---|-------------------|------------------------|---|-------------------|-------|
| ANAN, Angelo di Domenico, 53, cc. 118v-119r | 1473, 12 aprile | societas | Giovanni Battista di Ancona (stans) e Pietro Antonio di Sarnano (tractator) | Sarnano via Fermo | grano |
| ANAN, Angelo di Domenico, 53, cc. 287v-288r | 1473, 15 novembre | societas imperpetuum | Radoni Giovanni e Michele Polanoni di Ancona (stans), Ludovico Nicola e Urbano Jacopo di Castro (tractator) Adriano (patrono) | Schiavonia | carne |
| ANAN, Antonio Giovanni di Giacomo, 8, V, c. 25r | 1449, 16 aprile | accomanditium | Paolo Jacopo Angelo di Ancona (stans) e Angelo Antonio di Ancona (patrono) | Romània | |
| ANAN, Antonio Giovanni di Giacomo, 8, V, c. 35r | 1449, 8 luglio | accomanditium | Paolo Jacopo di Ancona (stans) e Tommaso Gnaltamizi di Ancona (tractator) | | |

⁹⁹⁰ ANAN, not. Giacomo di Pellegrino, 1, 1391.

| | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------------------|---|----------------|-----------------------------|
| ANAN, Chiarozzo Sparpalli, 2, I, cc.76v-77r | 1426, 11 settembre | societas per mare e per terra | Cristoforo Albergotti di Ancona (stans) e Lorenzo Bartolino di Ancona(tractator) | Romània | biacca, carta, sapone |
| ANAN, Chiarozzo Sparpalli, 2, II, c. 17v | 1432, 14 aprile | societas | Leonardo Santi di Rimini (stans) e Marco Giorgio di Ancona (tractator) | | |
| ANAN, Chiarozzo Sparpalli, 2, II, cc. 128v- 129r | 1434, 23 aprile | accomanditium | Paolo Antonio e Giovanni Francesco di Ancona (stans) e Petruzio Cole di Capolieto e Lorenzo Paolo Bottaclario di Ancona (tractator) | Romània | sapone |
| ANAN, Chiarozzo Sparpalli, 2, II, cc. 54v- 55r | 1432, 3 novembre | societas | Domenico Bartolomeo di Ferrara, Marino Massioli, Pietro Francesco di Ancona (stans) e Francesco Ponzo Catalano (patrono) | Schiavonia | |
| ANAN, Chiarozzo Sparpalli, 2, III, cc. 211r-v | 1439, 1 luglio | accomanditium | Battista Giovanni Barbitonsore (stans) e Simone Masi di Ancona (tractator) | Segna Fiume | e aglio |
| ANAN, Chiarozzo Sparpalli, 2, III, cc. 85r- 86r | 1437, 18 giugno | accomanditium | Antonio Rogeri di Pera (stans) e Benuto Cambi di Ancona (tractator) | Berberia | grano |
| ANAN, Domenico di Angelo, 187, cc. 341v-342r | 1499, 28 marzo | societas | Andrea Lutini di Augustino (stans) e Jacopo Bonarelli Schiavone di Ancona | | vino |
| ANAN, Giacomo Alberici, 87, c. 105r | 1493, 22 giugno | societas | Giovanni Andrea e Angelo Riccardi di Atri (stans) e Alvise di Ancona | Atri | legname |
| ANAN, Giacomo Alberici, 87, cc. 112v-113r | 1493, 18 luglio | societas | Antonio Cristofori di Ancona (stans) e Leonardo Pasquini di Ancona (tractator) | | |
| ANAN, Giacomo Alberici, 87, II, 109r | 1494, 10 luglio | societas | Geronimo Francesco di Fatiolis (stans) e Jacopo Mathei Pelliparo di Ancona (tractator) | | pellame |

| | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------------------|--|--------------------|---------|
| ANAN, Giacomo Alberici, 87, II, c. 186v | 1494, 17 novemb re | societas | tra Valente Gregorii e Vincenzo suo figlio (stans) e Radomilo Tommaso di Zara (tractator) | Dalmazia | carne |
| ANAN, Giacomo Alberici, 88, c. 216r | 1495, 27 novemb re | societas | Stefano Diomsi di Ancona (stans) e Pandolfo Nicola di Ancona (patrono) | | olio |
| ANAN, Giacomo Alberici, 101, cc. 102 r-v | 1512 6 aprile | societas | Antonius Molinello di Genova, Christoforo Bernardo Farchi di Pera (stans) e Giovanni Anticchio di Ragusa (patrono) | Costantinopo li | olio |
| ANAN, Giacomo Alberici, 103, cc. 58 r-v | 1514, 3 marzo | accomanditium super mare | Jacopo Fanelli di Ancona (stans), Galezzo Franceschi di Ancona (tractator) e Giorgio di Pago (patrono) | | vino |
| ANAN, Giacomo Alberici, 85, c. 3v | 1488 s.d. | societas | Gabriele Pasqualino, Leonardo Nicola de Bonarelli (stans) e Francesco Antonio Fornari di Ancona (tractator) | | panni |
| ANAN, Giacomo Alberici, 85, c.117v | 1488 s.d. | societas | Gabriele Pasqualino Leonardo Nicola de Bonarelli (stans) e Francesco Antonio Fornari di Ancona (tractator) | | panni |
| ANAN, Giacomo Alberici, 86, c. 59v | 1491, 20 aprile | societas | Sante Nenanni di Camerino (stans) e Bernardo Pietro Marini di Pesaro (tractator) | Pesaro | candele |
| ANAN, Giacomo Alberici, 86, II, c. 106 v | 1492, 30 agosto | societas | Nicola Libero (stans) e Giorgio Petri Albanese (tractator) | Abruzzo | |
| ANAN, Giacomo Alberici, 87, c. 155v | 1493, 16 ottobre | societas | Ciriaco Jacopo di Granani, Piersanti Leonardo (stans) e Gabriele Pasqualino de | | olio |

| | | | | | |
|---|-------------------|---------------------|---|------------|------------|
| | | | Bonarelli di Ancona (tractator) | | |
| ANAN, Giacomo Alberici, 88, II, c. 48r | 1496, 19 marzo | societas | Ciriaco Poloni (stans) Michele Poli di Sebinico (patrono) | Albania | sapone |
| ANAN, Giacomo Alberici, 91, cc. 102r-v | 1500, 22 febbraio | Societas super mare | Pietro Giovanni Messio (stans) e Matteo Allegretti (patrono) | | |
| ANAN, Giacomo Alberici, 93, c. 62v | 1504, 14 febbraio | societas | Clemente Aromatarum di Ancona (stans) e Giovanbattista Berti di Amandola (tractator) | | |
| ANAN, Giacomo Alberici, 94, c. 319r | 1505 2 novembre | societas super mare | Georgio Simone (stans), Andrea Antonio Soie (tractator) e Giorgio da Segna (patrono) | Segna | vino |
| ANAN, Giacomo Alberici, 94, c. 62v-63r | 1505, 14 febbraio | societas | Jacobus Castro di Fiandria (stans), Simone Francesci di Firenze (tractator) e Jacopo Mattia di Ancona (patrono) | Schiavonia | olio, vino |
| ANAN, Girolamo Savini, 134, c.115r | 1494, 2 agosto | societas | Stefano Leornardi di Ragusa (stans) e Carlo Fansoni (tractator) | Albania | |
| ANAN, Girolamo Savini, 139, cc. 53r-v | 1501, 19 giugno | societas | Giacomo Bernardino (stans) e Facioni de Farioli di Ancona (tractator) | | legname |
| ANAN, Leoni Troilo, 158, c. 80r | 1494, aprile 8 | societas | Felice Pietro Andrea Piletri (stans) e Francesco Coni di Firenze (tractator) | Schiavonia | |
| ANAN, Marcuzio Benincasa, 41, c. 60r | 1447, 9 maggio | societas | Polini Nicola Catassi Albanese (patrono) e Andrea Malgiotti Albanese (stans) | Albania | vino |
| ANAN, Marcuzio Benincasa, 41, cc. 195 r-v | 1448, 29 maggio | accomanditium | Nicola calzolaio di Ancona (stans) e Galeazzo Jacopo Ghini di Ancona (tractator) | Romània | |
| ANAN, Marcuzio Benincasa, 41, cc. 225v | 1448, 30 agosto | accomanditium | Giovanni Barlettano (tractator) e Bartolomei | Trani | |

| | | | | | |
|---|--------------------|---------------|---|------------------|---------|
| | | | Matteo di Murrorialio (stans) | | |
| ANAN, Marcuzio Benincasa, 41, cc. 74r-v | 1447, 21 giugno | accomanditium | Tommaso Nuli di Ancona (stans) e Jacopo Marcellino Paolo di Ancona (tractantor) | Siria via Ragusa | perle |
| ANAN, Marcuzio Benincasa, 41, II, c. 14r | 1449, 14 gennaio | accomanditium | Giovanni Gualteuzzi di Ancona (tractator) e Nicola Jacopo Angelo di Ancona (stans) | Romània | sapone |
| ANAN, Marcuzio Benincasa, 41, II, cc. 203r | 1450 s.d. | accomanditium | Tommaso Marchetti (stans) e Simone Burano (patrono) | Ragusa | |
| ANAN, Marcuzio Benincasa, 41, II, cc. 92r-v | 1449, 20 settembre | accomanditium | Jacopo di Francesco di Ancona (tractator) e Bonagiunta Pietro di Ancona (stans) | | velluti |
| ANAN, Marcuzio Benincasa, 41, II, cc.71r-v | 1449, 7 luglio | accomanditium | Tommaso Gualterio di Ancona (tractator) e Meno di Castelletto (stans) | Siria via Ragusa | |
| ANAN, Nicolò Cresci, 62, III, c.68v | 1478, 26 marzo | societas | Pietro Marconi di Toregolbo (stans) e Paolo Jacopo Marcellino di Ancona (tractator) | Dalmazia | vino |
| ANAN, Tommaso Marchetti, 5, c. 7v | 1434, 19 gennaio | accomanditium | Paolo Piccarello di Ancona (stans) e Francesco Stracca di Ancona (tractator) | Romània | olio |
| ANAN, Tommaso Marchetti, 5, c. 19r | 1434, 6 marzo | accomanditium | Jacopo Angelo di Ancona (stans) e Lorenzo Bartolini di Ancona (tractator) | Barberia | |
| ANAN, Tommaso Marchetti, 5, c. 35v | 1434, 6 aprile | accomanditium | recomanditium tra Lorenzo Paolo Bottacciaro Augustino (stans) e Benteuegna di Ancona (tractator) Besaccione Antonio (patrono) | Romània | olio |
| ANAN, Tommaso Marchetti, 5, c. 34v | 1434, 21 aprile | accomanditium | Francesco di Sancto Senerio (stans) e Francesco Andrea di Pesaro (tractator) | Romània | sapone |

| | | | | | |
|--|---------------------------|---------------|---|-------------|-------------------|
| ANAN, Tommaso Marchetti, 5, c. 48r | 1434, 18 luglio | accomanditium | Francesco Recordati (stans) e Jacopo Antonio Rescoli (tractator), Benvenuto Filippo di Ancona (patrono) | Alessandria | carta |
| ANAN, Tommaso Marchetti, 5, II, c. 75r | 1440, 8 febbraio | accomanditium | Angioiello Allegri di Ancona (stans) e Giovanni Grimaldi di Falconara (tractator) | Romània | cotone |
| ANAN, Tommaso Marchetti, 6, II, c. 19v | 1450, 12 febbraio | accomanditium | Jacopo di Alessandria (stans) e Antonio Vitale di Comacchio (tractator) | | carne\pe llami |
| ANAN, Tommaso Marchetti, 6, II, c. 68r | 1450, 24 settemb re | accomanditium | Simone Gaspare di Firenze (tractator) e Marco Minghelli di Ancona (stans) Jacopo Pasqualini (patrono) | Romània | |
| ANAN, Tommaso Marchetti, 6, II, c. 104v | 1451, 2 febbraio | accomanditium | Jacopo Petrutii (stans) e Pietro Fanario (tractator) Galiano Jacopo (patrono) | Alessandria | |
| ANAN, Tommaso Marchetti, 6, II, c. 136v | 1451, 6 maggio | accomanditium | Antonio Gentilutii fabbro (stans) e Pietro Nardi (tractator) Angelo Boldoni (patrono) | Romània | |
| ANAN, Tommaso Marchetti, 7, c. 7r | 1452, 22 gennaio | accomanditium | Allegretto Giorgio di Sebenico (tractator) e Pietro Antonio Matarotti (patrono) | Alessandria | |
| ANAN, Tommaso Marchetti, 7, c. 15v | 1452, 24 febbraio | accomanditium | Antonio Lepori di Ancona (stans) e Martino (patrono) | Alessandria | |

Figura 31. commende identificate in fase di studio.

Altre tipologie di contratti legati all'attività marittima che compaiono nella documentazione notarile anconetana sono i contratti di nolo (*naulizatum*) e i contratti di prestito marittimo (*cambium*). Si trovano anche dati che compaiono in modo discontinuo all'interno di altre tipologie di documenti, come, per esempio, nel caso della *controversia* tra un mercante veneto e un anconetano nell'ambito di un acquisto di grano a Fermo⁹⁹¹: tutti questi casi compaiono

⁹⁹¹ ANAN, not. Chiarozzo Sparpalli, 1432, II, cc. 5v-6v.

in forme esigue rispetto alla commenda e per questo si è deciso di dare spazio esclusivo a tale forma contrattuale, in quanto meglio rappresentativa della realtà commerciale anconetana⁹⁹². Questa esiguità di dati, oltre ad essere dovuta ad inevitabile perdita di documentazione, ci porta a riflettere sul ruolo di Ancona come centro commerciale: un luogo utile al commercio straniero, con una classe mercantile non particolarmente rilevante, e un porto usato soprattutto come centro di transito delle merci, nonostante la storiografia, soprattutto locale, abbia tentato di attribuirle il titolo di *Repubblica Marinara* come assegnatole sulla carta da papa Alessandro III nel XII secolo⁹⁹³. Ciò non toglie che Ancona sia da sempre una città che basa la propria economia sul mare, come mostrano le guerre di confine medievali non legate ad ambizioni territoriali, ma funzionali a garantire il controllo di un bacino commerciale, senza contare la strenua lotta, durata più di due secoli, con Venezia, per evitare di soccombere alla sua talassocrazia⁹⁹⁴.

La mancanza di regolamentazione e definizione legislativa specifica su tale tipo di contratto, trova espressione non solo nel diverso nome attribuito a tale negozio giuridico nei diversi porti, ma può capitare che lo stesso notaio usi terminologie e modelli differenti per indicare la stessa forma giuridica: questo per esempio è il caso del notaio Angelo di Domenico che usa indistintamente il termine *societas* sia per indicare società commerciali sia società per prestazioni d'opera, redigendo contratti di *societas* anche tra pecorari e tavernieri per l'acquisto di vino e *societas* di commercio per condurre grano da Sarnano ad Ancona nel 1473, attraverso il porto di Fermo⁹⁹⁵. Marcuzio Benincasa e Tommaso Marchetti invece fanno uso della sola forma *accomanditium* per indicare società commerciali, mentre Giacomo Alberici predilige la forma *societas*. Non si può neanche pensare ad una evoluzione dal termine *societas* in quello di *accomanditium*, visto che Marcuzio Benincasa operò fino al 1450 mentre Angelo di Domenico operò dal 1458⁹⁹⁶. Ad Ancona quindi ci troviamo davanti a due tipi di contratto che organizzano il commercio via mare: uno definito *societas* e l'altro *accomanditium*, ma indicanti

⁹⁹²Q.VAN DOOSSELAERE, *Commercial agreements and social dynamics...* pp. 63-78.

⁹⁹³PERUZZI A., *Dissertazioni anconitane...*; ACAN, ASAN, privilegi, 1, liber croceus magnus, 1357-1560

⁹⁹⁴ZDEKAUER L., *La dogana del porto...* pp. 53-84.

⁹⁹⁵ANAN, not. Angelo di Domenico, 53, 1473, cc.99v-100r, cc. 109v-110r, cc.118v-119r, cc. 287v-288r; ANAN, not. Angelo di Domenico, 45, 1458, cc. 83r-v, 88v-89r, 167v-168r; ANAN not. Giacomo Alberici, 84, I, 1479, cc. 41v-42r, 1480 c. 110r; II, 1482, cc. 16v-17r; 1483, c.91r; ANAN, not. Angelo di Domenico, 45, 1458, cc. 39v-40r viene definita una società per prestazione d'opera tra saponari; G. ASTUTI, *origini e svolgimento...*, pp.14-16.

⁹⁹⁶ANAN, not. Angelo di Domenico, 53, 1473, cc.99v-100r, cc.118v-119r, cc. 287v-288r appendice doc. LX-LXI; ANAN, not. Angelo di Domenico, 45, 1458, cc. 83r-v, cc.88v-89r, cc.167v-168r; ANAN, not. Giacomo Alberici, 84, I 1479, cc. 41v-42r, 1480 c. 110r; II, 1482, cc. 16v-17r, 1483, c.91r; ANAN, not. Chiarozzo Sparpalli, 2, II, 1432, c.17v; INSABATO E., *La società anconitana nelle breviture del notaio Chiarozzo Sparpalli...*, pp. 292-294 appendice doc. XXXVI.

entrambi un contratto che prevede divisione di rischi e di utili derivanti dal commercio marittimo⁹⁹⁷.




Figura 32. Distribuzione delle tipologie contrattuali del commercio marittimo presenti nei notai anconetani che operano tra 1391 e 1518.




Figura 33. distribuzione nell'uso di *societas* o *accomanditium* nei contratti commerciali.

L'abbreviatura dell'*accomanditium* comincia nel protocollo citando la tipologia contrattuale, la data, i nomi dei contraenti, il nome del notaio, il luogo in cui si sottoscrive il documento, il nome dei testimoni. Segue quindi il testo del contratto dove si definisce l'ammontare dell'investimento e i compiti dei singoli contraenti la società commerciale, la rotta di destinazione, la merce condotta e le responsabilità in caso di pericolo. Questi elementi però non sono sempre presenti: infatti possiamo trovare alcuni contratti che citano solo la

⁹⁹⁷ ASTUTI G., *Origini e svolgimento...*, pp.14-16.

divisione degli utili, altri dove si parla solo del prodotto commerciato, in altri magari manca l'indicazione della rotta di navigazione, a dimostrazione che ci troviamo di fronte ad un negozio giuridico non ancora definito e creato dall'iniziativa privata, quindi basato sull'interesse specifico dei contraenti la società commerciale⁹⁹⁸. Geo Pistarino dimostrò come anche molte *accomendaciones* genovesi tardo due e trecentesche, fossero prive dell'indicazione della rotta di navigazione. Egli giustificava tale lacuna come frutto degli eventi politici in atto: dopo la perdita di S. Giovanni d'Acrida, la Chiesa aveva posto il divieto di commerciare con la Siria, quindi la mancata indicazione della destinazione, permetteva ai mercanti genovesi di aggirare il divieto e continuare il commercio con l'Oriente⁹⁹⁹. Anche a Pisa nel XIII secolo il contratto di commenda non indica la rotta e solo di rado descrive il prodotto che si intende commerciare, poiché si concentra l'attenzione sull'investimento capitalistico e sui tempi necessari alla divisione degli utili ottenuti¹⁰⁰⁰.

Nell'escatocollo dell'atto troviamo infine la formula che definisce le penali in caso di frode, o in caso di perdita del carico, o di dipartita di uno dei contraenti¹⁰⁰¹.

I contratti commerciali venivano stipulati in concomitanza dei viaggi per mare: se i viaggi si svolgevano prevalentemente tra marzo e novembre, è difficile trovare contratti sottoscritti tra dicembre e febbraio. I contratti erano spesso a termine (confermando la tesi di Quentin Van Doosselaere, che vuole la commenda come un contratto ad azione limitata nel tempo¹⁰⁰²), con una durata generalmente di 6 mesi, proprio la durata della stagione della navigazione: solo in un caso sottoscritto da Angelo di Domenico nel 1473, si parla di una *societatem in perpetuum*, insieme al caso della commenda registrata da Chiarozzo Sparpalli nel 1426, che prevedeva una durata di 4 anni¹⁰⁰³. D'altro canto, capita anche di trovare contratti validi per soli due mesi, quindi associati allo svolgimento di un unico viaggio¹⁰⁰⁴. Nella commenda registrata da Niccolò Cresci si stabiliva che, a seguito della vendita dei prodotti

⁹⁹⁸ ANAN, not. Chiarozzo Sparpalli, 2, II, 1432, c.17v appendice doc. XXXVI; INSABATO E., *La società anconitana nelle breviture del notaio Chiarozzo Sparpalli...*, pp. 292-294; VAN DOOSSELAERE Q., *Commercial agreements* ...pp. 63-78

⁹⁹⁹G. PISTARINO, *Genovesi d'Oriente*, ... pp. 95-142.

¹⁰⁰⁰C. OTTEN FROUX, *Documents inédits sur le Pisans en Romanie aux XIII^e-XIV^e siècle*, in *Les italiens à Byzance*, di M. BALARD, A.E. LAIOU, C. OTTEN-FROUX, ed. Parigi, 1987, pp.153-195 doc. 1-2-3.

¹⁰⁰¹R. MARCUCCI, *Un contratto di commenda* .., pp. 247-252; G.H. PRYOR, *The origin of the Commenda...*, pp. 5-37.

¹⁰⁰²Q. VAN DOOSSELAERE, *Commercial agreements and social dynamics* ... , pp. 63-78.

¹⁰⁰³ ANAN, not. Angelo di Domenico, 53, 1473, cc. 287v-288r, appendice doc. LXI; ANAN, Chiarozzo Sparpalli, 2, 1420-26, 1432-39, I, cc. 76v-77v 1426, 11 settembre, Ancona, appendice doc. XXXVI.

¹⁰⁰⁴ ANAN, not. Chiarozzo Sparpalli, 2, II, 1432, c.17v; INSABATO E., *La società anconitana nelle breviture del notaio Chiarozzo Sparpalli...*, pp. 292-294 appendice doc. XXXVI.

in Dalmazia, il mercante dovesse rientrare ad Ancona¹⁰⁰⁵: tutto questo è indice di un carattere individualistico della pratica commerciale delle città di mare, occasionale e di breve durata¹⁰⁰⁶. Nel 1976 e nel 1982 Eliyahu Ashtor svolse un'analisi sul commercio levantino e nel Mediterraneo occidentale di Ancona nel XV secolo, analizzando i dati presenti nei registri di nove notai¹⁰⁰⁷. Egli osservò tutte le imbreviature concernenti aspetti legati alla contrattazione mercantile cittadina e confrontò i dati ricavati con quelli editi riguardanti Ancona, provenienti dagli archivi veneziani, genovesi e da quello datiniano, cui affiancò le testimonianze provenienti dai trattati di mercatura, in specie da quello di Francesco di Balduccio Pegolotti¹⁰⁰⁸. Ne emerse un quadro abbastanza composito, che vedeva un'attività anconetana verso il Levante sicuramente inferiore a quella dispiegata da Venezia o Genova, ma comunque abbastanza vivace.

Infatti, come dimostrato da diversi studi regionali, Ancona è un centro nel quale si raccoglie la ricca produzione agricola marchigiana, poiché, usando l'espressione di Francesco Pirani, la costa marchigiana era punteggiata quasi esclusivamente da "caricatori", utili solo per raccogliere i prodotti agricoli dell'entroterra e dirigerli poi su Ancona, dove essi potevano essere caricati su navi di maggiore capacità, per il commercio a più ampio raggio¹⁰⁰⁹. L'espressione di Federico Melis, secondo la quale «i porti determinano l'entroterra», può quindi essere attribuita opportunamente anche ad Ancona¹⁰¹⁰.

Peter Earle nel 1969 osservò una notevole esiguità nel numero di contratti emersi dalle imbreviature anconetane, attraverso l'analisi di 13 notai che operarono tra 1479 e 1551, quindi comprendente un periodo più tardo rispetto a quello qui analizzato¹⁰¹¹. Egli riconobbe solo in Giacomo Alberici un'intensa attività notarile connessa alla contrattazione mercantile¹⁰¹². L'analisi di Earle e di Ashtor ha suggerito l'opportunità di rivedere il sistema di analisi a campione dei notai: fatto tesoro delle loro indicazioni si è perciò deciso di analizzare le imbreviature di Giacomo Alberici e di Tommaso Marchetti nella loro totalità, studiandone 19 registri del primo e 4 del secondo, che si estendono dal 1479 al 1524 e dal

¹⁰⁰⁵ ASAN, ANAN, not. Nicolò Cresci, 62, 1470-1478, IV, c.68v appendice doc. LXII; GROHMANN A., *Le fiere del regno di Napoli*, ...pp. 127-178, VAN DOOSSELAERE Q., *Commercial agreements...*, pp. 63-78.

¹⁰⁰⁶ DEL TREPO M., LEONE A., *Amalfi Medievale*, ...pp. 251-255.

¹⁰⁰⁷E. ASHTOR, *Il commercio levantino di Ancona...*, pp.214-253; ID., *Il commercio anconetano con il Mediterraneo occidentale*, pp. 9-72.

¹⁰⁰⁸F. BALDUCCI PEGOLOTTI, *La pratica della mercatura...*

¹⁰⁰⁹F. PIRANI, *Città, insediamenti costieri e strutture portuali nel medio adriatico* ...pp. 187-213.

¹⁰¹⁰F. MELIS, *Mercanti italiani nell'Europa medievale e rinascimentale*, Grassina, Le monnier, 1990, p. 274.

¹⁰¹¹ EARLE P., *The commercial development of Ancona* ...pp. 28-44.

¹⁰¹² ANAN, not. Giacomo Alberici, 84-103, 1479-1524.

1444 al 1458, entro i quali sono stati individuati 17 contratti di commenda per il primo e 12 commende per il secondo¹⁰¹³.

Basandosi esclusivamente sull'analisi dei dati emersi dallo studio dei registri di Giacomo Alberici, Earle afferma l'esistenza per Ancona, di una prolifica attività del porto, pur ammettendo la mancanza di rappresentatività che si può avere nell'interpretazione della realtà portuale anconetana analizzando un unico notaio. L'analisi di Peter Earle fu comunque determinante negli sviluppi successivi della storiografia anconetana, in quanto divenne punto di riferimento per ogni studio sulla storia economica medievale della città. Forse però, anche per la mancanza di successivi studi, la sua analisi è stata eccessivamente generalizzata all'intero contesto portuale e commerciale anconetano, senza prendere nella giusta considerazione il valore statistico del materiale documentario disponibile.

L'analisi quantitativa dei dati raccolti su di un campione ampio permette di sviluppare ora nuove considerazioni sul ruolo commerciale del porto di Ancona. Sergio Anselmi, venticinque anni orsono, rilevando una carenza nella presenza di mercanti locali nelle transazioni economiche cittadine, affermava che Ancona dovesse essere considerata soprattutto un porto di transito. Secondo Giuliano Pinto, l'assenza di una forte classe mercantile cittadina, che anch'egli rilevava, è da attribuire al policentrismo marchigiano, che impedisce lo sviluppo di una componente urbana forte, in grado di concentrare su di sé le forze politico-economiche della regione¹⁰¹⁴. Chi operava sul serio commercialmente ad Ancona erano quindi le compagnie straniere, prevalentemente quelle veneziane e toscane, le rendicontazioni delle cui attività commerciali sono però da ricercare presso gli archivi delle città di provenienza, come in parte osservò e studiò Eliyahu Ashtor¹⁰¹⁵. Solo in un caso, troviamo testimonianza di un contratto redatto da Giacomo Alberici, finalizzato alla costituzione di una società mercantile per il trasporto via mare, tra un mercante fiorentino e un mercante delle Fiandre¹⁰¹⁶. Dal canto suo Francesco Pirani si chiede come sia possibile che ad una rilevante produzione di trattati non corrisponda una documentazione consistente relativa ai traffici e alle transazioni: egli giustificerebbe questo fatto con la constatazione che nei porti minori marchigiani le transazioni e gli investimenti sono di minor entità e quindi

¹⁰¹³ ANAN, not. Giacomo Alberici, 84-103, 1479-1524.

¹⁰¹⁴S. ANSELMINI, *Adriatico...* pp. 131-136; G. PINTO, *Le città umbro-marchigiane*, in *Le città del Mediterraneo all'apogeo dello sviluppo medievale*, XVIII Convegno internazionale di studi del Centro italiano di studi di storia ed arte, Pistoia 18-21 maggio 2001, Pistoia, presso la sede del Centro, 2003, pp. 245-272.

¹⁰¹⁵E. ASHTOR, *Il commercio levantino di Ancona*, ... pp.214-253; ID., *Il commercio anconetano con il Mediterraneo occidentale*, ... pp. 9-72; E. DI STEFANO, *Produzione e commercio dello zafferano marchigiano nel Basso Medioevo*, in *Proposte e ricerche*, LIX, 2007, pp. 126-141.

¹⁰¹⁶ANAN, not. Giacomo Alberici, 1505,94, cc.62v-63r, appendice doc. LXXI; HEYD G., *Le colonie commerciali*, ... pp. 1-10.

forse non necessitavano di una regolamentazione notarile, in parte richiamando quanto già detto sugli statuti di Osimo¹⁰¹⁷.

Inoltre i contratti analizzati mostrano come i mercanti attori delle società mercantile, siano sempre degli *habitatores Ancone* e solo raramente si presentino come *ciues*, ulteriore prova che nel porto dorico operavano soprattutto mercanti stranieri che spesso eseguono la loro attività commerciale attraverso i servizi offerti dai *consolati*¹⁰¹⁸. I consolati più noti sono sicuramente quelli creati da Venezia in Palestina durante le prime crociate, ma anche quelli presenti a Costantinopoli. Il consolato anconetano a Costantinopoli era regolamentato dallo Statuto del Mare, nato a seguito dei privilegi concessi dall'Imperatore Andronico Angelo Comneno con il crisobollo del 1308, che garantiva tariffe doganali ridotte ai mercanti anconetani (2%). Secondo Mario Natalucci, l'istituzione della colonia di Costantinopoli è da far risalire al XII secolo, in concomitanza con il ruolo avuto da Ancona durante l'ultimo tentativo messo in atto dall'Impero Bizantino per riconquistare l'Italia, anche se abbiamo testimonianza di mercanti anconetani che a Pera, nel 1281, dovevano rivolgersi al consolato genovese per usufruire di servizi utili ai mercanti stessi¹⁰¹⁹. Forse il consolato anconetano a Costantinopoli, come avveniva ad Alessandria, si rivolgeva a notai di altri consolati per svolgere la propria attività amministrativa, motivo ulteriore della mancanza di documenti inerenti i consolati anconetani¹⁰²⁰. I consoli anconetani venivano nominati dal consiglio comunale e i loro nomi compaiono nei registri degli atti del consiglio a partire dal 1381, e il loro incarico veniva svolto a Venezia, Costantinopoli, Ragusa, Bari, Pera, Segna, Siracusa, Alessandria, Famagosta, Barcellona e Modone, città in cui quindi si attesta la presenza di consolati anconetani¹⁰²¹. Gli statuti del 1493 ci indicano anche la presenza di *nationes* di Veneziani e Genovesi¹⁰²².

¹⁰¹⁷ PIRANI F., *Città, insediamenti costieri e strutture portuali...*, pp. 187-213.

¹⁰¹⁸ GOLDSCHMIDT L., *Storia universale del diritto commerciale*, ... pp. 245-273.

¹⁰¹⁹ ASAN, ACAN, Statuti del comune di Ancona, Statuti del mare del terzenale e della dogana, 2, 1397, r. XXXVIII-XLIII-LXXXI; ASAN, ACAN, fondo diplomatico, pergamene, 1; NATALUCCI M., *Ancona attraverso i secoli...*, pp. 243-244; ID., *Vita marinara...*, pp. 17; BALARD M., *La Romanie genoise...*p. 243; GIACOMINI C., *Fonti per la storia del porto dorico...*, pp. 91-112.

¹⁰²⁰ *Atti rogati a Pera 1408-1490*, A. ROCCATAGLIATA ed., Genova, 1982, n. 4-9.

¹⁰²¹ ASAN, ACAN, Consigli, 4, 1381; ASAN, ACAN, Statuti del comune di Ancona, Statuti del mare del terzenale e della dogana, 2, 1397, r. XLVII-XLVIII; ASAN, ACAN, consigli 22, c.62r 26 agosto 1493 **consul in Modono**; SPADOLINI E., *Il commercio le arti...* p. 10; POLVERARI M., *Ancona tra oriente e occidente...*, pp. 28-30; INSABATO E., *La società anconitana nelle breviture del notaio Chiarozzo Sparpalli...*, p. 358; ASHTOR E., *Il commercio anconetano con il Mediterraneo occidentale...* pp. 9-72; ASHTOR E., *Il commercio levantino di Ancona ...*pp.214-253 GIACOMINI C., *Fonti per la storia del porto dorico...*, pp. 91-112.

¹⁰²² ASAN, ACAN, statuti, 6, 1493 l. II, r. CXII.

Giacomo Alberici inoltre si caratterizza per due casi, mai riscontrati negli altri notai considerati: egli fa uso della forma giuridica della *societas super mare* nel 1500 e nel 1505¹⁰²³. Questa tipologia contrattuale definirebbe un investimento in cui i singoli soci sottoscrivono una fidejussione per coprire eventuali perdite della società, offrendo in questo modo una regolamentazione maggiormente dettagliata della costituzione societaria, che guarda caso, mostra aspetti relativi al contratto di assicurazione. Già nel 1493 comunque è possibile trovare nella commenda, strumenti che tentano di coprire il pericolo di perdita dell'investimento¹⁰²⁴. Altro elemento che contraddistingue Giacomo Alberici dagli altri notai e che lo pone come un unicum in ambito anconetano, è la presenza di diversi documenti relativi all'attività del Capitano del Porto che veniva eletto dal Consiglio degli Anziani insieme ad un collegio di esperti a supporto della sua attività¹⁰²⁵: probabilmente Alberici fu incaricato dal Consiglio comunale di svolgere attività di supporto a tale magistratura, anche se sappiamo che le attività pubbliche venivano documentate dal cancelliere¹⁰²⁶. L'attività presso il Capitano del Porto può averlo portato a dedicarsi con maggiore interesse alle attività commerciali nel porto dorico¹⁰²⁷.

La ricchezza di Ancona forse è da ricercare nelle attività doganali connesse al porto, alla concessione di fondaci e noli, come testimonierebbe il notaio Angelo di Domenico: egli redige un contratto in cui degli Schiavoni si rivolgono agli Anconetani per il nolo necessario al trasporto di grano da Senigallia alla Schiavonia¹⁰²⁸. Gli stessi studi svolti sui legami con la Puglia, mostrano un'interessante presenza di contratti di nolo (vedi cap. 10.1).

Quasi tutti gli statuti che prevedono normative marittime descrivono tra le proprie rubriche, la figura dello scrivano di bordo (*scriba nautis*). Lo scrivano di bordo aveva il compito di redigere il libro di bordo, eseguire l'inventario della merce caricata con rilascio di regolare *bulleta* al mercante e di stilare i contratti commerciali, assumendo vera e propria funzione notarile¹⁰²⁹: questo ci induce a pensare che i mercanti, forse usufruivano della disponibilità

¹⁰²³ ANAN, not. Giacomo Alberici, 91, 1500, cc. 102r-v appendice doc. LXVIII; ANAN, not. Giacomo Alberici, 94, 1505, c. 319r appendice doc. LXXII.

¹⁰²⁴ ANAN, not. Giacomo Alberici, 87, 1493, c.105r appendice doc. LXIII.

¹⁰²⁵ ASAN, ACAN, consigli, 1, 26 gennaio 1379, c. 75v *electio capitani portus*; ASAN, ACAN, consigli 2, 31 gennaio 1379 c. 79r *electio capitani portus, electio consiliorum portus*.

¹⁰²⁶ BETTARINI F., *Per un censimento dei notai*, ... pp. 13-26.

¹⁰²⁷ ANAN, not. Giacomo Alberici, 98, 1509, cc.32v-33r-43v; ANAN, not. Giacomo Alberici, 99,1510, c.44r; ANAN, not. Giacomo Alberici, 100,1511, c.8r.

¹⁰²⁸ ANAN, not. Angelo di Domenico, 1473, 53, cc. 99v-100r; ASCSen, 812, *Historie di Senigallia*, f. 6r ASCSen, *historie di Senigallia*, 824, f.3v.

¹⁰²⁹ *Libri statutorum civitatis Ragusii* 1272, in MHJSM, vol. IX, l. VII, r. II-XL-XLV-LXVII; *Statuti anconitani del mare* ... r. XV *De li scrivani de le nave et de li lengni*, r. XXIX *che lo scrivano de la nave sia tenuto de dare lo exemplo*; *Statuti di Trani*, r. XVI, XXIII, XXX, NISIO S., *Degli ordinamenta et consuetudo maris*..., pp. 5-40; FILOSA M., *Lo scrivano dagli "Ordinamenta maris" di Trani al "Consolato del mare"*, in *Archivio storico pugliese*, 1979,

degli scrivani di bordo per la gestione delle proprie trattative commerciali, non dovendo quindi richiedere le prestazioni dei notai a terra¹⁰³⁰. Gli stessi statuti di Ragusa affermano che i contratti di entega e di nolo dovessero essere registrati dagli scrivani di bordo, mentre ad Arbe nel 1251, tale ruolo veniva ricoperto dal *naulerius* ossia dal capitano della nave, quindi in un contesto con una struttura marittima assai meno complessa¹⁰³¹. Nel Libro del Fondaco si ordina che gli scrivani della nave che giunge in porto, entro tre giorni devono consegnare la rendicontazione del carico (*i cartolari*) agli ufficiali della dogana; i registri dovranno poi essere sottoscritti dagli stessi ufficiali al fine di impedire eventuali frodi o aggiunte, così da poter stabilire le gabelle da applicare; i cartolari verranno poi passati al fondaco, per agevolare il processo di immagazzinamento della merce¹⁰³².

Anche gli statuti cittadini stabilivano i compiti degli scrivani: essi dovevano prestare giuramento al podestà; i mercanti che caricavano le loro merci sulle navi, dovevano farle registrare dallo scrivano che rilasciava relativa bolletta di viaggio, facendo poi caricare la merce a bordo sotto la supervisione di un nocchiero che svolgeva i suoi compiti per l'*officium scribanie*; lo scribano doveva prestare la propria professionalità a chiunque fosse presente a bordo e poteva redigere *testamenta, cambia et recomandita* e ogni altro tipo di contratto tra naviganti, svolgendo quindi lo stesso ruolo pubblico del notaio. Se la nave era diretta fuori dal Golfo, lo scrivano aveva il compito di portare con sé copia degli Statuti del Mare e degli Statuti cittadini, da impiegare in caso di controversia tra i mercanti della nave e i mercanti presenti nei porti di destinazione; al fine di evitare situazioni di frode o di comportamento illecito nella riscossione dei noli, lo statuto stabilisce che lo scrivano non dovesse essere imparentato con il patrono della nave¹⁰³³. Tutta la documentazione registrata dagli scrivani delle navi che giungevano ad Ancona, quindi è da ricercarsi negli archivi della Dogana e del Fondaco, ma come visto, tali archivi sono andati perduti¹⁰³⁴.

Dobbiamo tra l'altro considerare che tale figura aveva la funzione di pubblico ufficiale e quindi era soggetto a prestare giuramento (solo nel caso di Trani esso viene ingaggiato direttamente dal padrone della nave) e doveva essere obbligatoriamente presente sulle navi

pp. 259-270; *Il trattato De navigazione di Benedetto Cotrugli (1464-1465)*..., pp. 45-50; KARPOV S.P., *La navigazione veneziana nel Mar Nero* ...pp. 153-161.

¹⁰³⁰ SPADOLINI E., *Il commercio le arti*... pp. 10-19.

¹⁰³¹ *Libri statutorum civitatis Ragusii* 1272, in MHJSM, vol. IX, l. VII, r. XXXVII *De mercato quod fit de nauolo et aris*; r. XLV *De entegis que debent scribi per scribanum navis*; INCHIOSTRI U., GALZIGNA A.G., *Statuti di Arbe*..., pp. 327-350; VOLPICELLA L., *Degli antichi ordinamenti marittimi*..., pp. 35-40; PINELLI P., *Tra argento, grano e panni: Piero Pantella*, ... pp. 26-47; CD, IV, 1251, n. 388.

¹⁰³² ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, ex fondaco e fondichiero, 7, 1510-1518, cc. 2v-11v appendice doc. LXXV; SPADOLINI E., *Il codice del Fondaco* ...pp. 158-181, pp.220-222; ASAN, ACAN, consigli, 10, c. 13r, 7 aprile 1419 *quod mercantie nauis librij soluant duana statim*.

¹⁰³³ ASAN, ACAN, statuti 6, 1493, libro II, r. XC *de fide danda libri de scripturis scribanorum nauigiorum*

¹⁰³⁴ SPADOLINI E., *Il codice del Fondaco* ...pp. 158-181, pp.220-222.

mercantili¹⁰³⁵. La figura dello scrivano di bordo compariva anche nel *Νομος Ροδιον Ναυτικος* sotto la definizione di *presbiter*¹⁰³⁶. A Venezia tale figura compare definitivamente regolata negli statuti dello Zeno del 1255 dove assume il ruolo di pubblico ufficiale con compito di registrazione della merce caricata e dei noli, anche se l'obbligo di giuramento era già applicato nel 1233 negli statuti di Jacopo Tiepolo¹⁰³⁷. Il ruolo dello scrivano di bordo viene quindi ripreso e ridefinito nel Capitolare del Consolato dei Mercanti di Venezia del XIV secolo¹⁰³⁸. Già negli statuti dello Zeno si stabiliva che a bordo dovessero essere presenti due scrivani in modo da evitare truffe e frodi, favorendo quella forma reciproca di controllo, caratterizzante anche molte strutture politiche, insieme all'obbligo di redigere in doppia copia ogni loro documento¹⁰³⁹. Degli scrivani di bordo, non solo per la realtà anconetana, ma almeno per tutta l'area adriatica, per quanto è dato possibile verificare, sembra non essersi conservata alcuna (o quasi) documentazione scritta, quindi possiamo rimanere solo nel campo delle ipotesi limitandoci ai dati forniti dagli statuti. Diego Dotto, in uno dei suoi lavori di ricerca filologica sui documenti in volgare veneziano conservati nell'archivio di Dubrovnik, affronta la tematica analizzando una rara trascrizione della cancelleria di Ragusa¹⁰⁴⁰: forse come avveniva a Genova, gli scrivani dovevano depositare presso la cancelleria i documenti da loro redatti, in questo caso specifico lo scrivano deposita presso la cancelleria di Ragusa un contratto di pagamento tra il patrono della nave veneziana e l'equipaggio nel 1323. Tale forma di documento si pone comunque come un *unicum* all'interno dei registri della cancelleria ragusina, non risultando ulteriori esempi di questo tipo¹⁰⁴¹.

Le abbreviature notarili anconetane analizzate, hanno fatto emergere solo due testimonianze indirette sulla presenza di scrivani di bordo ad Ancona: la prima nell'ambito di una *protestatio*

¹⁰³⁵ *Capitolare dei consoli dei Mercanti (seconda metà del XIV sec.)*, MICHELON M. ed., Roma 2010, p. 17; FILOSA M., *Lo scrivano...*, pp. 259-270; *Tavola e consuetudini di Amalfi...*, r.25 M. TANGHERONI, *Commercio e navigazione ...* pp. 228-238.

¹⁰³⁶ PREDELLI R, SACERDOTI A., *Gli statuti marittimi veneziani ...*pp. 9-14.

¹⁰³⁷ *Libri statutorum civitatis Ragusii* 1272, in MHJSM, vol. IX, l. VII, r. LXVII; Statuti di Jacopo Tiepolo, libro III, r. 4 **De scribano habendo et causalibus presentando**, *Il consolato del Mare...* r. LV-LVI-XCVIII **di manifestar robba al scrivano**; ARCANGELI A., *Statuti marittimi veneziani fino al 1225*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1904, pp. 3-7; BONOLIS G., *Il diritto marittimo medievale ...*pp. 200-209; PREDELLI R, SACERDOTI A., *Gli statuti marittimi veneziani ...*pp. 25-31; CASSANDRO G., *La formazione del diritto marittimo veneziano...*, pp. 185-218; MARVULLI N., *Nomos rodion nautikos...*, pp. 42-64; DOTTO D., *Per il veneziano fuori di Venezia: due livelli d'ibridismo in un contratto marittimo raguseo della metà del Trecento*, in *Zeitschrift für romanische Philologie*, 124.2, 2008, pp. 250-282; TRIVISIANUM A., *Statuta Veneta...*, l. VI, r. CLXV.

¹⁰³⁸ *Capitolare dei consoli dei Mercanti ...*p. 17.

¹⁰³⁹ FILOSA M., *Lo scrivano...* pp. 259-270; CASSANDRO G., *La formazione del diritto marittimo veneziano...*, pp. 185-218.

¹⁰⁴⁰ DOTTO D., *Per il veneziano fuori di Venezia...*, pp. 250-282.

¹⁰⁴¹ Lo studio di Dotto è ancora in corso ed è relativo al documento di cancelleria DADU, 15, diversa cancellariae, 7, 1323, c.20r; è presente un'altra attestazione riguardante l'attività dello scrivano in DADU, 15, diversa cancellariae, 6, 1321, c. 175v.

dove lo *scribano nauis*, con la sua testimonianza scritta, compare nell'ambito di una contestazione per il pagamento di una nave. Un'altra testimonianza descrive l'elezione dello *scribani nauis*, con giuramento presso il palazzo del Podestà. Tale documento mostra come lo scrivano di bordo venisse scelto dal patrono, pur mantenendo un incarico pubblico, come il giuramento mostrerebbe. In tale raro atto, si osserva come la nomina fosse valida solo per l'unico viaggio per cui veniva nominato¹⁰⁴². Tali documenti di nomina potrebbero essere utili a descrivere i viaggi e le loro destinazioni, ma, anche nel caso degli atti podestarili, per la città di Ancona, siamo privi di riferimenti documentali¹⁰⁴³.

Al contrario, in ambito genovese, la documentazione prodotta dagli scrivani di bordo delle galee pubbliche è assai abbondante, tanto da costituire, presso l'archivio del capoluogo ligure, un fondo autonomo, denominato *Galearum Marinariorum*, che ha permesso agli storici che se ne sono occupati, di svolgere anche un'analisi sociale della figura dello scrivano¹⁰⁴⁴.

Questa mancanza di dati è inoltre da associare al fatto che il ruolo pubblico e privato dei notai cambia da città a città: se ad Ancona tra gli atti consiliari non troviamo mai atti privati perchè il cancelliere opera esclusivamente per il comune, viceversa nelle imbreviature notarili non troviamo mai riferimenti ad atti ufficiali che il notaio poteva aver redatto¹⁰⁴⁵. Negli statuti cittadini infatti si stabilisce come il cancelliere debba tenere un registro destinato a raccogliere gli atti consiliari e uno destinato agli atti pontifici e della curia, guarda caso le raccolte meglio conservate del XV secolo nell'archivio anconetano¹⁰⁴⁶. Al contrario a Ragusa la cancelleria del Palazzo del Rettore aveva ben due porte, una collegata al palazzo e l'altra che si apriva all'esterno verso la dogana, l'arsenale e il molo, permettendo ai privati di accedere ai servizi notarili del cancelliere: per questo troviamo tra gli atti ufficiali del governo cittadino anche atti privati. Infatti Dubrovnik è uno dei pochi esempi il cui l'archivio non mostra un fondo notarile costituito dai registri dei singoli notai che si susseguirono in città, ma possiede un unico fondo denominato *Diversa Notariae*¹⁰⁴⁷. Inoltre poteva avvenire che atti pubblici venissero redatti direttamente dai notai, come avveniva a Milano, dove non esisteva una

¹⁰⁴² ANAN, not. Giacomo Alberici, 85, 1486, c.2v; ANAN, not. Giacomo Alberici, 86,1492, c.35v; TANGHERONI M., *Commercio e navigazione ...*, pp. 228-238; ASAN, ACAN, consigli 3, 5 dicembre 1380 c. 70r *electio scribani nauis lingni actandi*.

¹⁰⁴³ MAIRE VIGUEUR J.C., *Il podestà che veniva dal mare ...* pp. 197-220.

¹⁰⁴⁴ Gli studi ancora in corso presso il fondo *Galearum Marinariorum* dell'Archivio di Genova, di cui mi è stato dato gentile contributo da parte del dott. Antonio Musarra, è costituito da libri di bordo redatti dagli scrivani, in grado di testimoniare anche il ruolo sociale di tali figure. Al termine del viaggio il libro di bordo, redatto in doppia copia, doveva essere consegnato all'autorità pubblica. I contratti non potevano essere redatti in mare, ma la loro stesura doveva sempre avvenire nei porti di sbarco.

¹⁰⁴⁵ CARTECHINI P., *Notariato e statuti nella Marca di Ancona...*, pp. 689-715.

¹⁰⁴⁶ ASAN, ACAN, Statuti, 6, 1493, libro I r. XXIX *de officio notariorum et cancellarii comunis Ancone*.

¹⁰⁴⁷ ASAN, ACAN, Consigli; ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta Albertini.

cancellaria vescovile, e per questo, il vescovo si affidava per la stesura dei propri atti, ai servigi dei notai cittadini¹⁰⁴⁸. Può anche capitare, come nel contesto toscano del XIV secolo, che perda valore il ruolo del notaio, poiché la struttura della compagnia mercantile garantiva la validità giuridica dell'attività stessa, dando valore legale alle scritture private redatte all'interno della compagnia¹⁰⁴⁹.

La mancanza, in ambito adriatico, di questo tipo di fonte può essere dovuta anche alla considerazione fatta da Ljerka Šimunković, che vede nel piccolo cabotaggio caratterizzante le coste adriatiche, soprattutto occidentali, un limite alla necessità di impiego di tali figure giuridiche proprio per il limitato quantitativo di merce trasportato¹⁰⁵⁰. Lo stesso affermava Mario Del Treppo in merito ad Amalfi: il piccolo cabotaggio e le brevi distanze rendevano quasi obsoleto la stipula di assicurazioni, arrivando così alle stesse considerazioni svolte anche da Francesco Pirani e sopra richiamate¹⁰⁵¹.

Il ruolo degli scrivani di bordo emergerà nella trattatistica solo nel XVII secolo con il trattato di Julije Balović *Practicae scrivanesche* del 1693, manuale marittimo destinato all'uso delle navi veneziane mercantili per definire modelli di documenti quali lettere commerciali, contratti di nolo, assicurazioni, insieme ad elenchi di equipaggio, armi e merci, condotte sanitarie, registrazione di pesi e misure dei vari porti, dizionario comparato delle diverse lingue dei porti di attracco, che venne scritto a Venezia ad uso della marineria locale, mai dato alle stampe e conservato in due copie manoscritte presso la Biblioteca universitaria di Spalato e presso l'Accademia di scienze e arti di Zagabria¹⁰⁵².

Al notaio Giacomo Alberici, il cui ruolo nella contrattazione marittima, come si è detto, era già stato individuato da Peter Earle, possiamo aggiungere i risultati ottenuti studiando i registri dei notai Chiarozzo Sparpalli e Marcuzio Benincasa, a cui abbiamo aggiunto uno studio più approfondito (sul modello di quello seguito per Alberici) delle abbreviature di Tommaso Marchetti, di cui già gli studi di Eliyahu Ashtor ne mostravano la "specializzazione" commerciale. Questi tre notai infatti, mostrano di aver ricoperto un ruolo

¹⁰⁴⁸ DADU, 15, *Diversa cancellariae*, 1-6, 1282-1322; DADU, *Acta consilium rogatorum*, 3, 1-10, 1415-1448; DADU, 9, *Razni zapisi Notarijata (diversa notariae)*, 1-65, 1310-1808; NIČETIĆ A., *Gli Antichi arsenali di Ragusa*, in *Proposte e ricerche*, n. 39, 1997, pp. 134-150; BELLONI C., *Dove mancano registri vescovili ma esistono fondi notarili: Milano Tre e Quattrocento*, in *I registri vescovili dell'Italia Settentrionale XII-XV secolo: atti del convegno di studi* (Monselice, 24-25 novembre 2000) BARTOLI LANGELI A., RIGON A. ed., Roma, 2003, pp. 43-84; ISRAEL U., SCHMITT O.J., *Venezia e Dalmazia...*, pp. 111-149; BETTARINI F., *La comunità pratese di Ragusa...*, pp. 2-23.

¹⁰⁴⁹ MELIS F., *Mercanti italiani nell'Europa medievale* ...pp. 251-277; TANGHERONI M., *Commercio e navigazione* ...pp. 350-356.

¹⁰⁵⁰ ŠIMUNKOVIĆ L., *Le vicende di mare tramandateci da uno scrivano di bordo*, in *II Seminario sulle fonti per la storia della civiltà marinara picena: S. Benedetto del Tronto, 8-9 dicembre 2000*, Istituto di ricerca delle fonti per la storia della civiltà marinara picena ed., 2002, pp. 27-34.

¹⁰⁵¹ DEL TREPPO M., LEONE A., *Amalfi Medievale*, ... pp. 244-251.

¹⁰⁵² ŠIMUNKOVIĆ L., *Le vicende di mare...*, pp. 27-34.

professionale rilevante nelle transazioni marittime cittadine, producendo il primo 5 commende, il secondo 7 e il terzo 12¹⁰⁵³. Al contrario di Alberici, che predilige l'uso della *societas*, Marchetti e Benincasa prediligono l'*accomanditium*, mentre Chiarozzo Sparpalli usa indifferentemente le due forme, confermando le ipotesi sulla variabilità dei *nomina iuris*. La presenza di contratti di carattere commerciale nei registri di questi quattro notai piuttosto che in altri, ci pone nella condizione di affermare che probabilmente ad Ancona operavano dei professionisti specializzati nelle transazioni marittime: non certo una specializzazione contrattuale ben definita, quanto piuttosto una tendenza di tali notai a prediligere tali forme contrattuali.

Un'altra tendenza osservata vede i contratti anconetani di commenda redatti sempre negli stessi luoghi. In parte questo contraddice l'ipotesi che vuole che il notaio non abbia un luogo preposto allo svolgimento della propria attività. Si osserva infatti, che la maggior parte di tali contratti venivano redatti presso la *chiesa di San Nicola*, ubicata nei pressi dell'antica *porta della Beccaria* e di *S. Maria del Mercato*, attraverso cui si accedeva all'area portuale e dove si svolgeva l'attività commerciale prima del 1442, quando si costruirà la *Loggia dei Mercanti*, che divenne il centro dell'attività di contrattazione ad Ancona¹⁰⁵⁴. Non a caso l'attività di Sparpalli, Benincasa e Marchetti si colloca contemporaneamente alla costruzione della loggia (Sparpalli opera tra 1420 e 1439, Marchetti nel 1444-1458 e Benincasa nel 1447-1450), proprio nei pressi della *parochia sancti Nicolai* nel cui ambito si svolgevano anche le attività della fiera a fine Quattrocento¹⁰⁵⁵. In altri casi invece si osserva che i contratti di commenda si redigevano presso la dogana¹⁰⁵⁶. Non mancano comunque le eccezioni: il notaio Corrado di Nicolò che opera tra 1467 e 1487 svolge la sua attività prevalentemente nella zona sopra menzionata, ma redige quasi esclusivamente contratti di *emptio*, ossia contratti che definiscono attività di vendita non necessariamente legata ad attività marittima (solo in un caso compare un contratto di nolo)¹⁰⁵⁷.

¹⁰⁵³ ANAN, not. Chiarozzo Sparpalli, 2-3, 1420-1427; ANAN, not. Marcuzio Benincasa, 41, 1447-1450, ANAN, not. Tommaso Marchetti, 4-7, 1444-1458.

¹⁰⁵⁴ ANAN, not. Antonio Sparpalli, I, c. 53r, 1425 ottobre 20; ANAN, not. Marcuzio Benincasa, I, 1447, c.74r-v; SPADOLINI E., *Il commercio le arti*, ... pp.85-100. Santa Maria del Mercato (ora Santa Maria di Piazza) trova ubicazione sopra una chiesa paleocristiana dedicata a Santo Stefano e denominata dal XI secolo Santa Maria del Mercato. Nella piazza antistante la chiesa si svolgevano i commerci portuali. Nella stessa chiesa si svolgeva anche il giuramento del podestà. La gestione della piazza e quindi del mercato del porto veniva dato in appalto cfr. ASAN, ACAN, consigli 14, c.7r 21 gennaio 1430 **ordo datus ad appaltandum plateam Sancte Marie mercati**.

¹⁰⁵⁵ INSABATO E., *La società anconitana nelle breviture del notaio Chiarozzo Sparpalli...*, pp. 17-27; SPADOLINI E., *ordini della fiera...* r. II.

¹⁰⁵⁶ ANAN, not. Antonio Sparpalli, I, c.28r-v, 1422, agosto 1; ANAN, not. Marcuzio Benincasa, II, 1449, c. 92r-v.

¹⁰⁵⁷ ANAN, not. Ciriaco di Tommaso, 54-58, 1465-1506; ANAN, not. Corrado di Nicolò, 59-61, 1467-1487; ANAN, not. Corrado di Nicolò, 59, 1474, II, c.182r-v.




Figura 34. Carta di Ancona di Giacomo Fontana del 1569. Progetto di ricerca: *Individuazione dei beni storico-architettonici nelle cartografie storiche.* Comune di Ancona-Assessorato all'Urbanistica -Ufficio di Piano.

I documenti analizzati permettono di confermare i dati emersi dallo studio delle fonti pubbliche anconetane, in particolare per ciò che riguarda i prodotti trattati e le rotte percorse, corroborando in tal modo la convinzione, che si è fatta strada nella storiografia degli ultimi

decenni, che la rete commerciale anconetana nel basso Medioevo fosse in realtà assai più forte e ramificata di quanto si sia sin qui ritenuto. Tra i dati raccolti si osserva certo la prevalenza del commercio interno marchigiano, legato al traffico dei prodotti agricoli locali, tra cui grano, vino e olio, che, raccolti negli approdi della costa, raggiungevano il porto di Ancona per essere distribuiti, prima di tutto, sul mercato di Venezia. Ancona aveva sicuramente maggiore autonomia nel commercio interno all'Adriatico: infatti, osserviamo come la regione che mostra il maggior numero di attestazioni quale meta finale nelle commende sia la Dalmazia, che, insieme all'Istria, sono da considerarsi le aree che importavano i maggiori quantitativi del terzo prodotto principale marchigiano: il vino¹⁰⁵⁸.



Figura 35. Rotte mercantili che compaiono nei contratti commerciali analizzati.

Oltre le aree adriatiche, che come ci si poteva aspettare, predominano nella rete commerciale di Ancona, nonostante i divieti veneti, la città dorica mostra un buon bacino commerciale orientale nei territori della Romania. In questi luoghi il prodotto principalmente esportato è il sapone; inoltre dalla Siria, secondo i dati di Eliyahu Ashtor, Ancona importava la cenere alcalina necessaria per produrlo¹⁰⁵⁹.

Ovviamente, questi dati possono essere confrontati con le testimonianze archivistiche di altre realtà commerciali, che potrebbero a loro volta fornire nuovi dati sulle rotte frequentate dai mercanti anconetani, come nel caso del cotone o dello zucchero, merci che gli Anconetani

¹⁰⁵⁸ ANAN, not. Chiarozzo Sparpalli, 1438, c. 117v.

¹⁰⁵⁹E. ASHTOR, *Il commercio anconetano con il Mediterraneo occidentale*, ... pp. 9-72.

acquistavano a Famagosta e che nei documenti anconetani non compaiono, proprio perché la contrattazione avveniva nelle piazze di acquisto¹⁰⁶⁰.




Figura 36. prodotti menzionati nei contratti commerciali analizzati.

Dai dati raccolti, è inoltre possibile osservare una tendenza nella distribuzione annua dei contratti nel corso del secolo analizzato: come si vede, si riscontrano dei picchi di contratti nel 1434, nel 1449 e 1494, indice di una maggiore attività commerciale all'interno del porto dorico in quel periodo. Anche a Peter Earle non sfuggirono queste oscillazioni della documentazione cittadina di carattere commerciale, che egli interpretò ipotizzando una contrazione dei commerci per il periodo 1479-1484¹⁰⁶¹. Secondo Francesco Bettarini e Paola Pinelli, invece, si osserverebbe una maggiore contrazione dell'attività mercantile di Ancona tra 1410 e 1440¹⁰⁶². Ciò sarebbe da imputare ai problemi susseguenti al mancato rinnovo del trattato commerciale tra Ancona e Ragusa, scaduto nel 1426 e rinnovato solo nel 1440¹⁰⁶³: una mancata conferma che avrebbe favorito lo sviluppo di altri porti marchigiani, dove le spese doganali sarebbero state inferiori rispetto a quelle di Ancona. Va però notato come gli operatori toscani, nel 1439, dovessero scrivere una lettera formale ai Malatesta di Fano per

¹⁰⁶⁰ *Atti rogati a Cipro da Lamberto di Sambuceto, luglio-ottobre 1301...* nn. 181-222; *Atti rogati a Pera 1408-1490*, A. ROCCATAGLIATA ed., Genova, 1982, nn.4-9; *Atti rogati a Cipro da Lamberto di Sambuceto luglio1300-agosto1301*, V. POLONIO ed., Genova, 1982, nn. 48-50-64-323.

¹⁰⁶¹ P. EARLE, *The commercial development*, ... pp. 28-44.

¹⁰⁶² F. BETTARINI, *Mercanti fiorentini e artigiani pratesi a Ragusa*, ... pp. 97-112; P. PINELLI, *Le relazioni commerciali tra Firenze e Dubrovnik* ... pp. 43-51.

¹⁰⁶³ A. ŠOLJIĆ, *Relazioni tra Dubrovnik e Ancona al tempo di Ciriaco*... pp. 141-168.

richiedere una revisione dei prezzi doganali della città, da loro considerati eccessivi e insostenibili, nonostante essi avessero il massimo interesse a sfruttare la via commerciale che, percorsa la Flaminia, conduceva appunto a Fano e quindi verso il mercato di Costantinopoli, visti i problemi riscontranti nella frequentazione del porto dorico durante il periodo di sospensione degli accordi commerciali tra Ancona e Ragusa, sopra descritti¹⁰⁶⁴.




Figura 37. distribuzione annua dei contratti analizzati.

Ancona, in vista dell'imminente scadenza del trattato con Ragusa, cercò di incrementare i contatti con Firenze, definendo nel 1425 nuovi accordi, la considerazione dei cui benefici effetti dovrebbe indurre a valutare come più limitata di quanto appaia la contrazione evidenziata da Francesco Bettarini e da Paola Pinelli. Ad Ancona viene infatti riconosciuto il ruolo di tramite tra la Toscana e i Balcani nel commercio dell'argento e dei panni¹⁰⁶⁵. Ancona cercò anche di rimodulare i dazi a causa delle lamentele di diversi mercanti nel 1421 (*che ad alcuni forestieri per lo tempo passato li sia parente le duane et gabelle de la cipta de Ancona alquanto ingorde. Et per questo li merchanti in gratie abia lo suo corso preso in altri lochi*¹⁰⁶⁶). Già il patto con Firenze del 1390 stabiliva d'altronde l'utilizzo esclusivo di navi anconetane per il commercio dei panni toscani in direzione dei Balcani, di Costantinopoli e successivamente verso i Turchi¹⁰⁶⁷. Nel 1446, il comune di Ancona decide di tutelare ulteriormente i mercanti fiorentini per favorire

¹⁰⁶⁴SASFa codici malatestiani, 3, 1386-1466, c.21v; H. HOSHINO, *Industria tessile e commercio internazionale* ...pp. 113-121.

¹⁰⁶⁵ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi 1, statuti della dogana e patti con diverse nazioni, libro I, 1345-1476, c.44r; M.V. BIONDI, *Ancona e il suo mare*, ... pp. 120-121.

¹⁰⁶⁶ ASAN, ACAN, consigli, 11, 1421, cc. 74r-77r, appendice doc. XXX.

¹⁰⁶⁷R.A. GOLDTHWAITE, *L'economia della Firenze rinascimentale*...pp. 236-257; H. HOSHINO, *Industria tessile e commercio internazionale*, ...pp. 125-135.

la rotta che da Ancona e Rimini conduce a Firenze, ripristinando così le precedenti linee di traffico¹⁰⁶⁸: infatti nel 1428 un mercante fiorentino abitante di Fermo richiede un salvacondotto per avere la possibilità di pagare un dazio del 3% per commerciare olio, conducendolo con piccole imbarcazioni fino ad Ancona per poi caricarlo su navi di maggiore tonnellaggio per proseguire nel viaggio¹⁰⁶⁹.

Sulla base degli atti notarili, quindi, si delimita la contrazione commerciale di Ancona al periodo fino al 1430 e dal 1495 al 1505, mentre se guardiamo il contesto politico generale, dobbiamo rilevare una contrazione nel 1410-1440, almeno per ciò che riguarda i rapporti con Ragusa e con i Malatesta, poiché dal punto di vista delle relazioni con la Toscana si andava invece costruendo una nuova rete commerciale, finalizzata a sfruttare meglio le potenzialità offerte dalla rotta adriatica¹⁰⁷⁰.

Il dato notarile, inoltre, troverebbe conferma anche in taluni gravi eventi calamitosi che avrebbero colpito la città negli ultimi decenni del secolo: da agosto 1474 a maggio 1475, essa fu soggetta a continue scosse telluriche, che provocarono l'abbandono di diverse zone cittadine accompagnate da inondazioni, che apportarono ulteriori danni alla città e forse determinarono una contrazione dell'attività portuale¹⁰⁷¹. Inoltre, nel gennaio del 1475 papa Sisto IV vietava alle navi anconetane di recarsi a Costantinopoli, per evitare che venissero depredate dai Turchi; per non parlare di quanto avvenne nel 1480, quando la città di Otranto venne occupata dai Turchi, episodio che inevitabilmente provocò un rallentamento dei traffici in Adriatico, tanto che la stessa documentazione di Zara mostra un'interruzione nella serie dei suoi consigli cittadini proprio dal 1480 al 1487: la presenza turca nell'Adriatico portò infatti la Serenissima ad attuare una politica di più stretto controllo sul capoluogo dei suoi domini dalmati¹⁰⁷².

L'ipotesi di una contrazione commerciale nel corso della seconda metà del XV secolo, inoltre, non convince anche per altre ragioni: è difficile infatti pensare a una diminuzione del traffico mercantile cittadino proprio in coincidenza con la costruzione della Loggia dei Mercanti, terminata nel 1442, presso il fondaco pubblico di Ancona.

Dopo il 1490 assistiamo invece all'istituzione del Consolato dei Mercanti (di cui, purtroppo, sono andati persi durante la II Guerra Mondiale i registri che avrebbero potuto documentare l'attività svolta) avvenuta nel 1493, sul modello di quello veneziano, con compiti di tribunale

¹⁰⁶⁸ *Il carteggio della Signoria fiorentina all'epoca del Cancellierato di Carlo Marsuppini (1444-1453)*, ZACCARIA R.M. ed., Roma, 2015, reg.12 n.398-431-456-476.

¹⁰⁶⁹ ASAN, ACAN, consigli, 13, c. 60r, 18 ottobre 1428.

¹⁰⁷⁰ J.C. HOCQUET, *Commercio e navigazione in Adriatico...* pp. 221-254.

¹⁰⁷¹ A. PERUZZI, *Dissertazioni anconitane...* I, pp.358-359; G. SARACINI, *Notizie storiche ...* p. 278.

¹⁰⁷² ZKZD, libri consiliorum Jadre, ms 704, vol. I, 1442-1480, vol. II, 1487-1504; B. HRABAK, *Turske provalne iosvajanja na području današnje servene Dalmacije ...* pp. 114-144.

per le cause commerciali; a questo possiamo aggiungere l'istituzione della fiera, nel 1497; un altro rinnovo degli accordi commerciali con Ragusa, nel 1495, e con Firenze, nel 1499; la riorganizzazione degli uffici della dogana cittadina e del Capitano del Porto, nel 1493; la concessione di salvacondotti da parte del sultano nel 1492 ai mercanti anconetani¹⁰⁷³. Viviana Bonazzoli colloca anzi proprio nel 1480 il momento della ripresa economica e dell'espansione commerciale anconetana, legandola all'istituzione, nel 1484, del primo banco ebraico in città interpretata come espressione di questo rinnovamento economico¹⁰⁷⁴.

16. I prodotti commerciati



Figura 38. aree di approvvigionamento dei prodotti nel Mediterraneo nel Basso Medioevo. In DI MAGGIO A., *La Puglia nel Medioevo...*, p. 27.

Una visione dettagliata delle tipologie di merci che circolavano e dei dazi che si applicavano nel porto di Ancona, si trova negli Statuti del Mare del 1397, nell'aggiornamento dei dazi della Dogana e del Fondaco del 1421, nel Libro della Franchigia del 1471 e nell'aggiornamento ai dazi del 1512 per la fiera di Recanati¹⁰⁷⁵. Da questi documenti è

¹⁰⁷³A. PERUZZI, *Dissertazioni anconitane*, ... I, pp. 390-394; L. GOLDSCHMIDT, *Storia universale*, ... pp. 136-143; E. SPADOLINI, *Il consolato dei mercanti in Ancona*, ...pp. 3-9; *Capitolare dei consoli dei Mercanti*, ... p. 17; ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta Albertini, 3, *liber rubens*, cc. 18r-18v, cc.62v-63r, cc. 96r-v; ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta albertini, 4, cc. 12v-13v.

¹⁰⁷⁴V. BONAZZOLI, *Il prestito ebraico* ...pp. 133-153.

¹⁰⁷⁵ ASAN, ACAN, Patti, ordini e capitoli diversi, Statuti della dogana, Liber ordinum et capitulorum franchitie, mercantiarum, 2, 1471, cc.1r-18r; SPADOLINI E., *Il libro della franchigia*,... pp. 117-125 appendice doc. LIX; ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta Albertini, 3, *liber rubens*, 1493-1527, cc.154r-156r appendice doc. LXXVII; ASAN, ACAN, Statuti del comune di Ancona, Statuti del mare del terzenale e della dogana, 2, 1397, c.253r-256r-257v-267v-268r; *Statuti anconitani del mare* ...pp.115, pp. 121-125, p. 147, p. 227 appendice doc. XXVI; ASAN, ACAN, consigli, 11, 1421, cc. 74r-77r appendice doc. XXI.

possibile osservare tutte le tipologie di prodotti che transitavano nel porto di Ancona e nei suoi fondaci. Dagli statuti del Mare è inoltre osservabile quali fossero le rotte internazionali privilegiate: infatti si stabiliscono termini specifici per i prodotti importati in particolar dalla Romania¹⁰⁷⁶. Essendo tali elenchi destinati prevalentemente alla definizione dei dazi doganali, ci permettono in parte di osservare anche l'andamento del prezzo dei prodotti. Sicuramente questo non è un dato completo in quanto non troviamo l'indicazione del prodotto in tutti i documenti indicati, ma si può osservare comunque, come nel corso dei secoli XIV-XVI una notevole flessione dei prezzi. La flessione dei prezzi sicuramente deve indurci a considerare Ancona all'interno di un ampio mercato adriatico, entro cui il processo del libero scambio è solo in parte limitato, come mostra il processo di abbassamento dei costi doganali. Gli stessi trattati, mostrano una costante ricerca di legami tra regioni diverse, con lo scopo di rendere più facile ed economico il commercio stesso. Firenze e il suo commercio di panni sicuramente hanno tratto vantaggio da tale mercato e nello stesso tempo lo hanno incrementato. Nell'analisi del commercio di Ancona, tali documenti hanno un profondo limite, come emerge in maniera prorompente nel registro della franchigia del 1471: in esso non vengono definiti i luoghi di provenienza della merce, ma al massimo possono emergere i luoghi di produzione della stessa, dandoci solo un quadro parziale dei luoghi di rifornimento, così come lamentava Elyahu Ashtor¹⁰⁷⁷. L'indicazione del luogo di produzione ed origine per alcune merci, diviene per sineddoche strumento di identificazione della qualità dello stesso, determinandone conseguentemente anche il costo del dazio¹⁰⁷⁸: tra questi prodotti troviamo l'argento di Ragusa, i panni (dove l'indicazione geografica di produzione ne determina la qualità) la lana spagnola o inglese, lo zucchero di Palermo, il cotone siriano ecc....

| PREZZI DELLA DOGANA DI ANCONA | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| | Statuti 1397 | Delibera 1421 | Franchigia 1471 | Delibera 1512 |
| acciaio | VIII soldi e II denari per soma | | 1 bolognino | |
| aglio | | | mezzo bolognino | |
| agnelli | III denari a capo | | | |
| allume | VII soldi e III denari per soma | | | |
| arance | | | 1 bolognino | |

¹⁰⁷⁶ ASAN, ACAN, ASAN, ACAN, Statuti del comune di Ancona, Statuti del mare del terzenale e della dogana, 2, 1397; *Statuti del Mare...*, r. XXXIV-XXXVI-LXI-LXII; edito in BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare...* pp.47-49, p.68 appendice doc. XXV

¹⁰⁷⁷ ASHTOR E., *Il commercio anconetano con il Mediterraneo occidentale...*, pp. 9-72.

¹⁰⁷⁸ SPADOLINI E., *Il libro della franchigia*, ...pp. 117-125; ASAN, ACAN, Patti, ordini e capitoli diversi, statuti della dogana, Liber ordinum et capitulorum franchitie mercantiarum, 2, 1471, cc.1r-18r **Rubrica in alphabeto de la tabola se hanno affare durante la franchitia.**

| | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| argento | | 1/2 ducato | 6 bolognini per libbra | 2 bolognini per lingotto |
| bambagia | XII soldi e VI denari la soma | | | |
| biacca | | | 1 bolognino per barile | |
| buoi | II soldi e III denari per libbra | | | |
| canapa lavorata e non | VIII soldi e II denari per soma | | 2 bolognini per collo | |
| candele | | | 1% ogni libbra | |
| cannella | XVI soldi la soma | | | |
| canovacci di Lubiana | | | 2 bolognini per balla | |
| canovacci lombardi | | | 3 bolognini | |
| canovaccio | VIII soldi e II denari per soma | | | |
| capperi | | | 1 bolognino per collo | |
| capretti | III denari a capo | | | |
| carta | | | 2 bolognini per balla | 2 bolognini per collo |
| carta pecorina | X soldi per soma | | | |
| cassia | VII soldi e III denari per soma | | | |
| castagne | XII denari la soma | | 1/2 bolognino per soma | 1 bolognino per soma |
| castrati | I denaro per libbra | | | |
| cavalli | I denaro per libbra | | | |
| cenere di sapone | III soldi e VIII denari per soma | | | |
| cera | VIII soldi la soma | | 2 bolognini per collo | |
| cera lavorata | | | 1% ogni libbra | |
| cipolle | XII denari la soma | | | 1 bolognino per soma |
| corame | VIII soldi e II denari per soma | | 2 bolognini per balla | |
| corde | | | 2 bolognini per collo | |
| coriandolo | | | un bolognino per collo | |
| cumino | | | 1 bolognino per collo | |
| cuoio tedesco e di Schiavonia | | | 2 bolognini per balla | |
| datteri | VII soldi e III denari per soma | | | |
| ferro | VIII soldi e II denari per soma | | 1 bolognino per collo | |
| formaggi | | | 2 bolognini | 1 bolognino |
| fustagni | | | 1/2 bolognino per pezza | |
| giumente | I denaro per libbra | | | |
| grano | | | | 2 bolognini per soma |
| guado | | | 1 bolognino per collo | |
| guarnelli | XII soldi e VI denari la soma | | | |
| lana | X soldi per soma | | | |
| lana fine | | | 3 bolognini per balla | |
| lana grossa | | | 1 bolognino per balla | |
| legname | I denaro per libbra | | | |
| legumi | | | 1 bolognino per collo | |
| lino | X soldi per soma | | | |
| lino padovano e viterbese | | | 2 bolognini per balla | |
| maiali | I denaro per libbra | | 1 bolognino e 1/2 a capo | |

| | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| mandorle | | | 1 bolognino per collo | |
| mele e frutta | | | | 1 bolognino per soma |
| metalli (merciaria) | VIII soldi la soma | 4% | | |
| miele | | | 1/2 bolognino per barile | |
| montoni | I denaro per libbra | | | |
| noci | XII denari la soma | | | 1 bolognino per soma |
| olio | XXXV denari per mesto | I ducato per migliaro | | |
| orzo | | | | 2 bolognini per soma |
| panni | | 2,50% | | 2,50% |
| panni bolognesi e mantovani | | | 3 bolognini per pezzo | |
| panni con fili in oro e argento | | | 10 bolognini al pezzo | 8 ducati |
| panni di Fiandra | | | 3 bolognini per pezzo | |
| panni di Fossombrone | | | 2 bolognini per pezzo | |
| panni di sangallo | | | 1/2 bolognino per pezzo | |
| panni fiorentini | XXXIII soldi e VIII denari la soma | 1/2 ducato per balla | | |
| panni franceschi | L soldi la soma | | 4 bolognini per balla | |
| panni perugini ed eugubini | XXII soldi la soma | 1/3 ducato per balla | | |
| panni urbinati | XI soldi e III denari per soma | | | |
| panni vicentini | | | 2 bolognini per pezzo | |
| pece dalla Schiavonia | | | 1 bolognino | |
| pecore | I denaro per libbra | | | |
| pellame dalla Schiavonia | | | 1 bolognino per balla | |
| pelli | X soldi per soma | | | |
| pesce fresco | | | 1 bolognino per soma | |
| pietra da macina | III soldi e VIII denari per soma | | | |
| piombo | VIII soldi e II denari per soma | | | |
| piombo di ponente | | | 1 bolognino per collo | |
| piume dalla Schiavonia | | | 2 bolognini per collo | |
| polvere di zucchero | XII soldi e VI denari la soma | | | |
| raffia | | | 1 bolognino per rotolo | |
| rame | VIII soldi e II denari per soma | | | |
| ronzini | I denaro per libbra | | | |
| sacco di carbone | V denari | | | |
| sapone | VII soldi e III denari per soma | | 1 bolognino per collo | 2 bolognini |
| semi di lino | XII denari la soma | | | |
| seta | XXV soldi la soma | | | 4 ducati |
| spezie | VIII soldi la soma | | | |
| stagno | VIII soldi e II denari per soma | | | |
| tratta | | 4% | | |
| trementina | VII soldi e III denari per soma | | | |
| uva | | | 1 bolognino per collo | |
| velluto | | | 6 bolognino per pezzo | |

| | | | | |
|---------------------|---------------------------------|--|-----------------------|----------------------|
| vetro | VII soldi e III denari per soma | | | |
| vino | | | | 6 bolognini per soma |
| zafferano | | | | 1 fiorino per libbra |
| zenzero | XVI soldi la soma | | | |
| zucchero | XVI soldi la soma | | | |
| zucchero di Palermo | | | 3 bolognini per cassa | |
| zucchero di Venezia | | | 6 bolognini per cassa | |

Figura 39. Confronto dei dazi dei prodotti sulla base della regolamentazione di Ancona.

Il confronto con il documento relativo all'aggiornamento dei dazi del 1512, eseguito in occasione della fiera di Recanati, in parte ci può mostrare anche l'evoluzione della domanda stessa dei prodotti, che può variare nel corso del tempo¹⁰⁷⁹: da questo infatti emerge la presenza di una rotta commerciale ancora poco studiata, ma che sta mostrando interessanti risvolti e che lega la Toscana all'Ungheria, grazie alla definizione di un dazio specifico proprio per il commercio di panni e drappi di seta diretti in questa regione balcanica, e passanti appunto per il porto dorico¹⁰⁸⁰.

Altro documento anconetano che ci mostra un resoconto dei prodotti che attraversavano il porto di Ancona è il libro del Fondaco del 1510-1518¹⁰⁸¹. Tale documento come descritto, definiva i prezzi a cui i mercanti erano soggetti per fare uso del fondaco comunale, il cui deposito era soggetto ad un costo specifico in funzione della tipologia di merce (*Che dicto fundichieri sia tenuto assegnare uno libro de tucte cose conducte in fundico, et de pagamenti hauti*). L'organizzazione interna ai fondaci stranieri non ci è dato conoscerla, sia a causa della perdita degli specifici registri contabili, sia a causa del fatto che essi seguivano la giurisdizione degli stessi consolati stranieri e quindi una normativa che faceva capo alla madrepatria¹⁰⁸². Sappiamo comunque, che nel 1426, i Veneziani facevano uso quasi esclusivo del fondaco comunale, ovviamente usufruendo di forti agevolazioni¹⁰⁸³. Nel libro del fondaco vi si registra il valore delle gabelle da pagare per il deposito della merce: tra queste compare una lunga serie di spezie a cui vengono aggiunte la seta, i tessuti ricamati con fili di metallo, e i panni di alta qualità, mostrando un mercato di beni di lusso che raggiungevano anche il mercato dorico, nonostante le imposizioni e i limiti veneziani.

¹⁰⁷⁹ ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta Albertini, 3, *liber rubeus*, 1493-1527, cc.154r-156r, appendice doc. LXXVII.

¹⁰⁸⁰ Gli studi in corso della dott.ssa Katalin Prajda vertono sull'identificazione delle connessioni economiche, politiche e sociali tra Firenze e L'Ungheria nel XV secolo cfr. ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta Albertini, 3, *liber rubeus*, 1493-1527, cc.154r-156r appendice doc. LXXVII.

¹⁰⁸¹ ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, ex fondaco e fondichiero, 7, 1510-1518, cc. 2v-11v appendice doc. LXXV; SPADOLINI E., *Il codice del Fondaco* ...pp. 158-181, pp.220-222.

¹⁰⁸² ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, ex fondaco e fondichiero, 7, 1510-1518, cc. 2v-11v appendice doc. LXXV; SPADOLINI E., *Il codice del Fondaco* ...pp. 158-181, pp.220-222.

¹⁰⁸³ ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, 1, statuti della dogana e patti con diverse nazioni, libro II, 1426, r. L, cc. 45v-47v, appendice doc. XXXV.

| prodotto | costo fondaco |
|----------------------|----------------------------|
| chiodi di garofano | 2 soldi per sacco |
| cinnamo | 2 soldi per sacco |
| cannella | 2 soldi per sacco |
| pepe | 2 soldi per sacco |
| noci moscate | 2 soldi per sacco |
| incenso | 2 bolognini per cassa |
| riso | 1 soldo per sacco |
| miele | 1 bolognino per collo |
| trementina | 1 bolognino per collo |
| zucchero fine | 4 bolognini per cassa |
| zucchero grosso | 4 soldi per cassa |
| cumino | 1 bolognino per sacco |
| uva passa | 1 bolognino per sacco |
| fichi secchi | 1 bolognino per sacco |
| mandorle | 1 bolognino per sacco |
| coriandolo | 1 bolognino per sacco |
| capperi | 1 bolognino per collo |
| cotoni filati | 2 bolognini |
| rabarbaro | 3 bolognini per collo |
| manna | 3 bolognini per collo |
| muschio | 3 bolognini per collo |
| cotoni gossi | 4 bolognini per collo |
| cera | 3 soldi per collo |
| cera lavorata | 3 soldi per collo |
| cera in formella | 3 soldi per collo |
| cera bianca | 3 soldi per collo |
| gomma arabica | 4 bolognini per collo |
| colla di pesce | 4 bolognini per collo |
| drappi d'oro | 4 bolognini per pezza |
| drappi d'argento | 3 bolognini per pezza |
| drappi di seta | 2 bolognini per pezza |
| seta | 8 bolognini per fardello |
| seta di ponente | 4 bolognini per collo |
| seta in funicelli | 2 bolognini per collo |
| altri lavori in seta | 2 bolognini per cassa |
| cremisi | 2 bolognini per fagotto |
| grana | 2 bolognini per fagotto |
| allume | 1 bolognino per collo |
| panni di lana | 1 bolognino per pezza |
| guado | 2 bolognini per collo |
| robbia | 2 bolognini per collo |
| panni garbi | 1 bolognino per pezza |
| panni bergamaschi | 2 bolognini per balla |
| panni grigi | 2 bolognini per braccio |
| rassia | 2 bolognini per braccio |
| tele bianche | 1 bolognino per rotolo |
| canovacci | 2 bolognini per braccio |
| fustagni | 1 bolognino per tre pezze |
| tappeti | 4 bolognini per balla |
| zambellotti inglesi | 2 bolognini ogni 10 pezze |
| zambellotti di Cipro | 2 bolognini ogni 4 pezze |
| schiavine | 2 bolognini ogni 10 pezze |
| feltro | 2 bolognini per 100 pezze |
| fustagno | 2 bolognini per collo |
| ferri da cavallo | 1 bolognino per barile |
| panni di rassia | 2 bolognini per balla |
| corde | 1 bolognino per 25 pezzi |
| corazze | 2 bolognini per collo |
| corame | 2 bolognini per balla |
| sughero | 2 bolognini per balla |
| lana grezza | 2 bolognini per sacco |
| lana lavata | 2 bolognini per sacco |
| canapa | 1 soldo per sacco |
| carta | 1 bolognino per balla |
| filo di lino | 1 bolognino per fardello |
| filo di canapa | 1 bolognino per fardello |
| pelle concia | 1 bolognino per fardello |
| candele | 1 bolognino per collo |
| zolfo | 1 bolognino per collo |
| salnitro | 1 bolognino per collo |
| acciaio | 1 bolognino per collo |
| ferro | 1 bolognino per collo |
| ottone | 1 bolognino per collo |
| rame | 1 bolognino per collo |
| stagno | 1 bolognino per collo |
| argento | 2 bolognini ogni 50 ducati |
| vasi dipinti | 1 bolognino per cesta |
| archi di osso | 1 bolognino ogni 10 pezzi |
| carta pecorina | 1 bolognino per fardello |
| falci per mietere | 1 bolognino ogni 25 pezzi |

Figura 40. prodotti identificati nel fondaco comunale di Ancona.

| | Venezia 1264 | Venezia 1345 | Venezia 1426 | Ragusa 1292 | Ragusa 1372 | Sicilia 1382 | Ragusa 1397 | Catalani 1399 | Catania 1440 | Ragusa 1499 | Ragusa 1500 | greci 1514 | Ragusa 1518 |
|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------------|--------------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| allume | | | 57 soldi per soma | | | | | | | | | | |
| armi | | | 8 soldi per soma | | 16 denari per soma | | 16 piccoli per salma | | | | | | |
| biada | | | | | | | | | | | | | |
| bronzo | 2 soldi per libra | | | | | | | | | | | | |
| canapa lavorata e non | | | 9 soldi per soma | | | | | | | | | | |
| canovacci lombardi | | | 30 soldi la soma | | | | | | | | | | |
| canovaccio | | | 9 soldi per soma | | | | | | | | | | |
| carta | | | 3 soldi per balla | | | | | | | | | | |
| carta pecorina | | | 9 soldi per soma | | | | | | | | | | 4 bolognini per collo |
| cassia | | | 6 soldi per soma | | | | | | | | | | |
| castagne | | | 2 soldi per soma | | | | | | | | | | |
| cera | | | 12 soldi per soma | 13 soldi veneti grossi | | | | | | | | | |
| corame | | | 8 soldi per soma | | | | | | | | | | |
| corde | | | 24 soldi per soma | | | | | | | | | | |
| cotone | | | 15 soldi per soma | | 6% | | | | | | | | |
| fustagni | | | | | | | | | 1 grosso | | | | |
| grano | | 6 denari per libra | | 40 soldi per libra | | | | | | 1/4 di ducato per collo | 1/4 di ducato per collo | 21 bolognini per balla | |
| guado | | | 57 soldi per soma | | | | | | | | | | |
| guarnelli | | | 30 soldi per soma | | | | | | | | | | |
| guarnelli veneti lombardi | | | 15 soldi per soma | | | | | | | | | | |
| guarnelli bianchi di Fabriano | | | 10 soldi per soma | | | | | | | | | | |
| lana | | | 9 soldi per soma | | | | | | | | | | 5 bolognini per collo |
| legname | 2 soldi per libra | | 6 soldi per soma | | | | | | | | | | |
| lino | 18 denari per libra | | 8 soldi per soma | | | | | | | | | | |
| mandorle | | | 9 soldi per soma | | | | | | | | | | |
| metalli (mercantia) | | | 10 soldi per soma | | 0,25% | | 0,25% | | | 3% | | | |
| montoni | | | | | | | | | | 100 bolognini per collo | | | |
| noci | | | 2 soldi per soma | | | | | | | | | | |
| panni | | | | | 4% | | 1% | | 10 grossi | | | | |
| panni bolognesi e mantovani | | | | | | | | | | | | | |
| panni di Cagliari | | | 15 soldi per soma | | | | | | | | | | |
| panni catalani | | | | | | | | | | | | | |
| panni con fili in oro e argento | | | | | | | | | | | | | |
| panni della Garfagnana | | | 9 soldi per soma | | | | | | | | | | |
| panni fiorentini | | | 36 soldi per soma | | | | | | | | | | |
| panni franceschi | | | 36 soldi per soma | | | | | | | | | | |
| panni lombardi | | | | | | | | | | | | | |
| panni perugini ed eugubini | | | 15 soldi per soma | | | | | | | | | | |
| panni veneziani | | | 30 soldi la soma | | | | | | | | | | |
| pesce salato | 3 soldi per libra | | 6 soldi per soma | | | | | | | | | | |
| pietre | 2 soldi per libra | | | | | | | | | | | | |
| piombo | | | | | | | | | | | | | |
| rame | 2 soldi per libra | | 6 soldi per soma | | | | | | | | | | |
| robba | | | 12 soldi per soma | | | | | | | | | | |
| sa pone | | | 57 soldi per soma | | | | | | | | | | |
| senape | | | 5 soldi per soma | | | | | | | | | | |
| seta | | | 6 soldi per soma | | | | | | | | | | |
| spezie | 2 soldi per libra | | 52 soldi per libra | | 6% | | | | | | | | |
| stagno | | | 24 soldi per soma | | 6% | | | | | | | | |
| trimentina | | | 12 soldi per soma | | | | | | | | | | |
| vetro | | | 6 soldi per soma | | | | | | | | | | |
| zaffirano | | | 352 soldi per libra | | | | | | | | | | |
| zambellotti | | | | | | | | | | 1/4 di ducato | 4 ducati per collo | 42 bolognini | |

Figura 41. Confronto dei dazi delle merci, applicati alle città, sulla base dei trattati commerciali.




Figura 42. rotta principale del commercio mediterraneo.

Ovviamente a questi dati provenienti da fonti differenti, si aggiunge lo Statuto della Dogana che è da considerarsi strumento prediletto per osservare il movimento delle merci nel porto di Ancona: come i sopra menzionati documenti, anche questo è prima di tutto uno strumento normativo utile per l'attività quotidiana degli ufficiali della dogana, ma non è strumento di rendicontazione dell'attività portuale e quindi, anche in questo caso ci troviamo di fronte ad uno strumento parziale per l'analisi della consistenza del movimento delle merci che circolavano nel porto anconetano¹⁰⁸⁴. Dagli Statuti della Dogana emergono i prodotti principali che passavano nel mercato del porto: vino, olio, pane, carne, fichi secchi, sapone, cera, argento, panni, pesce (tra cui anche *pesce perusino* proveniente dal lago Trasimeno), anguille, grano e legumi ecc...¹⁰⁸⁵

Sarebbe stato di grande utilità poter accedere ai registri delle entrate della Dogana che per nostra sfortuna non si sono conservati, i quali sicuramente avrebbero permesso di individuare la provenienza delle navi e gli inventari dei prodotti trasportati consegnati dagli scrivani di bordo, e di comprendere il volume di traffico interno al porto di Ancona. Abbiamo invece registri doganali di questo genere per i porti di Southampton e di Sandwich, i cui registri doganali sono estremamente ricchi di notizie sul commercio tra il Mediterraneo e l'Inghilterra nel XIV secolo. Tali strumenti avrebbero permesso di comprendere il volume del traffico interno al porto di Ancona¹⁰⁸⁶. Ovviamente incrociando i dati fin qui raccolti è possibile ricostruire e confermare linee di traffico già in parte individuate, all'interno del quale Ancona si colloca come un nodo della rete del commercio mediterraneo.

Negli Statuti del Mare, anche rubriche non direttamente connesse al traffico delle merci possono mostrarci elementi legati alla circolazione commerciale, come la rubrica XXXIX, dove si stabilisce la quantità massima per ogni tipo di prodotto che una nave può caricare per mantenere il rispetto della linea di galleggiamento, permettendoci di definire i tipi di merci espressamente destinate al commercio marittimo¹⁰⁸⁷: carta, sapone, panni lombardi, fiorentini e franceschi, olio, miele, zafferano, argento, cera, stagno, piombo, ferro, zucchero, cannella, cotone, incenso, lana, lino, corame, cera, uva, lana, schiavine, carne, formaggio, cotone, seta ecc... In una denuncia del 1386 un mercante pesarese dichiara la perdita del proprio carico

¹⁰⁸⁴ ASAN, ACAN, Statuti del comune di Ancona, Statuti del mare del terzenale e della dogana, 2, 1397, cc.253r-256r-257v-267v-268r; *Statuti anconitani del mare* ...pp.115, pp.121-125, p. 147, p. 227 appendice doc. XXVI.

¹⁰⁸⁵ ASAN, ACAN, Statuti del comune di Ancona, statuti della dogana, 1397, 3, r. XCVIII.

¹⁰⁸⁶ ASAN, ACAN, patto ordini e capitoli diversi, ex fondaco e fondichiero, 7; ASAN, ACAN, patto ordini e capitoli diversi, 8, dazi delle merci; ASAN, ACAN, consigli, 11, 1421, cc. 74r-77r appendice doc. XXXI; Statuti del Mare, r. XXXIX *de le cose se mecte en mare ad ragione de mesta*; SPADOLINI E., *Il codice del Fondaco* ...pp. 158-181, pp.220-222.

¹⁰⁸⁷ ASAN, ACAN, Statuti del comune di Ancona, Statuti del mare del terzenale e della dogana, 2, 1397; *Statuti anconitani del mare* ...pp. 34-36, pp. 61-62; BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare*... pp.47-49, p. 68, appendice doc. XXV.

a Zara: un carico costituito da sale, panni, ferro, stagno, argento, pietre da macina, vino, frumento, olio, pellami, spezie, un rendiconto che ci permette di osservare il carico delle navi che transitavano lungo il Mar Adriatico¹⁰⁸⁸.

Alla normativa statutaria anconetana deve aggiungersi il dato acquisito attraverso i trattati al centro di questo studio. Questi sono indice della volontà di creare rotte privilegiate per prodotti specifici, soprattutto per garantire l'abbattimento dei costi doganali, creando così un sistema commerciale integrato, dove l'obiettivo ultimo del mercante era la creazione di un'area di libero commercio.

Altra fonte analizzata per osservare i prodotti che attraversavano il porto dorico, sono i contratti commerciali che, anche se in numero esiguo, permettono di confermare linee di traffico e i tipi di prodotti che gravitavano all'interno del porto anconetano (vedi cap. 15.2). Ovviamente Venezia fu colei che maggiormente influenzò il sistema commerciale anconetano determinandone gli stessi flussi mercantili grazie ai suoi divieti e concessioni. Anche Ragusa, dopo Venezia, determinò in modo profondo il *sistema mercantile adriatico e anconetano*, come mostra la presenza assai numerosa di accordi e revisione dei trattati, nati dalla necessità di garantire un flusso continuo lungo tale direttrice commerciale, che contribuì a rafforzare anche Firenze, che ne aveva compreso a fondo le potenzialità, soprattutto perché tale direttrice permetteva di aggirare i vincoli commerciali che Venezia imponeva al commercio fiorentino. Il legame commerciale profondo tra Ancona e Ragusa, trova spazio non solo nella regolamentazione internazionale ma nella stessa legislazione interna, tanto che gli statuti di Ragusa dedicano un'intera rubrica per definire i prodotti caratterizzanti tale rotta, tra cui cera e pellame e, per converso, anche Ancona mostrava l'organizzazione dei reciproci rapporti non solo all'interno dei trattati, ma anche nella normativa statutaria, dandoci prova di come le relazioni tra le due città non si limitassero ad accordi a tempo determinato: l'esistenza di rubriche statutarie è manifestazione di come tale relazione economica, definiva lo stesso vivere civile delle comunità¹⁰⁸⁹.

I prodotti che Ancona esportava provenivano quasi totalmente dal mercato locale. Tra di essi prevale il grano: non manca l'indicazione di carichi di grano dai territori di Fermo e Senigallia che prima di raggiungere la destinazione finale, prevalentemente Schiavonia e Venezia, passavano per il porto di Ancona, come testimonia il carico del 1421 effettuato nei porti malatestiani per essere poi condotti ad Ancona per proseguire nella fase di

¹⁰⁸⁸ DAZD, curie maior ciuilium communis Jadrae, 22, 1386, f.4, c.42r appendice doc. XX.

¹⁰⁸⁹ *Libri statutorum civitatis Ragusii* 1272, in MHJSM, vol. IX, l. VII, r. 41; ASAN, ACAN, Statuti del comune di Ancona, Statuti del mare del terzenale e della dogana, 2, 1397, c.253r-256r-257v-267v-268r; *Statuti anconitani del mare* ...pp.115, pp. 121-125, p. 147, p. 227 MORONI M., *Nel Medio Adriatico*, ... pp. 180-190; appendice doc. XXVI.

distribuzione¹⁰⁹⁰. In parallelo alle Marche abbiamo anche le Puglie, che insieme a quella regione, sono i principali fornitori di grano della costa adriatica: è a questa uniformità di prodotti che si associa la mancanza di relazioni intense tra queste due regioni. Come afferma Francesco Pirani, queste aree erano servite da “caricatoï” ossia approdi destinati pressoché esclusivamente al carico dei prodotti agricoli dell’entroterra, da destinare al mercato adriatico e che caratterizzano un po’ tutto la costa medio adriatica occidentale, così come è riscontrato anche per la Sicilia e la Sardegna¹⁰⁹¹. I trattati con Venezia sottolineano il fattore di prima necessità per gli stessi Marchigiani: in caso di carestie e non solo, doveva essere prima salvaguardata la popolazione locale lasciando all’esportazione il solo surplus. Ciò ovviamente riguardava i beni di prima necessità come il grano, l’olio e il vino, ma tale condizione caratterizzava tutte le città commerciali dove l’esigenza di garantire adeguati approvvigionamenti per la propria città, metteva in secondo piano l’obiettivo dei guadagni commerciali. Il Libro del Cancelliere di Fiume sottolinea infatti, la necessità di stabilire un controllo sulle esportazioni poiché per prima cosa, bisogna garantire le esigenze della comunità locale ed evitare conseguenti fenomeni di contrabbando, da parte di coloro che tentano comunque la speculazione commerciale, soprattutto nei momenti di crisi¹⁰⁹². La situazione di monopolio sul mercato del grano, sottoposto al controllo centrale, stabiliva che fosse lo stesso consiglio cittadino a rilasciare licenze per il commercio di grano straniero¹⁰⁹³. Essendo le Marche tra i principali granai dell’Adriatico, Venezia pone già nel XII secolo la sua attenzione su tale regione, come precedentemente osservato, e quindi grazie alla sua azione diplomatica, riesce a porsi quale principale importatore del grano marchigiano¹⁰⁹⁴. Dopo il mercato veneziano la produzione agricola marchigiana ha come meta prediletta la Dalmazia, come ci mostra l’acquisto di frumento nel 1374 da parte di Ragusa sia nelle Marche che in Romagna, o i documenti di Arbe che testimoniano uno scambio reciproco tra il grano dell’entroterra fanese e i prodotti della Dalmazia: cera, formaggi, miele, cavalli, castrati, legname da costruzione¹⁰⁹⁵. Ma soprattutto dalle Marche si garantiva il rifornimento della

¹⁰⁹⁰ SASF, codici malatestiani, 4, 1421, c.204v appendice doc. XXXI.

¹⁰⁹¹ PIRANI F., *Città, insediamenti costieri e strutture portuali...*, pp. 187-213; SIMBULA P., *I porti del Mediterraneo...*, pp. 12-21, pp.189-190.

¹⁰⁹² *Libri del cancelliere...*

¹⁰⁹³ ASAN, ACAN, consigli, 7, c. 184r 1 dicembre 1392 **per grano conducendo Ancone de extra gulfum**

¹⁰⁹⁴ PREDELLI R., *Il Liber Communis detto anche Plegiorum...*, n.165, 1224, luglio26, c. 33v: **il doge e il consiglio minore decretano che ad ogniuno il quale importasse grano a Venezia da Zara ed Ancona in giu' sia pagato dal tesoro pubblico un premio di due soldi per istaio; quelli poi che lo importassero dai luoghi posti tra Zara e le bocche di Quarnero, e fra Ancona e Ravenna, debbano ricevere 12 denari per staio**

¹⁰⁹⁵ DADU, 8, lettere di levante, 2, c. 83r, DAZD-28, ANArbe, 1498, 11, B. Bonzius, c.37r; DAZD-28, ANArbe, 1518, 15 F. Terbetius, c.217r; DAZD-28, ANArbe, 1534, 17, F. Fabjencić, VIII, c.10r; DAZD-28, ANArbe, 1540, 17\2, F. Fabjencić, I, c.109v; PEDERIN I., *Le finanze di Arbe ed il commercio con Venezia ed i porti di sottovento nel Cinquecento*, in *Homo Adriaticus: identità culturale e autoscienza attraverso i secoli: atti del Convegno*

Camera Apostolica e di tutti i territori pontifici: infatti troviamo testimonianza di un carico che nel 1477 dal porto di Cesenatico, conduceva grano marchigiano a Cesena¹⁰⁹⁶. La volontà di mantenere il controllo sulla distribuzione del proprio prodotto principale, trova spazi definiti negli accordi internazionali, infatti nel trattato del 1292 si vieta a Ragusa di esportare ad Ancona grano. In questo modo Ancona proteggeva il proprio prodotto e si assicurava il controllo non solo sulla produzione, ma sulla stessa sua commercializzazione, in cui gli stranieri non dovevano venire in alcun modo coinvolti, creando un sistema protezionistico sui prodotti di maggior guadagno¹⁰⁹⁷. Questa clausola, che inizialmente veniva limitata alle interrelazioni tra Ancona e le singole città, troverà uno spazio più generico negli Statuti del Mare del 1397. Già nel trattato del 1292 si fa riferimento ad una norma statutaria pregressa che regolamentava la vendita di biada, vino e sale: se da una parte come detto, tale affermazione ci testimonia l'esistenza di uno statuto dorico anteriore a quelli noti del 1397 e del 1394, dall'altra ci mostra come i prodotti di prima necessità avessero bisogno di un controllo specifico sulla loro distribuzione¹⁰⁹⁸. Nonostante la presenza veneziana che raccoglieva la maggior parte della produzione in partenza da Ancona, non mancano testimonianze che mostrano come Ancona arrivasse a rifornire con il proprio grano anche Costantinopoli e la Barberia¹⁰⁹⁹. Il commercio del grano quindi, come avviene anche per il vino, mostra nei trattati la ripresa di regole stabilite negli stessi statuti, senza particolari deroghe rispetto alla normativa, come d'altro canto confermano gli Ordini della Fiera del 1493-1503, o i contratti di fornitura di grano del 1374 in Romagna e Marche che fanno esplicito riferimento alla normativa statutaria¹¹⁰⁰.

Altro prodotto che caratterizza la regione marchigiana è il vino, i cui documenti sembrano mostrare come l'Istria, attraverso i porti di Fiume e Segna, sia uno dei principali importatori del prodotto marchigiano. Il libro del cancelliere di Fiume testimonia infatti per il periodo compreso tra 1437 e 1444 la predilezione per l'acquisto di vino dalla regione marchigiana¹¹⁰¹. Vista l'importante presenza veneziana in area istriana, ovviamente il rifornimento di vino in tale regione era in parte soggetta al controllo degli stessi Veneziani, i quali si rifornivano

internazionale di studio: Ancona, 9-12 novembre 1993, FALASCHINI N., GRACIOTTI S., SCOCCHIA S., ed., Reggio Emilia, 1998, pp. 437-463.

¹⁰⁹⁶ SARACINI G., *Notizie storiche* ... pp. 278-297.

¹⁰⁹⁷ ASAN, ACAN, Statuti del comune di Ancona, Statuti del mare del terzenale e della dogana 1397, r. XIX, XXVI.

¹⁰⁹⁸ ASAN, ACAN, Statuti del comune di Ancona, Statuti del mare del terzenale e della dogana 1397; ASAN, ACAN, Statuti, 1, 1394.

¹⁰⁹⁹ ANAN, not. Giacomo di Pellegrino, 1, 1391, c. 20r; ANAN, not. Chiarozzo Sparpalli, III, 1437, cc. 85r-86r, INSABATO E., *La società anconitana nelle breviate del notaio Chiarozzo Sparpalli*..., p. 299-301.

¹¹⁰⁰ DADU, 8, lettere di levante, 1374, c. 83r; SPADOLINI E., *ordini della fiera*... r. I; LUME L., *Fonti documentarie marchigiane*..., p. 67.

¹¹⁰¹ *Libri del cancelliere*..., vol. I, 1437-1444, p.98.

anch'essi di vino marchigiano¹¹⁰². Il rifornimento dell'Istria non si limitava ai soli porti di Fiume e Segna, ma gli Anconetani, nel rispetto delle norme imposte da Venezia, rifornivano direttamente anche altri porti istriani, tra cui Parenzo e Rovigno nel 1415¹¹⁰³. Il vino, come il grano, trova spazi importanti non solo nella contrattazione internazionale, ma negli stessi statuti cittadini proprio per il suo carattere di prodotto di prima necessità, che come il grano, si colloca tra i principali prodotti di esportazione delle Marche¹¹⁰⁴. Il valore di tale merce emerge anche dall'intensità con cui compaiono contratti di compravendita nelle imbreviature notarili anconetane, riguardanti soprattutto vendite al dettaglio di tavernieri. I contratti di compravendita fanno inoltre emergere anche la tipologia e la qualità del vino stesso soggetto alla contrattazione: infatti il vino che predomina in area marchigiana è quasi esclusivamente di uve della varietà del Trebbiano, attualmente una delle tipologie tra le più diffuse in Italia e che all'epoca era da considerarsi prodotto di qualità della regione marchigiana¹¹⁰⁵. L'importanza di tale prodotto trova riscontro anche nel riconoscimento di un commercio ben avviato e strutturato con la Dalmazia già dal 1261, lo stesso contratto di fornitura del 1403 del mercante Lipparelli di Ancona della durata di ben 4 anni, destinato a Zara ce ne dà la prova¹¹⁰⁶. La città di Curzola definisce negli stessi statuti cittadini le modalità di importazione di vino marchigiano già a metà del XIII secolo, elementi che verranno ribaditi negli accordi tra Curzola e la Marca nel 1514¹¹⁰⁷. Il vino marchigiano sembra non fermarsi alle sole coste adriatiche ma raggiunge anche i territori ungheresi: i mercanti marchigiani, come prevedevano gli accordi con Ragusa, lasciavano ai mercanti ragusei la distribuzione in territorio balcanico dei propri prodotti. Come si registra in un documento della dogana di Ragusa del 1381, il mercante ragusino Michele de Bona avrebbe imbarcato botti di vino ad Ancona, da spedire in Ungheria, passando per il porto di Zara¹¹⁰⁸. Il vino marchigiano, oltre ad essere diffuso in Istria e Dalmazia, sembra essere commerciato anche in Albania, la cui

¹¹⁰² MINOTTO A.S., *Acta et diplomata a R. tabulario veneto...*, vol. I, a.1248, p. 22; a.1281, p. 147; a.1284, p. 152; PREDELLI R., *Il Liber Communis detto anche Plegiorum...*, n.267, 1225, maggio 17, c. 15: **avendo il comito della saettia di guardia nelle acque di Loreo arrestato e mandato a Venezia un plato carico di vino proveniente dalla Marca, Paltrono ed Albrigeto de Taco di Adria dichiararono di voler condurre quel liquido a casa loro ed ivi venderlo al minuto; di cio' stettero mallevadori Pietro Balestrierio di s. Giuliano e Giov. Cortese di s. Marco, obbligandosi a pagare 200 lire in caso di verificata falsita' della dichiarazione suddetta.**

¹¹⁰³ *Il Codice Morosini*, ... Tommaso Mocenigo, 323, p. 641.

¹¹⁰⁴ CAPUTO V., CAPUTO R., *Statuti di Comacchio: sec. XV*, Ferrara, 1991, 1494, r. XXXIX-LIV-CLXV.

¹¹⁰⁵ ANAN, not. Antonio Giovanni di Giacomo, 8, III, 1447, c. 58r; ANAN, not. Chiarozzo Sparpalli, 2, I, c. 109v-110r, 1433, novembre 24; ANAN, not. Tommaso Marchetti, 4, III, 1432, c. 198r-v.

¹¹⁰⁶ DAZD, Curie maior ciuilium communis Jadrae, 22, 5, f.10, c. 121r; MSHSM, I, doc.CIV, a.1261; Il mercante Lipparelli ha un'attività intensa e il suo nome compare spesso negli atti del Comune di Ancona ASAN, ACAN, consigli 5, 1390, c. 9v.

¹¹⁰⁷ MHJSM, I, II, a.1240, r. CXXXVI; MHJSM, I, IV, 1514, pp. 241-242; MHJSM, I, III, 1426, r. XCIX.

¹¹⁰⁸ DADU, 44-1, dohana, ser.35, v.3, c. 176v; KREKIĆ B., *Contribution to the study of the Ragusan presence ...* pp. 7-45.

rotta forse si diffuse in concomitanza con gli accordi del 1440, che avrebbero garantito la costituzione di nuovi mercati di distribuzione per il vino marchigiano (vedi cap.13)¹¹⁰⁹.

A questi prodotti si aggiunge l'olio, il cui valore commerciale compare soprattutto nei trattati che Venezia redige con le città adriatiche per assicurarsene una fornitura continua, tanto da inserire le forniture di olio tra i tributi annui destinati alla Serenissima per assicurare protezione alle comunità costiere, come si osserva nei trattati con Fano del 1141¹¹¹⁰. Nonostante Venezia acquisisca la maggior parte della produzione olearia marchigiana, che riesce a sviluppare un proprio mercato in grado di arrivare fino in Oriente, vari documenti attestano infatti come i mercanti genovesi acquistino olio marchigiano ad Ancona per poterlo poi vendere a Costantinopoli¹¹¹¹. Come il grano, essendo l'olio il prodotto principale del mercato marchigiano, anch'esso era soggetto a protezionismo commerciale: infatti per il commercio di olio pugliese, il mercante Lillo Freducci deve richiedere per tutte le sue società commerciali, una licenza di importazione. Questo indica che, nonostante i limiti protezionistici, siamo in grado di riscontrare l'importazione dell'olio pugliese nelle Marche, e allo stesso tempo, l'olio marchigiano andava a rifornire i territori abruzzesi, che per motivi politici avrebbero avuto un più facile accesso alla produzione pugliese¹¹¹².

Un prodotto artigianale locale di trasformazione, caratterizzante l'esportazione di Ancona è sicuramente il sapone, il cui commercio viene spesso regolamentato nei trattati sopra esaminati. Attraverso informazioni indirette siamo a conoscenza del fatto che la produzione saponaria avveniva prevalentemente lungo la costa, nell'area che si estende tra il fiume Foglia e il fiume Tronto, territorio entro cui agisce l'azione commerciale di Ancona. Tale commercio destinato soprattutto all'Oriente, è svolto da Ancona già nel XIV secolo come gli stessi trattati ci mostrano, ma trova un'organizzazione giuridica meglio definita politicamente solo negli atti consiliari del 1512¹¹¹³. Il sapone marchigiano era in forte concorrenza con la produzione veneziana, grazie ai bassi costi con cui poteva essere messo sul mercato¹¹¹⁴: infatti la produzione di sapone ha tra i suoi ingredienti principali l'olio, materia prima che Ancona aveva a disposizione "a km 0", al contrario di Venezia che era costretta ad importarlo, oltre

¹¹⁰⁹ ANAN, not. Marcuzio Benincasa, 41,1447-1450, c.60r appendice doc. XLIX.

¹¹¹⁰ SASFa, ASC, Ufficio di Cancelleria, Registri, II, c. 63r; ASVe, Secreta, Codice Trevisano, c. 204r; CD II, doc. LX-LXII, a.1150; ASVe, Miscellanea atti diplomatici e privati, b. 1, n. 28; AMIANI P. M., *Memorie storiche...*, vol. II, appendice pp. VII-VIII; SIENA L., *Storia della città di Senigaglia*, ...p. 104; LUZZATTO G., *I più antichi trattati...*, pp. 8-10, pp. 45-49; BARTOLI LANGELI A., *Il patto con Fano* ...pp. 42-43, pp. 45-46, pp. 50-60.

¹¹¹¹ ANAN, not. Giacomo Alberici, 101, 1512, c. 102r-v, appendice doc. LXVIII.

¹¹¹² ASAN, ACAN, consigli, 13, c. 12r, 16 febbraio 1428; ASAN, ACAN, consigli, 13, c. 25v, 12 aprile 1428.

¹¹¹³ ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta Albertini, 3, *liber rubeus*, 1493-1527, c. 169v.

¹¹¹⁴ ASHTOR E., *Il commercio anconetano con il Mediterraneo occidentale...*, pp. 9-72.

che dalle Marche, anche dalla Puglia¹¹¹⁵. La necessità di importare le materie prime, inevitabilmente provocava l'aumento dei costi di produzione¹¹¹⁶: la stessa Venezia troverà infatti grosse difficoltà nella produzione a causa dell'aumento dei dazi imposti sull'olio proprio nel 1347 da parte dei centri di coltivazione dell'ulivo¹¹¹⁷. Ancona per la produzione del sapone, al contrario di Venezia, si trovava a dover importare solamente la cenere di soda che veniva acquistata in Siria, secondo quanto ci riferiscono i dati raccolti da Elyahu Ashtor, anche se nella documentazione notarile anconetana troviamo un'unica attestazione relativa a tale rotta di rifornimento da Beirut nel 1439 e un riferimento alla presenza di navi anconetane lungo la costa siriana nel 1383-1408¹¹¹⁸. Come si è osservato analizzando i contratti commerciali, il sapone marchigiano aveva un mercato molto vasto tanto che troviamo la sua distribuzione fino alla Siria e alla Romania e anche il mercante Pegolotti ne descrive la diffusione mediterranea¹¹¹⁹. Gli Statuti della Dogana mostrano una particolare attenzione verso tale prodotto stabilendo il dazio delle materie prime utili alla sua produzione, da cui emergono la qualità degli stessi prodotti impiegati e le caratteristiche necessarie per l'installazione di saponarie, insieme alla descrizione delle modalità per effettuare il nolo delle strutture destinate all'attività artigianale¹¹²⁰. La definizione di aspetti produttivi all'interno di norme doganali ci manifesta in maniera inequivocabile che per alcune manifatture vi sia un

¹¹¹⁵ MOLÀ L., *il mercante innovatore*, in *Il Rinascimento italiano e l'Europa, Commercio e cultura mercantile*, vol. IV, FRANCESCHI F., GOLDTHWAITE R.A., MUELLER R.C. ed., pp. 623-654.

¹¹¹⁶ ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi 1, statuti della dogana e patti con diverse nazioni, libro I, 1345-1476, cc. 6r-9r; DADU, 7.3.4, acta S. Mariae Maioris, 14, n.50; CD, vol. XIV, pp.448-454; PERUZZI A., *Storia di Ancona...*, II, p. 97; *Statuti anconitani del mare* ...pp.238-246; KREKIĆ B., *Dubrovnik* ...doc. 303, p. 212; BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare*...pp. 89-94; MORONI M., *Nel Medio Adriatico*, ... pp. 157-169; appendice doc. XVI-XVII-XVIII.

¹¹¹⁷ ABULAFIA D., *Oriente ed Occidente*..., pp. 25-47.

¹¹¹⁸ ANAN, not. Chiarozzo Sparpalli, III, 1439, cc. 219r-v; INSABATO E., *La società anconitana nelle breviture del notaio Chiarozzo Sparpalli*..., pp. 327-328; ASHTOR E., *Il commercio levantino di Ancona* ...pp.214-253; MOLÀ L., *il mercante innovatore*...pp. 623-654; MORONI M., *Produzione e commercio del sapone nel Mediterraneo tra basso medioevo ed età moderna*, in *Produzioni e commerci nelle province dello Stato pontificio*, DI STEFANO E. ed., Narni, 2013, pp. 140-156; CARILE A., *Ancona e Costantinopoli*, ...pp. 157-191.

¹¹¹⁹ ANAN, not. Giovanni Scacchi, 201, 1512, cc. 414r-v; ASAN, ACAN, Statuti del comune di Ancona, Statuti del mare del terzenale e della dogana, 2, 1397, r. XXXIX **De le cose che se mecte en nave ad ragione de mesta**; ASAN, ACAN, patto ordini e capitoli diversi,1, statuti della dogana e patti con diverse nazioni, c. 24r, r. XXXIV **Aggiorna facta a la gabella del sapone et de Polio che se trarà d'Ancona**, ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, 1, statuti della dogana e patti con diverse nazioni, 1345-1476, libro I, cc. 9r-10v; DADU, Capitolare della Dogana Grande, 321; DADU, 7.3.4, acta S. Mariae Maioris, 14, n.50; CD, vol. XIV, doc. CCCXXXIII; ANAN, not. Chiarozzo Sparpalli, 2, I, 1426, c. 76v-77v; INSABATO E., *La società anconitana nelle breviture del notaio Chiarozzo Sparpalli*..., pp. 287-291, appendice doc. XXIII; ANAN, not. Marcuzio Benincasa, 41,1447-1450, II, c.14r, appendice doc. LIV, ANAN, not. Chiarozzo Sparpalli, II, 1434, c.128v-129r; INSABATO E., *La società anconitana nelle breviture del notaio Chiarozzo Sparpalli*..., p. 297-298, appendice doc. XLI; HEYD G., *Storia del commercio...*; *Statuti anconitani del mare* ...pp.238-250; MONTI G.M., *Note su alcuni documenti di diritto marittimo angioino*, ...pp. 90-103; KREKIĆ B., *Dubrovnik*... doc. 303, p. 212; CARTER F.W., *Dubrovnik*..., pp. 276-278; POLVERARI M., *Ancona tra oriente e occidente*,... pp. 28-30; ABULAFIA D., *Oriente ed Occidente*..., pp. 25-47; BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare*...vol. I, pp. 89-97; BALDUCCI PEGOLOTTI F., *La pratica della mercatura*,...

¹¹²⁰ ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi 1, statuti della dogana e patti con diverse nazioni, libro I, 1345-1476, c.28v, r. XLVIII **Che lo datio de la saponaria se debia giungere al datio de lo nolo de le casa**; c.30r r. LXVII **de la gabella del oglio per lo sapone**.

legame inscindibile tra produzione artigianale e distribuzione, un sistema ampiamente consolidato e noto nell'ambito della produzione e distribuzione dei panni fiorentini¹¹²¹. Nel registro dell'ufficiale della Dogana del 1444 si descrivono le fasi di vendita del sapone: da questi dati è possibile stabilire che la vendita di questo prodotto avveniva esclusivamente tra settembre e novembre. Questo elemento di stagionalità nella distribuzione, lascia intendere come tale merce seguisse prevalentemente la via marittima per il suo commercio: infatti la stagionalità della navigazione corrisponde appunto al periodo individuato per il commercio stesso del sapone¹¹²². Nonostante Venezia fosse tra i più importanti centri produttori del Mediterraneo, i documenti ci informano che la stessa non disdegnava di rifornirsi di sapone marchigiano¹¹²³: infatti come avveniva per i panni, il sapone veniva prodotto in differenti qualità in relazione alla diversa ricetta impiegata. Al contrario del commercio del grano che aveva un mercato prevalentemente adriatico, i contratti relativi al commercio del sapone riguardano un mercato che esce dai confini adriatici, per raggiungere le destinazioni orientali¹¹²⁴. Tra i primi ad occuparsi della produzione e del commercio del sapone marchigiano ci fu Elyahu Ashtor che descrisse tale attività artigianale come la più importante del territorio marchigiano il cui volume di traffico mise in difficoltà gli stessi Veneziani che tentarono di porre blocchi al suo commercio: nel 1347 Venezia impone un elevato dazio per il sapone proveniente da Ancona e ne vieta l'esportazione *extra gulfum*, tentando in questo modo, di risanare il proprio mercato¹¹²⁵. La competizione era assai forte, tanto che nel XVI secolo il sapone che giungeva a Ferrara proveniva dalle Marche, e non da Venezia, attraverso il tramite dei Genovesi¹¹²⁶. La produzione saponaria anconetana si sviluppa nel XIV secolo all'interno di un più ampio processo caratterizzante tutto il Mediterraneo che porta alla *sostituzione delle importazioni*, ossia allo spostamento geografico delle produzioni artigianali dall'Oriente al Mediterraneo Occidentale, processo legato in parte all'arrivo dei Mamelucchi nel XIII secolo che rende l'Oriente non più centro di produzione ma semplice fornitore di materie prime e successivamente, mercato di distribuzione del prodotto lavorato¹¹²⁷. Richard A. Goldthwaite, come si è osservato per le produzioni agricole, riconosce una notevole

¹¹²¹ BETTARINI F., *La comunità pratese di Ragusa...*, pp. 23-37.

¹¹²² ASAN, ACAN, dogana fondaco fiere, 1, 1444, cc. 5r-19r.

¹¹²³ MOLÀ L., *il mercante innovatore...* pp. 623-654 la manifattura dell'azienda dei Vendramin viene ricordata anche da Cotrugli.

¹¹²⁴ ANAN, not. Marcuzio Benincasa, II, 1449, c. 14r, ***Accomanditium factum inter Nicolauim Jacobu angli Johanni Ser Gualte(...)tij De Ancona*** appendice doc. LIII.

¹¹²⁵ ASVe, misti, 23, c. 69v; ASHTOR E., *Il commercio levantino di Ancona...*, pp.214-253; MOLÀ L., *il mercante innovatore...* pp. 623-654.

¹¹²⁶ ASHTOR E., *Il commercio levantino di Ancona...*, pp.214-253.

¹¹²⁷ PISTARINO G., *Genovesi d'Oriente, ...* pp. 95-142; SIMBULA P., *I porti del Mediterraneo...*, pp. 21-30; MORONI M., *Produzione e commercio del sapone nel Mediterraneo...*, pp. 140-156.

rilevanza, nel mercato mediterraneo, anche della manifattura saponaria pugliese, la cui diffusione e relazione con Venezia andava in parallelo con la produzione marchigiana¹¹²⁸. Il valore dato a tale prodotto artigianale si connette direttamente all'altro prodotto caratterizzante l'Occidente nel XIV-XV secolo, ossia la produzione di panni: il sapone infatti era fondamentale nel processo di lavorazione dei panni, legato alle fasi di lavaggio e sgrassatura delle fibre, il cui sviluppo quindi avviene in parallelo allo sviluppo della produzione tessile italiana. Il sapone era inoltre fondamentale anche durante la lavorazione della seta¹¹²⁹. La produzione saponaria di Ancona era talmente rinomata, da avere una propria Arte dei Saponari attestata nel 1396, a cui venivano riconosciute esenzioni doganali negli statuti del 1513¹¹³⁰. Il commercio di tale prodotto inoltre era assai esteso tanto da costituire società commerciali specificatamente destinate alla commercializzazione del sapone in Romania, come si osserva in una commenda del 1426¹¹³¹. Inoltre il sapone marchigiano veniva acquistato in grandi quantità da Ragusa nel XV secolo per esportarlo verso i Balcani, o destinarlo alle proprie manifatture tessili, prima che nel quartiere artigianale di Pile si installasse un saponificio le cui lavorazioni erano destinate alle industrie del circondario¹¹³². Ai prodotti di esportazione devono aggiungersi i prodotti di importazione: essendo i mercanti ragusini i principali frequentatori del porto dorico, i prodotti caratterizzanti il mercato di Ragusa, sono anche quelli che maggiormente compaiono nel mercato anconetano. Gli statuti di Ragusa e i contratti tra le due realtà urbane, si possono considerare come le fonti più complete per capire il movimento delle merci lungo tale rotta, con un dettaglio tale che non compare in nessun altro documento¹¹³³.

Come si è visto, Ragusa aveva il monopolio nel commercio dell'argento balcanico, un settore in cui Venezia, nonostante diversi tentativi, non era mai riuscita ad imporsi. Infatti Ragusa nel corso della seconda metà del XIV secolo era entrata nel mercato dell'industria estrattiva di Bosnia e Serbia (già con i trattati del 1332¹¹³⁴) riuscendo ad ottenere gli appalti delle miniere, insieme ad un dazio agevolato allo 0,5%, (l'acquisto di argento da parte di mercanti stranieri era invece soggetto al dazio del 6%); in questo modo aveva il controllo sia della produzione

¹¹²⁸ GOLDTHWAITE R.A., *L'economia della Firenze rinascimentale*, ... pp. 17-19.

¹¹²⁹ MOLÀ L., *il mercante innovatore*, ... pp. 623-654.

¹¹³⁰ C. ALBERTINI, *Storia di Ancona*, ms., vol. XI, c. 33r; *Constitutiones, seu statuta magnifice Civitatis Ancone*, Ancona 1513, Libro IV, *De extraordinariis*, r. XXXIX.

¹¹³¹ ANAN, not. Chiarozzo Sparpalli, 2, I, 1426, cc. 76v-77v, INSABATO E., *La società anconitana nelle breviture del notaio Chiarozzo Sparpalli*..., pp. 287-291 appendice doc. XXXVI.

¹¹³² *Liber croceus*, B.M. NEDELJKOVIĆ ed., Belgrado 1997, n. 156, **Ordo pro sapone foresterio portando Ragusium**, 14 luglio 1495; MORONI M., *Produzione e commercio del sapone nel Mediterraneo*..., pp. 140-156; BETTARINI F., *La comunità pratese di Ragusa*..., pp. 23-37.

¹¹³³ *Libri statutorum civitatis Ragusii 1272*, in MHJSM, vol. IX, l. VII, r. XLI.

¹¹³⁴ *Monumenta serbica*..., a.1332, doc. LXXXV; CARTER F.W., *Dubrovnik*..., pp. 225-232.

che della distribuzione, che determinò l'ascesa internazionale di Ragusa¹¹³⁵. Questa situazione si colloca al termine di un percorso incominciato nel XIII secolo, poiché gli accordi con Ancona già regolavano il commercio metallifero, mostrando come Ragusa già stesse costruendo quella rete commerciale che meglio avrebbe definito nel corso del secolo successivo, grazie anche all'insediamento del potere politico ungherese in Dalmazia¹¹³⁶. La presenza ragusea presso il distretto minerario serbo e bosniaco in particolare in quelli di NovoBrdo e di Srebrenica, favorisce un aumento della produzione e commercio, soprattutto verso le aree di Venezia e Firenze, senza tralasciare l'importante fornitura verso le Marche¹¹³⁷. I fratelli Caboga nome tra i più noti tra i mercanti ragusini, costituiscono nel 1417 una società di commercio per la fornitura di argento alla zecca di Fermo¹¹³⁸. La fortuna ragusina viene garantita anche dalla congiuntura economica favorevole: infatti si assiste, nel XIV secolo ad una forte domanda di argento provocato dall'esaurimento delle principali vene argentifere europee, che determinarono conseguenti processi di svalutazione monetaria; lo sfruttamento delle miniere di argento balcaniche ha sicuramente rallentato il processo di svalutazione. Al momento però, come osservato da Paola Pinelli, la valutazione del ruolo delle miniere balcaniche nel rallentamento del processo di svalutazione dell'argento europeo nel corso del XIV- XV secolo, non è stata ancora adeguatamente approfondita¹¹³⁹. Come gli studi di storia economica hanno dimostrato, la totale uscita da tale processo di svalutazione monetaria si avrà solo nel XVI secolo con lo sfruttamento delle miniere del Sud America. Infatti è stato calcolato che la Serbia arriverà a produrre, a metà del XV secolo, 1/8 di tutta la produzione argentifera europea, dove erano i mercanti di Ragusa a controllarne la produzione e distribuzione¹¹⁴⁰. Ragusa inoltre esportava anche l'*argento di glama*, ossia argento proveniente dalle miniere di NovoBrdo contenente il 25% di oro, quindi miniere che assicuravano guadagni maggiori rispetto a qualsiasi altra miniera della regione¹¹⁴¹.

¹¹³⁵ BETTARINI F., *La comunità pratese di Ragusa...*, pp. 23-37; GALGANO F., *Lex Mercatoria*, ... pp. 29-45.

¹¹³⁶ *Monumenta serbica...*, a.1332, doc. LXXXV; CARTER F.W., *Dubrovnik...*, pp. 225-232.

¹¹³⁷ DADU, 9, diversa notariae, XLIII, c.38v, 1474; DADU, 15, diversa cancellariae, 6, 1320, c.20v mandato di pagamento per il trasporto di argento ad Ancona; VOJE I., *Relazioni commerciali tra Ragusa e le Marche...* pp. 197-220.

¹¹³⁸ PIERUCCI P., *Il commercio dell'argento tra Ragusa e l'Italia centrale...*, pp. 28-48.

¹¹³⁹ LEONE A., *Il commercio terrestre raguseo...*, pp. 151-156; SPREMIĆ M., *Il regno di Napoli aragonese e l'argento balcanico*, in *Archivio storico per le province napoletane*, 1975, pp. 203-212; *Le crisi finanziarie: gestione, implicazioni sociali e conseguenze nell'età preindustriale*, atti della XLVII settimana di studi della Fondazione Istituto internazionale di storia economica F. Datini, Prato, Firenze, 2016.

¹¹⁴⁰ Sono state stimante 32 miniere attive nella regione serbo-bosniaca nel XV secolo, tutte controllate da Ragusa: BOJOVIC B., *Entre Venise et l'Empire Ottoman le métaux précieux des Balkan (XV-XVI siècle)*, in *EHESS*, 2005, pp. 1277-1297; PINELLI P., *Tra argento, grano e panni: Piero Pantella*, ...pp. 1-11.

¹¹⁴¹ *Ibidem*.




Figura 43. Siti minerari bosniaci. Da INALCIK H., *An economic and social history of the Ottoman empire*, New York, 1994, p.61.

Non solo l'argento giungeva dall'area balcanica, ma altri metalli raggiungevano il porto dorico: troviamo il ferro che arrivava dalla Slovenia attraverso i porti di Fiume e Trieste o il rame, che, estratto in Ungheria poteva raggiungere Ancona passando attraverso due vie: Segna o Ragusa¹¹⁴². La produzione mineraria viene aumentata dagli Ottomani, che subito cercarono di sfruttare la ricchezza di questa nuova regione appena acquisita¹¹⁴³. I tentativi di Venezia di inserirsi in tale mercato puntarono a sviluppare le rotte che dai Balcani, conducevano i prodotti metalliferi ai porti di Zara e Spalato, da essi controllati, cercando quindi di togliere mercato a Ragusa: i Veneziani però, non essendo presenti all'interno del sistema produttivo, non riuscirono ad affermarsi su tale mercato e infatti

¹¹⁴² ANAN, not. Chiarozzo Sparpalli, III, 1436, c.34v; *Libri del cancelliere...*, vol. I, 1439, p.28 Acquisto di ferro a Fiume da parte di Fermani; TEKE S., *L'Ungheria e l'Adriatico all'epoca di Sigismondo*, in *Atti e memorie della società dalmata di storia patria*, 1997, pp. 141-150.

¹¹⁴³ BOJOVIC B., *Entre Venise et l'Empire Ottoman le métaux précieux des Balkan...*, pp. 1277-1297.

Ragusa continuerà a mantenersi il principale porto di approvvigionamento per Venezia stessa, (da Ragusa partiva per Venezia $\frac{1}{4}$ dell'argento transitante a Ragusa)¹¹⁴⁴. I legami ragusini con la Spagna nel XVI secolo portarono allo sviluppo di una nuova rotta, assai remunerativa, verso Barcellona, per rispondere alla forte domanda argentifera della corona aragonese¹¹⁴⁵.

Ragusa commerciava con Ancona anche piombo: infatti una delibera del Consiglio degli Anziani del 1513 approvò il prezzo con cui avrebbe acquistato il piombo vendutogli da mercanti ragusini¹¹⁴⁶.

Altro prodotto caratterizzante l'area balcanica e presente in quantità notevoli nei mercati marchigiani è la cera: la ritroviamo spesso nelle attività di compravendita all'interno della fiera di S. Giuliano di Rimini¹¹⁴⁷. Il prodotto veniva impiegato nelle zecche e nell'illuminazione, e come sempre, a Venezia aveva sede il principale centro di smistamento della cera balcanica. Ragusa acquistava la cera in Serbia e ad Ancona la vendeva prevalentemente allo stato grezzo: infatti la cera grezza subiva poi direttamente in loco la lavorazione necessaria al suo utilizzo. Uno dei principali centri di lavorazione della cera balcanica era Loreto. Loreto infatti nel XIV secolo sviluppa tale produzione grazie all'indotto creato dai pellegrinaggi presso il santuario mariano, destinando tale lavorazione all'attività liturgica del santuario stesso¹¹⁴⁸. Il ruolo che ebbe il commercio della cera balcanica nelle Marche trova testimonianza già nel XIII secolo: infatti gli Statuti di Ragusa del 1272 stabiliscono le regole per l'esportazione verso le Marche¹¹⁴⁹. Nel trattato del 1292, in parallelo alla definizione degli aspetti legati al commercio di grano da Ancona a Ragusa, troviamo un'accurata descrizione delle modalità del commercio di cera da Ragusa ad Ancona: il parallelismo tra grano e cera mostra il forte valore economico e commerciale di tale prodotto¹¹⁵⁰. Lo studio dovrebbe essere maggiormente approfondito, ma si può già osservare che anche Pesaro era considerato un porto importante per il

¹¹⁴⁴ Ibidem.

¹¹⁴⁵ Ibidem.

¹¹⁴⁶ ASAN, ACAN, Consigli, 31, c.30r 29 aprile 1513.

¹¹⁴⁷ DADU 15, diversa cancellariae, v.30, c.11r; KREKIĆ B., *Contribution to the study of the Ragusan presence ...* pp. 7-45, VOJE I., *Relazioni commerciali tra Ragusa e le Marche...* pp. 197-220.

¹¹⁴⁸ MORONI M., *Alcune note sulla produzione e commercio della cera in area adriatica tra Basso Medioevo ed età Moderna*, in *Proposte e ricerche*, n. 62, 2009, pp. 7-22.

¹¹⁴⁹ *Libri statutorum civitatis Ragusii* 1272, in MHJSM, vol. IX, l. VII, r. XLI, ***De mercibus que portantur in Marchiam.***

¹¹⁵⁰ DADU, 7.3.3, Acta S. Mariae Maioris, n.282; DADU, 7.3.3, acta S. Mariae Maioris, 13, 1292, n.287; CD, VII, doc. LXXI; *Acta e diplomata Ragusina...* I, pp. 71-79; KREKIĆ B., *Dubrovnik, ...* p. 173, doc. 41; appendice doc. VIII-IX; ŠOLJIĆ A., *Relazioni tra Dubrovnik e Ancona al tempo di Ciriaco ...* pp. 141-168.

commercio di cera, destinata soprattutto al mercato toscano: una linea di traffico, che come osservato dagli studi sopra menzionati di Bettarini e della Pinelli, ha dato interessanti esiti¹¹⁵¹. Altro prodotto caratterizzante la Schiavonia, in cui Ragusa aveva un peso rilevante nella sua commercializzazione (soprattutto dopo il 1520), erano i pellami sia lavorati in cuoi che grezzi, provenienti da Bulgaria e Ungheria¹¹⁵². Tale prodotto testimonia il ruolo di porto di transito di Ancona, poiché i cuoi e i pellami, dal porto dorico prendevano soprattutto la strada di Firenze, di Roma e della Lombardia, dove l'industria conciaria troverà forte sviluppo nel XVI secolo, grazie anche all'importazione delle materie prime balcaniche¹¹⁵³. Anche se il numero di contratti di compravendita eseguiti da calzolari anconetani è numericamente rilevante, essi purtroppo non ci permettono di risalire al luogo di origine dei cuoi acquistati, in quanto l'indicazione geografica non era rilevante per stabilire la qualità del prodotto: le diverse tipologie di cuoi infatti si determinano sulla base dell'animale da cui viene ricavata la materia prima e dalle modalità di lavorazione, al contrario di ciò che avveniva per i panni, dove l'indicazione geografica di origine, ne determina anche la qualità e quindi il prezzo¹¹⁵⁴. I pellami giunti dai Balcani venivano lavorati nelle industrie conciarie e quindi reimmessi sul mercato esattamente come avveniva per il sapone: tra i documenti editi da Ermanno Loevinson si registra un documento che indica il trasporto di cuoio lavorato da Ancona a Fano proveniente dalla Toscana, dove aveva subito il processo di lavorazione (la regione di San Miniato, in provincia di Pisa, è tuttora un importante distretto conciario)¹¹⁵⁵. Nonostante questo, Firenze non si riforniva esclusivamente di pellame balcanico ma ne acquistava per la maggior parte dalla Sardegna e da Lisbona, rivendendo i prodotti finiti anche in area marchigiana¹¹⁵⁶. La forte richiesta di pellami favorisce anche lo sviluppo dell'industria conciaria marchigiana: infatti a Pesaro nel 1442 venne fondata un'azienda per la lavorazione del cuoio, le cui importazioni balcaniche andarono ad integrare una produzione già in parte avviata nel XIII secolo, sviluppata grazie al ruolo regionale che aveva l'allevamento ovino e bovino marchigiano, non certo paragonabili a quello ungherese, sardo o abruzzese, ma

¹¹⁵¹ DADU, 9, diversa notariae, LII, 1488, c.65r; DADU, 9, diversa notariae, XXXIX, 1470, c. 80v; VOJE I., *Relazioni commerciali tra Ragusa e le Marche...* pp. 197-220; BETTARINI F., *Mercanti fiorentini e artigiani pratesi...*, pp. 97-112; PINELLI P., *Le relazioni commerciali...*, pp. 43-51.

¹¹⁵² ASAN, ACAN, Patti, ordini e capitoli diversi, Statuti della dogana, Liber ordinum et capitulorum franchitie, mercantiarum, 2, 1471, cc.1r-18r; SPADOLINI E., *Il libro della franchigia*, ... pp. 117-125; EARLE P., *The commercial development of Ancona* ... pp. 28-44; CARTER F.W., *The commerce of Dubrovnik Republic*, ... pp.370-394.

¹¹⁵³ CARTER F.W., *The commerce of Dubrovnik Republic*, ... pp.370-394; CARLOMAGNO A., *Il banco Salviati di Pisa...*

¹¹⁵⁴ ANAN, not. Chiarozzo Sparpalli, 2, I, cc.28r-v, 1422 agosto 1; ANAN, not. Giacomo di Pellegrino, 1, 1391, I, 1448, c.40v, ANAN, not. Marcuzio Benincasa, 41, cc. 195r-v, appendice doc. LI; ANAN, not. Tommaso Marchetti, 4, III, 1431, c. 110v.

¹¹⁵⁵ LOEVINSON E., *Sunti delle pergamene marchigiane conservate nell'Archivio di Stato di Roma*, in *Atti e memorie della deputazione di storia patria per le Marche*, s. III, v. I, f. I, 1916, pp. 244-255, doc. 2.

¹¹⁵⁶ CARLOMAGNO A., *Il banco Salviati di Pisa...*, pp. 65-86.

sicuramente con un suo spazio di azione, non ristretto al solo fabbisogno locale¹¹⁵⁷. Alle importazioni di pellame che giungevano ad Ancona, dobbiamo collegare non solo lo sviluppo dell'industria conciaria pesarese, ma di tutta la regione marchigiana, di cui tuttora continuiamo a vederne gli effetti: infatti il distretto di Fermo è uno dei più importanti distretti calzaturieri italiani¹¹⁵⁸. Nel XVI secolo a Sarajevo viene avviata la produzione in loco di cuoio riducendo quindi l'esportazione di pellami grezzi destinati all'industria conciaria italiana. Inoltre per l'esportazione di tale prodotto, Sarajevo si serviva nel nuovo porto di Spalato che proprio nel XVI secolo vedrà una forte crescita garantita da Venezia, decisa a sostituire il ruolo di Zara quale centro amministrativo dei propri domini in Dalmazia¹¹⁵⁹. Il nuovo porto di Spalato nasceva infatti con lo scopo di creare un nuovo avamposto portuale al commercio balcanico, alternativo alla rotta commerciale creata da Ragusa¹¹⁶⁰. Il mercato dei pellami balcanici continuerà per tutto il XVI-XVII secolo, rendendo Ancona uno dei principali centri di smistamento¹¹⁶¹. Sempre nel XVI secolo si svilupperanno anche i porti di Trieste e Fiume per il trasporto verso Pesaro del pellame ungherese, definendo un'ulteriore rotta alternativa a quella ragusina e spalatina: questo commercio era gestito dagli Ebrei Marrani di Ancona, che dopo la cacciata dalla città dorica nel 1556, portarono le loro competenze mercantili al servizio del ducato roveresco ed estense¹¹⁶². L'importanza del porto è dato dal minor rischio e costo a cui è soggetto il commercio marittimo: infatti il commercio terrestre è soggetto al pagamento di dazi in ogni paese attraversato e le guerre possono provocare ritardi e deviazioni, facendo aumentare i prezzi dei prodotti. Nel caso del bestiame però, si prediligeva il percorso terrestre perché il prodotto era meno soggetto a perdite a causa delle condizioni di trasporto che decimava il bestiame, limitando quindi la rotta marittima al solo attraversamento dell'Adriatico, da cui ovviamente Ancona e le altre città adriatiche trovarono guadagno grazie alla propria posizione geografica¹¹⁶³.

Sempre grazie ai mercanti di Ragusa, giungeva anche il legname sloveno che veniva caricato nei porti di Segna e Fiume il cui mercato verso le Marche è ancora attivo¹¹⁶⁴. Pur non avendo rilevato trattati specifici con l'area istriana abbiamo visto come i vari documenti qui presi in

¹¹⁵⁷ GESTRIN F., *il commercio di pellami nelle Marche del XV e della prima metà del XVI secolo*, in *Atti e memorie della deputazione di storia patria per le Marche*, Nuova serie, anno 82 (1977), pp. 255-275; ASP, Paludini, c.77r.

¹¹⁵⁸ PALOMBARINI A., *Stefano Benincasa nobile mercante nell'Ancona del Cinquecento...*, pp. 103-121.

¹¹⁵⁹ PACI R., *La "scala" di Spalato*, ... pp. 40-43.

¹¹⁶⁰ ANSELMIS S., *Venezia, Ragusa, Ancona tra Cinque e Seicento ...1968-1970*, pp. 41-108.

¹¹⁶¹ ANGELINI W., *Tra Cinquecento e tardo Settecento...*, pp.12-38.

¹¹⁶² MORONI M., *Mercanti e fiere tra le due sponde dell'Adriatico...*, pp. 53-80.

¹¹⁶³ FARA A., *Il commercio di bestiame ungherese verso la penisola italiana...*

¹¹⁶⁴ SASFA, codici malatestiani, 3, c.22r; ANAN, not. Chiarozzo Sparpalli, 2, 1433, II, c.203, ANAN, not. Chiarozzo Sparpalli, 2, 1438, III, c.163v; INSABATO E., *La società anconitana nelle breviture del notaio Chiarozzo Sparpalli...*, p. 436.

esame, mostrino l'importanza di tale rotta¹¹⁶⁵. Anche i Catalani, visto il valore del legname sloveno, frequentavano le coste istriane per acquistarlo¹¹⁶⁶. Ragusa, riuscì ad inserirsi anche in tale mercato: infatti il commercio di legname sloveno dai porti di Segna, avveniva grazie all'impiego di navi ragusine. Ragusa completava il suo ruolo di fornitore di legname per l'Adriatico occidentale, commerciando anche il legname proveniente dall'Albania e dal Gargano¹¹⁶⁷. Un mercato direttamente connesso al commercio di legname e che ebbe una particolare rilevanza in epoca moderna, è il mercato navale associato alla diffusione di una migrazione specializzata di maestri d'ascia dalmati e di Chioggia¹¹⁶⁸: infatti Venezia dal XV secolo incomincia a sfruttare le attività cantieristiche di Chioggia e di Ragusa per le proprie esigenze navali¹¹⁶⁹. Gli studi sulla migrazione specializzata della cantieristica in epoca moderna sono stati ampiamente portati avanti da Sergio Anselmi e poi proseguiti con importanti lavori da Maria Lucia De Nicolò¹¹⁷⁰.

Altri prodotti legati alla cantieristica sono i cordami, di cui spesso si trovano attestazioni nei diversi documenti qui trattati: Venezia concede all'isola di Curzola nel 1514 di poter navigare verso la Marca Anconetana e la Puglia per acquistare merce e per esportare la propria produzione locale di cordami, un prodotto dell'indotto dell'industria cantieristica che lega in maniera ampia l'intero Adriatico¹¹⁷¹.

Altro prodotto di importazione spesso usato anche nella produzione saponaria è l'allume, importato da Genova dalla Focea fino al 1462, quando iniziò lo sfruttamento dei giacimenti della Tolfa nel 1453¹¹⁷². L'allume veniva impiegato soprattutto come fissante nell'industria tessile per cui il passaggio per Ancona trova diverse testimonianze nel corso del XV secolo, sia per rifornire le manifatture tessili marchigiane ma soprattutto quelle toscane¹¹⁷³.

Per quanto riguarda la lavorazione dei tessuti si può parlare, a partire dal XIII secolo, di veri e propri distretti produttivi, ossia sistemi produttivi geograficamente definiti con imprese impegnate nella produzione di un prodotto omogeneo¹¹⁷⁴. Nel mercato mediterraneo il XIV

¹¹⁶⁵ MSHSM, III, doc. CXXVII appendice doc. XIV.

¹¹⁶⁶ M. DEL TREPPO, *Assicurazioni e commercio a Barcellona*, ... pp. 44-81.

¹¹⁶⁷ TADIĆ J., *Ragusa e il suo porto nel Cinquecento*...pp. 241-252; HOCQUET J.C., *Il sale e la fortuna di Venezia*, ...pp. 71-73.

¹¹⁶⁸ SASFa, ANFa, A. Galassi, 1458, c. 31v.

¹¹⁶⁹ LANE C., *Le navi*..., pp. 8-10.

¹¹⁷⁰ Si rimanda alla ricca bibliografia di Sergio Anselmi e di Maria Lucia De Nicolò sulla marineria moderna adriatica.

¹¹⁷¹ MHJSM, I, doc. LXXXI; APPENDINI F.M., *Notizie storico-critiche sulle antichità*, ...pp. 182-185.

¹¹⁷² GOLDTHWAITE R.A., *L'economia della Firenze rinascimentale*..., pp. 17-29; MOLÀ L., *il mercante innovatore*...pp. 623-654.

¹¹⁷³ DADU, 9, diversa notariae, LIV, c.7r; HEYD G., *Storia del commercio* ...pp. 1128-1135; VOJE I., *Relazioni commerciali tra Ragusa e le Marche*... pp. 197-220; MORONI M., *Prestatori ebrei ed economie cittadine nella Marca Anconetana*..., pp. 11-38.

¹¹⁷⁴ DINI B., *Saggi su una economia-mondo*...pp. 51-86.

e XV secolo sarà l'epoca del commercio di panni di lana. La qualità di tali prodotti dipendeva sia dalla tipologia di lana impiegata, che dalla manifattura che li produceva. Nei contratti tra Ancona e i Catalani emerge quale prodotto prediletto in tale relazione, la fornitura di lana spagnola *lana de ponente cioè e, da li monti de Barchi*¹¹⁷⁵. A questa lana di buona qualità si affiancava anche la fornitura catalana di lana di San Matteo, anch'essa spagnola ma di qualità inferiore e destinata soprattutto alle manifatture marchigiane locali¹¹⁷⁶.

La produzione per eccellenza del Mediterraneo di panni di lana, nel XIV secolo, è da attribuire a Firenze. I panni di lana toscani impiegavano, nella produzione, lane inglesi e spagnole, producendo prodotti di alta qualità che andarono a sostituire nel Mediterraneo, i panni franceschi del XIII secolo provenienti dalle Fiandre¹¹⁷⁷. Il porto di Ancona, come si è visto, era soprattutto un porto di passaggio utile per l'imbarco dei prodotti toscani destinati al mercato veneto e orientale. Attraverso gli altri porti marchigiani invece venivano imbarcati i prodotti delle manifatture tessili locali che raggiungevano il porto dorico e da qui, venivano distribuite insieme ai prodotti toscani¹¹⁷⁸. Nella dogana di Recanati passavano soprattutto i panni di Fabriano e Gubbio, che spesso viaggiavano insieme ai panni toscani per assicurarsi una più ampia diffusione e garantendo al mercante la disponibilità di prodotti di qualità a prezzi differenti¹¹⁷⁹. Non manca l'attestazione anche di una produzione anconetana di panni¹¹⁸⁰. I prodotti toscani compaiono oltre che nel porto dorico, anche in tutte le fiere marchigiane, anche se i Toscani prediligevano il porto di Ancona per i loro commerci internazionali, lasciando ai mercanti marchigiani la distribuzione locale¹¹⁸¹. Firenze diede importante spazio ad Ancona nel corso del XV secolo, ritenendolo, in tutti i trattati con essa sottoscritti, punto strategico per i suoi collegamenti verso Ragusa e il Levante e valida alternativa a Venezia, al fine di evitare la sua volontà di controllare un prodotto particolarmente redditizio¹¹⁸². Nel 1436 lo stesso banco Medici cerca di inserirsi in questo

¹¹⁷⁵ ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, 1, statuti della dogana e patti con diverse nazioni (1345-1386), cc. 5v-6r, r. IV *Datio de lana che se condurrà in Ancona per cittadini*, BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare...* pp. 114-115.

¹¹⁷⁶ ANAN, not. Chiarozzo Sparpalli, 1434, cc. 139r-v; CARLOMAGNO A., *Il banco Salviati di Pisa...*, pp. 23-33

¹¹⁷⁷ ASAN, ACAN, consigli, 11, 1421, cc. 74r-77r appendice doc. XXXI; CIPOLLA C.M., *Storia economica pre-industriale*, Bologna, 1974, pp. 235-257; CARLOMAGNO A., *Il banco Salviati di Pisa...*; BETTARINI F., *Mercanti fiorentini e artigiani pratesi...* pp. 97-112.

¹¹⁷⁸ ZDEKAUER L., *La dogana...*, p.24

¹¹⁷⁹ ANAN, not. Tommaso Marchetti, 1431, cc. 117v-118r; ASAN, ACAN, consigli, 11, 1421, cc. 74r-77r appendice doc. XXXI; ZDEKAUER L., *La dogana...*, pp.8-15.

¹¹⁸⁰ ASAN, ACAN, consigli, c.12v 10 maggio 1440 *ordo pro arte lane*.

¹¹⁸¹ DADU, 15, Diversa cancellariae, 6, 1321, c.121v; HEYD G., *Storia del commercio...* p.904; ZDEKAUER L., *La dogana...* pp.8-15; HOUSSAYE MICHIEZI I., *Les milieux d'affaires florentins, le commerce des draps et les marchés ottomans...*

¹¹⁸² ANSELMI S., *Venezia, Ragusa, Ancona tra Cinque e Seicento...*, pp. 41-108; CHERUBINI G., *I Toscani ad Ancona nel Basso Medioevo*, in *Stranieri e forestieri nella Marca dei sec. XIV-XV*: atti del XXX Convegno di studi maceratesi: Macerata, 19-20 novembre 1994, Macerata, 1996, pp. 163-174.

sistema di profitti derivati dal ruolo di transito del porto dorico: i Medici crearono un'accomandita tra Bernardo d'Andrea di messer Alamanno de Medici residente ad Ancona, e Matteo di Niccolò Martelli residente a Fermo, Dionigi di Giovanni d'Ancona e Niccolò di ser Antonio da Fermo, poi rinnovata nel 1440¹¹⁸³. L'importanza dei panni nel commercio del XIV-XVI secolo, è attestata anche nel Libro del Fondaco, dove si stabilisce che le gabelle legate al commercio dei panni debbano seguire una legislazione specifica. Nello stesso documento si stabilisce anche una quota fissa per i panni in entrata e in uscita in deroga alle normative stabilite dai trattati, a riprova del ruolo commerciale attribuito a questo prodotto, come stabilito anche nel regolamento sui dazi da applicarsi durante la fiera di Recanati del 1512¹¹⁸⁴.

Altri prodotti tessili di buona qualità che giungevano ad Ancona erano i panni lombardi il cui commercio è regolato da trattati almeno dal 1380¹¹⁸⁵: questo mercato mostrava comunque forti difficoltà di diffusione perché, seguendo la via del Po, era obbligatoriamente costretto a transitare per Venezia, determinando aumenti notevoli dei costi di trasporto¹¹⁸⁶. Gli stessi consigli cittadini del 1391 affermano la presenza ad Ancona di mercanti lombardi che fanno uso di navi ragusine per i loro commerci e acquistano ad Ancona cotone orientale¹¹⁸⁷. Prodotti di media qualità che raggiungevano le Marche, provenivano anche dalla regione di Lubiana, i cui tessuti seguivano la rotta del legname¹¹⁸⁸.

Sulla base del regolamento del fondaco di Ancona del 1421, è possibile ottenere un quadro piuttosto completo sulla produzione di panni marchigiana, che ovviamente era una produzione di qualità medio-bassa destinata soprattutto ad un mercato locale, anche se grazie al commercio toscano aveva la possibilità di ampliare il proprio mercato, associandosi alla sua distribuzione¹¹⁸⁹. I centri tessili che vengono individuati attraverso tale documento sono prima di tutto Urbino e Gubbio, la cui produzione sembra essere destinata alla Schiavonia. Un altro centro di produzione tessile marchigiana aveva sede ad Ascoli, dove si impiegavano

¹¹⁸³ ASFi, MAP (mediceo avanti principato), 3, 153, c.5; ASFi, MAP, 94, 153, c.282; DE ROOVER R., *Il Banco Medici...*, pp. 85-87 L'accomandita era una società in cui i soci capitalisti avevano responsabilità per il solo ammontare dell'investimento originario e ha generalmente durata di 5 anni rinnovabili.

¹¹⁸⁴ ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, ex fondaco e fondichiero, 7, 1510-1518, cc. 2v-11v appendice doc. LXXV; SPADOLINI E., *Il codice del Fondaco...* pp. 158-181, pp.220-222; ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta Albertini, 3, *liber rubeus*, 1493-1527, cc.154r-156r, appendice doc. LXXVII.

¹¹⁸⁵ *Statuti anconitani del mare...* pp. 254-257.

¹¹⁸⁶ LUZZATTO G., *I più antichi trattati...*, doc. XII, p. 65; ASVe, atti diplomatici restituiti dall'Austria, VII, n. 112 appendice doc. VI; ASHTOR E., *East-west trade...*, pp. 303-377.

¹¹⁸⁷ ASAN, ACAN, consigli, 6, 1391, cc. 172v-173r; ASAN, ACAN, consigli, 28,1507, cc. 23v; ASHTOR E., *Il commercio anconetano con il Mediterraneo occidentale...* pp. 9-72.

¹¹⁸⁸ ASAN, ACAN, Patti, ordini e capitoli diversi, Statuti della dogana, Liber ordinum et capitulorum franchitie, mercantiarum, 2, 1471, cc.1r-18r; SPADOLINI E., *Il libro della franchigia...* pp. 117-125.

¹¹⁸⁹ ASAN, ACAN, consigli, 11, 1421, cc. 74r-77r appendice doc. XXXI; INSABATO E., *La società anconitana nelle breviture del notaio Chiarozzo Sparpalli...*, p. 338; DINI B., *Saggi su una economia-mondo...*, pp. 13-50.

le lane abruzzesi, sfruttando quindi un facile e rapido luogo di approvvigionamento di materia prima¹¹⁹⁰. Si possono inoltre identificare, tramite tale documento, altri centri manifatturieri a Cagli, Fossombrone, Rimini, Pesaro, Fano, Forlì, Fabriano e Perugia, tutte manifatture che raggiungevano il porto di Ancona per la loro distribuzione e che compaiono in modo piuttosto diffuso nel sistema regionale di diffusione dei panni. Per noi è possibile comprendere le diverse qualità di tali manifatture tessili diffuse in Italia nel XIV-XV secolo, proprio grazie ai registri doganali poiché ogni tipologia di tessuto era soggetta ad uno specifico valore doganale: i panni franceschi per esempio, avevano costi doganali altissimi, a cui seguivano in ordine decrescente i panni toscani, quindi i panni lombardi ed infine le produzioni marchigiane ed umbre, senza però tralasciare il fatto che tali valori dipendevano anche dalla lontananza dei luoghi di produzione, che li rendeva quindi prodotti più ricercati e soggetti a maggiori rischi e costi nel loro trasporto¹¹⁹¹. Tali produzioni marchigiane erano di media qualità in quanto impiegavano prevalentemente lana di San Matteo importata dai Catalani¹¹⁹².

Tessuti orientali che compaiono nei documenti sopra menzionati sono il cotone turchesco, gli zambellotti (o ciambellotti) ossia tessuti in lana di cammello o di capra, a cui si aggiungono i velluti e i tessuti con fili d'oro e d'argento provenienti dalla Siria, che transitavano per Ancona in direzione delle ricche corti europee, senza ovviamente tralasciare la disponibilità per il mercato locale¹¹⁹³.

Alla produzione tessile va affiancato il commercio dei prodotti coloranti: nel caso del guado ci troviamo di fronte ad una produzione marchigiana caratteristica dei territori del Montefeltro e del comprensorio di Macerata, che riforniva soprattutto il mercato di Ragusa, coinvolgendo nel suo commercio non solo Ancona, ma anche i porti di Pesaro e Fano che, grazie alla Flaminia, raccoglievano il prodotto e ne favorivano la conseguente distribuzione per via marittima¹¹⁹⁴. Riconosciamo l'importanza data a tale produzione in questi territori

¹¹⁹⁰ ANAN, not. Chiarozzo Sparpalli, III, 1438, c. 125v; INSABATO E., *La società anconitana nelle breviate del notaio Chiarozzo Sparpalli...*, p. 368; DINI B., *Saggi su una economia-mondo...*, pp. 13-50; MARINO A., *Le popolazioni alloglotte nella regione abruzzese*, in *l'Abruzzo e la repubblica di Ragusa tra il XIII e il XVII secolo*, Atti del convegno di studi storici: Ortona 25-26 luglio 1987, Ortona, 1988, pp. 49-74 Le lane abruzzesi raggiungevano le manifatture lombarde attraverso il porto di Ancona.

¹¹⁹¹ ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, 1, statuti della dogana e patti con diverse nazioni, libro II, 1426, r. L, cc. 45v-47v, appendice doc. XXXV; ASAN, ACAN, consigli, 11, 1421, cc. 74r-77r appendice doc. XXX.

¹¹⁹² ASHTOR E., *Il commercio anconetano con il Mediterraneo occidentale...* pp. 9-72.

¹¹⁹³ ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, 8, 1518-1525, cc. 7v-8r, appendice doc. LXXXII; ANAN, not. Chiarozzo Sparpalli, II, 1439, cc. 210v-211r; ANAN, not. Marcuzio Benincasa, 41, 1447-1450, II, cc. 92 r-v appendice doc. LV; ANAN, not. Chiarozzo Sparpalli, 2, 1438, III, c.114r; I, 1435, c. 168r; INSABATO E., *La società anconitana nelle breviate del notaio Chiarozzo Sparpalli...*, p. 440.

¹¹⁹⁴ DADU, 9, diversa notariae, XIV, c. 372r; DADU, 10, debita notariae, 15, c.11r; VOJE I., *Relazioni commerciali tra Ragusa e le Marche...* pp. 197-220; BETTARINI F., *La comunità pratese di Ragusa...*, pp. 65-94.

dell'entroterra marchigiano, perché la produzione e commercio di guado veniva stabilita e regolata negli stessi statuti cittadini, mostrando come in queste regioni, tale merce ne determinasse l'economia stessa: infatti negli statuti di altre importanti città comunali mai compaiono regole per definire tale produzione, a testimonianza della particolarità geografica di questo prodotto colorante¹¹⁹⁵. Il guado, secondo i dati raccolti nel fondo Datini da Elyahu Ashtor, veniva distribuito dalla regione marchigiana in Catalogna attraverso lo scalo di Maiorca, fenomeno che ci consente di ipotizzare uno scambio tra lana e guado nel porto dorico¹¹⁹⁶. Oltre che i prodotti coloranti, le Marche esportavano anche specialisti tintori come capita nel caso di Antonio tintore di Ancona che compare quasi mensilmente nei registri della cancelleria di Ragusa nel corso del 1320-1322, confermando quanto affermato in merito alle migrazioni di maestranze specializzate tra le due coste adriatiche (vedi cap. 12.1)¹¹⁹⁷.

Nei documenti anconetani compare anche la cocciniglia, indicata negli scritti come *grana*, i cui luoghi di produzione originaria sono noti in Provenza ed in Spagna, anche se i documenti anconetani non permettono di avere dati più precisi al riguardo¹¹⁹⁸. Nelle Marche, questo colorante veniva importato anche dall'Albania oltre che dall'Oriente per il tramite di Ragusa: queste importazioni, direttamente connesse con l'indotto tessile, venivano gestite soprattutto dai Toscani che con navi ragusee, raggiungevano i porti marchigiani per poi dirigersi in Toscana, dopo aver fatto tappa presso le manifatture dell'entroterra della Marca¹¹⁹⁹.

Altro prodotto marchigiano particolarmente rinomato e utilizzato nell'industria tessile, in medicina e come prodotto alimentare, è lo zafferano. Lo zafferano marchigiano viaggiava spesso insieme allo zafferano abruzzese: entrambi considerati tra i più rinomati del Mediterraneo, distribuiti soprattutto nella fiera di Fermo e Recanati, oltre che ovviamente nella fiera di Lanciano¹²⁰⁰. Dalla descrizione di Pegolotti emerge come la qualità dello zafferano marchigiano del XIV secolo, sia inferiore solo a quella abruzzese (tuttora uno dei prodotti più apprezzati della regione), e come per questo suo valore, potesse raggiungere anche la Germania e le terre di Damasco¹²⁰¹. La forte presenza fiorentina all'interno dell'economia aragonese può aver influenzato anche il mercato dello zafferano abruzzese che

¹¹⁹⁵ LEONARDI C., *Il commercio del guado tra Marche e Toscana...*, pp. 169-204; BETTARINI F., *Mercanti fiorentini e artigiani pratesi*, ...pp. 97-112.

¹¹⁹⁶ ASHTOR E., *Il commercio anconetano con il Mediterraneo occidentale...* pp. 9-72.

¹¹⁹⁷ DADU, 15, *Diversa Cancellariae*, 6, 1320-22.

¹¹⁹⁸ HEYD G., *Storia del commercio* ...p. 1165.

¹¹⁹⁹ DUCELLIER A., *L'Albanie entre Byzance et Venise...*, XIX, p.203; CARILE A., *Problemi di storia delle istituzioni...*, pp. 3-54; ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, 8, 1518-1525, cc. 7v-8r, appendice doc. LXXXII.

¹²⁰⁰ ASHTOR E., *Il commercio anconetano con il Mediterraneo occidentale...*, pp. 9-72; MORONI M., *La fiera di Fermo...*pp. 23-59.

¹²⁰¹ BALDUCCI PEGOLOTTI F., *La pratica della mercatura...*, p.376; ZDEKAUER L., *La dogana*, ... pp.8-15; DI STEFANO E., *Produzione e commercio dello zafferano* ...pp. 126-141.

seguiva le strade marchigiane: infatti nel regolamento dei dazi del 1512, al contrario di ogni altra merce, il dazio di tale prodotto è indicato in fiorini e non, come di consueto, in ducati o agontani¹²⁰².

Il mercato degli schiavi nell'Adriatico era gestito soprattutto dai Veneziani: l'origine degli schiavi era prevalentemente bosniaca o bulgaralegata ad aree di sospetta eterodossia. Il fenomeno schiavista gestito dagli Occidentali tende a ridursi nel corso del XV secolo mentre si diffonde maggiormente il traffico gestito dai Turchi, incrementato dalla stessa conquista balcanica e dalla guerra di corsa del XVI secolo¹²⁰³. Anche se Ragusa era uno degli sbocchi adriatici per la Bosnia, grazie al rapido collegamento garantito tra le due regioni dal fiume Naretva, Ragusa vieterà il commercio schiavile nel 1415. La forte diffusione in Italia fino al XV secolo di schiavi balcanici ne ha influenzato la stessa etimologia del termine: infatti si può vedere come nel basso Medioevo la parola *schiavo* e *Slavo*, compaiano nei documenti notarili entrambe nella forma *slavus*, dando alle due parole una comune origine etimologica e geografica¹²⁰⁴. Altri importanti mercati per il commercio schiavista erano Zara e Cattaro. Zara era sicuramente una dei principali fornitori per Ancona, infatti troviamo una rubrica dedicata all'interno degli statuti cittadini per organizzarne la vendita, anche se i divieti a Spalato nel 1373 e a Curzola nel 1397, insieme al successivo divieto di Ragusa, mostra la perdita di ruolo delle città adriatiche in questo particolare commercio¹²⁰⁵. La pirateria turchesca, al contrario, usava gli schiavi come sua principale merce di scambio: i pirati acquisivano schiavi durante i loro assalti ai villaggi costieri, e per incrementare le proprie finanze, richiedevano riscatti alle stesse comunità per restituirne i propri cari ridotti in schiavitù: si arrivò nel XVI secolo ad istituire veri e propri istituti destinati al riscatto degli schiavi, anche tramite scambio di prigionieri, che si interfacciavano direttamente con gli stati corsari vassalli del Sultano ottomano, presenti in Nord Africa¹²⁰⁶. Altra linea battuta soprattutto dai Genovesi per il commercio degli schiavi, era quella passava per i porti del Mar

¹²⁰² ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta Albertini, 3, *liber rubeus*, 1493-1527, cc.154r-156r appendice doc. LXXVII.

¹²⁰³ GESTRIN F., *Le migrazioni degli Slavi* ...pp. 169-181; LANE C., *Storia di Venezia*..., pp. 29-31; VERLINDEN C., *L'esclavage dans l'Europe médiévale*, vol.2, Gent, 1977, pp.350-357.

¹²⁰⁴ *Documenta Archivi Reipublicae Ragusinae*..., p. 238; DUDAN B., TEJA A., *L'italianità della Dalmazia negli ordinamenti e statuti cittadini*, Milano, 1943, p. 177; VOJE I., *Ekonomске veze između Dubrovnika i Dalmacije* ...pp. 379-397; ID., *Relazioni commerciali tra Ragusa e le Marche*... pp. 197-220; GESTRIN F., *Le migrazioni degli Slavi in Italia e nella storiografia jugoslava* ...pp. 5-30.

¹²⁰⁵ *Libri statutorum civitatis Ragusii* 1272, MHJSM, IX, I, c.14; TEJA A., *Aspetti della vita economica di Zara dal 1279 al 1409*, in *Rivista Dalmatica*, 1941, pp.20-57; VERLINDEN C., *Le relazioni economiche tra le due sponde adriatiche nel Basso Medioevo alla luce della tratta degli schiavi*, in *Momenti e problemi della storia delle due sponde adriatiche*, atti del I Congresso internazionale sulle relazioni fra le Sponde adriatiche: Brindisi-Lecce-Taranto, 15-18 ottobre 1971, PALUMBO F. ed., Lecce, 1973, pp. 105-139.

¹²⁰⁶ VERCELLIN G., *Gli Ottomani in Adriatico*..., pp. 43-68; GESTRIN F., *Le migrazioni degli Slavi in Italia e nella storiografia jugoslava* ...pp. 5-30.

Nero, in particolare Caffa, dove i Genovesi acquistavano schiavi di origine circassa e tartara: molti di tali schiavi arrivavano anche nel porto di Ancona, avendo spesso con destinazione finale le fiere dell'Italia centrale o verso città come Firenze¹²⁰⁷. Dopo la peste nera il mercato genovese di schiavi inizia a contrarsi per la concorrenza veneziana e turca¹²⁰⁸.

Nei documenti qui menzionati si parla ovviamente anche di sale, di cui si è ampiamente discusso nei paragrafi precedenti. Qui ci basta ricordare che la principale fornitura per le Marche proveniva da Cervia e da Pago. Dal 1442 si dovette fare ricorso anche all'importazione di sale brindisino a causa delle politiche monopolistiche veneziane e quindi della perdita del potere malatestiano su Cervia nel 1463¹²⁰⁹. Si testimonia per esempio che a Ragusa, tra il 1363 e il 1388, grazie al mercante *Blasius De Radoano*, si scambiava con Ancona vino, in cambio di sale proveniente da Valona: tale linea di approvvigionamento sicuramente non è quella principale per Ancona, ma dobbiamo comunque attestarne la presenza¹²¹⁰. Questa particolare fornitura probabilmente si inserisce all'interno dei quei tentativi messi in atto da Ancona e dalle Marche, per trovare nuovi luoghi di approvvigionamento a seguito del trattato del 1336 tra Venezia e Cervia, che limitava la produzione delle saline cervesi e ne imponeva la distribuzione al solo mercato romagnolo¹²¹¹.

Ovviamente le spezie giungono ad Ancona grazie a Venezia: esse erano da sempre ritenute il prodotto principale del suo mercato mediterraneo, che essa acquistava ad Alessandria. Non mancano testimonianze di forniture di spezie ad Ancona tramite Ragusa e la presenza di un fondaco e un consolato anconetano nella stessa Alessandria attestano sicuramente l'esistenza di un commercio di spezie direttamente gestito da Anconetani¹²¹².

Ultimo prodotto della presente rassegna è lo zucchero. Ancona si rifornisce prevalentemente in Sicilia¹²¹³: la sua produzione ha inizio infatti nel XIV secolo e i contratti commerciali con questa regione dal 1382, pur non riguardando specificatamente questo prodotto, sicuramente ne ha favorito la diffusione. Lo zucchero infatti veniva caricato sulle stesse navi catalane che

¹²⁰⁷ ANAN, not. Chiarozzo Sparpalli, 1437, III, c.109v; FIUME G., *Schiavitù mediterranee...*, pp. 46-70.

¹²⁰⁸ BALARD M., *La Romanie genoise...* pp. 290-302.

¹²⁰⁹ MORONI M., *La fiera di Fermo...* pp. 23-59; SIMIC V., *La legge del mare nelle città costiere medievali della Slovenia attuale*, in *Mediterraneo: archeologia navale e storia marittima*, DE NICOLÒ M.L. ed., Cattolica, 2008, pp. 47-54.

¹²¹⁰ KREKIĆ B., *Helias and Blasius De Rodoano...* pp. 399-422.

¹²¹¹ ASVe, pacta, IV, 1293, cc. 48r-50r; ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, 1, statuti della dogana e patti con diverse nazioni, 1345-1476, cc.11r-v; ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, 8, cc. 25r-28r; CD, VI, doc. DXXVI, a.1288; *Statuti anconitani del mare...* pp. 259-262; TORRE A., *I patti tra Venezia e Cervia...*, pp. 32-37; HOCQUET J.C., *Commercio e navigazione in Adriatico...*, pp. 221-254; BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare...* pp.109-111.

¹²¹² DADU, 9, diversa notariae, LI, 1487, c. 112v; ASAN, ACAN, consigli, 17, c.5r 30 ottobre 1439 **electio consulis Alexandrie**; HEYD G., *Storia del commercio...* p. 1153; VOJE I., *Relazioni commerciali tra Ragusa e le Marche...* pp. 197-220.

¹²¹³ ASHTOR E., *Il commercio anconetano con il Mediterraneo occidentale...* pp. 9-72.

conducevano la lana¹²¹⁴(vedi cap. 10.2). Come descrive Elyahu Ashtor, importanti forniture di zucchero provenivano anche da Cipro, dove esso viaggiava insieme al cotone con navi genovesi¹²¹⁵: Ashtor ricostruì tale rotta non attraverso i documenti notarili anconetani, che a quanto è stato osservato non parlano mai di Cipro e del suo centro portuale di Famagosta, ma attraverso documenti editi genovesi, ove sono menzionati mercanti e armatori anconetani e fermani che stilano i loro contratti commerciali grazie all'aiuto di notai genovesi in loco, secondo quanto riferirebbe anche Pegolotti¹²¹⁶. Anche i Genovesi portavano zucchero ad Ancona e per questo, ottennero l'esenzione dal pagamento del fondaco nel 1507¹²¹⁷. Troviamo anche testimonianze di acquisto di zucchero delle Canarie, commerciato da navi portoghesi, per le quali veniva garantita l'esenzione dai dazi. Nel Libro della Franchigia della 1471 però si constata come lo zucchero che giungeva ad Ancona aveva prevalentemente due origini: Palermo e Venezia. Questo ci induce a considerare le attestazioni suddette come eccezioni¹²¹⁸.

Questo vuole essere solo un breve resoconto dei prodotti che troviamo indicati negli statuti della Dogana e del Fondaco e nei trattati in questa sede studiati. Tali documenti sono solamente indicativi dei prodotti che giungevano nel porto dorico in quanto non ci permettono di osservare la consistenza del loro traffico: essa può essere ricostruita solo in parte attraverso i contratti commerciali analizzati precedentemente, mentre i trattati commerciali ci danno un quadro delle rotte delle merci. Solo nel caso di Ragusa abbiamo una testimonianza piuttosto completa e dettagliata rispetto ad altri contesti regionali: un quadro che precisa come la rotta tra Ancona e Ragusa fosse quella principalmente battuta nell'Adriatico. Questo quadro potrà divenire sicuramente più completo se incrociato con i dati provenienti da altri contesti commerciali, che in parte gli studi di storia economica del Mediterraneo medievale stanno cercando di delineare e come in parte intuì Ashtor nel corso del suo studio sui mercanti anconetani in Oriente e Occidente.

¹²¹⁴ PETRALIA G., *Banchieri e famiglie mercantile nel Mediterraneo aragonese*, Pisa, 1988, pp. 293-304; ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, statuti della dogana, 1, c. 14v; BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare...*pp. 108-109, appendice doc. XIX.

¹²¹⁵ ASAN, ACAN, consigli, 28, c.29v *Extimatio zuccari de Canaria*.

¹²¹⁶ *Atti rogati a Cipro da Lamberto di Sambuceto, luglio-ottobre 1301...*n. 181-222; *Atti rogati a Pera 1408-1490*, A. ROCCATAGLIATA ed., Genova, 1982, n.4-9; *Atti rogati a Cipro da Lamberto di Sambuceto luglio1300-agosto1301...*, n. 48-50-64-323; ASHTOR E., *Il commercio levantino di Ancona ...*pp.214-253.

¹²¹⁷ ASAN, ACAN, Consigli, 28, c.30r 24 dicembre 1507.

¹²¹⁸ ASAN, ACAN, Consigli, 29, c. 24r 16 aprile 1510; ASAN, ACAN, consigli, 7, c. 22r, 31 gennaio 1392; ASAN, ACAN, Patti, ordini e capitoli diversi, Statuti della dogana, Liber ordinum et capitulorum franchitie, mercantiarum, 2, 1471, cc.1r-18r; SPADOLINI E., *Il libro della franchigia*, ...pp. 117-125 appendice doc. LIX; FIGLIUOLO B., *Lo spazio economico dei mercanti messinesi nel XV secolo (1415-1474)*, in *Nuova Rivista storica*, 2013, pp. 757-801.



Figura 44. rotte che hanno come nodo di scambio Ancona

10. Conclusioni

«Successes l'anno 1549 nel quale venne in Ancona ad habitare gran gente forastiera, particolarmente di mercanti fiorentini, lucchesi, senesi, romani, venetiani et urbinati con le loro famiglie; et di Levante vennero sciatti et altri greci diversi, mercanti marani, hebrei, levantini, turchi, armeni; et dall'isola di Sicilia venne diverse famiglie, come anca dalla Dalmatia, d'Alemagna, di Francia et di Fiandra¹²¹⁹»

“Quanto conta il porto di Ancona nel Medioevo? ...Quali merci transitavano per il porto di Ancona?”¹²²⁰.

In conclusione possiamo dire che tale ricerca ha cercato di dare risposte a queste domande, tentando di definire un nuovo quadro relativo al commercio del porto dorico nel XV secolo, soprattutto dal punto di vista normativo. Si può affermare, sulla base dell'analisi svolta, che il porto di Ancona nel Tardo Medioevo assunse prevalentemente un ruolo di porto di transito per il commercio tra l'area balcanica e l'area tirrenica e viceversa, sfruttando una posizione geografica centrale che gli permetteva di collegare facilmente tutto il bacino adriatico, ponendosi al centro della rete commerciale internazionale di Venezia e Firenze¹²²¹. L'interesse prevalente di Ancona verso il suo porto quale centro di transito e di smistamento dei prodotti, pone in secondo piano lo sviluppo della marineria locale, ma non per questo essa non fu in

¹²¹⁹ SARACINI G., *Notizie storiche* ...pp.361; ORLANDI G., *Il porto di Ancona*, ... pp. 253-261.

¹²²⁰ CARILE A., *Ancona e Costantinopoli*... pp. 157-191.

¹²²¹ DURIZZINI D., *Una società mercantile a Trieste agli inizi del 1300*, ... pp. 159-175.

grado di sfruttare le potenzialità date dalla sua posizione marittima. Il ruolo di passaggio determina di conseguenza una circolazione intensa soprattutto di mercanti stranieri, interessati allo sfruttamento di tale tramite marittimo per i propri commerci. Pur essendo limitato il ruolo dei mercanti anconetani, i trattati commerciali testimoniano una loro azione mercantile di rilievo, soprattutto per ciò che concerne il contesto adriatico, che va ampliandosi anche al mercato mediterraneo: la loro azione non è comunque paragonabile all'azione mercantile di Veneziani, Genovesi o Fiorentini. Infatti se leggiamo la storia di Ancona dal punto di vista di Venezia dovremo riscontrare una marineria inesistente, ma se si ampliano i nostri orizzonti, vediamo come per esempio i Fiorentini avessero negli Anconetani un forte supporto logistico al proprio commercio internazionale, e le stesse testimonianze, seppur frammentarie, sulla presenza di consolati anconetani distribuiti in diverse aree del Mediterraneo, mostrano l'esistenza di una marineria, che seppur modesta, era ben strutturata e organizzata¹²²².

Il ruolo di primo piano dato al porto sicuramente trova la sua giustificazione più importante nel *corpus iuris maritimi* anconetano, talmente ricco da far invidia a centri mercantili di maggiore valore internazionale e creato con l'obiettivo di organizzare giuridicamente un'infrastruttura di così importante rilievo, tanto da garantirne anche la conservazione documentale nel corso dei secoli: se vogliamo possiamo fare (fatte le dovute proporzioni) un parallelismo con il caso fiorentino, dove all'importante ruolo dato alle compagnie mercantili, corrisponde la più ampia raccolta nota di registri contabili di aziende commerciali tardo medievali¹²²³. Questo a mio avviso, consente di smentire in parte l'affermazione di Francesco Pirani il quale afferma che la presenza di trattati commerciali non è indice del valore dei commerci: sicuramente non ne determina l'intensità ma indica la costituzione di rotte privilegiate, sottolineando il forte valore dato al proprio porto dagli Anconetani¹²²⁴.

Per questo l'attribuzione ad Ancona del ruolo di porto di transito, non deve essere vista in maniera negativa, come la storiografia spesso inteso, ma si deve intendere quale fattore principe sulla base del quale l'economia anconetana definisce il proprio ruolo internazionale. È proprio grazie al suo porto che essa svolgeva un ruolo fondamentale di coordinamento ed

¹²²² Si vedano per questo i trattati del 1390 e del 1499 tra Ancona e Firenze, BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare...* pp.123-124; ASAN, ACAN, Consigli, 1381; ASAN, ACAN, Statuti del comune di Ancona, Statuti del mare del terzenale e della dogana, 2, 1397, r. XLVII-XLVIII; SPADOLINI E., *Il commercio le arti*, ... p. 10; POLVERARI M., *Ancona tra oriente e occidente*, ... pp. 28-30; GIACOMINI C., *Fonti per la storia del porto dorico...*, pp. 91-112.

¹²²³ ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, 1, statuti della dogana e patti con diverse nazioni 1345; PARDESSUS J.M., *Collection de lois maritimes...*, vol. V, pp. 99-214; *Statuti anconitani del mare...*; BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare...*

¹²²⁴ PIRANI F., *Città, insediamenti costieri e strutture portuali...*, pp. 187-213.

intermediazione all'interno della rete delle produzioni marchigiane, che insieme alla Puglia, garantivano la sopravvivenza dell'intero bacino adriatico e della stessa Venezia. Questo ruolo permetteva il fondamentale incontro tra domanda e offerta e dava alle piccole comunità agricole dell'entroterra un più facile accesso al commercio internazionale; non a caso Venezia, pur raccogliendo grano lungo i diversi approdi marchigiani, sicuramente prediligeva il porto di Ancona per un più adeguato rifornimento.




Figura 45. collocazione geografica dei trattati che Ancona redasse con le città adriatiche

Ovviamente Venezia è attore privilegiato in questo sistema, poiché è la stessa a determinare il ripiegamento di Ancona, da realtà che aspira a creare una marinaria da “Repubblica marinara”, a porto di transito nel corso del Basso Medioevo: la consapevolezza della superiorità marittima della Serenissima mette Ancona nella condizione di dover cercare un modo differente e alternativo per ottenere ricchezza dal commercio marittimo. Sebbene prevalesse il ruolo portuale e il commercio fosse controllato indirettamente dalla Serenissima,

sia internamente che esternamente all'Adriatico, fin dal XIII secolo, questo non impedisce di individuare testimonianze che mostrano il ruolo degli Anconetani, sia come mercanti sia come armatori in vari spazi del Mediterraneo, come ha provato a mostrare Elyahu Ashtor: i contratti commerciali sono la prova della costruzione di questa rete commerciale che tenta di uscire fuori dai confini adriatici, ma allo stesso tempo riconosce l'Adriatico come fonte principale per il proprio sostentamento, e la rotta Firenze- Ancona- Ragusa, in piena attività nel XV secolo, ne è la prova più lampante¹²²⁵.

Ancona è il classico esempio in cui la politica si interseca in maniera irreversibile con l'economia e in questo caso il commercio¹²²⁶: il suo avvicinamento a centri mercantili del calibro di Zara e Ragusa, se da una parte nasceva dalla necessità di creare una rete commerciale autosufficiente dell'Adriatico, dall'altra parte aveva lo scopo di dare vita ad alleanze atte a contrastare gli effetti dei limiti commerciali imposti dalla città lagunare.

Fino ad ora si sono avute due visioni geograficamente separate, quasi mai comunicanti tra loro nell'ambito della storiografia adriatica: pur avendo focalizzato l'attenzione sul punto di vista di Ancona, per necessità proprie dei tempi della ricerca, si è comunque lavorato con l'obiettivo di restituire valore al ruolo sinergico tra le due coste adriatiche, riconoscendo la mancanza di sintesi tra gli studi regionalistici sull'Adriatico¹²²⁷. Questo tentativo era stato avviato da Sergio Anselmi, Pier Fausto Palumbo e Antonio Di Vittorio, grazie all'organizzazione di importanti convegni internazionali, a cui devono aggiungersi i ruoli di Ferdo Gestrin e Barisa Krekić nel creare un interesse internazionale verso la storia balcanica: tali progetti si arenarono in un paio di decenni anche a causa della guerra scoppiata nell'ex Jugoslavia, che interruppe tale processo, rendendo il convegno di Ortona del 1987 ultimo esempio di questa esperienza¹²²⁸.

Ivetic ha osservato che “la storia dell'Adriatico lamenta un ritardo storiografico, paga gli effetti della lunga divisione politica del mare e del mancato dialogo tra le storiografie di forte impronta internazionale¹²²⁹”. Solo dopo il 2000 si avviò un lento riavvicinamento negli studi storici, “mancando un effettivo scambio storiografico¹²³⁰”, attraverso la creazione di nuovi centri di ricerca e l'organizzazione di convegni, permettendo una nuova circolazione delle

¹²²⁵ ASHTOR E., *Il commercio anconetano con il Mediterraneo occidentale...*, pp. 9-72; ASHTOR E., *Il commercio levantino di Ancona...*, pp.214-253.

¹²²⁶ Secondo il principio della New Institutional Economics esposto da Greif, GREIF A., *Institutions and the path to the modern economy*, New York, 2006, TOGNETTI S., *Le compagnie mercantili-bancarie toscane...*, pp. 687-719.

¹²²⁷ GOLDSTEIN I., *Byzantine rule on the Adriatic: possibilities for comparative studies*, in *Acta Histriae*, 1998, pp. 59-76.

¹²²⁸ *L'Abruzzo e la repubblica di Ragusa tra il XIII e il XVII secolo*, Atti del convegno di studi storici: Ortona 25-26 luglio 1987, Ortona, 1988.

¹²²⁹ IVETIC E., *L'Adriatico nella venezianistica di Roberto Cessi*, in *Mediterranea*, 2013, pp. 213-248.

¹²³⁰ ID., *L'Adriatico come spazio storico internazionale*, in *Mediterranea*, 2015, pp. 483-498.

conoscenze sulla storia adriatica¹²³¹. Non si può comunque tralasciare il fatto che molto di ciò che è stato fatto, è stato reso possibile anche grazie dalla tecnologia: in particolare il processo di digitalizzazione del patrimonio archivistico, ha dato alla ricerca storica nuovi strumenti per ampliare gli ambiti geografici di studio riducendo così le distanze, considerate il primo limite che gli storici si trovavano a dover affrontare. Si spera che le nuove politiche europee finalizzate a creare una regione unita non solo geograficamente, ma anche a livello economico e politico attraverso la costituzione della Macroregione Adriatico-Ionica, possano essere uno strumento per favorire nuovi investimenti, anche nell'ambito della ricostituzione dei legami storici di questa regione marittima.

Questo lavoro non pretende di offrire una parola definitiva sulla storia economica di Ancona basso medievale, poiché la ricerca a campione svolta sull'archivio notarile ha di per sé limiti intrinseci che solo un'analisi di dettaglio può compensare, ma ha permesso di chiarire alcuni punti rimasti a volte chiusi entro uno spazio regionale, per aprirsi ad una prospettiva più ampia, dando così l'opportunità di rintracciare nuove direttrici di ricerca. Questo approccio ha permesso di comprendere che per capire nel suo insieme il ruolo commerciale dell'area suddetta, sarà necessario uscire dal suo ristretto ambito geografico e guardarla attraverso gli archivi di altre realtà economiche che con essa hanno interagito, secondo una linea che sta prendendo piede negli studi di storia economica delle grandi città mercantili del Mediterraneo, come d'altra parte aveva intuito lo stesso Elyahu Ashtor. Diversi studi infatti stanno facendo emergere la presenza di mercanti anconetani in porti che finora si pensava mai fossero stati raggiunti da Ancona o si trova testimonianza di nazioni nel porto dorico, mai emerse nella documentazione di Ancona: Eleni Sakellariou ha infatti trovato Amalfitani che sfruttavano il porto di Ancona per tornare in patria dopo aver frequentato le diverse fiere abruzzesi e marchigiane¹²³².

Al termine di questo lavoro ci troviamo di fronte ad un quadro della storia economico-commerciale di Ancona tra XIV e XVI secolo, ricostruito attraverso le fonti politico-diplomatiche e quelle prodotte dagli operatori economici, guardati dal punto di vista della documentazione prodotta da Ancona. Emerge il quadro di una città dove il ruolo di centro di transito prevale, ma anche la presenza di una classe mercantile non certamente ininfluenza nel quadro del commercio, prima di tutto adriatico e poi mediterraneo¹²³³.

¹²³¹ MELVILLE-JONES J.R., *Proposta per un archivio del litorale adriatico*, in *Atti e memorie della società dalmata di storia patria*, 1997, pp. 13-18; Tra questi si segnala l'attività del Centro studi per l'archeologia dell'Adriatico e il convegno *Economia e Territorio nell'Adriatico centrale tra tarda Antichità e alto Medioevo* Ravenna, 28 febbraio – 1 marzo 2014 i cui atti sono in corso di stampa.

¹²³² *Amalfitani e uomini da altri centri della Costiera nel Regno di Napoli nel tardo Medioevo* contributo presentato al convegno di studi internazionali *Spazi economici e circuiti commerciali nel Mediterraneo del Trecento* giugno 2016.

¹²³³ POLVERARI M., *Ancona tra oriente e occidente*, ... pp. 28-30.

La quantità delle fonti notarili a nostra disposizione può risultare limitata se confrontata con quella disponibile per Venezia, Genova o Firenze (che per l'entità del loro patrimonio archivistico devono essere considerate eccezioni anziché la norma¹²³⁴): questo però non preclude la possibilità di ricavare informazioni assai importanti per comprendere il ruolo di realtà minori nel quadro del sistema commerciale adriatico e mediterraneo. Infatti per lungo tempo, la prevalenza di una visione "venetocentrica" ha portato a trascurare il valore delle altre città adriatiche, a cui invece bisogna riconoscere un ruolo importante nella creazione del potere stesso della Serenissima: basta per esempio pensare alle vitali forniture di grano che provenivano dalle Marche e dalla Puglia¹²³⁵. D'altro canto non possiamo avere la fortuna di possedere archivi come quelli di Firenze, che Federigo Melis stimò conservare i 2/3 del patrimonio archivistico mondiale¹²³⁶. Tutto ciò non deve distoglierci dal compito di garantire la conoscenza anche delle realtà minori: se infatti Ancona non fosse stata centro strategico nei commerci adriatici, non avrebbe subito l'accanimento secolare di Venezia, e Firenze non avrebbe stipulato con essa continui trattati per sfruttarne la marineria per i propri commerci. Anche se la quantità di fonti a nostra disposizione non ha numeri paragonabili a quelli di altri contesti documentali, non ci deve distogliere dalla necessità della ricerca della conoscenza, esattamente come affermava Marc Bloch: "Questo è il destino comune di tutti gli studi chiamati a scrutare fenomeni trascorsi, e lo storico della preistoria, in assenza di scritti, non è più incapace di ricostruire le liturgie dell'età della pietra di quanto lo sia il paleontologo, penso, quanto alle ghiandole a secrezione interna del plesiosauro di cui sussiste soltanto lo scheletro. È sempre spiacevole dire «non so non posso sapere». Non bisogna dirlo se non dopo aver energicamente, disperatamente cercato"¹²³⁷.

Anche Elisabetta Insabato osserva come l'attività portuale di Ancona sia scarsamente rappresentata dalla documentazione notarile rispetto a ciò che ci si aspetterebbe di trovare, mentre l'organizzazione portuale, grazie ad una normativa statutaria da far invidia a grandi porti del Mediterraneo, mostra un'infrastruttura perfettamente organizzata in tutte le sue parti¹²³⁸.

I trattati commerciali, pur riconoscendo il carattere predominante di Venezia (infatti spesso compare la clausola che indica come i trattati commerciali sottoscritti, non debbano porsi in

¹²³⁴ TOGNETTI S., *Mercanti e libri di conto nella Toscana del basso medioevo: le edizioni di registri aziendali dagli anni '60 del novecento a oggi*, in *Annuario de estudios medievales*, 2012, pp. 867-880.

¹²³⁵ EARLE P., *The commercial development of Ancona* ...pp. 28-44; BETTARINI F., *Mercanti fiorentini e artigiani pratesi*... pp. 97-112; IVETIC E., *L'Adriatico nella venezianistica* ...pp. 213-248.

¹²³⁶ MELIS F., *Mercanti italiani nell'Europa medievale*, ... pp. 251; TOGNETTI S., *Le compagnie mercantili-bancarie toscane*..., pp. 687-719.

¹²³⁷ BLOCH M., *Apologia della storia*, Torino, 1998, p. 48.

¹²³⁸ INSABATO E., *La società anconitana nelle breviature del notaio Chiarozzo Sparpalli*..., p. 292.

opposizione alle norme stabilite dalla Serenissima) lasciano trapelare in maniera forte, lo spazio di azione autonoma che tali comunità avevano in ambito commerciale, o per lo meno ci mostrano i limiti entro cui ogni comunità era in grado di operare ed agire, a dispetto di quanto invece finora si è considerato guardando esclusivamente la realtà descritta dai trattati che Venezia sottoscriveva nel XIII secolo. Inoltre, confrontando gli stessi trattati, si possono osservare anche le diverse modalità scelte da Venezia per regolare i rapporti con le comunità costiere in funzione della geopolitica locale: se in Istria il controllo è più diretto e forte anche a causa delle lotte territoriali tra Patriarcato di Aquileia, i Conti di Gorizia e Venezia stessa, a Ragusa abbiamo un controllo più superficiale che ne permette una maggiore intraprendenza commerciale.

Secondo Michele Polverari, il carattere di transito del porto dorico emergerebbe proprio dai trattati commerciali, che sembrerebbero registrare la mancanza di interesse verso la marineria in funzione del transito delle merci e delle navi¹²³⁹. Questo in parte è stato qui confermato dalla nostra ricerca, ma sinora non era stato preso in considerazione il problema relativo alla redazione di più versioni dello stesso trattato: infatti i documenti conservati ad Ancona sono redatti con lo scopo di fornire uno strumento utile agli ufficiali del porto per conoscere privilegi e deroghe a cui sottoporre i mercanti stranieri che accedevano in città. In questi trattati quindi non si trova quasi mai indicazione di come gli Anconetani avrebbero agito nei porti stranieri con cui la città aveva rapporti, ma bisogna andare a ricercare questo dato proprio in questi ultimi, esattamente come qui si è tentato di fare. Attilio Bartoli Langeli osservò questo aspetto della contrattazione internazionale già nel corso dei suoi studi per ricostruire la storia del trattato tra Venezia e Fano del 1141¹²⁴⁰. Due esempi, tra i più rappresentativi qui mostrati, sono il contratto con i Catalani, dove dal testo sembra quasi emergere l'inesistenza di una classe mercantile anconetana, lasciando esclusivo spazio alla descrizione dei modi con cui i Catalani avrebbero usufruito delle infrastrutture portuali doriche (vedi cap. 10.2). Un altro esempio ci viene dalla ricostruzione fatta del trattato del 1372 con Ragusa (vedi cap. 12.4.4): il documento conservato da Ancona riporta una situazione molto simile a quella presentata per i Catalani, ma in questo caso il recupero della versione del trattato conservata a Dubrovnik ha permesso di osservare come, proprio in questo caso, si stabilissero le modalità con cui i mercanti anconetani dovevano operare nei territori ragusini. Questo però non toglie il fatto che nel trattato del 1397, in entrambe le versioni, sembra presentare Ragusa come la regista dei commerci: infatti se nella versione

¹²³⁹ POLVERARI M., *Ancona tra oriente e occidente*, ... pp. 28-30.

¹²⁴⁰ BARTOLI LANGELI A., *Il patto con Fano...*

anconetana si concedono esenzioni ai mercanti ragusini che conducono i prodotti marchigiani nell'area compresa tra Sebenico e Saseno, così nella versione conservata a Dubrovnik si stabiliscono le esenzioni per i mercanti di Ragusa che conducono i propri prodotti ad Ancona. In entrambi i casi sono sempre i mercanti di Ragusa gli attori del commercio¹²⁴¹. L'analisi condotta osservando l'economia anconetana da punti di vista differenti, sicuramente conferma la priorità data dalla città al suo porto, ma mostra comunque la presenza di una marineria più strutturata di come fino ad ora si fosse ritenuto.

Da ciò emerge una classe mercantile piuttosto attiva e non certamente inesistente, in grado di operare con propri consolati fino alla Siria, nonostante i limiti imposti dalla Serenissima. Gli stessi Statuti del Mare che rendono obbligatorio il nolo di navi anconetane o i trattati con Firenze che stabiliscono l'uso di navi anconetane per il commercio dei panni fiorentini, sono ulteriore esempio della presenza di una marineria, i cui dati finora noti, apparivano assai reticenti, ma ci aprono gli orizzonti verso nuove prospettive di ricerca¹²⁴².

È ovvio che dobbiamo continuare a pensare che Ancona dia maggiore peso al ruolo del suo porto come dimostrerebbe il suo *corpus iuris marittimi* ma, come ha osservato anche Ashtor, è necessario rivalutare il ruolo della classe mercantile anconetana, che potrebbe essere maggiormente compresa grazie ad un approfondito studio presso gli archivi di altre città commerciali (in particolare di Firenze, Venezia, Zara e Dubrovnik), permettendo, nonostante tutto, di mettere ordine “nella stratigrafia della verità documentaria, nel caos dell'insieme cumulativo delle testimonianze”¹²⁴³: il caos a cui qui si è tentato di dare un ordine, ha fornito alcuni dati significativi e permesso di individuare nuovi interessanti piste per ricerche future, delineando una storia locale che ha saputo aprirsi e legarsi alla storia internazionale.

La serie dei trattati qui analizzati ha permesso anche di ridefinire l'entità dei rapporti tra Venezia ed Ancona: ovviamente si deve riconoscere come la presenza veneta sia onnipresente ed invadente, come fino ad ora si è sempre ritenuto accadesse, ma osservare come il XIII secolo, considerato il periodo di maggiore pressione economica di Venezia sulle città costiere dell'Adriatico, sia anche l'epoca in cui si ha la più fervente azione diplomatica tra le diverse città adriatiche, non tanto negli aspetti militari ma proprio in quelli commerciali,

¹²⁴¹ DADU, Capitolare della Dogana Grande, 321; ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, 1, statuti della dogana e patti con diverse nazioni, 1345-1476, libro I, cc. 9r-10v; *Statuti anconitani del mare* ...pp. 246-250; CARTER F.W., *Dubrovnik*... pp. 276-278; BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare*...vol. I, pp. 94-97.

¹²⁴² ASAN, ACAN, Statuti del comune di Ancona, Statuti del mare, del terzenale e della dogana, 2, 1397, r. LXIX, XCVII **ordene che nullo non possa nolegiare navilii de forestieri**; ZENO R., *Storia del diritto marittimo*..., pp.171-177; POLVERARI M., *Ancona tra oriente e occidente*, ... pp. 28-30; INSABATO E., *La società anconitana nelle breviature del notaio Chiarozzo Sparpalli*..., p. 407.

¹²⁴³ Citazione dalla relazione tenuta da Grado Giovanni Merlo al convegno “Storia e piccole patrie. Riflessioni sulla storia locale” Pesaro, 1 aprile, 2016.

ci deve far capire che la visione finora avuta sul ruolo veneziano nel Mar Adriatico deve essere in parte riconsiderata. Infatti, solo guardando Ragusa, possiamo vedere come una produzione così ricca di trattati commerciali non abbia eguali nei secoli successivi della sua storia. La stessa ricollocazione cronologica del trattato tra Ancona e Zara al 1288 ci deve indurre a riflettere, in quanto proprio nella seconda metà del XIII secolo, Venezia imponeva con maggiore forza il suo potere nei confronti di queste due città: eppure la loro azione delle due città nonostante la presenza di Venezia, ha prodotto un trattato che non ha avuto alcuna necessità di revisione per almeno due secoli e mezzo, testimoniando la presenza di rapporti economici forti tra le due entità urbane, a dispetto della volontà di supremazia veneziana.

Forse proprio a causa della superiorità delle galee veneziane e dei limiti imposti alle navi anconetane, la città marchigiana può aver deciso di puntare maggiormente le sue forze sul porto. Solo in parte le parole di Antonio Carile del 1989 su Pesaro, possono essere attribuite anche ad Ancona: “il monopolio commerciale veneziano è la causa del contenuto sviluppo mercantile pesarese e della scarsa importanza della sua flotta e del suo porto... la compressione del ceto mercantile... sono il risultato dell’azione di modellamento sociale che dall’esterno Venezia imprime su Pesaro”¹²⁴⁴. Quindi possiamo pensare che l’azione veneziana ha reso gli Anconetani predisposti ad un adattamento delle proprie risorse e della propria vocazione marittima, trovandola non tanto nella marineria, che pure la città sostenne, quanto nell’infrastruttura portuale. Questo ha permesso che la posizione di porto di transito la rendesse centro attrattivo per i mercanti stranieri¹²⁴⁵.

Il registro dei patti di Ancona si conclude proprio a ridosso del 1532, quando Clemente VII consolidò il potere politico della Chiesa sulla città, eliminando definitivamente l’autonomia comunale e quindi anche la sua autonomia in tema di politica estera, anche se ormai è riconosciuto da più parti, che questa nuova stagione determina anche il maggiore sviluppo mercantile della città. Il maggiore controllo politico della Chiesa impedisce alla città comunale di agire autonomamente nella politica estera: questa verrà svolta direttamente dal Papato attraverso i privilegi. I Registri dei Privilegi papali conservati nell’archivio anconetano, mostrano quindi un’evoluzione della politica comunale di Ancona: se fino al 1532 i privilegi confermavano azioni già stabilite e definite dal comune di Ancona, dopo tale data la politica estera di Ancona verrà definita in tutte le sue fasi dal potere ecclesiastico, lasciando al comune solo decisioni marginali. Possiamo in questo caso richiamare, ciò che è stato ipotizzato per la Puglia (vedi cap. 10.1): i trattati commerciali sono lo strumento proprio dei Comuni, per

¹²⁴⁴ CARILE A., *Problemi di storia delle istituzioni...*pp. 3-54.

¹²⁴⁵ FIGLIUOLO B., *Lo spazio economico dei mercanti messinesi ...*pp. 757-801.

cui la presenza di poteri centrali che mettono in ombra l'azione comunale, determina necessariamente una diversa modalità di approccio, anche giuridico, alle relazioni internazionali.

Ancona in conclusione può definirsi un centro di transito, di smistamento e redistribuzione delle merci, un emporio per il mercato marchigiano e, secondo la definizione di Bruno Figliuolo, una città ragnatela, posta all'interno di una rete commerciale che dai vertici di Venezia e Firenze, raggiunge la costa dalmata per dirigersi poi verso il Mediterraneo¹²⁴⁶: un centro marittimo che svolge il ruolo di sbocco di una regione circoscritta servendo diverse e differenti regioni¹²⁴⁷. Anche Marco Tangheroni ha evidenziato la discrepanza insita tra la norma e la pratica, in riferimento a Pisa: anche in tale contesto troviamo una organizzazione giuridica eccelsa dell'attività marittima cittadina a cui purtroppo però non corrisponde un'uguale e pari testimonianza nella documentazione notarile, sull'attività pratica della mercatura¹²⁴⁸.

Bisogna inoltre ricordare che per quanto si voglia ridimensionare la posizione di Ancona a puro porto di transito, essa è stato fondamentale in questo ruolo: infatti gran parte della costa adriatica occidentale con le sue spiagge basse e sabbiose non avrebbe mai permesso un flusso commerciale immediato e rapido come quello che era in grado di garantire Ancona. Una presenza quella di Ancona che permetteva di oltrepassare anche la invadenza di Venezia: un porto di transito funzionale a garantire un'autonomia commerciale marchigiana, sia pure all'interno della talassocrazia veneta.

i contratti commerciali ci offrono la totale conferma delle direttrici commerciali definite dai trattati, mostrando la necessità di proseguire il lavoro di indagine nelle regioni di destinazione del commercio dorico, menzionate negli stessi trattati. Nel sistema economico internazionale, Ancona diviene una città utile tanto agli altri quanto a se stessa. Ancona mostra come la focalizzazione della propria economia sul porto sia il modo migliore che essa ha a disposizione per sopravvivere all'egemonia di Venezia, concentrando la propria attenzione sui mercanti che vi transitano e valorizzando il suo ruolo di nodo all'interno della rete mercantile adriatica e mediterranea. Il racconto del pellegrino Frescobaldi, descriveva nel 1384 Ancona come frequentata da un numero alto di navi paragonabile a quello di cui beneficiavano Venezia e Genova: quindi ci mostra Ancona come un porto la cui frequentazione mercantile è assai intensa¹²⁴⁹. La forte attenzione data al porto, che emerge

¹²⁴⁶ ID., *Gli Amalfitani nello spazio economico fiorentino...*, pp. 68-85.

¹²⁴⁷ ASHTOR E., *Il commercio anconetano con il Mediterraneo occidentale ...*pp. 9-72.

¹²⁴⁸ TANGHERONI M., *Normativa marittima pisana...*pp. 163-180.

¹²⁴⁹ CARILE A., *Ancona e Costantinopoli, ...*pp. 157-191.

dal *corpus marittimo*, non è altro che il punto di arrivo di un sistema che ha inizio proprio nel XIII secolo e che si completerà appunto con gli Statuti del Mare del 1397. Gli stessi atti consiliari del 1379 mostrano già un'organizzazione portuale assai strutturata con uffici e personale preposto, nella quale già si sente la necessità di curare dettagliatamente, ogni aspetto della infrastruttura portuale¹²⁵⁰.

¹²⁵⁰ ASAN, ACAN, consigli, 1, 30 gennaio 1379 c. 78r *electio consiliorum portus*.

18. Repertorio delle fonti impiegate

Il corpus di documenti di seguito riprodotti, non comprende solo i trattati raccolti negli Statuti della Dogana, ossia il registro documentale da cui ha preso avvio la ricerca e che definisce l'ambito cronologico della stessa, ma si arricchisce di documenti che coprono un periodo compreso tra il XIII e il XVI secolo, in quanto utili a comprendere le cause che portarono alla redazione degli stessi Statuti della Dogana e gli effetti che essi produssero¹²⁵¹.

I

Trattato Ancona -Ragusa, 1199¹²⁵²

Trattato tra Ancona e Ragusa finalizzato a stabilire gli aspetti giuridici relativi alla frode commerciale.

In nomine patris et filii et spiritus sancti. Amen. Hec sunt capitula pacis composite et componende et firmande inter Bonum baronem potestatem Ancone et Girardum eius iudicem pro communi Ancone ex una parte et Kalendum Nuntium Ragusie pro communi eiusdem ciuitatis ex altera parte. In primis iurabunt pacem firmam tenere et non remouere, et iurabunt Anconitani Ragusinos et res eorum in Ancona et in tota eorum fortia saluare et defendere bona fide sine fraude, et Ragusini hoc idem iurabunt obseruare et facere. Et si quis Anconitanus offenderit aliquem Ragusianum, non debent Ragusiani aliquem Anconitanorum impedire uel offendere, set debeat ille, cui fiet facta offensio, uenire in hac ciuitate, et illi, qui pro tempore habebunt regimen huius ciuitatis, debeant ei facere fieri rationem infra XXX dies, nisi remanserit parabola actoris. Hoc idem Ragusiani debeant facere et obseruare ex eorum parte. Et si quid placuerit consensu partium addi uel diminui, de aditione teneantur et de diminutione sint absoluti. Et hec omnia in perpetuum debent ab utraque parte obseruari. Et hec omnia iurabunt obseruare bona fide sine fraude, et hoc sacramentum debent facere CC. boni homines sine fraude ex una parte et CC ex altera, et si quid debetur ex hac parte uel ex illa, homines, quibus debetur, ualeant debitum repetere secundum supradictum modum. Facta sunt hec in ciuitate Ancone anno MCXCVIII, indictione II, VIII kalendas septembris.

Hoc sacramentum iurauerunt: Filippus Petri Bonici, Dominicus Stefani Dominici, Vitalis Palea in presentia Marsilii Boccazupi, Bertini Ca[n]ca[n]brache, Johannis Salb[re]ci, Nicole Palee, Nicole Alb[ri]ci, Tragoli Tancredi, Johannis Berti et aliorum multorum in consilio morantium. Ego Jacobinus notarius et nunc pro comuni ciuitatis Ancone ex

¹²⁵¹ Per la trascrizione si sono seguite le norme redazionali della collana "Fonti per la storia d'Italia" edita dall'Istituto Storico Italiano per il Medioevo, *Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medioevo*, n. 28, 1906, pp. XI-XXI

¹²⁵² DADU, 7.3.2, acta S. Mariae Maioris, n. 43; edito in CD, II, doc. CCLXXIX; MSHSM, I, doc. XXVII.

consensu predictorum hoc totum, quod superius legitur, in publicam formam redegi et hic ideo subscripsi.

II

Trattato tra Venezia e le città marchigiane, 1228¹²⁵³

Trattato di alleanza tra Venezia e i comuni di Osimo, Recanati, Castelfidardo e Numana in cui si stabiliscono aspetti militari e commerciali.

In nomine dei et salvatoris nostri Ihesu Christi anno domini millesimo CCXXVIII mense iunii die VIII intrante, indicione prima, Rivoalti. Serie huius pacti siue scripti liquent quam nobis Tiberto Iudice civitatis Auximi et Simpriciano legati comunis Auximi, Recanati quoque et Castri Ficardi et Humane at tocius districtu et iurisdictione earundem civitatum ac locorum ad vos dominum dicem Petrum Ziani, dei gracia Veneciarum Dalmatia atque Chroatie ducem et quarte partis et dimidie tocius imperii Romanie dominatorem, accedentibus vobiscum, domine dux, nomine vestro et comuni Veneciarum supra hoc habito diligenti tractatu, ex virtute procurationum a dicti terris nobis factarum, ut patet per publica instrumenta proinde confecta, que in testimonium vobis decrevimus reliquenda. Tale fedus seu tale pactum firmiter duraturum nomine omnium dictarum civitatum et pro singula earum inhimus ac firmiter stabilimus quod quidem tale est videlicet: quod omnes homines Veneciarum a modo in antea a quolibet comuni dictarum terrarum et locorum et ab omni homine iurisdictionis cuiuslibet ipsarum salvi et secure sint et esse debeant in personis et rebus et in omnibus liberi, quod etiam universa mercimonia ac victualia tam ad predictas terras eundo et earum districtus et ibidem permanendo, quam abinde redeundo uti negociare vendere emere quoque ibidem tenere ac exinde extrahere et deportare quandocumque voluerint absque ulla datione et commercio valeant et possint. Que dationes et commercia nec peti nec auferri debent venetis de ullis rebus et mercibus que illuc fuerint delate aut abinde fuerint extracte. Promittimus quoque et convenimus vobis quod predictae terre seu loca et homines ipsarum et earum districtus prestabunt et dabunt forciam et adiutorium efficaciter eorum posse vobis domino duci et omnibus Venetis per mare in contrattibus ipsarum terrarum ad tuendum et defendendum ipsos venetos et omnia bona ipsorum, tam illuc veniendo ibique stando quam abinde remeando, et quod omnia victualia vendent cuilibet Venetorum ea emere volenti et omnes merces ac etiam omnibus hominibus illorum quibus

¹²⁵³Edito in LUZZATTO G., *I più antichi trattati...*, doc. VII.

vos, domine dux vel vestrum consilium voluerint, et hoc fiet semper portu existente secure ab Anconitanis.

Cumque eas vel ea deferre vel facere deferre volueritis vos, domine dux vel homines Veneciarum aut illi quos vos, domine dux volueritis cum vestro consilio, licitum sit vobis ac inde liberam potestatem habeatis. Item quum Veneti quecumque mercimonia aut victualia comparaverint vel duxerint in terris predictis, portent et facient portare per riveram ipsarum terrarum libere et absolute. Item et quod si Anconetani vel in portibus vel rivera suprascriptarum terrarum vel alibi offenderent Venetis, ita quod occasione tam ipsius offensionis quam alia de causa quacumque vobis, domine dux, et vestro consilio videatur velle facere guerram anconetanis, comunitates ipsarum terrarum si vobis domino duci et vestro consilio placuerit, teneantur in voluntate vestra et vestri consilii Anconitani facere guerram et bannum vel alterum ipsorum quod malueritis, tantum si volueritis, hoc est guerre et banni Anconetanis, eisdem ad resistendum sibi. Contra quos Anconetanos tenebunt milites competenter guarnitos quingentos, habentes singulos equos de armis bene preparados eorum expensis et octo milia peditum consimiliter guarnitos convenienter contra Anconetanos et eorum fautores, cum quibus Anconetanis comunitates predictae vel aliqua earum non facient vel faciet pacem neque treugam absque consensu et voluntate vestra, domine dux, et vestri consilii. Vos vero, domine dux et vestrum consilium, postquam guerra cum Anconetanis incepta fuerit, sub occasione predicta non componetis cum ipsis Anconetanis pacem vel treugam, qui in ipsa pace vel tregua ponatis comunitates predictas salvo portu et tota rivera ipsarum dictarum comunitatum, sic quod portus tam hominibus predictarum terrarum quam Venetis omnibus ab Anconetanis remaneat quietus, hoc intellecto in hiis, quod id nullum preiudicium generet Auximo et Recanato quantum de proprietate et possessione ipsius portus. Hec omnia predicta et potestas Auximi et potestas Recanati pariter et omnes officiales earum et comunitates iurare debent ad evangelia dei integraliter se servaturos hinc ad quinque annos completos solempniter, promittentes ut si, quod absit, que dicta sunt vobis non fuerint observata, propter ea et nomine pene vobis et comuni Veneciarum exsolvent mille marcas argenti, quibus solutis nichilominus hoc pactum in suo robore perduret. Iuramentum quidem suprascriptum omni anno usque ad finitum terminum eundem in principio regiminis potestatis vel rectoris Auximi et Recanati convenimus renovari debere ab ipsis potestatibus et rectoribus et ab officialibus eorundem. Item convenimus vobis quod predictae civitates simul vel quelibet earum per se faciat vobis simile pactum huic per publicum manum aut pro vobis nuntio vestro earum sigillo munitum. Verum est quia nos dicti legati, videlicet Tibertus pro Auximo et Simpricianus pro Recanato

et eius districtu, que dicta sunt adtendere et obseruare et quod adtendentur et observabuntur ab ipsis terris iuravimus, unde sciendum est quia, si Castrum Ficardi et Humana et earum districtus dictum non fecerint iuramentum, quod vos, domine dux non teneamini eisdem. Ego Michael Bonefacius presbiter et plebanus Sancte Marie Jubianici et notarius predicti domini ducis complevi et roboravi.

III

Estensione del trattato tra Venezia e le città marchigiane, 1228¹²⁵⁴

Estensione del trattato tra Venezia e le città di Recanati, Osimo, Numana, Castelfidardo, alle città di Cingoli, Rimini, Fano e Senigallia contro Pesaro, Ancona e Jesi.

In dei nomine amen. Hec et concordia et societas facta inter Marsilium Carsilii syndicum Auximi et Paulum Achilli syndicum Racanati nomine ipsarum comitatum dearum trarum Auximi et Racanati et etiam ciuit Humane, Castri Ficardi, Ciguli eorumque; districtum et sotiorum eorum quonc stare et in ante uenient ad societatem ipsam uoluntate utriusquem; partis ex una parte et dominum Guillelmum Amatam potestas Arimini nomine comunis Arimini pro se et hominibus; Fanis, Senigallie eorumque districtum et sotiorum eorum qui modo stare et in futurum erit uoluntate utriusquem; partis ex altera uidelicet quod quelibet pars hominum predictarum trarum ut superius et deum permittant et iurent ueram societatem atque; fraternitatem perpetuam et renouent singulis [...] aduicem et quod altra pars altera iuuabit manutenebit et defendet ad eos suum posse et totis uiribus; eorundem realite et personaliter contra homines et personas stando domui utriusque; partium ita quod propter hoc non teneantur nauigare nisi casu eos inuenerit et uscumque; fortiam haberet tam in terra quam in aqua bona fide sine fraude et spetialiter contra homines Pensauri, Ancone et Esii eorumque; sotiorum iuuantium et sequentium eos presentium et futurorum. Item guerram uiuat facient omnibus; inimicis eorum et spetialiter superi nominatis inimicis presentibus; et futuris per aquam et per terram ad eos posse suum sedem quod superis domum et quocumque; partium predictarum tempore guerre in auxilium et adiutorium alterius partis uenerit bis in quolibet anno et quallibet uice pars parti dare centum et quinquaginta milites per quam requisita fuit pars a parte altera intra X dies ita quod in campo et tentoriis in obsessione uel lesione inimicorum deorum ut sedeat stipendis et redditis et omnibus; suis expensis ueniat et moretis VIII dies sine [...] et redditu et post VIII dies stet ad expensas eorum in quorum seruitio uenerit ad uoluntatem eorum stenti si in ciuite uel castello ospitati fuint ad expensas partis illis ueniantet morentur in ciui uenerit adiutorium preter expensas in

¹²⁵⁴ Editio in TONINI L., *Storia civile e sacra riminese* ...vol. III, doc. XLVII.

adiuntur et reddito. Item quecumque et quoscumque inimicum uel inimicos una pars habebit et altera pars habebit illos inimicos. Item si una partium plures uel meliores captiuos habuint teneatur alteri parti exhibere pro redimdis uel contrabiandis illis qui in captiuitate iaceret ita quod captiuus captiui parite redimantur. Item quod homines omnes realiter et personaliter cuiuslibet partis de certo sin salui libi et franchi in ripis portibus et locis et tris altium partis. Ita quod mercatum omne liballiter posit extrahere sic quolibet in sua tra et uendere sine omni datio siliquatio et riuatico uel arboratico pertinent utriusquem; partis comitatibus sauo iure imperii et ecclesie et quod in personis et rebus; eos saluabit iuuabit et defendet contra omnes eos ledere uolentes omnibus; uiribus; et moris quibus; poteret et [...]; poterunt ut superis [...] et idem facient. Item quod de eis discordia que posse; inter aliquos ipsorum oriri teneantur illi inter quas fuerint scandalum excitatum stare et parere sensui et uoluntati et mandato reliquorum sotiorum trarum dictarum saluo in his omnibus honore domini ducis Venetiarum et hominum ciuit eidem hoc modo quod requisito domino duce et hominibus; ciuit eidem de guerra facienda hominibus; uenitis infra memsem et si nobis dederint uerbum teneam facere guerram et si non dederunt uerbum semper tantum post requisitionem teneam incipere guerram et facere Ancone et Hesinis et Pensauri et eorum sequacibus; et eodem termino teneantur Arimini, Fanensis et Senegallie incipere guerra et facere Ancone, Hesinis et Pensauri et eorum sequacibus; et hec omnia dicti sindici nomine dictarum comunitatum et des dominis Guilielmo potestas nomine dictis comunis Arimini iurauere bona fide sine fraude omni malo ingenio remoto attendere et facere obseruare saluis sanctis anterioribus; societatum Arimini et eorum sotiorum silicet Rauennatis et Fani et saluis santis anterioribus; Auxili et Racanati et eorum sotiorum saluo in hiis omnibus; stricti omni eo quod additum fuit uel diminutum in comiti consilio et concordia omnium superdicarum terrarum ut de addito teneatur de diminuto sint absoluti.

Acta in [...] comunis Arimini in consilio congregato per plaza preconizantes present testibus; domino Ugolino Gelfois potestas Fani domino Petro Andree Bonfigli de Fano domino Guidutio Liazarri de Fano, domino Sarleone de Arimini, domino Rostolo de Arimini Pepone rubeorum Jacobo domine Gualdrade, domino Tedelgardo iudice, domino Marcho de Petiis et domino Robto iudice comunis Arimini. Sub anno domini MCC uicesimo nono tempore Gregor pape et fede (impat) die II intrante septembris indicione prima.

Ego Ciptadini Viuiani imperiali auctoritate atque; Arimini tabellis scripsi et conpleui hanc.

IV

Trattato Ancona – Traù, 1236¹²⁵⁵

I cittadini di Ancona, con approvazione imperiale, sottoscrivono un trattato con i cittadini di Traù, per stabilire libertà di circolazione nei rispettivi territori.

In nomine sancta et individuae trinitatis Amen. Quoniam ea pacta, quae in pacis concordiam, et unitatem ciuitatum geruntur obliuioni decurrentibus temporibus tradi solent. Id circo volumus, et eadem perpetuam memorabili serie licterarum. Cum igitur antiquitus Tragurienses ciues, qui casu occidente ad ciues Ancone veniebant, vel eius districtum recipiebantur et honorabantur tamquam ciues. Opere preclum duximus nos Ugolini Latini potestas Anconae voluntate consilii generalis eiusdem terra more solito congregato antiquam pacem amicitiam inter Tragurienses et nos renouare ad cuius amicitiae fedes stabile renouandum dominos Tragurus episcopus, et vir nobilis Dessa Luce ad ciuitatem Ancona venire, qui de iniuncto sibi offitio debitam curam gerentes hoc pactum inter nos et Traguri et dictos dominos nomine dictae ciuitatis traguriensis statutum fuit, ut ciuis Traguris nunc et semper in ciuitate Ancona et in omni eius districtu, sit securus, et saluos, honoratus et receptus fierit quilibet Anconitanus. Ciuis quoque Anconitanus in ciuitate Tragurii et eius districtu habeat illud idem. Quod pactum nos Anconitanu in posterum firmum et stabile habere illud idem. Quod pactum nos Anconitani in posterum firmum, et stabile habere volentes, ut nunquam de cetero possit aliquatenus hec concordie defraudari eadem fecimus presentium licterarum communis Anconae sigillo testimonio anotandum seu annotari tradentes eam Carnofilio dant portandam, et deferendam uniuersis Traguriensibus ciuibus nostra communitatis bulla kausare roboratam.

Datam Anconae sub anno domini 1236 die veneris XI intrante mensis iulii

Temporibus Domini Gregori Papae IX et domino Federici Romanorum imperatoris indictione nona.

V

Trattato Ancona-Zara, 1258¹²⁵⁶

Trattato commerciale tra Ancona e Zara, finalizzato a regolamentare l'azione dei rispettivi comuni in caso di frode commerciale attuata verso le rispettive dogane e riconoscendo per i propri mercanti, importanti privilegi doganali.

¹²⁵⁵ Statuti di Traù, editi in MHJSM, X, a.1236, r. LVIII; CD, IV, doc. X; GIOVANNI LUCIO, *Historia di Dalmatia...*, p. 36.

¹²⁵⁶ Editi in CD, V, doc. DCV.

In nomine domini nostri Jesu Christi a nativitate eiusdem anno MCCLVIII, temporibus domini Alexandri pape, die lune, IV intrante martio indictione prima, civitate Ancone. Dominus Marcellinus Bartoloci syndicus, procurator et nuntius communis Ancone nomine et vice dicti communis et pro ipso communi pro specialibus personis de Ancona domino Pasco Varicasso nuntio, procuratori, syndico et ambasciatori communis Jadere pro ipso communi Jadertino recipienti quietavit et renunciavit atque refutav[it] omne tholoneum, datium et debitum, omnem iniuriam et rubbariam et quicquid peti, dici et moveri posset usque in odiernum diem communi et contra commune Jadere per commune sive a communi vel a speciali persona de Ancona et etiam quidquid iuriset actionis habuerit et habet dictum commune Ancone et specialis persona de Ancona usque odie contra dictum commune Jadere et pactum fecit ei de non alterius petendo aliquid de predictis nec aliquo predictorum. Et converso dictum dominus Pasca nomine et vice dicti communis Jadere et pro ipso communi et speciali persona de Jadera eidem domino Mercellino pro predicto communi Ancone recipienti quietavit, renunciavit atque refutavit omne tholoneum, dativam et datium et omnem iniuriam et rubbariam et debitum et quidquid peti dici et moueri possit usque odiernum diem communi et contra commune Ancone per commune siue a communi siue a speciali persona de Jadera, etiam quicquid iuris et actionis habuit et habet dictum commune Jadere et specialis persona de Jadera usque odie (!) contra dictum commune Ancone. Et pactum fecit de non ulterius petendo aliquid ei de predictis vel aliquo predictorum. Que omnia et singula predicta dicti syndici stipulant nomine dictorum communium et universitatis cuiuslibet terre et specialium personarum utriusque terre promiserunt per se suosque successores inter se adinvicem observare et in illo nec aliquo predictorum contra facere vel venire occasione aliqua sub pena mille librarum venetorum parvulorum, promittentes tanquam syndici nomine dictorum communium se facturos ita et curaturos, quod speciales persone hinc inde omnia et singula observabunt et quod in nullo contravenient sub dicta pena, qua soluta vel non rato manente contractu, salvo quod si aliqua specialis persona de Jadera deberet aliquid recipere vel habere ab aliqua persona de Ancona possit suum ius consequi coram [rec]tore Ancone, et e converso, si aliqua specialis persona de Ancona deberet aliquid habere vel recipere ab aliqua speciali persona de Jadera, possit suum ius consequi coram rectore [communis] Jadere dicta quietatione, quantum in hoc de speciali ad specialem non preiudicante, [ita] tamen, quod ius specialium hominum non faciat preiudicium neque damnum alicui dictorum communium. Actum in camera communis Ancone praesentibus domino Simone Bonvialdi, Leonardo suo fratre, Antonio Roffi, Vitale

Petri Palee, Zani Dominici acti [...], Bonacuasa notario potestatis auctoritate testibus vocatis.
Ego Bonusadeursus civitatis Anconae notarius hec omnia publicavi et subscripsi.

VI

Trattato Ancona-Venezia, 1264¹²⁵⁷

Trattato quinquennale tra Ancona e Venezia in cui si vieta ad Ancona il commercio extra gulfum. Nel commercio intra gulfum si impone ad Ancona il transito obbligatorio per Rialto, l'imposizione di un tributo da pagare a Venezia e l'esenzione dai dazi per i Veneziani nel porto dorico. Viene inoltre posto un limite annuo per il commercio di olio e vino, il divieto al commercio di sale, oro e argento e l'imposizione di un dazio del 20% nel porto di Ancona per i mercanti stranieri non provenienti dalla Dalmazia.

In nomine domini amen anno ab incarnatione domini nostri Ihesu Christi millesimo ducentesimo sexagesimo quarto, mense Iulii, die tertio exeunte, indictione septima, in placio ducatus Venetiarum, presentibus viris nobilibus Egidio Querino, Leonardo Venerio, Petro Civrano, Iohanne Polani et Iohanne Dandulo, tunc consiliariis magnifici domini Rainerii Geno, dei gratia Veneciarum Dalmacie atque Chroatie incliti ducis ac dominatoris quarte partis ac dimidie totius imperii Romanie, ac nobilibus viris Iacobo Delphino et Philippo Contareno Veneciarum civibus et aliis partibus. Cum vir nobilis Rainerius Simi, civis et ambaxator ac syndicus potestatis ac comunis Ancone, sicut patet de syndicatu instrumento pubblico manu Simonis de Laurentio, imperialis aule auctoritate notarii facto, cuius tenor inferius declaratur, Venecias accessisset, habito tractatu cum eodem a domino duce et eius consilio super nova amicitia pacto sive compositione et concordia inter utrumque comune contrahendis, tandem ad honorem ipsius Christi et beate virginis ad pactum sive concordiam pervenerunt, hinc ad quinque annos ac tantum plus quantum fuerit de voluntate partium duraturam modo et forma inferius comprehenso. Promisit namque dictus dominus Rainerius, syndicus et procurator potestatis et comunis Ancone ac hominum Ancone per virtutem ipsius syndicatus, nomine et vice potestatis et hominum Ancone et pro ipsis, predicto domino duci, recipienti nomine et vice comunis et hominum Veneciarum, quod homines Ancone de cetero usque ad predictum terminum non probantur, nec portari facient, nec consentient quod portentur forinsecum sive forinseco mercatores cum mercationibus suis nec aliquorum forinsecorum nec avere forinsecorum aliquo modo vel ingenio extra culfum nec per riveriam superiorem nec tansabunt, nec tansari facient, nec tansari permittent modo aliquo vel ingenio predicta vel singula predictorum cum navilio suo nec forinsecorum,

¹²⁵⁷Edito in LUZZATTO G., *I più antichi trattati...*, doc. XII; ASVe, atti diplomatici restituiti dall'Austria, VII, n. 112.

et non consecient vel permittent modo aliquo vel ingenio quod aliquis burgensis Ancone, qui sit habitator in Romània, Siria vel in aliqua alia parte, possit vel debeat tansare avere alicuius forensis, nec ipsum avere adducere vel mittere in Anconam nec intra culfum ullo modo, salvo quod homines Ancone portare possint secum prelatos, et clericos, barones et milites ac peregrinos cum ipsorum avere, non tamen pro mercationibus faciendis nisi pro usu et victu suo. Item quod ipsi homines Ancone non portabunt, nec navigabunt, nec conducent modo aliquo vel ingenio foristerium vel foristerios mercatores cum mercationibus suis vel aliquorum forinsecorum nec avere ipsorum intra culfum, exceptis personis predictis, nec consentient quod avere quod nascitur extra culfum Anconam per forenses modo aliquo conducatur, et si aliquo modo vel ingenio avere forinsecorum, quod nascitur extra culfum, vel avere Dirachii veniret Anconam, potestas et comune Ancone debeant auferre illis quorum fuerit vel qui adduxerint duplum quintum, si se non manifestaverint illi qui dictum avere adduxerint, et si se manifestaverint, solvere debeant tantum unum quintum de quo non possint eis fieri aliquod remedium. Et si comune Veneciarum forinsecis acciperet ultra id, comune Ancone totidem accipere teneatur. Secundum tamen licitum sit hominibus de Ragusio, Zadra, et Sclavonia et Dalmacia adducere Anconam mercationes suas, que nascuntur in partibus suis tantum, et sit licitum hominibus Ancone posse cum eis uti et cum hominibus Apulie, Marchie et Romagne et cum hominibus Veneciarum, et ire ad dicta loca cum illis rebus que nascuntur in dictis terris, excepto sale et bombace¹²⁵⁸ videlicet de bombace qui nascitur in regno quod portari non possit per ipsos Venecias nec ab Arimino citra usque Venecias, per riveriam, nec Zadram nec Ragusium, nec in Dalmatiam et portare possint de Venetiis illas mercationes quas ement in Venetiis ad dicta loca. Item promisit dictus syndicus modo et forma supradicta antedicto domino duci recipienti ut supra, quod non recipient nec recipi facient modo aliquo vel ingenio aliquem foristerium in civem Ancone occasione conducendi dictas mercationes, nec navigandi, sicut supradictum est, in fraudem nec occasione transandi. Preterea promisit syndicus antedictus, ut supradictum est, dicto domino duci recipienti ut supra, quod homines Veneciarum erunt et habebuntur et de regno Veneciarum salvi securi et liberi sine datio toloneo vel sigillo seu aliqua exactione cum personis mercationibus victualiis et omnibus rebus suis in Ancona et eius districtus, eundo veniendo stando et redeundo, mercando et vendendo cum hominibus Ancone, excepto de blado quod non possint emere nec trahere de Ancona et districtu, et si venerint per mare in Anconam vel districtum cum blado et aliis predictis aliqua occasione, quod possint de Ancona et eius districtu secedere cum ipsis predictis omnibus et singulis predictorum sine

¹²⁵⁸ bambagia

aliquo dacio toloneo vel sigillo seu aliqua exactione, salvo quod de rebus quas discarcarent et venderent in Ancona solvant dadium pasature mensurature missetature et casatici, sicut Anconitani solvunt in Venetiis, non crescendo dictum dadium, hoc tamen adiecto, quod homines Veneciarum et regni non possint discarcare vinum nec salem in Ancona, nisi esset casu necessitatis, et si hoc facerent totum vinum et salem amittant, et si casu necessitatis discarcarent, possint et debeant que discarcaverint caricare libere, impedimento aliquo non obstante, et ea que discarcaverint extra Anconam et districtum extrahere teneantur. Item promisit eodem modo syndicus antedictus quod homines Ancone non conducent nec portabunt Venecias aliquas mercationes que nascuntur extra culfum, et si conducerent debeant solvere quintum et tantum plus, quantum comune Veneciarum acciperet. Et similiter si homines Veneciarum conducerent et apportarent Anconam avere levantis, quod nasceretur extra culfum, et ipsum venderent in Ancona vel discarcaverint voluntarie, quod comune Ancone possit et debeat eis accipere quintum et plus acciperetur Anconetanis in Veneciis, salvo si casu necessitatis vel fortuna temporis discarcarent, teneantur quod discarcaverint caricare et extrahere extra Anconam et districtum per aquam, et non teneantur inde aliquid solvere, promittendo insuper dictus syndicus quod comune Ancone reddet et restituet vintenum, quod dictum comune et homines Ancone acceperunt Venetis de navi veniente de Tunixo et illud etiam quod ab illo die huiusque acceperunt hominibus Veneciarum. Promisit insuper syndicus antedictus dicto domino duci recipienti ut supra quod homines Ancone Sclavo nec aliquos Almisanos nec aliquos inimicos Veneciarum in Ancona et portu suo non recipient, qui venirent causa offendendi comune et homines Veneciarum, nec modo aliquo iniurandi in cursu vel manu armata, ita tamen quod si comune et homines Veneciarum concordaverint se cum Sclavis vel Almisanis aut aliquibus cursariis, debeant ponere cum eis homines Ancone in dicta concordia et districtus, toto eorum posse bona fide, quod si ponere non possent ipsos de Ancona, ipsi homines de Ancona possint se concordare cum eis pro velle. Promittens insuper antedictus syndicus domino duci predicto recipienti ut supra, quod potestas Ancone et quilibet de consilio singulariter iurabunt ad sancta dei evangelia et etiam unus in publico arengo, data sibi licentia a potestate et populo ut iuret in animabus eorum, quod predicta omnia et singula habebunt rata et firma et in omnibus observabunt et nulla ratione occasione vel causa contravenient et ponent in statuto suo, quod potestates qui venturi erunt per tempora expresse et precise iurabunt introitu sui regiminis et omnes homines Ancone iurare facient omnia supradicta servare et firma et rata habere et nulla ratione contravenire vel occasione, et quod quilibet Anconitani contrafacientes modis omnibus accusare teneantur potestati Ancone et procuratori comunis, et qui accusaverint

habeant medietatem de omni eo quod in comune pervenerit. Ex alia quidem parte antedictus dominus dux, verbo et licentia sibi data a maiori consilio Veneciarum secundum consuetudinem Veneciarum, nomine et vice comunis Veneciarum et pro ipso comuni, concessit dicto sindico recipienti nomine et vice comunis et hominum Ancone et pro ipsis, quod homines Ancone possint portare annuatim libere et sine dacio duo milia amphoras vini de Ancona et centum miliaria olei per portum Primarii, per Padum, Ferrariam, Bononiam et in Lombardiam, ita quod de quantitate vini et olei quam portaverint, quilibet teneatur litteras et sigillum comunis Ancone portare, et si acciderit quod non possent nec per portum Primarii nec Ravenne vel Argente seu alia causa, quod possint portare dictum vinum et oleum per portum Volani vel Cluge vel Venetiarum, secundum quod placuerit domino duci. Et si portarent plus de dicta quantitate vini et olei nec etiam alias mercationes seu res, debeant ex toto amittere et licitum sit custodibus Veneciarum bona fide sine fraude inquirere et examinare dictum vinum et oleum et totum quod repertum fuerit plus esse de dictis duobus milibus amphoris vini et centum miliaris olei, debeant eis auferre et etiam mercationes omnes et res quas deferret. Secundum tamen liceat hominibus Ancone redire cum navilio in quo portaverint dictum vinum et oleum et cum vasello per portum per quem ibunt, ita tamen quod nullam mercantiam debeant apportare, et si apportarent amittant, omni occasione remota, et de denariis quos percipient de dicto vino et oleo non possint emere nec emi facere aliquas mercationes in terris predictis, que veniant Venecias, nec que vadant per portum Veneciarum vel per illos quos distringunt homines Veneciarum vel distringunt per tempora, sed si volent adducere denarios, quos de ipso vino et oleo receperint, Venecias, licitum sit eis ipsos investire libere in mercimoniis que volent, excepto auro et argento non laborato, et ipsas mercationes Anconam portare sine dacio, salvis daciis infrascriptis. Preterea quod homines Ancone possint mercationes a Tronto citra per riveriam Ancona conducere Venecias libere et denarios inde perceptos investire possint in mercantiis quas volent, excepto auro et argento non laborato investire, et Anconam portare sine dacio, salvis daciis inferius declaratis, ita tamen quod non possint emere vel vendere cum aliquibus foresteriis de aliquibus mercationibus. Item promissum est ad invicem quod homines Veneciarum et districtus et homines Ancone et districtus non caricabunt in Marchia de vino, causa conducendi ipsum vinum, causa portandi dictum vinum extra cultum necalibi, nisi in Venecias, salvo si causa eminens apparerent per quam ista districta removeri vellet, quod possit removeri per homines Veneciarum et per homines Ancone. Preterea promissum est, ut supra, quod homines Ancone et districtus erunt et habebuntur de cetero salvi et securi et liberi sine dacio toloneo vel sigillo seu aliqua exactione in personis et omnibus rebus suis in

Veneciis et districtu, eundo stando veniendo et redeundo mercando et vendendo cum hominibus Veneciarum, ita quod cum forensibus non possint mercatum facere ullo modo, salvo quod solvere debeant pesaturam mensuraturam missetaturam et casaticum, sicut Veneti solvunt in Ancona, non crescendo dictum dacium, salvis daciis inferius declaratis. Promittens insuper antedictus dominus dux predicto sindico recipienti ut supra, quod faciet resittui hominibus Ancone illud vintenum, quod fuit acceptum hominibus Ancone per portus de extra Venecias occasione vinteni quod acceperunt hominibus Veneciarum de nave Tunixi. Salvo et reservato in omnibus et singulis supradictis quod homines Ancone et districtus debeant solvere dacium ut Veneti solvunt in Venetiis de omnibus infrascriptis rebus, si voluerint extrahere de Venetiis, quosque Veneti solverint, portando res ipsas et de rebus istis de Venecia Anconam et Marchiam Ancone et deinde sicut eis placuerit cum dacio infrascripto, videlicet de oleo de lino libras quator pro quolibet miliare, de assungia libras sex de miliare, de stoppa libr. quatuor de miliare, de lino libr. sex de miliare, de melle libr. sex de miliare, de pegola¹²⁵⁹ libr. quinque de miliare, de pegola spana libr. tres et medio de miliare, de pescibus salatis solidos tres pro libra, de canavaza et pannis de lino den. decem et octo pro libra, de parendo sol. decem pro centum, de surettis sol. tres pro libra, de laborerio ferri rami brunzi stagni lignaminis petre et terre sol. duos pro libra, de macinis de millo den. decem et octo pro libra, de aliis macinis sol. duos pro libra, de astis de lanza sol. sex et medium pro centenario astarum, de coppis sol. viginti pro miliare, de masseritiis veteribus sol. duos pro libra, de sepo libr. sex pro miliare, de creta de pelipariis sol. duos pro libra, de lignamine non laborato sol. quatuor pro libra, de pezanis sol. quatuor pro libra, de latonis sol. quatuor pro libra, de rame non laborato sol. tres pro libra, de stagno invirgis non laborato libr. decem pro miliare, de ferro non laborato sol. duos pro libra, de lino cum restis libras tres pro miliare, de lectis sol. tres pro libras. De omnibus vero mercationibus, quas homines Ancone Venecias adducent, excepto sale et bombace et havere levantis, non debent aliquid solvere. Pro quibus omnibus et singulis suprascriptis plenius attendendis et observandi predictus ambaxator et syndicus per virtutem syndicarie infrascripte antedicto domino duci recipienti nomine et vice comunis et hominum Veneciarum pro ipsis bona omnia comunis et hominum Ancone ad plenam mille marcharum argenti, et e converso antedictus dominus dux ex parabola et licentia sibi data a consilio generali predicto sindico recipienti nomine comunis et hominum Ancone ad plenam mille marcharum argenti pignori obligaverunt, que pena totiens exigi possint quociens fuerint contrafactum, et ipsa pena soluta vel non, presens pactum sive concordia nichilominus in sua permaneant firmitate.

¹²⁵⁹ pece

Tenor quidem sindicatus de quo superius facta est mencio hic est. In nomine domini amen, Millesimo ducentesimo LXIII; tempore domini Urbani pape Indicione VII, civitate Ancone, die VII mensis Aprilis, presentibus domino Traseo iudice, Philippo Iohannis Nappi, Petro Transmundi, capitaneo populi Ancone, domino Blasio domini Baldovini, domino Benevenuto Vitalis, domino Stephano Paterniani, domino Guido Iacobi, domino Mainente iudice, Petro Brance, Dagone iudice Anselmo Transmundi, Marcellino Bartoloci, Petro Marcellini, Luca Laurencii et aliis multis testibus, dominus Henricus de Rivola Pergamensis, potestas civitatis Ancone, de voluntate et expressa licentia totius generalis consilii comunis Ancone ac et specialis, coadunati in palacio filiorum quondam domini Tarabocti et congregati ad sonum campane et voce preconum cum trombettamore solito, et ipsum consilio cum eo totum unanimiter constituerunt ordinaverunt et fecerunt dominum Iacobum Bonicomitis et dominum Rainerium Simi ambaxatores comunis Ancone, ipsos et quemlibet eorum in solidum syndicos actores et procuratores comunis Ancone, Ancone ad tractandum et ordinandum nomine et vice dicti comunis et pro ipso comuni cum domino duce et comune Venetiarum vel eorum tractatoribus pro comune Venetiarum pacem et concordiam complendam firmandam et ordinandam, et ad pacta et ordinamenta et promissiones pro comuni Ancone cum predicto domino duce et comune Veneciarum vel eorum sindaco aut alio quocumque vel aliis quibuscumque pro comuni Veneciarum faciendum promittendum recipiendum et ordinandum et generaliter ad omnia et singula facienda tractanda ordinanda complenda et firmanda promittenda et recipenda, que in predictis et circa predicta fuerint necessaria et expedire videbuntur, cum promissione pene et obligatione bonorum comuni Ancone pro predictis omnibus observandis. Promittentes idem potestas de voluntate dicti consilii et ipsum consilium totum per se suosque successores firmum et ratum habere omni tempore atque tenere quidquid per predictos syndicos vel aliquem ipsorum in solidum factum fuerit de predictis et quolibet predictorum sub obligatione bonorum comunis Ancone.

Ego Simon Laurentii imperialis aule auctoritate notarius de mandato et voluntate dicti potestatis et totius consilii antedictis rogatus scripsi et publicavi.

Ego Conradus notarius et ducalis aule Veneciarum cancellarius de mandato et voluntate eiusdem domini ducis et sui consilii complevi et roboravi, et est sciendum quod de hoc facto facta fuerunt duo instrumenta, unum per predictum Simonem et aliud per me Conradum predictum.

Ego Simon Laurentii imp. Aule auctoritate notarius hiis omnibus interfui et de mandato predicti domini ducis et eius consilii et iamdicti sindici rogatus me subscripsi et aliud instrumentum feci uno et eodem tenore sub dicti anno domini et indictione.

VII

Trattato Ancona-Zara, 1288\1388¹²⁶⁰

Trattato tra Ancona e Zara dove si stabiliscono i privilegi per i mercanti zaratini nel porto dorico: libertà di accesso al porto in caso di pericolo, pagamento dell'arboratico e del dazio per la sola merce proveniente extra gulfum, rifornimento di sale da Pago senza il pagamento del relativo dazio. Viene riconosciuto ad Ancona il controllo sulla distribuzione di sale lungo tutta la costa marchigiana. Si vieta a Zara il commercio ad Ancona di olio, vino e frumento.

Pacti facti tra el Comune de Ancone et il comune de Giara.

Rubrica VIII veteris voluminis Statutorum Duane Civitatis Ancone.

In Dei nomine amen. Anno Domini 1288 indictione prima, tempore domini Nicolai pape quarti, die XX mensis octobris.

Cum hoc esset quod inter commune et homines de Ancona suosquem districtuales ex parte una et commune ac homines Iadre: suosquem districtuales ex parte altera discordia et contentio esset, seu esse posset occasio consuetudinum immunitatum et libertatum, quibus homines ipsorum locorum ut alterius ipsorum in altero tractabantur vel tractari consueverant. Nobilis et discretus vir dominus Michael Micussii civis Iadre syndicus dicti communis, nomine et vice ipsius comunis, ut patet ipsius syndicus scriptus per Vincentium ecclesie Sancte Marie Maioris clericum et Iadre notarium ex parte sua, et dominus Bonagiunta Vitalis camerarius et civis de Ancona syndicus dicti communis, nomine et vice ipsius comunis ex parte altera, volentes et intendentes ipsa communia et singulares ipsorum cives ad pace, vera concordia et comtare, reducere et reformare, et ne imposterum aliqua discordia ut zizania oriatur, ad infrascripta pacta et concordiam devenerunt syndici supradicti nomine quo supra videlicet. Imprimis quod omnes Anconitani tractabuntur per commune et homines Iadre in hac forma videlicet, quod omnes et singuli Anconitani sani et naufraghi possint et valeant instare, seu morari ac redire in quemlibet, et de quolibet portu Iadre libere et absolute cum omnibus suis mercimoniis et rebus, et emere et vendere sine prestatione alicuius datii. Saluo tamen quod in portu civitatis Iadre specialiter soluant alboraticum, secundum quod solvent Iadrini in portu Ancone arboraticum eo modo et forma, prout homines de Iadra soluunt vel soluent alboraticum in Ancona. Saluo etiam quod si de rebus et mercimoniis que per homines de Ancona levantis ut totius Romanie ut de aliis partibus extra gulfum portarentur et

¹²⁶⁰ Per la trascrizione si fa riferimento alla copia cinquecentesca tratta dal libro dei dazi e non alla versione degli Statuti della dogana, esse comunque hanno piccole differenze linguistiche non comportanti modifiche al contenuto sostanziale del testo se non per l'indicazione della data. ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, 1, statuti della dogana e patti con diverse nazioni, 1345-1476, cc.11r-v; ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, 8, cc. 25r-28r; edito in CD, VI, doc. DXXVI, a. 1288; BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare...*pp.109-111; *Statuti del Mare...*, pp. 259-262.

discarcarentur in Iadra per homines de Ancona, quod solvant Anconitani secundum quod solvunt Iadrini portantes res et mercimonia de dictis locis et discarcantes in Ancona.

Item quod homines Iadre solvere debeant arboraticum in portu Ancone secundum quod consuetum est semel tantum pro uno viagio, etiam si pluries oporteret eos redire in portu Ancone.

Item quod homine Iadre venirent cum eorum sale ut empto de eorum denariis Anconam, aut infra senaitas per fortunam mali temporis, possint libere secure portare quo voluerint sine aliquo datio, dum tamen portent dictum salem in Recaneto ut a Recaneto inferius versus Trontum, et in Senegalliam et a Senegallia superius versus Ariminum. Et hoc intelligatur a finito tempore venditionis salis, qui finis est octavo die exeunte, Proxime preteriti ad tres annos proxime venturos. Similiter Anconitani de eorum sale tractentur in portu civitatis Iadre, quod ipsum salem possint libere detrahare de portu Iadre ubi libet deferendum.

Item quod Iadrini possint extrahere de Ancona bucticellas ad eorum voluntatem sine aliquo datio libere a kalendis augusti usquem ad kalendas ianuarii.

Item quod si Iadrini venerint per fortunam cum vino suo, ut empto de eorum denariis, in portu Ancone, ut Anconitani in portu Iadre, quod unus custos ponatur expensis dicti vini ad hoc quod discarchari non possit; qui custos habeat duos soldos Ancone pro die et nocte et non plus, et cum dicto vino possint dicti vini ire quocumquem voluerint libere, dum dictum vinum portent extra Anconam et eius districtum, et versa vice Anconitani extra Iadram et eius districtum.

Item quod si Iadrini per fortunam venerunt in portu Ancone cum eorum frumento, ut empto de eorum denariis, et frumentum valeret in Ancona a vigintiocto seu superius salma de Ancona, remaneat in providentia Consilii de Ancona de discargendo ut non. Et si minus dicta quantitas valeret, possint dictum frumentum libere extrahere de Ancona, dum tantum dictum frumentum non emant nec charchent in Ancona et eius districtu. Et versa vice Anconitani tractentur in portu Iadre.

Item quod si Iadrini carcharent res seu mercantiones infra gulfum usquem Venetias, que res seu mercantiones essent hominum Iadre, sive empte de eorum denariis, et venerint in Ancona cum dictis rebus et mercimoniis, et ipsas res et mercimonia possint libere discarcare et vendere in Ancona sine aliquo datio, quod non tollatur ab eis neque ab his qui emerent ab ipsis de Iadra. Et quod ipsi Iadrini res ipsas vendere teneantur hominibus de Ancona tantum. Et versa vice Anconitani tractentur in civitate Iadre, exceptis rebus mercimoniis levantinis et totius Romanie ut de aliis partibus extra gulfum undecumquem

differerentur et discargarentur in Ancona solvat pro quolibet centenario quatragesima soldos Ancone, excepto lignamine, undecumque venerint.

Et si aliqua navis Iadre seu aliqui Iadrini venerint cum predictis mercibus in portu Ancone, et non venderunt ut non discarcarent, possint libere redire, ac etiam si navis Iadre onerata de mercibus levantis et Romanie ut aliis partibus extra gulfum venerit in portum Ancone et oporteret eos discarcare ob evidentem necessitatem, quod licitum sit ei uel eis discarcare et carchare sine datio, dummodo dicta navis ut naves vadant et revertantur Iadre tantum. Et converso Anconitani et naves Anconitanorum tractentur Iadre.

Et si Anconitani aliquo tempore prohiberent, seu ordinamenta facerent quod nullus forensis deferret aliquas merces seu res Levantis ut totius Romanie vel de aliis partibus extra gulfum in Ancona ad certam penam seu cum certo datio, quod Iadenses tunc tractabuntur in Ancona sicut illi forenses qui meliori conditione tractabuntur.

Que omnia et singula suprascripta promiserunt predicti syndici nomine et vice ipsorum omnium et singularium personarum ipsorum ad invicem stipulantes, ac etiam corporaliter iuraverunt ad sancta Dei evangelia attendere et observare et in nullo contrafacere ut venire ratione aliqua ut occasione de iure ut de facto, modo aliquo ut ingenio, sub pena et in pena quingentarum marcarum argenti solemni stipulatione promissa committenda vel solvenda a parte non observante parti observanti, et damnum et expensas reficere sub obligatione etc.

VIII

Trattato Ancona-Ragusa, 1292¹²⁶¹

Testo del trattato tra Ancona e Ragusa, steso dal comune di Ragusa e approvato da Venezia tramite proprio conte in città. Il documento era destinato ad Ancona per l'approvazione definitiva. Nel documento si indica la nomina dell'ambasciatore con l'incarico di svolgere le procedure diplomatiche con il governo anconetano, nominato dallo stesso conte veneziano. Il documento raccoglie, in forma dettagliata, il valore dei dazi di ogni prodotto commerciato tra le due città. Si definisce la Schiavonia come territorio commerciale ragusino dove gli Anconetani non possono commerciare, mentre ad Ancona viene lasciata la distribuzione dei prodotti giunti da Ragusa, e destinati alla Toscana, alla Lombardia e alla Romagna.

Hec est forma tractatus et pactorum immunitatum et conventionum habita et tractata inter nobilem uirum dominum Grubesiam Radigne, ambaxatorem et syndicum comunis Ragusii sindicario nomine ex una parte. Et nobilem uirum dominum Dominicum Prandi,

¹²⁶¹ DADU, 7.3.3, Acta S. Mariae Maioris, n.282 Il documento è stato trascritto nonostante la lacerazione di parte della pergamena dovuto alla piegatura del supporto.

sindicum comunis Ancone indicum nomine et dominos Bombaronum Petri et Lambertitum Rustici, tractatores comunis Ancone [...] dicto domino Dominico sindico ex altera. Que quidem pacta de comuni et concordia voluntate, dictorum sindicorum de infrascripta fuerunt de uerbo ad uerbum, ut [...]seri continetur stipulata erit non fuerunt nec promissa propter eo quod dictas dominus Grubesia dicebat, se uelle consulere nobili viro domino Andree Dandolo, nato quondam clare memorie domini Johannis Dandoli illustris ducis veneti, comunis ciuitatis Ragusii. Iudicibus consiliarus et comuni cuius eidem et eisdem notificare omnia et singula infrascripta ac eis placeat contractus et forma cuiuslibet infrascriptorum series autem dictorum pactorum sic incipit.

In nomine domini et gloriose virginis Marie Amen. Cum hoc esset quod quedam pacta et conuentiones habite et contracte essent, inter comune Ragusii eiquem indicus ex una parte et comune Ancone eisquem sindicorum ex altra, super daciis et immunitatibus, seu libertatibus, conductoribus habendis ab utriusquem dictorum [comitum][intr...rio] et iuris dictorem ipsorum comuni ab altre ipsorum uicissim, ex quibus pactis et conuentionibus aliquae obseruitates sine dubio procedebant nec non et singularium personarum. Indicto prouidentissima utilitate cuiuslibet comitum prestatorum ne aliqua sintilla [se...dali] ex obseruitate aliqua dictorum pactorum inter prefata comita generetur et ut de noue adueniantur uia utilis comitibus predictis et singularibus eorundem. Propter ea nobilis uir dominus Grubesia Radigne ciuis Ragusinus indicus et procurator, nobilis uiri domini Andre Dandolo, nati quondam clare memorie domini Johannis Dandoli illustris ducis veneti, comitis ciuitatis Ragusii et iudicum et consiliarorum erunt. Eisdem et ipsius ciuitate ad tractandum et componendum et firmandum pacta et conditiones, et conuentiones cum comuni Ancone, spetialiter constitutus ut de eis mandato constat in dicto publico infrascripto per Azzonem condam Jacobi de Citullo notario publici, a me infrascripto notario conuerso et lecto nomine et uice dicte ciuitate Ragusi et predictorum dominorum comitis iudicum et consiliarorum comunis eisdem ex una parte. Et nobilis uir dominus Dominicus Prandi indicus et procurator nobilis militis domini Thomax de Herizola potestatis Ancone et comunis ipsius erunt ad dicta pacta tractanda, componenda, firmanda constitutus ut de eis mandato constat manu mei [...alecti] domino Petri notario publici, nomine et uice dicti domini portantis et dicti comunis ex altera ad infrascripta pacta et conuentiones et conditiones et modos in uicem et sponte et [...] peruenerunt uidelicet, quam prefatus dominus Dominicus indicus et [...] nomine quam super dicto sindico Ragusi presente uoluit et conferisit et promixit omnia et singula infrascripta. Primo quod omnes et singuli Ragusini sani et naufragii quod Deus adiutat possint et ualeant stare venire, stare, morari in portum Ancone et in ciuitate

Ancone eisquem diferictum libere et absolute cum omnibus rebus et mercatoribus que oriuntur in Schiavonia et ipsas vendere hominibus de Ancone uiri et ab ipsis de Ancone etiam emere et redire ualerint sine aliquo datio, quod non tollarint ab eis nequem ab illis de Ancone quam emerent ab ipsis Ragusinis modo aliquo uel ingenio excepto sirico tracto et non tracto, et exceptis fonicellis de quo et de quibus, quod uel quos predicti Ragusini deferent seri deferri et paroni facerent in Ancone uel eis portum soluant et solue debeant comuni Ancone [dac...] et duanam sicut alii forenses soluunt silicet XL soldi Ancone per centenario librarum denariorum. Granam autem que oritur in Schiauonia quam predicti Ragusini deferrent seu deferri facient in portum Ancone, ipsis non possint eam disscarcare in Ancone donet non denunciauerre et demostrauerint granam denariis comunis Ancone uel aliis officialibus quam fuerint deputati per comune Ancone ad uidendum corriendum et cognoscendum ipsam granam ratum sit, uel esset de Schiavonia uel de Romania et siquidem ipsam grana [...at] de Schiavonia, predicti ragusini sine de ipsa grana liberi et absoluti sine aliquo datio ut alius rebus [...] [...] [...] de Romania soluant et soluere debeant de ipsa grana duanam et dacium comuni Ancone sicut alii forenses quam fuit reddabiles silicet XL soldi anconetani per centenario librarum denariorum. Et quam [...] Ragusini ipsum granam non assignarent et [...] est soluant et soluere teneatur de ipsa grana de Schiavonia dacium duana comune Ancone, duplum eis quod soluere debent de grana de Romania, silicet IIII libre anconetane per centenario librarum denariorum. Ac et multa [...] seu deficiebant que ad utilitate ipsorum comuni spectabant.

Item quod predicti Ragusini possint et ualeant uenire et stare in portu et in ciuitate Ancone libere et absolute cum omnibus et singulis infrascriptas rebus et mercatoribus Romanie, silicet coramine corus domesticis et siluestribus cera et pillicibus domesticis et siluestribus ac etiam [doga...] et ipsis res uendere hominibus de Ancone, tam ut dictum et sine aliquo dacio quod non tollatur ab eis nequem ab ipsis de Ancone quam emerent a dictis Ragusinis. Quod si aciderent quod Ragusini nollent uendere res supradictas et uellent ipsas extrahere de Ancone, tam per mare quam per terram, licitum sit eis extrahere [ita...] quod soluant et soluere tenaneantur comuni Ancone duanam, silicem XL soldi per centenario librarum denariorum ualoris ipsarum rerum et incante quas excesserit.

Item quod Ragusini quam venient cum eorum flambus et lignis in portum Ancone, si disarcauerint suas mercationes in Ancone et deinde carcauerint ad arboraticum aliquod soluendum minime teneantur siuo disarcauerint et non carcauerint Ancone soluant arboraticum.

Item quod Ragusini qui portabunt et portari facerit eos et [...] in Ancone eiquem portum de Tuscia, de Lombardia, de Romandiola et de tota riueria, dictorum locorum tam quam mare quam per terram, soluant et soluere debeant comuni Ancone duanam silicet XX soldi per centenario librarum denari de dictis mercatoribus et rebus dictorum locorum. De auere autem et mercatoribus Apulee tractentur predicti Ragusini, Ancone ut acterius et consuetum. Semper tam saluis capitulis et ordinamentis comunis Ancone que locuntur de frumento, blaua, uino, sale et lignamine que ueliuntur et portantur Ancone.

Item quod Ragusini que de partibus ultramarinis et barbaricus cum rebus ipsarum [partis] seu Leuantis et Barbarie uenient cum nauibus de Ancone, causa applicandi et discarcandi Ragusii si quidem non applicabunt seu discarcabunt apud Ragusium, [...erint] Anconam et uoluerint dicti Ragusini uendere dictas mercatores Ancone soluant et soluere teneantur duanam comunis Ancone, silicet XL bolognini per centenario librarum denariorum. Sin autem uendere noluerint Ancone et ipsas res [exci...] uoluerint de Ancone, causa portandi Ragusium liceat eisdem Ragusinis, eas [exci...] libere sine aliquo dacio dum modo [...] comiti Ancone [...cam] securitatem de portando ipsas res Ragusium tantum.

Item quod predicti Ragusini quam cum eorum nauibus et lignis carcabunt Ragusii uel in aliquo alio loco, [...] riure Schiavonie euntes predictam riueram usquem uenent et a uenient redeuntes, predictam riuam usus Ragusium et casu fortuito mali ipsos uel cursariorum [...] ut quam nauis in mictere aquam [...] [...] [...], Anconam liceat eisdem discarcarent in eam et carcare dictas res et in de exire sine aliqua duana soluenda dum modo portare res ipsas in illam riuam Schiavonie uel uenere, sine autem ipsas res portauerit in hanc riuam silicem in Romandiolam, Marchiam Ancone, Ragusium et Apulie seu per [...] Apuleam quod dicti Ragusini soluant duanam comuni Ancone, silicet XL bolognini per centenario librarum denariorum.

Item quod [...] Anconitani generaliter prohiberent et ordinarent quod nullus [...sis] debeat nauigare cum mercatoribus ab Ancone ad partes Romanie et [...] [...] gulfum, nec quod de ipsis partibus nullus forensis nauigare et uenire Ancone debeat cum mercantibus ipsorum locorum ad certam pena, uel cum certo dacio quod omnis Ragusini carcabuntur Ancone sicut illi forenses que meliori conductore tractabuntur et quod ipse dicte [phi...] et [...] per [...] signi [...] de dicta ordinatores et prohibitores comunis Ragusi per licteras comunis Ancone.

Et conuerso dictus dominus Grubesia syndicus et procurator, predictorum domini comunis iudicum et consiliarorum et universitatis ciuitatis Ragusii [...] [...] [...] consensit et promixit prefato domino Dominico sindico comunis Ancona, stipulatum [...] et nomine quo

super omnia et singula infrascripta videlicet omnes et singulis Anconitani sani et naufragii quod Deus adiutat possint et valeant ire stare in quemlibet portum Ragusii et apud Ragusium eiusquem [...]absolueret cum omnibus rebus et mercatoribus de quibuscumquem locis deferret, seu per omnia facient et ipso [...]Ragusii et eis districtus vendendere Ragusinis tam uel modo [ex...] et redire, ac etiam emere sine aliquo datio non soluendo dictis Anconitani, cum [...] extraere extra Ragusio e portare quocumque voluerint libere et absolute sine aliquo, ab ipsis de Ancone predicti Anconitani prefectus mercatores quas desse [...] Ragusium [...] uellent [...] Ragusii quam [...] sel ac duanam comune Ragusii XL soldos per centenario librarum denariorum, si uero per mare exhere uoluerint liceat predictis de Ancone [...] ¹²⁶² denarios et dicta Schiauonia intelligatur a loco qui dicitur [...] usquem in fiume Lessi et si quidem Anconitani aliquid Anconitanus emeret in partibus Romanie et conduxerint Ragusium per omne [...] solvere et solvant dictis [...] et rebus et mercatoribus ultramarinis quas si Anconitani seu portari fecerint apud Ragusium, propter [...] quem uel quod nauis aquam immictant [...], uel propter timore cursariorum uel propter aliquam aliam necessitatem quam liceat dominis Ancone [...] [...] [...] portare [...] et eidem redire libere et absolute sine aliqua [...] [...], autem Anconitani uendiderint de dictis rebus et mercatoribus ultramarinis, quod uendiderint Ragusii soluerint quartum uoleris dictarum mercantiarum Ragusii, comuni Ragusii.

Item quod Anconitani qui cum eorum nauibus et lignis applicuerint seu iverint Ragusium et eius districtum ad arboraticum aliquid solvere [...] [...] [...].

Item quod si contigerit quod Anconitani portet seu portari facient apud Ragusium uel suum districtum uinum uel salem quod liceat ipsis Anconitanis sine aliquo datio et pena, [...] salem et uinum extrahere ex Ragusium et districtum eius sine aliquo dacio et pena dum tamen dictum salem et uinum non discarchent nec uendant nec donent Ragusii eiusque districtu.

Item quod si Ragusini generaliter prohiberent ut ordinarent quod nullus forensis possit nauigare cum mercationibus a Ragusio ad parte Romania et Leuantis et extra gulfum et nec de eius partibus nauigare et uenire Ragusium cum mercatoribus ipsorum locorum ad certam penam, uel cum certo datio quod tunc Anconitani tractabuntur Ragusii sicut illi forenses que meliori conductione tractabuntur et quod quando predicta prohibitio et ordinatio fiet, per comune Ragusii denunciabitur per ipso comune Ragusii per licteras comuni Ancone.

¹²⁶² La pergamena, a causa della piegatura del foglio, mostra il testo altamente corroso, coinvolgendo quattro righe di testo

Que omnia et singula superscripta universaliter universa singulariter singola promixerunt predicti syndici et procuratores uicissim, dicto modo et nomine ac nomine successorum dictorum ac rectorum et officialium sollempni stipulatione, firma et rata haberet et tenere seu quodlibet predictorum comunium firma et rata habere et tenere, seu quodlibet predictorum comunium firma et rata abere et ea omnia et singula integraliter obseruare et in nullo contrafacere uel venire de iure uel de facto modo aliquo ut ingenio sub pena CC marcarum argenti, dicto modo et nomine ad indice stipulata et promissa commictenda et soluenda in quolibet capitulo predictorum a parte non obseruante predicta uel aliquo predictorum parti obseruati et obligatione bonorum ipsorum comunium et pena commissa soluta ut non predicta omnia et singula prefatorum semper firma et libata persistent.

In nomine domini Amen. Cum hoc esset quam per comune Ancone quendam quantitas frumenti accepta esset hominibus et mercatoribus Ragusii et ex aduerso per comunis Ragusii quedam quantitas grane et cere accepta esset, hominibus de Ancone propter ea ne ex predictis pignoratoribus concussionibus et molestationibus aliqua Sintilla, [...] mittint doli inter prefata omniam mature. Igitur nobilis et discretus vir dominus Grubesia Radigne syndicus et procurator, nobilis domini Andree filii quondam clare memorie domini Johannis Dandoli illustris duci venetici, comitis Ragusii et iudicum ciuitatis eiusdem et ipsius ciuitatis ac predicta et infrascripta concordiam et sodationem et satisfactionem permictendam et recipiendam spezialiter constitutus prout de eius mandato plenius patet, instrumento scripto manu Azdonis quondam Jacobi de Titullo notario continetur a me infrascripto notario viso et lecto ex una parte. Et nobilis vir dominus Dominicus Prandi syndicus et procurator comunis Ancone ad predicta et infrascripta spezialiter constitutus nomine et uice dicti comunis ex altera. Ad infrascriptas confessiones, pacta, conductiones et conuentiones in simul peruenerunt, uindelicet quod dictus domino Grubesia nomine quo supra confitetur presente dicto domino Dominico sindico predicto pro comune Ragusii acceptam fuisse, quondam quantitatem grane hominibus de Ancone valoris extimatonis MDCCXXV yperperi et XII sterlin¹²⁶³ quolibet yperpero computato X venetorum grossorum minus quarta ac etiam fuisse predicto comuni Ragusii, ab hominibus de Ancone acceptam ceram L soldorum veneticorum grossorum et cuius grane et cere ex [...] capit in summa LXXII librarum et IIII solidorum veneticorum grossorum et ad dictam summa ex dicta [...] [...] [...] comune Ragusi obligatum comunis Ancone. Et ex aduerso

¹²⁶³ Lo sterlino inglese che compare nel XII secolo, è presente in area balcanica durante l'Impero latino e viene usato come sottomultiplo del yperpero ragusino, ma la sua imitazione, in Europa, si diffonde nel XIV secolo BALDUCCI PEGOLOTTI F., *La pratica della mercatura...*p. 116; P. SPUFFORD, *Handbook of Medieval Exchange*, London, 1986, p. 291; GRIERSON P., *Coins of medieval Europe*, ... pp. 157-170.

dictus dominus Dominicus syndicus comunis Ancone, nomine et uice ipsius comune presente dicto domino Grubesia syndicus predicto confitetur per comune Ancone acceptam fuisse presenti dicto domino Grubesia¹²⁶⁴, hominibus de Ragusio ex quantitatem frumenti silicet DXV [...] cuius frumenti extimationem conficetur CCXXXIII soldos anconitanos pro qualibet salma et pro nauulo dicti frumenti XV libras Ancone et V floren. auri summa cuius [...] extimationis dicti frumenti et eius nauuli capit DCCCXLVIII et libras XII soldos anconitanos ad dictam summa ex dicta causa [...] obli comunis Ragusii [...] ¹²⁶⁵, dicti syndici nomine quo supra [...] comuni confessionum non sic factarum et habitarum uel predictim est conductionis sine causa et omnium lego et [...] auxilio et propter ea uolentes dicti [...] peruenire ad se dationem et [...] cuiuscumquem litisii et uessationis et que ex predictis quod et que [...] [...] [...] [...] de comuni eorum concordia uoluntate, nomine et uice quo supra compensarunt et computarunt prefatam quantitatem DCCCXLVIII libras et XII soldos anconitanos ex dicta causa debitam a comunis Ancone, comunis Ragusi seu hominibus ipsius in dicta [...] et extimatione dicte grane et cere permictens dictus syndicus Ragusi nomine quo supra et nomine cuiuscumquem singularis persone comuni Ragusii, pro quo nomine dicti comunis promixit de rato, sub inscripta pena de dicto frumento et extimatione et omni eo quod ex dicto frumento uel occasione ipsius comune Ragusii. Uel singularis persone Ragusii uel petere posset contra comuni Ancone. Et eius singulare persona, nullam licet, nullam quod molestiam de iure uel de facto [...] uel inferri facient contra dictum comune Ancone et singulares personas eiusdem et promixit dicto comuni Ragusii ex de syndicum sindicario nomine facturum et curaturum taliter cum effectum, quod private persone Ragusii ad quas expectat seu nomine et spectare dictum frumentum nullam licet nullam quod molestiam [...], ex causa predicta seu predictam compensationem totaliter acceptabunt, seu contra ipsam non uenient residuum extimationis dictis grane et cere quod capit et est XXIII libras XIII soldo ueneticorum grossorum, promittis dictus domino Grubesia syndicos comunis Ragusi nomine et uice quo supra prefato domino Dominico syndico comunis Ancone, nomine et uice comunis Ancone et singularium personarum ad quos spectat stipulantes et recipientes pro quibus promixit de rato nomine et uice dicti comunis dare et soluere hinc [...].

Sub pena dupli et obligatione bonorum comunis Ragusii. Et dictus dominus Dominicus syndicus comunis Ancone nomine et uice quo supra fecit eidem syndico comunis Ragusii, nomine quo supra recipienti fine et mercatione de dicta grana et cera et eius extimatione et ualore et omni eo quod predictorum occasione dicere uel petere posset saluo

¹²⁶⁴ Presenti segni di cancellatura volontaria in originale

¹²⁶⁵ Impossibilità di lettura del documento a causa della piega del foglio che ha danneggiato irrimediabilmente il testo.

semper et reseruatō residuo promisso a dicta compensationem supra in hoc presenti contractu contento. Quam compensationem promixit dictu sindaco de Ancone firma et rata habere et tenere et in nullo contrafacere uel venire de iure uel de facto, sub pena dupli et obligatione bonorum comunis Ancone.

Que omnia et singula suprascripta singulariter singula e singulariter singula promixerunt predicti syndici et procurator uicissim, dicto modo et nomine ac etiam nomine successorum dictorum eorum et officialium dictorum comunium solemnī stipulatione, firma et rata habere et tenere seu quodlibet predictorum eorum firma et rata habere et tenere et ea omnia et singula predictorum integraliter obseruare et obseruari facere et in nullo contrafaces uel venire de iure uel de facto quod uel ingenuo, sub pena CC marcarum argenti dicto modo et nomine ad indice stipulata et promissa commictenda et soluenda in quolibet capitulo predictorum, a parte non obseruate predicta uel aliquo predictorum parti obseruati et obligationis bonorum ipsorum eorum et dampna expens cum interesse reficere et pena soluta uel non predicta omnia et singula prefatorum semper firma et illibata persistant.

Predicta autem pacta promissiones conductores omnium predictorum et spezialiter pecuniarum predictarum descripta fuerant, de uerbo ad uerbum solum ad hostendendum eadem et extendendum eadem et quodlibet predictorum predicto domino comiti consiliariis et comuni Ragusii, uerum tamen ut superius dictus est antea seriem dicti tractatus predicta pacta promissiones stipulatum non fuerunt, nec promissa inter predictos syndicos nec etiam ego Barlectus notario infrascriptus de predictis uel aliquo predictorum Ragusii sui conficere publicum instrumentum, quia predictus dominus Grubesia syndicus ut dictus est propter suam commissionem nolebat dictum contractum preficere nisi primo hostenderet suo comunis ut dictum est omnia et singula scripta.

Ego Barlectus domino Petri transeundi imperiali auctoritate notario ad dictum tractatum, scribendum fui cum predictis syndicus mercatoribus et ipso descripsi tamquam non permissō nec stipulatum rationem predicta. Sub anni domini millesimo ducentesimo nonagesimo secundo indictione quinta apostolica sedis uacante pastore, die IIII mensis iuni. Actum in aneto seu prusello palaciis comunis Ancone presentibus dominis Thoma legum doctore et Simone Rainaldi et cetera.

IX

Trattato tra Ancona e Ragusa del 1292¹²⁶⁶

¹²⁶⁶DADU, 7.3.3, acta S. Mariae Maioris, 13, a.1292, n.287; edito in CD, VII, doc. LXXII; ŠOLJIĆ A., *Relazioni tra Dubrovnik e Ancona al tempo di Ciriaco* ...pp. 141-168; *Dubrovačka akta i povel'e...*, I, pp. 71-79; KREKIĆ B., *Dubrovnik...*, p. 173, regesto n. 41.

Sintesi del trattato tra Ragusa e Ancona del 4 giugno ad uso degli operatori della dogana o dei mercanti, con indicazione degli elementi principali, indicanti dazi ed esenzioni.

In nomine domini et gloriose Virginis Marie amen. Cum hoc esset quod quedam pacta et convenciones essent inter comune Ragusii eiusquem syndicum ex una parte, et comune Ancone eiusque syndicum ex altera super daciis et immunitatibus seu libertatibus condicionibus habendis ab utroque dictorum communium in territorio et iurisdicione ipsorum communium ab altero ipsorum vicissim; ex quibus pactis et conuencionibus aliquae obscuritates sine dubio procedebant, ac etiam multa deerant seu deficiebant, que ad utilitatem ipsorum communium spectabant, nec non et singularum personarum; [...] pro euidentissima utilitate cuiuslibet communium prefatorum, ne aliqua scintilla scandali ex obscuritate aliqua dictorum pactorum inter prefata comunia oriretur et ut de nouo ad inueniatur via utilis communibus predictis et singularibus eorundem; propter ea nobilis vir dominus Grubesia Radigne ciuis ragusinus, syndicus et procurator nobilis viri domini Andree Dandolo, nati quondam clare memorie domini Johannis Dandoli illustris ducis Venetorum, comunis ciuitatis Ragusii et iudicum et consiliariorum ciuitatis eiusdem et ipsius ciuitatis ad tractandum et componendum et firmandum pacta et conuenciones cum communi Ancone specialiter constitutus ex una parte; et nobilis vir dominus Dominicus Prandi syndicus et procurator nobilis militis domini Thomasii de Henzola potestatis Ancone et comunis ipsius ciuitatis, ad dicta pacta tractanda componenda et firmanda constitutus ex altera, ad infrascripta pacta et condiciones et modos inuicem et sponte et scienter peruenerunt videlicet: Primo, quod omnes et singuli Ragusini, sani et naufragi, quod deus auertat, possint et valeant venire, stare, morari in portu Ancone et in ciuitate Ancone eiusque districtu libere et absolute cum omnibus rebus et mercacionibus, que oriuntur in Sclavonia et ipsas vendere hominibus de Ancona; tum et ab ipsis de Ancona etiam emere et redire valeant sine aliquo dacio, quod non tollatur ab eis, neque ab illis de Ancona, qui emerent ab ipsis Ragusinis modo aliquo vel ingenio, excepto serico tracto, et exceptis fonicellis, de quo et de quibus, quod vel quos predicti Ragusini deferrent seu deferri et portari facerent in Anconam vel eius portum, soluant et soluere debeant communi Ancone daciā et duanam, sicut alii forenses soluunt, scilicet XL solidos Anconitanos pro centenariō libram denariorum granam autem que oritur in Sclavonia, quam predicti Ragusini deferrent seu deferri facient in portum Ancone, ipsi non possint eam discarcare in Ancona, donec non denunciauerint et demonstraerint granam duanariis comunis Ancone, uel officialibus qui fuerint deputati per commune Ancone ad videndum, cernendum et cognoscendum ipsam granam, utrum sit uel esset de Sclavonia vel de Romania; et si quidem ipsa grana reperiatur de Sclavonia, predicti

Ragusini sint de ipsa grana libere et absoluti sine aliquo dacio, ut de aliis rebus Slavonie, si vero ipsa grana reperiatur de Romania, sluant et soluere debeant de ipsa grana duanam et daciā communi Ancone sicut alii forenses qui sunt reddabiles scilicet XL solidos anconitanos pro centenariō libram denariorum. Et quod si predicti Ragusini ipsam granam non assignauerint et demostrauerint, et dictum est, soluant et soluere teneantur de ipsa grana de Sclavonia daciū et duanam communi Ancone duplum eius quod soluere debent de grana de Romania, scilicet IV libras anconitanas pro centenariō libram denariorum. Item quod predicti Ragusini possint et valeant venire et stare in portu et in ciuitate Ancone libere et absolute cum singulis infrascriptis rebus et mercacionibus Romanie, scilicet coramine coriis domesticis et silvestribus, cera et pillizariis domesticis et siluestribus, ac eciam degamine, et ipsas res vendere hominibus de Ancona; tamen ut dictum est, sine aliquo dacio, quod non tollatur ab eis, neque ab ipsis de Ancona, qui emerent a dictis Ragusinis. Quod si accideret, quod Ragusini nollent vendere res supradictas et vellent ipsas extrahere de Ancona tam per mare quam per terram licitum sit eis extrahere; ita tamen quod soluant et soluere teneantur communi Ancone duanam, scilicet XL solidos pro centenariō libram denariorum valoris ipsarum rerum et mercacionum quas extraxerint. Item quod Ragusini qui venirent cum eorum nauibus et lignis in portum Ancone, si discarcauerint suas mercaciones in Ancona et deinde carcauerint ad arboraticum aliquod soluendum minime teneantur; si vero discarcauerint et non carcauerint soluant arboraticum. Item quod Ragusini qui portabunt et portari facient res et mercaciones in Anconam eiusque portum de Tuscia, de Lombardia, de Romandiola, et de tota riueria dictorum locorum tam per mare quam per terram, soluant et soluere debeant communi Ancone duanam scilicet XX solidos pro centenariō libram denariorum de dictis mercacionibus et rebus dictorum locorum; de avere autem et mercacionibus Apulee tractentur predicti Ragusini Ancone, ut hactenus et consuetum; semper tamen saluis capitulis et ordinamentis communis Ancone que loquuntur de frumento, blaua, vino, sale et lignamine, que vehuntur et portantur Anconam. Item quod Ragusini, qui de partibus ultramarinis et barbarinis cum rebus ipsarum parcium, seu Levantis et Barbarie venient cum nauibus de Ancona causa applicandi et discarcandi Ragusii, siquidem non applicabunt seu discarcabunt apud Ragusium sed venerint Anconam et voluerint dicti Ragusini vendere dictas mercaciones Ancone soluant et soluere teneantur duanam communi Ancone scilicet XL solidos pro centenariō librarum denariorum. Sin autem vendere noluerint Ancone et ipsas res extrahere voluerint de Ancona causa portandi Ragusium, licet eisdem Ragusinis eas extrahere libere sine aliquo dacio, dummodo dent communi Ancone idoneam securitatem de portando ipsas res Ragusium tantum. Item quod si dicti Ragusini qui cum

eorum nauibus et lignis carcabunt Ragusii vel in aliquo alio loco tocius riverie Sclavonie, euntes per dictam riueriam usque Venecias, et a Veneciis redentes per dictam riuam versus Ragusium et casu fortuito mali tempore vel corsariorum timore, uel quod nauis immitteret aquam venerint ad portum Ancone; liceat eisdem discarcare in terram et carcare dictas res, et inde exire sine aliqua dacia soluenda dummodo portent res ipsas in illam riuam Sclavonie vel Veneciarum. Sin autem ipsas res portauerint in hanc riuam scilicet in Romandiolam, marchiam Ancone, regnum apostolicum, seu per totam Apuleam quod dicti Ragusini soluant duanam communi Ancone scilicet XL solidos pro centenario librarum denariorum. Item quod si Anconitani generaliter prohiberent et ordinarent quod nullus forensis debeat nauigare cum mercacionibus ab Ancona partes Romanie et Levantis et extra gulfum; nec quod de ipsis partibus nullus forensis nauigare et venire Anconam debeat cum mercacionibus ipsorum ad certam peciam vel cum certo dacio; quod tunc Ragusini tractabuntur Ancone sicut illi forenses, qui meliori condicione tractabuntur, et quod tempore dicte prohibicinis et ordinacionis per commune Ancone significabitur de dicta ordinacione et prohibicione communi Ragusii per litteras communis Ancone. Quod omnes singuli Anconitani et naufragi quod deus auertai possint et valeant ire stare in quemlibet portum Ragusii et apud Ragusium totum districtum tam per mare quam per terram libere et absolute cum omnibus rebus et mercacionibus de quibuscumque locis deferent seu portari facient et ipsas mercaciones Ragusii et in eius districtu vendere Ragusinis tamen vel inde extrahere et redire ac eciam emere sine aliquo dacio soluendo a dictis Anconitanis neque ab illis de Ragusio qui emerent ab ipsis de Ancona. Sin autem predicti Anconitani prefatas mercaciones discaricarent Ragusii XL solidos pro centenario libra denariorum. Si uero per mare extrahere voluerint liceat predictis de Ancona cum Rag[...] aliis forensibus cum suis mercacionibus redire et eas extrahere extra Ragusium et portare quocumque voluerint libere et absolute sine aliquo dacio excepto quod si Anconitani predictas mercaciones portauerint in Sclavoniam seu portari fecerint soluant et soluere teneantur duanam XL solidos pro centenario libram denariorum, et dicta Sclavonia intelligatur a loco qui dicitur Orenta usque ad flumen Lessi. Et si quidem Anconitani aliquas mercaciones emerent in partibus Sclavonie et conducerent Ragusium per terram soluant et soluere teneantur communi Ragusii duanam scilicet XX solidos pro centenario denariorum; exceptis rebus et mercacionibus ultramarinis quas si Anconitani portauerint seu portari fecerint apud Ragusium propter necessitatem temporis vel quod nauis aquam immitteret, vel propter timore cursariorum vel propter aliquam aliam necessitatem, quod liceat dictis Anconitanis dictas res discarcare et carcare et inde redire libere et absolute sine aliqua dacia. Sin autem Anconitani vendiderint de dictis rebus et mercacionibus

ultramarinis quod ab iis quas vendiderint Ragusii soluant quantum valoris dictarum mercanciarum venditarum Ragusii communi Ragusii. Item quod Anconitani qui cum eorum nauibus et lignis applicuerint seu iuerint Ragusium et eius districtum ab arboraticum aliquod soluendo nullo modo teneantur. Item quod si contingeret quod Anconitani portent seu portari facient apud Ragusium vel suum districtum vinum vel salem quod liceat ipsis Anconitanis sine aliquo dacio et pena dictum salem et vinum extrahere extra Ragusium et districtum eius sine aliquo dacio et pena dicta; tamen dictum salem et vinum non discarchent nec vendant nec donent Ragusii in eiusque districtu. Item quod si Ragusini aliquo tempore generaliter prohiberent vel ordinarent quod nullus forensis possit nauigare cum mercacionibus a Ragusio ad partes Romanie et Levantis et extra gulphum, nec de ipsis partibus nauigare et venire Ragusium cum mercacionibus ipsorum locorum ad certam penam vel cum certo dacio quod tunc Anconitani tractabuntur Ragusii sicut illis forenses qui meliori condicione tractabuntur; et quod quando predicta prohibicio et ordinacio fiet per commune Ragusii denunciabitur per ipsum comune Ragusii per litteras communi Ancone. Que omnia et singula stabilita actum in aneto seu prufello palacii communis Ancone anno MCCnonagesimo secundo, die IV mensis iunii.

X

Trattato Ancona-Ragusa, 1292¹²⁶⁷

Delibera del Comune di Ragusa del 20 settembre che prevede l'approvazione del trattato tra Ancona e Ragusa definito in data 4 giugno (doc. VIII-IX).

In nomine domini Amen. Anni domini Millesimo ducentesimo nonagesimo secundo indictione quinta apostolica sede vacante pastore. Die vicesimo mensis septembris. Cum hoc esset quod quedam pacta conuentiones confessiones et promissiones celebrate et facte essent inter nobiles uiros dominos Orfacium de Villiarico et Marinus Clementis de Piconario syndicos et procuratores, nobilis uiri domini Andree Dandolo filii condam clare memorie domini Johannis Dandoli illustris ducis venetorum, comitis Ragusii et iudicum et consiliarorum civitatis eisdem et ipsius [...] ut de eorum mandato patet infrascripto manu Aczonis Jacobi de Titullo notario ex una parte. Et nobilem uirum dominum Dominicum Prandi syndicum et procuratorem comunis Ancone, sidicario nomine ut de eis mandato patet publico infrascripto manu mei infrascripti notari, occasione cuiusdam quantitatis frumenti accepti ab hominibus et mercatoribus Ragusii, per comune Ancone. Et conuerso occasione

¹²⁶⁷ DADU, 7.3.3, acta S. Mariae Maioris, n.286.

cuiusdam quantitatis grane¹²⁶⁸ et cere accepte ab hominibus de Ancona per comune Ragusii. In quibus pactis et conuentionibus inter cetera continetur prefatos dominos Orfacium et Marinum confessos fuisse, proferre dicto domino Dominico sindico predicto comune Ragusii debitorem et obligatum esse, comuni Ancone pro ualore et estimationem dicte grane MDCCXV yperperi et XIII sterline, quolibet yperpero computato X denari ueneti grossi minus quarta et pro ualore et estimationem, dicte cere L soldi veneti grossi cum grane et cere estimatione capit in summa LXXII libras et IIII soldi venetorum grossorum et conuerso dictus dominus Dominicus syndicus comunis Ancone, nomine et uice ipsius comunis confessus sine dictum comune debitorem et obligatum esse comuni Ragusii pro estimationem et ualore dicti frumenti quod fuit D et V salme MXXXIII soldi anconitani [...], pro qualibet salme et pro nauo dicti [...][...] XV soldi Ancone [...] et uno floren. auri, summa cuius estimationis dicti frumenti et nauili capit DCCC et XLVIII libras et XII bolognini Ancone. [...] de omnia in dictis conuentionibus continetur quod predicti, quod predicti syndici utriusque comunis de eorum comuni et concordia uoluntate nomine suorum comunium computauerint et compensauerint prefatam quantitatem DCCCXLVIII libras et XII bolognini Ancone, ex dicta causa debita a comuni Ancone, comuni Ragusii seu hominibus, ipsius in dicta summa et estimationem dicte grane et cere. Promittentes et dictis syndici Ragusii nomine sui comunis et cuiuslibet singularis de Ragusio, pro quibus nomine dicti comunis Ragusii promixerint de rato sub infrascripta pena de dicto frumento et estimationem et omni eo quod ex dicto frumento uel occasione ipsius comune Ragusii, uel singulares persone eisdem dicere uel petere possent contra comune Ancone et eis singulares personas nullam licet inferrent summa prefatam compensationem acceptabunt, seu contra ipsam non uenient. Residuum autem dicte examinationis dicte grane et cere quod capit et est XXIII libras et XIII soldi veneti grossi promixerunt predicti domini Orfacius et Marinus syndici comunis Ragusi dicto domino Dominico sindico comunis Ancone nomine et uice ipsius comunis Ancone et singularium personarum ad quas expectat pro quibus etiam promixit de rato dare et soluere dictam residuam quantitatem silicet XXIII libras et XIII soldi venetorum grossorum, de inde ad kalendas mensis september tunc proxime [successin...] sub pena dupli et obligationem suorum bonorum et CC ut pleni patet instituto publico infrascripto manu mei infrascripti notari. Igitur dominus Junius Felicis ciuis Ragusinus auditis et cognitis dictis conuentionibus, confessionibus, compensationibus et promissionibus [...] dictis uoleris liberare dictum comune Ragusii a promissionibus fecis per prefatos dominos Orfacium et Marinum syndicos comunis Ragusi de dicta residua quantitate silicet XXIII libras

¹²⁶⁸ Tintura per panni

et XIII soldi venetorum grossorum. Dicto domino Dominico sindaco comunis Ancone dedit soluit et tradidit de pecunia dicti comunis Ragusii nomine ipsius comunis Ragusii [...] me notarii et testibus infrascriptas XXIII libras et XIII soldi venetorum grossorum, dicto Dominico sindaco comunis Ancone sindicario nomine ipsius comunis [...] et cuiuscumquem singularis persone de Ancone cuius inter esset in pecunia numerata, existenti in quodam saeculo prout dictus dominus Dominicus sindicus confessus fuit, tantam esse quantitatem. Quam quidem pecunie quantitatem dictus dominus Dominicus sindicus dicto modo et nomine venire fuit confessus et contentus se recepisse et [...] habere a dicto domino Junio dante dicto modo et nomine, renuntians exceptum non [...] non habere et accepte ac sibi integre date et solute dicte quantitatis dictorum venetorum grossorum. Doli exceptionis in facti actionis, conditionis sine causa et omni alii legum et canone auxilio.

Et dictus dominus Dominicus sindicus comunis Ancone nomine et uice ipsius comunis et cuiuslibet singularis persone pro quibus promixit de rato sub infrascripta pena fecit, predicto domino Junio cui Ragusino et inter notario infrascripto recipienti et stipulanti nomine et uice comunis Ragusii et cuiuslibet singularis persone Ragusi cuius inter esset sine et [...] et propter ea restitutionem et pactum de ulteris non petendo de dicta quantitate XXIII libras et XIII soldi ueneti grossi et pena et omni eo quod ex dicta causa uel occasione ipsius comune Ancone et singulares persone comunis Ancone dicere, uel petere posse contra comune et singulares personas Ragusi promictens dictus dominus Dominicus nomine quo supra quod comune Ancone et singulares persone ipsius, nullam licet, nullam quod molestiam inferent seu inferri facient de iure uel de facto, occasione predictas contra comune Ragusii et singulares personas eisdem [...] et absoluens dictum Iunium et me notario stipulante nomine dicti comunis Ragusi et cuiuscumque inter esset precedente [...] stipulationem per [accepti...] subsequentem. Que omnia et singula suprascripta promixit dictus dominus Dominicus sindicus comunis Ancone nomine et uice ipsius comunis et cuiuslibet singularis de Ancone pro quibus promixit de rato ut dictus est, sollempni stipulanti prefato domino Junio et inter notarii stipulanti et nomine et uice comunis Ragusi, et cuiuslibet singularis dicti comunis attendere et obseruare et actendi et obseruari facere per qualibet singulare persona comunis Ancone, [...] [...] ¹²⁶⁹ habere et tenere et [...] facere et in nullo contrafacere uel venire de iure uel de facto sub pena dupli dicte quantitatis pecunie sollempniter permissa et stipulata ac [domino] Dominico nomine quo supra, predicto Junio et inter notario recipienti nomine quo supra si in predictas uel aliquo prefactorum de iure uel

¹²⁶⁹ Piega della pergamena che ha irrimediabilmente danneggiato il testo.

de facto, fuerint contrauentum et obligationem [...] dicti comunis Ancone et pena soluto uel non predicta omnia et singula rata et firma persistent.

Actum in aneto seu prosello palacii comunis Ancone [...] nobili milite domino Thomaxio de Herzola potestate ciuitate Ancone, dominisque Morano legum doctore et Simone de Nippis capitani [...] dicti comunis, presentibus dominis Thomaxio de Bonauincta iudicibus, Simone Rainaldi et Guilelmo Laurencii de Ancone et Laurencio Borbagne, Nicola Grolesi et Blaxio de Caboga de Ragusi, comunis rogato.

XI

Contratto di commenda di Ancona, 1322¹²⁷⁰

Contratto di commenda per la costituzione di una società commerciale tra Alberto Andrea, il mercante, e Franceschino Cuiti l'investitore. La società aveva per obiettivo la vendita di panni bolognesi, caricati su una nave dell'armatore Rubeo Vagilio di Fermo presente nel porto di Ancona, con destinazione Costantinopoli, a cui era posto il divieto di scarico ad Alessandria e Barberia. Gli utili ottenuti dalla vendita verranno poi destinati 1/4 al mercante e 3/4 all'investitore.

In nomine domini Amen. Anno domini Millesimo tricentissimo vicesimo secundo, Inditione quinta, tempore domini Johannis pape XXII, die vicesimo sexto mensis aprilis. Actum Ancone, in Plathea ecclesie sancte Marie mercati, presentibus Acti Recchi, Ser Petro Casoinboi testibus etc.

Albertus Andree cuerre fuit confessus et contentus se abuisse, recepisse et apud se hahere in recommandicium ad quartam partem lucri a Francischino Cuiti telenti quadraginta septem libras et tres solidos anconitanos paruos in denarios anconitanos grossos...

Dictam quantitate valente, investita in una balla de pannis segano et una pecia de panno bononiensis, honerata in trita seu nave Rubei Vagilis de Firmo existente nuper in portu Ancone, nomine sancte Johanne, remittendo execeptioni non numerate pecunie et non investite in dictis pannis et honerate in dicta sive trita, doilo execeptioni et omni alii legis et iuris auxilio.

Quod recommandicium promixit dictus Albertus secum navigare cum dicta trita in proximis viagis, quod facturus est ab Ancona in Costantinopoli vel quocumque alibi portum fecerit et tota vel maior pars eius discarcaverit, excepta Alesandria et terra Egicti et subiecta soldano Barberia, ad omne periculum, risicum et fortunam maris et gentis dicti Francischini, tam in eundo quam stando et redeundo. Et promixit dictus Albertus dictas res vendere et

¹²⁷⁰ASAN, pergamene, S. Giovanni in Pannocchiara, C. Lib. II, fol. 31; edito in MARCUCCI R., *Un contratto di commenda...*, pp. 247-252.

pretium quod inde perceperit investire et reinvestire et omnia et singula facere bona fide, sine fraude et infra unum annum.

Et si ante dictum terminum unius anni predicti proximi nec ipse Albertus vel eius trita reversus seu conducta fuerit in Anconam, promixit per se suosque eredes eidem Francischino stipulanti pro se suisque eredibus rationes dicti recommandicii assignare vel facere assignari et restituere nel restitui facere dictum capitale cum tribu, partibus lucri, quarta vero lucri parte in se retinere pro suo labore sub pena dupli dicte quantitatis sollempni stipulatione promissa e, refectione dampnorum, expensarum et interesse, et obligatione suorum bonorum, que se eius nomine constituit possidere, in quibusbonis dedit dictus albertus eidem Francischino stipulanti et recipienti ut supra licentiam et liberam potestatem sive auctoritatem sine alicuius requisitione, a dicto termino in antea tenutam et corporalem possessionem intrandi capiendi possidendi utendi finendi vendendi et alienandi vel iusto precio recipiendi et quicquid sibi placuerit faciendi ad conversationem dicte quantitatis dicti recommandicii sortis et [refectione?] dampnorum expensis et interesse et predicta solutione vel non ratum maneat contractu.

Ego Bartolomeus D. Petri trasmundi imperiali auctoritate notarius hiis omnibus interfui rogatus, scripsi et publicavi.

XII

Trattato Ancona-Venezia, 1345 (versione in volgare)¹²⁷¹

Versione volgare del trattato tra Venezia e Ancona posto all'interno degli Statuti della Dogana. Il trattato è richiesto dagli Anconetani per ridefinire il valore dei dazi e delle gabelle da applicarsi ai Veneziani nel porto dorico. Ai Veneziani verranno applicate le gabelle solo per le merci marchigiane che verranno commerciate fuori dal Golfo. I Veneziani confermano l'obbligo di condurre sale e frumento nel porto veneto e aumentano i dazi per gli operatori marchigiani per la vendita di vino marchigiano a Venezia.

RUBRICA VIII. PACTI FACTI TRA EL COMUNE DE VINEGIA E LO COMUNE DE ANCONA.

Millesimo trecentesimo quadragesimo quinto, indictione XIII, tempore domini Clemetis pape sexti, die martis XII mensis aprilis, in Venetiis in Rivoalto novo in casa overo la volta de Segnuri Decandolo, presenti i descreti homini prete Marco Bianco piovano de sancto Martiale, Philippo Bladu piovano de Sancta Agata, Damiano Balbo de la ecchiesia de

¹²⁷¹ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, 1, statuti della dogana e patti con diverse nazioni, libro I 1345-1476, cc. 10r-11r; edito in BIONDI V., *Ancona e il suo mare...* vol. I, pp. 85-88; *Statuti del Mare...*, pp. 233-238.

Santo Paulo, Bartolomeo Sancto de la dicta ecchiesia de Santa Agata de tutte le ecchiesie de Venegia, et altri più testimonii li' chiamati, specialmente rogati.

Conciò sia cosa che per alcuni tempi fosse alcune descensioni overo contese nate infra li subditi e la Segnorìa de Venegia et li homini et officiali del commune de la ciptà d'Ancona ch'alcuna parte de li quali subditi al commune de Venegia per li officiali de quella medesima ciptà circhava datio overo duana, et recercava alcuna fiata per essi officiali d'Ancona da essi conducenti et arrivanti sue mercantie discaricare et vendere secundo la loro consuetudene allegate, ai quali fideli de la Segnorìa de Venegia affermavano se exenti et liberi per nigiuno modo alle predictè cose tenuti siano, imperò lu excelso et magnifico signor meser Andrea Dandolo per la dio grazia de Venegia, Dalmatia et de Crouatia benigno Ducha, signore de la quarta parte et meza de tucto lo imperio de Romania et li nobili homini meser Grimaldo de Bonfigliolo, Marcone de Iacomo et Zannectus de Pietri dicto Matarazo tucti ciptadini d'Ancona, ambasciatori et sindici de la dicta ciptà d'Ancona, descideranti de obviare ali principii, acciocchè per nigiuno modo neuno scandulu possa nascere, ala infrascripta concordia, pacti et conventioni et declaratione, tractati per li nobili homini et saviisignori Giovagni Fuscarenò, Nicolò Duccho et Nicolò Barbo tractaturi deputati per la Segnorìa de Venegia con ambasciatori et sindici de la ciptà d'Ancona predicti da modo innanzi inviolentemente da osservare, concordemente et amichevolmente pervennero, infra loro fermamente fermarono per lu modo infrascripto, cioè, imprima che li predicti meser Grimaldo de Bonfigliolo, Marcone de Iacomo, Zanicto de Pietri dicto Matarozzo ambasciatori et sindici del commune et de li homini de la ciptà d'Ancona a le infrascripte tucte et ciaschesune cose promectendo adimpiendo et fermando pieno et speziale mandato, come appare per pubblico instrumento facto per mano de me Dominicho notario infrascripto in lu predicto millesimo et indictione addi primo del mese d'aprile fonno contenti et primisseno per sollemni stipulatione, per ogne modo ragione forma et cagione che meglio hanno possuto tucte et ciaschesune cose infrascripte. Raphano di Carisino notario et scrivano del Dose de Venegia sindaco et in nome del prefato meser lu Dose de Venegia sindaco ad queste cose spetialmente et solempnemente costituito et ordinato, come del suo mandato appare piubico in instrumento scripto per mano de Marco Bono figliolo de messer Bartolomeo Bono da Venegia notaro nel dicto millesimo et indictione addi nove del presente mese d'aprile da me Domenico notaro infrascripto viduto et lecto et stipulante et recevente in nome sindacario antedicto. Imprima promisseno li dicti sindici et forono contenti per reverenza et amore de meser lu Dose et del commune de Venegia che tucti li Venitiani da Grado infino ad Capri d'Argero et tucti li Venitiani li quali possono navigare, secondo

l'ordine de Venegia, dove demorano et stanno veneti al porto d'Ancona con alcuni navilii si per fortuna de mare et si etiamdio per bono tempo per cagione necessaria emergente da essere dechiarata per sacramento del padrone et nauchiero de la nave ovvero ligno, et dove non fosse nochiero dechiarasse per sacramento del patrone et per uno di marinari, con sale o frumento ovvero con altro de le predicte cose per cagione de condurlo a la ciptà de Venegia, adcioche' a le terre d'essa a Grado infino a Capodaggero, simo liberi et exempti da ogne datio et duana et da ciascheuno altro gravamento de la ciptà d'Ancona non discarcando, nè fare vendeta. Et similmente promisseno et furono contenti che li predicti venenti con loro altre merce et cose ciascheune si per fortuna de mare si etiamdio per bono tempo siano libero et exempti da ogne datio et duana e da chiaschesuno altro gravamento de la dipta ciptà d'Ancona si in andare et si in retornare non discarcando; einanzi che discarchino ovvero vendano intendendo e dichiarando ch'el vino non possa discarcare. Et si comperaronno ovvero carcheronno in Ancona et del suo contado et districto alcune mercantie da essere portate de fora del gulfo, paghe el datio usato.

Item promissero et fuoro contenti per reverentia et amore del dicto meser lo Dosie et del dicto commune de Venegia de restituire la balla tolta per cagione del sale del Venitiano che suo, ovvero de suo procuratore che vene per essa de li altre querimonie si supplica che piaccia a la magnificentia del Dosie et al commune de Venegia non gravare el commune d'Ancona, con ciosia cosa che dal tempo de la dicta balla tolta niente ovvero pocho appare ovvero apparere possesse pagato per alcuno da Venegia ovvero da Chiogia. Et si apparesse niggiuna cosa essere pagata, per iusto titulo et antiquo ordine fo pagato. Etiamdio perche' se attendesseno a le queremonie ciascheuno di voi et de nui la lamentanza de le cose tolse et pagate in la ciptà de Venegia et de Chiogia contra el debito ordine de la ragione fosse confusione et scandulo de guerra.

Item promissero et furono contenti che li homini d'Ancona et del suo districto che vendesse a li Vinitiani predicti et sopra dechiarati vino et altre mercantie in Ancona, ovvero del suo districto ovvero comparati in quello, siano tenuti de pagare datio ovvero duana di sei denari per libra per essi Venetiani supradicti et de sopra dechiarati, nè etiamdio li predicti Venetiani siano constricti ad pagare el dicto datio ovvero duana, nè alcun altro datio ovvero duana nella ciptà d'Ancona ovvero nel suo districto in comperando ovvero vendendo. Ma pagare debiano uno denaro solamente per libra per sensaria. Et che tucte et ciascheune cose sopradicte et infrascripte non se intendano ne la ciptà de Venegia condampnati per malificio ovvero per debito, per la qual cosa la ragione a essi non si renderà in Venegia.

Item che promisero et furono contenti che se alcuna nave overo ligno de li homini de Venegia venesse al porto d'Anchona con ciaschesune mercantie cose et vino, discarcare in terra, esso vino non vendendo ad alcuno. Et la dicta nave overo ligno reparare ac reconciare; et esse mercantie, cose et vino in esso ligno overo nave carcare senza alcuno dazio da pagare al communo d'Ancona. Et le predictie tucte et ciascheune cose li predicti ambasiaturi et sindici per lu dicto communo fecerono, volerono et promisseno per reverentia et amore del dicto meser lu Doxie et del communo de Venegia per ogne modo la ragione et forma et cagione che meglio posseste promise per sollepnì stipulatione a li predicti sindici de la ciptà d'Ancona predicta stipulanti et receventi in nome dicto de sopra che simile franchagia se faccia a li anconitani et districtuali et contadini suoi ne la cipta' de Venegia a Grado infino ad Capudaggero, salvo li datii usati da rescotere da li homini d'Ancona del suo contado et districto ne la cipta' de Venegia et del suo districto de Grado infino ad Capudaggero. Ma se lu commune de Venegia cessarà el datio d'uno ducato d'uoro per anfora ad tucte l'altre terre, che se intenda casso a li homini d'Anchona et del districto.

Item che 'l datio imposto per lu commune de Venegia contra li homini d'Ancona et loro avere de XV libre per centonaro sia casso per meser lu Dosie et commune de Venegia. Et che le predictie cose et ciascheune d'esse li predicti sindici per li dicti nomine sindicarii suprascripti promisseno l'una parte et l'altra ad insieme per le sollepne stipulationi li intervenente senza sforza et perpetualmente attendere et osservare et adimpieri, et essere adteso, osservato et adimpieto, farlo con effecto overo senza alcuno colore acquistato, socta pena et impena de mille libre de denari inpicciuli per ciascheuno capitolo non osservato et che non se obsvarà; la qual pena tante volte che se commettesse et rescotere se debbia con effecto per la parte observante da li parte non observante quante volte serrà contrafacto. Et quella pena commessa overo non commessa, pagata o non pagata, le predictie cose tucte et ciascheune firmamente da essere attese adimpiete et osservate li predicti sindici et ciascheuno de loro per li dicti nomi loro ad insieme per li cioè una parte ad l'altra, et l'altra ad l'altra, obligonno tucti li beni di loro communi de le sopradicte ciptade, cioè de Venegia et Ancona presenti et che quilli che averanno per li tempi che verrà. Renunptianti essi et ciascheuno di loro per li nomi sopradicti la exceptione del dolo male et in facto conditione senza cagione overo per giusta cagione. Tutte et ciaschedune ragioni si canoniche et si civile et municipali, commune et speciale, per le quale contra le predictie cose overo ciascheuna de quelle possesseno overo volesseno per alcuno modo fare overo contravinire a le predictie cose. Et debbiamo farse dui pubblici instrumenti d'uno medesimo tenore l'uno per me notario

infrascripto et subscripto per mano de Marco Bono figliolo de meser Bartolomeo Bono da Venegia notaro, et l'altro per esso Marco et subscripto per me Dominico notaro infrascripto.

XIII

Trattato Ancona–Venezia, 1345 (versione in latino)¹²⁷²

Versione latina del trattato tra Venezia ed Ancona (doc. XII).

PACTA FACTA INTER COMUNE ANCONE ET COMUNE VENETIARUM. RUBRICA I

Se Martis duodecima mensis Aprilis in Venetiis in Riuoalto nouo in domo siue uolta dominorum de cha dondolo puntibus discretis viris dominis presbiteris Marcoblanco plebano sancti Marcialis, Philippo Baldu plebano Ecclesie sancte Agnetis Damiano Baldi Ecclesie Sancti Pauli Bartolomeo sancto dicte Ecclesie Sancte Agnetis omnium Ecclesiarum de uenetiis et aliis pluribus testibus ibi uocatis spetialiter et rogatis. Cum per tempora alique fuerunt distensiones seu contempiones orte intersubditos domini Venetiarum et homines et officiales communis ciuitatis Ancone ex altera. A quibus subditis communi Venetiarum per officiales ciuitatis eiusdem requirebatur datium siue duana et requirebatur aliquando per ipso officiales Ancone ab ipsis applicantibus suas mercationes discaricari et uendi secundum eorum consuetudines allatas. A quibus fideles domini Venetiarum affirmabant se immunes et liberos et nullatenus ad predicta teneri. Id circho excelsus et Magnificus dominus dominus Andreas Dandulo Dei Gratia Dux Venetiarum Dalmatie atque Croatie indicus dominus quarte partis et dimidie totius Imperii Romanie et nobiles viri domini Grimaldus Bonfilii Marchionis Jacobi et Cannoctus Petri dictus Matarocto omnes ciues Anconitani Ambasciatores et Sindici dicte ciuitatis Ancone cupientes obuicare priapiis ne modo aliquo exinde scandala materia possint oriri ad infrascriptas concordiam pacta et conventiones et declarationes tractatas et tractatam per nobiles et sapientes viros dominos Johannem Fuscarenno Nicolaum Dudho et Nicholaum Barilit tractatores deputatos per dominum Venetiarum cum ambasciatoribus et sindicis ciuitatis Ancone predictis decreto inuolabiliter obseruanda et obseruandas concorditer et amicabilite peruenerunt et inter se sollempnitate firmauerunt in modum infrascriptum secundum. Imprimis quidem predicti domini Grimaldus Bonfilii Marconus Jacobi et Zannoctus Petri dictus Matarocto ambasciatores et sindici et sindicario nomine communis et hominum ciuitatis Ancone habentes ad infrascripta omnia et singula promictenda ad implendi et affirmandi plenum et speciale mandatum uti constat publico in instrumento inde confecto manu mei dominici notarii infrascripti predictis

¹²⁷²ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, 1, statuti della dogana e patti con diverse nazioni, libro I 1345-1476, cc.2r- 4r; ASVe, Liber Pactorum, III, c. 246r; edito in LUZZATTO G., *I più antichi trattati...*, doc. XVIII, p. 87-91.

Millesimo et indictione die XII mensis Aprilis contenti fuerunt et promisserunt per sollempne stipulatione et omni modo iure et causa quibus melis potuerunt omniam et singulam iam dicta Raffaino Decorsinis notario et scriba ducatus Venetiarum, Sindico et Sindicario nomine prefati domini ducis et Communis Venetiarum ad hec specialiter et sollempniter constituto ut de ipsius mandato constat publico infrascripto manu Marti Bonfilii domini Bartolomei Bono de Venetiis notarii. Predictis Millesimo et indictione die nono presentis mensis Aprilis a me Dominico notario, infrascripto uiso et lecto stipulanti et recipienti sindicario nomine antedicto. Imprimis namquem promisserunt dicti syndici et contenti fuerunt ob reuerentiam et honorem ac amorem domini ducis et communis Venetiarum quam omnes Veneti a Grado usquem ad Capudaggeris et omnes alii Veneti qui possunt nauigare secundum ordinem Venetiarum ubi cunquem morantes stantes et uenientes ad portum Ancone cum aliquibus nauigiis tam per fortunam maris quam etiam per bonum tempiis causa necessaria emergente et declaranda per sacramentum patroni et nauclerii et ipsius in nauis vel legni et ubi non esset nauclerius declaratur per sacramentum patroni et unius et ex marinariis eius cum sale et seu mento seu cum altero predictorum causa conducendi ad civitatem Venetiarum aut ad ipsius terras, a Grada usquem ad Capudageris sint liberi et immunes ab omni datio et duana et quolibum alio grauamine civitatis Ancone non discarcando nec venditionem faciendo et similiter promissunt et contenti fuerunt quam predicti uenientes cum eorum aliis mercationibus et rebus quibus cumquam tam per fortunam maris quam etiam per bonum tempus sint libi et immunes ab omni datio et duana et quolibum alio grauamine dicte ciuitatis tam in eundo quam in redeundo non discarcando. Si autem discarcauerint ut uendiderint soluant datum consuetum deo solum quam discarcauerint et uendiderint intelligendo et declarando quam vinum non possint discarcari et si emerint ut carcauerint in Ancona cuisquem comitatu et districtu aliquas mercationes portandas extra gulfum soluant datum consuetum.

Item promissibunt et contenti fuerunt ob reuerentiam et amorem dicti domini ducis et dicti communis Venetiarum restituere ballam ab latam occaxione salis veneto cuius est ut eius procuratori uenienti pro ea. Do aliis autem querimoniis suplicatur quam placeat ducali. Magnificetie et communi Venetiarum non grauare commune Ancone cum a tempore dicte balle accepte nichil ut modicum apparet ut apparere possum solutum peraliquem de Venetiis seu de Clugia et si appareret aliquid solutum est exuisto titulo et antiquo ordine fuit solutum. Et etiam quia si adunteretur ad querimonias unusquisquem uestratum et nostratum conquerentui de acceptis et solutis.

In ciuitate Venetiarum et clugie contra debitum et ordinem iuris esset confugationem et scandalum generare.

Item permissunt et contenti fuerunt quam Anconitani cuiusquem districtuales vendentes Venetis predictis et superius declaratis vinum et alias mercationes in Ancona ut eius districtu ut ementes in eo teneantur soluere datium seu duanam sex denariorum per libram pro ipsis uenetis supradictis e superius decloratis, nec etiam predicti veneti cogantur ad soluendum dictum datium uel duanam nec aliquod aliud datium ut duanam in ciuitate Ancone ut eius districtu in emendo uel vendendo. Secundum soluere debeati unum denarium tantum pro libra pro censaria. Et quam omniam et singula supradicta et infrascripta non intelligantur in Venetis condemnatis pro maleficiis ut pro debito propter quod ius eis non redderetur venetis.

Item pro miserunt et contenti fuerunt quam si aliqua nauis ut lignum venetorum predictorum venerit ad portum Ancone cum quibuscumquem mercatoribus rebus et vino et indigeret reparatione et coramine quam possint dictas mercationes res et vinum discarcare interam ipsium vinum non vendendo alicui.

Et dictam nauim ut lignum reparare et reactare. Et ipsas mercationes res et vinum in ipso ligno ut nauis carcare sine aliquo datio soluendo communi Ancone.

Et predicta omniam et singula predicti Ambasciatores et Sindici pro dicto comuni fecerunt uoluerunt et permissuntur ob reuerentiam et amorem dicti domini ducis et Communis Venetiarum.

Ex aduerso predictus Raffainus Syndicus et sindicario nomine prefati domini ducis et communis Venetiarum omni modo iure forma et causa quibus melius potuit promisit per sollempne stipulatione predictis sindicis civitatis predictae Anconitane stipulanti et recipienti nomine quo supra quam similis franchigia fieri Anconitanis et districtualibus et comitatensibus suis in ciuitate Venetiarum a Grado usquem ad Capudaggeris saluis datiis consuetis exigi ab hominibus de Ancona comitatus et districtus in ciuitate Venetiarum et sui districtus a Grado usquem ad Capudaggeris secundum si commune Venetiarum cassauerit datui ducati auri pro anfora omnibus aliis terris quam intelligatur cassum hominibus de Ancona et sui districtus. Item quam datium impositum per Commune Venetiarum contra Anconitanos et eorum onere de quindecim libris pro centenario sit cassum per domini duces et commune Venetiarum. Et predicta omniam et singula predicti Sindici sindicariis nominibus suprascriptis promisserunt sibi uicissim per sollempne stipulatione hinc inde interuenientem inuolabiliter et perpetuo attendere obseruare et ad implerum et attendi obseruari ad impleri facere cura effectu et non contrafacere ut uenire aliqua ratione ut causa

seu occasione modo ut ingenuo de iure ut de facto ut aliquo colcere quesito sub pena et in pena millesimo librarum Anconitanorum paruorum pro quolibum capitulo non suato que totiens conmicatur et exigi possit cum effectu per partem obsiliantem a parte non seruante quotiens fuerit contrafactum ut contrauenium et ipsa pena commissa uel non commissa soluta uel non soluta predicta omniam et singula firma perdurent et debeant obseruari pro quibus omnibus et singulis firmiter attendendis et obseruandis predicti Sindici et quilibum corum dictis nominibus sibi uicissim silicet una pars alteri obligauerunt o omniam bona dictorum communium ciuitatum predictarum Venetiarum et Ancone presentium et futurorum renunptiantes ipsi et quilibum corum nominibus ante dictis exceptioni mali doli et in factum conditioni sine causa uel ex iuxta causa et omnibus et singulis iuribus tam ciuilibus et municipalibus communibus et spetalibus quibus contra predicta uel aliquod predictorum possent seu uellent quolibum facere uel unire de predictis autem fieri debet duo publica instrumenta eiusdem tenoris unum pro me notario infrascripto et subscribendum per Marcum Bonofilium domini Bartolomei Boni de Venetiis notarium alterum per eudem Marcum et subscribendum prime Dominicum notarium imfrascriptum.

Ego girellus Dominici Todini notarius imperiali autoritate (ut) inueni predicta omnia et singula in supradicto libro rogitorum seu protocollorum supradicti dominici defuncti ita hic nil addens nequem minuens fraudolenter secundum fidelitem exemplauit et in publicam formam redigi sub anno domini.

Indictione decima tempore domini Inocentii pape sesti die uigessima nona mensis Mertii et hoc de licentia auctoritate et mandato sapientis et discreti viri domini illari iudicis causarum ciuiliu communis Ancone et assessores Nobilis uiri domini vannis de mutina potatis ciuitatis Ancone cui auctoritatis licentie et mandato interfuerunt Dionisius Cassiatini notarius Cannes curtii al dicto Grasso et Loctarelli con Pellegrini notarius cum quo predicta abscultauit coram dicto domino iudice et qui se huic subscribere debet et deuerbo concordare in uenim ideo dictus dominus iudex suam et communis Ancone auctoritatem interposuit et decretum¹²⁷³

Obmissis signibus.

Ego Loctarellus Peregrini de Ancona notarius auctoritate imperiali per dicta omnia et singula cum supradicto Girello notario autentico superdicto obscultauit et concordare inuenimus et predictae interpositioni auctoritate et decreti interfui et rogatus me subscribere ideo me subscripsi signum quem meum consuetum apposui.

¹²⁷³ La famiglia Loctarelli, che compare anche in diversi contratti del notaio Chiarozzo Sparpalli, deve considerarsi come una di quelle famiglie mercantili anconetane legate anche all'attività diplomatica della città, esattamente come visto per la famiglia Lipparelli (vedi nota 188).

XIV

Concessioni commerciali a Segna da parte del re d'Ungheria, 1348¹²⁷⁴

Il re d'Ungheria, con potere sulla città di Segna, definisce il tributo annuo da pagare al Regno, il mantenimento di galee armate pronte in caso di scontro armato con Venezia, l'invio di propri consoli lungo la costa dalmata fino in Puglia e a Napoli, e lo svolgimento di attività di fortificazione del territorio. Si riconosce la difficoltà commerciale di Segna per quanto concerne il suo commercio di legname verso le Marche e la Romagna a seguito dell'aumento delle tensioni con Venezia.

1348, die VI iunii, capta: quod nostri ambaxatores domini regis Ungarie, et trahant ab eis per illum aptum modum, qui eis videbitur, de qua quantitate pecunie contentarentur pro aliis civitatibus nostris, et si eorum responsio videretur domino, consiliariis et sapientibus et ambaxatoribus, qui reperirentur, seu eorum maiori parti inconveniens et iniusta, et quod non faceret pro nobis, possint licenciare eos cum illis verbis, que eis videbuntur, et eis possit concedi lignum nostrum riperie pro conductu eorum Segnam vel alio, sicut voluerint.

Capta: cum comes Paulus sit in deliberate persone, uel manifeste apparet, per quod sit credendum, quod paucum durabit: vadit pars, quod sicut comites nostri pro sua commissione poterant promittere libras duo millia parvorum in anno, sic possint promittere usque ad mille ducatorum et inde infra in anno, sicut videbitur dictis comitibus: et possint eciam illis, qui dictis comitibus viderentur favorabiles pro acquisitione dictorum castrorum promittere usque ad mille ducatus semel tantum prius habitis castris et fortificiis per modum illum, qui videbitur magis aptum dictis comitibus, ultra mobilia castrorum, uel alias dictum est. Non 2, non sinceri 0, omnes alii de parte.

Capta: quod respondeatur ambaxatoribus domini regis Hungarie, qualiter semper affectavimus habere amorem et bonam concordiam cum ipso domino rege, et sic consideramus nunc; sed per ea, que petunt et dicunt, que penitus sunt contra omnem equitatem, cum per ea pax et bonum concordium sequi non posset, ire et stare suum sit ad eorum beneplacitum. Verum si per ipsos tangeretur, de mittendo nostrum notarium secum, dicatur, quod super inde providebimus, sicut nobis videbitur convenire; et si dicti ambaxatores tangerent de faciendo treuguam a quatuor annis infra, vel dicerent alia, que nullo modo facerent pro nobis, respondeatur circa predicta, sicut videbitur domino, consiliariis, capitibus, sapientibus et ambaxatoribus qui reperirentur seu eorum maiori parti. Omnes alii de parte, de non 6, non sinceri 0.

¹²⁷⁴Edito in MSHSM, III, doc. CXXVII.

Capta: quia facit pro nobis providere factis nostris, ex quo tractatus concordii cum domino rege Ungarie, de quibus poterat sperari non habent effectum: vedit pars, quod in nomine domini procuretur solícite, quod una deduabus nostris galeis, que nunc armantur, hic expediatur quam civius esse potest, pro cuius velocior expedicione capitaneus noster vadat ad sanctam Elenam cras, nec inde recedat absque nostra licencia capitaneo, comunis, patrono et naugleriis et aliis in talibus ordinata, donec fuerit expedita, et recedat idem capitaneus de Veneciis cum dictam galea, et vadat ad partes Sclavonie; et si non posset hic se furnire ad plenum, se furniat undecumque melius poterit. Post cuius recessus sollicitetur expedicio alterius galee, que mittatur ad capitaneum antedictum, et commitatur dicto capitaneo, quod cum dicte et cum ligno nostro riperie, quod debeat remanere cum eo, attendat ad custodiendum, ne gentes et bona regis Ungarie vel suorum transeant de Sclavonia in Apuliam vel de Apulea in Sclavoniam, intromittendo personas et bona, que inveniret, et ad nostram presenciam destinando. Et ut hec intencio nostra non possit deffectum recipere, scribatur nostro comiti Arbi, quod amet ad expensas nostri communis suam galeam vel lignum pro uno mense, accipiendo de suis hominibus, Pagi et Chersi, sicut melius poterit, quod mittat nostro capitaneo supradicto. Et scribatur etiam ser Justiniano, capitaneo unionis, quod unam de galeis culfi mittat ad partes Apulie ad levandum mercatores et bona nostrorum, que nundum recessissent de partibus Apulie, si voluerint inderecedere, et reliquas galeas mittat ad capitaneum suum in partibus Sclavonie, cum quibus idem capitaneus culfi, cum ad eum aplicuerint, attendat solícite simul et divisim et ubi et sicut sibi melius videbitur ad complendum nostram intencionem predictam contra personas et bona gentis predicti regis Ungarie; et dicto ser Justiniano scribatur, quod cum sua armata unionis stet ad caput Milei et ab inde citra, sicut sibi videbitur pro securitate navigiorum nostrorum. Et propter ea mittatur ad dictum ser Justiniano una barea armata cum illa velocitate, que poterit fieri, et ad cautellam scribatur supracomitibus culfi de dicto facto, uel observent et adipleant premissa, si iam recessissent a dicto ser Justiniano. Et per terram per unum cursorem vel plures, sicut videbitur, scribatur nostro viceconsuli Apulie et Neapolis, quod mercatores nostros informet de istis factis, et quod omnes inde recedant, si volunt, cum eorum bonis, si nundum recessissent, quam civius esse potest. Et mandetur etiam nostris potestatibus Tarvisii, Coneglani et aliis rectoribus Trivisane, Istrie et Sclavonie, quod gentes regis Ungarie, quas habere possent in suo forcio, equos, arma et bona intromittant, et ad nostram presenciam mittant, informando eos de treugna, que finita est inter nos et dominum regem, et rogetur dominus Padue, quod non permittat gentes Ungarie predictas eundo vel reddeundo transire per suas terras vel passus, et intromittat personas, equos et arma illorum, qui inde transirent. Et scribatur etiam

hec nostris mercatoribus apud Segnam, informando eos in factis suis, et quod in eis provideant recedendo inde, si voluerint, sicut pro bono ipsorum eis videbitur; et notificatur hec terris Marchie et Romandiole, uel cum eorum lignis non portent, reducant vel conducant gentes predictas, ne possint recipere lesionem a nostris armatis. De non 2, non sinceri 1, alii de parte.

Capta: quia facit pro nobis habere in forcio nostro castra Clisii et Scardone, scribatur nostris comitibus Spalati et Clisii, quod in casu, quo non possent cum comite Paulo nostram intencionem complere in facto dictorum castrorum, et ipsi possent per aliam viam habere dicta castra, volumus, procurant habere cum quibuscumque poterunt, defficiente tractatu dicti comunis Pauli, et non possente secundum nostram intencionem effectum recipere, uel dictum est; et volumus, quod in dicto casu possint promittere et dare illis, qui darent eis nostro nomine dicta castra, complecto negocio, ducatos auri tria millia (pro habendo) pro Scardona, et ducatos IV millia pro Clisio, informando dictos comites, quod si unus eorum haberet aliquem tractatum in hoc, statim hoc notificet alteri, ne tractando divisim, unus tractatus posset alium impedire; et procedant de communi voluntate ambarum ad complementum, agendo in istis factis.

XV

Lettera del comune di Ragusa al comune di Ancona per l'avvio della procedura di stesura di un nuovo trattato, 1371¹²⁷⁵

Il rettore di Ragusa nomina Natale, vescovo di Budua, quale ambasciatore della città di Ragusa con il compito di recarsi presso il comune di Ancona per presentare la lettera del comune di Ragusa in cui si riferisce la scadenza dei precedenti accordi tra le due città, non confermati dal vicario papale. La città di Ragusa, su approvazione del re d'Ungheria, quindi chiede che i propri ambasciatori possano essere chiamati a stilare il nuovo patto.

In Christi nomine amen.

Commissio fratris Natalis, episcopi Buduensis, destinati ad ciuitatem Anchone, primo quod ipse debeat

Die XXIV martii

Nos Nicola de Zauarnigo, rector comunis Ragusii, iudices et consiliari ciuitatis eiusdem cum adiccione X sapientum, ex autoritate nobis data et attributa a maiori et generali consilio dicte ciuitatis in MCCCLXXI, indictione IX, die XXI, mensis marcii, committimus vobis fratri Natali, episcopo Buduensis, quaternus ire debeatis ad ciuitatem Anchone et vos

¹²⁷⁵ Edito in CD, XIV, doc. CCXXXII.

presentare communi et uniuersitati dicte ciuitatis, quos omnes tamquam fratres nostros et amicos antiquos debeatis salutare cum pulchrioribus verbis, que vestre discrecioni videbuntur conuenire. Et presentetis eis litteram nostram de credencia, quam vobis dedimus.

Et facta salutacione et presentata littera nostra, quando dabunt vobis audienciam, debeatis dicere dicte ciuitati: “vos scitis, quod pacta inter vos et commune Ragusii tractata fuerunt ad tempus, et non perpetualiter confirmata, quia dominus cardinalis Bononie siue eius vicarius noluit ipsa perpetualiter confirmare. Et vos videntes hoc dixistis nostris ambaxiatoribus. Qui vobiscum fuerunt tunc ad tractanda dicta pacta, quod vos procuraretis ex parte vestra, quod perpetualiter confirmarentur, et quod nos similiter ex parte nostra procurare deberemus. Et nos procurauimus cum domino nostro naturali domino rege Hungarie habere litteras ab ipso superinde ad summum pontificem, ad dominum legatum Bononie, ad dominum Gulielmum, cardinalem dicti domini nostri procuratoris et ad ciuitatem vestram; et detis eis litteram dicti domini nostri. Ecce, quod commune et uniuersitas Ragusii me misit cum litteris dicti communis nostri vobis et dictis dominis presentandis, detis mihi illum ordinem, quem vultis me facturum supremum, quoniam sum paratus ire ad quoscumque dominos et prelatos, ad quos mihi dixeritis eundum et tractandum et procurandum dictorum pactorum cofirmacionem perpetualem iuxta posse”.

Et quoniam communitas Anchone vobis dabit ordinem supremum, vos ibitis ad illum vel illos dominos, ad quos ipsi consulent pro dicta confirmacione perpetuali obtinenda. Et presentabitis illas litteras domini nostri, quas vobis dedimus illis dominis, ad quos diriguntur, et procurabitis gratiam confirmacionis perpetualis pactorum predictorum obtinere, non augendo nec diminuendo punctum uel sillabam ipsorum pactorum, nisi in hoc quod sicut erant ad tempus, quod sint perpetualiter confirmata et sacro valitura per dictam communitatem et per vos nuncio nostro et tocius ciuitatis.

Et si casus accideret, quod antequam de Anchona recederetis, dicta communitas a summo pontifice uel ab alio habente auctoritatem, gratiam impetrassent, posse dicta perpetualiter confirmare uobiscum ultra non vadatis sed procuratis cum dicta comunitate Anchone, quod dicta pacta de verbo ad verbum perpetualiter confirmentur per publicum instrumentum notarile, nichil addendo, nec minuendo, sicut dictum est supra, saluo si copia dicte gratie optate in ipso instramento pactorum copia dicte gratie non poneretur, et vos faciatis vobis fieri unum instrumentum de copia gratie prelibate, et ipsa instrumenta vobiscum Ragusio apportare debeatis.

XVI

Trattato Ancona-Ragusa, 1372¹²⁷⁶

Trattato tra Ancona e Ragusa nella versione conservata dal comune di Ancona all'interno degli Statuti della Dogana. Il trattato ha approvazione papale attraverso vicario pontificio. Nel trattato si stabiliscono i privilegi doganali a cui erano sottoposti i mercanti di Ragusa che frequentavano il porto di Ancona.

RUBRICA VI. PACTI DE LI RAGUSINI CON LO COMUNE D'ANCONA 1372

Petrus miseracione divina tituli sancte Marie in Trastiberim presbiter cardinalis, in nonnullis provinciis et terris Italie rimane Ecclesie immediate subiectis pro domino nostro papa et eadem Ecclesia Vicarius generalis etc.

Ai delecti in Christo commune et homini de la ciptà d'Ancona de la Ecclesia de Roma predicta fideli et devoti salutem in domino. De la sincera divotione et fidelità'affecto el quale ad essa Ecchisia de Roma avere devete et meritate ad ciò supra li vostri facti utilimente da moverse nui simo et ad vui propiti et a li vostri desciderii più benignamente resguardamo. Producta ad nui la vostra petitione, in ne la quale se continia che lungho tempo de licentia et autoritate de lu reverendissimo in Christo padre et signore Albanense nostro in questo medissimo Vicariatus officio precessore cum li delicti in Cristo commune et homini de la ciptà de Raguxia per fino ad certo termino già passato per vostro bene et evidente utilitate et comodo prometeste, giongeste et etiamdio fermaste quisti pacti et conventioni cioè, che sindici et procuratori del Commune et università della ciptà d'Ancona sindicario et procuratorio nome per essi et loro successori. A li sindici et procuratori del commune et università de la ciptà de Raguxia presente stipulante et recevente per viceria et nome del commune et università et de singulare persone de la ciptade Ragoxia et del suo districto. Convenemmo pactigionno et dederonno che per ogne et zascune mercantie, intra le quale se intendano etiamdio schiavine che se conducessono per li Raguxini overo alteri in loro nome per essi a la ciptà overo districto d'Ancona, le quale conducte fossero ad Raguxia overo intra lu gulfo per terra. Ed incarcassese in ciascheuna parte a Sagino oltra et a capo de Otranti citra debbia pagare per conducta d'esse per essi conducenti denari tri per ciascheuna libra de denari de la exstima d'esse (s)chiavine, cioè uno et quarto solamente tanto per centonaro d'esse mercantie. Si veramente le dicte mercantie se traesseno de la ciptà d'Ancona per li Raguxini overo per li homini d'Ancona a li quali le dicte mercantie vendute fosseno, paghi cotale che le traesse tre denari per libra de denari del valore d'esse, cioè uno et quarto per ciascheuno per centinaro de le mercantie predicte le quale se traesseno. Si veramente le

¹²⁷⁶ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi 1, statuti della dogana e patti con diverse nazioni, libro I 1345-1476, cc. 6r-9r; edito in CD, XIV, doc. CCCXXXIII; BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare...* vol. I, pp. 89-94; *Statuti del Mare...*, pp. 238-246; KREKIĆ B., *Dubrovnik ...* doc. 303, p. 212.

mercantie acquisti medissimi forestieri se vendesseno et cotali forosteri esse traesseno overo traeranno paghi cotali forostero che traesse denari sei per libra de denari del valore d'esse mercantie, cioe' doi et mezo per ciascheuno centonaro de quelle medissime mercantie, si como paghano li foresteri che comparano da li homini d'Ancona. Salvo, excepto et reservato che nelle dicte mercantie non se intendano nè se intendere se debbia specie, zuccharo, coptone nè seta de Clerentia overo de le parte overo contrade de Clarenza¹²⁷⁷, nè de Tartaria, nè Gazaria¹²⁷⁸, nè de drappi de seta da Moree de le dicte parti overo contrate, per le quale se pagha et pagare se debia si como per mercantie orientale, overo d'oriente, cioè sei per centinaro de quelle, como qui de socta se contene.

Item per oro, argento, moneta, perle, et prete pretiose che se condusseno in Ancona per li Ragusini overo altri per loro, o vendute o non vindute fosserono, per conducta overo tracta d'esse per qualunque caxione se traesseno niente al pustructo se paghe.

Item per mercantia de merciaria et drapparia che se conducesse per li dicti Raguxini overo altri per essi a la ciptà d'Ancona per mare overo per terra per cagione de portarlle overo de conducere quelle a la ciptà de Raguxia o ad altre parte de la Schiavunia, si le mercantie de questa materia medissime non se vedesseno in Ancona, se debbia pagare uno et quarto per ciascheuno centonaro de quelle. Et si se traesseno d'Ancona niente altro se paghe. Si veramente in Ancona se venderanno, pagare debbiano como ciptadini d'Ancona, cioè quactro per ciascheuno centinaro de drapparia, et cinqui per ciascheuno centinaro de merciaria, solamente de queste così facte che fossero da vendere. Ma per le altre qualunque mercantie, excepto merciaria et drapperia che se contene ne lu presente capitulo, et detracto le mercantie et cose che se contiene ne li capituli de sopra et di socto, che se condusseno per Raguxini overo altri per loro a la ciptà d'Ancona per mare overo per terra per cagione de portare o condure quelle a la ciptà de Raguxia o ad altre parte de Schiavonia, o per cagione de venderle in Ancona, se tracteno et tractare se debbiano li homini de Raguxia o altri per loro nome conducente como ciptadini d'Ancona.

Ancora de ogne et tucte mercantie de Puglia et de Sicilia se tracteno et tractare debbiano li Raguxini in Ancona et nellu suo districto si come ciptadini d'Ancona.

Anchora per tucte le mercantie che se comprasseno per Raguxini da li homini d'Ancona cotali homini anconitani che vedesseno a li dicti Raguxini pagheno et pagare debbiano permectere esse mercantie in Ancona uno et quarto per ciascheuno centonaro de quelle medeseme. Et si li forosteri vendesseno a li Raguxini pagheno cotali forosteri che

¹²⁷⁷Città del Peloponneso.

¹²⁷⁸ Palestina.

vendessero dui et mezo per ciascheuno centonaro de le dicte mercantie in Ancona, salvo che per le mercantie de drapparia et merciaria se quelle ciptadini overo forosteri d'Ancona venderanno overo aggiano venduto ai Rausini, non paghe cotali ciptadini overo forosteri permectere quelle medeseme mercantie in Ancona se non solamente uno et quarto per ciascheuno centonaro d'esse mercantie. Ma Raguxini che traesseno quelle d'Ancona uno et quattro per ciascheuno centonaro de quelle sieno tenuti de pagare.

Ancora de tucte le mercantie de fuora del gulfo li Ragusini se tracteno et tractati siano in Ancona como ciptadini d'Ancona, cioe' per le mercantie che se traesseno d'Ancona per li dicti Ragusini per cagione de portare a le parte orientale de fuora del gulfo pagheno li dicti Ragusini per tracta tri per ciascheuno centinaro de quelle. Et per le mercantie de fuora del gulfo che se conducesse per li Raguxini d'ogne luogho a la ciptà d'Ancona pagheno li Raguxini che conducesseno sei per centonaro d'esse mercantie le quale certamente mercantie de fora del gulfo da essere conducte per li dicti Raguxini overo altri per essi d'ogne locho possino et voglieno li dicti Raguxini vendere. E si a li ciptadini d'Ancona et si ad forosteri et etiamdio si li dicti Raguxini como li comperanti per dicti vaglieno et posseno quelle mercantie trare d'Ancona franche, libere et expeditamente senza pagamento d'alcuno datio o duana, salvo che siano tenuti de paghare denari duodici d'ancontani picciuli per bolla per la tracta de quelle che ciascheuna volta, per la quale traesseno le dicte mercantie de la ciptà d'Ancona. Salvo et excepto che percenaro da sapone pagano li dicti Raguxini per tracta soldi vinti per ciascheuno migliaro et per tracta de sapone dui et mezo per centonaro et trenta soldi d'ancontani piccioli per ciascheuno migliaro d'esso, et denari cinqui per ciascheuno piso del dicto sapone.

Ancora che de vino, sale, olio, biadi, de ciascheuna generatione de samente, de lino, de fichi, de nuce, et pome, de li quali se pagha le Regale a la camera de la Ecchiesia de Roma che se conducesseno in Ancona overo nel suo contado et districto, overo che se traesseno de li per alcuni Raguxini che conducesseno overo che traesseno si como ciptadini d'Ancona. Ancorachel grano et biado che se conducesse overo fosse da condurre a la dicta ciptà d'Ancona overo suo districto per Raguxini et da scarcasse nella ciptà d'Ancona per cagione de vendere, posseno et vagliano li dicti Raguxini vendere overo per qualunqua altro modo alienare a li ciptadini anconitani solamente et non ad altri. Et niente imperciò siano tenuti ad pagare se non solamente che pagheno et siano tenuti ad pagare li ciptadini d'Ancona, cioè ad coloro che tengono le misure del biado per misura, denari octo d'ancontani piccioli. Et li comperaturi d'essi denari XVI per ciascheuna soma del dicto biado.

Ancora che se alcuni navilii de Raguxini overo mercantie d'issi aruiasseno overo fosseno conducte a la ciptà d'Ancona overo del suo districto per tempesta, overo timore de corsari, overo d'altre genti, overo per alcuno difecto de navilio, posseno et vagliano li dicti Raguxini le loro mercantie predicte scarcare in Ancona, et quelle carcare et portare libere et expeditamente senza pagamento d'alcuna gabella, datio, overo altro pagamento che fosse da fare. Salvo et excepto che se le dicte mercantie, tucte overo particularemente, se vendeseno overo se venderanno in Ancona, che solamente per quelle che siano da vendere si per la conducta como per tracta se debbia pagare secundo la continenza et lu tenore de li capituli et pacti presenti.

Ancora se niggiuno navilio de Raguxini in Ancona overo suo districto per alcuno arboraticho sia tenuto ad pagare.

Anchora che per le mercantie che fosse da condurre a la ciptà d'Ancona overo nel suo districto per Raguxini overo altri per loro, essi conducenti abbia termino ad pagare in Ancona la duana uno anno dal di dela conducta d'esse proxime da noverare. Ma se infra esso anno quelle medesime mercantie se vendesseno overo alienasseno, overo d'Ancona se traesseno adlora, cioè quando se vendesseno overo alienasseno, se debbia pagare per la conducta. Ma si traesseno, allora per la tracta siano tenuti ad pagare nel tempo nel quale se traesseno secundo la forma de presenti capituli. Ma si infra esso anno le dicte mercantie non se vendesseno, overo non se alienasseno, overo non se traesseno, adlora le dicte mercantie siano extimate, et secundo la extima che se farrà debbia pagare per conducta solamente de le dicte mercantie, et quando se tragono se debbia pagare per tracta d'esse.

Ancora che li dicti Raguxini possino et liberamente vaglieno tucte et ciascheune mercantie, che se conducesseno overo fosseno da condurre per essi overo altri in loro nome d'ogne locho a la ciptà d'Ancona, vendere si a li ciptadini d'Ancona et si ad forostieri et quelle trare pagando como ne li dicti capituli è dechiarato. Salvo chel grano et ciascheuno altro biado che se conducesse per li Raguxini overo altri per loro a la cipta' d'Ancona per cagione de vendere, ad niggiuno vendere overo alienare possano se non a li ciptadini d'Ancona, como de sopra se contiene. Et ad volere togliere ogne dubio che per questo podesse alcuna cosa nascere damo li dicti contrahenti anno chiarito, expremuto et anno vogliuto che dove de merciarria, ne li presenti capituli fa mentione, che merciarrie se intendano como de socta se contene, cioè ogne et ciascheuna generatione d'arme. Item ciascheuno lavorero de ferro, de stagno, et de ramo, et generalmente ogne cosa che se contene et è expressa nelli statuti del commune d'Ancona, li quali parla et dice de merciarria ne li volumi de li statuti de la duana. Inpertanto oltre de sopra dechiarato per tucte et ciascheune mercantie che fosse da vendere

per li dicti Raguxini, la metade del mercato che se farrà per sensale se debbia pagare uno denaro picciulu de la moneta d'Ancona per ciascheuna libra del prezzo de le dicte mercantie, cioè la metade per il venditori et l'altra metade per li compradori, si et in quanto queste medeseme mercantie non se traesseno de la ciptà d'Ancona. Ma se, se traesseno per mare overo per terra pagheno et pagare debbiano dui denari de la dicta moneta d'Ancona per ciaschuna libra de prezzo d'esse cose che fosse da trare, cioe' la metade per li venditori, et l'altra metade per li compradori. Ma sel mercato se facesse de le dicte mercantie, nullo sensale intramezante, adlora ad quisto pagamento de uno denaro overo de dui denari predicti per nigiuno modo siano tenuti, et li comperanti overo li vendenti non siano constructi, ne' se debbiano constrengere ad questo midisimo pagamento che se farrà.

Ancora de tucte le mercantie de li dicti Raguxini, che sonno da pesare, et le quale se debbono pesare per li officiali del commune d'Ancona ad ciò deputati et che serrano deputati, pagheno et pagare debbia per li compradori d'esse mercantie cinque denari d'ancontani picciuli per ciascheuno piso de quelle medesime. Item che le predicte cose ne li dicti capituli expresse et dichiarate nessune altre exatcione se faccia, nè possa fare, nè debbia a li dicti Raguxini ouero adaltri in loro nome overo per essi per le loro mercantie nella ciptà, contado et nel districto d'Ancona per alcuna ragione o cagione et occaxione.

Et versa vice li dicti procuraturi et sindici del commune et università de la ciptà de Ragusia in nome sindacario et procuratorio anno voluto, convenuto et promesso, et etiamdio conceduto a li dicti sindici et procuratori del commune et universitade de la ciptà d'Ancona li presenti stipulanti et receventi per nome et vice del commune, universitade et de singulare persone de la ciptà, contado et districto d'Ancona presenti et che deverà essere, che il commune d'Ancona et tucti et ciascheuni ciptadini districtuali et altri conducenti overo etraenti cose et mercantie de li ciptadini d'Ancona et districtuali et contadini d'Ancona se tracteno et tractare debbiano da mo innanzi nella ciptà de Ragusia et sue pertinentie et districto et li vendendo, trafficando et comperando cum navillii, arrivando, partendose et navigando, et generalmente in ogne acto, ministerio, conditione, generatione et specie di mercantie da mercatantare traffigare si come proprii Raguxini li se tractavano a di septe del mese de giugno prosimo passato. Et oltre questo nisiune altre exactione se facciano, nè fare posseno a li dicti homini d'Ancona overo sui contadini et del suo districto, overo altri conducenti, overo traenti cose et mercantie deli Anconitani, overo ciptadini d'Ancona, overo districtuali o contadini sopra le predicte cose overo occaxione de le predicte cose overo alcune d'esse per alcuna ragione, occaxione, et cagione. Conciosia cosa che adunqua, como quella medesima vostra petitione subgionga, le dicte conventioni et pacti gradi non tantodio

ad nui ma etiamdio ad tucte le terre de la Ecchiesia de Roma che sonno in Italia hanno affecto, ad nui supplicaste humelemente, queste conventioni et pacti servado, ratificando et adprobando, ovvero quelle de novo incomenzando, promictendo et affirmando licentia et auctorita' in fino ad lungho tempo ad vui dare de speciale gratia dignassemo. Et nui resguardanti a li commodi et utilitadi de quinde a vui et a le terre de la Ecclesia circumstante perveniente simo certificati, et ale vostre supplicationi et prieghi benignamente regardante, li pacti et le conventione, le predicte cose et tucte et ciascheuna de quelle, che se contiene in esse servando, ratificando et adprovando. Et quelle novamente promectendo, convenendo, incomenzando et fermando perfino ad compimento de cinque anni con sollepnitate pene et iuramenti oportuni et necessarii licentia, auctorità, facultà, arbitrio et libera podestà ad vui per tenore de quelle damo et liberamente concidimo ovvero impartimo.

Datum in Bologna addi XXII del mese d'octobre, nel pontificato del sanctissimo in Christo patre et Segnor nostro messer Grigoro per la divina providentia pape undecimo, anno secundo.

XVII

Trattato Ragusa- Ancona, 1372¹²⁷⁹

Trattato tra Ancona e Ragusa nella versione conservata nell'Archivio di Dubrovnik e contenente i privilegi concessi ai mercanti anconetani che commerciano nel territorio di Ragusa e nei mercati balcanici e albanesi.

1372, 27 NOVEMBRE, DUBROVNIK

Indictione decima, die XXVII novembris. Hec est copia declarationum franchisiarum et solucionum doanarum civitatis Ragusii in unum compilatarum pro declaracione Anchonitarum.

Anchonitani et eorum mercimonia tractari debeant in Ragusio et toto eius districtu, sicut tractantur proprii cives dicte civitatis Ragusii in solucionibus doanarum et merchanciarum.

Imprimis: quod pro omnibus mercacionibus seu rebus conducendis Ragusium, uel ad eius districtum per Anchonitanos seu alios conducentes mercatores, et res ipsorum Anchonitanorum, de quacunque parte mundi, intus uel extra chulfum, nullam doanam, ipsi conducentes pro conductu solvere teneantur excepto, quod pro quolibet vasello medii miliarii de oleo, solvere debeant grosso octo Ragusinos prout ciues Ragusii similiter solvunt.

¹²⁷⁹DADU, 1, reformationes, IV, cc.133r-135r; edito in CD, XIV, doc. CCCLV; KREKIĆ B., *Dubrovnik...*, doc. 303.

Si vero dicte mercaciones seu res extraherentur de Ragusio per ipsos Anchonitanos seu per Ragusinos quibus ipse mercaciones seu res vendite fuerint et eas portaverint seu miserint ad quecumque loca inferius non declarata, talis extrahens seu mittens, nullam doanam pro tracta solvere teneatur. Excepto et reservato, si dictas mercaciones uel ipsi Anchonitani uel Ragusini, quibus vendite fuerint, extraxerint uel aportauerint seu miserint ad ista loca videlicet ad totum regnum Rassie ad partem regni Hungarie vocatam Sremia, ad banatum Bossine et ad civitates que sunt a Ragusio versus orientem ab ista ripa Sclavonie usque Durachium exclusive, et ad insulas Melite, Curçule. Farre et Braçe, tunc talis extrahens portans seu mittens ad predicta loca solvere teneatur duo et tres quartas pro quolibet centenario. Si vero dictas mercaciones seu res portaverint seu miserint ad hec loca videlicet ad Durachium et a Durachio per totam ripam usque Auelonam inclusiue, tunc talis portans seu mitens ad dicta loca duo pro centenario. Salvo pro fostaneis, si miserint uel portaverint ad regna, civitates et loca superius nominata, solvere teneantur pro qualibet pecia grossum unum ragusinum.

Si vero dicte mercaciones uel res vendentur in Ragusio, uel in eius districtu Sclavis uel hominibus predictorum locum, exceptis hominibus de Durachio et de Auelona tunc dicti Anconitani solvere teneatur tres et terciam pro centenario sicut Ragusini vendentes talibus solvere teneantur.

Si vero predicte mercaciones seu res venderentur hominibus Durachio uel de Auelona seu aliis forensibus quibuscumque exceptis Sclavis et hominibus locorum superius declaratorum tunc tales Durachini Auelonite et tales alii forenses solvere teneantur tantum videlicet, quantum Ragusini solvunt in civitate uel loco eorundem Durachinorum Avelonitarum et talium forensium predictorum; Anchonitani vero vendentes in Ragusio talibus, nullam doanam solvere teneantur. Item pro omnibus mercacionibus et rebus quas Anchonitani emerint in Ragusio uel in eius districtu a Ragusio uel Sclavis uel hominibus predictorum regnorum, civitatum seu locorum preter Durachium et Avelonam, et ipsas mercaciones et res portaverint seu miserint Anchonam uel ad alia quecumque loca superius non declarata nullam doanam ipsis Anchonitani extrahentes solvere teneantur. Si vero ipsas mercaciones seu res portaverint uel miserint ad loca prenominata, solvere teneantur, prout superius est declaratum. Ragusini vero, uel Sclavi, seu homines regnorum, civitatum et locorum predictorum preter Durachium et Avelonam vendentes Anchonitanis nullam doanam solvere teneantur pro dictis mercacionibus et rebus vendendis Anchonitanis. Si vero ipsi Anchonitani emerint in Ragusio aliquas mercaciones uel res ab hominibus de Durachio et de Avelona, uel ab aliis quibuscumque forensibus, exceptis Sclavis et hominum regnorum civitatum et locorum predictorum Anchonitani extrahentes uel mittentes ipsas mercaciones

uel res Anchonam et ad alia quecumque loca superius non declarata nullam doanam pro tracta ipsarum mercanciarum uel rerum solvere teneantur. Salvo si eas miserint uel portaverint ad loca predicta tunc solvere teneantur, prout superius est expressum. Homines vero de Durachio et de Avelona et tales forenses predicti, qui dictas mercaciones seu res vendiderint Anchonitanis pro conducta dictarum ciues Ragusini solvent in civitate vel loco Durachinorum, Avelonitarum seu talium forensium predictorum. Si vero nichil solverint Ragusini in civitate uel loco ipsorum Durachinorum, Avelonitarum, seu talium forensium predictorum nichil etiam ipsi Durachini, Avelonite, seu tales forenses predicti vendentes Anchonitanis in Ragusio solvere teneantur.

Item quod de omni mercato quod fiet in Ragusio per Anchonitanos de quibuscumque mercacionibus et rebus, a viginti solidis grossorum supra, tam emendo, quam vendendo solvere tenentur comuni Ragusii pro misitaria grossos tres Ragusinos, pro quolibet centenario solidorum grossum, quorum trium grossum solvendorum pro centenario medietatem venditor et aliam medietatem emptor solvere tenentur, prout similiter et ipsi Ragusini solvere tenentur. Excepto, quod de auro et argento nullam misitariam solvere teneantur.

Item de blado cuiuscumque generis et leguminis conducendis et exonerandis per Anchonitanos in Ragusio, tractentur et tractari debeant dicti Anchonitani prout tractantur ciues Ragusii, nichil solvendo per ipsos Anchonitanos per conducta de illis leguminibus et blado.

Item de vino tractantur et tractari debeant dicti Anchonitani, prout ipsi Ragusini tractantur, videlicet, quod ullo modo valeant nec possint conducere vinum forense in Ragusium nec in eius districtu quemadmodum ipsi ciues Ragusii ullo modo possunt conducere illud.

Item de sale, sepo, oleo, caseo, carnibus salatis et bestiamine cuiuscumque generis tractentur et tractari debeant Anchonitani predicti quemadmodum tractatur proprii cives Ragusini.

Item de tela de lino, sclavinis, drappo vocato rassa, austuribus et aliis avibus servis et ancillis Anchonitani predicti tractentur et tractari debeant quemadmodum tractantur proprii ciues Ragusini.

Item quod omnibus miliari ponderis de mercacionibus vendendis ad pondus solvantur per venditorem pervuli viginti quinque pro pondere; empto vero nichil solvere teneatur. Si vero pro se voluerint ponderare sine aliqua vendicione, talis ponderans pro se solvere teneatur medietatem dictorum viginti quinque parvulorum.

Item si aliquis Anchonitanus portaverit uel miserit ad loca superius declarata, ubi solverit doana, aliquas mercaciones uel res, solvere tenentur ultra id, quod superius dictum est grossum unum Ragusium pro qualibet salma portature equi, pro ferro vero et lana si ea portaverit uel miserit ad talia loca predicta, solvere teneatur pro quolibet miliari ponderis grossos tres ragusinos ultra id quod superius dictum est.

Item navigium Anchonitanorum in Ragusio et in toto eius districtu pro arboratico nichil solvere teneatur.

Item si navis mercaciones Anchonitanorum per fortunam temporis uel cursariorum timore uel defectum navigii, attimxerit in portum Ragusii possint discaricari et iterum caricari nichil solvendo. Salvo si vendiderint de dictis mercibus uel apportaverint seu miserint ad loca predicta ubi solvitur doana, tunc solvere teneantur secundum quod superius est declaratum de eo tantum quod vendiderint portaverint seu miserint ad loca predicta ubi solvitur doana.

XVIII

Conferma degli accordi tra Ancona e Ragusa, 1372¹²⁸⁰

Delibera del consiglio comunale di Ancona che approva i patti stabiliti nei mesi di ottobre e novembre, ratificata di fronte agli stessi ambasciatori ragusini che avrebbero condotto con sè copia della stessa al rientro in patria, stabilendo anche l'applicazione quinquennale del suddetto trattato. (doc. XVI-XVII).

1372, 19 DICEMBRE, ANCONA

In nomine domini amen. Anno [...] a nativitate eiusdem millesimo tricentesimo septuaginta secundo, indictione decima, pontificatus prestantissimi [...] patris et domini nostri domini Gregorii, diuina prouidentia pape XI, die decima nona mensis decembris [...] Personis instrumentum publicum inspecturis quod consilio auctoritatis deliberauimus [...] Dominorum antianorum trium regulatorum et duodecim bonorum virorum consiliariorum et eorum consiliariorum, de mandato nobilis viri Umalberti diu [...] De Carociis [...] Per Sanctam Romanam ecclesiam ciuitatis Anconitane cum presentia, uoluntate et consensu dictorum dominorum antianorum [...] regulatorum in palatio comunis de ciuitate solite residentie dicti domini vicarii, in maiori sala dicti palatii [...] campane et nuntiorum requisitione in sufficienti numero more solito conuocato et congregato. In quo quidem consilio predicti dominus vicarius antiani et regulatos auctoritate et consensu totius consilii s[...] et ipsum consilium totum et omnes consiliari eisdem consilii omnes in inuicem consentientes et volentes [...] presentia et uoluntate, auctoritate et consensu predictorum dominorum vicari antianorum et regulatorum. Et ipsi omnes et singuli et inuicem

¹²⁸⁰DADU, 7.3.4, acta S. Mariae Maioris, 14, n.50; edito in CD, XIV, doc. CCCLVIII.

consentientes unanimiter et concorditer eorum nemine discordante pro se ipsis ac vice et nomine comunis et uniuersitatis hominum et partium ciuitatis comitatus et districtus Ancone omni modo, via iure et forma, quibus melius potuerint, sponte ex certa scientia nullo iuris uel facti errore ducti fecerunt, constituerunt, terminauerunt et ordinauerunt egregium et discretum virum magistrum Jacobum Pauli, ciuem honoratum Ancone, eorum et dicti comunis et uniuersitatis hominum dicte ciuitatis comitatus et districtus Ancone secundum et legitimum syndicum et procuratorem actorem et factorem et certum nuntium specialem et idoneum responsalem et ratificandum, aprobandum et de nouo confirmandum omnia et singula pacta et conuentiones olim celebrata, inita et firmata inter nobiles et prudentes viros Petrellum Thome Guecci et Bontum Simoli de dicta ciuitate Ancone legatis, sindicis, procuratoribus dicti comunis et uniuersitatis Ancone sindicario nomine et pro parte ipsius comunis Ancone ex parte una et nobiles et discretos viros ser Nicolaum de Çalucho et ser Johannem de Grede, tunc syndicos et procuratores dicti comuni Ragusii, sindicario et procuratorio nomine etiam pro parte ciuitatis Ragusii ex parte alia, pro quinque annis proxime futuris incipiendo die huiusmodi celebrandi contractus et uel sequitur terminando in omnibus et per omnia prout et sicut et secundum licentiam et auctoritatem comuni et uniuersitati hominum dicte ciuitatis Ancone concessam et adtributam a reuerendissimo in Christo patre et domino nostro domino Petro, tituli sancte Marie trans Tiberim presbitero cardinali, in nonnullis prouinciis ac terris sancte Romane ecclesie vicario generali pro domino nostro papa et sancta Romana ecclesia per ipsum priuilegium suo solito sigillo magno pendenti cum cordula sirici viridis sigillatum, in quo quidem priuilegio dicta pacta continentur particulariter et disticte et de ipsi pactis et conuentionibus et quolibet eorum in dicto priuilegio contenti et declaratos instrumentum publicum faciendum de iure valiturum cum clausulis et opportunis penarum adiectionibus bonorum obligatione dicti comunis Ancone et iurandum in animas dictorum constituentium de predicta omnia pacta et conuentiones seruando et non conueniendo, uidelicet dicto comuni Ragusii uel eius sindaco et legato et procuratori recipiendi instrumentum huiusmodi ac etiam declarationis fiende per dictum syndicum comunis Ragusii, quomodo debeant tractari Anconitani in Ragusio distincte et clare cum clausulis opportunis et necessariis, de iure valituris et qualiter ad omnia et singula alia facienda, que circa predicta et quolibet predictorum, uel aliquod eorumdem dicto eorum sindaco et procuratori utilia videbuntur et que per quemlibet legitimum syndicum et procuratorem et nuntium fieri et exercere possunt, dantes et concedentes in solidum plenam et liberam potestatem et mandatum eorum nomine, et nomine quo supra ad predicta omnia et singula facienda, prout et sicut ipsimet constituentes facere possent, si personaliter

interessent, promictentes pro se ac vice et nomine dicti comunis Ancone firma et rata habituros contractum dictus eorum syndicus et procurator circa predicta uel aliquod [...] duxerint faciendum et obligandum omnium suorum et dicti comunis bonorum presentium et futurorum. Actum in ciuitate Ancone, in palatio secreto dicto solite residentie ipsius domini vicarii, presentibus Michaele Bonda de Macerata, Piero Dominici de Bononia, domino Jacobo de Montefalcone et pluribus aliis in consilio existentibus ad hec specialiter vocatis, habitis et rogatis. Ego dominus Adam Astorelli nun de Benedicto, publicus imperiali auctoritate notarius et iudex ordinarius et nunc notarius et cancellarius pro sancta romana ecclesia ac reuerendissimo domino nostro domino cardinali Biet (?) predictis interfui et rogatus scribere scropsi et publicaui et in uerum testimonium signum meum apposui consuetum.

XIX

Patto tra Ancona e la Sicilia, 1382¹²⁸¹

Trattato tra Ancona e il regno aragonese di Sicilia che definisce i modi in cui i mercanti catalani e i prodotti catalani potessero entrare nel porto di Ancona e gli obblighi doganali per i mercanti che avessero come destinazione la Sicilia, la Barberia e la Catalogna. Vengono inoltre definiti i modi con cui i mercanti catalani potevano usufruire del fondaco pubblico di Ancona.

R. XIV ORDINI FACTI DE LE MERCANTIE CHE VIRRANNO DE SICILIA

Imprimamente dicimo et ordinimo che tucti li navilii li quali vogliono andare d'Ancona verso le parte de Ponente, cioè da Capo d'Otranto inverso la Cicilia et inverso la Barbaria dal monte de Barchi inverso lu ponente, debbiano tenere li infrascripti modi, cioè nellu pagamento della duana d'Ancona sì nell'andare et così nel tornare, como qui de socto serrà dechiarato. Imprimo dicimo et ordinimo che qualunqua navilio carcarà in Ancona per andare verso ponente, si como di sopra è dicto, che d'ogne mercantia la quale cargarà in Ancona, la quale sia mercantia dentro dal gulfo, debbia pagare a la duana dui per centonaro. Et se serrà mercantia che sia vinuta de fuor da lu gulfo et abbia pagato lu suo diricto a la duana, non debbia pagare nigiuna altra cosa altrochè per la bolla dudici denari, como è usanza.

Anco dicimo et ordinamo che le mercanzie che verranno de le dicte parti del ponente in Ancona debbiano pagare in questo modo, cioè se seranno panni paghino quello che pagarà li panni lombardi in Ancona con quello modo che scripto è a loro; et ogne altra mercantia

¹²⁸¹ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, statuti della dogana, 1, c. 14v; edito in BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare...*pp. 108-109.

che scaricarà in Ancona de le dicte parti debbia pagare tri per centonaro de duana, et sia franca como la mercantia de levante. Anco dicemo et ordinamo che banbace, tenta¹²⁸², piombo, stagno, et vengo debbiano pagare per mercantia si como pagano l'altre mercantie dentro dal golfo a la duana, et non se intenda al datio de la mercantia. Anco dicemo providimo et ordinamo che per dare inviamiento a la ciptà d'Ancona che tucti panni che se condurrà in Ancona per navigare dentro dal gulfo o per terra andaranno, debbiano pagare intra intrata et uscita uno per centonaro. Et se si naviga for dal gulfo paghe tri per centinaro, computato ne li dicti pagamenti lo primo uno per centonaro. Et tucti li dicti panni se debbiano prima mectere nel fondicho et del fondico trarli secundo l'usanza del fondico, non obstante alcuno statuto o provigione che parlasse contro quisto capitulo. Et non debbia pagare l'uno denaro per ducato a lu fundico. Ancho dicemo providemo et ordinamo che conciosia cosa che tucti panni fiorintini che soliano venire in Ancona vanno per altre parte, et li paga per passo la bolla vinti bolognini grossi et non se deslega, etiamdio essendo dentro le dicte balle ciò che voli o panni de seta o d'oro o d'ogne altra cosa che dentro ce fosse. Et perciò ad ridurre lu dicto passo in Ancona, acciochè la terra ne traga bono stato, dicimo che tucti panni fiorintini et ogne cosa che giacesse dentro da le dicte balle navigando dentro dal gulfo paghi ducato uno per balla rendendo la balla perfino in sei panni. Et non se debbiano desligare né cercare. Et se li dicti panni overo alcuno d'issi se vendessero per navigare dentro dal gulfo siano tractati como li panni lombardi. Et se li dicti panni se navigassero fuora dal gulfo debbia pagare chi li conduce tri per cento et non più. Et se vendessero ad retaglio in Ancona paghi quactro per centonaro chi le conduce et non più; tuctavia se mectano et tragano de fondico como è usanza, non obstante alcuno statuto o provisione che parlasse contra quisto capitulo. Ancho dicemo providemo et ordinamo che se panni venessero in Ancona per fortuna paghi quactro per centonaro, non obstante lu statuto che parla che nno paghe niente chi viene per fortuna.

XX

Rendicontazione della perdita di un carico di un mercante pesarese a Zara nel

1386¹²⁸³

In una denuncia del 1386, un mercante pesarese denuncia la perdita del proprio carico a Zara, carico costituito da sale, panni, ferro, stagno, argento, pietre da macina, vino, frumento, olio, pellami, spezie. Tale rendiconto raccoglie in sé tutte le tipologie di merci che circolavano nell'Adriatico.

¹²⁸² tendaggi

¹²⁸³ DAZD, curie maior ciuilium communis Jadrae, 22, f.4, c.42r.

Ser Francisco Franceschini de Pesaro

MCCCLXXXVI, indictione X die X martii

Ser Tomas filius Ser Johannis de Petzo tribunus curie Jadre. [promisit] et guarentuauit minor se de mandato magnificorum et potentium virorum dominorum Petri Piconi capitanei ciuitatis Jadre, Guidonis de Matasar Regii militis Damiani de [Cipano] et Simonis de civilia rectoris civitatis eiusdem, de executori mandando quandam sententiam latam per nobilem et sapientem virum Ser Nicolaum ser [Chromam] de Assio iudicem et maiorem officialem gabellarum ciuitatis et comitatus Esculi MCCCLXXXV indictione VIII die penultimo mensis augusti scriptam manu dati mihi Pauli de Esculo publici imperiali auctoritate notarii et iudicis ordinarii modo in favore Francisci [filium] Franceschini de Pesaro contra et aduerso Simonem speziarium quondam Sincelli de Fano habitator Jadre, de quondam nauigio vocato Sanctus Nicolaus seu extimator ipsius nauigii videlicet ducatus mille auri. Item de ducatis triginta auri pro damno quem dictus Francischus dicti Simonis passus fuit. Item de ducatos octaginta octo auri occaxione nauli cuiusdam quantitatis sal prout hec et alia in dicta forma continetur posuisse dictum Franceschinum in tentum et possessionem rerum mobilium infrascriptarum dicti Simonis, videlicet inprimis quatuor capsarum veneticarum et duarum capsarum a tribus banchis per qualibet in IIII librarum de pena sex [capizalium], VIII cusinelli, VII paria linteaminum, a quatuor telis pro quolibet VI paria linteaminum a tribus telis, pro quolibet IIII cultrarum [dum...], VIII messalium, XII [...], grorum, VIII nauigiorum laboratorum ad [aures], XVI capitrigiorum, II bancalium, LVI brachiorum tele subtilis, II gabanorum per [sussultum] a predicta dicti Simonis, duarum clamidum , quatuor [de...], III paria caligarum, III caputiorum, II calduarum pretio dict. librarum LXII sitularum de ramo et calduoli de ramo [predicti] librarum XII, II librarum de boncis, II [...] III [...] et II [ypopergiorum], II catenarum de ferro ab [grande], VI boccalium de stagno, XXVI platarum et scutelarum de stagno [...]et [...] et platarum ac parasidum de ligno et mortari de lapide, paria macinarum a mostarda, VI taciaram et XII coclearium de argento pretio dictarum marcarum IIII¹²⁸⁴, II bacilium de rame et II brondini de rame, III modios cum dimidio, frumenti X quartarum farine de frumento L sextariorum olei, XL modi vini, XII mastellorum a vino, II vernarum a vino, II mastellorum, II capannarum de [...] ad faciendum aquam, VI capiciarum ad [conferradum], III tripodi de ferro, II cogoni de ramo, X pintariorum ab oleo, L pellum agninarum, X pellum bovinorum, mille et sexigentarum et quinquaginta libri cere laboratarum et non laboratarum, duorum millium centum et XXV libbra [piperis] quingentarum libras puluis zuchari, centum et L centum libras canelle, XXV

¹²⁸⁴ Rinvio ad una nota marginale

libras garofalorum, XXV libbre nucis muscate, LXXV libre [...], XXVI libbre siroporum [...], centum et L libras olei diversorum manierorum, CCL libras aquarum diversorum manierorum, VI libras amigdalorum, C libras [...], CL libras argenti uiui, XX libbre argento [sultimati], X libras boracis in lapide, VI libras [...] X libras [agarici] et libras robarbari, X libras [alcopatici] X libras aloe [...], XII libras [armoniacci], VI libras anacardi, V libras [assafetide], XXXVI libras azuri diversarum manierorum, V libras azuri ultramarini, C libras agrippe et [marciatoni] et aliorum unguentorum, VI bombacti filati, II balarum bambacis tincti, III libras benedictae et [zerapige] triaze et aliorum [litubriarum] XXV libras [casturni], X libras coralli rubiorum et alborum, IIII libras [costi], VI libras candelarum, C libras confectorum diversarum manierorum, V libbre [...] III ballarum carte optime et [laceratium], et aliorum rerum plurum speciarie in [...] a CV libras [diagrilorum] VI libras [dragantum]¹²⁸⁵, V libbre de olii et aliorum rerum plurum spaziarie incipientum a DXL libras [endici], IIII libbre euphorbii, LXXV libbre cucis, et aliarum rerum plurum speciari incipientum ab ei IIII millium foliarum auri optimi, III libras [feniculorum] de Senis, II libras folii et plurum aliarum rerum incipientes ab f. VI librarum [gallange], V libre zodoarum, IIII libre galie mostade, X libre galbine, IIII libre gardamonis, XXV libbre grane, II libbre granatorum et aliorum [yasspidum] et alium plurum speciari incipientes a grado III librarum ligni aloe fini, V libbre lapis lineis, V libbre lapis [danei], X libras cordani, IIII libras lituari, suo drosa, VI libras [lache] et aliarum plurum rerum incipientes ab L speciarie X libras mire X libbre melegrane, VI libras macis, XV mirabulum, II mila libre mellis, IIII libbre manne et altre plure rerum speciarie incipientes a MXX libre nucimuschate, X libre nucis cipressi et aliarum rerum plurum spetiarie incipium ab MXII libras orizelle, VI libras [...] IIII libre [...], XXIIII libras olei vulpini, mastici, spighe et scorpionis, X libre orpino lecti et aliarum plurum rerum speciarie incipit ab CVI libras [...] L libras perlarum ad [...] VI libras [...] dularum manierorum et altri plurem rerum spetiarie incipientes ab e VI libras perpiligi et librarum perlarum ad frangendum, VI libras piruli diversarum manierorum et alium plurum rerum spetiarie incipientes a per IIII libris radicum [...], IIII libbre raxure[...], VI libras [...], XX libras [...] et aliarum plurum per rerum incipientes ab r.V libras scorciarum mandragole, V libras [...] [...], X libbre salgemi, VI libbre [schiavine] de Romania, VI libras schiavine de Cipro, L libras [schiavine] basilici per simeli et plurum [schiavonium], XV libbre sanguinis dragonis, X librarum salomaiarum, V libras spodi de Candia, et plurum aliarum speciarie specialiter incipientes ab sold. X librarum [tubit.], VI libras tamarini, V libras trementini, X libras tucie, IIII libras timi, II libras terrarum diversorum colore et alia plure rerum

¹²⁸⁵ Di vetro

speciarium incipientes a z. CXXVI vasorum vitreorum, II pisides inter magna et parvas, VI pisidum magnarum a piperata, II caldariarum et IIII capidum de ramo a cera pondere librarum LXIII, V capitum de ramo ab unguentis et ad dandum [...] colorem cire libras XV, et mortari magni de brondo et II pistoni de ferro, IIII montariorum de brondo, et III pistoni mezani et catini de ramo, VII paria balanciarum inter magnas et parvas, II circulorum ad faciendum duplerium et caldarie de ramo a cincuibus confecto et sub [...] IIII marcorum inter magna et perua, II stateriarum magnarum et banchi grandis, III capsarum et masteli a melle et casoni magis de nuce, armarii a zucaro IIII marmorum a confectis et alium rerum minutarum et masaricium spectantiurum ad spetiariam. Et hoc pro dictis quantitibus ducatorum auri in quibus dictus Simoni prefato Francisco extitit ut permittitur sententialiter condemnatus.

XXI

Patto tra Ancona, Alessandria e la Barberia, 1393¹²⁸⁶

Il Comune di Ancona stabilisce che i mercanti della città possono commerciare con l'Egitto e la Barberia dopo il pagamento del dovuto dazio alla dogana.

DE GABELLA DE MERCANTIE CHE NAVIGANO IN BARBARIA ET IN ALEXANDRIA 1393.

Millesimo trecentesimo nonagessimo tertio, die XVI novembris. Extitit in dicto consilio sollemniter ordinatum quod quilibet possit navigare ad partes Barbarie quemadmodum ad partes Alexandrie ita tamen quod pro mercantiis et rebus deferendis ad dictas partes et illinc ad ista partes solvantur duana et alia in Ancona, sicut solvunt illi qui vadunt et navigant ad dictas partes Alexandrie infra quindecim dies.

XXII

Regolamentazione commerciale tra Ancona e Ragusa, 1395¹²⁸⁷

Ancona stabilisce che i mercanti di Ragusa paghino le gabelle come ogni altro mercante straniero a causa del mancato rinnovo dei patti commerciali tra le due città.

CHE LI RAGUSINI PAGHINO LE GABELLE CHE PAGHINO L'ALTRI FORESTIERI, RUBRICA XXI.

Millio trecentesimo nonagessimo quinto et die iugissima sexta Januarii. Extitit in generali consilio auctoritatis et balie ciuitatis Ancone peruiis oportunis sollepnitatibus

¹²⁸⁶ ASAN, ACAN, patto ordini e capitoli diversi, 1, statuti della dogana e patti con diverse nazioni, c.22v; edito in BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare...*p. 112; *Statuti del Mare...*, p. 263.

¹²⁸⁷ASAN, ACAN, patto ordini e capitoli diversi, 1 statuti della dogana e patti con diverse nazioni, c.22v; edito in CD, XVIII, doc IV.

ordinatum ac reformatum quod quia pacta iam facta inter communitate in Ancone, et Communitatem Ragusii sunt spirata, et Anconitani non tractantur in Ragusio secundum forum dictorum pactorum decetero Ragusini in solutionibus duane datiorum et gabellarum tractentur in Ancona et eius comitatu et districtu, uel forenses donee pacta renoventur et promictatur de nouo.

XXIII

Trattato Ancona-Ragusa, 1397 (versione di Ancona)¹²⁸⁸

Rinnovo del trattato tra Ancona e Ragusa del 1372. In esso si riporpongono gli stessi privilegi già esposti nel precedente trattato. A differenza del precedente, viene aumentato il prezzo della tratta del sapone, mentre vengono tolte le gabelle per il commercio dei panni. Si definisce l'esenzione dai dazi per i prodotti marchigiani condotti da Ragusa nel territorio compreso tra Sebenico e Saseno.

CONFIRMATIONE FACTE PER LO COMMUNE D'ANCONA A LI RAGUSINI 1397, RUBRICA VII

Al nomo de Dio amen. Nell'anno del nostro signore milletrecento novantasepte, nella indictione quinta, al tempo del sanctissimo in Christo padre et signor messer Bonifatio per la divina providentia papa nono, a dì sei del mese de maggio.

Nui Antiani, Consiglio et communo de la ciptà d'Ancona per le infrascripte cose ne la sala maggiore del nostro palazzo ad sono de la campana grande de la dicta nostra ciptà ad queste cose deputata, come è de usanza, adunati, ale universi et singulare persone che resguardane le presente nostre lectere. Facemo manifesto che conciosia cosa che intra lo commune et universitate et homini de la ciptà et districto de Ragusia da una parte et commune et università et homini de la nostra ciptà et districto d'Ancona dall'altra parte per li sindici et procuratori de li dicti comuni et Universitadi de li homini et persone de le dicte cictadi de Ragusia et d'Ancona facti et fermati sonno et forono certi pacti, conventioni et concordie sopra lu facto de le mercantie et datii, infra li dicti communi de osservare ad certo termino già passato, li quali ad cordiale benivolentia d'animi et utilidade largha et abundivili de li communit homini predicti resaltava overo abondava, per le spesse et reciproche conversationi et usanze de quisti midisimi homini, con le mercantie a le ciptadi predicta de li homini concurrenti, de quindi, como d'essi pacti et conventioni distintamente et chiaramente appare et contiense per pubblico instrumento et carta sopra de ciò facto et scripto per mano de Dinadam da Scorello de Nino da Todi publico notario per auctorità imperiale et allora

¹²⁸⁸ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, 1, statuti della dogana e patti con diverse nazioni, 1345-1476, libro I, cc. 9r-10v; edito in BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare...* vol. I, pp. 94-97; *Statuti del Mare...*, pp. 246-250..

cancellero de la dicta nostra ciptà d'Ancona scripte et publicate ne la dicta nostra ciptà d'Ancona nell'anno del nostro Segnor meser Domenedio ad mille trecento LXXII ne la inditione X nel pontificato de messer Gregorio per la divina providentia papa undecimo ad di vinctiquattro del mese de dicembre etc.

Como che in esso instrumentose contene più per ordine et largamente fraternità et benivolentia intra li dicti communi nel tempo del quale in contrario non è memoria per lungho tempo observato confermare volente, et più fortemente fortificare novamente de tracti avuti et tractati intra li dicti communi, per arbitrio et auctorità per la quale usamo nella dicta nostra ciptà d'Ancona a le infrascripte tucte cose facendo, compiendo et facendo como pienamente appare per mano de lu infrascripto nostro cancellero, per nostra scienza et per nostra bona voluntade et de puro animo et bono zelo. Ratificamo, adprovamo et de novo affermamo tucti et ciascheuni pacti et conventioni predicte, le quale expirasseno, como è dicto et dicesse, già celebrate, incommenzate et affermate intra li dicti comuni, et como nel dicto instrumento più ordinatamente se contiene, partano con queste conditione et additioni accresciute et agionte a li dicti pacti, cioè:

A pacti nui facemmo ad quilli de Ragusia nelli capituliche parla et dice de le nave et ligni de quilli da Raguxia overo de le mercantie loro, le quale per tempesta del mare o per timore de corsari o d'altre genti et per defecto li navilii pervenesseno overo se conducesseno a la ciptà d'Ancona overo nel suo districto, posseno et vaglieno li dicti Ragusini loro mercantie predicte scarcare in Ancona; et quelle carcare et portare liberamente et expeditamente senza pagamento d'alcuno datio overo gabelle, overo d'altro pagamento che se farà o fosse da fare.

Queste conditioni overo additioni accresciute ed aggiunte siano, cioè che tucte le mercantie et cose de li homini de Ragusia ne li navilii et barche de qualunque siano in qualunque parte del mundo navigasseno passando per l'acqua d'Ancona posseno intrare liberi et expeditamente da qualunque gabella, overo datio, nel porto d'Ancona, et de li partire al suo bel piacere senza pagamento d'alcuna gabella, overo datio, et si che li non se scarche. Et si voluntariamente dove alcuna parte overo cosa se scarcasse, essa mercantia et cosa la quale li se scarcasse sia sua a li ordinamenti de le mercantie, le quale se mette in Ancona per quilli de Ragusia. Et l'altre che non se scarcasseno siano libere et franche, como è dicto. Ma si in Ancona overo in alcuna altra parte infra quillo tempo nel quale nave overo barcha fosse nel porto per portizare per alcuna vendeta se facesse d'alcuna cosa che avesse overo fosse ne la nave predicta, similmente per la dicta cosa de la quale fosse facta vendeta, se debbia pagare la gabella, si como in Ancona se scarcasse. Et l'altre de le quale non fosse facta vendeta

vadano libere et expedite de ciascheuna gabella. Et versa vice simelmente questa francheza sia ad tucte le cose et mercantie de li homini d'Ancona per tucti li porti et acque de la ciptà et districto de Ragusia in ciascheuno navilio navigando passasse via.

Ancora che ciascheuno homo de Ragusia volesse possa navigare con mercantie et cose con le nave de li homini d'Ancona et quelle mercantie et ciascheune cose de li homini de Ragusia le quale portasseno de le parte de oriente overo de le parte fuora del gulfo nella nave de li homini d'Ancona, et scarcasseno intro lu gulfo adquisto pareggio dell'Albania et de la Schiavonia incomenzando dal Saseno fino a Sibinico et per tucti li scogli de Sibinicho, libere et expedite senza pagamento d'alcuna gabella overo datio del commune d'Ancona scarcare posseno et da la quale gabella siano libere le nave et li patroni loro. Et li homini anconitani li quali navigasseno con le nave de li homini de Ragusia si per le cose che se portasseno de fuora del gulfo si como infra lu gulfo et ad ciascheuno loco et porto dove ad loro piacerà de scarcare posseno liberi da ogne gabella de Ragusia, salvo che sale et altra victualia la quale se conducesse nelli navilii de li homini de Ragusia, le quale cose soctoposte siano a li ordinamenti de Ragusia; et simelmente versa vice el sale et altra victuaglia la quale se conducesse per li homini de Ragusia nele nave d'Ancona soctoposte siano a li ordinamenti d'Ancona.

Et ai pacti fanno li homini de Ragusia a li Anconitani questa conditione overo additione accresciuta et aggiunta, che per li panni et guarnelli li homini d'Ancona ponesseno in Ragusia, li dicti panni et fustani in acto de gabella siano tractati sicomo d'alcuni forosteri secundo li ordinamenti de Ragusia, salvo che non siano tenuti al pagamento de uno per centonaro per passo overo passaggio; in tucte le altre mercantie et cose se tractano como se contene ne li pacti predicti. Et versa vice similemente se tracteno li homini de Ragusia per li panni et guarnelli et altre cose de lana overo de lino le quali essi overo altri in loro nome conducesseno overo traesseno d'Ancona como forosteri secundo li ordini d'Ancona. Si inpertanto che li panni et li guarnelli et altre cose de lana overo de lino de li homini di Ragusa per portizare nel porto d'Ancona sieno liberi de ciascheuna gabella si como le altre mercantie et como et cose de Ragusini, como de sopra ne le dicte conditioni et additioni ad cresciute et gionte se contene. Et similmente versa vice et li panni et fustani et altre cose de lana overo de lino de li homini d'Ancona per portizare ne li porti de Ragusia siano liberi da qualunqua et ciascheuna gabella como le altre mercantie et cose de li homini d'Ancona si como de sopra ne le conditioni ad cresciute se contene.

Et in tucti li altri quisti per pacti siano firmi et rati infra li dicti communi con tucti li modi, pene promissioni et obligationi ne lu dicto instrumento de pacti se contene a modo

o ne lu soprascripto presenti di perfino ad vintinove anni proximi che verranno debbia durare, insopra de ciò promectenti nui et sopra tucti li beni nostri et singulare persone de la nostra cipta' d'Ancona essi pacti, pro missioni et conventioni cole dicte conditioni et additioni accresciute et agionte attendere et observare infino per tucto li dicto tempo de vintinove anni socto pena modi prpermissioni et obligationi che in esso instrumento de pacti predicti se contene. Et de li quali pacti, conditione et additione predicte ad nui confirmate per lu communo de Ragusia devimo havere dal dicto communo de Ragusia adomandimo le loro lettere in simile forma soprascripte sigillate de lu sigillo del dicto communo et guarnite. In testimonio de le quale, et ad fede et ad cautela de tucte et ciascheune cose le quale adpertenesse o adpertenere potesse le nostre presente lectere patente comandamo essere scripte per lu infrascripto nostro cancellero et essere guarnite et del nostro usato sigillo sigillate.

XXIV

Trattato Ancona-Ragusa, 1397 (versione di Dubrovnik)¹²⁸⁹

Versione del trattato tra Ancona e Ragusa conservata nell'archivio di Dubrovnik dove si stabiliscono i privilegi per i mercanti di Ragusa che operano nel porto di Ancona o utilizzano navi e marinai anconetani. I Ragusini vengono equiparati, in termini fiscali, ai mercanti anconetani (doc. XXIII).

QUESTI SONO LI ORDENI, COMO DEBIANO ESSER TRATADI RAGUSINI IN ANCONA IN FATO DE DOANE PER PATI FATI

Per tute e zascaune mercadantie entra le quale se intenda eziandio le sclavine¹²⁹⁰, che sera condute per Ragusini o per altri a lor nome ala zitade o distreto de Ancona, le qual fosse condute da Ragusa, overo dentro del colfo per tera, e serano cargate in qualunqua parte del Saxeno in qua, e da cavo de Otranto in qua, se debia pagare per condotta de quele mercadantie. Ma se le dite mercadantie se trazera dela zitade de Ancona per Ragusini o per Anconitani, ali quali le dite mercadantie, fosse vendute, pagi colui, chi tra pizoli tre per libra del valore de quelle, zoe uno e quarto per centenario de quele mercadantie, che se trara. Ma se le dite mercadantie se vendera a forestieri, a quelli forestieri trazesse quele, pagi quel forestier, che tra pizoli VI per libra de pizoli del valor de quele mercadantie, zoe doi e mezo per cadauno centenario de quele mercadantie, sicome pagano li forestieri comprando dali Anconitani salvo e reservado, che in le dite mercadantie non se intenda le spezie, zucaro, coton, ne seda de Chiarenza¹²⁹¹, ne de Tartaria, over dele contrade de Chiarenza, ne de

¹²⁸⁹DADU, Capitolare della Dogana Grande, 321; edito in CARTER F.W., *Dubrovnik...* pp. 276-278.

¹²⁹⁰ mantello di tessuto grossolano con maniche e cappuccio usato dai viaggiatori

¹²⁹¹ Città del Pelopponeso.

Gazaria, ne drapi de seda, over d'oro dele dite parte o contrade, per le qual se di pagar come per mercadantia del Levante, zoe VI per centenaro de quele come de soto se contien.

Per oro, argento, moneda, perle, piere preziose, che se condura in Ancona per Ragusini o altri per loro, se vendera over non se vendera, per condotta over trata de quele niente se pagi.

Per mercadantie de merzaria e draparia, che se condura per Ragusi o altri per loro ad Ancona, per mare over per tera, per portar over condurre quele a Ragusa o ad altre parte de Scavonia, se tale mercadantie non se vendera in Ancona, debia se pagare uno e quarto per cadauno centenaro de quele. Et se li trazera de Ancona niente altro se pagi. Et ad Ancona se vendera, pagare debia come zitadini de Ancona, zoe quatro per cadauno centenaro de draperia, e cinque per cadauno centenaro de merzaria, che se vendesse. Et per tute altre mercadantie quale se sia, exceto merzaria e draparia, che se contien in lo presente capitolo. Et excepto mercadantie e cosse in li capitoli de sopra e de soto contegnude, da esser condute per Ragusei, over altri per loro ala zitade de Ancona per mare e per tera, per portare o condurre quele ala zitade de Ragusa, o ad altre parte de Scavonia, o percondurre in Ancona, sia tratadi li Ragusini over altri per so nome condugando, sicome zitadini de Ancona.

Ancora de tute mercadantie de Puglia e de Sizilia, siano tratati li Ragusini in Ancona e in lo distretto come zitadini de Ancona.

Ancora per tute mercadantie da esser comprade per Ragusini dali anconitani, tali Anconitani venditori ali diti Ragusini sian tenuti a pagar per meter in Ancona le dite mercadantie uno e quarto per cadauno centenaro de quele. Ma se li forestieri vendesseno a Ragusini, tali forestieri vendendo pagi do e mezo per cento de quele mercadantie, per mettere quele in Ancona. Salvo che per draperia e merzaria, se quele li zitadini o forestieri de Ancona vendera a Ragusini, non pagi queli zitadini o forestieri per mettere tal mercadantie in Ancona, salvo uno e quarto per cento de quele mercadantie; e li Ragusini trazado quele de Ancona sia tenuti pagare uno e quarto per cento de quele.

Ancora de tute mercadantie de fuora del colfo, li Ragusini siano tratadi in Ancona com zitadini de Ancona, zoe che per mercadantie, che seran trate de Ancona per li Ragusini per portare ale parte de Levante fuora del colfo, pagi li diti Ragusini per trata tre per cento de quele. Et per le mercadantie de fuora del colfo, de esser condute per li Ragusini condutori VI per cento de quele mercadantie, le qual se condura de fuora del golfo per li diti Ragusini o per altri o per loro de qualunqua luogo possa li diti Ragusini vendere sei a zitadi del Ancona come a forestieri. Et etiamdio tanto li deli Ragusini quanto li compradori prediti possa quele mercadantie trare libere e franche senza pagare alguna doana; salvo che eli siano tenuti pagare

pizoli XII de Ancona per la boleta, per la rata de quele per cascauna fiada, che se trara le dite mercadantie dela zitade de Ancona; salvo e excepto che per cenerazo de sapone pagi li diti Ragusei per trata soldi XX per cadauno migliaro, e per trata de sapone do e mezo per centenaro e soldi XXX de Anconitani pizoli per cadauno migliario de quello, e pizoli cinque per cascaduno pesso del dito sapone.

De vino, sale, olio, biave de cadauna generazione, semenza de lino, fige, noxe e pomi, de le qual se paga la regalia ala camera dela ecclesia de Roma, da esser condutti ad Ancona over al so destreto, over de la trati per alguno de Ragusa, sia tratadi li Ragusini conducando o trazando come zitadini de Ancona.

Ancora che grano e biave, che se condura ala zitade de Ancona o al so destreto per Ragusei, e descargara in Ancona per vender, se possa vender li diti Ragusei, o per altro modo alienar solamente ali zitadini de Ancona e non ad altri, e niente per questo siano tenuti a pagare, salvo quanto pagano li zitadini de Ancona, zoe a quelli, che tien le misure de le biava, per le misure pizoli oto dela moneta de Ancona; e li comperadori de quele pizoli XVI per salma cadauna dela dita biava.

Se alcuni navilii de Ragusini o mercadantie de quelli arivasse, o se conducesse ala zitade de Ancona o al so destreto, per fortuna del mare o per paura de corsari over de altra gente, o per algun defeto del navilio, possano li diti Ragusini le soe mercadantie predite de cargare in Ancona, e quele cargare e portare liberamente et expeditamente senza pagare alguno dazio, doana, o altro pagamento; salvo che le dite mercadantie in tutto o in parte se vendesse in Ancona, che solamente per quele, che se vendera, sei per la condotta, come per la trata se debia pagare secondo se contiene in li capitoli e pati presenti.

Ancora che nisuno navilio de Ragusini in Ancona ne in lo so destreto debia pagare arborazo.

Per le mercadantie, che se condura ala zitade de Ancona, o al so destreto per li Ragusini o per altri loro, quelli che chondura abia termene a pagare in Ancona la doana uno ano, dal di dela condotta proximo che vignera. Ma se infra l'ano tal mercadantie se vendesse o translatase, over se trazesse de Ancona, in tal caxo, zoe quando se vendesse o translatasse, se debia pagare per condotta. E se le trazesse, allora e anche per la trata sia tenuto a pagare al tempo, che se trara secondo la forma deli presenti capitoli. Ma se infra qual ano le dite mercadantie non se spazasse o non se tracesse, in tal casso le dite mercadantie siano extimate; e secondo la extima, che se fara, debia se pagare solamente per la condotta dele dite mercadantie. E quando se trazera debiasse pagare per la trata de quele.

Ancora che li diti Ragusei possano liberamente tute le mercadantie, che per loro o per altri per loro se condura de qualunque luogo ala zitade de Ancona vendere, ali zitadini de Ancona come a forestieri, e quele trahere pagando come in li diti capitoli e declarato: salvo, che grano e qualunqua biava se condura per li Ragusini o per altri a so nome, ala zitade de Ancona per vendere, a nesuno la possano vender ne alinear, salvo ali zitadini de Ancona come de sopra se contiene.

A levar ogni dubio el qual potesse nascere per alguno modo, dove in li presenti capitoli se fa menzione de merzaria, declaremo che merzaria se intenda ogni generazione de arme item in ogni lavoriro de corame conzo; item ogni lavoriro de fero, de stagno e de rame, e generalmente tutte le cose, che se contien expressamente in lo statuto del commune de Ancona, che parla de mercantie in lo volume de li statuti de la doana.

A presso oltre quello, che e de sopra declarato per tutte le mercadantie, che se vendera per li diti Ragusei facandosse el mercado per sensali, se die pagare uno pizolo dela moneta de Ancona per ogni libra de prexio dele dite mercanzie, zoe la mitade per li venditori el altra mitade per li comperadori, in quanto tal mercanzie non se trazesse dela citade de Ancona. Ma sel esse trazera per mare o per terra, pagasse do pizoli dela deta moneta per libra del prexio de quelle, che se trazera: la mitade per li venditori e la mitade per li compradori. Ma sel mercado dele dite mercadantie se fosse senza messeta, allora li venditori e li comperadori non sono tenuti a pagare ne uno ne do pizoli prediti.

Anco a de tutte mercadantie de Ragusini, che se die pessare per li ufficiali del commune de Ancona, se di pagare per lo comperadore V pizoli de Ancona per cadauno pesso de quelle.

Ancora che oltre le cosse preditte in li diti capitoli expresse e declarate nessuna altre excezione se debia fare dali diti Ragusei, over da altri per so nome per le dite soe mercadantie in la zitade, contado, distreto de Ancona per alguna rasone e ocaxone.

Tutte mercanzie e cosse de Ragusei in ogni navillii e barche, fosse che navegasse a qualunqua parte del mondo, passando per le aque de Ancona possano intrare liberamente senza alguno dazio over gabella in li porti de Ancona e de li levar se a sua piaxer senza pagare alguna gabella over dacio si veramente non descargandola. E se voluntariamente li alguna parte over cosse fosse scargate, quella cossa, la qual li se scargasse, si aserva ali ordeni dele mercadantie, zoe mercanzie, le qual se meteno in Ancona per li Ragusei. E le altre che non se descargasse, siano libere e franche come e deto. E se in Ancona over in alguna altra parte intra quello tempo, che la nave ove barcha fosse in lo porto de Ancona per portezare se fosse vendita de alguna cossa, che fosse in la naue predita, simelmente per la dita cossa dela qual

se fosse vendita se debia pagare gabella, come se in Ancona fosse scargatta. E le altre cosse dele qual non fosse fata vendeta, vadi libere e franche da cadauna gabella.

Ancora che cadauno Raguseo, che vora, possa navegare con mercanzie e cosse con la nave de Anconitani, e che mercanzie e cadaune cosse de Ragusei, le qual se portasse de le parte de Levante, o dele parte fora del Colfo, in nave de Anconitani e descargasse dentro del colfo a questa riva de Albania e de Sclavonia, comenzando dal Saxeno fina a Sebenico e per tutti li scoli de Sebenico, se possa descarigare libere e franche senza pagare alguna gabella o dacio del commune de Ancona, de la qual etiamdio gabella sian sibere le nave e li patroni de quelle.

De sale e altre victuarie, che se conducesse per Ragusei in navilii de Ancona, sia sotoposti ali ordeni del commun de Ancona.

Per panni e fostagni e altre cosse de lana o de lino, le quali li Ragusei conducesse o trazesse de Ancona, sia tratadi come forestieri in fato de doane secondo li ordeni de Ancona, si veramente che li panni e fostagni e altre cosse de lana e de lino, di Ragusei per portizare in lo porto de Ancona sian libere de ogni gabelle, come altre mercancie e cosse de Ragusei, come de sopra se contien in le dite condizioni, e conte se contiene.

I sopradetti patti firmati in MCCCLXXXVII, indicione V, a di VI mazo, deno durare anni XXVIII proximi che seguira. Deos laus et gloria in secula seculorum. Amen.

XXV

Statuti del Mare, 1397¹²⁹²

Trascrizione di rubriche degli statuti marittimi di Ancona dove si elencano i prodotti che circolavano nel porto di Ancona, con i relativi dazi.

RUBRICA XXXIX DE LE COSE CHE SE MECTE EN NAVE AD RAGIONE DE MESTA

Statuto et ordenato è en cotal maniera de le cose che se dè mectere en nave che vai ultra mare, cioè:

uno vascello de vino dei sei some per una mesta overo doi bocticelle de vino de tre some per una, per una mesta, et da li in giù per rata et da li in su per rata;

olio, uno vascello de vinti a mietri fino en vintiquattro per una mesta¹²⁹³;

carta, risme vinti a mesta co l'envogle ordinate;

carta reale, risme dieci a mesta con l'imvogle ordinate;

¹²⁹² ASAN, ACAN, ASAN, ACAN, Statuti del comune di Ancona, Statuti del mare del terzenale e della dogana, 2, 1397; *Statuti del Mare...*, r. XXXIV-XXXVI-LXI-LXII; edito in BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare...* pp.47-49, p.68.

¹²⁹³ Unità di misura, cassa

colli, tovaglie e canavazi, canne quactrocento a mesta;
amandole, doi caratelli de tre some l'uno a mesta, ansacate livere mille a mesta;
miele, livere mille cinqueciento a mesta, cammerato;
caffarano, livere mille una per centenaro de livere
argento, livera una per centenaro de livere {per nolo de esse}
stoppa ensaccata, livere mille a mesta;
cera, livere mille cinqueciento a mesta;
cori de bufari, livere mille cinqueciento a mesta;
remi da galea concì, trentacinque a mesta;
remi non concì da galea, vinti per mesta;
ramo, livere mille cinqueciento per mesta;
stangno, livere mille cinqueciento a mesta;
pecce de fustano, quaranta a mesta;
panni fiorentini e lombardi, pecce secte a mesta, envolliati ragionevelemente;
panni franceschi, sei pecce per mesta;
piombo, livere mille cinqueciento per mesta;
ferro, livere mille cinqueciento per mesta;
panni bigielli, braccia quactrocento per mesta;
saie fiorentine, dieci pecce per mesta;
sapone, livere mille dugento, encammerato o lordo, a mesta, et sapone insacato, livere mille
cento a mesta.

Le meste da levante a ponente, cioè de Cepri.

Dactoli, cantara doi per cantaro¹²⁹⁴.

bambagio, cantaro per cantaro.

pevere, cantara doi per uno cantaro.

gengevro cantara doi per cantaro.

polvere de cuccaro incassato o incaratellato, cantara doi per cantaro, encammerato o lordo.

cuccaro encammerato, cantaro per cantaro.

cassia fistola, cantaro per cantaro.

cienamo overo canniella, cantaro uno encammerato per uno cantaro.

encenso, cantaro uno e mecco per cantaro encammorato.

lana lavata, cantaro per cantaro.

lana sucida, cantara doi per cantaro.

¹²⁹⁴ Unità di misura

Secte vascelli legati sfassiati cum sagole per uno cantaro.
 lino soriano, cantaro uno e mecco per cantaro encammorato.
 Quindici vascelli sfassiati, no legati, per uno cantaro.
 Curame, doi cantara per uno cantaro.
 Landano, doi cantara per uno cantaro.
 Pegola de Cepri, tre cantara per uno cantaro.
 Alume, quactro cantara per uno cantaro.
 Pelli de beccho, doi cantara per cantaro.
 cenere da sapone, quactro cantara per cantaro.
 Le meste che viene da Romania.
 Curame concio et non concio, livere mille cinquecento a mesta.
 cera, livere mille cinquecento a mesta.
 uva da coranto, livere mille cinquecento a mesta.
 lana sucida, livere mille cinquecento a mesta.
 lana lavata, livere mille a mesta .
 schiavine a peso, livere mille cinquecento a mesta.
 Formagio, livere mille cinquecento a mesta.
 carne insalata, livere mille cinquecento a mesta.
 schinali, dugiento a mesta.
 cavalline entiere, cento a mesta.
 spalle, cento septantacinque a mesta.
 sego, livere mille cinquecento a mesta.
 seta de cavallo, livere mille cinquecento a mesta.
 alume, livere tremilia cinquecento a mesta.
 semesancta, livere mille cinquecento a mesta.
 coctone de Romania, livere novecento a mesta.
 cenere da sapone, livere tremilia cinquecento a mesta.

R. LXXX DE DATIO CHE SE DE PAGARE DA QUELLI CHE VAI EN COSTANTINOPOLI
 PER LA CHIESA DE SANCTO STEFANO DE COSTANTINOPOLI

Tucli li mercanti che navegha en Costantinopoli sia tenuti et debia pagare, per
 ciascuno centonaro de ciascuna mercantia, tre carati per centonaro de perperi per la chiesa
 de Sancto Stefano, la quale stai ne la dicta cictà de Costantinopoli, et per l'opera et concime
 de quessa chiesa.

XXVI

Libri della Dogana, 1397¹²⁹⁵

Rubriche del libro della Dogana in cui si registrano i prodotti che transitavano nel porto dorico e i dazi ad essi applicati

RUBRICA XV. QUOD VENETI ET ALII QUI APPORTABUNT IN PORTU ANCONE MERCANTIAS ET NAVIGAVERINT CONTRA ORDINAMENTA VENETIARUM SOLVANT DUANAM

Item providerunt quod omnes et singuli Veneti et omnes alii undecumque sint qui apportaverint uel venerint cum aliquibus mercationibus in portu civitatis Ancone vel districtu et navigaverint contra ordinamenta Venetiarum et civitatis Venetiarum teneantur solvere officialibus duane comunis Ancone prout et sicut fatiunt forenses non franchi in Ancona

RUBRICA XXV. DE SOLUTIONE INTROITUS INFRASCRIPATARUM RERUM

In nomine domini amen. Desse pagare de le cose infrascripte la quantità infrascripta.

Panni franceschi la soma de mulo s. L

Seta in grana la soma da somaro s. XXV

panni fiorentini la soma de mulo s. XXXIII d. VIII -la soma da somaro s. XVI d. X

panni perosini /panni borghesi /panni ugobini la soma da mulo s. XXI d. III

panni urbevetai la soma da somero s. XI d. III

panni bisielli la soma de mulo s. XII d. VI - la soma de somero s. VI d. XI

pevere /gengevero la soma de mulo s. XVI - la soma da somero s. VIII

canella /zuccaro la soma da mulo s. XVI

cera /merciaria/ ongni spiziaria menuta la soma da somero s. VIII

bambagio/guarnelli/ polvere de zuccharo/zuccaro rotto la soma da mulo s. XII d. VI - la soma da somero s.VI d. XI

carta da bambace/ canavaccio/ canapa lavorata e non lavorata /amandole la soma da mulo s. VIII d. II - la soma da somero s. III d. I

lana/ lino / pellicciaria/ carta pecorina la soma da mulo s. X - la soma da somero s. V d. VIII

curame concio la soma da mulo s. VIII d. II - la soma da somero s. V

acciaio /ferro/ ramo/ piombo/ metallo / stagno la soma da mulo s. VIII d. II la soma da somero s. V d. III

oricella/ cassia/ trementina/ alume/ dattari/ sapone la soma da mulo s. VII d. III - la soma da somero s. III d. V

¹²⁹⁵ ASAN, ACAN, ASAN, ACAN, Statuti del comune di Ancona, Statuti del mare del terzenale e della dogana, 2, 1397, cc.253r; cc.256r-257v, cc.267v-268r; edito in *Statuti del Mare...*, pp.115, pp.121-125, p.147, p.227.

comino / merzaria / vetro la soma da mulo s. VII d. III- la soma de somero s. IIII d. V
 safrano per ciaschuna libra de peso d. II
 cenci /mozzatura/ cenera da sapone /pietre da macena la soma da mulo s. III d. VIII la
 soma de somero s. II d. IIII
 noci/ castagne/ nocelle / pignoli/ somente de lino la soma conductura d. XII - la soma
 tractura s. II d. I
 store / lengname per conductura per libra d. I - se trarà fora per soma de somero s. I d. VIII
 follia a l'ontrare per soma de somero d. XII - a lo trare fora per soma de somero s. I d. VIII
 spesso la soma da mulo s. VIII la soma de somero s. V d. VIII
 porci per libra d. I - et se trarà fora per livera d. I
 castroni/ pecore/ montoni octo denari per uno et per conductura per libra d. I et se trara
 fora d. I
 buoi per conductura s. II d. VI -et per libra d. I -et se trara fora per libra d.I
 capretti /agnelli a forestiero per uno d. IIII
 olio per mesto et per tractura d. XXXV -et per mettere entro per soma cioè doi metri per
 soma s. II
 sacco de carbone per condotta d. V
 casio a l'ontrare per robbo d. III - et se trara fora per robbo d. VI
 vasielli voiti che se tragesse fora da sei some o da piu' per vasello / vaselli de V some o da
 meno b. mezo
 some de orcioli la soma d. XII
 de feccia brusiata la soma de somero s. III d. VIII -et per livera d. I
 cepolle et alli soma de somero d. XII -et uno denaro per libra cio' che vale
 cavalli per conductura per livera d. I -et se trara fora per chavallo b. X
 rontini et giomente per l'ontrare per libra d. I - et se tragesse fora per ciaschuno vol. V

Et questo non s'entenda per cittadini che comparasse per suo tenere et ultra le
 preditte quantità de se paga per soma de mulo d. VIII et per soma de somero d. IIII vene ad
 ragione de quattro denari per balla.

Et si de aliquibus supradictis rebus non est se supradictum vel declaratum, pro eis
 solvatur de similibus ad simila prout videbitur officiali duanerio dicte duane.

RUBRICA LXVII DE CARGANTIBUS A FOLEA PENSURI USQUE AD FLUMEN TRONTI

Item quod quicumque cargaverit supra aliquo navigio alicuius civis vel habitatoris
 civitatis Ancone vel districtus ipsius vel etiam alicuius forensis, si civis anconitanus fuerit qui
 cargaverit aliquam quantitatem saponem vel aliquod aliud genus mercantiarum causa porta

de extra ghulfum a Folea civitatis Pensauri usque ad flumen Tronti solvere teneatur dicto comuni duanam pro huiusmodi sapone et mercantiis ad si easdem mercantias caricassent in portu Ancone, et ad dictam solutionem duane teneatur patronus et domini talium navigiorum et dicti caricantes . Et quod patroni vel scribani talium navigiorum teneantur infra octo dies post eorum redditum uel post redditum talis navigii assignare librum dicti carchi officiali duane dicte civitatis pena centum ducatorum auri pro quilibet et qualibet vice.

RUBRICA CLVIII DE RAGUSINIS ET SEGNIENTIBUS

[...] supradictum statutum [...] contractationibus fiendis ab [...] terris exigent plus ab Anconitanis quam [...] forenses in Ancona locum non habeant contra illos de Ragusio vel de Signa qui trattari debeant in Ancona secundum modos attenus observatos donec duraverit tempus pattorum et conventionum fattarum inter comunia ipsarum terrarum et comune Ancone et donec ipsa patta per dictum comune Ragusii et per comune Signe fuerint observata.

XXVII

Patto tra Ancona e i Catalani, 1399¹²⁹⁶

Patto tra i Catalani e Ancona che estende gli accordi già sottoscritti con la sola area siciliana (doc. XIX). Si definiscono i privilegi concessi ai mercanti catalani nel porto dorico. I Catalani promettono che i propri corsari non danneggeranno le navi anconetane. In particolare il trattato ha lo scopo di favorire il commercio dei prodotti catalani, soprattutto lana, nel mercato marchigiano.

R. III PACTI DI CATALANI COL COMMUNO D'ANCONA

Al nome de Dio amen. Quisti sonno pacti promissioni et conventioni tractati facti et firmati tra li nobili et savii homini Filiciano de Vannucciu, Antonio de Stephano, Ranaldino de Fatiolo, Liviero de Bonolo, Francisco de Andrea et Gihamni de Angelucciu honorevoli ciptadini de la ciptà d'Ancona, officiali et commissari ad questo spicialmente deputati per lu magnifico et spectabele consiglio et commune de la dicta ciptà, avendo a le cose infrascripte dal dicto consiglio [et] commune pieno et libero arbitrio, como appare per mano de me notaro cancellero infrascripto, in vice et nome del dicto commune de Ancona da parte, et lu nobele et savio homo Giuhamni de Badoni de Maiorca mercante per lui et per tucti mercanti catalani soctoposti alla reale maestà de lu serenissimo principio et segnore messer lu Re Ragona recevente et stipulante, per li quali promise de rato dall'altra parte.

¹²⁹⁶ ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, 1, statuti della dogana e patti con diverse nazioni, c. 4v; edito in BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare...* pp. 112-114.

Imprima che tucti et ciascheuni mercanti, naviganti et marinari catalani et ciascheuna altra persona soctoposta a la dicta real Maestà de Ragona con loro navilli mercantie beni et cose arrivaranno nel porto et acque de la dicta ciptà de Ancona et nella dicta ciptade et suo contado et districto che per dampni facti ad Anconitani per loro nationi in persona o in beni in tempo passato et ancora de tucti dampni de da mò avanti li fosse facti per corsari overo altre persone de loro nationi overo dello serenissimo Principo et Signore messer lu re de Scicilia primo Signore de Ragona in qual se vol modo, che niguna conditione el dicto commune de Ancona né altra singular persona non possa impacciare, né intramectere essi nelli lor beni in terra né in mare. Et se altro volesse fare sia tenuto darglie uno anno de spaccio de tempo, infra lu quale non se glie possa fare novità.

Anco che qualunqua persona ciptadino o forestero de qual natione se sia, condurrà panni nella ciptà de Ancona francischi cathalani et d'ogne altra provintia fuora de Italia pagare in duana de Ancona uno per centonaro, et quilli possa vendere ad ciptadino o ad forostero et trare per mare o per terra in quale parte glie parerà senza altro pagamento, salvo denari duodici per la bolla, si veramente che quilli che venderanno ad ciptadino o ad forostero che li voglia retagliare nella ciptà overo disticto de Ancona o per suo uso, debia pagare oltre la conducta tri per centonaro. Questo aggiunto et dichiarato che li dicti Catalani possano portare panni fiorentini et de Venesia, et trare quilli per mare o per terra et navigare in qual parte gli piacerà pagando el dericto predicto. Ancho che tutta mercatantia che Catalani comparasse nella ciptà d'Ancona paghe de ussita, se quella trarrà per mare o per terra, mezo per centonaro. Et altro diricto più advinire non siano tenuti ad pagare, salvo denari dudici per bolla, si veramente che per mercantia da levante che venesse nella ciptà d'Ancona o suo districto et Catalani comperasse de quella possa trare per mare o per terra et quella sia franca et non siano tenuti ad pagare viruno diricto se non duodeci denari per bolla per trare la dicta robba che fosse da levante.

Ancho se viruno navilio de Catalani o de foresteri verràà nullo porto de Ancona per Catalani, che solamente sia tenuto de pagare de quella mercantia che carcarà o descarcarà de Catalani; et che lu patrone dello navilio predicto che carcarà nello porto de Ancona robba o mercantia de Catalani non siano tenuti ad pagare niguno dericto de quelle mercantie che scarcarà per lo nolo de le dicte mercantie, et se avesse robba de altre ragioni, che sia scripta ad li ordini de Ancona.

Et li sopradicti pacti et conventioni, scripture et ordini sia per lu dicto commune de Ancona ad li dicti Catalani et loro natione per sempre inviolabilmente observati et per viruno modo se possa più giongere né semare, et se altro volesse fare o mutare sia tenuto

dare ad li dicti Catalani uno anno de spatio de tempo. Li quali pacti, promissioni, ordini, conventione le dicte parte insemoratamente l'una ad altra et l'altra ad l'altra per li nomi dicti con sollempne sacramento et obligatione attendere et observare senza fraude et dolo.

Facti et fermati fo li dicti pacti, promissioni et ordini et conventione tra le dicte parte nella ciptà de Ancona ne la prima cammera de lu palazzo de li magnifici signori Antiani de la ciptà nella presentia delli dicti signori nelli anni del nostro Signore Yesus Xristo mille CCC novanta nove, indictione septima, al tempo de lu sanctissimo in Xristo patre et signore messer Bonifatio per la divina providentia papa nono, addi vinticinqui del mese de septembre, presente li nobili homini Michele de Pace, Monole de Antonio, Iohanni de messer Francisco de Ferretti de Ancona¹²⁹⁷ testimoni a le predicte cose, testimonii avuti et pregati.

XXVIII

Libertà commerciale concessa dai Malatesta ai mercanti stranieri, 1414¹²⁹⁸

Concessione di Carlo Malatesti, quale salvacondotto, di libero accesso al porto di Fano per qualsiasi mercante straniero.

PER MERCATORIBUS ADIRE VOLENTIBUS FANUM

Egregii amici carissimi io so contento et volgio che tutti i mercatanti forestieri de qualunca luoco illi se siano che veranno li per l'auenire o mandaranno suee mercantie possano stare et praticare li seguramente et senza alcuno inpaccio cum le dicte suee mercantie, de qualuncha raxione elle se siano. Et quelle trare et portare oue a loro piaxerà, saluo che ala Roccha Contrada, ad omne sua petitione pagada la gabella usata, non obstante alcuna cosa liberamente. Et omni fiada che ami non putresse che li se usasse per alcuno di mercatanti che uenisseno ad praticare, li habbiano temene da puoi che lauero facto sapere a loro o a quegli che hauesse loro mercantie in le mano, quindexi di infra i quali liberamente et senza alcuna noia, o despiaxere possano partirse et portare o fare portare le dicto suee mercantie oue aloro piaxerà, non andando ala Roccha Contrada como è dicto de soura, non obstante alcuna cosa o ordene che fesse in contrario. Et voglio che questa mia littera sia

¹²⁹⁷ Il ruolo economico e commerciale della famiglia Ferretti, diviene agli studiosi meglio comprensibile solo nel XVI-XVII secolo, ma non mancano testimonianze sparse del loro importante ruolo all'interno del contesto cittadino: membri della famiglia Ferretti, come in questo caso, compaiono tra gli ambasciatori preposti a creare un mercato economico favorevole ad Ancona. Il loro potere economico si sviluppa, grazie soprattutto, alla gestione del sistema dell'annona, che veniva praticato grazie a licenze concesse dallo stesso Comune alla famiglia Ferretti e il possesso di navi che gli permetteva di avere forti guadagni grazie al mercato dei noli. ASAN, ACAN, consigli 14, c.12r 12 febbraio 1430, *licentia data Conti de Ferectis extraendis salmas CCC grani*; ASAN, ACAN, consigli, 14, c.27r 8 aprile 1430.

¹²⁹⁸SASFa, codici malatestiani, 5, c. 19v.

saluoconducto et fidenza ai mercatanti predicti et a suoe mercantie. Et si alcuno de loro in spetialità domandasse saluaconducto, so contento gliel faxade sigo de la continentia de esta mia littera.

Carlo di Malatesta

Arimini XXI iulii 1414

XXIX

Patto tra i Malatesta e Ancona, 1415¹²⁹⁹

Malatesta Malatesti sottoscrive un accordo affinché i mercanti della Signoria possano commerciare liberamente ad Ancona, e così i mercanti anconetani, nei territori della Signoria.

QUOD MERCATORES TRARUM MAGNIFICORUM DOMINORUM NOSTRORUM POSSINT RERUM MERCATIIS ET FINE MERCATIIS TUCTE LIBERE IN ANCONAM, MORE SOLITO. ET SIMILA MERCATORES ANCONA POSSINT PERUENIRE PER FIAS [...] NOSTRORUM MERCANTIIS FUTURORUM MORE SOLITO.

Egregii amici carissimi, hoc receundo nostra litera che contene che li mercadanti dela per la concordia infra tucti li Hanconetani domandano, se posseno praticare in Ancona cum mercantie, per trare et metere et cetera. A che respondo che io so contento che respondiate a quelli et cosi scriuade a Fosambrone ad Arimino et Cesena et ali altri nostri loghi, che ciascuno po andare et praticare, condurre mercantie et trare in Ancona et li Anconitani et quo fare in li nostri porti e che como se soleua prima fare, non obstante l'ordine et decreto che se fe per boni respecti per che quello damo voglio sentenda essere reuocato a dui sandeue che simile ogni ordine innouato, quam li nostri subditi per li dicti Anconitani estado anche reuocato. Et esse reducte le cose al primo stado. Et per ciò a dui sadene tucti a ciò che ciaschuno pratidi a so piacere

Malatesta di Malatesti

Ad ergo Egregiis amicis carissimis officialibus Fani

In Montelupone XXVI aprilis MCCCCXV

XXX

Nuova regolamentazione del fondaco e della dogana di Ancona, 1421¹³⁰⁰

Deliberazione del comune di Ancona che aggiorna i regolamenti della dogana e del fondaco stabiliti negli statuti del 1345.

¹²⁹⁹SASFa, codici malatestini, 5, c. 42v.

¹³⁰⁰ASAN, ACAN, consigli, 11, 1421, cc. 74r-77r.

ORDINES ET CAPITULA EXONERATIONIS DUANE ET GABELLARUM CIVITATES
ANCHONE

Item quod cum spectabiles et Egregii viri. Nicolaus Ser Loctarelli, Nicolaus Leonardi, Antonius Simonis Brincii et Marcellinus Palii homines cives et Sapientes ordinamentorum civitatis Anchone, ad infrascripta capitulam et ordinamenta facienda spezialiter deputati, ex debito officii eorum, [...] feciunt et componint capitula et ordinamenta infrascripta videlicet.

Dei nomine in Christo amen. Anno domini MCCCCXXI et die VI mensem decembris. Con ciò sia cosa che ad alcuni forestieri per lo tempo passato li sia parute le duane et gabelle de la cipta de Ancona alquanto ingorde. Et per questo li merchanti et mercantie abia lo suo corso preso in altri lochi. Ad cio che la dicta cipta de Ancona et sua duana et gabelle sia da hora inanci aderizate et aiuate, con voluntas et con sentimento de lo Illustrissimo in Christo padre et reuerentissimo Signore, monsignore lo ligato de la marcha de Anchona, et del magnifico consiglio et comuno de la magnifica cipta de Ancona. Li spectabili et egregii homini Nicolo de Ser Lectarello Nicolo, de Lionardo Antonio de Simone Brinci et Marcellino de Polo honorando ciptadini et Sauii de gli ordini de la dicta cipta de Ancona, a fare questi ordini et capitoli deputati, habiano facti et compilati gli ordini et capitoli infrascripti nomine prima.

Prouedemo et ordinamo per li infrascripti modi et capitoli, li quali modi ordini et capitoli valliano et debiano durare per tempo de doi anni proximi che verranno: comenzando adi primo de Gennaro MCCCCXXII et finendo como seguita. Et ad cio che le merchantie et mercanti vecturali et nauiganti, et omni altra persona abia suo comodo et più presto spactio, dicemo che da hora innanci sia de putese per li dicti doi anni, doi boni homini soffinenti ciptadini de Ancona li quali debiano stare al fonticho et fontichi del comuno, et tenere gouernaro et bene saluare tucte et ciascune mercantie, le quali se infonticaranno facto loro guardia nel fonticho et fontichi del comuno, li quali anco abbiano le statiere del Comuno.

Et siano venuti et obligati per fare in fontico et fora de fondicho a ciascuna persona et a rechiesta de chi appartenerà lo pesare, o fare pesare, et etiam mandare a la parte de mare e de terra a spacciare tucte cose che se condurrà in fondico, et che se trarrà fora de fondico secondo dechiara infrascripti capitoli, siche nullo ciptadino ne forestiero non se possa dolere del suo spactio. Li quali doi ciptadini debia stare al dicto fondicho continuo almeno uno di loro, si che il fondico et statiere non stare senza uno di loro a tucte hore debite. Et per observanza de le sopradicte cose si de essi fondichieri et etiam duanieri et baticho de Sigello siano soluati al loro officii. L'officiale [...] de la duana ali messi del comuno et a suoi famegli, debia fare sonare a la stesa la compana de le guardie. Al quale sono tucti li dicti officiali debia

stare a li loro officii, sotto pena de soldi diece per ciascheuno et per ciascheuna vali che contrafacesse li quali fondichieri debia leuare per ciascuno peso dinari sei secondo li ordini et non più, nemeno possa leurare altro prezzo ouero bono, ne etiamdio ne per uncino et per archio non debia leuare cosa alcuna, ma lo cerchio et uncino se debbia pagare et [...] per lo comune. Li quali doi fondichieri siano tenuti et debia dare plegiaria [...] Mille, de assignare tucte et ciascheune cose a quelli de chi sonno, o a quelli, o per quelli de chi aparterrà [...] [...] infra [...]. Et debiano tenere uno libro o più ordinato nel quale debia anotare tucte merchantie e cose infundicate, et che se trarrà de fondico, et chi le conduce et chi le porta, et chi le trarrà per terra e per mare, in quali nauilio o barcha se carcarà et discargarà, sichè le cose se faciano si chiare, sichè errore ne faude se possa connectere.

Et etiam de notare tucti pesi, chi sia chiaro per chi conduce per chi ueniente et compara et etiam per quello appartenesse al comune. Et per loro se [...] et etiam per quella parte a per terra a comune debia [...] de tucte et ciascuna et cose se condurrà in fondico per passo, per mare et per terra, et trarrà de fondico per passo per mare et per terra. Et etiam tucte altre merchantie per qualunqua modo se infondicasse et exfondicasse per lo modo infrascripto. Et debbiano assignare ragioni al comune. Et de le dicte intrate de peso et fondicaggio, che venera a le loro mani, la mità sia del comune. Et l'altra mità sia de essi fondichieri per loro salario. Et qualunqua de loro in alchuna cosa de le sopradicte cose et soptoscritte cose cavasse o fallasse, o negligentia usassi, per quallunqua modo et forma, modo ciascheuno volta et per ciascheuno cappa in pena de libre diece. Et ciascuno li possa accusare a qualunqua ufficiale del comune. Et li dicti ufficiali debia farla executione etiam. Et siano tenuti li dicti fondichieri fare reuedere le statiere del commune omni mese, una volta a la pena de soldi diece per ciascheuno de loro, che lo dicto statiero non facesse aguistare et reuedere. Li fondicaggi debia scuotere, per questo modo [...].

Panni colorati/ Safferano/ Seta tracta/ Speciarie/merciarie/ Omni cosa facte bolognini [...] per balla ouero collo

Panni norfini e tucti altri panni grossi/ Canauacci/[...]/[...]balla o collo bolognini uno per balla o collo

Item¹³⁰¹ che tucte et ciascheune merchantie che se condura a la cipta de Anchona per terra et per mare e che sia merchantie dentro dal Golfo, [...] per [...] esse merchantie secondo lo [...] [...] ducati doi et mezzo per cento de la stima et valore desse merchantie.

Item che tucte et ciascheune merchantie che se trarrà a la ciptà per [...] per terra e per mare [...] [...]. Et se anche de posserlo portare et [...] senza bolletta et senza nullo

¹³⁰¹ Mancanza di diverse parti di testo a causa della scoloritura dell'inchiostro.

pagamento. Ma quelle che se vorrà trare per mare, siano tenuti [...] hauer in bolecta dala duana [...] trare senza neguno pagamento refuato le merchantie che vorranno andare a levante, et se quelli hauesse pacti o priuilegii del comuno Anchona.

Item che tucte merchantie che se trarrà et condurrà a la cipta de Ancona per terra o per mare dentro dal Golfo, per ragione quelle volere trare et nauigare a Leuante, debiano pagare a la duana d'Anchona permessa et tracta ducati doi per cento del ualore et stima desse merchantie infra, doi mesi dal di de la conducta. Et si prima esse merchantie cargarà prima et allora quamodo cargarà debia pagare.

Item tucte merchantie che sarà da levante et che verrà da levante et de qualunqua loro se conducesse a la cipta de Ancona, con qualunqua nauilia o barche, debiano pagare ducati quactro per centenaro per essa conducta. Et al trare de Ancona per mare o per terra siano libere et franche, et non debia pagare niente.

Item che quanlunqua condurrà o vorrà condure merchantie dentro dal golfo per mandare et nauigare fuora del golfo verso ponente, non da li sota de Sicilia in la et da li monti di Barchi in là verso ponente. Secondo l'ordine anticho debia pagare permessa et tracta ducato uno et mezzo per cento de li valore et stima desse merchantie infra doi mesi dal di de la conducta desse merchantie. Et se prima esse merchantie cargarà, prima et allora quando carcarà debia pagare.

Item che qualuqua condurrà a la cipta de Ancona alcuna generatione de merchantie de le dicte parte de ponente, debia pagare permessa et tracta ducati due per centenaro de la soma et valore desse merchantie.

Item che qualunqua condurrà olio a la cipta de Ancona, entro [...] o entro da la parte per mare o per terra, debia pagare per conducta ducato uno per migliaro de olio et trare sia francho, comune per quello che la conducesse et simile sia francho lo fa pone altrove per quello che lo farà lauorare.

Item che qualunqua trarra olio per mare o per terra in qualunqua loco verrà o fuora o entro dal golfo lo quale olio non fosse conducto per quello che trarrà, sia tenuto tale trahente di pagare a la duana de anchona mezzo ducato per migliaro de olio.

Item che qualunqua condurrà merciarìa appartenente a merciarìa, non venendo [...] l'ordine del passo, debia pagare ducati quactro per cento de valore et extima de esse merciarie. Et qualunqua condurrà le dicte merciarie per nauigare [...] se debia pagare ducati tre per cento del ualore et stima desse merciarie permessa et tracta. Li quali debia pagare a la duana et non al daziario. Ma se alcuno ciptadino condurrà alcuna merciarìa per suo uso de casa sua, non suo sacramento debia pagare tre per cento.

Item che qualunqua ciptadino o forestiero habitante in la cipta de Ancona, patrone de alcuno nauilio de Anconitani, o habitanti de Ancona, che conducesse in esso nauilio alcune merchanthie de qualunqua persona se sia de fora dal golfo. Et quelle se carcasse in alcuno logho dentro dal golfo, debia pagare la duana d'Anchona, ducati doi per cento del ualore de stima desse merchanthie. Et similmente quando li sopradicti nominati in li nauilli sopradicti carcasse da la Foglia de Pesaro a lo fiume de Tronto alcune generazione de merchanthie per andare a leuante, et fora del golfo, debia pagare ducato uno per centenaro a la duana d'Ancona. Et similmente se alcuni Anconitani o habitanti in la cipta de Anchona in qualunqua nauilio de forestieri, scargasse o cargasse a li sopradicti lochi, debia pagare a la duana de Ancona come è dicto de sopra, del ualore et stima de esse merchanthie.

Item sia licito a ciaschuna persona condurre et possere condurre a la cipta de Ancona panni de omni rasone, et di tucte le parti del mondo. Li quali se debiano infonticare nel fondico del comune. Et se tucti o parte se vendesse in Anchona per retagliare, debia pagare ducati due per cento del ualore et stima de essi panni. Et se per caso se vendesse in Ancona tucti o, parte a ciptadini o forestieri per cauargli fuera del destrecto d'Ancona, per terra o per mare dentro dal golfo, debia pagare permessa et tracta ducato uno per cento de la stima et ualore de essi panni. Et se per caso li dicti panni volesse nauigare a leuante debia pagare permessa et tracta ducati doi per cento del ualore et stima dessi panni. Et se per caso li dicti conducenti de li dicti panni o altri per loro, li dicti panni non podesse vendere in Ancona, li sia licito tucti o parte, come a lui parera posserli cauare per terra et per mare dentro dal golfo senza nullo pagamento. Saluo che se li dicti panni li volesse portare per la Schiavonia non venduti a [...] de esso conducete debia pagare la duana d'Ancona, mezzo ducato per balla de panni fiorentini de cinque panni la balla et de simili panni. Et de panni da Urbino, da Ugobio, da Fossambruni, Castellani, Camertori et simili panni, uno terzo de ducato per balla de cinque panni. Et tucti altri panni gressi uno quarto de ducato per balla di cinque panni. Questo dechiarato che in lo fondico, del comune per nauilio modo ne per nulla maniera, nullo panno ne parone assai se debia retagliare, ne tenere, ne fare nullo retaglio. Et etiamdio nel dicto fondico non se possa retenerne nulla generazione de giochi honesti ne inhonesti a la pena de libbre cinque per centenaro et ciascauna volta, che in lo dicto fondico se fosse lo dicto retaglio et giocho, ne per poco ne per assai et in simile pena reggia lo fondichieri, che de cio fosse consenzienti. Et l'officiale de la duana et omni altro officiale del comune, possa et debia fare la exequzione de li dicti fallanti.

Et tucti li panni che se vendesse in Ancona, non panni fiorentini toscani et lombardi, veniziani, panni franceschi et tucti altri panni viene de ponente, al tucto se debia stimare per

li stimadori del comune. Et tucti altri panni come de sotto appare infino damo se debia et sia stimati per lo modo infrascripto. Et se neuno se granasse de la sottoscrita stima, la sia licito posserli fare stimare a li stimadori de li ocmuno. Et prima stimemo.

Panni adriani/ Panni da campoli/ Panni ascolani carfanini/ Panni schiani bianchi et nigri/
Encossi et simili panni stimati ducati octo lo centenaro de le braccia

Raffie fine bianche et negre stimate ducati diece lo centonaro de le braccia

Panni biselli

Panni norfini/ Panni de lionessa/ Panni matriciani /Panni calliesi/ Panni fossambrunati/
Panni urbinati et simili panni stimati ducati septe lo panno

Panni colorati

Panni augubini/ Panni urbinati/ Panni di Arimino/ Panni da Pesaro/ Panni da Fano/ Panni
da Forli/ Panni da Fossambruno/ Panni da Calli /Panni da Fabriano/ Panni perusini /Panni
castellani /Panni camertori et simili panni stimati ducati vinti lo panno

Panni veronesi stimati ducati trenta lo panno

Item per redure lo passe a la cipta de Ancona libero et francho pagando solo lo fondicaggio, come de sopra appare al capitolo primo de li fondichieri. Et etiam tucte et ciascuna mercanthie che se infondicara, et trarrà de fondico per passo, come de sopto appare infino danno le faremo libere et franche, che per nullo modo per nullo debito de alcuno forestiero, Signore o comuno de quale stato sesia ne etiamdio per guerra, che insorgesse dal comuno de Ancona, che dio cesse con alcuno Signore, o comuno, o per talglie o per censi o, afficti che non fosse pagati, ne per represallie che lo comuno de Ancona hauesse, con Signori, o altre comunità del mondo, donde le merchanthie et mercanti fossero sottoposti a questi Signori et comiti, che col comune de Ancona fosse fra li dicti doi anni in alcuno scandalo de guerra de represallie perdicte o per alcuna de le sopradicte cose non selli possa, essi mercanti ne esse mercanthie sequestrare retinere ne leuare, ne recomandare ne per impacciare per modo alcuno nel fondico ne fora de fondico ouero cauandose fora de la cipta et distrecto de Ancona ne dal comuno ne per lo comuno, ne per speciale persona, si che in effecto, non obstante alcune solempnita, o chiarenze che ce manchasse nelli dicti capitoli a dechiarazione de chi appartenesse. Volemo et dicemo et in effecto chiarimo che li dicti conducenti et loro tucte mercantie senza nullo impedimento le possa allo piacere condurre in fondico, et stare de fondico et trare de fondico, et de la cipta de Ancona suo contado et distrecto per mare et per terra salui et securi. Essi mercanti et mercanthie, come alloro parerà et piacerà senza nullo impaccio, per qualunqua modo fosse, saluo per debito de alcune speciali persone, che se apparisse carta o scriptura chiara che dicesse l'obbligo, o pagamento in Ancona, aliquali

apparendo selli debia fare summaria et expeditura rasonne. Questo dichiarato che non se intenda per rebelli ne inimici de Santa Chiesa che trouadosse loro robbe et merchanthie nelli fondichi del dicto comuno, che abiano termine uno mese del di che li serrà notificato tale inimicizia et rebellione, de posserla trare per mare et per terra, de fora del distrecto de la dicta cipta de Ancona, senza alcuno impedimento reale et personale, come de sopra e dicto. Et per cessare omne dubio che altrui hauesse o gelosia, de le cose sopradicte et infrascripti capitoli lo magnifico comuno de Ancona se obliga et permicere con licenzia et auctorità de lo Reuerendissimo Signore Monsignore lo legato, le sopradicte cose, et quanto nel presente capitolo del passo se contiene, obseruare, et fare obseruare et per nullo modo contrauenire. Et pero dicemo che a ciascuna persona sia licito et possa condurre tucte et ciascuna generazione de merchanthie per passo a la cipta de Ancona per terra, per rasonne de quelle condurre et portare a la cipta de Venexia per mare tanto. Et queste merchantie debia infondicare nelli fondichi del comuno. Et etiam qualunqua persona condurrà qualunque merchantie per mare per condurre a la cipta de Venexia da Ortona in qua et da Rimino in qua, ale merchanthie raccolte et guadagnate in li dicti pagesi de sea terra et de mare, se debiano infondicare ne li dicti fondichi del comuno, come e dicto di sopra. Et non se intenda nello dicto passo vino, olio et biado le quali cose tucte così infondicate, ad omne piacere et volunta de li dicti conducenti, o altri per loro le possa trare de fondico, et carcare in lo porto d'Ancona in qualunqua nauilio o barca vorrà per andare a Venexia. Et se per caso la dicta robba infondicata, et [...] la robba infondicata che vera da Venexia come de sopto appare se uendesse in la cipta de Ancona tucta o parte debia pagare la duana ordinata per la conducta tanto. Et possala portare oue li piace senza alcuno pagamento. Et similmente a ciascuna persona sia licito condurre, o fare condurre da la cipta de Venexia a la cipta de Ancona, tucte et ciascuna generazione demerchanthie et merciarie in qualunqua nauilio, o barca se sia et quelle debia infondicare, et de fondico a loro piacere et volontà le possa cauare et trare per terra o per mare, impertanto che li dicti conducenti o altri per loro debia presentare la bollecta de Venexia, che esse merchanthie sia tracte de Venexia per Ancona, emeramente facendo fede, esse merchantie essere carcate et tracte de Venexia altramente non se intenda passo ma debia pagare la duana, secondo appare in li dicti capitoli. Et lo dicto passo non non se intenda per portare le dicte merchantie in Schiavonia.

Item che qualunqua persona condurra, o farrà condurre a la cipta de Ancona alcuna quantità de argento non lavorato per mecterlo in zeccha ouero lo uendesse a persona che lo mectesse in zeccha, subito sia franco et non debia niente, ne dazio nè duana, et non mectendo in zeccha mezzo ducato per cento paga ala duana.

Item che tucti nauilli o barche con qualunqua mercanthie venisse nel porto d'Ancona per fortuna, et non essendo partito da lo locho per Ancona debia pagare per conducta et tracta, quactro per cento o scarca o non uenda, o non nonobstante alcuno altro ordine in contrario.

Item che qualunqua persona fraudasse la duana o contrafacesse in alcuno de li dicti capitoli, debia pagare vinticinque per cento de la stima de la cosa che fraudasse et lo ufficiale che trouarà lo dicto fraudo abia la mità de li dicti vinticinquem ducati et l'altra metà sia del comuno. Et a ciascuno sia licito accusare et denumpiare et abia la quarta de li dicti vinticinquem ducati et l'altro quarto sia dell'officiale et la mità che resta sia del comuno.

Item che tucti li soprascripti capitoli duana et pagamenti non se intenda per Veneziani, nè Dalmatini nè Ragosini nè Catalani nè per nulla altra generazione che con lo comuno de Ancona hauesse et abbia pacti o priuilegi a liquali se debia obseruare secondo libro pacti et usanza. Sinceramente che li dicti Catalani con loro merchantie de ponente debia usare et scarcare in Ancona le loro mercanthie altramente non selgli observare li loro pacti. Item pudemo et ordinamo che ciascuna persona che uendesse o comprasse in la cipta de Ancona o nel suo distrecto tucte et ciascuna generazione de merchantie o alcuna altra cosa de mobile o stabile li sia licito in esso uendere et comparare et pagare et receuere, non alaltro, et l'altro alluno, et per modo nesuno se possa recusare de receuere et pagare lo infrascripto oro et ordeno oro [...] fiorini florentini de Camera, fiorini de Pisa, fiorini de Siena, fiorini de Roma fiorini.

Extractus unus aliud breue continens nomen infrascripti notarii de Ancona qui debet esse notarius dictorum indicatorum ad sindicandum predictos quorum indicatorum et eorum notarii nomina fuit hec videlicet.

Nicolaus Marinotii /Polgrorgius Petrutii /ser Tomas Janis syndicatores

Ser Jacobus Silli eorum notarius

Qui [...] dictis domini Antianis per tribunal sedentibus in caminata predicta personaliter constituti domini officium obedienter exceptantes, quod illud fideliter et legaliter exercebunt, somma forma statutorum et ordi dicte ciuitatis prestiterunt, in manu domini portis dictorum dominorum Antianorum stipulantis et recipientes uire, in nomine comunis ciuitatis prefate debitum instrumentum.

XXXI

Carico di grano da Fano e Senigallia che viene condotto ad Ancona per essere distribuito a Venezia, 1421¹³⁰²

Pandolfo Malatesti vende un carico di grano a Giacomo di Foliani Santo di Venezia. Il carico viene caricato negli approdi di Fano e Senigallia nel mese di settembre. Dopo che il carico è stato trasferito ad Ancona su navi di maggiore tonnellaggio, avrà come destinazione finale Venezia senza il pagamento di alcuna gabella. Al mercante veniva inoltre concessa la possibilità di usare gratuitamente i mulini di Fano e Senigallia.

PACTA ET COPIA PACTORUM VENDITIONIS MEDIORUM 628[...] 4 GRANI

Dicta manifesto a zascaduna persona che vedrà la presente scriptura como Ser Magnifico [...] mesere Pandolfo di Malatesti et dicta et vende al nobile homo ser Jacomo figliollo chi fo de Ser Foliani Sancto da Vinexia, some sexcento vinteocto e mezo de grano bono et mercantescho alla misura de Fano a Raxora tenda, per prezo de ducati uno et quarti d'oro la soma et quale prezio misura en tucto ducati millenonagintanoue et bolognini trantacinque cum gli [...] pacti, cio de chel prefato de dare o fare dare al dito ser Jacomo o a suo comesso per tuto el mese de settembre proximo chi virà la dicta quantità de grano ala dita misura de gli grani che se scoderano in lo anno [...] in lo raccolto proximo, chi uera ala spiazza de la città di Fano de la bastida de Senegallia. Al porto de Ancona o de Recanati posto mesurato spazato senza alchuno dazio pasagio gabella liberamente cum l'entrata et boleta in mano, sa chi nonostante alchuno ordui o decreto facto o chi se fesse el possa senza alchuno pagamento o molestia, trare et portare e fare portare per mare et per terra a Venexia et a ogni alltro logo oue più gli piacerà. Et sarà de piacere del dicto Ser Jacomo et chei dicto grano tuto se deba dare posto per lo dicto signore ale dicte spiaze et porti et mesurato al dicto Ser Jacomo o a suo comesso a propie spese et Rixigo del dato signore. [...] se quod casso acadesse che per fortuna gli nauillii in gli quali fosse cargato in diti grani et alchimi de quigli scoresse in porto in alchuna cita tera o logo, idi Magnifico Signore Carlo et ser Malatesta o cadesse intera che liberamente senza alchuno pagamento de dacio, tracta, o de gabella et possa trare o portare per mare et per terra oue el dito Ser Jacomo o so comesso piaserà, non obstante alchuno ordine o decreto facto o chi se fosse in contrario. Et chel dito Magnifico Signore messer Pandolfo dia et diba dare al dito Ser Jacomo ala dita misura et raxura de auantagio che non gli caste couelle et non se mecta in prexio soma cinque de grano per zascheduno centonaro et a Raxona per centonaro per rata de tuta la dicta quantità de grano venduta per lo dito signore Ser Jacomo supradicto et in caso chel dito Ser Jacomo o suo

¹³⁰²SASFa, codici malatestiani, 4, 1421, c.204v.

comesso volesse maxenare in tucto o in parti la quantità de grano quale el dito Signore gle darà. Farà dare ala spiazza de Fano de la bastita de Senegallia hoc contento et predicto in Signore chel possa fare maxinare ai molini proprii del dicto Signore liberamente, senza alchuno pagamento de mazinare e del datio del mazinare.

XXXII

Acquisto di sale di Pago, 1421¹³⁰³

Pandolfo Malatesti acquista sale di Pago dal mercante veneziano Lorenzo Sanni che giungerà a Fano lungo l'approdo sulla spiaggia, stabilendo anche il prezzo del sale per ogni fornitura che avverrà nel corso dell'anno.

PACTARUM COPIA PACTORUM VENECIARUM MEDIORUM QUATUOR MILIA SALLIS.

QUESTA SI HOC UNA VENDITA DE QUATRO MILLIO MOGGIA DE SALLIS DA PAGO, FACTA PER LORENZO SANNI DE VENEXIA AL MAGNIFICO E SIGNORE MESERE PANDOLFO A PRIMO DE IUNO[...] CUM PACTI MEDI ET CONUENTIONE CHE QUI DE SOTO SE CONTRATA.

Serà manifesto a zaschaduno chi vederà la presente scripta chel nobile homo Ser Lorenzo de Ser Paullo di Samni da Venexia in suo nome per prezio et nomine et uice nomine Ser Jacomo de Ser Jacomo de Ser Johane di Samni suo cusino, da et vende al Magnifico et signore meser Pandolfo di Malatesti et cetera, mogia quatro millia de salle da Pago vechio de quatro anni ala misura da Pago predicto et mesurato in Pago posto in su la spiazza de Fano intera a Rixigo spesse et preullo da diti Ser Jacomo et Ser Lorenzo saluo che si glie de dare le [...] mercanzie per le barche che de scarcgherà el dito salle, per prexio de vintisepte ducati a raxone et bolognini 40 per ducato per zascaduni centonaro de mogia de sale, el quale salle deba essere bone et necto. Et condotto per tuto el mese de settembre proximo chi vira et ogni callo chi fosse el dicto salle da Pago fino a Fano serà ale spesse del dicto Signore cum questo pacto chel prefato Signore de pagare et hauere pagato interamente tuto el prexio del dito salle da Pago, fini a Fani serà ale spesse del prefato Signore cum questo pacto chel prefato signore de pagare et hauere pagato interamente tuto el prexio del dito sale, de qui fini ad uno anno proximo che virà comenzando el dito anno el di chi supra compito de condurre le dite quatro migliara de sale et posto su la spiazza de Fano in tera, el quale prexio monta ducati mille centonara, in questo modo ciò ha pagando ogni mese agli predicti Ser Jacomo et Ser Lorenzo o a suo meso ducati sexanta et più agli tempi, che le vendite del sale hano più logio si che modo infra lo dito anno interamente serà pagato tuto lo prexio qui de supra nominato, le quali cosse permetieno le dite parte hauere fate et firmi et quelle obseruare la bona fede et senza fraude sote la obligare da li boni de si parte.

¹³⁰³SASFa, codici malatestiani, 4, c.205r.

MCCCCXXI indictione 14 die primo iuni Fani

XXXIII

Salvacondotto per commercio di russia ad Ancona, 1422¹³⁰⁴

Salvacondotto concesso dal maggiore e minore Consiglio di Ragusa alle navi di Ancona, per il mese di aprile, per commerciare russia senza il pagamento di alcuna gabella.

PER SALUO CONDUCTI DANDO NAUGIIS D'ANCONA

1422 die XI aprilis in alio consilio

Prima pars est de dando libertatem domino Rectori et minori consilio dandi saluum conductum liberum et franchum omnibus nauigiis de Ancona et marinariis et patronis ipsorum nauigiorum adducentibus grassiam. Ipsi grassie quem saluum conductum ducatum esse volumis per totum presentes mensem aprilis. Et illis contra grassiam conducerent infra terminus predictum ducet saluus conductus predictus usquem quod uendenderint grassiam predictam et recessiatum de Ragusio.

XXXIV

Commercio dei prodotti marchigiani, abruzzesi e pugliesi verso Segna e Fiume attraverso Zara, 1423¹³⁰⁵

Il governatore di Zara Giovanni Corrado stabilisce che i mercanti dalmati conducano vettovaglie da Marche, Abruzzo e Puglia, verso Segna e Fiume passando per Zara.

CONCESSIO VICTUALIUM

Franciscus Fuscari Dei gratia dux venetiarum nobilibus e sapientibus uiris Johani Corratio suo mandato promisorum et Vito de Canali Capitaneo Jadre fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum. Recepimus litteras vestras datas Jadre, sub die XV presentis per quas scribitis nostrum mandatum accepisse super facto et eorum veritatum conduci de partibus Marchae, Aprucii et Apullee, ad partes Segnis et Fluminis que conducebantur Jadram et de deinde ad dictas partes Signe et Fluminis et do et conuersa. Quodque nullam novitatem facere intendebatis ob rumores et exclamaciones daciarum. Sed tenetis ipsum mandatum penes vos secretum donec vobis scriberemus superinde. Quibus plenarie intellectis nec non exonerata copia partis scripte partes consilii Rogatorum et vobis misse per litteras nostras[...] datam sub die XII septembris MCCCCXXII, quam nobis ministris vestris litteris interclusam quam quidem partem [...] esse concessimus et per ipsam aperte concessum fuisse quod de caseo,

¹³⁰⁴DADU, 3, acta consilium rogatorum, 3, 1422, c.83r.

¹³⁰⁵DAZD, Ducali e terminazioni, 388, 1, c. 13r.

oleo et aliis rebus locorum maiorum Dalmacie, fideliter nostri Dalmatini possint libere extrahere de ipsis locis mei, non tamen per ipsas partes continentium modo aliquo vidimus predictis nostris fidelibus fore concessum, quod possint mercatores et bona que de partibus Marchie Aprucii et Apulee conducentur Jadram ipsas deferre ad partes Signe et Fluminis nec illas que conducentur de dictis locis Signe et Fluminis possint deferre ad partis Marchie Apulee et Aprucii. Et quias si hoc Dalmatini facere possent ordines et credita prohibitionis me res et mercationes de partibus Marchie Apulee et Aprucii essent, interrupta et nullius forens efficitie uel vigoris. Qua propter fidelitatis vestre scribimus et mandatum efficaciter quatenus de cetero nullo modo alicui cuicumque conditionis existat licentiam concedere iter debeatis portandi de Jadra ad partes Signe et Fluminis. Et sub [...] obronacii et scripsi de nobis et mercatoribus que conducuntur de partibus Marchie Apulee et Aprucii Jadram. Et similis [...] quam licentiam concedentis alicui portandi ad partes Marchie Apulee et Aprucii res et mercatores, que conducentur de partibus Signe et Fluminis et de [...] obronacii et [...] Jadram exceptis lignaminibus. [...] permitatis predictos meos fideles extrahere pro portando de Jadra ad loca suprascripta oleum, casem, vinum et alias eos, que [...] in districtu meo Jadre, suo Jadram conducentur de partibus [...], mixta suprascriptis partes tenorem et continentiam.

Datum in meo ducali palacio XXVIII mensis iulii indictione prima MCCCCXXIII

XXXV

Dazi applicati a Venezia e ad Ancona, 1426¹³⁰⁶

Aggiornamento dei patti del 1345 tra Venezia e Ancona che stabiliscono il prezzo dei dazi per le merci condotte da Venezia ad Ancona, le modalità di accesso al fondaco del comune e le azioni da tenersi in caso di frode.

In dei nomine amen 1426 di 27 di maggio

Pacti nouamente facti per la magnifica comunita d'Ancona a tucte generatione de persone, che al passo della citta d'Ancona, vorranno condurre de ora in anzi a lorne conditioni e quantita de mercantie da la magnifica et illustra citta de Vinegia per mare. Et cosi portare da la citta d'Ancona a la prefata citta de Vinegia, con li modi forma et ordini di sopto de notati. Facti et reformati perlli spectabili o saui homini, Giouani de Dominico, Nicolo de Lionardo, et Anthonio de Bertuccio ciptadini et commissarii a questo ellecti et

¹³⁰⁶ ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, 1, statuti della dogana e patti con diverse nazioni, libro II, 1426, r. L, cc. 45v-47v.

deputati. Et per lo magnifico Consiglio del autorità et bailia. Approuati et confirmati. Et prima.

Tucti pagamenti da farse a la douana et comuno della dicta città d'Ancona per conducta e tracta dele predicte mercantie.

Zaffarano la balla de libbre CCC soldi cinquanta doi e se più o meno fosse per la sua rata soldi LII

Seta de grana lo centonaro de libbra soldi LII

Seta torta pelo, tenta bianca et tenda de omni ragione tracta la soma a mulo soldi LII asomero bolognini XXXV

Funicagli la soma a mulo soldi XXIIII asomezo bolognini XVI

Panni franceschi la soma a mulo soldi XXXVI asomero bolognini XXIIII

Panni venetiani et lombardi la soma a mulo soldi XXX asomero bolognini XX

Panni fiorentini la soma a mulo soldi XXXVI asomero bolognini XXIIII

Guarnelli tenti la soma a mulo soldi XXX asomero bolognini XX

Panni urbiniati, eugubini, fossambrunati et calleri la soma amulo soldi XV asomero bolognini X

Panni biselli e carfagnini la soma a mulo soldi VIII asomezo bolognini VI

Pepe, cannella, [...], cennamomo et omni generatione di spezie de [...] la soma a mulo soldi XXIIII a somero bolognini XVI

Cotoni filati la soma a mulo soldi XV asomero bolognini X

Cera et [...] sodi la soma a mulo soldi XII asomero bolognini VIII

Guarnelli bianchi venetiani e lombardi la soma a mulo soldi XV asomero bolognini X

Guarnelli bianchi fabrianesi la soma a mulo soldi X asomero bolognini VII

Fornimenti et arme da homo, fornimento di cauallo et tucto arame da merciaria la soma amulo soldi VIII asomero bolognini XII

Curame et pellame concio la soma a mulo soldi X asomero bolognini VII

Curame et pellame non concio, sumari dipianelli la soma amulo soldi VIII asomero bolognini VI

Schinali insalati la soma amulo soldi VIII asomero bolognini VI

Ogni altro pesce salato la soma amulo soldi VI asomezo bolognini IIII

Carta fina la balla soldi III

Carta fiorecti et carta millioramenti la balla soldi II

Canauacci, canapa concia, carta pecorina, amandole acciaccati, lana lauata la soma amulo soldi VIII asomero bolognini VI

Lana sunda, lino nostrale, lino padouano, pellicciaria, canapa sconcia la soma amulo soldi VIII asomero bolognini VI

Lino soriano, lino uiterbese la soma amulo soldi XII asomero bolognini VIII

Stagno et ramo non lauorato la soma amulo soldi XII asomero bolognini VIII

Metalli e acciari non lauorati la soma amulo soldi X asomero bolognini VII

Ferro et piombo non lauorati la soma amulo soldi VI asomero bolognini IIII

Guadi, robbia, alumi de rocca, alumi di sorta, alumi di fleccia, sapone bianco, sapone a molle la soma amulo soldi [...] asomezo bolognini III

Oricella, cassia fistola, trementina, gomino, anacandi, senapa la soma a mulo soldi VI asomero bologni IIII

Vitri lauorati, legname lauorato, scudelle et tucto lauoro di preta, spetiarie grosse, merciarie grosse la soma amulo soldi VI asomero bolognini IIII

Conci et mozzatura la soma amulo soldi III asomero bolognini II

Noci, castagne, nocelle, pignocchi, somenta delmo, stuore et scotano la soma amulo soldi II asomero bolognini 1 ½

Et simigliantemente tucte altre cose non nominate da pagare secondo questo dinanci detto.

Capitoli da obseruarse per lo dicto passo a la pena che in issi se contene.

Primo ordinato et reformato fo per li dicti Sapienti, che accio che omni persona abbia suo comodo che al fontico del Comuno se deputi doi boni et solliciti homini, li quali siano tenuti tenere libri ordinati et autentici, et en essi scriuere et notare tucte qualità et quantità di mercantie se condurranno a la città d'Ancona per mare et per terra. Et per simile quando tracte serranno et continuo al dicto fondico ale hore debite, sieno tenute de stare et in esso fare con buona diligentia tucte quelle cose appartenenti a lo loro officio. Et per osseruare le cose promesse l'uno delli dicti doi fondighieri se entendi quello che al presente uise troua ciò et Giacomo de Masscello, aliquali doi fondighieri deputemo per loro fatiga emerce douere auere et pagarsi delli mementi mercantie bolognini uno per soma et non più deliquali pagamenti siano tenuti li dicti fondighieri tenere libro d'intrata ordinata da potersi ali Ragioneri del Comune asegnare, si che di quella la mita sia del dicto Comuno a l'altra infra ambedue permita se debbia partire. La quale parte del Comuno vada ala riparatione del dicto fontigo, senza poterssi per alcuno modo per alcuna cosa toctare.

Secundo per che uendendose dele dicte uenute mercantie per passo serria utilità del Communo, [...] li dicti commissarii che da ora innanzi sia licito a tucti Sensali giurati et approuati, de intrare, usare, et praticare in tucti li fondighi doue le dicte conducte mercantie

serrano et maxime in quello del Communo per uendere et baractare di quelle serrà alcuna contradictione da farseli per alcuno quesito colore, da li dicti fondighieri del quale uendendo tucte o parte pagare debbano la gabella usata, ciò et quelle de leuante donde chelle si uenissero, et quelle di Ponente et dentro dal Golfo el [...].

Terzo per habilità di mercanti et delle mercantie ordinaro li commissari predicti che a ciaschuno cittadino et forestiero habitante et staente in la città d'Ancona sia licito receuere omni ragione et qualità de mercantie che aloro dirizate et mandate serrano, et quelle nelli loro fondighi ritenere et conseruare a petitione et uoluntà di loro et de chi mandate li laueranno. Ma in pertanto siano tenuti leuare la bollecta da la duana et ali fontighieri del Communo assegnare tucte conditioni di mercantie et numero di colli, et essi fondighieri siano tenuti como dinanzi a dicto. Quelle scriuere et notare et ala tracta fare le bollecte mandarle in duana et uederle secondo lo duanero chiarirà in essa trare de fora della cipta. E auere debbiano per loro fatiga emerce debe dicte mercantie mezzo fonticaggio, ciò et denari sei per ciaschuna soma de contribuirsse a modo de glaltri colo magnifico Communo d'Ancona.

Ale quale tucte cose et ciaschuno desse siano tenuti li dicti doi fondighieri per lo Comune hordinati exeguire et oseruare, cosi ne pagamenti como ne laltre in arrate faccende, lo quale parlano de loro officio a la pena de ducati vinticinquem per omni et ciaschuna uolta che in alcuna dele predictae reformatione et ordinatione delo o negligentia commectesero, da pagarsse de facto ala cassa della duana del Comune, senza alcuna diminutione et altritanti a qualunqua ufficiale del prefato Comune a cui con sacramento dinumptiato serrà, che illo istanti executione non facesse discontarssi al suo sallario.

Et per dechiaratione del dicto passo accio che pui larga intelligentia a tucti sia dissero et ordinarono li dicti commissari che da ora per lauenire, a ciaschuna persona sia licito potere condurre tucte et ciaschune generatione de mercantie per lo dicto passo alla città d'Ancona, per terra per cagione de quelle portare a la città di Venegia per mare tanto. E quelle mercantie debbia infundigare nelli fondighi acio ordinati et deputati. Et etiam qualunqua persona condurrà qualunqua mercantia sarrà per mare per condurlllo a la cipta di Vinegia da Ortona in qua et da Rimino in qua, cio si mercantie retolte et guadagnate nelli dicti paesi di fra terra e di mare, e debbiasi in infundighare in li dicti fundighi como dicto e di sopra, e non se intenda nel dicto passo vino, olio, et biado le quale cose tucte cosi infundigare a ogni piacere et uoluntà delli dicti conducenti o altri per essi le possa trare di fontigo et carcare nel porto d'Ancona et in qualunqua nauilio o barca uorrà per andare a Vinegia. E se per caxo de la dicta robba infontigara et per lo simile la infuntigata venuta da Vinegia o che verrà como di sopto appare si uendesse in la cipta d'Ancona a tucta o parte debbia pagare per la ordinata

duana per conducta et se l'atraesse per la tracta. Et similmente sia licito a ciaschuna persona de condurre et fare condurre dala città de Vinegia a la città d'Ancona tucte e ciaschedune generatione de mercantie in qualunque nauilli o barche se sia et quelle debbia infondigare alloro piacere e uoluta le possa trare per terra et per mare. E in pertanto chelli dicti conducenti, o altri per loro debbia presentare la bolletta da Vinegia chesse mercantie siano tracte da Vinegia per Ancona, oueramente facendo se per altre persone degne dese. Altramente non si intenda passo, ma debbia pagare la duana como appare nelli dicti capitoli, ne al dicto passo non se intenda mercantie [...] ragione da portarsse ne condursi da la Schiauonia.

Et per che lo nostro porto se usa continuamente per li nauiganti per loro vintagio e senza alcuna riconoscenza volsero li dicti commissari che da ora per lo uenire. Qualunque persona condurrà alcune generatione de mercantie naue, nauilli o barche nel porto et aque dentro dalli confini d'Ancona per fortuna, non apparendo essere partite dali luochi per uenire in Ancona, paghino et pagare debbiano della stima et ualore de quelle mercantie o cose che conducte aueranno secondo l'ordini d'Ancona, cioè e mercantie dal Leuante sei per cento. Et quelle dentro dal Golfo cinque per cento di conducta e tracta reseruati, in più o la franchigia e pacti a qualunque persona li auesse cola comunità d'Ancona.

Et più ordinarono li dicti comissarii a riformatione delli fraudanti et modificatione delli Statuti rigidi che uoleuano che le robbe fraudate se perdessero, e che pagasero ultra la perdita soldi X per libra della ualuta desse che da modi inanzi chi fraudara per alcuno modo a l'entrate et pagamenti del Comune, ouero ali sopradicti capitoli caggiano in pena de ducati vinticinquem per centonaro de la ualuta dela cosa fraudata, le quale essendo per [...one]¹³⁰⁷ delli officiali del Comune la mità sia del dicto Comune d'Ancona. E l'altra dello dicto Offitiale [...] di quella. Etiam sia licito a ogni persona de accusare con sacramento se serrà persona idonea et degna di fede. E se non comune testimonio et lo suo [...] se terigna scripto secreto. Lo quale accusatore abbia la quarta parte de la dicta pena le doe parte al comune. Et a quarta parte al ufficiale che contra lo fraudante procederà. E e a tucti officiali salariati per lo dicto comune sia debito e licito inquirere contra deli delinquenti.

Et accio cheli [spe...] mercantie uecturali et ogni altra persona uenienti ala dicta cipta d'Ancona abbiano bono [spamamento]. Reformarono li dicti commissarii a l'ordine delli bastagi se osseruono li modi scripti in la taula della duana delle bastagie. E che tucti bastagi et persone che in Ancona tale [forestero] [...] ouero in futuro, exerata siano tenuti a omni richiesta et uolutà de ciptadino o forestiero debbiano subito andare a [...llo] per li giusti

¹³⁰⁷ Nel passaggio successivo si osservano parti in cui l'inchiostro si è degradato, rendendo difficoltosa la lettura.

pagamenti secondo li dicti ordini. Et qualunqua contrafara aggia in pena de soldi cento per ciascuna uolta et destare tri di in [...]. E tucti ufficiali della città d'Ancona sia debito de procedere contra li dicti desobidienti [...] et de facto cio, e quello ufficiale a cui [...] serrà accia fato o [...] solo Christo cum sacramento del querelante.

XXXVI

Creazione di una compagnia per mare e per terra, 1426¹³⁰⁸

Costituzione di una società tra Cristofano Albergotti e Lorenzo Bartolino. Entrambi investono 200 ducati nella costituzione della società. I 400 ducati di investimento saranno gestiti da Lorenzo e utilizzati per attività mercantili di cui dovrà rendere conto ad ogni viaggio a Cristofano. Gli utili ottenuti dovranno essere divisi a metà tra i due investitori. La compagnia costituita ha validità di quattro anni.

Societas facta inter Christofanum Albergocci de Aretio, civem Ancone, et Laurentium Bartolini de Ancone.

Die undecesimo sectembris. Actum in duana comunis Ancone. Presentibus Antonio Ianelli et Petro Francisco ser Mathei di Ancona, testibus vocatis et rogatis. Cristofanus Albergocci di Aretio, civis et habitans Ancone, ex parte una et Laurentium Bartolini di Ancona ex parte altera venerunt ad infrascriptam conventionem, societatem et permissiones factas inter predictos, prout in quadam scripta privata manu dicti Christofani apparet, cuius tenor talis est videlicet.

Al nome di Dio a dì primo de sectembre 1426 in Ancona sia noto et manifesto a chi legerà o legere odirà questa scripta che dicto dì, mese como Christofano Albergocci et Lorenzo de Bartolino di Ancona fanno compagnia insieme con questi pacti et modi che questa scripta serrà dechiato, et prima.

Siamo de acordo che lo dicto Lorenzo se chiama contento et confesso haver habuto dal dicto Cristofano per suo nome et per suoi compagni tante robbe et denari contanti che ascende a le summe di ducati doicento d'oro, cio è ducati 200 li quali el dicto Cristofano per suo [...] et de compagni in dicta compagnia.

E siamo d'acordo che lo dicto Lorenzo ha messo tante robbe et denari contanti che ascende a la summa de ducati doicento d'oro dio è ducati 200.

E siamo d'acordo che el dicto Lorenzo debia tenere conto de li dicti ducati quactrocento per conto fermo tra Cristofano et lui et traficarli in nome del dicto Cristofano et Lorenzo et volendoli el dicto Lorenzo e Cristofano trafficarli in altro nome per salvamento

¹³⁰⁸ANAN, not. Chiarozzo Sparpalli, 2, I, 1426, cc. 76v-77v, trascritto da INSABATO E., *La società anconitana nelle breviature del notaio Chiarozzo Sparpalli...*, pp. 287-291.

et utilità de la compagnia, lo possa fare, sì veramente che per scripta di mano de Cristofano o per ricordo di sua mano Lorenzo ne sia chiaro volendoli lui trafficare in altro nome, così Cristofano per mano di Lorenzo quando dei dicti denari per achomando de Lorenzo li trafficasse lui.

E siamo d'acordo che lo dicto Lorenzo debia ex [...] per marem et per terram bisogni et utilità de la compagnia in tutti quelli luochi [...] al dicto Cristofano et al dicto Lorenzo, che per chiarezza del dicto Lorenzo el dicto Cristofano sia tenuto omni viaggio farli ricordi de sua mano essere contento che lo dicto Lorenzo segua quello che per essi serrà deliberato.

E che lo dicto Lorenzo non possa fare alcuna mercantia salvo per la dicta compagnia et, se lo facesse omni utilità che ne seguisse sia de la dicta compagnia o si danno o perdita vi fosse sia de Lorenzo proprio, e che possa fare facti et achomande de omni persona con omni soldo o provisione che haverrà o per persona o per commessione deba mectere in utilità de la dicta compagnia.

E siamo de acordo che de tucto el guadagno che Dio ne darrà se ne facci doi parte et l'una sia de Cristofano et compagni supradicti, l'altra sia di Lorenzo supradicto, et così se danno o perdita per omni modo che se fossi vada per mità come el guadagno.

E siamo d'acordo che lo dicto Lorenzo, quando serrà in Ancona, debia stare a le spese in casa del dicto Cristofano e, quando serrà fuora di Ancona, viva a le spese de dicti ducati quatrocento o più o meno che de dicti portasse.

E siamo d'acordo che la dicta compagnia duri et durare debia con tucti pacti et modi che sono scripti in questa scripta anni quatro, cioè anni IIII e per nessuno modo se possa rompere salvo per caso de morte de l'una de li parti el che Dio per sua pietà et misericordia ne guardi, e chi rompesse per altra via che d'acordo caggia in la pena de ducati doicento a darli e l'altra parte che osservare le volesse.

E siamo d'acordo che lo dicto Lorenzo dice havere apresso de se li dicti ducati quactrocento, de li quali ducati doicentosei ne mandò in Romania in la nave di Bonifacio, carchi in savoni et biaccha in nome de Dionisi de Giovanni de Marcuccio et lo restoporta al presente lui la nave, patrone Baccico, li quali ha carchi in biacche et savoni et carte, e di certi denari lassa debitore la doana che sono di decto. Et ducati che sonno mandati in Romania ne appare carta per mano de ser Tomasso di Ciuccio.

Que omnis et singula contenuta in supradescripta societate dicti Christofanus et Laurentius partes predicte ad invicem et vicissim videlicet una pars alteri et altera alteri attendere et observare promiserunt et firma et rata habere et tenere et in nullo de iure vel de

facto occasione aliqua vel ratione contrafacere vel contravenire quovis modo. Sub dicta pena et obligatione suorum bonorum.

XXXVII

Creazione di una società per il commercio marittimo, 1432¹³⁰⁹

Leonardo Santi di Rimini e Marco Giorgio di Ancona costituiscono una società della durata di due mesi. Leonardo investe 40 ducati d'oro e una marciliana, mentre Marco investe 40 ducati e si occuperà della navigazione, con lo scopo di ottenere utili dall'investimento, che verranno divisi equamente tra le parti della società.

Die quatordecim aprilis. Actum in banca residentie mei notarii. Presentibus Nicolao ser Loctarelli et Bernardo concianave veneto, cive Ancone, testibus vocatis, et rogatis.

Leonardus Santis de Arimino ex una parte et Marcus Georgii marinarius di Ancona ex altera parte in negotiationibus et exercitio supra mare concorditer decreverunt societatem pro tempore duorum mensium proxime futurorum. In que quidem societate dictus Leonardus posuit pro suo capitali quadraginta ducatos auri et unam marcilianam vocatam Sanctus Iacobus et Sanctus Antonius, ad presens existentem in portu civitatis Ancone, fulcitam duobus arboribus, velis ancoris sartis, et bactello uno et aliis arvensibus necessariis et opportunis. [...] Et dictus Marcus posuit pro suo capitali in dicta societate quadraginta ducatos auri [...] et promiserunt navigare cum dicta marciliana et traficare et lucrari cum dictis denariis [...], et in fine termini predicti detracto ab uno et altero ipsorum capitali suo, si autem superfuerit lucrum illud dividere [...]

XXXVIII

Società di commercio per il commercio in Schiavonia, 1432¹³¹⁰

Società di commercio tra Domenico Bartolomeo di Ferrara, Marino Massioli, Pietro Francesco e Francesco Ponzo catalano. Domenico e Marino investono nella società commerciale 37 ducati e Pietro 12 ducati, mentre Francesco mette la propria barca a disposizione della società. Francesco riceverà gli investimenti degli altri soci e li destinerà all'acquisto di prodotti in Ancona da condurre poi, con la propria barca, in Schiavonia per la loro vendita. Gli utili ottenuti dovranno essere divisi a metà tra Francesco e gli altri soci.

Die dicto. Actum in apoteca frabbarie magistri Antonii magistri Iacobi posita in parochia Sancti Nicolai iuxta massariam librorum comunis et alias res comunis. Presentibus

¹³⁰⁹ ANAN, not. Chiarozzo Sparpalli, 2, II, 1432, c.17v; trascritto da INSABATO E., *La società anconitana nelle breviature del notaio Chiarozzo Sparpalli...*, pp. 292-294.

¹³¹⁰ ANAN, not. Chiarozzo Sparpalli, 2, II, 1432, cc. 54v-55r; trascritto da INSABATO E., *La società anconitana nelle breviature del notaio Chiarozzo Sparpalli...*, pp. 294-295.

magistro Anthonio magistri Iacobi et Dominico Francisci Stangato di Ancona, testibus vocatis et rogatis. Dominicus Bartholomei di Ferraria, Marinus Massioli et Petrus Franciscus ser Mathei, cives et habitantes Ancone, ex una parte et Franciscus Ponzo, alias Catalano, habitans Ancone, barcarolus, ex altera, venerunt ad infrascripta pacta, conventiones et societatem in mercantiis et arte mercandi, videlicet quod dicti Dominicus et Marinus posuerunt pro eorum capitali ducatos trigintaseptem cum dimidio et dictus Petrus Franciscus ducatos duodecim cum dimidio [...], et dictus Franciscus posuit pro eius capitali in dicta societate una barca suam, actam et preparatam ad navigandum et fulcitam velo, rampagone, arbore, sartis, temone, marinariis et aliis necessariis ad navigandum [...] extimatam de eorum comuni concordia ducati[...]. Quos quinqueginta ducatos dictus Franciscus confessus fuit habuisse et recepisse ab eis, et promisit et se obligavit dictos ducatos investire in civitate Ancone in illas rebus et mercantiis in quibus sibi pro meliori videbitur et placebit et utiliori dicte societatis et ipsas mercationes et res portaro cum dicta barca ad partes Sclavonie et ibi vendere et investire, et retractum dictarum mercationum et rerum inceptare et investire in illis mercationibus et rebus, prout sibi placuerit pro bono et utili dicte societatis; et dicto investito teneatur et promisit idem Franciscus redire ad civitatem Ancone cum dictis mercantiis et eas in dicta civitate vendere [...]. Et promisit idem Franciscus rationem dicte societatis dare et assignare dictis sociis, et, detracto dicto capitali quinqueginta ducatorum auri, commoda, profectus et lucra et etiam dampna ad invicem fideliter dividere et computare faciendo duas partes quarum una sit et esse debeat dicti Francisci et reliqua dicti Marini et sociorum.

XXXIX

Salvacondotto per un mercante anconetano, 1433¹³¹¹

Salvacondotto concesso dal Consiglio di Ragusa al mercante anconetano Stefano Tommaso che può impiegarlo per tutto il mese di agosto sia per la sua barca che per i suoi marinai.

Die 30 mai 1433

Saluasconductus Stefani Tomasi de Ancona

Prima pars est de dando fidam et saluum conductum tutum liberum et securum ab omni molestia reali et personali et duraturum per totum mensem augusti proxime futurum. Steffano Tomasi de Ancona, veniendus Ragusium. Standi moram pernoctandi et redeundi pro libito. Cum nauis sive barcha et marinariis oportunis, et famulis tribus, suis quem arnesis. Ita tamen quod uidere examinare et uti non possit, per se uel alium aliqua scriptam uel

¹³¹¹ DADU, 3, acta consilium rogatorum, 5, 1433, c.146r.

obligatione notarie uel cause nostre, nec eidem in ciuilibus ius ministrarii et fieri propter et represalias, quas contra Anconitanos habemus.

XL

Saluacondotto per un mercante anconetano, 1434¹³¹²

Saluacondotto concesso dal Consiglio di Ragusa al mercante anconetano Stefano Tommaso della validità di un anno con esenzione dal pagamento della dogana e protezione dalle rappresaglie.

Per saluoconductu Steffani Tomasii de Ancona

Prima pars est. De eundo ad maius Consilium pro dando fidem et saluumconductum liberum et securum pro uno anno futuro. Steffano Tomasii de Ancona et eius filio et cuilibet eorum cum eorum arnisiis, rebus mercantiis venire Ragusium. Standi moram mercandi et negociandi hic. Et inde redeundi. Tute et libere cessante omni molestia et impendimento reali et personali. Eciam non obstante represaliis que essent cum Anconitanis. Soluent dohanas ordinatas.

XLI

Commenda di 54 casse di sapone dirette in Romània, 1434¹³¹³

Petruzio Cole, Lorenzo Paolo e Giovanni Augustino costituiscono una commenda per investire 138 ducati e 40 bolognini destinati alla vendita di 54 casse di sapone in Romània, nominando patrono della nave Besaccionus. Il profitto ottenuto dovrà essere diviso tra i soci entro un anno dalla stipula del contratto.

Die XXIII aaprilis. Actum in apoteca residentie mei notarii infrascripti. Presentibus ser Paulo Antonii et ser Iohanne ser Francisci di Ancona, fuit vere confessus et contentus habuisse et recepisse et penes se habere in accomanditum nomine et causa accomanditis a Petrutio Cole di Capolieto et Laurentio Pauli boctaclario, civibus et habitantibus Ancone, eorum nomine et nomine et vice Iohannis Augustini, alias Mostarda, de Cingulo, cives Ancone, centum triginta octo ducatos monete argenti ad bolonenos 40 pro ducato, uestitos in quinqueginta quatuor capsis saponis. Renunctians dictus Pier Anthonius exceptioni dicti accomanditii non habiti [...]. Quod quidem raccomanditium promisit et convenit dictus Pier Antonius dictis Petrutio et Laurentio secum portare cum navi que dicitur lo Ballonerio ad presens in portu Ancone existente, et quam patronizat in presenti viaggio Besaccionus domini Antonii, quod facere intendit ad partes Romanie et ibi in dictis partibus exvestire et reinvestire et inceptare in illis rebus et mercationibus declarandis per dictos Petrutium et

¹³¹²DADU, 3, acta consilium rogatorum, 5, 1434, c.183v.

¹³¹³ANAN, not. Chiarozzo Sparpalli, II, 1434, c.128v-129r; trascritto da INSABATO E., *La società anconitana nelle breviature del notaio Chiarozzo Sparpalli...*, pp. 297-298.

Laurentium in recordantia per eos fienda et consignanda dicto Petro Anthonio et prout eis pro meliori et utiliori videbitur et placebit, et cum dicta reinvestita et accomanditio redire Anconam cum dicta navi vel altera, prout dicto Petro Antonio videbitur, infra unum annum proxime futurum et in fine dicti anni et ante, si ante redierit, Anconam infra quindecim dies, a die qua reversus fuerit seu redierit, proxime venturos reddere et assignare dictis Petrutio et Laurentio rationem de dicto accomanditio et de gestis et administratis per eum, et tunc dictis Laurentio et Petrutio reddere et restituere dictum eorum capitale cum toto lucro. Et assignata ratione capitalis et lucri, dictus Petrutius et Laurentius promiserunt dare et solvere dicto Petro Anthonio pro eius labore et mercede quos ducatos pro quolibet centinario ducatorum et prout consuetudo aliorum est. Hoc tamen expresso pacto habito inter eos solempni stipulatione vallato quod dictum racomanditium in eundo, stando, navigando et redeundo vadat, naviget, stet et redeat omni risicco, periculo et fortuna dicti Petrutii et Laurentii in quocumque casu tam divino quam fortuito [...].

XLII

Salvacondotto concesso da Ragusa ad un mercante anconetano, 1437¹³¹⁴

Al mercante anconetano Stefano Tommaso, il comune di Ragusa concede un salvacondotto valido per il mese di settembre, utile a non subire rappresaglie durante il suo viaggio in territorio ragusino.

die X septembris 1437

PER SALUO CONDUCTU STEFANI TOMASII DE ANCONA

Prima partes est, de faciendo saluumconductum Steffano Thomasii Anchonitano

PER SALUO CANDUCTU DANDO STEFFANO SER

Prima pars est, et dando dicto Steffano cundutione saluum conductum venenti Ragusium et eorum usquem per totum mensis septembris proxime futurum, cum hac cum hac conditione quod uidere nec examinare per nec uti possit, per se uel [...] aliqua scripta notarie et cancellarie nomine, nec ipsi [...] administrari in ciuilibum propter represalias quas contra Anconitanos [...].

Secunda partes est, de dando ipsum saluum conductum per totu menses ianuarii cum condutione et cetera.

XLIII

Commenda di agli diretta a Segna e a Fiume, 1439¹³¹⁵

¹³¹⁴ DADU, 3, acta consilium rogatorum, 6, 1437, c.103v.

¹³¹⁵ ANAN, not. Chiarozzo Sparpalli, III, 1439, c. 211r-v; trascritto da INSABATO E., *La società anconitana nelle breviture del notaio Chiarozzo Sparpalli...*, p. 303-304.

Commenda tra Battista Giovanni e Simone Masi per la vendita di una quantità di agli del valore di 22 ducati e 5 soldi a Segna o Fiume, che saranno trasportati dalla nave del patrono Nicola Dionisio di Segna. Battista si occuperà della vendita in loco del prodotto il cui profitto dovrà essere reinvestito in altre merci che saranno caricate su una nave con destinazione Ancona entro tre mesi. Entro quindici giorni dall'attracco ad Ancona, Battista dovrà consegnare a Simone la sua parte del profitto.

Dio primo iulii. Actum in apoteca residentie mei notarii. Presentibus ser Iohanne Liparelli et ser Iohanne Honofrii de Ancona, testibus vocatis, habitis et rogatis. Magister Baptista Iohannis barbitonsor predictus fuit, vere confessus et contentus habuisse et penes se habere in accomanditium et nomine accomanditii veri a Simone Masi de Ancona tantam quantitatem alliorum que ascendit, ad summam et valorem vigintiduorum ducatorum monete et soldorum quinque. Renunctians [...]. Et quod accomanditium promisit dictus Baptista secum portare cum navigio Nicolai Dionisii de Signa, ad presens existenti in portu Ancone, et ire et navigare recto viagio ad civitatem Signe et deinde ad terram Fluminis et alibi ubi dicto Baptiste pro meliori videbitur et placuerit et ibi in dicitis locis vendere et exvestire dictam quantitatem alliorum et retractam exinde percipiendum inceptare et investire in illis rebus et mercationibus prout dicto Baptiste, pro utiliori et meliori videbitur et placebit; et in dicto navigio vel alio ad electionem ipsius Baptiste caricare et redire cum dicta investita infra tres menses proxime futuros, et a die adversus infra quindecim dies assignare ractionem dicto Simoni de predictis; et dictum suum capitale dare et assignare dicto Simoni et, detracto dicto capitali et expensis licitis, lucrum sit pro medietate et inter eos dividatur. Pacto habito quod dictum accomanditium vadat, stet, maneat, et naviget rissico et periculo comuni in quocumque casu eundo et redeundo. Que omnia et singula supradicta promisit dictus magister Bactista per se et suo heredes actendere [...].

XLIV

Salvacondotto, 1439¹³¹⁶

Salvacondotto concesso dal comune di Ragusa ad Augustino e ai suoi soci mercanti anconetani affinché non subiscano rappresaglie nel territorio di Ragusa

XXIII iunii 1439

PRO SALUOCONDUCTO FIENDO NAVI ANCHONITANORUM ONERATA MERCATIE
JANUENSIS

Prima partes est. Cum coram magistro diuo comparuerunt ser Agustinus et socii mercatores Januensi dicentes, etiam breui huc venturam esse unam nauim anchonitanorum

¹³¹⁶ DADU, 3, acta consilium rogatorum, 7, 1439, c.70v.

onerata eorum mercatiis et auere, et propter represaleas quae per nos abentur cum dictis anchonitanus, et petentes umiliter se ipsi nauī patrono et marinariis fieri debere saluumconductus. Ideo attenta bona amicitia benevolentia quam [diu...] que semper fuit et vigit inter nos et communitatem Janue. De faciendo dicte nauī anchonitanorum, et patrono, ac marinariis in eorum mercantiis in ea existentibus et [...] liberum franchum saluo conducti. Non obstante et represalis predictis cum clausulis opportunis. [...] de non faciendo.

XLV

Saluacondotto, 1439¹³¹⁷

Saluacondotto destinato ai mercanti di Ancona che garantisce libero accesso a Ragusa, proteggendoli da eventuali rappresaglie.

die ultimo iulii 1439

SALUUSCONDUCTUUS

Prima partes est. De dando, et concedendo liberum saluumconductum. Qualis Anchonitanos et eorum mercantiis rebus, qui sunt et venient super nauī ser Nicole de Menze et sociorum. Tute et libere possint accedere et venire ad hanc ciuitatem Ragusus cum eorum personis et rebus, ac mercantiis et abinde adlibitum recedere. Et hoc quod [...] est per represaliis existentibus inter [...] et ciuitatem Anchone et eorum respectum item.

XLVI

Richiesta Toscana di riduzione dei dazi per i mercanti che giungono a Fano, 1439¹³¹⁸

I mercanti toscani fanno richiesta a Sigismondo Pandolfo Malatesti di poter ridurre le gabelle a Fano al fine di poter sfruttare tale direttrice commerciale per il commercio con la Marca, poiché tale rotta era scarsamente battuta dai mercanti toscani proprio a causa delle elevate gabelle.

Magnifico et possente Signor Messer. Mercadanti d'Ancona et de Toschana, et anche vecturali di dicti luochi piu fiade me hanno ragionato, che uolendo mandare o portare mercantie de la Marcha in Toschana o de Toschana in la Marcha, faciano passare e passariano per la dicta cita de Fano o vero suo terreno doue rarissime volte passano, perchè dicono che pagano molto grande passaggio et se aloro fosse facto quello che altra uolta gli fo concesso altro de la bona et felici memoria del signor vostro padre, cio che pagasseno per passo la metà de quello che dire l'ordine dela vostra gabella de Fano, tucti fariano passare et passaranno cum mercantie et soma per dicta vostra città o tereno. Et per che magnifico signor

¹³¹⁷ DADU, 3, acta consilium rogatorum, 7, 1439, c. 81r.

¹³¹⁸ SASF, codici malatestiani, 3, 1386-1466, c.21v.

[...] l'entrate dela gabella predicta multo se benificariano et augumentariano et anche seria utile de questa vostra città, se li dicti vecturali et mercadanti passasseno et fesserio passare cum le loro mercantie et some como dicto de supra per questa dicta città, pertanto como vostro seruidore et amatore del bene de la vostra signoria et de questa [...] vene aiuto amo che cum la dicta agevolezza facta a loro al tempo del dicto signore vostro padre o per altro modo che a uoi parera et ce piacia prouedere che li dicti mercadanti et uecturali facciano el dicto passo, per lo quale seguirà ala utilità ala vostra magnifica signoria, l'Altissimo de conserue et acresca in prospero stato et longaricta quanto desiderate.

Fani MCCCCXXXVIII indizione secunda die XII aprilis

XLVII

Trattato Ancona-Ragusa, 1440¹³¹⁹

Trattato tra la città di Ancona e Ragusa con validità ventennale, volto a rinnovare gli accordi già definiti nei precedenti trattati del 1372 e del 1397 e a definire le pene in caso di tentativi di frode verso la dogana.

FOEDUS ANCONITANORUM RAGUSINORUMQUE

Nota che lo tempo comenza ad 7 giugno 1440 et fenisce 1460 ad 7 giugno

Rubrica [...] de datiis ab eis dum soluere que [...]

Ratificamo, approbamo et de novo firmamo tutti et singuli pacti et capituli, conventioni, addictioni et correntioni vechie como de sopra appareno et per mano de ser Silvestro cancelliero del comuno de Ancona anno MCCCLXXII ad di XXIII del mese di decembre, cioè le prime et secunde con queste conditioni, corretioni et addictioni adgionte, cioè che tucte et ciascheune mercantie de Ragusini nate, guadagnate intra del colfo, fora del colfo se intenda dal Sasino et Otrento per entro, excepto oro, argento, mercie, perle, prete pretiose, le quale se conducesseno al porto de Ancona intendendo el dicto porto intra li signi, cioè da San Chiumente verso sancto colfo, per entro le quali mercantie se portasseno ad altra città et loschi debbiano pagare solamente per portizare un ducato et tri octavi de ducato ad oro per cadauno centonaro de ducati ad extimatione del valore delle dicte mercantie et niente altro siano tenuti pagare. Et se le nave over barche de Ragusini overo de altri, nelle quale se conducesseno le dicte mercantie facesseno aqua, overo occurrese ad essi alcuna altra cagione, la quale li menacciasse danno, se non se descarcasseno le dicte mercantie, allora et in quel caso possano le dicte mercantie liberamente essere disgargate et recarcate un'altra volta in la città d'Ancona over suo porto et esser portate ad altri lochi allor beneplacito senza alcuno

¹³¹⁹ ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, 1, statuti della dogana e patti con diverse nazioni, libro I, 1345-1476, c. 63v; DADU, lettere di Levante XII, c. 180v; edito da BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare...* pp. 97-98; KREKIĆ B., *Dubrovnik...* doc. 949, p.322; CARTER F.W., *Dubrovnik...* p.282-3.

pagamento de alcuno altro datio overo gabella, pagato el dicto datio de un per cento et tri octavi ad oro, como è dicto de sopra. Ma se le predicte mercantie de Ragusini voluntariamente se discargasseno, non occurrendo alcuna delle predicte cagioni, overo se le predicte mercantie in parte overo in tutto se vendesseno in Ancona o sue pertinentie, quella parte delle dicte mercantie, le quale così se desgargasse o vendesse sia sottoposta alli capituli et pacti et additioni vechie, et prima celebrate et facte sotto pena ad qualunqua contrafacesse o fraudasse la duana della città de Ancona contra la forma delli patti et capituli, additioni et correctioni predicti de ducati vinticinque per centinaro della extimatione et valore della cosa fraudata. Et versa vice ad simil pena subiacciano Anconitani che fraudasseno la duana de Ragusia delli pacti, capituli additioni et correctioni predicte, li quali pacti, capituli, correctioni et additioni durenno et debbianose osservare anni XX continui dal di de oggi comenzando et finiendo sotto pena de ducati mille a chi contrafacesse de applicarse alla parte observante sotto la ipoteca et obligatione de tutti li beni presenti et futuri delli dicti comuni de Ancone et de Ragusie et de homini d'essi.

B[arnaba] cancellarius ragatus

XLVIII

Patti dei Cattarini col comune d'Ancona, 1440¹³²⁰

Trattato tra Ancona e Cattaro che ha lo scopo di definire il commercio dei panni che da Ancona, attraverso Cattaro, raggiungevano i mercati bulgari e ungheresi.

Copia statuti duane Cattari missa ex Cattaro ad magnificos dominos Antianos et Regulares civitatis Ancone a communi Cattari cum littera in qua continetur quod velit dominatio Antianorum et Regulatorum et communis Ancone tractare Cattarinos ut antiquo more semper consuetum est, et velit eos esse francos et exemptos et etiam quoniam ita semper fuerunt ad invicem Anconitani Cattari et Cattarini Ancone. Que copia scripta fuit et publicata per Iohannem domini Silvestri de Luxia publicum imperiali auctoritate notarium et cancellarium communis Cattari sub anno domini 1440, die secunda mensis maii; cuius copie tenor talis est, videlicet.

Rempubicam et ius duane nostri communis Cattari favere volentes, eiusque utilitatibus desiderio non minimo laudabiliter providere, congrua equitate excogitata pro bono statu civitatis eiusdem, et ne ipsius ius duane aliquo modo defraudetur, tam provide quam salubriter statuimus, volumus et observari mandamus.

¹³²⁰ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, 1, statuti della dogana e patti con diverse nazioni, libro I, 1345-1476, c. 62r; edito da BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare...* pp. 115-117.

Imprimis quod quicumque extraxerit vel portaverit pannos de civitate Cattari solvat camerariis nostri communis de duana decem grossos de Cattaro pro qualibet petia panni; item pro qualibet petia fustanei grossum unum dicte monete. Et quod nullus presumat caricare sive onerare, nisi prius vocaverit camerarios sub pena perperorum quinque nostro communi applicandorum; item quod omnes cives et habitatores Cattari, qui conduxerint seu conduci fecerint quecumque mercimonia seu merciarias de quibuscumque partibus teneantur eas de presenti dictis camerariis demonstrare, et de his que eis consisterint, eisdem camerariis debeant solvere de doana tres pro centenario ad rationem centenarii; item quod omnes mercatores nostre civitatis, qui iverint extra civitatem in viagio cum mercimoniis, ipsi mercatores similem duanam statim solvere teneantur, si de his prius non solverunt, vel non solutum fuerint ab aliquo doanam; Item quod mercatores vendentes pannos seu fustaneos ad retalium perperos tres pro centenario solvere teneantur; item quod quicumque nostrorum mercatorum de quacumque parte vellent ire cum pannis, fustaneis vel aliis mercantiis in Sclavonia, Bulgariam, Ungariam, seu ad alias partes, qui per civitatem Cattari non transirent supra dictam duanam solvere teneantur nostris camerariis predictis infra duos menses a die quo applicuerint ad locum ubi res ipsas vendere voluerint sub pena perperorum vigintiquinque; et nihilominus solvant duanam. Et aliquis negaret se portasse res predictas et probari posset per unum testem fide dignum civem vel forensem, solvere teneatur rectam duanam et penam predictam; item quod stationari civitatis Cattari pro tabula, sive habeant sive non, quilibet ipsorum solvere teneatur unum perperum annuatim dicte monete comuni nostro predicto; item quod omnes habitatores civitatis nostre pro quolibet vasello olei medii miliarii empto vel conducto per ipsos solvant grossos sex dicte monete comuni nostro predicto de duana. Et similiter forenses qui conduxissent oleum vel vendiderint ad minutum similem duanam persolvere teneantur; ita quod mercatores, qui vendiderint forensibus aliquas mercantias preterquam pannos vel fustaneos solvere teneatur duanam salvo quod si vendiderint Anconitanis, Venetis, Barensibus, vel Jadrensibus pannos fustaneos, seu quascumque mercationes, quod tam vendentes quam ementes nullam duanam solvere sint astricti, immo a solutione huiusmodi eos volumus esse liberos et exemptos; item quod Cattarini qui emerint pannos vel fustaneos in locis maritimis, vel in partibus Romanie, Bulgarie vel Ungarie dictas duanas solvere teneantur sub dicta pena; item quod Cattarinus qui vendiderit aliquas mercantias alicui Ragusino, sive ipse solum miserit vel portaverit Ragusium solvere teneatur tres pro centenario de presenti de duana preterquam si eas solverit pro debito mercationum, quas comparaverit ab eo, et de eis prius solverit doanam, eam solvere iterum minime teneatur. Preterea ordinamus quod nullus audeat vel presumat res

aliquas non doanatas aliquo modo extrahere vel portare extra civitatem. Et si quis contrafecerit, et per unum testem Cattarinum vel forenses fidedignum probari poterit solvat doanam, et et perperos viginti quinque nomine penecomuni nostro predicto. Et in casu quo probatio aliqua non foret de predictis solus per sacramentum iurare teneatur, se non fraudasse duanam in aliquo casuum predictorum; et si iurare noluerint, solvat duanam predicatas.

Ego Ioannes quondam Silvestri de Luxia de Venetiis publicus imperiali autoritate notarius et Venetiarum et cancellarius communis Cattari predictum statutum recopiavi etc.

Die vigesima octava mensis septembris MCCCCXLII magnifici et potentes domini, domini Antiani et Regulares civitatis Ancone pro tribunali sedentes in audientia picta palatii residentie eurundem etc. habita informatione vera a quam pluribus quod Anconitani sunt liberi et franchi in civitate Cattari, ut et supra per eorum litteras petatum fuit, et videtur apparere publico statuto, ut supra, ex arbitrio officii eorundem et vigore statuti civitatis Ancone iubentis forenses debere tractari Ancone eo modo quo Anconitani tractantur apud eos, habentes etiam testimonium civium anconitanorum plurimorum semper Catarinos Ancone pro franchis fuisse tractatos, declaraverunt, nemine discrepante, quod dicti Cattarini in dicta nostra civitate Ancone semper sit franchi a duanis civitatis Ancone, et in posterum, perpetuo pro franchis tractentur et habeantur. Mandantes omnibus et singulis officialibus, civibus ac subdictis civitatis Ancone dictis Cattarinis dictam franchitiam de cetero inviolabiliter observari intelligendo dictam franchitiam pro robbis et mercantiis natis et lucratis intra cultum tantum.

Barnabas cancellarius Ancone rogatus.

XLIX

Contratto di commenda, 1447¹³²¹

Società tra due mercanti albanesi di cui uno abitante di Ancona. I due mercanti investono 50 ducati auri per il commercio di vino. Nel contratto si stabilisce anche il valore della nave impiegata per il commercio stimato in 36 ducati aurei e il salario del marinaio che effettuerà la navigazione. Il contratto prevede anche le penali e le modalità di recesso dal contratto.

SOCIETAS INTER POLUM NICOLAI CATOSI ALBANENSI EX PARTEM UNA ET ANDREAS MIGLIOCTI ALBANENSIS EX PARTEM ALTERA

Die nona mensis maii. Actum Ancone in banca notarie mei notarii infrascripti superpositi et [conf...] presentibus Jacobo Johannis Angeli et Ser Johanne Fredumoli de Ancone testibus ad hec vocatis, habitis et rogatis. Polus Nicolai Catossi Albanensi habitator

¹³²¹ ASAN, ANAN, not. Marcuzio Benincasa, 41,1447-1450, c.60r.

Ancone patronus unius barce ad presens in portu Ancone existentis ex parte una. Et Andreas Milioti Albanensis habitator Ancone ex parte altera. Venerunt ad infrascripta pacta, conuentiones et societatem ad invicem hoc modo, videlicet quod dictus Andreas teneatur ed debeat ponere in dicta societate quinquaginta alfonsinos cuius quos dominos Polus fuit vere confessus et contentus, se habuisse et recepisse a dicto Andrea in pecunia numerata occasione predicta. Et promisit cum dicta barca, nauigare et cum ea lucrari et dictos alfonsinos quinquaginta [...] et [...] in illis rebus in mercantiis, quibus dicto Polo melius videbitur et utilius predicta societate et in fine cuiuslibet viagii teneatur debeat et promixit assignare dicto Andree debitam [rogam], tam de capitali quam de lucro quam barcam cum omnibus suis arnesibus et corredis extimauerunt dicte partes dictorum eorum concordia ducatos trigintasex auri. Hoc pacto habitator inter dictas partes solemniter stipulatione vallato, quod dictus Andreas teneatur et debeat et promisit mictere cum dicta barca, unum hominem marenarium sufficientem et de predicta pecunia ipsius Andree dicto marinarario soluere salarium. Et dicta societas teneatur et debeat mictere unum alium homini marinarario cum dicta barca et eidem marinarario soluere salarium de predicta pecunia dicte societatis. Hoc etiam pacto habito inter dictas partes sollempni stipulatione vallato, quod dicta barca et alfonsini vadat et stent rissico, periculo et fortuna dictarum partium et cuiusque ipsarum videlicet dicti Poli pro medietate. Et dicti Andree pro alia medietate videlicet ignis, aque, furti, violentie, rapine, ruine cuiuscumque alterius casus fortuiti tam diuini quam humani quod euenire posset. Renuntiantes dicte partes et quelibet ipsarum exceptioni dicte confessionis, promissionis et obligationis non facte et dictorum pactorum et cetera. Que omnia et singula supradicta dicte partes et quelibet ipsarum ad invicem et vicissim videlicet una pars altera, et altera alteri per earum heredum promisunt et conuenerunt adtendere et obseruare et non contrafacere uel venire et cetera. Sub pena XXV ducatorum auri in quolibet capitulo huius [...] ¹³²² insolidum sollempniter stipulationis et promissionis et obligationis omnium bonorum dictarum partium et cuiusque mobilium et immobilium presenti et future et cetera. Que bona et cetera in quibus bonis et cetera.

L

Contratto di commenda, 1447¹³²³

¹³²² Sezione in parte illeggibile a causa di macchie di umidità che hanno compromesso la tenuta dell'inchiostro

¹³²³ ASAN, ANAN, not. Marcuzio Benincasa, 41,1447-1450, cc.74r-v.

Contratto di commenda tra Marcellino Paolo di Ancona e Tommaso Nuli di Ancona a cui affida 150 ducati destinati al commercio su una nave del patrono Petrello Giovanni di Ancona per commerciare a Ragusa e in Siria.

ACCOMANDITTIUM FACTUM PER SER TOMASO NULII JACOBO MARCELLINI PAULI DE ANCONONE

Die XXI mensis iunii. Actum Ancone in banca notarie Ser Tomas Nulii de Ancone positum Ancone in parte ecclesie Sancti Nicolai [...] res Funariis Bartolomei de Florum habitator Ancone et cetera. Ser Tomas Jannis de Ancone viam publicam alter latum. Pauli dominos Jacobo domini Cautii et Johannes Petri Pauli Mecali ciues Ancone testibus ad hec vocatis, habitis et rogatis. Jacobus Marcellini Pauli de Ancone fuit verum confessis et contratum et habuisse et recepisse a Ser Thoma Nuli in accomanditium nomine et causa accomanditii, ducatos centum quinquaginta [...] bolognini legales et [...] pondere sine malitia renumptians dictus Jacobus exceptum [...] centum quinquaginta ducatos auri non habito et cetera. Quos centum quinquaginta [...] [...] ¹³²⁴ accomanditium predictis dominis Jacobi promisit [...], portare cum nauì patronizat Petrellus Johannis de Ancone quam adpresens est in portu Ancone [...] presenti viaggio quod dominis Jacobi cum dicta nauì facere intendit [...] a portu [...] Ragusium et de [...] ad partes Sirie recta via et recto viaggio, dicto [...] ibi in Ragusio inceptare dictos centum quinquaginta ducati auri [...] quinquaginta ducati auri de propter presens pecunias et ipsius [...] in societate [...] in illis rebus et mercantis [...] quam eidem Jacobo videbitur indicta [...]. Et [...] cum dicta incepta ire ad dictas partes Sirie, et dictam [...] societate vendere et retractum inceptare in dictas partibus Siriae, [...] in illis rebus et uenditionibus [...] quod eidem Jacobo videbitur [pro...] [...] et damnum cum incepta et cum eadem nauì redire ad portum Ancone [...] [...] predicti venire et infra quatuor dies assignare computum et [...] consignare eidem [...] tam medietatem dicte incepte [...] per medietate [...], aliqua lite que [...] uel molestia [...] et factum excipere cessante hoc pacto habito inter dictas partes solemni stipulatione vallatum, quod damnum accomanditum vadat nauiget in eundo et redeundo rissico, periculo et fortuna dicti tam videlicet ignis, aque, furti, violentie, rapine, ruine cuiuscumque alterius casus fortuiti, tam damni quod humani quam diuini quam euenire posset quam deus diroctat. Que omnia et singula supradicta dictus Jacobus per se et suos heredes permisit et conuenit dicto Ser Tomaso presenti stipulanti et recipienti per se et suis heredibus adtendere et obseruare sine [...] habere et tenere. Et in nullo de iure uel de facto confacere uel uenire modo aliquo ingenuo occaxione, aliqua uel [...] sed poni dupli quantitatem predicta inquolibus capitulo [...] contractus insolido

¹³²⁴ Danneggiamento della parte destra del foglio a causa di una estesa macchia di umidità.

sollemniter stipulanta et permissa et obligatum [...], suorum bonorum mobilium et immobilium presentium et [...] et cetera que bona et cetera inquit bonus et cetera.

LI

Contratto di commenda, 1448¹³²⁵

Galeazzo Jacopo Ghini di Ancona riceve a commenda dal calzolaio Simone Nicola Schiavone di Ancona 30 ducati d'oro per un viaggio da svolgere su una nave denominata Santa Maria, il cui patrono nominato è Pietro Nardi di Ancona con destinazione la Romania.

ACCOMANDITUM FACTUM SER SIMONEM NICOLAI CALZOLARUM DE SCLAVONIA
HABITATOR ANCONE, GALEATIO JACOBI SER GHINI DE ANCONA

Die XXVIII mensis mai. Actum Ancone in banca notarie mei notari publicum superpositum et [...] presentibus Ferrantino Lauduti Ser Toma Marchecti et Ser Antonio Juli [...] Magistri Jacobus de Ancona testibus ad hec vocatis, habitis et rogatis. Galeatius Jacobi Ser Ghini de Ancona habuit et recepit, in presentia mei notarii et dictorum testium etiam pecunia numerata in accomanditium nomine et causa accomanditii a Simone Nicolai de Sclavonia habitator Ancone, calzolario ducatos triginta auri [...] legales et [...] ponderis sine malitia, quos dictus Galeatius promiserunt [...] portare cum nauis ad presens in portu Ancone existente vocata Sancta Maria, Sanctus Quiriacis, ipsius Nicolaus patronizatum per Petrum Nardi de Ancona in presenti viagio, quod facere intendit cum dicta nauis de portu civitate Ancone ad partes Romanie recto viagio et viagio non mutato et ipsas [...] in rebus et mercantis quibus melius vendebantur et placebit dicto Galeatio et cum dicta nauis et dicta [...sita] redire in seu cum alio nauigio et dare et reddere dicto Simoni dictos triginta ducatos auri cum dicta [...] infra unum menses a die quo dicta nauis applicunt de dicto viagio ad portum Ancone. Hoc pacto habitator inter dictas partes sollemni stipulationem vallatum, quod dictum accomanditium tam in eundo quod in [...ndo] vadat nauiget rissico et periculo et fortuna dicti Galeatii videlicet maris, ignis, aque, furti, violentie, rapine, ruine, naufragi et cuiuscumque alterius causis fortunati tam damni quod humani quam diuini posset quod euenire possit quam deus aditat. Que omnia et singula supradicta dominus Galeatius per se et suos heredes promisit et conuenit dicto Simoni presenti stipulanti et tenenti per se et suis heredibus promisit et conuenit dicto Simoni, [...][...] et rebus per se et suos heredibus adtendere et obseruare firma et rata habere et tenere et in nullo de iure uel de facto contrafacere uel venire modo aliquo ingenuo occaxione aliqua uel [...] de pene dupli quantitatem predicte inqualibet capitulo, huius contractus insolidum solemnite stipulata et

¹³²⁵ ASAN, ANAN, not. Marcuzio Benincasa, 41,1447-1450, cc.195r-v.

permissa et obligata omni suorum bone mobilium et immobilium presentium et futurum et cetera. Que bona et cetera in quibus bonis et cetera.

LII

Contratto di commenda, 1448¹³²⁶

Bartolomeo Matteo Murrionalio affida 80 ducati aurei a Giovanni di Barletta da condurre a Trani ed investire in mercanzie, con divisione a metà degli utili.

ACCOMANDITIUM FACTAM PER MAGISTRIS JOHANEM LUCE BARLECTANIUM CIUEM ANCONE, BARTOLOMEO MACTEI DE MURRORIALLIUM

Die XXX mensis Augusti. Actum Ancone in banca notarie mei notarii infrascripti superpositum et [...] presentibus. Nafrio Pauli et Ser Antonio Johane Magistris Jacobo de Ancone testibus ad hec vocatis, habitis et rogatis. Bartolomeus Mactei de Murroriallium [...] Marchie Ancone habuit et recepit in presentia mei notarii per dictorum testium in pecunia numerata ad trafficando a Magistris Johane luce Barlectino ciue et habitator Ancone, ducatos octuaginta auri [...] legales et insu ponderis sine malitia quas octuaginta ducatum auri dictis Bartolomeus promisit Trani portare ad partes [Nundinas] Lanciani. Et indictas Nundinis Lanciani inuestire in illis rebus et mercantiis quod utilius videbitum dicto Bartolomeo per dicto Magistro Johanne. Et cum dicta [...] reverti ad Trani muris vallum et ibidem trafficare et [...] et de lucro assignatum medietatem dicto Magistro Johannes cum suo capitali et aliam medietatem lucri retinere pene Ser Bartolomeum per suo labore [...] inter et [...] dicti Magistris Johannis sine aliqua lite questione uel molestia, omni iure infactum excessante. Si pena dupli quantitatum predicte in quolibet capitulo huius contractus insolido sollemniter stipulantur et permissa et obligata omnium suorum bone mobilium et immobilium presentium et futurum et cetera. Hoc pacto habito inter dictas partes sollemni stipulatum vallatum quod dictum accomanditium tam in eundo quam in redeundo vadat rissico, periculo et fortuna dictarum pretium videlicet dare Magistris Johannis per medietatem et dare Bartolomei per alia medietatem. [...] cause fortuiti tam diuini quam humani quod euenire posset. Et voluit est obligauit dominis Bartolomeus posse [...] Ancone, [...] et cetera. Et spetialiter [...] generali peruenire Marche Ancone et cetera. Et ubi [...] et conuentis fuit et promisit se solum dicto magistris Johannis et cetera et iurauit et cetera.

¹³²⁶ ASAN, ANAN, not. Marcuzio Benincasa, 41,1447-1450, c.225v.

LIII

Contratto di commenda, 1449¹³²⁷

Giovanni Gualterizi di Ancona affida al mercante Nicola Jacopo Angelo di Ancona 24 casse di sapone, da condurre con la nave del patrono Pietro Giovanni di Ancona in Romània per la loro vendita.

ACCOMANDITIUM FACTUM PER NICOLAUM JACOBI ANGELI JOHANNI SER GUALTERITII DE ANCONA

Die XXVIII mensis Juni. Actum Ancone in banca notarie mei notarii infrascripto superposito [...] partibus Ser Simone Martini Cragerolo Venuntii de Ancone testibus ad hec vocatis, habitis et rogatis. Johannes Ser Gualteutii de Ancone mercator fuit venire confessus et contrum se habuisse recepisse in accomanditium et causa et nomine accomanditii a Nicolao Jacobi Angeli de Ancone mercatore, vigintiquatuor cassis saponis quas videlicet caricare et portare in nauis patronizata per Petrellum Johannis de Ancone ad presens in portu ciuitatem Ancone existentum et insuper viaggio quod intendit facere cum dicta nauis de portu Ancone ad partes Romanie recto viaggio, et viaggio non mutato. Et quas vigintiquatuor cassas saponis dominis Johanes tractabunt et debeat vendere indictas partibus Romanie. Et pretium redactum dicto saponis sine fare in illis rebus mercantiis [...] [...] recordantie datum dicto et consignatum dicto Johani ut [...] et confessus sint, ipse Johanes et cum dicta inuesita [...] cum dicta nauis et assignatum [...], dicto Nicolao dedita inuesita et per suo laborem renuere in se [...] consuetudinem mercatorum civitate Ancone. Et hoc infra XV die a die quo dicta nauis applicant deditas partibus Romanie ad ciuitate Ancone et de iude in posterum [...] tam et petitum dicti Nicolai hoc pacto habito, inter dictas partes sollemni stipulatum vallato, quod [...] accomanditium vadat et nauiget tam etiam eundo quam in redeundo rissico et periculo et fortuna dictis Nicolai videlicet ignis, acque, furti, violentie, ruine, rapine, naufragii et cuiscumque alterius cause fortuiti tam damniū quam humani quam [diuini] posset quod deus aiutat. Renunptians dominis Johanes exceptum dictarum XXIII cassarum saponis non habitatum modo receptum et dictum permissis obligatione et confessionis non factum rei, non se geste et predicta infrascripta sic non fuisse modo esse, uel [...] contractus contrum sint supradictum est doli mali [...] actium in factum sine causa et omni alii legium et iure auxilio. Que omnia et singula supradicta dominis Johannes per se et suos heredes promisit et conuenit dicto Nicolao presenti stipulanti et recipienti, per se et suis heredibus ad redere et obseruare sine et rata habere et tenere innullo de iure uel de facto confacere uel uenire modo aliquo ingenuo occaxione aliqua uel nomine pene dupli valorem dictarum cassarum saponis, inqualibet capitulo habuit contractus insolidum sollemniter stipulata et promissa et obligatum

¹³²⁷ ASAN, ANAN, not. Marcuzio Benincasa, 41, 1447-1450, II, c.14r.

omni suorum bonorum mobilium et immobilium presenti et future et cetera. Que bona et cetera inquibus bonis et cetera.

LIV

Contratto di commenda, 1449¹³²⁸

Tommaso Gualterizi di Ancona riceve in commenda da Giovanni di Castelletto 100 soldi d'oro e 30 ducati aurei per un viaggio sulla nave del patrono Martino di Trani per un viaggio con destinazione Ragusa e la Siria

ACCOMANDITUM JOHANNIS DE CASTELLETO FACTUM THOME SER GUALTERITII DE ANCONE

Die VII mensis iulii. Actum Ancone in banca notarie mei notarii insolidum superpositum et [...] publicus Petro domini Marconi de Torglionibus Ser Antonio Magistri Jacobo et Arcangelo de Barcamaioribus de Anchona testibus ad hec vocatis, habitis, et rogatis. Thomas ser Gualteritii de Ancone fuit venire confessis et contentum se habuisse et recepisse in pene se habere Johannes de Castelleto in accomanditium nomine et causa accomanditii, in una manu centum septuaginta auri in soldi triginta auri venetos infra et cum ponderis inter in alia manu libras triginta argenti [...] nouem deducsis sortibus inter unam bollectam causa patrorum ut dictoribus predictas [...] apparire in quedam accordio factum et consignato per domino Johanni dicto Thoma. Prout dominus Thomas in presentia dicti Johannis et dicto Johannis presentum et petentum dicti assignant confessis fuit, dominum Recardum esse pene danni Thomam declarans dominis Johannis indicta iure ad dicta euangelia [...] corporaliter [...] quod indictas [...] accomadatis dicto Thome uidas rebus sunt, denari dati ad cambium dicto Johane per Lodouicum domini Johannis de Fermo de quibus [...] publicum infrascripto stipulato et [...] manu mei notarii infrascripti modo rogato. Et quas permuas et quas res dominis Thomas promisit portare cum nauis patronizatum per dominum Martini de Trano seu per Anthonius Poli de Bonarellis de Ancone ad presens in portu Ancone existentum, [...] viaggio quod dominis Thomas cum dicta nauis. Intendit facere de portu civitate Ancone Ragusium et de Ragusio ad partes Sirie certo viaggio et certo itinere tam in eundo quam in redeundo viaggio non mutato. Et [...]sare][...] quod contum indicto recordio in omnibus et per omnia et de ipsis assignatum debitum [...], dicto Johane tempore debitum cum dicta nauis applicunt ad portum Ancone [...] requisitum dicti Johannis. Renunptias dominis Thomas exceptum dicti accomanditii non habitum et dicte confessione non factum et cetera. Hoc pacto habitum inter dictas partes sollempni super vallatum quod

¹³²⁸ ASAN, ANAN, not. Marcuzio Benincasa, 41,1447-1450, II, cc.71r-v

damni accomanditium vadat stet et stare debeat et nauiget tam in eundo quod in redeundo adicto viagio, viagio in itinere non mutatum. Rissico, periculo et fortuna datum Johanis videlicet ignis, aque sine uiolentie, rapine ruine, naufragii et cuiuscumque altro casus fortuiti tam diuini quam humani quod euenire posset quod deus aiutat. Prout stant mercantie domini Johanis. Que omnia et singula predicta dicte partes et quemlibitum ipsorum videlicet una partes [...] redditum altera ad [...] et uicissim per eas et earum heredes permisunt et conuenerunt adtendere et obseruare [...] et rata habere et tenere in innullo de iure uel de facto confacere, uel venire modo aliquo ingenuo occaxione aliqua uel venire superpositum dupli quantitatum predictum [...] capitulo, hoc actus insolidum sollemniter stipulata et promisse et obligationem cum bonorum dictorum pactum et cuiuscumque ipsarum mobilium et immobilium presenti et future et cetera. Que bona et cetera, inquibus bonus et cetera.

LV

Contratto di commenda, 1449¹³²⁹

Jacopo Ciriaco Francesco di Ancona mercante, riceve in commenda 100 ducati d'oro per la vendita di velluti cremisi da parte di Bonagiunta Pietro, da caricare sulla nave del patrono Jacopo Pasqualini di Ancona, da condurre in Siria.

ACCOMANDITIUM FACTUM PER BONAGIUNTAM PETRI NOMINE ET LUCRUM HEREDUM CONDAM [TRINCI] DE ELEUIS ET LAURENTII GRIMALDI ET SOCIORUM JACOBO QUIRIACI FRANCISCI DE ANCONE

Die XX mensis september. Actum Ancone in duana comunis positum Ancone in partes ecclesie Sancti Egidii inter vos comunis Ancone indiquem viam publicam et altera latum. Presentibus Leonardo Ferantini, et Francischino Antonii Pauligliati ciuibus Ancone testibus ad hec vocatis, habitis et rogatis. Jacobi Quiriaci Francisci de Ancone mercator fuit verum confesse et contra et habuit et recepit, in presentia mei notarii et dictorum testum in accomanditium nomine et causa accomanditii a Bonagiunta Petri de Ancona iure et nomine heredum condam [Trinci] de Eluis Laurentii Grimaldi de Ancone et sociorum. Centum ducati auri [...] legales et iuri pondere sine malitia et unam petiam velluti chermisini plai.

Quos centum ducatos auri et quam petiam velluti accomanditium predictam dominis Jacobus promisit Tranii portare, cum nauis ad presens in portu Ancone existente vocate Sancta Maria patronizatum per Jacobum Pasqualini de Ancona in proximo viagio quod dictis latum intendit facere de proximi de portu civitatis Ancone ad partes Sirie. Et quos centum ducati auri et quam petiam velluti accomanditium predictam dominus Jacobum promixi

¹³²⁹ ASAN, ANAN, not. Marcuzio Benincasa, 41,1447-1450, II, cc. 92r-v.

[...sare] in illis rebus et [...ntiis] quam continentur iure recordantia eidem Jacobo data predictas heredes et Lauretius et socios et dictum Bonaiuntam dominis nobilibus, hoc pactum habitum iure dictas partes sollempni stipulatione vallato, quondam accomanditium vadat nauiget stet tam in eundo quam in redeundo ad eo viaggio rissico, periculo et fortuna dictorum heredum et Laurentii et sociorum et dicti Bonagiuntum dominus [nobili] videlicet ad ignis, furti, violentie, rapine, ruine, naufragii et cuiuscumque alterius casus fortuiti tam diuini quam humani quod euenire posset, quod deus aiutat. Et in reditum dicte nauis ad portum Ancone a dicto viaggio peruenire dictus Jacobus de dicto accomanditio assignare [...] sine tenorem dicte recordantie. Que omnia et singula supradicta dictis Jacobi, per se et suas heredes permixio et conuenit dicto Banagiunte dictis [nobili] et in [...] infrascripto tamquam publicum persone stipulatum et receptum vire et nomine dictarum heredum Trinci et Laurentii et sociorum et eorum heredes ad tradere et obseruare sine et rata habere et tradere et in nullo de iure uel de facto confacere uel uenire modo aliquo ingenio occaxione aliqua uel nomine, subpene dupli quantitate predicte in quolibet capitulo huius contractus insolide sollempniter stipulata et promisse et obligatum omni suorum bonorum mobilium et immobilium presenti et future et cetera. Que bona et cetera, inquibus bonus et cetera.

LVI

Contratto di commenda, 1449¹³³⁰

Domenico Ventura di Ancona affida in accomandita 35 ducati aurei a Paolo Jacopo Angelo di Ancona per un viaggio da svolgere con la nave del patrono Angelo Antonio verso la Romània.

Paulus Jacobi Angeli de Ancona. Die sestadecima mensis apriliis. Actum Ancone in banca notarie mei notarii infrascripti ut superpositum et confinata presentibus domino Thoma Jacobi Specula et Ser [...] de Ancone testibus ad hec vocatis habitis et rogatis. Magister Dominicus Venturi [...] de Ancone habuit et recepit in presentia mei notarii infrascripti et dictorum testium in accomanditium et nomine occasione accomandatii a Paulo Jacobi Angeli de Ancone, ducatos trigintaquidem auri vocatum bonos, legales et iustii [pretii] promictens dictus magister Dominicus, pro se et suis heredibus dicto Paulo presenti stipulanti et recipienti pro se et suos heredibus dicto Paulo presenti stipulanti et recipienti pro se et suis heredes dictum accomanditium cum eo potestate in nauis quam patronizat Angelus Ser Anthonii existentem et presens in portu Ancone et in proximo viaggio quod facere dixit de portu Ancone ad partes Romanie et de dictis partibus ad portu Ancone recto viaggio et viaggio non mutato et predicto in dictis partibus et vostro in rebus [...] descriptis in quondam

¹³³⁰ ANAN, not. Antonio Giovanni di Giacomo, 8, 1449, V, c. 25r.

[...]. Existenti [...] dictis magistrum Domicum manu dicti Pauli et copia ipsius manu dicti magistri Dominici penes dictum Paulum prout dicte partes confesse fuerunt [...], legaliter et una fide omni dolo et fraude remotis et redire [...] cum dicto accomanditio et dicta nauii uel alio nauigio et infra XV dies a die qua redierit promisit, [...] Paulo dare et assignare dicta mercantiam contrata omni[...] et cetera. Cum [...] [...] huius presentem habit inter adictus partes solemni stipulatione vallato inter [mictum] quod dictum accomanditium tam in eundo que in [...] vadat nauiget et redeat risico, periculo et fortuna dicti Pauli et cetera. Que omnia et singula suprascripta dictus magister Dominicus pro se et suis heredes promisit et conuenit dicto Paulo presenti stipulanti et recipienti, pro se et suis heredibus firma et rata habere et tenere et in nullo contra facere uel venire modo aliquo ingenio occaxione rationibus, uel causa sub pene dupli et obligationis suorum bonorum et cetera. Que bona et cetera in quibus [...] bonis et cetera.

LVII

Contratto di commenda, 1449¹³³¹

Paolo Jacopo di Ancona dà in commenda a Tommaso Gualtarizi di Ancona 40 ducati auri per un viaggio con la nave del patrono Domenico Martini di Ancona per un viaggio in Siria.

ACCOMANDITIUM

Pauli Jacobi de Ancone die quinto mensis iulii, actum Ancone in banca notarie residentia mei notarii micti uel superpositum et confinata presentibus ser Simone Martini et Ser Marcutio Benincase de Ancone testibus ad hec vocatis, habitis et rogatis. Paulus Jacobi de Ancone dedit in accomanditium et nomine a causam accomanditii in pecunia numerata in presentia mei notarii infrascripti a dictorum testium, Thome ser Gualtamitii de Ancone quadraginta ducatos auri uocatum bonos legales et iusti ponere in nauis Dominici Martini de Ancone nunc existenti, in portu Ancone que de proximo intendit ire ad partes Sirie quos debeat f[...] soci cum dicta nauis et quos debent inceptare in rebus et mercantiis descripti in quodam reddere dicti Pauli existente penes, dictum Thomas a dictas mercantias reducere et caricare in dicta nauis anconitane et dicto Paulo post octo dies a die qua se aplicuint ad saluamentum consignare lealiter et bona fide omni dolo et fraude remote. Absque fraude cum provisione duorum pro centinario [...] Ancone. Quod accomaditum vadat et redat risico, periculo, et fortuna ipsius Pauli et ignis et cetera. Que omnia et singula suprascripta promisit et conuenit dictus Thomas pro se et suos heredes promisit et conuenit dicto Paulo presenti stipulanti et

¹³³¹ ASAN, ANAN, not. Antonio Giovanni di Giacomo, 8, 1444-1450, V, c.35r.

recipienti, quod stat sine heredes firma et rata habere et tenere [...] nullo contra facere uel bone modo aliquo et cetera. Sub pene dupli et cetera.

LVIII

Concessione commerciale del 1452

Autorizzazione del comune di Zara a Francesco Foscari per condurre vino dalle Marche e dalla Puglia a Segna con nave veneziana per evitare l'accusa di contrabbando.

QUOD VINUM NON CONDUCENTUR SEGNA DE PARTIBUS MARCHIE 1452¹³³²

Franciscus Foscari dei gratia Dux Venetiarum et cetera. Nobilibus et sapientibus viris Laurentio Lauredano de suo mandato comiti et vice capitaneo Jadre et... Successoribus suis, fidelibus dilectis salutem et dilectionibus affectum: denotamus vobis, quod informati, quod maxima quantitas vini conducitur de partibus Marchie et Appulee, Segnam cum contralitteris magnificorum dominorum comitatum Segne, contra deliberationem nostri consilii rogatorum et in maximum damnum datii nostri vini. Prouidimus cum nostro consilio rogatorum, die quarto presentis, quod de cetero omnes volentes conducere vinum Segnam de partibus Marchie et Appulee teneantur accipere litteras nostri domini bullatas, de quantitate vini quod conducere volent et de quibus locis, et fiant littere de viaggio in viagium tantum, ne fraus comittatur, et intelligatur quantitas vini, que singule anno Segnam conducetur: Et si quis contrafecerit non accipiendo litteras nostras, et non conducendo vinum cum nauigio veneto habeatur per contrabanno: sicquem in locis regiminis vestri publice proclamari facere debeatis.

Datum in nostro ducali palatio die VIII mensis Augusti indictione XV MCCCCLsecundo

LIX

Libro della franchigia- elenco dei prodotti presenti sul mercato durante la franchigia del 1471¹³³³

Rubrica del libro della franchigia relativo alle gabelle dei prodotti che entravano ed uscivano dalla città in occasione della fiera

RUBRICA IN ALPHABETO DE LA TABOLA SE HANNO AFFARE DURANTE LA FRANCHITIA

Acuri paghi bolognini uno al mectere et uno al trare et similmente le bollette.

Aciari et aciaroni bolognino uno per faxio al mettere et uno al trare.

¹³³²DAZD, ducali e terminazioni, 388, 1, c.122v.

¹³³³ASAN, ACAN, Patti, ordini e capitoli diversi, Statuti della dogana, Libera ordinum et capitulorum franchitie, mercantiarum, 2, 1471, cc.1r-18r; edito da SPADOLINI E., *Il libro della franchigia...*, pp. 117-125.

Argenti da Ragusa non essendo per la zecca paghi sei bolognini per legato di cento libre
mectere et mezo al trare.

Agli bolognini mezo per cinque migliaia al mectere et mezo al trare.

Aranci bolognino uno per deci miglara al mectere et uno al trare.

Anaci bolognino uno per collo al mettere et uno al trare.

Amandole bolognino uno per collo al mettere et uno al trare.

Brulla bolognino mezo per collo al mectere et mezo al trare.

Boctame franche al mectere et mezo bolognino per caratello al trare.

Biacha bolognino uno per barile al mectere et uno al trare et navigandosi paghi secondo la
tavola cioè bolognino uno et mezo per barile.

Cera dentro dal gholfo paghi bolognino doi per collo al mettere et doi al trare.

Cuori tedeschi o de Schiavonia bolognini doi per balle al mettere et doi al trare.

Canavacci de Lubiana et nostrali bolognini doi per balla al mettere et uno al trare
intendendosi di cento canne la balla al suo sacramento.

Canavacci lombardi bolognini tre per balla al mettere et bolognini tre al trare.

Cumino bolognino uno per collo al mettere et uno al trare.

Cappari bolognino uno per collo al mettere et uno al trare.

Coriandri crudi bolognino uno per collo al mectere et uno al trare.

Corde grosse et riganelli doi bolognini per collo al mettere.

Ciolfo bolognino uno per collo al metter et uno al trare.

Canepa concia bolognini doi per collo al mettere.

Canepa sconcia bolognino uno per collo al mettere.

Carte bolognini doi per balla al mettere et navigandosi con nave de Ancona al trare bolognini
doi per cavo navigandosi cuneo altre navi paghi consueto; et carte de megloramento paghi
bolognino uno al trare.

Cori siciliani paghi bolognini doi al trare per balla et al mettere lo consueto.

Cenci bolognino uno per collo al mettere e uno al trare.

Candele di sego bolognino uno per centinaro de libre al mettere et uno trare.

Cera lavorata bolognino uno per centinaro de libre al mettere et uno al trare.

Castagne mezo bolognino per soma al mettere e mezo al trare.

Ceppele bolognino mezo per cinque miglara al metter et mezo al trare.

Corami concii bolognini doi per balla al mettere et doi al trare.

Fustagni bolognino mezo per peza alla mettere et mezo al trare.

Fustagni fini bolognino uno per peza al mettere et uno al trare: non navigandosi: navigandosi paghi secondo la tabola cioè bolognini quattro per peza et LII grossi bolognini un et mezo per peza.

Ferro bolognino uno per collo al mettere et uno al trare.

Ferramento lavorato bolognino uno per collo al mettere et uno al trare.

Filati di canepa bolognini doi l'aspo al mettere e doi al trare.

Fundicelli bolognini doi per collo al mettere.

Formaggi salati de omni sorta bolognini doi per soma al trare.

Femenelle bolognino uno per cintonaro de libre al mettere et doi al trare.

Grisi bolognino uno per ruotolo al mettere et bolognino uno al trare intendendo per centinaro de braccia et senza misurare si creda al sacramento.

Guado bolognino uno per collo al mettere et uno al trare.

Lane fine dentro dal gholfo bolognino tre per balla al mettere et tre al trare.

Lane grosse dentro dal golfo bolognino uno al metter et uno al trare per balla.

Lino paduvano et vitorbese bolognini doi per balla al mettere.

Lino nostrale bolognino uno per collo al mettere de cento libre lo collo.

Lovescato bolognino uno per saccho et tre bolognini per balle al mettere et al trare sta in arbitrio de tre segreti quali annuatim si elegano per li signori antiani et regulatori ad stimarlo al modo usato.

Lane francesche bolognini quattro per balla al trare et al mettere siano franche.

Legume bolognino uno per collo al mettere et uno al trare.

Merce paghi bolognini tre per collo al mettere et bolognini tre al trare: navigando paghi secondo la tavola cioè bolognini sei per collo.

Mortasanguia di ponente bolognino uno per collo al mettere et uno al trare.

Mieli bolognino mezo per barile otri et beconzi al mettere et mezo al trare.

Mieli caratelli et bocti bolognini doi per caratello al mettere et doi al trare et navigandosi paghi bolognini tre per caratello.

Panni d'oro et d'argento bolognini dieci per peza al mettere et dieci al trare non essendo per navigare; ma volendosi navigare paghi secondo la tavola et lo navigare se intenda fuori del golfo, cioè panni d'oro uno ducato la peza et de argento bolognini trenta.

Panni de grana et monachini bolognini sei per peza al mettere et bolognini quattro al trare non navigandosi, navigandosi, paghi secondo la tavola de gli altri pagni, come nel capitolo infrascripto appare: et lo navigare se intenda fora del golfo cioè de grana et monachini bolognini vinti per peza.

Panni veronesi et mantuvani bolognini tre per peza al mettere et tre al trare, non navigandosi; navigandosi paghi secondo la tavola: et lo navigare se intenda fora del gholfo cioè bolognini dieci per peza.

Panni de Fossombruno, camertori et simili ad essi bolognini doi per peza al mettere et doi al trare, non navigandosi; ma navigandosi vaghi secondo la dieta tavola et lo navigare se intenda fora del gholfo cioè bolognini sei per peza.

Panni stretti bolognini uno per peza al mettere et uno al trare. Ma navigandosi paghi la tavola et lo navigare se intenda fore del golfo cioè bolognini quattro per peza.

Panni de Garto bolognini doi per peza al mettere et doi al trare ma navigandosi secundo la tavola et lo navigare se intenda fore del golfo cioè bolognini octo per peza.

Panni de omni sorte conducti per navigare cum navi de Ancona paghi uno per cento di moneta secondo la tavola da farsi a tanti bolognini per peza. Ma se no se navigasse cun navi de Ancona paghi secondo l'ordine et lo navigare se intenda fora del gholfo.

Panni vicentini doi bolognini per peza al mettere et doi al trare; ma navigandosi secondo le tavole cioè bolognini sei per peza.

Panni de raza bolognini quattro per collo al mettere et quattro al trare ma navigandosi paghi secondo la tavola cioè bolognini tre per peza.

Panni de Fiandra bolognini tre al mettere et tre al trare, non navigandosi ma navigandosi paghi secondo la tavola cioè bolognini vinti per peza.

Pellami de Schiavonia bolognino uno per balla al mettere et uno al trare.

Pellicciaria bolognino doi per balla al mettere et doi al trare.

Piombi di ponente bolognino uno per collo al mettere et uno al trare.

Pellame conce duerra cioè montonine et cordovani bolognini doi per balla al mettere et doi al trare.

Piume de Schiavonia bolognino doi per collo al mettere.

Pegole de Schiavonia bolognino uno lo migliaro al mettere et uno al trare.

Pinocchi bolognino uno per migliaro di libre al metter et uno al trare.

Pescie fresco bolognino uno per soma al trare.

Alias o ricello bolognino doi al mettere et doi al trare.

Porci forestieri non nati in Ancona né nel contado per qualunqua vorta trare paghi uno bolognino et mezo per porco grosso da cinquanta libre in su al trare et paghi ad la duana et non a datiero et nonostante l'ordine durante la franchitia sia licito de trarli et siano liberi al mettere.

Pannelle bolognini cinque per centinaro de pannelle al mettere et cinque al trare.

Pieghette bolognini quattro lo centinaro delle pieghette al mettere et bolognini quattro al trare.

Rubia bolognino uno per collo al mettere et uno al trare.

Rami dentro dal golfo bolognini doi al mettere et bolognini doi per collo al trare.

Raffie bolognino uno per ruotolo al mettere et bolognino uno al trare intendendo per cintinaro de biaccia et senza misurare si creda al sacramento.

Sogatti verni egli et bianchi bolognini doi per balla al mettere et doi al trare.

Stoppa di canepa uno bolognino per sacello al mettere et uno al trare.

Scottano mezo bolognino per collo al mettere.

Schieppi bolognini doi la capsetta al mettere et navigandosi secondo la tabola cioè schieppi lucenti bolognini sei per capsetta et schiume bolognini quattro per cassetta.

Salume di pescie bolognini doi per soma al trare.

Savoni bolognini uno per collo al trare per dentro dal golfo.

Store bolognini doi per centinaro di store al metter et doi al trare.

Safrauo de cima e stima bolognini doi per deciena al mettere et doi al trare, non navigandosi, ma navigandosi doi ducati lo centenaro de libre.

Salnitro bolognino uno per collo al mettere et uno al trare.

Tele de Lubiana bolognini doi al mettere et doi al trare per centinaro de canne.

Tarta bolognino mezo per collo al mettere: ma navigandosi secundo la tavola cioè bolognini tre perigliaro.

Termentina bolognino uno per collo al mettere et uno al trare.

Tondine bolognini doi per soma al trare.

Tucte altre cose non specificate nelli soprascripti et infrascripti capitoli excepto robbe de Levante paghino et a simile a simile.

Tele di Sangallo bolognino mezo per peza al mettere et mezo al trare.

Velluti et sete de omni sorcte lavorati bolognini sei per peza al mettere et sei al trare non navigandosi: ma navigandosi paghi secondo la tavola delli panni cioè velluti bolognini vinti per peza et seta bolognini dieci per peza.

Uva passa bolognino uno per collo al mettere et uno al trare.

Veli paghino bolognini quindici per centinaro de veli al mettere et quindici al trare.

Zucchari fini de Venezia bolognini sei per capsia al mettere et sei al trare.

Zucchari da Palermo bolognini tre per capsia al trare.

LX

Contratto di commenda, 1473¹³³⁴

Società fatta per il commercio di 100 salme di grano da Fermo a Sarnano, trasportate dal mercante Lando Angelo Ferretti e da consegnare a Pietro Antonio di Sarnano per la vendita del prodotto entro il mese di giugno. Per tale commercio sono stati investiti 100 ducati aurei da parte di Giovanbattista Jacopo Pietro di Ancona. I ricavi ottenuti dalla vendita saranno destinati un quarto a Lando e un quarto a Pietro, il resto dei ricavi saranno acquisiti da Giovanbattista.

SOCIETAS INTER COMITEM LANDUM JOHANBAPTISTAM PETRUM DOMINICI ET PETRUM ANTONII.

Die dicto et loco, presentis domino Lutiano de Venetiis et Petrus Stefani Mecarelli de Ancone, testibus ad hec vocatis et rogatis. Cum hoc fuerit et sit quod inter comitem Landum Angeli de Ferrettis, Dominicum Johanbaptistam Jacobi Petri de Ancona, Petrum Dominici de Montefano ciuem Ancone et Petrum Antonii de Sarnano fuerit facta quedam societas de grano et pro dicta societatem fuerint empte in Monte Albodio, salme centum et tres uel centum et due grani et conducte ad portum Firmi et de dicto portu Firmi ad Sarnanum et consignate in manibus dicti Petri Antonii et indicta societatem pro emendo et portando dictum granum dictus dominus Johanbaptista soluerit et expendiderit ducatos centum auri de propriis pecunis ipsius domini Johanbaptiste et ultra dictos centum ducatos auri solutos per dictum dominum Johannembaptistam, dicti Petrus Dominici et Petrus Antonii fecerunt certas expensas pro dicto grano uel supra empto conducto et portato prout dicti Landus dominis Johanbaptista Petrus Dominici et Petrus Antonii dixerunt, assuerunt et confexi fuerunt predicta vera esse [...], dicti Landus Angeli dominus Johanbaptista Jacobi Petri, Petrus Dominici et Petrus Antonii de eorum comuni concordia et voluntatem venerunt ad infrascriptam concordiam pactum et compositionem. Videlicet quod et dictus Petrus Antonii de Sarnano promixit dictum granum finire et vendere infra et per totum mensem iuni proxime futurum et de retractu dicti grani eidem Lando domino Johanbaptiste et Petrus Dominici presentibus et stipulantibus dare et assignare infra deum tempore bonam et legalem rationem et [...] ac debitam satisfactionem omni dolo et fraude cessantibus et eidem domino Johanbaptiste presenti et stipulanti dare soluere et nominare dictos centum ducatos auri, uel supra per eum solutos hoc pacto habito inter dictas partum videlicet in causa quo dominus Petrus Antonii per totum menses iunii predictum non solueret eidem domino Johanbaptiste dictos centum ducatos auri quod dicti Landus Petrus Dominici et Petrus Antonii et quilibet ipsorum pro quarta parte dictorum centum ducatorum teneantur et promixerunt eidem

¹³³⁴ ASAN, ANAN, not. Angelo di Domenico, 53, 1458-1473, cc. 118v-119r.

domino Johanbaptiste presenti et stipulanti, soluere dictos centum ducatos auri [...] et petitionem ipsius domini Johanbaptiste. Item hoc pacto habito inter dictas partem. Videlicet quod omne lucrum sine damnum fiendum ex dicta societate intelligatur et sit comune inter eos et quemlibet ipsorum pro quarta parte et [...] dicta partem et quelibet ipsarum exceptioni dicto confesse et permesse non facte rei, non sine geste et predicta omniam non fuisse et non esse, ut dictum est presens contractum continet et exceptioni doli mali conductum actioni inferum sine causa et omni alii legum et iuris auxilio. Que omnia et singula supradicta dicte pactum et quelibet ipsarum et cetera.

LXI

Costituzione di una societas inperpetus, 1473¹³³⁵

Società imperpetuum fatta tra Ludovico Nicola e Urbano Jacopo per il commercio di carne dalla Schiavonia con trasporto eseguito da Urbano. Viene costituita una fidejussione come garanzia dei rischi societari dell'investimento di Ludovico di 136 ducati di argento.

SOCIETAS INTER LODOVICUM NICOLAI ET URBANO JACOBI CUM RADO ET JOHANNES.

Die XV menses nouembris, actum Ancone in apotecha residentie mei notario infrascripto super portam uel supra presentem domino Andrea de Albarellis Liberio [...] ¹³³⁶ de Bonarellis de Ancone et Antonio Petri de Varano testibus ad hec vocatis habitis et rogatis. Rados Johannis et Johannes Michaelis Polanoni habitator Ancone fuerit [...] [...] et confexi habuisse recepisse et penes eos habere ad societatem inperpetuum [...ficandi] a Lodouico Nicolai et Urbano Jacobi de Castro Ficardo portos [...] a carnibus extractos de ipsarum pertinum comuni concordia et voluntatem [...] ducatus centum triginta sex monetas argenti ad bone XL pro ducatos quas, pro [...] dicti et dominus et Johannes et quilibet ipsorum principaliter et insolidum obligandum registantum in hoc toto contractum [...] nonarum constatantum de fideiussis de plure reis debendi, ipse domini Adriani et omni alii legum et iuris auxilio permisserunt portare in partibus Schiavonie et ipsos portos ibi vendere et finire una cum dicto Urbano, prout eisdem Rado Johanni et Urbano melius videbitur pro utilitatem dicti societatis et de retractu ipsorum detractis primo dictis centum trigintasex ducatos monete eorum extratione, pro ipis Lodouico et Urbano residuum comiter inter ipsa partem pro medietate [...dere] et si quos damnum sequeretur ex dictis partem soluat commictur per ipsas partem pro medietate uel supra hoc pacto habito inter dictas partem. Videlicet quam

¹³³⁵ ASAN, ANAN, not. Angelo di Domenico, 53, 1458-1473, cc. 287v-288r

¹³³⁶ Estesa macchia di umidità che rende difficile la lettura di alcuni passi.

pecunie exigende ex dictis portis perueniant et peruenire debeant ad manus ipsius Urbani usquem addictam extractionem. Et pro parte dicti extractionis dominus Lodouicus fuit, vere contentum et confexum habuisse recepisse et pense habere a dictis Rado et Johanne Ancone nomine cum domino monetas et ducatos sex auri computatis ducatis sex auri, eidem Lodouico datum solutum et nominatum per dictus Radum et per corame notum infrascripto et dictis testum de quibus nomine Ancone, cum dimidio monetam et ducatis sex auri parte dicti extractionis dictus Lodouicus fecit, eisdem Rado et Johanni presentibus et stipulantibus finem et quietationem item hoc pacto habito inter dictus pactum. Videlicet quod expense fiende pro predictis porcis fiant communibus superibus dicti societatem, [...] dicti Radus et [...] exceptioni dicti confesse et permesse non facte rei non [...] et dictorum porto sum, non habitatorum non receptum eisquem datum et consignatum a dictis Lodouico et Urbano et predicta omniam non fuisse et non esse uel dictum est et cetera. Que omniam et singulam et cetera.

LXII

Contratto di commenda, 1478¹³³⁷

Società di commercio tra Paolo Jacopo Marcellini di Ancona che investe 100 salme di vino, a cui ne vengono affidate altre 50 da parte di Pietro Marconi per essere venduto in Dalmazia.

SOCIETAS INTER PETRUM MARCONI DI TOREGLIONIBUS ET PAULUM JACOBI MARCELLINI DE ANCONA

Dicto die et loco presentibus, Ser Hieronimo Ser Antonii et Mastro Boregoni de Santo Genesio Petrus supradicto ex una, et Paulus supradicto ex altra, venerunt ad dictam societatem: nam Paulus posuit salmas centum uini et Petrus quinquaginta, et eas caricarunt et onerarunt comuniter et comunis sumptibus in nauis, et dictum verum dictum Paulus portare promisit ad partes Dalamatie et vendere et de retractum ipsius facere retractum, et cum eo reuerti Anconam, ex partem lucri uel damni inde futuri assignare effectum ipsi Petro, ratione debita et legalem, pacto et habito quod omne expense [...] future tam victus dicti Pauli quam dicti uini [...] comuniter pro rata et cetera. Pacto ex habito, quod dictus Paulus sopradictum pactum et modis possit alios cohactare in dicta societate, dumodo ponant eorum in tam que omnia et singula et cetera et iuramentum et cetera.

¹³³⁷ ASAN, ANAN, not. Nicolò Cresci, 62, 1470-1478, IV, c.68v.

LXIII

Contratto di commenda, 1493¹³³⁸

Società fatta tra Domenico Alvisi di Ancona per il trasporto di legname ad Ancona da Giovanni Andrea Domenico e Angelo Ricciardi di Atri e acquistato nel territorio di Atri.

Societas facta inter Dominicus Alouisii de Ancone ex una et Johannes Andree Dominici et Angelum Ricciardi de Atri. Die XXII mensis iunii actum Ancone in apoteca infrascripti Dominici Alouisii positum in parrochia Sancti Nicolai [...] res hospitalis Sancte Marie Annunciate vias publica et alia latera presentibus Pier] Jacobo Dominici Antonii Ferri et Ser Nicolao Magistri Lazari de Ancona testibus ad hec uocatis, habitis et rogatis. Dominicus Alouisii de Ancone ex una parte et Johannes Andree Dominici et Angelus Ricciardi de Atri ex altera parte. De eorum comunis concordia et uoluntate venerunt ad infrascriptam societatem in infrascriptis mercantiis et rebus per tempore [...] annorum proxime futurorum. Inqua societate dicti Johannes et Angelus permiserunt ponere illam quantitatem lignorum ab igne quolibum anno bone et recipe ad pretias de computo, quam ipsi potitunt facere in territorio Atrii in illis siluis ubi magis eis uidebitum conuertire per utilitate habere societatis ad rationem medii ducatos auri per qualibum miliare conductum ad splagiam dicti loci. Et dicta ligna permiserunt mictere quolibum anno cum barcis seu nauigiis ad ciuitate Ancone debitis temporibus omnibus ipsorum Johannis et Angeli rissico, periculo et fortuna uidelicet ignis, aque, furti, pirendi, naufragii, derobationis, violentie, ruine, rapine et cuiuslibet alterus fortuiti causam tam diuini quam humani et ponere omnes expensas quam occurent pro fiendis dictis lignis indictus loco. Et dictus Dominicus permisit soluere omniam naua barcarum et nauigiorum in gratia conducentum dictas ligna, et omnes alias expensas fiendas per reponendis in [...] dictis lignis. Item dicte partes voluerunt indicta societatem uenire et comprehendi et esse factam de omnibus et singulis aliis rebus et mercantiis emendis seu mictendis, tam predictos Johanem et Angelum ad ciuitatem Ancone. Quod predictam Dominicum ad ciuitatem Atrii in pactis et conditionibus quibus super uidelicet, quod dominis Dominicis teneant soluere omnes expresas et datia et gabellas que solui contigit in ciuitatem Ancone, predictis reli et mercantiis mictendis predictos ser Angelum ad dictum ciuitatem Ancone. Hoc pacto habito inter dictas partes sollempni stipulato vallato, uidelicet quod dicta societas ducato dicto tempore vadat comunis rissico, periculo et fortuna ipsarum pretium exceptum ut super et vadat ad malum et bonum inter dictas partes. Et infine dicti temporis et societatis, detractis omnibus expensis et pretiis rogatis per utramquem partem indicta

¹³³⁸ ASAN, ANAN, not. Giacomo Alberici, 87, 1493, c.105r.

societate et mercatiis tam per sorte quod expensis, residum lucri et damni quod iude sequitum contri dum datum inter dictas partes.

LXIV

Società tra un Anconetano e un Fiorentino per condurre merci in Schiavonia,

1494¹³³⁹

Società tra Felice Pietro Andrea Pilestri di Ancona, che affida al mercante Francesco Coni di Firenze, 25 ducati aurei per commerciare in Schiavonia. Gli utili ottenuti verranno divisi a metà tra i due soci.

Societas Felicis Petri Andree Pilestri et Francisci Coni de Florentia die VIII aprilis actum Ancone in [...] domus habitatum Francisci Coni de Florentia, que posita est in parochia Sancti Egidii iuxta res, heredum domini Angeli de Monte [Forisia] Ser Mariotti Soldani de Monte Ulmi, platea nouam, viam publicam, in alia latum, presentibus Marcho Georgii Fornario, et Paulo Nicholai Tridulo habitator Ancone testibus et cetera. Felix Petri Andree Pilestri de Anchona ex una, et Francisco Coni de Florentia ciuis et habitator Ancone ex altera, contraxerunt et deuenerunt ad infrascripta societatem in ante [...], videlicet quod dicto suis Franciscus ponit persona sua in exercendo, [...] vendendo et omnia alia faciendo in dicto arte necessaria opportuna, et dictus Felix ponit ducatos vigintiquinque auri venetos bonos, et iusti ponderis in pecunia numerata quos XXV ducatos dictus Franciscus habuit et recepit. Hiis postis habitum inter dictas partes quod dictus Franciscus intendit et uolunt nauigare in Sclavonia cum dictis denarii, pro remedis necessariis dicte societate rissimo, periculo et fortuna dictatum partium. Videlicet ignis, aque, rapine, ruine, naufragii et cuiuscumque alterius casus fortuiti tam diuini quam humani. Et dicto vigintiquinquem ducatos [...] in de sue [...] totiens quotias dicto Francisco videbitum, et placuerit, et volueuit dicta societate ducatos usquem ad [medium] menses iulii proxime venturi. Et infine dicto temporis promixit dicto Felici dicto nomine [...], et assignare bonam rationem de dicta societatem cum integra restitutione dicti sui capitalis, et medietate lucri fiendi in ea. Et quod dicta societas dimorata dicto tempore stet e vadat ad utilitatem et damni, et si [...] et dicto capitali, [...] dicto Francisci eidem Felici dicto nomine satisfactione medietatem suam dampni, [...] dictas [...] quam societatem et cetera. Sub pena duplicare et obligatione bonorum et cetera, que bona et cetera, in quibus bonis et cetera. A voluerunt ubique conueniri et cetera. Iuramentum et cetera.

¹³³⁹ ANAN, not. Leoni Troilo, 158, 1494, c.80r.

LXV

Trattato Ancona-Ragusa, 1495¹³⁴⁰

Trattato tra Ancona e Ragusa che stabilisce per i Ragusei la possibilità di pagare un dazio del 2,5% se usufruiscono del porto di Ancona prima di andare a distribuire la propria merce lungo le coste marchigiane tra Rimini e il fiume Tronto. Viene incentivato l'acquisto di prodotti locali attraverso l'esenzione totale dai dazi per le navi ragusee.

QUOD LEX CONTRA RAGUSAOS, ET ALIOS NAVIGANTES UENTANTES ET FRAUDANTES
PORTU ANCONE SUB ROGATUS SER FELICIS SUB DIE VII APRILIS 1495

Fuit in magnifico consilio auditis et balie inclite civitatis Ancone dispensatum
decretum et obtentum, videlicet.

Quod ut in lege infrascripta contra Raguseos continetur in omnibus partibus, excepto
quod non intelligatur contra Venetos, videlicet.

Con ciò sia cosa che Ragusei continuamente godono el porto de Ancona et continuo habiano recente comodità et infiniti beneficii da la città de Ancona più che veruna altra natione, et cum multa ingratitude se sforzano continuo schifare et ledere la gabella de Ancona, però fu ordinato et reformato che per lo advenire qualuncha nave, navilio, o qualuncha altro legno de Ragusei venisse carico de mercantie o da Ragusia, o da Levante, o da ponente cum qualuncha robbe, o dentro o de fora del golfo, et scaricasse dal Tronto ad Arimino dove se sia, et poi venisse per portegiare in Ancona, dicti Ragusei siano tenuti e constrecti de facto ad pagare in Ancona quattro ducati de oro per cento, secundo la legge vecchia. Ma venendo a scaricare in Ancona per dericta via godano lo beneficio de la nova legge de dui ducati et mezo per cento. Et se alcuna nave o navilii de dicti Ragusei o patronegiati da Ragusei carichi de mercantie sorgesse fora de li segni, et poi mandasse barcha in terra per sui bisogni et non cum proposito de scaricare in Ancona, che dicta barcha et homini siano constrecti ad pagare la gabella supra dicta de quattro per cento, come se scaricasseno in Ancona. Et qualuncha nave, o navilio o altro legno de Ragusei venisse voito nel porto de Ancona non per caricare in Ancona, ma per godere la comodità de dicto porto sia constrecto ad pagare uno ducato d'oro per carro de la sua portata. Ma quando caricasse in Ancona non sia tenuto ad pagare dicto datio. Et lo capitano del porto faccia la executione ad pena de vinticinque ducati per quante volte contrafacesse.

Additum fuit per dictum consilium quod supradicta lex intelligatur de cetero tam
contra Raguseos, quam contra omnes alias nationes, exceptis Venetis tantummodo.

¹³⁴⁰ ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta albertini, 4, cc. 12v-13v; ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta Albertini, 3, *liber rubeus*, cc. 18r-18v; DADU, Lettere di Levante, XVII, cc. 55v-56r-59v; edito da BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare...* pp. 98-99.

LXVI

Contratto di commenda, 1495¹³⁴¹

Società tra Piermatteo Nicola Troiani di Ancona che consegna a Giovanni Antonio di magistri Antonio e Nicola Antonelli di S. Elpidio 50 salme di carbone per il loro commercio da S. Elpidio ad Ancona, attraverso una fidejussione di 40 ducati per coprire i costi di scarico e uso dei magazzini.

Societas PierMathei Nicolai Troiani de Ancona et Joanni Antonii Magistri Antoni et Nicolai Antonelli de Sancto Elpidio die dicto et loco presentibus Francisco Jeronimi de Angelis et Johane Baptista Oddi de Alliis de Ancona testibus et hec uocatis habitis et rogatis. Piermatheus Nicolai Troiani de Ancona ex una parte et Johanes Antonius Magistri Antonii et Nicolaus Antonelli de Sancto Elpidio ex alia, de eorum comuni concordia et voluntate venerunt ad infrascriptam societatem inter eos. In traffico carbonis. In qua societate dicti Ser Antoni et Nicolaus [...] ut quilibet ipsorum principaliter et insolidum obligando respondententes in hoc toto [...] beneficio novorum constitutioni de fideiussoribus de pluribus reis debendi epistole diui Adriani et omni alii legum et iuris auxilio promiserunt dicto Piermatheo presenti et stipulanti pro se et suis heredibus dare et consignare, eidem Piermatheo pro dicta societate [in...hoanda] habere et per totum mensem aprilis proxime futurum, salmas quingentas carbonis boni et recipere ad rationem cupparum decem pro qualibet salma in splagia Sancti Elpidii omnibus expensis ipsorum Ser Antonii et Nicolai. Pro pretio et nomine pretii et extimationis unius carleni pro qualibet salma. De quo pretio et pro parte ipsius dicti Ser Antonius et Ser Nicolaus habuerunt et receperunt in numeratis iam dictis testibus et me notario infrascripto a dictuo Piermatheo ducatus decem monete ad bononinos XL pro ducatum. Et conuerso dictus Piermatheus promisit ponere in dicta societatem omnes pecunia oportunis [...] pro facendo conducere dictam quantitatem carbonis ex dicta splagiam Sancti Elpidii ad ciuitatem Ancone tam per barcas et naulo, ipsarum quam etiam pro datiis et gabbellis et naulis, magazeni et scarigatura et pro aliis expresis fiendis producta societate. Et quod dictus Piermatheus teneatur ponere eius industriam et operari persona pro facendo uendere dictum carbonem et possit retractum ipsius exigere et penes se retinere, et finita dicta societate, detractis prius omnibus pecunis solutis predictum Piermatheus producta societate et pretio dicti carbonis, et detracto valore et extimatum dicti carbonis uel supra. Residuum lucri ipsius comuniter dividatur per dictas partes inter eas, et quod dicta societas vadat comuni rissico et periculo ipsarum partium ea durante. Respondente dictis partes et cetera et uoluerunt ubique locorum mundi posse conuenirii et capi et cetera. Sub pena quinquaginta ducatorum auri et cetera.

¹³⁴¹ ASAN, ANAN, not. Giacomo Alberici, 88, 1495, c.88v.

LXVII

Gabelle per i navigli di Ragusa, 1499¹³⁴²

Deroghe per la nave del patrono Jacopo Antichio che conduce ad Ancona mercanti ragusini con le loro merci. Tale delibera, pur richiamandosi ad un caso particolare, il consiglio cittadino decide di estenderla a tutti i mercanti di Ragusa, ponendola ad integrazione degli stessi trattati.

HABILITATIO GABELLARUM NAUGIIS RAGUSINIS

Fuit in eodem Concilio solemniter decretum et obtentum ac dispensatum non obstantibus sexdecim pallutis de non ex nonaginta tribus Consiliariis indicto concilio existentibus ut presenti nauigio ragusino, cuius patronus est Jacobus Antichius et quidam alii, quod paucis diebus expectator. Concedatur et concessum esse intelligatur prout in capitulis infrascriptis cotinetur circa solutiones gabellarum hac conditione ut si concludantur capitula inter Anconitanos et Ragusinos, maiorum solutionum dicta nauigia sint obligata ad dictas solutiones nonobstante hoc decreto. Que quidem capitula sunt infrascripta et cetera.

Capitula cum ragusini

La seta paga de gabella mezo ducato per fardello per transito.

Ciambellotti/ grana/ chermisi paga un quarto de ducato per collo per transito et cetera

Tappeti/ cotonei filati/ corduam/ montonine paga bolognini cinque per collo per transito como li fiorentini con la medesima conditione et obliigo quale hanno dicti fiorentini et cetera.

Cera bolognini quattro per collo de intrata et de uscita niente excepto se fusse venduta, similmente bolognini quattro per collo lo quale habia ad pagare li compratori.

Piombi/ mortasagni/ schiavine/ seleghe/ selle da cavalli et breglie/ gabanichi/ feltri/ et becchime bolognini dui per collo de intrata et bolognini dui per collo de uscita.

Speciaria de ogni sorte sottile o grossa che venisse de Siria o de altrove, così ognialtra mercantia de Levante paga lo datio solito de dui et mezo per cento.

Panni d'ogni qualità così fini como de Garbo, paga bolognini dui per peza de panno secundo l'uso antiquo.

Drappi de ogni qualità de xeta ad oro, paga bolognini octo per centonaro de libbra: brutti de taxa come pagano li Fiorentini.

LXVIII

Contratto di commenda, 1500¹³⁴³

¹³⁴²ASAN, ACAN, consigli, 25, 1499, cc. 37v-38v.

¹³⁴³ ASAN, ANAN, not. Giacomo Alberici, 91, 1500, cc. 102r-v.

Società tra Pietro Giovanni Messio sutore che investe 60 ducati aurei, come fidejussione, da consegnare a Matteo Alegretti di Alexina per il commercio sulla propria barca, da impiegare per la gestione del viaggio e per il pagamento dei marinai.

Societas super mare inter Petrum Johannis Messium Sutorem et Matheum Alegrecti de Alexina, die uigissima secunda mensis februarii actum Ancone in apoteca residentia mei notarii infrascripti positum videlicet super presentibus Johanne Nicolai de Turriglionibus et Ser Calisto Johanis Triumphii de Ancona testibus ad hec uocatis, habitis et rogatis. Petrus Johannis Messius Sutor habitator Ancone ex una parte, et Matheus Alegrecti de Alexina ex alia, de eorum comuni concordia et voluntatem uenerunt ad infrascriptum societatem traficandi super mare pro tempore videlicet hinc et per totum mensem augusti proxime futuri. In qua societate dictus Petrus posuit ducatos sexaginta auri pro eius capitale, et dictus Matheus posuit eius nauigium bene corredatum, [...] et fulcitum hominibus et arnesibus et ponere eorum personas pro utilitate dicte societatis, et promiserunt ad invicem dicte partis dictos sexaginta ducatos in [...] in illis rebus et mercantiis que erunt magis utiles et pro utilitate et lucro dicte societatis, prout melius ipsis partibus videbitur et placebit, et totiens quotiens opus fuerit, et infine dicti temporis detractis prius dictis sexaginta ducatis auri pro capitale dicti Petrus, et detractis expensis oris ipsarum partium et marinariorum omne lucrum inde percipiendum dividatur, hoc modo inter dictas partes videlicet quod Petrus debeat habere duas partes, et dictus Matheus et eius nauigium et marinarii debeant habere dicte partes et similiter omne dampnum quod inde provenient, ex dicta societate pro dictis partibus [...] [...] inter ipsas partes. Et pro quo Matheo et eius partibus mandatis et [...]. Laurentius Carli Turrolus habitator Ancone sollempniter et [inf...] iure valida fideiussit et promisit facere et curare ita et taliter cum effectu quod dictus Matheus non fraudabit in dicta societate dictum Petrum nec aliquod damnum, dictus Petrus pateretur culpa dicti Mathei uel eius sotiorum et marinariorum in dictis pecuni positis, per dictum Petrum in dictam societatem aliqua et cetera.

LXIX

Habilitatio gabellarum pro quibusdam navigiis ragusinis sub rogatione d. Mathei

Bonfinis die 24 februarii 1500¹³⁴⁴

Copia del doc. LXVIII che ha la funzione di conferma di quanto deciso l'anno precedente

¹³⁴⁴ ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta Albertini, 3, *liber rubeus*, 1493-1526, c. 43r; edito da BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare...* pp. 99-100

Fuit in magnifico consilio sollempniter decretum et obtentum ac dispensatum videlicet.

Ut presenti navigio ragusino, cuius patronus est Iacobus Antichius et quidam alii etc. concedatur et concessum esse inteligatur prout in capitulis infrascriptis continetur circa solutionem gabellarum hac conditione ut, si concludantur capitula inter Anconitanos et Ragusinos maiorum solutionum dicta navigia sint obligata ad dictas solutiones, non obstante hoc decreto.

Quae quidem capitula sunt infrascripta, videlicet.

La seta paga de gabella mezo ducato per fardello per transito.

zambellotti/grana/chermesino pagha uno quarto de ducato per collo per transito

tappeti/cottoni filati/ corduani/montonine paga bolognini cinque per collo per transito come li fiorentini cum la medesima conditione et obligo quale hanno dicti fiorentini

cera bolognini quattro per collo de intrata, et de uscita niente, excepto se fusse venduta similmente bolognini quattro per collo, lo quale habia ad pagare li compratori.

piombi/mortasangi/schiavine/zeleghe/selle de cavalli et breglie/ gabanichi / feltri et becchine paghe bolognini dui per collo de intrata, et bolognini dui per collo de uscita

Spetiarria de omne sorte subtile o grossa che venisse de suria o de altrove, cusì omne altra mercantia de levante paghe lo datio solito de dui et mezo per cento.

Panni de omne qualita' cusi' fini come de garbo, paga bolognini dui per peza de panno secundo lo uso antiquo.

Drappi de omne qualita' de seta ad oro pagha bolognini octo per centenaro de libre, brutti de tara, come pagano li fiorentini.

LXX

Capitula pro quibusdam nautis et navigiis ragusinis, sub rogatione d. Matthei

Bonfinis 1501¹³⁴⁵

Regolamenti di attuazioni dei trattati con Ragusa che stabiliscono le modalità per commerciare lungo la costa marchigiana, verso Roma e Firenze, ponendo deroghe solo durante le fiere di Rimini, Pesaro e Recanati.

Fuit magnifico consilio etc. decretum etc. Quod Petro Antichio, Ioanni Antichio, et Bartolichio Ioannis de Ragusio fiat et concedatur et ex nunc factum et concessum esse intelligatur in omnibus et per omnia prout in notula capitulorum quae petiverunt continetur, cuius tenor est infrascriptus, videlicet.

¹³⁴⁵ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta Albertini, 3, *liber rubeus*, 1493-1527, c.49r; edito da BIONDI M.V, *Ancona e il suo mare...*pp.100-101

Imprimis venendo li suprascripti cum li loro navilii o nave in porto siano tenuti ad pagare bolognini dui per collo de tucte le robbe havesse conducte; et dicte robbe li sia licito de scaricare de nave in barche picciole, et mandarle ad Pesaro, Arimino, et dove piacerà a li patroni de le mercantie. Et volendole portare cum le loro nave o caravelle li sia licito poterle portare, pagata prima la gabella de bolognini dui per collo.

Item domandano li supranominati patroni conducendo seta, grana, zambellotti, chermesini, tapeti, cottoni filati, corduami, montonine vogliono pagare quello che pagano li fiorentini, videlicet: de le sete fiorino uno per fardello; zambellotti, grane et chermisini bolognini vinti per collo; tapeti, corduami, montonine, cottoni filati bolognini cinque per collo; et li fundicaggi al fundichieri del commune; et la piatta al porto. Et li sia licito mandare cum barche piccole le dicte robbe, o metterle in terra per mandarle per terra ad Fiorenza o ad Roma, come hanno li forentini, exceptuate le robbe che venisseno de Levante per mare ad Ragusia. Et volendo le dicte robbe vendere in Ancona siano tenuti al pagamento consueto de dui et mezo per cento.

Item li sia licito poter fare venire da Arimino et da Pesaro cum barche picciole guati, panni et carte et quelli descarcare de barcha in nave; et siano tenuti ad pagare bolognini dui per collo; et similiter siano tenuti ad pagare bolognini dui per collo de dicti guati, panni e carte, et altre mercantie se li conducesseno cum li loro navilii. Et la balla de li panni non se intenda si non de quattro peze.

Item li supranominati patroni se obligano ad venire sempre in lo porto da Ancona, exceptuato lo tempo de le fiere di Arimino, Pesaro e Recanati. Et si non venisseno et contrafacessino, vogliono essere tenuti et obligati per ogni viaggio che contrafacesseno et non observasseno le promesse pagare de pena ducati vinti de oro et ancho le gabelle quale se contengono ne la presente notula. Et in questo se offeriscono ad dare sufficiente securtà qui in Ancona observata la supradicta notula de capitoli.

LXXI

Contratto di commenda, 1505¹³⁴⁶

Società tra Jacopo Castro di Fiandra che affida salme di vino e olio e 36 ducati aurei a Simone Francesco di Firenze da condurre in Schiavonia, sulla nave del patrono Jacopo Francesco di Mantova.

Societas inter dominum Jacobus de Castro de Flandria, et Simones Francisci de Florentia et alia: die dicto loco et testibus. Dominus Jacobus de Castro de Flandria ciuis et habitator Ancone ex una parte, et Simon Francisci Sellarius de Florentia ex alia, de comuni

¹³⁴⁶ ASAN, ANAN, not. Giacomo Alberici, 94, 1505, cc. 62v-63r.

concordia et voluntate uenerunt ad infrascripta societatem trafficandi super mare modo cum [certis] mercantiis pro tempore habere ad nundinas [Racaneti] proxime futuros. Inqua societate dictus dominus Jacobus de Castro posuit et consignavit dicto Simoni [infrascripta] res et pecunias videlicet salmas sexaginta tres uini in doliis seu bustis septem, et mecteres seu [metia] septem olei in uno dolio seu vegete, et buccalia ducenta fictilia, et ducatos quinque auri et libras octo in pecunia numerata. Que omniam faciunt summam omnibus computatis ducatos trigintasex auri [...] iuxta ponderus sine malitia. Et quas res et mercantias et pecunia dictus Simon fuit confessus et contactus habuisse et recepisse a dicto domino Jacobo et habere penes se et sub eius cura et custodia. Quas res et pecunias dominus Simon promisit et conuenit per se et suos heredes, dicto domino Jacobo presenti stipulanti et recipienti per se et suis heredibus onerati in barca magna dicti domini Jacobi patronizata per Jacobum Francisci de Mantua, et dictas mercantias [...] cum dicta barca portare per nauigio Sclauonie et dictas mercantias uendere et eorum retractum inceptare totius [...] voluit ipse Simon durante dicto termino, videlicet usque ad dictas nundinas Recanati. In illis mercantiis et omnibus quibus uidebitur dicto Simoni pro utilitate dicte societatis magis utilibus et idoneis, et infine dicte societatis, dominus Simon promisit dicto domino Jacobo in civitate Ancone consignare dictum [...], dictam barcam et reddere et assignare bonum et legalem computum dictem societatis et mercantiarum predictarum. Et detractis dictis triginta sex ducatos auri pro capitale dicti domini Jacobi et omnibus et singulis expensis utilibus et necessariis que fuerint indicta societate, dicto tempore omne lucrum si quod erit dividatur, hoc modo videlicet medietas per dictos domino Jacobo, et alia medietas inter dictum Simonem et Jacobum de Mantua patronus dicte barce, quem Jacobum de Mantua presente et acceptante dictus dominus Jacobus dominus dicte barce elegit in patronus producto tempore, videlicet usque ad dictas nundinas Racanati cum hac tam conditione et pacto quod dictam barcam teneat et ita promisit duceret ad illa loca que uoluerit dictus Simoni et eidem Simoni debeat obedire nec recedere ab eius voluntate sub infrascripta pena. Hoc tamen declarato et pacto habito, inter dictas partes solepni stipulatione vallato quod dicta societas vadat et stet communi rissimo et periculo et fortuna inter ipsos partes predictas ratis et partibus et quod dicto Simon et Jacobi de Mantua debant ponere eorum personas et industriam pro utilitate dicte societatis. Et nihil aliud habere possint uel debeant nisi super dictam medietate dicti lucri inter ambos pro quarta parte dividendi inter eos. Que omnia.

LXXII

Contratto di commenda, 1505¹³⁴⁷

Società tra Giorgio Simone fornaio che investe 144 salme di vino e Andrea Antonio Stoie che ne investe 168, caricate sulla nave del patrono Giorgio da Segna e destinate ad essere vendute nel territorio di Segna.

Societas super mare inter Georgium Simonis fornarium ex una et Andream Antonii Stoie ex alia. Die secundo mensis nouembris actum Ancone in apotheca mei notarii infrascripti posita ut supra presentibus domino Jeronimo Caballo et domino Petro Gratiano testibus ad hec vocatis, habitis et rogatis. Georgius Simonis fornarius habitator Ancone ex una et Andreas Antonii Stoie ex alia et comuni concordia et voluntatem uenerunt ad infrascriptam societatem super mare in infrascripta quantitate uini, in qua societatem. Dictus Georgius posuit pro suo capitale salmas centum et quatragesima quatuor cum dimidia uini, et dictis Andreas pro suo capitalis posuit salmas centum et sexagesimo octo cum dimidia uini prout ambe ipse partis dixerunt et confesse fuerunt, coram dictis testibus et me notarius infrascripto. Et quam quantitate uini dicte partes dixerunt onerasse in nauigio patronizato et per eos nauizato a Georgio de Signa pro viaggio Signe proxime fiendo, cum dicto nauigio de portu Ancone ad dictam terram Signa. Et promiserunt dicte partes ad invicem et uicissim super dicta societate gerere et carere eorum personas comunis expensis et laboribus pro utilitate dicte societatis contribuere comunis expensis, in ipsa societate opportunas. Et quam primum applicuerint terre Signe discaricato dicto uino promiserunt comuniter uendere ad minutum uel in grosso prout melius videbitur ipsis sotiis pro utilitate dicte societatis. Et quod dictus Andreas sit et esse debeat depositarius dicte societate ad recipiendum pecunias percipiendas et venditione dicti uini, et quod ipse Andreas vendito uino teneatur et ita promisit reddere rationum computo dictarum pecuniarum et ipse pecunie dividi debeant, pro ratam capitalis dictarum partium et quod dicta societas durante ea vadat et stet comuni rissico lucro et damnum ipsarum partium.

LXXIII

De solutione pro mercantiis Marchianorum quae portarentur extra gulfum et non solvissent datum Anconae 1505¹³⁴⁸

Obbligo per i mercanti marchigiani che vogliono commerciare i propri prodotti fuori dal Golfo, di pagare il dazio ad Ancona.

Fuit in magnifico consilio dispensatum, decretum et obtentum videlicet.

¹³⁴⁷ ASAN, ANAN, not. Giacomo Alberici, 94, 1505, c. 319r.

¹³⁴⁸ ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta Albertini, 3, *liber rubeus*, 1493-1527, c.91v; edito da BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare...*p.124.

Che tucte le robbe de Marchiani che se carcasse nel porto de Ancona per levante, o per altrove fora del golfo, et non ne havesse pagato gabelle in Ancona, che ho retracto dele dicte robbe venendo in Ancona paga cinque per cento et che li scrivani et fundichieri che seranno per li tempi debbiano esaminare cum sacramento quelli che conduranno robbe de levante; et qualuncha persona conducesse in loro nome dicte robbe per fraudare la gabella de cinque per cento, li sia pena de perdere el quarto de dicte robbe; et omne ufficiale ne possa fare la executione, et guadagnare la mita del dicto quarto.

LXXIV

Regolamentazione delle gabelle di Zara, Cattaro e Segna, 1507¹³⁴⁹

Il Collegio degli Anziani valuta la necessità di definire nuove regole per le gabelle della dogana per i mercanti di Zara, Cattaro e Segna

ARBITRIUM PRO ORDINANDIS SOLUTIONIBUS GABELLARUM CUM ZARATINIS, CATTARINIS, ET SEGNANIS

Quod magnifici domini Antiani, et Regulares cum tribus pro terzerio debeant ordinare solutiones gabbellarum duhane cum Zaratinis, Cattarinis, et Segnanis. Ut in posterum duhanerii sciant quomodo sint exacturi a dictis populis, et nationibus. Non preiudicando aliis capitulis que de super facta in uenirentur.

LXXV

Libro del fondaco, 1510-1518¹³⁵⁰

Regolamento e prezzi per l'uso del fondaco comunale

In dei nomine Amen. Anno a nativitate eidem MCCCCCX indictione XIII tempore sciendum in Christi patris et domini. Domini Julii pape secundi fuit in magnifico Consilio auctoritatis, et balie inclite ciuitatis Ancone solemniter decretum, et obtentum.

Che li magnifici signori Antiani et Ragulatoris insieme cum tre per terzero da elegerse per loro magnifico signore reuedano, reformano, et facciano tucti ordini, et empti necessarie et oportuni sopra la duhana, et fundicho del comune de Ancona da auctenticarse per lo magnifico Consiglio de la dicta cipta.

Unde li magnifici signori Antiani et Regulares per uigore del soprascripto decreto elegerono li infrascripti ciptadini videlicet: Pelegriano Buccamaior, Galiazo Fanelli, Lillo

¹³⁴⁹ASAN, ACAN, consigli, 28, c.11v.

¹³⁵⁰ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, 7, 1510-1518, cc. 2v-11v.

Freducci, Johannis Baptisti Picho, Bartholomeo Brinci, Vicentio Toriglione, Jacomo de Cambio Benincasa, Ludouico Fenile, et Johanni Buscaratti.

Insiemi cum li quali uisti et examinati bene tucti capituli facti et ordini, et da farse sopra lo fondicho diliberarono li infrascripti come necessari, et oportuni da diuerse proponere et autenticare nel Magnifico Consiglio. Et cusì furono proposti et autenticate come apparono qui de subto.

Et secundo appare nel libro de le Reformanze del Millesimo CCCCC XI subto rogatione, et de mano de Messer Johannes Baptista Honorio de Stamphulo Cancelliero del Magnifico Comune de Ancona.

Ordine del Magnifico et excellentissimo Consiglio Anconitano sopra lo fundicho et officio del fondichieri da obseruare et farse obseruare per epso fondichiero, et per qualunque altro ufficiale del Magnifico Comune de Ancona, et per chadauna persona secondo el tenor et continentia de li infrascripti capitoli¹³⁵¹:

In primis che se debbia fare uno libro in carta membrana doue se habino ad scriuere et notare tucti li ordini et capitoli spectanti al fundico del magnifico comune de Ancona, et ad lo officio del suo fondichiero che, et serrà per li tempi deputato per ordine del magnifico consilio. Et quelli serrano scripti et notati in dicto libro, quali serrano subscripti in mediate finita la ultima parola de omne uno de dicti ordini, et capitoli de mano de uno de li cancellieri del prefato magnifico comune, se debbiano inuolabiliter obseruare per epsi fondichieri et altri. Ad chi specterà quali serrano nominati et expressi in dicti ordini et capitoli. Et omne altro ordine et capitolo, spectante come de sopra quale non serrà in dicto libro scripto et annotato colla subscriptione predicta sia de nullo valore, et momento. Et dicto libro debbia essere appresso el fundichieri et per quello conseruarse et custodirse. Et sia licito a cadauno leggerlo et non li se possa negare dentro in fundico. Et in dicto libro non se possa adgiungere, ne minuire cosa alcuna sobto pena a chi contrafacesse de esse casso de tucti officii et beneficii del Comune de Ancona, essendo de regimento, et a chi non fusse de regimento de socto la pena de cento ducati d'oro per cadauno, et cadauna volta. Et omne volta serrà facto qualche ordine per lo magnifico consiglio spectante al fondico et officio del fondichieri. Li Cancellieri siano obligati infra doi dì haverlo scripto et notato, in dicto libro nel modo soprascripto.

Che lo officio del fundichieri dure quattro mesi.

Che el fundichieri mai per nisuno tempo permecta ne lasse trare alcuna cosa dal fundico si prima non serrà extimata per li extimatori serrano per li tempi.

¹³⁵¹ Il paragrafo è scritto con inchiostro rosso in quanto titolo di rubrica.

Che dicto fundichieri sia tenuto assegnare uno libro de tucte cose conducte in fundico, et de pagamenti hauti. Et fare una tabula derieto, et chiamare li pagamenti receputi et le carte puntalmente ad pena de ducati cinquanta. Et non obseruando l'ordine de li debiti pagamenti cada in pena de liure diece per cadauna volta.

Che il libro quale ha da tenere el fundichieri per conto del dicto fondico debbia essere tucto stampato de la stampa del depositario del Comune de Ancona.

Che lo fondichiero infra sei dì de può lassine, del suo officio ad pena de libre vintacinque, che debbia hauere asignato lo suo libro in ragionaria. Et al comuno la sua parte del guadagno infra doi giorni de può saldato, dicto libro. Et li ragionieri infra quattro dì da poi asignato dicto libro debbiano hauere saldato el dicto libro subto la dicta pena. Et in mediate el dì seguente cioè in lo undecimo di comenze el sindicato de dicto fundichiero, subto li sindicatori de li officiali de la cipta da ex traherse in la extractione deli Signori Antiani che se caueno lo ultimo mese del suo officio. Lo quale sindicato dura sei dì, in modo che finito el tempo de dicti sei dì sia absoluto o condempto.

Che li conti de dicto fundico se debbiano reuedere et scontrare cum le bullecte dela duhana, et de li guardiani, et scriuani dele porte, et portelle, et dicti scriuani, et guardiani siano infilzare, et bene guardare et saluare dicte bullette ad ciò che el comune non sia fraudato.

Che tucte le mercantie stando in fondico per il tempo de quattro mesi da li in poi paghano el doppio al fundico. Questo dechiarato che mancando ad alcuna persona robbe conducte nel dicto fundico, el fundechiero sia tenuto satisfare. Reseruato dicto fundico non fusse roppto da ladri ouero occurrese altri casi fortuite.

Che allaffine del suo officio lo dicto fondichiero sia obligato assignare in fondico le robbe che remanerà nel fondico alli patroni, o, fui comessi et de quelle robbe che non se trouerà patrone o uero fui commessi, lo dicto fondico sia obrigato asignarli al successore in nome del magnifico comune de Ancona, con scriptura de mano del dicto successore de receuto, la quale scriptura se debbia asingniare in ragionaria insieme con lo libro. Et uenendo per alcuno tempo li patroni ouero sui comessi el dicto fondichiero, non possa restituirle ma debbia dedurli a notitia alli magnifici signori Antiani, et signori Regulatori che serrano per li tempi. Et dicti signore Antiani et Regulares costandoli quelli essere veri patroni o sui comessi, habbia autorità et debbiano farli ristituire con rogatione de cancellaria.

Che omne uolta serrà arriuato nel porto de Ancona naue, carauelle, nauilli, scrippi, barche, et alcuna altra spetie de legni maritimi, immedietate lo armiraglio del porto, quale et serrà per li tempi supto pena de vintacinquem ducati sia obligato andare ad li sopradicti legni venuti nel porto de Ancona ad notificare al patrone, scriuano, et mercati che se troueranno

in dicti legni, che debiano infra termino de tre dì computando el dì de uegnino hauere consignati dui cartolari consiti de tucte robbe, et mercantie che serrano in dicti legni doue loro serano, ali duanieri del comune de Ancona: quali cartolari se debiano in medietate subtoscriuere da uno de dicti duhaniere in media subto lo ultimo uerso, et ultima parola de dicti cartolari, in modo che non ce se possa adiungere niente, scriuendoce el dì, et el millesimo nel quale serrano dicti cartolari presentati, et lo nome de chi li haverà presentati, et lo nome de epso Dohaniero che haverà subtoscripto. Et uno de dicti cartolari cusì subscripto remanga in mano de li duhanieri: et l'altro in quello medesimo dì se porte al fundichieri. Et occorre de adiungere cosa alcuna in dicti cartolari se possa fare infra dicti tre dì, adiungendo in mediate subto la subscriptione e predicta tucto quello se vorrà adiungere in tucti doi dicti cartolari, et scriuendoce sit et per omne uolta se adiungerà lo dì, o [...], et lo nome del duhaniero che hauerà subscripto in mediate subto quelle robbe che serrano ad iure. Et passate dicti tre dì non se possa più adiungere cosa alcuna. Et tucto quello se trouerà in dicti legni per qualunque ufficiale del comune de Ancona se intenda essere in fraude. Et se possa farne executione per dicto fraudo secondo lo ordine che [...] de li fraudi. Et dicto armiraglio sia etiam obligato notificare al patrone o, scriuano del legno che non debia scaricare alcuna robba de foristieri, et non habitate in Ancona senza licentia del duhaniero, subto pena de hauere ad pagare lui la gabella de le cose mancassino date in li cartolari. Et dicto armiraglio debia adlora bollare le capse bolzi, et sacchi de mercanti et marinari, quali cusì bollate uenendo poi in fundico non se intendano essere in fraude, non obstante che non fusseno scripte, et dati per noto in li cartolari.

Che omne uolta occurrerà venire nel porto de Ancona alcuna naue, o, altro legno apto ad nauigare cum mercantie obligate ala dohana. Et dicte mercantie non se hauessero ad scaricare. Dati seranno li cartolari in la forma soprascripta sia obligati el fundichieri insieme cum uno de li duhanieri andare ad li sopradicti legni, et uedere el libro de lo scriuano, et usar omne altra diligentia per trouare la uerità del carico de dicti legni. Quali fundichieri, et duaniere subto sacramento debiano referire ali magnifici Signori Antiani et Regulares la uerità de tucte dicte robbe, et mercantie per loro uiste. Et dicti fundichieri et duhanieri siano obligati cum la preferentia de li Signori Regulares fare li conti del debito pagamento dela duhana secondo le extime seranno date de quelle robbe, et fare el debito Comune come de le altre mercantie. Et occurrendo mercantia da pesare lo pesatore del comune sia obligato andare, o, mandare uno idoneo ad pesare ad omne requisitione de li dicti fundichieri et duhanieri senza pagamento alcuno. Et per dicte mercantie che non se scarcano non se possa domandare fundicaggio. Et occurrendo che el fundichieri quale serrà per li tempi non sia

habile, o, per infirmità, o, per vecchieza de andar ali sopradicti legni i li dui supradicti casi, et tale inhabilità sia dichiarata per partito obteso fra li magnifici Signori Antiani et Regulares adlora sia licito al dicto fundichieri mandarce un altro in suo loco idoneo da approbarse per li magnifici Signori Antiani et Regulares.

Che tucte mercantie se hanno ad pesare, et numerare per lo pagamento de la duhana se habiano ad pesare, et numerare cum diligentia, et cum la presentia del fundichieri, et uno almanco deli duhanieri ad pena de cinquanta liure per cadauna volta se contrafarrà.

Che per tucte robbe de marchiani che non se carcassino nel porto de Ancona per Levante o per altroue fora del Golfo, et non ne fussero pagate gabelle in Ancona, lo retracto de dicte robbe venendo poi in Ancona paghe cinquem per cento. Et li scriuani de la duhana et fundichieri che serrano per li tempi, debiano esaminare cum sacramento quelli che conduranno dicte robbe de Levante. Et qualunqua persona conducesse in loro nome dicte robbe per fraudare la gabella de cinque per cento, li sia pena de perdere el quarto de dicte robbe. Et omne ufficiale ne possa fare la executione et guadagne el mezo de dicto quarto.

Che tucte mercantie se descarcaranno, o, recarcaranno de barcha in barcha o, de naue o, de nauilio che sia debiano pagare la piatta et lo fundicho per quello descarcara o, recarcara. Lo quale pagamento uada al datiero del porto et al fundicho.

Che tucte robbe quale debitamente sono destinate de venire in fundico del comune de Ancona secondo lo ordine, che siano portate subto pena de fraude de quelle robbe. Et lo fundichiero non posa consentire in alcuno modo che uadano altramente subto pena de essere casso defacto del suo officio. Ut dicit ordo sub die vintuno februarii mille quattrocento nouanta et noue. Et occuredo caso che sia grande dapno, et incomodita ali mercanti le mercantie in fundicho. Allhora li Magnifici Signori Antiani et Regulares insieme cum lo fundichiero possano dispensare che le mercantie, et robbe non se mectano in fundicho purchè se obseruano li altri ordine et pagase lo ordinario del fundicho. Ut dicit ordo sub die nona nouembris mille quattrocento nouantanoue.

Che de tucto el guadagno de dicto fundicho uno terzo sia del comune de Ancona: et dui terzi del fundichieri.

Che tucti colli de robbe et tucte robbe che uerrà in fundicho che non passa la ualuta de ducati vinticinquem d'oro, lo fundichiero habbia auctorità per comodità et spacciamento de forestieri posserli stimare.

Che tucte colli de robbe che uagliano da ducati vinticinquem d'oro in su: lo fundichiero non possa excassare ne exballare, ne pesare li dicti colli senza la presentia almeno de doi delli Signori Regulares et uno de li duhanieri a pena de liure vinticinque.

Che lo fundichieri a pena de liuere vinticinquem de denare sia obligato nelli pagamenti del fundicho a obseruare tucte conuentione et pacti facti et da farse tra la magnifica comunita de Ancona et altre natione: et doue serrà conuentione particolare de pagamenti quelli obserua et non li pagamenti infrascripti.

Che si differentia nassisse infra lo fundichiero et mercante che de mercantie non nominate in dicti capitoli, deuesse venire in fundicho, o, non, tale differentia se abbia a decidere infra signori Antiani et Regulares che quello che tra l'officio serrà terminato sia rato et fermo, et per lo aduenire, ancora se obserua.

Che se alcuna quistione fosse tra el fondichiero et lo mercante de pagamenti che in dicti capitoli fossimo notati, o, non notati li prefati signori Antiani et signori Regulares siano decisorii de dicte differentie, et dicta decisione uolgia per allora et per lo auenire.

Che per tucte merce, robbe, et mercantie de qualunqua persona forestiera, et non ciptadino, o habitante in Ancona, quale capitano in Ancona per transito per andare ad la feria de Recanati, et da la dicta feria [...] capitano in Ancona per transito per andare in altre parte da mezo el mese de Augusto in fino che dura dicta feria, non passando vinti di del mese de ottobre proxime sequente li conducenti pagheno bolognini dui per collo si non se uendeno: ma uendette pagheno el diritto. Et si de barche in bestie se caricano pagheno pure bolognini dui per collo: et pagheno uno soldo per balla per fundicaggio. Excepti panni che hanno priuata legge. Et excepte robbe, merce et mercantie che se conducessero cum naue da le parte de Leuante, et per quelle se carcasseno in naue per andare in le parte de Levante, et per quelle che sono subiecte ali datii uenduti. Et el simel se obserue per li ciptadini, et habitanti de Ancona per le merce, robbe et mercantie quale porteranno ad la dicta feria infra el dicto tempo. Et tucte merce, robbe, et mercantie de qualunqua ciptadino, et habitante de Ancona che vengono da la ferie, o che siano partite de Ancona, o che non siano partite pagheno el diritto nonobstante alcuna cosa in contrario¹³⁵².

Che per lo aduenire li signori Regulatori insemi cum lo Fundichieri, et uno almeno de li duhanieri, et cum uno deli Ragionieri quali se trouarano per li tempi, habino ad fare le extime dele mercantie: et non sono intromettano più li magnifici signori Antiani nonobstante alcuno ordine in contrario. Additus fuit per decretu magnifico Consilii sub die 4 iulii 1514.

Che per lo aduenire per maiore comodità de li mercanti quali vengono in lo porto et ciptà de Ancona, per tucti panni de lana quali se condurrano in dicta ciptà de qualunque loco vengano, et de qualunque sorte siano se paghino per transito, et passo solamente octo

¹³⁵² Da questo momento il documento cambia ductus e si pone come aggiornamento al documento che viene datato 4 luglio 1514.

bolognini per balla, et lo fundicaggio consueto. Et de uscita paghino dui bolognini per balla. Et la balla se intenda de quattro peze de panni alti et octo peze de panni bassi. Et uendendose o contrastandose qui in la ciptà de Ancona, paghino el diciotto. Et questo duce ad beneplacito del Consiglio: ma per lo presente decreto non se intenda essere derogato in alcuna parte a quelli quali haessono particolari capitoli cum la ciptà de Ancona: quali resteno in robori suo. additus fuit per decretum sub die 4 iulii 1514.

Che la mudua sequente de li signori Regulatori ad pena de XXV ducati per uno, debia acconciare lo fundico del comune: adcio comodamenti in quello se possano conseruare et contractare li panni. Et possano expendere fino in cento fiorini durante el tempo del loro officio. Et accociato serà li panni che serrano conducti in dicto fundicho non se possano cauare finchè non seranno contractati o venduti [...] che se caueno per caricarli via per mandarli via per transito et posto subto pena al fundichieri de XXV ducati per omni riuolta che la serà cauare et lo predicto ordine. Additus fuit per decretum sub die 4 iulii 1514

Robbe destinate venire in fondicho: et li pagamenti de quelle¹³⁵³

Garofali paghe lo saccho de pexo infino ad tre cinquanta soldi doi. Da tre L infino ad tre CCL bolognini quattro. Da CCL in su per rata de tre CCL maci/ cenamomo /siegeuari /canella/ pepe/ noci moscati/ basticho/ cubebe¹³⁵⁴/ melegchette tucti pagano come li garoffali

Safrano lo fangotto de pexo infino ad tre [dicce] paghe bolognini uno: da tre X infino ad tre XXV paghe soldi doi: da tre XXV infino ad tre cento bolognini IIII: da tre cento in su per rata de dicte cento tre

Cassia¹³⁵⁵ in canna lo fardo, o vero cassa de pexo de trecento paghe bolognini doi: da tre cento infino ad tre CCL soldi quattro da tre CCL in su per rata de tre CCL

storaci/ incenso como la cassia

Sibibo la cuffa bolognini quattro

Rixo, lo saccho de pexo de tre infino ad tre CCL soldi uno

Mieli lo collo de pexo per infino ad tre de CCL bolognini uno, da quello in su per rata

La trementina paghe como lo miele

Zuchari fini per cadauno cento bolognini doi: et per cassa, de pagamento non possa passare bolognini quattro

Zucchari più grossi per cento bolognini uno: et la cassa non possa passare de pagamento soldi quattro

¹³⁵³ Si riprende la stesura originale del documento dopo le aggiunte per decreto del 4 luglio 1514.

¹³⁵⁴ spezia

¹³⁵⁵ Misura di frumento

Comino lo sacco per infino ad tre CCL bolognini uno: da quello in su per rata
 Anaci/ Uva passa /fichi secchi/Amandole /Coliandri/salla tucti como lo comino
 Cappari lo collo de pexo infino ad tir CC bolognini uno: da quello in su per rata
 Vitriolo per cadauna cesta, o vero saccho bolognini uno
 Verzino lo collo infino ad tir cento bolognini uno. Da cento in su per rata
 Cottoni filati per infino ad tir cento de pexo bolognini doi: da quello in su per rata
 Colori fini /Turbitti/Reubarbaro/ Scamonea¹³⁵⁶/ Manna /Muschio et omne altra forte de
 spetiaria menuta et subtile lo fangotto de ualuta per infino ad ducare XXV paga bolognini
 doi da quello in su per rata. Et non possa passare più de bolognini tre per collo.
 Colla de canuella per collo de tre infino ad CCL bolognini (L)
 [iomeci] pezi CCC bolognini uno
 Sponghe pezi CCC bolognini uno
 Colori grossi lo fangotto o uero cassa de pexo infino ad tir cento bolognini doi: da quello in
 su per rata non passando più che bolognini quattro lo collo
 Endico bagade paghe come li colori grossi
 Cera che se conducano per foristieri per cento bolognini uno: da questo in su per rata non
 passando solde tre per collo
 Cera in formella /Cera bianca/ Lauorande cera tucti como l'altre cere
 Raxia de pino corlotti X bolognini uno
 Tucte le confectione paghe como li zuchari fini
 Gomma arabico lo cento de tir bolognini doi: da quello in su per rata non passando bolognini
 quattro per collo
 Colla de pesci paga como la gomma
 Aloe paticho bolognini uno per collo de tir cento
 Bono arminio per collo bolognini uno

Et perchè non, e, possibile chiarire tucte li nomi delle robbe che nelle spetiarie se
 opera, per includere omni cosa, che tucte spetiarie et robbe che se usano nelle boteche de
 spetiarie, et in quelle se uende siano obligate venire in fundicho. Ancora che non siano notate
 in questi capitoli excludendone cedri, pomi adamo, melaranci et altre cose simile.

Le spetierie menute che non sono notate qui pagheno como le altre spetierie menute
 che sono notate.

Le spetierie grosse che non sono notate quando pagheno como le altre spetiarie
 grosse che sono notate qui.

¹³⁵⁶ Resina

Et sopra tucto de quelle che non sono notate qui pagheno da simile ad simile.

Et si occorresse che nel fundicho venisse in uno collo unito insieme, o vero in una cassa de più forte spetiariet et grosse et menute, che adlora non se paghe secondo la tauola de sopra, ma debbia pagare per uno collo, non passado più de bolognini doi per collo de stima infino ad ducati cinquanta: da ducati L in su bolognini tre: et non possa passare più, et dicti ducate se intenda ducati d'oro.

Drappi panni merciarie et altre robbe grosse.

Drappo d'oro per peza integra bolognini quattro

Drappo d'argento per peza integra bolognini tre

Drappo de seta per peza bolognini doi

Seta per uno fardello de pexo in fino ad tir C bolognini quattro da C tir in su per rata, non passando bolognini VIII lo fardello

Seta in matasse che uiene da ponente infino ad tir L bolognini II da quello in su per rata non passando bolognini IIII lo collo

Seta in funicelli lo collo de pexo in fino ad tir C bolognini doi da quello in su per rata

Rete de seta et altri lavori de seta che non sia drappi lo fardello o vero cassa de stime in fono ad ducati XXV bolognini doi da quello in su per rata

Cremosino lo fangotto infino ad tir C de pexo bolognini doi da quello in su per rata.

Grana paghe como lo cremosino

Grana in polvere paghe lo doppio de lo cremosino

Guadi lo collo per infino ad tir CCL de pexo bolognini doi da quello insu per rata

Rubbia paghe como li guadi

Allume de feccia de botte per cadauno collo per infino ad tir CCL bolognini uno da quello in su per rata

Allume de roccho paghe como li alumi de sopra

Panni de lana la peza integra bolognini uno

Panni garbi: Veronexi, mantouani, et vicentini per cadauna peza bolognini uno

Panni bergamaschi bassi ad panni cinquem per balla bolognini doi

Bianchette et tucti altri panni bassi, grossi paghe come li panni bergamaschi

Grigi per cadauno centonaro de braccia quelli de la terra bolognini doi, li foristieri bolognini tre et quando lo fondichiero volesse mesurare, non li se possa togliere [metri] per misura

Rassia paghe como li grigi

Garze peze quattro bolognini doi

Tele de omne sorte bianche per peza o rotolo bolognini uno

Tele tente peze cinquem bognini uno
 Canauacci paghe como li grigi
 Fustagni peze tre bognini uno
 Berrette fine duzene quattro bognini doi
 Tappeti ad peze X per balla bognini quattro et più, e mancho per rata
 Ciambellotti de Angli peze X bognini doi
 Ciambellotti de Cipri peze, quattro bognini doi
 Schiauline peze X bognini doi et più o manco per rata
 Gabanicchie peze VI bognini doi
 Feltri da selle pezi C bognini doi
 Fusti da selle lo collo bognini doi
 Selle facte per vendere lo collo bognini doi
 Ferri da cavallo per barile bognini uno
 Tucti fornimenti da cauallo et da selle per collo bognini uno
 [...] peze V bognini doi
 Coltre peze V bognini doi
 Panni de raze per balla iusta bognini IIII et più, o manco per rata
 Cordouani pezi XXV bognini uno
 Sottonine pezi XXV bognini uno
 Pelli da fornimenti pezi V bognini uno
 Armamento da homo cioè coraze et corazine per uendere per cadauno collo bognini doi
 Et perchè non è possibile nominare tucti li panni et mercanzie che tucte sorte de panni et altre robbe che se opera nelle boteghe de factori. Et tucte sorte de robbe et mercanzie che nelle merziarie se tiene et uendese, siano obligate uenire in fondicho, et quelle robbe et mercanzie che non sono notate per, li pagamenti sin siano simile ad quelle che sono notate, da simile ad simile.
 Sanze, tele tente, et tele bianche, fustagni, berrette, et omni altra spetie de merziarie che venisse in fondico et fussero unite in una balla, o uero cassa adlora non debiano pagare li sopra nominate pagamenti destinate como de sopra, ma debbia pagare bognini doi per cadauna balla, o uero cassa et non più ancora che li sia de più forte mercanzie.
 Corami conzi per balla de pezi X bognini doi
 Sugari per balla bognini uno
 Cardatura lo saccho de pexo in fino ad tir CCL bognini uno da quello in su per rata
 [Borra] come la cardatura

Lana sugida lo saccho in fino ad tir CCL bolognini doi da quello in su per rata
Lana lauata lo saccho paga como de sopra la lana
Stoppa lo saccho per infino ad tir CCL bolognini uno
Canepa lo saccho, o uero collo per in fino ad tir CCL soldi uno
Zucari grossi la cassa bolognini uno
Zucari cristallini la cassa bolognini doi
[acu...] lo barile bolognini uno
Carta de omne sorta la balla bolognini uno
Corde de omne sorta lo fardello de pexo in fino a tir CCL bolognini uno
Filo de canepa paga como le corde
Filo de lino lo fardello infino ad tir C bolognini uno da quello in su per rata
Filati in aspe per cadauna aspe bolognini uno
Lino de omne sorta per cadauno cento bolognini uno
Pelle concie che non uada ad datio lo fardello bolognini uno
Candele de sego per collo bolognini uno
Sego per collo de pexo in fino ad tir CCL bolognini uno, da quello in su per rata
Asfongie/ Solfo /Salnitrio como lo sego
Acciari lauorati, o non lauorati lo collo de pexo per in fino ad tir CCL bolognini uno, da quello in su per rata
Ferro lauorato/ ottone lauorato o non/ Rami lauorati o non/ Stangni lauorati o non tucti paghenno como li acciari
Argiento lauorato, o non lauorato per uendere, o uero per battere per la valuta in fino ad ducati L bolognini doi, da quello in su per rata
Vasi penti de terra per cesta bolognini uno
Aste da arme per soma bolognini uno
Archi de osso per decena bolognini uno
Burdia per fardello in fino ad tir cento bolognini uno, da quello in su per rata
Carta pecorina per uno fardello de carte in fino ad C bolognini uno, da quello in su per rata
Mascarecchie per balla de pexo in fino ad tir CCL bolognini doi, da quello in su per rata
Tele da stracci per in fino ad uno centonaro bolognini uno, da quello in su per rata
Mascare per fardello, o cassa bolognini doi
Stamegnie braccia cento bolognini uno
Falcie da fenare per faxio de pezi in fino ad XXV bolognini II, da quello in su per rata
Falcecte da mietere lo mazo in fino ad XXV bolognini uno

Cote da rotare per cadauno centonaro bolognini uno

Tarta lo collo de pexo in fino ad tir CCL bolognini uno da quello in su per rata

Anterni per in fino ad XXV bolognini uno, da quello in su per rata

LXXVI

Contratto di commenda 1512¹³⁵⁷

Società tra Antonio Molinello di Genova e Cristoforo Bernardi Farchi di Pera con investimento di 23 ducati aurei e 38 bolognini per il commercio di olio, da trasportare con la nave del patrono Giovanni Anticchio di Ragusa chiamata Santa Maria, da condurre dal porto di Ancona a Costantinopoli.

Societas inter Antonium Molinellum habitator Ancone ex una et Christoforus Bernardi Farchi de Pera ex alia. Die sexta mensis aprilis, actum Ancone in apoteca residentie mei notarii infrascripti posita, ut supra presentibus Angelo Andre Pieri Johannis Ser Andrea Piledro et Angelo Johannis Nicolai Petrelli de Ancona testibus ad hec vocatis, habitis et rogatis. Antonius Molinellus de Janua habitator Ancone ex una et Cristoforus Bernardi Farchi de Pera ex alia, non vi non dolo et cetera sponte confessi fuissent ad invicem et uicissim coram dictis testibus et me notario infrascripto habuisse et habere in comuni et in societate inter eos [...] et concordia ducatos [ducentos] et uigintitres auri et boloninos triginta octo et illos fuisse inceptatos et inceptasse in tanta quantitate olei et [...] buctarum pro dicto oleo et hoc pro calculo ratum invicem factum et computo finali et computatis expensis factis dicta de causa, et que quantitas ducentum vigintitres ducatorum auri et bolonorum triginta octo in dicta quantitate olei incepta dixerunt fuisse, onerata in nauis patronizata per Johannem Anticchio de Ragusio vocata Santa Maria existentum ad presens in portu Ancone pro presenti uiagio, de proximum fiendo de portu Ancone ad partes Constantinopolis et uolunt dicte partes et qualibet ipsarum quod dicta quantitas olei inceptata ex dictum pecunis vadat stet et redeat comunis rissico periculo et fortuna dictarum [...] partium et detracto prius capitale pro dimidia utriusque partis, omne lucrum et dapnum quod inde pro uenire comuniter dividatur pro dimidia inter dictas partes. Respondente dicte partes et cetera.

LXXVII

Daziario per le merci in transito ad Ancona, provenienti o destinate alla fiera di

Recanati, 1512¹³⁵⁸

¹³⁵⁷ASAN, ANAN, not. Giacomo Alberici, 101, 1512, c. 102r.

¹³⁵⁸ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta Albertini, 3, *liber rubeus*, 1493-1527, cc.154r-156r.

Che tucte merce, robbe, et mercantie de qualuche persona forestiera non ciptadino o, habitante in Ancona, quale capitano in Ancona per transito per andare alla fiera de Recanati. Et dala dicta fiera simile capitano in Ancona per transito per andare in altro posto da mezzo el mese de agosto infino che dura dicta fiera, non passando vinti di del mese de ottobre proximo siquente, li conducenti pagheno bolognini dui per collo, sino se vendano: ma vendendole pagheno el dericto. Et si de barche in [...] se scaricano pagheno più bolognini dui per collo: et de pagheno uno soldo per balla per fundicaggio. Excepti panni che hanno priuata legge. Et excepte robbe, merce et mercantie che se conducosono cum nave dale parte de Levante. Et per quelle se carcasono in nave per andare in le parte de Levante. Et per quelle che sono subiecte ali datii venduti.

Et el simile se obserue per li ciptadini, et habitanti de Ancona per la merce, et robbe, et mercantie quanto portarono ad la dicta fiera infra el dicto tempo.

Et tucte robbe, merce, et mercantie et qualunche ciptadino, et habitante de Ancona che vengono dale fiere o, che siano partite de Ancona e, che non siano partite paghino el dericto nonostante altra cosa in contrario.

Grani, orzi, et spelte che se escarcano nel distrecto de Ancona tucti cusi de ciptadini et habitanti de Ancona, et suo contà, como etiam de forastieri siano obligati ad pagare bolognini dui per soma solamente al Comune de Ancona nonostante alcuno altro ordine in contrario.

Vini forastieri tucti quali ariuasseno in porto siano obligati al pagamento de bolognini sei per soma ala duhana: et non siano tenuti ad alcuno altro datio nonostante alcuno altro ordine in contrario: ma non possano per nisiuno modo scaricarse secundo la forma deli statuti prohibenti mettere lo vino dentro in la cipta quanto resti in suo vigore.

Porci viui per transiro pagheno bolognino uno per porco: et el simile paghano li morti.

Olii qualimodo li condurrà in la ciptà et contà de Ancona, tanto per mare quanto per terra, sia obligato pagar al datiero de lo olio dece iulii per migliaro, et secundo olii de Marcha: esorando fora de Marcha cinquem iulii. Et qualunche cauara olii dela cipta, et contà de Ancona debia pagar uno iulio per migliario a la cassa de la duhana. Et si occuresore venire nel porto de Ancona alcuna barcha ouer nauilio carico de olii: non scaricando o non vendendo non sia obligato pagar niente de uscita: ma scaricando tanto in terra, quanto in altro qualunche legno, ouer vendendo sia obligato pagar el dicto iulio de uscita.

Formaggi dolci che seranno conducti drento la ciptà per uendere, vendendose paghino bolognino uno per fiorino.

Cepolle, mele et qualunche altri fructi cauandose de la ciptà et contà paghe bolognino uno per soma: excepto agli quali paghino come le altre robbe del golfo.

Noce et castagne quale se conducesorno vendendose, pagheno bolognino uno per de soma. Et cauandose, pagheno pure uno bolognino per soma.

Zaferano per paso paghe fiorino uno per centonaro de libre: et uendendo paghe dui e mezo per costo de oro ad extimi de denari.

Valonea integra al cauare paghe bolognini quattro per migliaro.

Valonea macinata paghe come robbe dentro dal golfo.

Savoni che se carcaranno per navigar pagheno bolognini dui per capsia.

Argenti de qualunche loco se conducessono pagheno bolognini sei per ligato secundo ragusei.

Drappi de oro, et de argento, et oro filati per Leuante pagheno ducati octo de oro per centonaro de libre, cauandose lo quarto per le [...] de capse: et stiasse al iuramento del patrone quando non uolese aprire le capse o balle.

Drappi de seta per Leuante pagheno quattro ducati de oro per centonaro de libre.

Drappi supradicti per Ungaria paghono secundo la gratia del magnifico Consiglio uno per centonaro de libre.

Drappi preditti per scauezo pagheno come li panni dui e mezo per cento de oro.

Panni per navigar de omne sorte, et grisi, et rassie pagheno bolognini dui per peza.

Et per transito uno per cento de oro. Et adhora se intenda per navigar dicti modo pasare ultra mare.

Panni tucti suprascripti per scauezo pagheno ducati dui et mezo de oro per cento. Et si se cauasore bolognini dui per peza.

Panni suprascripti de omne sorte, et grisi, et rasore per passo se debiano mectere in fundico: et da tre mesi in poi che seranno stati in fundico se intendano panni de scauezo. Excepti panni per nauigar, quali posonno stare in fundico finchè se nauigano. Et uendendose pur adaltri se incondano panni de scauezo.

Panni che alcuni facesono venir per uso suo, et de cosa sua pagheno ducato uno per cento.

Carte ad la intrata pagheno ducati dui per cento de oro. Et ad la uscita bolognini dui per collo de la fina, et da straerio bolognino uno per collo.

Filati da Fuligno pagheno dui et mezo per cento de oro. Et ad la uscita bolognini dui per soma.

Sartia lauorata qualuncha la cauasore per nauilli forastieri, paghe bolognini venti per migliaro de libre.

Merce tucte paghenò tre per cento de oro. Et ad la uscita uno per cento de oro. Et merce se intendano fori le infrascripte robbe, galere simile [...].

Acciari/ acuti/ archi de [...]/ stagno lauorato et non lauorato/ ferro lauorato/ falce de omne sorte/ baccili de omne sorte/ candelieri/ botte noue/ legname lauorato/ remi lauorati,/ lancia/ selle/ carbone/ cornelli/ zeloghe/ store/ tele de stracci/ carte de coro/ cegne de muli e caualli/ filati de canapa/canapa rasa/ fune ordo corde/ riganelli/ spago, sartia lauorata fora de Ancona/ vitri/ uasi de omne sorte/ seta lauorata de omne sorte da drappi in fora, panni de rasa/ coltre/ berrecte/ bambace tenta/ pannelle/ tele tente/ fustagni/ stanghe de omne sorte et omne merciarìa.

Mulattieri, et viandanti che passano de fora de la ciptà con mercantie arrivando ad Fiumisino, et non mostrando la bolletta de hauer pagato ala duhana secundo lo capitolo suprascripto, che parla de le robbe che hanno ad passar ad Fiumisino per cadauna soma de mercantie paghano ali ufficiali che de cio haueranno cura li ad Fiumisino per la duhana bolognini quattro per soma. Per drappi de seta lauorati paghenò bolognini dece. Et zafaranno paghe uno fiorino per soma.

LXXVIII

Patto tra Ancona e i Greci del 1514¹³⁵⁹

Trattato tra Ancona e i Greci delle città di Jannina, Laerta e Valona, richiesto dai mercanti dei suddetti centri mercantili. Nel trattato si stabilisce l'obbligo di pagamento della dogana di Ancona in caso di scarico della merce tra Ravenna e il Tronto, salvo che, durante la fiera di Recanati. Il trattato viene sottoscritto e approvato anche dal sultano.

CAPITULA SOLUTIONUM CUM MERCATORIBUS GRAECIS DE IANNINA, DE LARTA ET DE VELONA 1514

Fuit in magnifico consilio promissa dispensatione solemniter decretum et obtentum videlicet.

Quod fiat et concessum sit prout in infrascripta supplicatione Demetrii Caloiri de Ianina continetur tam nomine suo proprio quam nomine et vice et commisione omnium mercatorum de Ianina, de Larta et de Velona quae de verbo ad verbum talis est, uel sequitur.

¹³⁵⁹ ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta Albertini 3, *liber rubeus*, cc. 183v-184r; BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare...*pp.124-125.

Magnifici Signori Antiani, Regulatori, et consiglio prestantissimo, per parte de Domitri Calorio de la Ianina mercante se expone a V.M.S. tanto in suo nome proprio quanto in vice et nome quod de commisione de tucti mercanti de la Ianina, de la Velona et de Larta che essendo loro desiderosi fare in la vostra magnifica ciptà faccende assai cum loro mercantie quale per li tempi condurranno in dicta vostra ciptà in grande utilità et comodo de epsa ciptà, supplica a V.M.S. li piaccia farli gratia ad loro mercantie condurranno in dicta ciptà, et suo porto per passo solamente, dovere pagare in li infrascripti modi. Et dicto supplicante promette che tucti mercanti prometteranno per lo advenire continuatamente venire cum loro mercantie in dicta vostra ciptà; et vogliono essere obligati dicti mercanti che discarcando loro mercantie da Ravenna fino al Tronto de pagare li medesimi pagamenti infrascripti; reservato solo la feria de Recanati, nel tempo de la quale possano andare francamente senza alcuno pagamento in la spiaggia de Recanati; et in omne eventum venendo in questo porto in omne tempo siano tenuti ad li infrascripti pagamenti discarcando o non discarcando. Et dicte mercantie nel modo supradicto debiano pagare el fundicaggio usato, et de quello vendesseno qui siano tenuti pagare el dericto; et ciascheuno collo o balla se intenda da livere ducento et vinti in giù; et da li in su paghino pro rata. Et per observatione de dicte cose dicti mercanti, cioè quelli de la Velona per tucti de la Velona, quelli de la Ianina per tucti de la Ianina, et quelli de Larta per tucti de Larta vogliono essere in solido obligati. Et per maggiore corroboratione de le predicte cose promettono fare venire la ratificatione autentica de dicti mercanti, et la corroboratione de tale obligatione et capituli per lettere del Signor Turcho

Per uno fardello de seta ducato uno d'oro

Per una tabula de zambellotti bolognini quarantadui

Per una balla de polvere de grana bolognini quarantadui

Per una balla de grana bolognini vintiuno

Per una balla de tappeti bolognini vintiuno

Per corduani, montonine et cera per cadauna balla bolognini octo

Per schiavine per balla bolognini quactro

Per panni de omne sorte per balla bolognini octo

Per una capsia de drappi ducato uno d'oro

LXXIX

Trattato tra Ancona e i Turchi, 1514¹³⁶⁰

¹³⁶⁰ ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta Albertini 3, *liber rubeus*, c. 188r; *Statuti del Mare...*, p. 277-278; BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare...* p. 126.

Estensione del trattato svolto tra Ancona e i Greci di Laerta, Iannina e Valona a tutti i mercanti sudditi del sultano turco per la durata di 10 anni.

PRO MERCANTIIS SUBDITORUM MAGNO TURCHO 1514

Fuit in magnifico consilio promissa dispensatione solemniter obtentum: quod ad requisitionem Turchorum qui venerunt his diebus sclavi, qui mercatores Acomatthi bascià, Mustafà bascià, et duca Ghino Oghuli bascià, ad contemplationem Magni Domini Turchorum et praefatorum dominorum bascià, omnibus subditis praefati Magni Domini Turchorum pro rebus et mercantiis eorum sint concessae eadem habilitationes et exemptiones solutionum et cum hisdem obligationibus et conditionibus prout fuit concessum mercatoribus de Ianina, de Larta et de Velona pro decem annis.

LXXX

Protezione dai pirati per le navi di Ragusa da parte del porto di Ancona, 1514¹³⁶¹

Trattato tra Ancona e Ragusa che richiama gli aspetti già regolati nel corso del trattato del 1397 e ribadisce l'accesso al porto senza il pagamento di alcuna gabella, in caso di pericolo sopraggiunto a seguito di minaccia pirata.

QUOD NAVIGIA RAGUSINORUM SI VENERINT IN PORTUM ANCONAE TIMORE PIRATARUM ET DEFECTU NAVIGII NON TENEANTUR AD SOLUTIONEM

sub die 3 ianuarii 1514

Fuit in magnifico consilio etc. obtentum etc. Quod cum magnifici ad nobiles viri dominus Indicus Arancus et dominus Iacobus Gondula ciues et oratores regiminis civitatis Ragusii in ipso magnifico consilio sub litteris credentiae eorum regiminis recensuerunt antiquatam amicitiam et benivolentiam quae mutuo semper intercessit inter suam rempublicam et anconitanam, ac propter ea sub nomine praefati regiminis petierint reintegrationem nonnullorum capitulorum quondam inter utramque nationem initorum pro certo praefixo termino iam diu transacto, maxime circa applicationem navigiorum ad aquas, et portus utriusque civitatis in certis casibus in dictis capitulis expressis sub anno domini 1397. Intellecta huiusmodi petitione, atque ea gratis et benivolis animis percepta, habitaque matura de supra consideratione, sit decretum et sancitum, videlicet.

Quod pro continuatione et corroboratione antiquae amicitiae et mutuae benivolentiae inter Respublicas, nationesque ragusinam et anconitanam. Quandocumque naves et navigia Ragusinorum applicuerint ad portum Ancone timore Piratarum, quod ita

¹³⁶¹ ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta Albertini, 4, cc.93v-94r; ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta albertini 3, *liber rubeus*, cc. 182v-183r; edito da BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare...* pp. 101-102.

esse manifeste constaret, non teneantur ad solutionem alicuius datii et gabellae pro mercantiis et rebus quae forent in dictis navibus et navigiis entratae si non exoneraverint, et non contractaverint in dicto portu, sed possint libere quo voluerint illas portare.

Et similiter quandocumque naves et navigia predicta applicuerint ad portum Ancone defectu ipsius navis et navigii, ita quod manifeste constaret taliter dampnum facere quod non posset defendi et manuteneri, non teneantur ad solutionem alicuius datii et gabellae, si non exoneraverint causa aptandi navigia, sic utili premittitur, dampnum facentia, et non vendiderint, aut non contractaverint, possint iterum onerare, et libere recedere quota voluerint. Haec tamen singula praemissa concessa intelligantur, quatenus idem concedatur et fiat per ipsos Ragusinos pro navibus et navigiis Anconitanorum applicantium ad aquas et portus ipsorum: duratura que usque duraverint alia capitula quae proxime inita sunt, et nunc sunt in observantia inter Ragusinos et Anconitanos circa solutiones mercantiarum quae in eorum navigiis conducuntur.

LXXXI

Privilegi per i patroni delle navi ragusine, 1514¹³⁶²

Aggiunta ai trattati con i Ragusini su i privilegi concessi ai patroni delle navi. Ciò si va applicando ai patroni di Ragusa che trasportano merci di mercanti che possiedono con Ancona particolari privilegi doganali; in caso contrario si applicano gli statuti e i patroni seguiranno i regolamenti dei propri consoli.

ADDITIO DECLARATORIA SUPER CAPITULIS CONCESSIS ET DECREDANDIS PATRONIS NAVIUM RAGUSINORUM PRIVILEGIATARUM SUB DIE 4 FEBRUARII 1514 SUB ROGATI MEI

Fuit in magnifico consilio et permissa dispensatum decretus, et obtentum in quod capitulis concessis, et concedendis patronis navium privilegiatarum Ragusinorum, ad evitandum omnem ambiguitatem addatur hec declaratio, in quod exemptio, et privilegium in dictis capitulis expressa non intelligendo nisi pro rebus, et mercantiis mercatore Florentinorum et mercatore Ragusinorum et aliarum nationem, quae habent particularia capitula exemptionis, et conventionis cum communi Ancone. Quale capitula omnibus inviolabiliter observari debeant. Et omnes res, et mercantie quae forent conducte in dictis naviliis, que res et mercantiae essent aliarum nationem non habeantium capitula, et conventionem ad dicto communi Anconae teneantur ad solutionem directus secundum statuta et ordines communis Anconae. Et ita notificari debeat consuli ragusinorum quod id intelliget faciat patronis navium privilegiatarum.

¹³⁶² ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta Albertini, 4, cc.96r-v; ASAN, ACAN, libri di cancelleria e raccolta Albertini, 3, *liber rubeus*, c. 185r.

Et ita in eodem consilio suprascriptus ordo fuit notificatus Thomae Bartholomei consuli Ragusinorum.

LXXXII

Pagamento dei dazi per i mercanti Ragusini e Fiorentini, 1518-1525¹³⁶³

PAGAMENTI PER LE ROBBE DE FIORENTINI ET RAGUSEI

Fiorentini et Ragusei per transito del passo pagano per le infrascritte robbe alla dogana uel infra videlicet:

Panni per balla bolognini 4. Al fontechiero bolognini 1 per balla

Ciambellotti per tavola bolognini 20¹³⁶⁴/Seta per fardello bolognini 42/ Grana per collo bolognini 21 / Cremesino per collo bolognini 21/ Tappeti per collo bolognini 21. Al fontechiero bolognini 2 per collo

PAGAMENTI PER LE MERCANTIE SI CONDUCONO DA RAGUSIA

Ragusei et ogni altra persona che conducano da Ragusia et sui porti in Ancona ogni sorte de mercantia per tutto l'anno pagano sempre a ragione de ducato uno per cento secondo serranno stimate per transito o, passo uendendo o non uendendo. Et al fontechiero paga bolognini 2 per collo. Non intendose per ciambellotti, seta, grana et cremesino sopra [...] et excettuate cere bianche quale pagano uendendo o non uendendo bolognini 10 per collo et excettuati Cuori quali pagano soldo uno per pezzo. Non intendose per subditi del Turcho alli quali se obseruano li loro capitoli¹³⁶⁵.

Ciambellotti de ogni sorte et de qualuncha loco, vengano per transito et passo uendendose, o non uendendose paghino bolognini 4, 2 per tauola. Et simile de Mocaiarri per tutto l'anno non obstante li capitoli soprascritti. Non intendose per Fiorentini, Ragusei et subditi del Turcho alli quali se obseruano li loro capituli. Seta de ogni sorte et qualuncha loco vengono per transito et passo uendendose, o non uendendose paghino ducato uno doro per fardello per tutto l'anno non obstante li capituli soprascritti. Non intendose per Fiorentini, Ragusei et subditi del Turcho alli quali si osseruano li loro capitoli.

Lana per transito et passo bolognini V per collo et per contrattare ducati [...]

Carta dogni sorte uendendose, o non uendendose bolognini 4 per collo.

¹³⁶³ ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, 8, 1518-1525, cc. 7v-8r.

¹³⁶⁴ Si intravedono tracce di correzione dell'originale

¹³⁶⁵ La frase risulta essere sottolineata nel manoscritto originale.

LXXXIII

Patto Ancona-Zara, 1525¹³⁶⁶

Richiesta del comune di Ancona al comune di Zara, di garantire documenti che attestino la cittadinanza dei propri mercanti, al fine di evitare situazioni di frode verificatesi nel porto dorico.

SUPER OBSERVANTIA CAPITULORUM CUM ZARETTINIS, SUB DIE XIII IUNII 1525

Fuit in magnifico consilio etc. obtentum, videlicet.

Che se scriva al commune et regimento de Zara che perfino a tanto che se manca da la parte sua de la observantia de li patti et capitoli esistenti fra esso commune de Zara et lo commune de Ancona, non se mancherà per lo commune de Ancona. Ma perchè sotto tali capitoli vengono molti Dalmatini che non sono Zarettini a godere le exemptione et habilità contente in detti capitoli in fraude de la duana et datii de la città d'Ancona, che per l'avenire da che li sarà fatta la presentatione de la lettera de la comunità d'Ancona vogliono provvedere che quelli loro homini veri Zarattini, quali debitamente debbono godere tali capitoli, porteno fede autentica del regimento de Zara, et con sigillo di quella comunità, che qualunque venirà per goderli sia vero Zarattino, come de sopra, con lo vero nome et cognome suo et del loco, d'onde è, et d'onde vene, et con che navilio, et robbe venga, per quali li se debbia far observantia de li patti et capitoli predetti, et con lo di de la sua partita de là altramente non portando tale fede non saranno ammessi alli beneficii, exemptione et immunità de li capitoli predetti. Et così vogliamo provvedere che tale fede se faccino, legaliter et sine fraude, et ce ne diano risposta che l'ordine haveranno dato per tale legalità, altrimenti non li se admetteranno et non li se osservaranno, et trovandosi fraude in fare retrapti quelli non fussero per loro fede ovvero che si manchi in parte per alcuna da loro verso li huomini et mercantie medesime ex nunc se mancherà de detti patti et capituli.

LXXXIV

Difesa anconetana dalle frodi dei Dalmati, 1525¹³⁶⁷

Approvazione da parte del Consiglio comunale di Ancona, di richiedere ai mercanti di Zara un documento rilasciato dal proprio comune, che ne attesta la cittadinanza, al fine di evitare eventi fraudolenti.

Super observatione capitulorum predictorum. Die XIII iunii 1525

Che per lo aduenire, da che li serrà fatta la presentatione della loro detta comunità de Ancona vogliono prouedere che quelli loro homini veri Zarattini quali debitamente debano godere tali capituli. Portano fede autentica del regimento de Zara et con lo sigillo de quella

¹³⁶⁶ASAN, ACAN, liber di cancelleria e raccolta Albertini, 4, 1493-1541, c. 143r; edito da BIONDI M.V., *Ancona e il suo mare...* pp. 111-112.

¹³⁶⁷ASAN, ACAN, patti ordini e capitoli diversi, 8, c. 28r.

comunità che qualuncha venirà per goderli sia vero Zaratino con lo vero nome et cognome suo et del loco donde et donde uene et cum que nauilio et robbe venga, per quale li se debbe fare observantia alli pacti et capituli predicti et con lo dì della sua partita dela altramente non portando, vale fede non serranno admessi ad li benefitii et exemptione et immunita delli capituli predicti. Et trouandosi fraude in fare exempti quelli non fussero per loro fede, o che si [...] in parte alcuna da loro verso le homini et mercantie nostre ex naue, se manda alli decti pacti et capituli.

19. Dizionario dei lemmi mercantili medievali impiegati

Accommendacio = commenda a Genova

Agontano = grosso in argento diffuso nel XIII secolo tra Romagna e Marche

Arboratico \ fondatico = tassa di accesso al porto

Assungia = prodotto alimentare derivato dalla lavorazione della carne

Bailo = ambasciatore veneziano a Istanbul

Balla = unità di carico dei panni composta generalmente da 5 panni

Bossina = regione corrispondente all'attuale Bosnia

Collegantia = commenda a Venezia

Commenda = società di commercio

Corame = cuoio lavorato

Cotone turchescum = cotone turco

Drapperia = prodotti tessili

Entega = commenda a Ragusa

Franchigie = esenzioni dal pagamento dei dazi durante i periodi di fiera

Fustagno = tessuto di cotone la cui produzione originaria proveniva dall'Egitto¹³⁶⁸

Garbo = tipologia di panni che comprende i panni veronesi, mantovani e vicentini prodotti con lana abruzzese ed esportati nei territori ottomani¹³⁶⁹

Grana = materiale impiegato nella tintura dei panni proveniente da Valencia di colore rosso estratto dalla cocciniglia¹³⁷⁰

Guarnelli = panni di lino o bambagia prodotti ad Ascoli di qualità media e usati per vesti sottili¹³⁷¹

Lana di San Matteo = lana spagnola¹³⁷²

Mella = misura di cereali

Merciaria = metalli

Mocaiarri = stoffe di lana mohair provenienti da Costantinopoli

Naclerius = patrono e che colui che governa la navigazione che solo in epoca tarda si distinguerà dal patrono¹³⁷³

Nolo = noleggio della nava valutato sulla base del volume della merce e della destinazione

¹³⁶⁸ MUZZARELLI G., *Il Guardaroba medievale*, Bologna, 2000, pp. 356-362.

¹³⁶⁹ HOSHINO H., *Industria tessile e commercio internazionale...*, pp. 113-121.

¹³⁷⁰ MUZZARELLI G., *Il Guardaroba medievale*, ...pp. 356-362.

¹³⁷¹ *Ibidem*.

¹³⁷² ASHTOR E., *Il commercio anconetano con il Mediterraneo occidentale...* pp. 9-72; MAINONI P., *Mercanti lombardi tra Barcellona e Valencia nel Basso Medioevo*, Bologna, 1982, pp. 24-29.

¹³⁷³ TANGHERONI M., *Commercio e navigazione nel Medioevo*, Roma, 1996, pp.228-238; KARPOV S.P., *La navigazione veneziana nel Mar Nero...*, pp. 111-115; DORIN R.W., *Adriatic Trade Networks...*, pp. 235-281.

Panni franceschi = lana inglese o fiamminga
Panni di S. Martino = panni fiorentini realizzati con lana inglese destinati ai territori dei Mamelucchi¹³⁷⁴
Panni sopramani = panni fiorentini realizzati con lana spagnola destinati al mercato ottomano dalla fine del XV secolo¹³⁷⁵
Patronus= armatore a terra
Perpignano = panno di lana prodotto nell'area di Perpignano (Catalogna)¹³⁷⁶
Pegola = pece
Quadragesimo = dazio del 2,5%
Rascia\rassia = panni di lana grossa castigliana¹³⁷⁷
Rascia = Serbia¹³⁷⁸
Ripatico = Diritto di passaggio sul litorale
Schiavine = mantello di tessuto grossolano con maniche e cappuccio usato dai viaggiatori¹³⁷⁹
Scriba nauis = scrivano di bordo
Soma= carico di un animale da soma, variabile a seconda dell'utilizzo del mulo o dell'asino
Stans = accomendatario, ossia colui che investe il capitale nella commenda
Terzenale = arsenale
Tractator= accomandante ossia colui che, all'interno della commenda, riceve il capitale per investirlo
Tratta = tassa per il passaggio della merce nel porto
Zambellotti \ciambellotti = tessuti in pelo di cammello o capra di origine armena¹³⁸⁰

¹³⁷⁴ HOSHINO H., *Industria tessile e commercio internazionale...*, pp. 113-121.

¹³⁷⁵ Ibidem.

¹³⁷⁶ MAINONI P., *Mercanti lombardi ...*pp. 24-29, MUZZARELLI G., *Il Guardaroba medievale, ...*pp. 356-362.

¹³⁷⁷ Ibidem.

¹³⁷⁸ ASHTOR E., *Il commercio anconetano con il Mediterraneo occidentale...* pp. 9-72.

¹³⁷⁹ MUZZARELLI G., *Il Guardaroba medievale, ...*pp. 356-362.

¹³⁸⁰ Ibidem.

20. Bibliografia

20.1 Fonti e repertori

- ABATI OLIVIERI GIORDANI A., *Memorie del porto di Pesaro*, Pesaro, 1774
- ABATI OLIVIERI GIORDANI A., *Memorie di Gradara*, Pesaro, 1775
- Gli accordi con Curzola, 1352-1421*, ORLANDO E. ed, Roma 2002
- Acta et diplomata res Albaniae mediae aetatis illustrantia*, JIREČEK K. Ed., Vindobona, 1913
- AMIANI P. M., *Memorie storiche della città di Fano*, 1751
- ANDREAE DANDULI, *Chronica per extensum descripta*, PASTORELLO E. ed., in RIS, XII, I, Bologna, 1958
- Annales ragusini anonymi item Nicolai de Ragnina*, NODILO S. ed., in *Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium*, vol. XIV, Zagabria, 1883
- APPENDINI F.M., *Notizie storico-critiche sulle antichità, storia e letteratura de' Ragusei*, Dubrovnik, 1802
- ARCANGELI A., *Statuti marittimi veneziani fino al 1225*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1904, pp. 3-7
- Archivio storico per Trieste, l'Istria e il Trentino*, MORPURGO S., ZENATTI A. ed., Roma, 1889
- Arhiv za povjestnicu Jugoslavesku*, voll. 12, Zagabria, 1851-1865
- Atti rogati a Cipro da Lamberto di Sambuceto, 11 ottobre 1296-23 giugno 1299*, BALARD M. ed., Genova, 1983
- Atti rogati a Cipro da Lamberto di Sambuceto luglio 1300-agosto 1301*, V. POLONIO ed., Genova, 1982
- Atti rogati a Cipro da Lamberto di Sambuceto, luglio-ottobre 1301*, R. PAVONI ed., Genova, 1982
- Atti rogati a Pera 1408-1490*, A. ROCCATAGLIATA ed., Genova, 1982
- BALARD M., LAIOU A.E., OTTEN-FROUX C., *Les italiens à Byzance*, Parigi, 1987
- BALDUCCI PEGOLOTTI F., *La pratica della mercatura*, EVANS A. ed., Cambridge, 1936
- BARTOLI LANGELI A., *Il patto con Fano 1141*, Venezia, 1993
- BATTAGLINI F. G., *Memorie storiche di Rimini e de' suoi signori*, Bologna, 1789
- BELARDI A., *Di alcuni rapporti di Ancona con le Repubbliche di Genova e di Venezia durante la guerra di Chioggia*, in *Le Marche*, 1906, pp. 32- 39
- BENUSSI B., *Storia documentata di Rovigno*, Trieste, 1888
- BOJOVIC B., *Raguse et l'empire ottoman (1430-1520)*, Paris, 1998
- BOMMAN G., *Storia civile ed ecclesiastica della Dalmazia, Croazia e Bosna*, Venezia, 1775
- BONAINI F., *Statuti inediti della città di Pisa*, Firenze 1854
- BONCOMPAGNO DA SIGNA, *L'assedio di Ancona*, GARBINI P. ed., Roma, 1999

- Capitolare dei consoli dei Mercanti (seconda metà del XIV sec.)*, MICHELON M. ed., Roma 2010
- BORGOGELLI P., *Degli statuti di Fano*, in *Studia picena*, 1933, pp. 235-244
- BOTTANI T., *Saggio di storia della città di Caorle*, Venezia, 1811
- Breviarium Ecclesiae Ravennatis (Codice Bavaro), secoli VII-X*, RABOTTI G. ed., Roma, 1985
- CAPUTO V., CAPUTO R., *Statuti di Comacchio: sec. XV*, Ferrara, 1991
- BRKOVIĆ M., *Isprave o Zadarskom miru 1358 godine (Document concerning the Zadar peace treaty from 1358)*, in *Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru*, n.51, 2009, pp. 69-107
- Carte diplomatiche osimane*, CECCONI G. ed., Ancona, 1878
- Il carteggio della Signoria fiorentina all'epoca del Cancellierato di Carlo Marsuppini (1444-1453)*, ZACCARIA R.M. ed., Roma, 2015
- Il carteggio Marcovandi (1401-1437) nell'Archivio di Stato di Prato*, PINELLI P. ed., Roma, 2006
- CATTALINICH G., *Storia della Dalmazia*, voll. 3, Zara, 1834
- CESSI R., *Documenti relativi alla storia di Venezia anteriori al Mille*, voll. 2, Padova, 1940-1942
- Chronicon venetum quod vulgo dicunt altinate*, in MGH, SS 14, SIMONSFELD H. ed., pp. 1-90
- CIAVARINI C., *Collezione di documenti storici antichi inediti ed editi rari delle città e terre marchigiane*, voll. 4, Ancona, 1870-1884
- Codice diplomatico del Sacro militare ordine gerosolimitano oggi di Malta*, S. Paoli, ed., 2 voll., Lucca, 1733-37
- Il Codice Morosini: il mondo visto da Venezia (1094-1433)*, NANETTI A. ed., 4 voll., Spoleto, 2010
- Codex diplomaticus domini temporalis S. Sedis*, THEINER A. ed., Roma, 1861-2
- Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae*, Academia Scientiarum et artium Slavorum meridionalium ed., voll. 18, Zagabria, 1874-1990
- Codex Italiae diplomaticus*, LÜNIG J.C. ed., Francoforte\Lipsia, 1726
- Codice diplomatico istriano*, KANDLER P. ed., 1986
- Codice diplomatico barese*, voll. 1-20, Trani, 1897-1971
- Codice diplomatico brindisino*, voll. 3, Trani, 1940-2006
- Codice diplomatico pugliese: continuazione del codice diplomatico barese*, voll. 21-38, Bari, 1976-2014
- COLLIVA P., *Il cardinale Albornoz; lo Stato della Chiesa; le Constitutiones Aegidianae (1353-1357)*, con in appendice il testo volgare delle *Costituzioni di Fano*, dal ms. Vat. Lat. 3939; Bologna, 1977
- COMBI C., *Istria. Studi storici e politici*, Milano, 1886
- Commissiones et relationes venetae*, LJUBI S. ed., in *Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium*, vol.VI, Zagabria, 1876
- Consiglio dei Dieci: deliberazioni miste, registri 5, 1310-1363*, ZAGO F. ed., Venezia, 1962-1993

- CONSTANTINUS PORPHYROGENITUS, *De administrando imperio*, MORAVCSIK GY. ed., JENKINS R. J. H., Washington, 1967
- CORNER F., *Notizie storiche delle chiese e monasteri di Venezia e Torcello*, Padova, 1758
- Constitutiones Marchiae Anconitanae*, ed. a stampa 1540
- I Costituti della legge e dell'uso di Pisa*, VIGNOLI P. ed., Roma, 2003
- COTRUGLI BENEDETTO RAGUSEO (KOTRULJEVIĆ BENEDIKT), *Della mercatura e del mercante perfetto*, Brescia, 1602²
- Cronaca A latina: cronaca veneziana del 1343*, NEGRI DI MONTENEGRO C. ed., Spoleto, 2004
- Cronaca di frate Simone Glavica da Sebenico*, in *Arhiv za povjestnicu Jugoslavesku*, vol. IV
- Cronaca malatestiana del sec. XIV*, MASSERA F. ed., in *RIS*, t. XV, p. 2, f. 1-2, Bologna 1922-1924
- Cronache veneziane antichissime*, MONTICOLO G. ed., Roma, 1890
- CVJETKOVIĆ B., *Dubrovačka diplomacija*, Dubrovnik, 1923
- CUSIN F., *La cronaca anconetana di Oddo di Biagio e l'esperienza politica del '400*, Bologna, 1943
- DE FRANCESCHI C., *L'Istria. Note storiche*, Parenzo, 1879
- Deliberazioni del Consiglio dei Rogati*, voll. 2, CESSI R., SAMBIN P., BRUNETTI M., ed., Venezia 1960-1961
- Deliberazioni del Maggior Consiglio di Venezia*, voll.3, CESSI R. ed., Bologna, 1931
- DELLA CROCE I., *Historia antica e moderna: sacra e profana della città di Trieste*, Venezia, 1698
- DE MINICIS G., *Cronache di Fermo*, Firenze, 1870
- Descriptio Marchiae Anconitanae*, SARACCO PREVIDI E. ed., Spoleto, 2010
- I diari di Girolamo Priuli*, SEGRE A. ed., *RIS*, XXIV, III, 1912
- Diplomatarium Veneto-levantinum*, THOMAS G.M. ed., Venezia 1880-99
- Documenta Archivi Reipublicae Ragusianae*, DINIĆ M.J. ed., Belgrado, 1957-1967
- Documenta historiae Chroatae periodum antiquam illustrantia*, RAČKI F. ed., in *Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium*, Zagabria, 1877
- Documenti riguardanti antiche relazioni fra Venezia e Ravenna*, PASOLINI P.D. ed., Imola, 1881
- DOTTO D., *Scriptae venezianeggianti a Ragusa nel XIV secolo*, Roma, 2008
- DOTTO D., *Per il veneziano fuori di Venezia: due livelli d'ibridismo in un contratto marittimo raguseo della metà del Trecento*, in *Zeitschrift für romanische Philologie*, 124.2, 2008, pp. 250-282
- Dubrovačka akta i poveje (Acta e diplomata Ragusina)*, RADONIĆ J. Ed., voll. 5, Belgrado, 1934
- ERDŐ P., *Statuti civili veneziani di Jacopo Tiepolo nella biblioteca capitolare di Esztergom (Ungheria)*, in *Glossae. Revista de historia del derecho europeo*, n. 4, 1992, pp. 247-255

- FABRI G., *Ravenna ricercata ovvero compendio delle cose più notabili dell'antica città di Ravenna*, Bologna, 1678
- FALCIONI A., PATRIGNANI G., *Il fondo diplomatico della Biblioteca Oliveriana di Pesaro*, Pesaro, 2007
- FANTUZZI M., *Monumenti ravennati de' secoli di mezzo per la maggior parte inediti*, voll.6, Venezia. 1801-4
- FERRERO E., *Documenti sulle relazioni delle città toscane coll'Oriente cristiano e coi Turchi fino all'anno 1531*, Firenze 1880
- FRANCHINI V., *Appunti di diritto marittimo riminese nel secolo XIV*, Bologna, 1913
- GABBIANELLI A., *Inventario fondo antico archivio*, Senigallia, 1963
- GAR T., *Tavola e consuetudini di Amalfi*, in *Archivio Storico Italiano*, 1841-1844
- GELČIĆ J. *Memorie storiche delle Bocche di Cattaro*, Zara, 1880
- GELČIĆ J., *Delle istituzioni marittime e sanitarie della repubblica di Ragusa*, Trieste, 1882
- GELČIĆ J., *Dubrovački Arhiv*, in *Glasnik Zemaljskog Muzeja u Bosni i Hercegovini*, XXII, 4, Sarajevo, 1910
- GIOMO G., *Misti del Senato della Repubblica veneta 1293-1331*, Venezia, 1887
- GIOVANNI DIACONO, *Istoria Veneticorum*, ed. BERTO L.A., Bologna 1999
- GIOVANNI LUCIO, *De regno Dalmatiae et Croatiae*, Amsterdam 1666
- GIOVANNI LUCIO, *Historia di Dalmatia in particolare delle città di Traù, Spalatro e Sebenico*, Venezia, 1674
- GUERRIERI G., *Relazioni tra Venezia e le terre d'Otranto fino al 1530*, Trani, 1903
- GUNDULAE J., *Chronica Ragusina Junii Restii*, in *Monumenta Spectantia Historiam Slavorum Meridionalium*, vol. XXV, Zagabria 1893
- HAGEMANN W., *Le lettere originali dei dogi Ranieri Zeno e Lorenzo Tiepolo conservate nell'archivio diplomatico di Fermo*, in *Studia Picena*, 1957, pp. 87-113
- HAGEMANN W., *Un trattato del 1225 tra Fermo e Termoli finora sconosciuto*, in *Studi in onore di Riccardo Filangieri*, vol. I, Napoli, 1959, pp. 175-188
- HAGEMANN W., *Studi e documenti per la storia del Fermano nell'età degli Svevi (secoli XII-XIII)*, PIRANI F. ed., Fermo, 2011
- HARTEL R., *I patti con il patriarcato di Aquileia, 880-1255*, Roma, 2005
- INSABATO E., *La società anconitana nelle breviature del notaio Chiarozzo Sparpalli*, tesi di laurea, Università di Firenze, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1975-76
- IOHANNES DIACONUS, *Chronicon Venetum*, eMGH, SS7

- JOANNIS TOMASICH MINORITAE, *Chronicon breve Regni Croatiae*, in *Arhiv za povjestnicu Jugoslavesku*, vol. IX, 1868
- Jura regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae*, KUKULJEVIC J. ed., 3 voll., Zagabria, 1860-62
- LAZZARO DÈ BERNABEI, *Croniche anconitane*, CIAVARINI C. ed., Ancona, 1870
- LEIJAK R., KOLANOVIĆ J., *Andreas condam Petri de Canturio. Quaterni imbreviaturarum 1353-1355/Andrija pok. Petra iz Cantua. Bilježnički zapisi 1353-1355*, Zadar, 2001
- LENZA N., RIMAC V., *The statute of Dubrovnik of 1272*, Dubrovnik, 2012
- I libri Iurium della Repubblica di Genova*, voll. 11, Genova, 1992-2011
- Liber pontificalis ecclesiae Ravennatis di Agnello Ravennate*, TESTI RASPONI A. ed., 1924
- KANDLER P., *Storia del Consiglio dei Patrizi di Trieste dal 1382 al 1809*, Trieste, 1858
- Karoli III Diplomata*, MGH, DD Karl, a.880, n. 17, pp. 26-31
- Kotorski spomenici (liber notariorum catarensium)*, MAYER A. ed., voll. 2, Zagrab, 1951-1981
- KREKIĆ B., *Dubrovnik et le levant au moyen age*, Paris, 1961
- LEONI A., *Storia d'Ancona*, voll. III, Ancona, 1810
- M. LEOPARDI, *Annali di Recanati*, ristampa a cura di F. FOSCHI, Recanati, 1994
- Liber croceus*, NEDELJKOVIĆ B.M. ed., Belgrado 1997
- I libri commemoriali della Repubblica di Venezia*, PREDELLI R. ed., Venezia, 1876-1914
- Libri del cancelliere*, GIGANTE S. ed., in *Monumenti di storia fiumana*, 2 voll., Fiume 1912-31
- Il libro di Agnello storico: le vicende di Ravenna antica tra storia e realtà*, PIERPAOLI M. ed., Ravenna, 1988
- LOEVINSON E., *Sunti delle pergamene marchigiane conservate nell'Archivio di Stato di Roma*, in *Atti e memorie della deputazione di storia patria per le Marche*, s. II, v. X, f. II, 1915, pp. 343-358
- LOEVINSON E., *Sunti delle pergamene marchigiane conservate nell'Archivio di Stato di Roma*, in *Atti e memorie della deputazione di storia patria per le Marche*, s. III, v. I, f. I, 1916, pp. 244-255
- LOMBARDO A., MOROZZO DELLA ROCCA R., *Nuovi documenti del commercio veneto dei secoli XI-XIII*, Venezia, 1953
- LOMBARDO A., *Deliberazioni del consiglio dei 40 della Repubblica di Venezia 1342-1368*, 3 voll., 1957-67
- LUCCARI P., *Copioso ristretto degli annali di Rausa*, Venezia, 1605
- LUME L., *L'Archivio storico di Dubrovnik: con repertorio di documenti sulle relazioni della repubblica di Ragusa con le città marchigiane*, Roma, 1977
- LUZZATTO G., *I più antichi trattati tra Venezia e le città marchigiane*, in *Nuovo archivio veneto*, nuova serie, v. XI, 1906, pp. 7-91
- MALIPIERO D., *Annali veneti dall'anno 1457 al 1500*, LONGO F. ed., Firenze, 1843

- MARCUCCI R., *I primordi della fiera di Senigallia (sec. XVI)*, in *Le Marche* 1908, pp. 34-45
- MARCUCCI R., *Un contratto di commenda di Ancona 1322*, in *Atti e memorie della deputazione di storia patria per le Marche*, s. IV, v. I, f. I, 1924, pp. 247-252
- MIJAN D., *Pomorske odredbe z adarskog statuta u usporedbi s istim odredbama venecijanskog, dubrovačkog i splitskog statuta (Maritime regulations of the Statute of Zadar in comparison with the same regulations of the venetian, Dubrovnik and Split statute)*, in *Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru*, n.46, 2004, pp. 109-168
- MINOTTO A.S., *Acta et diplomata a R. tabulario veneto usque ad medium saeculum XV summatis regesta*, Venezia, 1870
- MONTANI C. E., *Memorie storiche ecclesiastiche e civili della città di Pesaro*, STOPPA NOBILI G. ed., Pesaro, 2012
- Monumenta historica-juridica Slavorum meridionalium*, ACADEMIA SCIENTIARUM ET ARTIUM SLAVORUM MERIDIONALIUM ed., voll. 1-12, Zagabria 1877-1938
- Monumenta historica Ragusina (Spisi Dubrovačke kancelarije)*, Zagabria, 1951
- Monumenta Hungariae Historica*, MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ed., Budapest, 1857-1948
- Monumenta Ragusina-Libri Reformationum*, in *Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium*, Zagabria, 1879
- Monumenta serbica spectantia historiam Serbiae, Bosniae, Ragusii*, MIKLOSICH F. ed., Graz, 1964
- Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium*, ACADEMIA SCIENTIARUM ET ARTIUM SLAVORUM MERIDIONALIUM ed., vol. I-LII, Zagabria 1868-1979
- MÜLLER R., *Documenti sulle relazioni delle città toscane coll'Oriente cristiano e coi Turchi fino all'anno 1531*, Firenze 1879
- MUSSATO A., *Historia augusta (De gestis Henrici VII Caesaris)*, in RIS, X\2, Milano, 1727
- Nicetae Choniatae*, in *Corpus scriptorum historiae byzantinae*, 1835
- NISIO S., *Degli ordinamenta et consuetudo maris di Trani*, in *Archivio storico pugliese*, XVI, 1964, pp. 5-40
- Pactum Lotharii I*, MGH, LL, II, Capit. Regg. Franc., II, 1, pp. 130-135, n. 233
- PAPACINO O.B., *Memorie storiche e geografiche della Dalmazia*, Napoli, 1688
- PARDESSUS J.M., *Collection de lois maritimes anterieures au XVIII siècle*, voll. 6, Torino, 1828-1845
- I patti con l'Impero latino di Costantinopoli 1205-1231*, POZZA M. ed., Roma, 2004
- Per un codice diplomatico comacchiese: 715-1399*, BOZZINI P., GHINATO A. ed., Bologna, 1995
- PREDEZZANO G. B., *Il Consolato del Mare*, Venezia, 1576
- PERUZZI A., *Dissertazioni anconitane*, Bologna, 1818-20
- PERUZZI A., *Storia di Ancona*, Pesaro, 1835

- Il portolano di Grazioso Benincasa*, BIONDI M.V. ed., in *Ancona e il suo mare: norme, patti e usi di navigazione nei secoli XIV e XV*, voll. II, Recanati, 1998
- POTTHAST A., *Bibliotheca historica Medii Aevi*, Graz, 1957
- POZZA M., *Le relazioni di Venezia con il comune di Fermo nella seconda metà del XIII secolo*, in *Virtute et Labore: studi offerti a Giuseppe Avarucci per i suoi settant'anni*, Spoleto, 2008, pp.173-183
- POZZA M., RAVEGNANI G., *I trattati con Bisanzio 992-1198*, Venezia, 1993
- PREDELLI R., *Il Liber Communis detto anche Plegiorum del R. Archivio generale di Venezia: regesti*, Venezia, 1872
- PREDELLI R., SACERDOTI A., *Gli statuti marittimi veneziani fino al 1255*, Venezia, 1903
- Privilegi concessi da diversi sommi pontefici all'Università de gl'Hebrei, Turchi, Greci, et altri Mercanti Leuantini nella Città d'Ancona, confirmati dalla santità di N.S. papa Clemente X*, Ancona, 1691
- Prospetto cronologico della storia della Dalmazia*, Zara, 1863
- Ragioni antique spettanti all'arte del mare et fabbriche de vasselli: manoscritto nautico del sec. XV*, BONFIGLIO DOSIO G. ed., Venezia, 1987
- RAZZI S., *Storia di Raugia*, 1595
- Regesta della Chiesa di Ravenna: le carte dell'archivio estense*, FEDERICI V., BUSI G. ed., Roma, 1911-1931
- Registra medievalia capitulorum Iadre et Spalatri*, KARBIĆ D., KATUŠIĆ M., PISAČIĆ A. ed., in *Fontes: izvori za hrvatsku povijest*, 3, 2007
- Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli, secc. XII-XVI*, VASINA A. ed., Roma, 1997
- Repertorio della cronachistica emiliano-romagnola: secc. IX-XV*, ed. ANDREOLLI B., Roma, 1991
- REŠETAR M., *Dubrovačka Numizmatika*, voll.2, Belgrado, 1924-25
- The Rodian sea law*, ASHBURNER W. ed., London, 1909
- ROMANIN S., *Storia documentata di Venezia*, voll. 10, Venezia, 1853-1921
- ROSSI G., *Storie ravennati*, PIERPAOLI M. ed., Ravenna, 1996
- Rubricari degli statuti comunali inediti di età signorile: Ravenna 1327-1346, Rimini 1334-1475*, ZACCARINI U., RABOTTI G. ed., Bologna, 1998
- SANUDO MARIN, *Rapporti della Repubblica veneta coi Slavi Meridionali*, in *Arhiv za povjestnicu Jugoslavesku*, voll. 5-6, 1859-1865
- SANUDO MARIN, *La vita dei Dogi*, MONTICOLO G. ed., Città di Castello, 1900
- SANUDO MARIN, *La vita dei Dogi 1474-1494*, CARACCILO ARICÒ A. ed., Venezia, 1989
- SANUDO MARIN, *La vita dei Dogi 1423-1474*, CARACCILO ARICÒ A. ed., Venezia, 1999
- SARACINI G., *Notizie storiche della città d'Ancona*, Roma, 1675
- SARPI P., *Dominio del Mar Adriatico della Serenissima Repubblica di Venetia*, Venezia 1685

- SCUSSA V., *Storia cronografica di Trieste*, Trieste, 1863
- SELEM A., *Tommaso Arcidiacono e la storia medievale di Spalato*, in *Atti e memorie della società dalmata di storia patria*, n. XVI, 1988
- SIENA L., *Storia della città di Senigaglia*, Senigaglia, 1746
- SKURLA S., *Cenni storici di Ragusa, Zagabria*, 1876
- SPADOLINI E., *Il consolato dei mercanti di Ancona*, in *Atti e memorie della deputazione di storia patria per le Marche*, s. IV, v.III, f. I, pp. 3-9
- SPADONI D., *Capitoli per la Compagnia dell'arte dei mercatanti di Macerata 1446*, in *Le Marche*, pp. 109-114
- SPADOLINI E., *Genova ed Ancona: briciole d'archivio*, in *Le Marche*, 1901, pp. 164- 167
- SPADOLINI E., *Il commercio le arti e la loggia dei mercanti*, Portocivitanova, 1904
- SPADOLINI E., *Il libro della franchigia di Ancona 1471*, in *Atti e memorie della deputazione di storia patria per le Marche*, s. II, v. I, 1905, pp. 117-125
- SPADOLINI E., *Ordini della fiera di Ancona*, in *Le Marche*, 1906, pp. 1-15
- SPADOLINI E., *Il codice del Fondaco di Ancona*, in *Le Marche*, 1906, pp. 158-181, pp.220-222
- Statuta civitatis Pisauri*, 1532
- Statuta Firmanorum*, 1506
- Statuta Iadertina*, Venezia, 1564
- Statuti anconitani del mare, del terzenale e della dogana e Patti con diverse nazioni*, CIAVARINI C. ed., Ancona, 1896
- Statuti del mare di Ancona; Patti del Comune di Ancona con diverse nazioni*, BIONDI M.V. ed., in *Ancona e il suo mare: norme, patti e usi di navigazione nei secoli XIV e XV*, vol. I, Recanati, 1998
- Statuti di Arbe*, INCHIOSTRI U., GALZIGNA A.G. ed., in *Atti e memorie della società dalmata di storia patria*, n. XIV, 1986
- Gli statuti di Ravenna*, PASOLINI P.D. ed., Firenze, 1868
- Statuti di Scutari della prima metà del secolo XIV: con le addizioni fino al 1469*, NADIN L. ed., Roma 2002
- Statuto del secolo XIII del comune di Ravenna*, ZOLI A., BERNICOLI S. ed., Ravenna, 1904
- STIPIŠIĆ J., *Spisi z adarskih bilježnika Franje Manfreda de Surdis iz Piacenze 1349-1350 (Gli scritti del Notaio Francesco Zara Manfreda de Surdis da Piacenza)*, Zadar, 1979
- STRACCA BENVENUTO, *De mercatura seu mercatore tractatus*, Venezia, 1553
- STRACCA BENVENUTO, *De assecurationibus*, Venezia, 1567
- TABARRINI M., *Cronache della città di Fermo*, Firenze, 1860
- TADIĆ G., *Litterae et commisiones Ragusinae*, Belgrado, 1935

- THOMAE ARCHIDIACONI SPALATENSIS, *Historia Salonitanorum atque Spalatinorum pontificum*,
 KARBIĆ D., MATIJEVIĆ SOKOL M., SWEENEY J.R., PERIĆ O. ed., Budapest, 2006
- TIEPOLO G., *Cronica di Venezia di Giovanni Tiepolo fu de Agostin patrizio veneto (sec. XVI-XVII)*,
 ALEO E. ed., Bologna, 2012
- TONINI L., *Storia civile e sacra riminese* voll. 8, Rimini, 1848-1887
- TOMAI T., *Historia di Ravenna*, 1580
- TORRE A., *Le Pergamene istriane dell'Archivio Arcivescovile di Ravenna*, Parenzo, 1929
- TORRE A., *i patti tra Venezia e Cervia*, in *Studi Romagnoli*, 1960, pp.21-62
- Il trattato De navigatione di Benedetto Cotrugli (1464-1465)*. Edizione commentata del ms.
 Schoenberg 473 con il testo del ms. 557 di Yale, FALCHETTA P. ed., Venezia, 2010
- TRINCHERA F., *Codice Aragonese*, voll.2, Sala Bolognese, 1984
- TRIVISIANUM A., *Statuta Veneta*, Venezia, 1548
- TURCHINI A., *Comune di Rimini e famiglia Malatesta: gli Archivi antichi, il Liber instrumentorum del
 Comune e dei Malatesta, e scritture in Archivio Segreto Vaticano*, Cesena, 2009
- VALENTINELLI G., *Bibliografia dalmata tratta da' codici della Marciana*, Venezia, 1845
- VALENTINI J., *Acta Albaniae veneta*, voll. 23, Palermo, 1967
- Vetera monumenta Slavorum meridionalium historia illustrantia, maximam partem nondum edita ex
 tabulariis vaticanis deprompta et collecta*, THEINER A. ed., Roma, 1863
- VITALE V., *Fonti del diritto marittimo ligure*, Genova, 1951
- Vodić, Državnoga arhiva u Zadru (Guida all'archivio di stato di Zara)*, KALANOVIĆ, J. ed., 2014
- VOLPICELLA L., *Degli antichi ordinamenti marittimi della città di Trani*, Potenza, 1852
- Zibaldone da Canal: manoscritto mercantile del secolo XIV*, STUSSI A. ed., Venezia, 1967
- Zapisnici velikog vijeća grada Splita (Libri maioris consilis civitatis Spalati) 1352-1354\1357-1359*,
 STIPIŠIĆ J., ŠAMŠALOVIĆ M. ed., in *Papers and Proceedings of the Department of Historical Research of
 the Institute of Historical and Social Research of Croatian Academy of Sciences and Arts*, 1983, pp. 64-
 266
- ZDEKAUER L., *La dogana del porto di Recanati*, Fano, 1904
- ZJAČIĆ M., JAKOV STIPIŠIĆ J., *Spisi Zadarskih bilježnika Ivana Qualis Nikole pok. Ivana Gerarda
 iz Padove 1296-1337 (Notariorum jadrensiu Johannis Qualis Nicolai quondam Johannis Gerardi de
 Padua acta quae supersunt 1296-1337)*, Zadar, 1969
- ZONGHI A., *Repertorio dell'antico Archivio comunale di Fano*, Fano 1887

20.2 Fonti inedite

- Archivio di Stato di Ancona, Archivio Comunale, Consigli
- Archivio di Stato di Ancona, Archivio Comunale, Libri di cancelleria e raccolta Albertini
- Archivio di Stato di Ancona, Archivio Comunale, Patti ordini e capitoli diversi
- Archivio di Stato di Ancona, Archivio Comunale, Privilegi
- Archivio di Stato di Ancona, Archivio notarile, Angelo di Domenico, 1458-1473
- Archivio di Stato di Ancona, Archivio notarile, Antonio Giovanni di Giacomo, 1444-1497
- Archivio di Stato di Ancona, Archivio notarile, Chiarozzo Sparpalli, 1420-1439
- Archivio di Stato di Ancona, Archivio notarile, Domenico di Angelo, 1496-1500
- Archivio di Stato di Ancona, Archivio notarile, Giacomo Alberici 1479-1524
- Archivio di Stato di Ancona, Archivio notarile, Giacomo di Pellegrino, 1391
- Archivio di Stato di Ancona, Archivio notarile, Giorgio di Pietro, 1477-1479
- Archivio di Stato di Ancona, Archivio notarile, Giovanni Antonio Locatelli, 1486-1532
- Archivio di Stato di Ancona, Archivio notarile, Giovanni Pietro Manfredi, 1507-1550
- Archivio di Stato di Ancona, Archivio notarile, Giovanni Scacchi, 1500-1515
- Archivio di Stato di Ancona, Archivio notarile, Girolamo Pagliarini, 1480-1509
- Archivio di Stato di Ancona, Archivio notarile, Girolamo Savini, 1491-1501
- Archivio di Stato di Ancona, Archivio notarile, Malchiorre Bernabei, 1475-1514
- Archivio di Stato di Ancona, Archivio notarile, Maurizio Benincasa, 1447-1450
- Archivio di Stato di Ancona, Archivio notarile, Nicolò Cresci, 1478-1493
- Archivio di Stato di Ancona, Archivio notarile, Pier Matteo di Tommaso Antonio, 1484-1500
- Archivio di Stato di Ancona, Archivio notarile, Tommaso di Ciuzio, 1450
- Archivio di Stato di Ancona, Archivio notarile, Tommaso Marchetti, 1425-1432
- Archivio di Stato di Ancona, Archivio notarile, Troilo Leoni, 1492-1527
- Archivio di Stato di Pesaro, fondo archivio ducale, Concessionnes exemptiones ac privilegia ducalia
- Archivio di Stato di Venezia, Liber Pactorum
- Archivio Storico Comunale della Biblioteca Oliveriana di Pesaro
- Archivio Storico Comunale della Biblioteca Benincasa di Ancona
- Državni Arhiv Zadar, Bilježnici Zadra (Notarii civitatis et districtus Iadrae), 31/P – 1, 1279-1843
- Državni Arhiv Zadar, Općina Zadar. Veliki dvor zadarske komune (Curie maior ciuilium communis Jadrae), 22, 1-7, 1361-1407

Državni Arhiv Zadar, Dukale i terminacije (Ducali e Terminazioni), 388, 1-2, 1409-1487

Državni Arhiv Zadar, Općina Split (commune civitatis et districtus Spalati) 16, 4, 1352-1405

Državni Arhiv Zadar, Spisi sindika avogadora (Sindici Avogadori), 23, 1430-1621

Historijski Arhiv Dubrovnik, 7.3.1-6 Isprave i akta (Acta Sanctae Mariae Maioris), VIII-XVI secolo

Historijski Arhiv Dubrovnik, Carinarnica (Dohana), 44, 1-4, 1503-1578

Historijski Arhiv Dubrovnik, Odredbe kneza Dubrovačke Republike (praecepta rectoris), 5, 1-8, 1278-1457

Historijski Arhiv Dubrovnik, Osiguranje pomorskih prijevoza dubrovačke Notarije i Kancelarije (libri di sicurtà), 54, 1565-1755

Historijski Arhiv Dubrovnik, Pisma i uputstva Dubrovačke Republike (lettere di Levante), 8, 1359-1808

Historijski Arhiv Dubrovnik, Razni zapisi Dubrovačke kancelarije (Diversa cancellariae), 15, 1-6, 1282-1322

Historijski Arhiv Dubrovnik, 9, Razni zapisi Notarijata (diversa notariae), 1-65, 1310-1808

Historijski Arhiv Dubrovnik, Vijeće umoljenih (Acta consilium rogatorum), 3, 1-10, 1415-1448

Sezione Archivio di Stato di Fano, Archivio Storico Comunale, Codici malatestiani

Sezione Archivio di Stato di Fano, Archivio Storico Comunale, Consigli

Sezione Archivio di Stato di Fano, Archivio Storico Comunale, fondo Cancelleria

Sezione Archivio di Stato di Fano, Archivio Storico Comunale, Pergamene

Znanstvena Knjižnica Zadar, Libri consiliorum Jadre, mss 704, I-II, 1422-1504

20.3 Letteratura critica

ABULAFIA D., *The two Italies: economic relations between the Norman Kingdom and the northern Communes*, Cambridge, 1977

ABULAFIA D., *Oriente ed Occidente: considerazioni sul commercio di Ancona nel Medioevo*, in *Atti e memorie della Società dalmata di storia patria*, 1997, pp. 25-47

ANČIĆ M., *Imperij na zalasku: nestanak bizantske vlasti na istočnoj obali Jadrana u IX stoljeću (The end of empire: the passing away of Byzantium rule on the eastern adriatic coast in the IXth century)*, in *Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru*, n.41, 1999, pp.1-20

ANGELINI W., *Tra Cinquecento e tardo Settecento: preparazione e maturità dell'attività mercantile degli ebrei ad Ancona*, in *The Mediterranean and the Jews: Banking, Finance and International Trade, XVI-XVIII Centuries*, Bar-Illan, 1989, pp.12-38

- ANGIOLINI E., *Le Constitutiones officiiis salis ecclesie romane di Cervia nell'archivio Rongoni Machiavelli di Modena*, in *Atti e memorie della deputazione di storia patria per le province di Romagna*, LIV, 2003, pp. 19-38
- ANSELMIS S., *Venezia, Ragusa, Ancona tra Cinque e Seicento: un monumento della storia mercantile del medio Adriatico*, in *Atti e memorie della deputazione di storia patria per le Marche*, s. VIII, v. VI, 1968-1970, pp. 41-108
- ANSELMIS S., *Alcune pubblicazioni e periodici jugoslavi di storia marittima e mercantile*, in *Quaderni storici*, n.13, 1970, pp. 275-279
- ANSELMIS S., *Gospodarski vzroki balkanske migracije v srednjeveško Italijo v 15 stoletju (economic reasons of the Balcan migrations to the middle-est Italy in the XV century)* in *Zgodovinski časopis*, 1978, pp. 397-406
- ANSELMIS S., *La politica del sale nei documenti pubblici dello Stato Pontificio*, in *Sale e saline nell'Adriatico sec. XV-XX*, DI VITTORIO A., Napoli, 1981, pp. 69-96
- ANSELMIS S., *il piccolo cabotaggio nell'Adriatico centrale*, in *Tendenze e orientamenti della storiografia marittima contemporanea*, DI VITTORIO A. ed., Napoli, 1987, pp. 125-151
- ANSELMIS S., *Aspetti economici dell'emigrazione balcanica nelle Marche*, in *Italia felix: migrazioni slave e albanesi in Occidente: Romagna, Marche, Abruzzi, secoli XIV-XVI*, ANSELMIS S. ed., Urbino, 1988, pp. 57-93
- ANSELMIS S., *Adriatico: studi di storia, secoli XIV-XIX*, Ancona, 1991
- ANSELMIS S., *Sull'Adriatico medievale: un mare euro-asiatico tra Bisanzio e Venezia*, in *Proposte e ricerche*, n. 48, 2002, pp. 7-32
- ANTINORI C., *La contabilità pratica prima di Luca Pacioli: origine della partita doppia*, in *Spanish Journal of Accounting History*, 2004, pp. 4-23
- AQUILANO D., *La pirateria nell'Adriatico svevo e angioino da Federico II a Roberto il Saggio*, in *Proposte e ricerche*, n. 43, 1999, pp. 67-82
- ARNALDI G., *Andrea Dandolo il doge-cronista*, in *La storiografia veneziana fino al secolo XVI: aspetti e problemi*, A. PERTUSI ed., Firenze, 1970, pp. 127-268
- ASHTOR E., *Il commercio levantino di Ancona nel basso Medioevo*, in *Rivista storica*, 1976, pp.214-253
- ASHTOR E., *East-west trade in the medieval Mediterranean*, Londra, 1986
- ASHTOR E., *Il commercio anconetano con il Mediterraneo occidentale nel Basso Medioevo*, in *Mercati, mercanti, denaro nelle Marche*, atti del convegno Ancona 28-30 maggio 1982, Ancona, 1989, pp. 9-72
- ASTORRI A., *La Mercanzia a Firenze nella prima metà del Trecento: il potere dei grandi mercanti*, Firenze, 1998

- ASTUTI G., *Origini e svolgimento storico della commenda fino al secolo XIII*, Casale Monferrato, 1933
- ASTUTI G., *Ancora sulle origini e la natura giuridica del contratto di commenda marittima*, in *Convegno internazionale di studi storici del diritto marittimo medievale, Amalfi luglio-ottobre 1934*, SENIGALLIA L.A. ed., Napoli, 1935, pp. 1-28
- ASTUTI G., *Note sulla collegantia veneta*, in *Rivista di diritto della navigazione*, I, 1941, pp. 71-138
- ASTUTI G., *Le colonie genovesi*, in *Rivista storica del diritto marittimo*, 1952, pp.19-34
- AYMARD M., *Venise, Raguse et le commerce du blé pendant la seconde moitié du XVI siècle*, Paris, 1966
- AUGENTI A., *Gli scavi 2004-2005 nel porto di Classe-area I*, in *Felix Ravenna: la croce, la spada, la vela: l'Alto Adriatico fra V e VI secolo* AUGENTI A., BERTELLI C. ed., Milano, 2007, pp. 29-31
- AVARUCCI G., *Cinque lettere dogali della seconda metà del Quattrocento indirizzate a Montesanto (Potenza Picena)*, in *Studia Picena*, 1974, pp. 12-30
- AVARUCCI G., *Lettere dogali del secolo XV nell'archivio storico comunale di Recanati*, in *Studi maceratesi*, 1979, pp. 156-176
- AZZARA C., *Le fonti per la storia di Venezia e delle Venezie e la loro edizione: i pacta veneta*, in *Archivio veneto*, n. CLI, 1998, pp. 137-141
- BALARD M., *La Romanie genoise, XII-XV siècle*, Genova, 1978
- BALDASSARRI M., *Coast to coast: cenni sulle relazioni monetarie tra Toscana e Marche nel Basso Medioevo (XI-XIII secolo)*, in *Paesaggi e proiezione marittima: i sistemi adriatico e tirrenico nel lungo periodo: Marche e Toscana a confronto*, Garzella G. ed., Pisa, 2013, pp. 47-62
- BALDI P., *Breve storia degli Statuti di Fano con cenni sulle cariche pubbliche*, in *Fano: supplemento del Notiziario di informazione sui problemi cittadini*, Fano, 1970, pp. 25-38
- BAMBI F., *Alle origini del volgare del diritto. La lingua degli statuti di Toscana tra XII e XIV secolo*, in *Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge* 126-2 | 2014, <http://mefrm.revues.org/2112>
- BANTI O., *Scritti di storia diplomatica ed epigrafia*, Roma, 1983
- BARBERO A., *Lepanto: la battaglia dei tre imperi*, Roma 2011
- BARTOLETTI M., *Una città adriatica tra medioevo e rinascimento*, Urbania, 1990
- BARTOLI LANGELI A., *"littera clugiensis" e modelli veneziani. I codici legislativi medievali di Chioggia e Venezia*, in *Studi veneziani*, 1997, pp. 45-49
- BEGOTTI P.C., *Statuti del Friuli occidentale, secoli XIII-XVII: un repertorio*, Roma, 2006
- BELLONI C., *Dove mancano registri vescovili ma esistono fondi notarili: Milano Tre e Quattrocento*, in *I registri vescovili dell'Italia Settentrionale XII-XV secolo: atti del convegno di studi* (Monselice, 24-25 novembre 2000) BARTOLI LANGELI A., RIGON A. ed., Roma, 2003, pp. 43-84
- BENEVENIA L., *Il comune di Zara nel Medioevo*, Venezia, 2006
- BENVENUTI G., *Le Repubbliche Marinare. Amalfi, Pisa, Genova, Venezia*, Roma, 1989

- BERNACCHIA R., *Incastellamento e distretti rurali nella Marca anconitana, secoli X-XII*, Spoleto, 2002
- BERTELLI S., *Trittico: Lucca, Ragusa, Boston tre città mercantili tra Cinque e Seicento*, Roma, 2004
- BETTARINI F., *L'Adriatico come punto di incontro tra diverse culture giuridiche: il caso dei notai della cancelleria ragusea in età umanistica*, in *Medioevo Adriatico*, 2008, pp. 33-54
- BETTARINI F., *La comunità pratese di Ragusa (1414-1434)*, Firenze, 2012
- BETTARINI F., *Mercanti fiorentini e artigiani pratesi a Ragusa nel XV secolo*, in TANZINI L., TOGNETTI S., *Mercatura è arte*, Roma, 2012, pp. 97-112
- BETTARINI F., *Per un censimento dei notai dalmati*, in *Rivista Dalmatica*, 2014, pp. 13-26
- BEVILACQUA G., *Notizie storiche sul porto di Ancona*, Ancona 1880
- BEVILACQUA R., *Principali ricerche e studi geologico-archeologici sulle coste e gli approdi marchigiani in epoca storica*, in *I Seminario sulle fonti per la storia della civiltà marinara Picena: S. Benedetto del Tronto, 21-22 ottobre 1995*, Comune di S. Benedetto del Tronto, ISTITUTO DI RICERCA DELLE FONTI PER LA STORIA DELLA CIVILTÀ MARINARA PICENA ed., Ripatransone, 1997, pp. 75-94
- BLOCH M., *Apologia della storia*, Torino, 1998
- BOCCOLINI C., *Flora Zuzzeri in Ancona*, Ancona, 2008
- BOGNETTI G. P., *Note per la storia del passaporto e del salvacondotto*, Pavia, 1932
- BOJOVIC B., *Entre Venise et l'Empire Ottoman le métaux précieux des Balkan (XV-XVI siècle)*, in *EHESS*, 2005, pp. 1277-1297
- BOLOGNA C., *Cultura abruzzese e culture adriatiche nel Medioevo. Per un archivio da costituirsi: l'archivio regionale delle culture adriatiche*, in *Contributi per la storia dell'Abruzzo adriatico nel Medioevo*, PACIOCCO R., PELLEGRINI L. ed., Chieti, 1992, pp. 211-228
- BONASERA F., PALEANI E., *Antiche carte geografiche storiche delle Marche: Frontone, Rocca (27 luglio-20 settembre 2001)*, Cagli: E. Paleani, 2001, 1 CD-ROM
- BONASERA F., *Le città delle Marche elencate nelle Constitutiones Aegidianae*, in *Il card. Albornozz nel VI centenario delle Constitutiones, 1357-1957*, Fano, 1959, pp. 93-104
- BONASERA F., *Lo scenario naturale dell'Homo Adriaticus*, in *Homo Adriaticus: identità culturale e autocoscienza attraverso i secoli: atti del Convegno internazionale di studio: Ancona, 9-12 novembre 1993*, FALASCHINI N., GRACIOTTI S., SCONOCCHIA S., ed., Reggio Emilia, 1998, pp. 37-46
- BONAZZOLI V., *Il prestito ebraico nelle economie cittadine delle Marche tra '200 e '400*, Ancona, 1990
- BONAZZOLI V., DELUCCA O., *Slavi e Albanesi nella Romagna malatestiana*, in *Italia felix: migrazioni slave e albanesi in Occidente: Romagna, Marche, Abruzzi, secoli XIV-XVI*, ANSELMIS S. ed., Urbino, 1988, pp. 213-231
- BONOLIS G., *Il diritto marittimo medievale dell'Adriatico*, Pisa, 1921

- BORDONE R., *La società cittadina del Regno d'Italia: formazione e sviluppo delle caratteristiche urbane nei secoli XI e XII*, Torino 1987
- BORRI G., *Venti quattro lettere dogali conservate in archivi marchigiani*, in *Studia Picena*, 1996, pp. 79-141
- BORSARI S., *Le relazioni tra Venezia e le Marche nel XII e XIII secolo*, in *Le Marche nei secoli XII e XIII: problemi e ricerche. Atti del VI convegno del Centro di studi storici Maceratesi*, Macerata, 1972, pp. 21-26
- BOTTAZZI M., *Legislazione e politica nel Patriarcato di Aquileia nel Tardo Medioevo: note su una recente edizione degli statuti di Monfalcone*, in *Quaderni giuliani di storia*, 2. 2006, pp. 345-382
- BOŽIĆ –BUZANČIĆ D., *La peste nel corso dei secoli. Breve compendio delle singole epidemie di peste nella parte centrale della Croazia del Sud e alcuni avvenimenti in relazione a ciò*, in *II Seminario sulle fonti per la storia della civiltà marinara picena: S. Benedetto del Tronto, 8-9 dicembre 2000*, ISTITUTO DI RICERCA DELLE FONTI PER LA STORIA DELLA CIVILTÀ MARINARA PICENA ed., 2002, pp. 85-90
- BRAJKOVIĆ V., *Étude historique sur le droit maritime privé du littoral yougoslave*, Marsiglia, 1933
- BRATIANU G.I., *Privilèges et franchises municipales dans l'empire byzantin*, Paris, 1936
- BRIZZI G., *Il sistema portuale Alto Adriatico e i commerci di Aquileia e Ravenna*, in *Aquileia e Ravenna*, atti dell'VIII Settimana di studi aquileiesi, 23 aprile - 1 maggio 1977, Udine, 1978, pp. 81-107
- BUKLIJAŠ T., *Per relationem medicorum; povijesno medicinska građa u Dubrovačkim kaznenim spisima iz 15. stoljeća (1421-1431) (per relationem medicorum: fifteenth-century ragusan criminal records as sources for the medical history)*, in *Anali Dubrovnika* 39, 2001, pp. 49-120
- BUDRIESI R., *I santuari del mare. Una frontiera del sacro per reliquie e uomini sull'acqua*, in *L'acqua nei secoli altomedievali: settimane di studio della Fondazione Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, LV: Spoleto, 12-17 aprile 2007*, Spoleto, 2008, pp. 1079-1146
- BULGARELLI LUKACS A., *“Alla fiera di Lanciano che dura un anno e tre dì” caratteri e dinamiche di un emporio adriatico*, in *Proposte e ricerche*, n. 35, 1995, pp. 116-147
- BULLY S., ČAUŠEVIĆ-BULLY M., *Saint-Pierre d'Ilovik. Une station maritime majeure du nord de l'Adriatique, de l'antiquité au Moyen-âge*, in *Historia Antiqua*, 21\2012, pp.413-426
- BURATTINI G., NAPOLITANO A., *Ancona città marinara*, Ancona, 1980
- CAFIERO R., *Origine delle assicurazioni marittime*, in *Convegno internazionale di studi storici del diritto marittimo medievale, Amalfi luglio-ottobre 1934*, SENIGALLIA L.A. ed., Napoli, 1935, pp. 73-114
- CAMARDA G., CORRIERI S., SCOVAZZI T., *La formazione del diritto marittimo nella prospettiva storica*, Milano, 2010
- CAPO L., *Rassegna di studi sulla cronachistica veneziana*, in *Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medioevo*, 86, 1976-1977, pp. 387-431

- CASTELLANI G., *Numismatica marchigiana*, in *Atti e memorie della deputazione di storia patria per le Marche*, nuova serie, v. III, f. I, 1906, pp. 238-277
- CIPOLLA C.M., *Storia economica pre-industriale*, Bologna, 1974
- CARDINI F., *Italia, Europa e Mediterraneo nel tempo di Ciriaco d'Ancona*, in *Ciriaco d'Ancona e il suo tempo*, Atti del Convegno di Ancona del 2000, CARDINI F. ed., Ancona, 2002, pp. 25-52
- CARILE A., *La cronachistica veneziana nei secoli XIII e XIV*, in *La storiografia veneziana fino al secolo XVI: aspetti e problemi*, A. PERTUSI ed., Firenze, 1970, pp. 75-126
- CARILE A., *L'assedio di Ancona nel 1173 contributo alla storia politica e sociale della città nel secolo XII*, in *Atti e memorie della deputazione di storia patria per le Marche*, s. VIII, v. VII, 1971/1973, pp. 23-57
- CARILE A., *Problemi di storia delle istituzioni e della società*, in *Pesaro tra Medioevo e Rinascimento*, Venezia, 1989, pp. 3-54
- CARILE A., *L'Istria tra Bisanzio e Venezia*, in *Istria e Dalmazia, un viaggio nella memoria atti del Convegno di Studi*, Bologna 1996, pp. 37-52
- CARILE A., *il commercio adriatico tra tarda antichità e Alto Medioevo*, in *Fratello sale: memorie e speranze dalla salina di Comacchio*, CECCHINI F. ed., Bologna, 1997, pp. 39-47
- CARILE A., *Immigrati orientali*, in *Atti e memorie della deputazione di storia patria per le Marche*, 103 (1998), pp.243-262
- CARILE A., *il feudalesimo bizantino*, in *Il feudalesimo nell'Alto Medioevo*, Spoleto, 2000, pp. 969-1026
- CARILE A., *Ravenna e Dalmazia*, in *La Chiesa metropolitana ravennate e i suoi rapporti con la costa adriatica orientale*, TAGLIAFERRI M. ed., Imola, 2005, pp.13-32
- CARILE A., *Venezia e Bisanzio*, in *Le relazioni internazionali nell'Alto Medioevo*, atti della LVIII Settimana di Studio, Spoleto, 2011, pp. 629-690
- CARILE A., *Ancona e Costantinopoli*, in *Bizantinistica*, 2016, pp. 157-191
- CARILE A., COSENTINO S., *Storia della mariniera bizantina*, Bologna, 2004
- CARLETTI M., *Gli statuti della Marca medievale: gli esempi di Osimo, Cingoli, Camporotondo*, in *Codicologie et langage de la norme dans les statuts de la Méditerranée occidentale à la fin du Moyen Âge (XIIe-XVe siècles) (Codicologia e linguaggio normativo negli statuti del Mediterraneo occidentale alla fine del Medioevo (XII-XV sec.)) - Varia - Regards croisés, Mélanges de l'École française de Rome (MEFRM)*, 126/2 (2014)
- CARLOMAGNO A., *Il banco Salviati di Pisa: commercio e finanza di una compagnia fiorentina tra il 1438 e il 1489*, tesi di Dottorato di ricerca, Università di Pisa, 2009

- CARTECHINI P., *Notariato e statuti nella Marca di Ancona*, in *Virtute et Labore: studi offerti a Giuseppe Avarucci per i suoi settant'anni*, Spoleto, 2008, pp. 689-715
- CARTER F.W., *Dubrovnik: a classic city state*, Londra, 1971
- CARTER F.W., *The commerce of Dubrovnik Republic 1500-1700*, in *The Economic history review*, vol. 24, n.3, 1971, pp.370-394
- CASELLI C., *La Pentapoli tra Langobardia e Ravenna*, in *Nuovi studi fanesi*, 23, 2009, pp. 67-81
- CASSANDRO G., *La formazione del diritto marittimo veneziano*, in *Venezia e il Levante nel XV secolo*: atti del convegno internazionale di storia della civiltà veneziana, Venezia, 1-5 giugno, 1968, PERTUSI A. ed., Firenze, 1973, pp. 185-218
- CASTI MORESCHI E., *La cartografia veneziana ai tempi di Cristoforo Colombo*, in *Atti del IV Convegno Internazionale di Studi Colombiani*, Genova, 1987, pp. 229-245
- CECCARELLI G., *Dalla Compagnia medievale alle Compagnie assicuratrici: famiglie mercantili e mercati assicurativi in una prospettiva europea (secc. XV-XVIII)*, in *La famiglia nell'economia europea, secoli XIII-XVIII*, CAVACIOCCHI S. ed., Firenze, 2009, pp. 389-408
- CECCHI D., *Disposizioni statutarie sugli stranieri e sui forestieri*, in *Stranieri e forestieri nella Marca dei secc. XIV-XVI*: atti del XXX Convegno di studi maceratesi: Macerata, 19-20 novembre 1994, Macerata, 1996, pp. 29-92
- CESSI R., *Pacta Veneta*, in *Archivio veneto*, 1929, pp. 1-70
- CESSI R. *Venezia e i Croati*, in *Italia-Croazia*, Reale Accademia d'Italia, 1942, pp. 313-377
- CESSI R., *Venezia e Puglia nel sistema adriatico del passato*, Venezia, 1952
- CESSI R., *La Repubblica di Venezia e il problema Adriatico*, Padova, 1953
- CESSI R., *Venezia e il Regno Italico nell'Alto Medioevo*, in *Archivio veneto*, n. LXXV, 1964, pp. 1964
- CHEYNET J.C., *La place de la Serbie dans la diplomatie byzantine à la fin du XI^e siècle*, in *Recueil des travaux de l'Institut d'étude byzantines*, 2008, pp. 89-97
- CHERUBINI G., *Paesaggio agrario, insediamenti e attività silvo-pastorali sulla montagna tosco-romagnola alla fine del Medioevo*, in *La montagna tra Toscana e Marche: ambiente, territorio, cultura, economia, società dal Medioevo al XIX secolo*, ANSELMINI S. ed., Milano, 1985, pp. 58-92
- CHERUBINI G., *I Toscani ad Ancona nel Basso Medioevo*, in *Stranieri e forestieri nella Marca dei secc. XIV-XVI*: atti del XXX Convegno di studi maceratesi: Macerata, 19-20 novembre 1994, Macerata, 1996, pp. 163-174
- CIAVARINI C., *Memorie storiche degli Israeliti di Ancona*, Ancona, 1898
- CIPOLLONE E., *Fano e Perugia: il bando della fiera del febbraio-marzo 1288*, in *Nuovi studi Fanesi*, 3, 1988, pp. 103-121

- La circolazione delle ceramiche nell'Adriatico tra tarda antichità e Alto Medioevo: III Incontro di studio Cer.Am.Is*, NEGRELLI C., GELICHI S. ed., Mantova, 2007
- COCO C., MANZONETTO F., *Baili veneziani alla Sublime Porta*, Venezia, 1985
- COMBA R., *Emigrare nel Medioevo*, in *Strutture familiari, epidemie, migrazioni nell'Italia medievale*, COMBA R., PICCINNI G., PINTO G. ed., Napoli, 1984, pp. 45-74
- COPPI E., *L'Appennino tra toscana e Marche: fra politica del Principato mediceo e il Ducato di Urbino*, in *La montagna tra Toscana e Marche: ambiente, territorio, cultura, economia, società dal Medioevo al XIX secolo*, ANSELMINI S. ed., Milano, 1985, pp. 112-119
- CORALIĆ L., *The Ragusans in Venice from the 13th to the 18th century*, in *Dubrovnik annals*, 1999, pp. 13-40
- COSENTINO S., *Ricchezze e investimenti della Chiesa di Ravenna tra Tarda Antichità e Alto Medioevo*, in *From one sea to another: trading places in the European and Mediterranean Early Middle Ages: proceedings of the International conference: Comacchio, 27th-29th March 2009*, GELICHI S., HODGES R. ed., Turnhout, 2012, pp. 417-440
- COSTANTINI M., *In viaggio verso il Levante. Mercanti pellegrini e viaggiatori a Venezia nel Tardo Medioevo*, in *Ciriaco d'Ancona e il suo tempo*, Atti del Convegno di Ancona del 2000, CARDINI F. ed., Ancona, 2002, pp. 63-68
- COSTANTINI M., "Sottovento" i traffici veneziani con la sponda occidentale del medio-basso Adriatico, in *Proposte e ricerche*, n. 49, 2002, pp. 7-22
- CRACCO G., *Il pensiero storico di fronte ai problemi del comune veneziano*, in *La storiografia veneziana fino al secolo XVI: aspetti e problemi*, A. PERTUSI ed., Firenze, 1970 pp. 45-74
- CREVATO- SELVAGGI B., *Fasti dalmati reggimenti e rettori nella Dalmazia veneziana*, in *Per Rita Tolomeo, scritti di amici sulla Dalmazia e l'Europa centro-orientale*, CAPUZZO E., CREVATO-SELVAGGI B., GUIDA F., ed., Venezia, 2014, pp. 133- 164
- Le crisi finanziarie: gestione, implicazioni sociali e conseguenze nell'età preindustriale*, atti della XLVII settimana di studi della Fondazione Istituto internazionale di storia economica F. Datini, Prato, Firenze, 2016
- CVITANIĆ A., *Il contributo dei giuristi marchigiani alla formazione delle leggi statutarie di Split*, in *Atti e memorie della deputazione di storia patria per le Marche*, Nuova serie, anno 82 (1977), pp. 11-34
- ČORALIĆ L., *Grobница bratovštine hrvatskih pomoraca u Južnoengleskoj (kasni srednji vijek) (The vault of the confraternity of croatian mariners in Southern England (late middle ages))*, in *Acta Histriae*, 2012, pp. 49-62
- DAL BORGO M., *Neoconvertiti aspiranti sensali (1569)*, in *Veneziani in Levante Mussulmani a Venezia*, LUCCHETTA F. ed., Roma, 1997, pp. 163-165

- DAL BORGO M., *Ancona e il suo porto nei documenti dell'Archivio di Stato di Venezia: tra architettura ed attività commerciali*, in *La storia del porto per la storia della città: seminario di studi sulle Fonti per la storia del porto di Ancona*, GUBBINI G. ed., Perugia, 2013, pp. 113-119
- D'AMELIO M., *Caratteri unitari del diritto marittimo dell'Adriatico*, in *Japigia*, 1933, pp. 329-341
- DAROVEC D., *L'Istria nel sistema di relazioni adriatiche*, in *Atti e memorie della Società dalmata di storia patria*, 1997, pp. 67-82
- DE ANGELIS CORVI S., *Scambi commerciali tra la città di Ascoli e la Dalmazia nel XVI secolo*, in *II Seminario sulle fonti per la storia della civiltà marinara picena: S. Benedetto del Tronto, 8-9 dicembre 2000*, ISTITUTO DI RICERCA DELLE FONTI PER LA STORIA DELLA CIVILTÀ MARINARA PICENA ed., 2002, pp. 243-248
- DE BENVENUTI A., *Storia di Zara dal 1409 al 1797*, Milano, 1944
- DEL CONT BERNARD L., *Le città istriane tra Tarda antichità e Alto Medioevo. Il problema della continuità e delle trasformazioni dei siti urbani nell'arco adriatico*, in *Quaderni giuliani di storia*, 1, 2006, pp. 101-177
- M. DEL TREPPO, *Assicurazioni e commercio a Barcellona nel 1428-9*, in *Rivista storica italiana*, 1958, pp. 44-81
- DEL TREPPO M., LEONE A., *Amalfi Medievale*, Napoli, 1977
- DEL TREPPO M., *Sistemi di rapporti ed élites economiche in Europa*, Napoli, 1994
- DELUCCA O., *La marineria riminese nelle fonti archivistiche del Tre-Quattrocento*, in *I Seminario sulle fonti per la storia della civiltà marinara Picena: S. Benedetto del Tronto, 21-22 ottobre 1995*, Comune di S. Benedetto del Tronto, ISTITUTO DI RICERCA DELLE FONTI PER LA STORIA DELLA CIVILTÀ MARINARA PICENA ed., Ripatransone, 1997, pp. 351-354
- DELUMEAU J., *Un ponte tra Oriente e Occidente: Ancona nel Cinquecento*, in *Quaderni storici*, n.13, 1970, pp. 26-47
- DE MARTINO F., *Sul foenus nauticum*, in *Rivista di diritto della navigazione*, I, 1935, pp. 217-247
- DE MARTINO F., *Ancora sul foenus nauticum*, in *Rivista di diritto della navigazione*, I, 1936, pp. 433-445
- DE MARTINO F., *Note di diritto romano marittimo: lex Rhodia*, in *Rivista di diritto della Navigazione*, I, 1937, pp. 335-347
- DE MARTINO F., *Note di diritto romano marittimo: lex Rhodia II*, in *Rivista di diritto della Navigazione*, I, 1938, pp. 3-38
- DE MARTINO F., *Note di diritto romano marittimo: lex Rhodia III*, in *Rivista di diritto della Navigazione*, I, 1938, pp. 180-214
- DE NICOLÒ M.L., *La costa difesa: fortificazione e disegno del litorale adriatico pontificio*, Ancona, 1998

- DE NICOLÒ M.L., *Consuetudini marittime nell'Adriatico tra Basso Medioevo ed età moderna*, in *Tradizione giuridico-marittima del Mediterraneo tra storia e attualità: Atti del Convegno internazionale di studi storici di diritto marittimo medievale*, (Napoli 23-25 settembre 2004), ALBERINI P., CORRIERI S., MANZARI G. ed., Roma, 2006, pp. 171-212
- DE NICOLÒ M.L., *La comunità delle rive*, Gradara, 2007
- DE NICOLÒ M. L., *Rimini marinara*, Gradara, 2008
- DE ROBERTIS F.M., *Il Corpus Naviculariorum nella stratificazione sociale del Basso Impero*, in *Rivista di diritto della navigazione*, I, 1937, pp. 189-215
- DE ROOVER R., *Il Banco Medici: dalle origini al declino 1397-1494*, Firenze, 1970
- DE VOINOVICH L., *Histoire de Dalmatie*, Frankfurt, 1934
- DI BARI P., *Gli archivi della provincia di Bari per la storia delle relazioni tra le due sponde*, in *Momenti e problemi della storia delle due sponde adriatiche*, atti del I Congresso internazionale sulle relazioni fra le Sponde adriatiche: Brindisi-Lecce-Taranto, 15-18 ottobre 1971, PALUMBO F. ed., Lecce, 1973, pp. 229-233
- DI MAGGIO A., *La Puglia nel Medioevo: Trani e gli statuti marittimi*, Bari, 2003
- DINI B., *I viaggi dei mercanti e il commercio internazionale nel Medioevo*, in *Viaggiare nel Medioevo*, GENSINI S. ed., Roma, 2000, pp. 195-226
- DINI B., *Saggi su una economia-mondo: Firenze e l'Italia fra Mediterraneo ed Europa, secc. XIII-XVI*, Pisa, 1995
- DIOTALLEVI D., *Ultimi momenti della presenza ebraica a Fano (1569)*, in *Supplemento al notiziario di informazione sui problemi cittadini*, Fano, 1978, pp. 85-96
- DI STEFANO E., *Le vie interne del commercio: rapporti economici tra Marche e Abruzzo nel tardo Medioevo*, in *Proposte e ricerche*, n.58, 2007, p. 10-30
- DI STEFANO E., *Produzione e commercio dello zafferano marchigiano nel Basso Medioevo*, in *Proposte e ricerche*, n. 59, 2007, pp. 126-141
- DI STEFANO E., *Fra l'Adriatico e l'Europa: uomini e merci nella Marca del XIV secolo*, Macerata, 2009
- DI STEFANO E., *Adriatico Medievale: negotiatores, reti, scambi. Una nuova lettura delle fonti datiniane*, in *Paesaggi e proiezione marittima: i sistemi adriatico e tirrenico nel lungo periodo: Marche e Toscana a confronto*, Garzella G. ed., Pisa, 2013, pp. 121-136
- DI VITTORIO A., *Tendenze e orientamenti nella storiografia marittima ragusea*, in *Tendenze e orientamenti della storiografia marittima contemporanea*, DI VITTORIO A. ed., Napoli, 1987, pp.241-286

- DORIN R.W., *Adriatic Trade Networks in the Twelfth and Early Thirteenth Centuries*, in *Trade and Markets in Byzantium*, MORRISSON C. ed., Washington, 2012, pp. 235-281
- DOKOZA S., "Archivium comunis Jadre" u XIV stoljeću ("archivium comunis jadre" in the 14th century), in *Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru*, 2005, pp. 215-221
- DOUMERC B., *Un peuple en errance: le clans albanais dans l'empire colonial venitien et en Italie (XIV-XV sec.)*, in *Des sociétés en mouvement: migrations et mobilité au Moyen âge*, XL Congrès de la SHMESP (Nice, 4-7 juin 2009), Paris, 2010, pp. 147-158
- DUBBINI M., MANCINELLI G., *Storia delle monete di Ancona*, Ancona, 2009
- DUCELLIER A., *La facade maritime de l'Albanie au Moyen Age: Durazzo et Valona du XI au XV siècle*, Tessalonica, 1981
- DUCELLIER A., *L'Albanie entre Byzance et Venise X-XV siècles*, London, 1987
- DUCELLIER A., *L'établissement des Albanais dans la region d'Ancone: aspects sociaux, économiques et culturels (1400-1450)*, in *Mercati, mercanti, denaro nelle Marche*, atti del convegno Ancona 28-30 maggio 1982, Ancona, 1989, pp. 73-115
- DUCELLIER A., *Albanais dans le Balkans et en Italie a la fin du Moyen âge*, in *Le migrazioni in Europa, secc. XIII-XVIII: atti della venticinquesima Settimana di studi, 3-8 maggio 1993*, CAVACIOCCHI S. ed., Firenze, 1993, pp. 233-270
- DUDAN B., TEJA A., *L'italianità della Dalmazia negli ordinamenti e statuti cittadini*, Milano, 1943
- DUJMOVIC D., *La biblioteca universitaria di Spalato*, in *I Seminario sulle fonti per la storia della civiltà marinara Picena: S. Benedetto del Tronto, 21-22 ottobre 1995*, Comune di S. Benedetto del Tronto, ISTITUTO DI RICERCA DELLE FONTI PER LA STORIA DELLA CIVILTÀ MARINARA PICENA ed., Ripatransone, 1997, pp. 137-162
- DURIZZINI D., *Una società mercantile a Trieste agli inizi del 1300*, in *Quaderni giuliani di storia*, 1, 2007, pp. 159-175
- DZINO D., *Becoming Slav, becoming Croat: identity transformations in post-roman and Early medieval Dalmatian*, Leiden, 2010
- EARLE P., *The commercial development of Ancona 1479-1551*, in *Economic history review*, n.22, 1969, pp. 28-44
- EMILIANI M., *L'arcipelago dalmata nel portolano di Grazioso Benincasa*, in *Archivio storico per la Dalmazia*, 1937, pp.1-22
- ENNEN E., *Storia della città medievale*, Bari, 1975
- ERCEG I., *Počeci proizvodnje soli i opseg solana na istočnojadranskoj obali (the beginning of maritime salt production and the range of salt works at the Eastern adriatic coast)* in *Zgodovinski časopis*, 1995, pp. 595-606

- ERCOLANI COCCHI E., *L'agontano in Emilia-Romagna: produzione e circolazione*, in *L'agontano: una moneta d'argento per l'Italia medievale*: convegno in ricordo di Angelo Finetti, Trevi 11-12 ottobre 2001, TRAVAINI L. ed., 2003, pp. 55-79
- ESCH A. et al., *Aspetti della vita economica e culturale a Roma nel Quattrocento*, Roma, 1981
- EVANS A., *The Adriatic slavs and the overland route to Constantinople*, in *The Geographical Journal*, vol. 47, n. 4, 1916, pp. 241-261
- FABBRI P., *Il centro di Aquileia e le variazioni del litorale Alto Adriatico*, in *Aquileia e Ravenna*, atti dell'VIII Settimana di studi aquileiesi, 23 aprile - 1 maggio 1977, Udine, 1978, pp. 15-28
- FABIJANEC S. F., *Pojava profesije Mercator i podrijetlo trgovaca U Zadru u XIV i početkom XV stoljeća (L'apparition du Mercator et l'origine du marchand à Zadar au XIV et au du XV siècle)*, in *Papers and Proceedings of the Department of Historical research of the Institute of Historical and Social research of Croatian Academy of Sciences and Arts*, 2002, pp. 83-125
- FABIJANEC S.F., *Profesionalna djelatnost zadarskih Trgovaca u XIV i XV Stoljeću (L'activité professionnelle des marchands de Zadar aux XIVe-XVe siècles)* in *Papers and Proceedings of the Department of Historical research of the Institute of Historical and Social research of Croatian Academy of Sciences and Arts*, 2004, pp. 31-60
- FABIJANEC S. F., *Multidisciplinarno proučavanje trgovine kao dijela ekonomske povijesti srednjega vijeka u Dalmaciji (Recherche multidisciplinaire sur l'économie médiévale de la Dalmatie)*, in *Radovi*, 2005, pp. 47-54
- FABIJANEC S. F., *Gli scambi economici sulla costa adriatica orientale nei XV-XVI secoli*, in *Raukarov zbornik*, Zagreb, 2005, pp.672-690
- FABIJANEC S. F., *Trgovacki promet kvarnera na Jadranu krajem srednjeg vijeka (Le trafic commercial du Quarner en Adriatique à la fin du Moyen Age)*, in *Zbornik Radova*, 2007, pp. 103-152
- FABIJANEC S.F., *La vita marittima e commerciale della Dalmazia nel Medioevo*, in *Mediterraneo: archeologia navale e storia marittima*, DE NICOLÒ M.L. ed., Cattolica, 2008, pp. 55-59
- FABIJANEC S.F., *Od sajma do sajma: pomorski obalni promet u ritmu svetaca zaštitnika na Jadranu krajem srednjega vijeka (from fair to fair: maritime coastal trade and the rhythm of patron Saints' festivities on the adriatic at the end of the middle ages)* in *Croatica Christiana Periodica*, 2014, pp.23-40
- FALCHETTA P., *Marinai, mercanti, cartografi, pittori: ricerche sulla cartografia nautica a Venezia (XIV-XV secolo)*, in *Ateneo Veneto*, 1995, pp. 7-109
- FALCIONI A., *Il commercio del sale in età malatestiana*, in *Storia di Cervia\il Medioevo*, VASINA A. ed., Rimini, 1998, pp. 239-270
- FALCO G., *Appunti di diritto marittimo medievale: dal cartulario di Giovanni di Giona di Portovenere (1259-1260)*, Torino, 1926

- FANFANI T., *Il sale nel litorale austriaco dal XV al XVIII secolo: un problema nei rapporti tra Venezia e Trieste*, in *Sale e saline nell'Adriatico sec. XV-XX*, DI VITTORIO A. ed., Napoli, 1981, pp. 157-238
- Fano Medievale, MILESI F. ed., Fano 1997
- FARA A., *Il commercio di bestiame ungherese verso la Penisola italiana tra tardo Medioevo e prima Età moderna (XIV-XVI secolo)*, in *Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge*, 127-2 | 2015, <http://mefrm.revues.org/2709>
- FASOLI G., *I fondamenti della storiografia veneziana*, in *La storiografia veneziana fino al secolo XVI: aspetti e problemi*, A. PERTUSI ed., Firenze, 1970, pp. 11-44
- FEJIC N., *Le developement urban de Dubrovnik depuis la fondation jusqu'au XV e siècle*, in *Città portuali del Mediterraneo: luoghi dello scambio commerciale e colonie di mercanti stranieri tra Medioevo ed età moderna*, COLLETTA T. ed., Milano 2012, pp. 33-38
- FELICE C., PASQUALINI A., SORELLA S., *Termoli, storia di una città*, Roma, 2009
- FÈLLER L., *Sur le source de l'histoire des Abruzzes entre IX et XII siècles*, in *Contributi per la storia dell'Abruzzo adriatico nel Medioevo*, PACIOCCO R., PELLEGRINI L. ed., Chieti, 1992, pp. 47-69
- FENICIA G., *I noli marittimi nell'economia ragusea del XVI secolo*, in *Ricchezza del mare ricchezze dal mare: sec. XIII-XVIII, atti della trentasettesima Settimana di studi, 11-15 aprile 2005*, CAVACIOCCHI S. ed., Firenze, 2006, pp. 675-688
- FENNELL MAZZAOUI M., *Artisan migration and technology in the italian textile industry in the late Middle Age*, in *Strutture familiari, epidemie, migrazioni nell'Italia medievale*, COMBA R., PICCINNI G., PINTO G. ed., Napoli, 1984, pp. 519-534
- F. FOSCHI, *Federico II di Svevia e il porto di Recanati*, in *Federico II e le Marche: atti del Convegno di studi: Jesi, 2-4, dicembre 1994* Fonseca C.D. ed., pp.159-181
- FERLUGA J., *La Dalmazia tra Bisanzio, Venezia e l'Ungheria ai tempi di Manuele Comneno*, in *Studi veneziani*, n. XII, 1970, pp. 63-85
- FERLUGA J., *L'amministrazione bizantina in Dalmazia*, Venezia, 1978
- FERLUGA J., *Bizanc na Jadranu (6-13 stoletje) (Byzantium and the Adriatic (VI-XIII centuries))*, in *Zgodovinski časopis*, 1990, pp. 363-383
- FERRI S., *Il prestito tra potere centrale e autorità periferica nella Fano del Quattrocento*, in *La presenza ebraica nelle Marche (secoli XIII-XX)*, ANSELMIS S., BONAZZOLI G. ed., Ancona, 1983, pp. 39-51
- FIGLIUOLO B., *Lo spazio economico dei mercanti messinesi nel XV secolo (1415-1474)*, in *Nuova Rivista storica*, 2013, pp. 757-801
- FIGLIUOLO B., *Gli Amalfitani nello spazio economico fiorentino*, in *Rassegna del centro di cultura e storia amalfitana*, 2015, pp. 68-85

- FILOSA M., *Lo scrivano dagli "Ordinamenta maris" di Trani al "Consolato del mare"*, in *Archivio storico pugliese*, 1979, pp. 259-270
- FINE J. V. A., *The late medieval Balkans*, Ann Arbor, 1987
- FIUME G., *Schiavitù mediterranee*, Milano, 2009
- FORETIĆ V., *Povijest Dubrovnika do 1808*, Zagabria, 1980
- FRANCESCHINI G., *La situazione politica delle Marche alla venuta del Card. Egidio Albornoz*, in *Il card. Albornoz nel VI centenario delle Constitutiones, 1357-1957*, Fano, 1959, pp. 20-55
- FRANCHINI V., *Ancona porto franco e centro di commerci ebraico-levantini nel secolo XVIII*, in *Atti e memorie della deputazione di storia patria per le Marche*, s. VII, v. III, 1948, pp. 83-108
- FRASSINETI G., *Il progetto teodericiano di difesa adriatica*, in *Proposte e ricerche*, n. 43, 1999, pp. 60-66
- FREJDENBERG M.M., *Dinamika gradske strukture u Dalmaciji od XIV do XVI stoljeća (The dynamics of the urban society in Dalmatia from the XIV to the XVI centuries)* in *Journal institute of Choatian history*, 1977, pp. 335-340
- FUSARO M., *Gli uomini d'affari stranieri in Italia*, in *Il rinascimento italiano e l'Europa, Commercio e cultura mercantile*, vol. IV, pp. 369-395
- GAETA D., *Le fonti del diritto della navigazione*, Milano, 1965
- GAGLIARDI G., *Schiavoni e Albanesi ad Ascoli nel XV-XVII secolo: Santa Venere o Veneranda*, in *II Seminario sulle fonti per la storia della civiltà marinara picena: S. Benedetto del Tronto, 8-9 dicembre 2000*, ISTITUTO DI RICERCA DELLE FONTI PER LA STORIA DELLA CIVILTÀ MARINARA PICENA ed., 2002, pp. 101-110
- GALANTINI S., *Gli Albanesi e Schiavoni che popolarono siti dell'Abruzzo*, in *L'Abruzzo e la repubblica di Ragusa tra il XIII e il XVII secolo*, Atti del convegno di studi storici: Ortona 25-26 luglio 1987, Ortona, 1988, pp. 33-53
- GALGANO F., *Lex Mercatoria*, Milano, 2002
- GARBUGLIA R., *Il porto e la fiera di Recanati nei secoli XV e XVI*, in *Atti del IX convegno di studi storici maceratesi*, Macerata 1975, pp. 39-63
- GARDELLI G., *Cultura materiale del Montefeltro: la ceramica dal Medioevo al '700*, in *La montagna tra Toscana e Marche: ambiente, territorio, cultura, economia, società dal Medioevo al XIX secolo*, ANSELMIS. ed., Milano, 1985, pp. 205-225
- GARZANITI M., *L'altra sponda dell'Adriatico fra Umanesimo e Rinascimento*, in *Firenze e Dubrovnik all'epoca di Marino Darsa (1508-1567): atti della Giornata di studi*, Firenze, 31 gennaio 2009, PINELLI P. ed., Firenze, 2010, pp. 13-22
- GALASSO G., *L'Italia Aragonesa*, in *La Corona de Aragón. Siglos XII-XVIII*, BELENGUER CEBRIÀ E., GARÍN LLOMBART F. V., ed., Valencia, 2006, pp. 129-142

- GARZELLA G., VACCARI O., *Insedimenti portuali toscani. Tra Toscana e Marche: gli osservatori datiniani per i traffici commerciali*, in *Paesaggi e proiezione marittima: i sistemi adriatico e tirrenico nel lungo periodo: Marche e Toscana a confronto*, Garzella G. ed., Pisa, 2013, pp. 11-24
- GASPARRI S., *Un placito carolingio e la storia di Comacchio*, in *Faire lien: aristocratie, réseaux et échanges compétitifs*, JÈGOU L., JOYE S., LIENHARD T., SCHNEIDER J. ed., Paris, 2015
- GELICHI S., NEGRELLI C., *Anfore e commerci nell'Alto Adriatico tra VIII e IX secolo*, in *Mélanges de l'École française de Rome*, 2008, pp. 307-326
- GELICHI S., NEGRELLI C., *Ceramica e circolazione delle merci nell'Adriatico tra VII e X secolo*, in *Actas del VIII Congreso Internacional de Cerámica Medieval*, 2009, pp. 49-62
- GELICHI S., CALAON D., NEGRELLI C., GRANDI E., *The mediterranean emporium of Comacchio and early medieval european trade (the 6th–10th centuries AD)*, in *Ten centuries of byzantine trade (the 5th–15th centuries)*, pp. 165-176
- GEORGIOPULOU G., *Venice's mediterranean colonies*, Cambridge, 2001
- GESTRIN F., *Slavi negli organi amministrativi dei Malatesta a Fano nella prima metà del secolo XV*, in *Studia picena*, 1968, pp. 113-123
- GESTRIN F., *Nota sulle antiche relazioni tra le due coste adriatiche*, in *Fano: supplemento del Notiziario di informazione sui problemi cittadini*, Fano, 1972, pp. 43-50
- GESTRIN F., *Le relazioni economiche fra le due sponde adriatiche tra Quattro e Cinquecento*, in *Momenti e problemi della storia delle due sponde adriatiche*, atti del I Congresso internazionale sulle relazioni fra le Sponde adriatiche: Brindisi-Lecce-Taranto, 15-18 ottobre 1971, PALUMBO F. ed., Lecce, 1973, pp. 89-102
- GESTRIN F., *Trgovina sloveskih dežel z italijanskimi ob koncu srednjega veka in v XVI stoletju (the trade between Slovenian regions and the Italian regions at the end of the Middle age and in the XVI century)* in *Zgodovinski časopis*, 1975, pp. 77-88
- GESTRIN F., *Migracije iz Dalmacije v Italijo v 15 in 16 stoletju (Migrations from Dalmatia to Italy in the XV-XVI centuries)*, in *Zgodovinski časopis*, 1976, pp. 269-277
- GESTRIN F., *Migracije iz Dalmacije u Marke u XV i XVI stoljeću (Migrations from Dalmatia to Marche in the XV ad XVI centuries)* in *Radovi- Journal institute of Chroatian history*, 1977, pp. 395-404
- GESTRIN F., *Migracije Slovanov v Fanu v 15 stoletju, njihova poselitev v mestu in družbena struktura (The migrations of the Slavs at Fano in the XV century. Their settlement in town and their social structure)* in *Zgodovinski časopis*, 1977, pp. 233-242
- GESTRIN F., *Il commercio di pellami nelle Marche del XV e della prima metà del XVI secolo*, in *Atti e memorie della deputazione di storia patria per le Marche*, Nuova serie, anno 82 (1977), pp. 255-275

- GESTRIN F., *Migracije Slovanov v Italijo. Rezultati jugoslavanske historiografije (Migrations of the Slavs to Italy. Results of Yugoslav historiography)* in *Zgodovinski časopis*, 1978, pp. 7-21
- GESTRIN F., *Le migrazioni degli Slavi in Italia e nella storiografia jugoslava*, in *Quaderni storici*, 1979, pp. 5-30
- GESTRIN F., *Italijani v slovenskih deželah od 13 do 17 stoletja (The Italians in the Slovene countries from the XIII to XVII centuries)* in *Zgodovinski časopis*, 1981, pp. 223-241
- GESTRIN F., *Le migrazioni degli Slavi in Italia nella storiografia jugoslava*, in *Italia felix: migrazioni slave e albanesi in Occidente: Romagna, Marche, Abruzzi, secoli XIV-XVI*, ANSELMINI S. ed., Urbino, 1988, pp. 247-271
- GESTRIN F., *Slovani v Pesaru od XV do XVII Stoletja*, in *Zgodovinski casopis*, n.49, 1995, pp. 341-351
- GESTRIN F., *Slovani v Italiji v zgodnjem srednjem veku (Slavs in Italy in Early middle age)*, in *Zgodovinski časopis*, 1997, pp. 157-164
- GESTRIN F., *Le migrazioni degli Slavi in Italia*, in *Proposte e ricerche*, n. 41, 1998, pp. 169-181
- GIACOMINI C., *Fonti per la storia del porto dorico in antico regime nell'Archivio storico comunale di Ancona*, in *La storia del porto per la storia della città: seminario di studi sulle Fonti per la storia del porto di Ancona*, GUBBINI G. ed., Perugia, 2013, pp. 91-112
- GIANNANDRÈ R., *Abruzzo e Dalmazia nell'Adriatico rinascimentale*, in *L'Abruzzo e la repubblica di Ragusa tra il XIII e il XVII secolo*, Atti del convegno di studi storici: Ortona 25-26 luglio 1987, Ortona, 1988, pp. 5-32
- GIGANTE S., *Storia del comune di Fiume*, Firenze, 1928
- I greci in Adriatico*, BRACCESI L., LUNI M. ed., Roma, 2002
- GINATEMPO M., SANDRI L., *L'Italia delle città: il popolamento urbano tra Medioevo e Rinascimento: secoli XIII-XVI*, Firenze, 1990
- GIOANNI S., *Les cours du Royaume de Croatie et la Réforme de l'Eglise dalmate (IXe-XIesiècle) à travers le Codex diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae: fonctionnement, hommes et doctrine*, in *Le corti nell'Alto Medioevo*, atti della settimana di studi, Spoleto 24-29 aprile 2014, Spoleto, 2015
- GIULI M., *L'assicurazione marittima tra Toscana, l'Adriatico e Medio Oriente note sugli "Statuti di Sicutà" fiorentini e sulla polizza anconetana del Cinquecento*, in *Paesaggi e proiezione marittima: i sistemi adriatico e tirrenico nel lungo periodo: Marche e Toscana a confronto*, Garzella G. ed., Pisa, 2013, pp. 73-62
- GIULIODORI GATELLA G., *L'Adriatico orientale nella legislazione anconitana del Basso Medioevo, spunti di ricerca*, in *Atti e memorie della deputazione di storia patria per le Marche*, Nuova serie, anno 82 (1977), pp. 35-52

- GOLDSCHMIDT L., *Storia universale del diritto commerciale*, Torino, 1913
- GOLDSTEIN I., *Byzantine rule on the Adriatic: possibilities for comparative studies*, in *Acta Histriae*, 1998, pp. 59-76
- GOLDTHWAITE R.A., *L'economia della Firenze rinascimentale*, Bologna, 2013
- GONZÁLEZ ARÉVALO R., *Italian Renaissance Diplomacy and Commerce with Western Mediterranean Islam: Venice, Florence, and the Nasrid Kingdom of Granada in the Fifteenth Century*, in *i Tatti studies in the italian renaissance*, 2015, pp. 215-232
- GRECI R., *Le città emiliano-romagnole*, in *Le città del Mediterraneo all'apogeo dello sviluppo medievale*, XVIII Convegno internazionale di studi del Centro italiano di studi di storia ed arte, Pistoia 18-21 maggio 2001, Pistoia, 2003, pp. 223-244
- GREIF A., *Institutions and the path to the modern economy*, New York, 2006
- GRIERSON P., *Coins of medieval Europe*, London, 1991
- GRIERSON P., *Byzantine coinage*, Washington, 1999
- GROHMANN A., *Le fiere del regno di Napoli*, Napoli, 1969
- GRUPPO DI STUDIO DI DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE <BOLOGNA-MODENA>, *Aspetti dello statuto del mare di Ancona (XIV secolo)*, in *Archivio giuridico Serafini*, v. 201, fasc. 1, 2, Modena, 1981, pp.149-232
- GUILLOU A., *La presenza bizantina nell'arco adriatico*, in *Aquileia nella Venetia et Histria*, Atti della XV Settimana di studi aquileiesi, Udine, 1986, pp. 407-421
- HARRIS R., *Dubrovnik: a history*, Londra, 2003
- HEYD G., *Le colonie commerciali degli Italiani in Oriente nel Medioevo*, Venezia 1866
- HEYD G., *Storia del commercio nel Levante nel Medioevo*, Torino, 1913
- HOCQUET J.C., *Commercio e navigazione in Adriatico: porto di Ancona, sale di Pago e marina di Ragusa*, in *Atti e memorie della deputazione di storia patria per le Marche*, Nuova serie, anno 82 (1977), pp. 221-254
- HOCQUET J. C., *Modernità del mercato del sale in Adriatico*, in *Sale e saline nell'Adriatico sec. XV-XX*, DI VITTORIO A. ed., Napoli, 1981, pp. 3-19
- HOCQUET J.C., *Le sel enjeu et instrument de la domination vènitiènne en Romagne à la fin du XV siècle*, in *Ravenna in età veneziana*, BOLOGNESI D. ed., Ravenna, 1986, pp. 89-100
- HOCQUET J.C., *Les relations commerciales entre le ports de l'Adriatique et le Marchès occidentaux. Les fournitures de sèl dans le port d'Ancone (XV-XVII siècles)* in *Mercati, mercanti, denaro nelle Marche*, atti del convegno Ancona 28-30 maggio 1982, Ancona, 1989, pp. 171-184
- HOCQUET J.C., *Il sale e la fortuna di Venezia*, Roma, 1990

- HODGES R., *Adriatic Sea trade in an european perspective*, in *From one sea to another: trading places in the European and Mediterranean Early Middle Ages*: proceedings of the International conference: Comacchio, 27th-29th March 2009, GELICHI S., HODGES R. ed., Turnhout, 2012, pp. 208-234
- HORDEN P., *The corrupting sea: a study of Mediterranean history*, Oxford, 2000
- HORII Y., *Venetian consul and resident in Egypt under Ottoman conquest*, in *Veneziani in Levante Mussulmani a Venezia*, LUCCHETTA F. ed., Roma, 1997, pp. 121-132
- HOSHINO H., *Industria tessile e commercio internazionale nella Firenze del Tardo Medioevo*, Firenze, 2001
- HRABAK B., *Turske provale iosvajanja na području današnje servene Dalmacije do sredine XVI stoleća (Irruption et conquestes Turques sur le territoire de l'actuelle Dalmatie septentrionale jusqu'au milieu du XVI siècle)* in *Radovi - Journal institute of Chroatian history*, 1986, pp.69-100
- HRABAK B., *Regionalna i medunarodna trgovina Mlečana i Dubrovčana drvetom iz Senja XV-XVIII stoljeće (commercio regionale ed internazionale del legno di Segna tra Venezia e i Ragusei XV-XVIII secolo)* in *Radovi - Journal institute of Chroatian history*, 1991, pp. 57-107
- HUBERT E., *Urbanizzazione, immigrazione e cittadinanza (XII-metà XIV secolo). Alcune considerazioni generali*, in *La costruzione della città comunale italiana: (secoli XII-inizio XIV)*, ventunesimo convegno internazionale di studi: Pistoia, 11-14 maggio 2007, CENTRO ITALIANO DI STUDI DI STORIA E D'ARTE, Pistoia, 2009, pp. 131-145
- HOUSSAYE MICHIEZI I., *Les milieux d'affaires florentins, le commerce des draps et les marchés ottomans à la fin du XV^e et au début du XVI^e siècle*, Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge, 127-2 | 2015, <http://mefrm.revues.org/2753>
- INALCIK H., *An economic and social history of the Ottoman empire*, New York, 1994
- ISRAEL U., SCHMITT O.J., *Venezia e Dalmazia*, Roma, 2013
- Istituzioni e statuti comunali nella Marca d'Ancona: dalle origini alla maturità (secoli XI-XIV)*, VILLANI V. ed., Ancona, 2005-2007
- IUBATTI N., *Ortona e Ragusa nel passato*, in *L'Abruzzo e la repubblica di Ragusa tra il XIII e il XVII secolo*, Atti del convegno di studi storici: Ortona 25-26 luglio 1987, Ortona, 1988, pp. 37-46
- IVANČEVIĆ V., *La presenza dei Ragusei nella fiera di Senigallia durante il XVIII secolo*, in *Atti e memorie della deputazione di storia patria per le Marche*, s. VIII, v. V, 1966-67, pp. 161-169
- IVETIC E., *Le città dell'Istria*, in *Le città del Mediterraneo all'apogeo dello sviluppo medievale*, XVIII Convegno internazionale di studi del Centro italiano di studi di storia ed arte, Pistoia 18-21 maggio 2001, Pistoia, 2003, pp. 73-110

- IVETIC E., *Venezia e l'Adriatico orientale: connotazioni di un rapporto (sec. XIV- XVIII)* in *Balcani Occidentali, Adriatico e Venezia fra XIII e XVIII secolo*, ORTALLI G., SCHMITT O.J. ed., Venezia, 2009, pp. 239-260
- IVETIC E., *La Dalmazia veneta*, in *Studi veneziani*, 2010, pp. 90-100
- IVETIC E., *L'Adriatico nella venezianistica di Roberto Cessi*, in *Mediterranea*, 2013, pp. 213-248
- IVETIC E., *Adriatico orientale: atlante storico di un litorale mediterraneo*, Rovigno, 2014
- IVETIC E., *Un confine nel Mediterraneo*, Roma, 2014
- IVETIC E., *L'Adriatico come spazio storico internazionale*, in *Mediterranea*, 2015, pp. 483-498
- JACKSON T.G., *Dalmatia the Quarnero and Istria*, Oxford, 1887
- JANEKOVIĆ RÖMER Z., *Ragusan views of the Venetian rule*, in *Balcani Occidentali, Adriatico e Venezia fra XIII e XVIII secolo*, ORTALLI G., SCHMITT O.J. ed., Venezia, 2009, pp. 53-76
- JUTRONIĆ A., *Contributo allo studio sulla presenza di Marchigiani a Spalato*, in *Quaderni storici*, n.13, 1970, pp. 261-266
- KARPOV S.P., *L' impero di Trebisonda, Venezia, Genova e Roma, 1204-1461: rapporti politici, diplomatici e commerciali*, Roma, 1986
- KARPOV S.P., *La navigazione veneziana nel Mar Nero XIII-XV sec.*, Ravenna, 2000
- KOVAČEVIC-KOJIĆ D., *La Serbie dans l'économie de Venise au XV^{ème} siècle*, in *Balcani Occidentali, Adriatico e Venezia fra XIII e XVIII secolo*, ORTALLI G., SCHMITT O.J. ed., Venezia, 2009, pp. 39-52
- KOZLIČIĆ M., *Adriatic Sea routes from the Antiquity to the early Modern age*, in *Histria Antiqua*, 2012, pp. 13-20
- KREKIĆ B., *La Puglia tra Dubrovnik e il Levante in epoca Angioina*, in *Archivio storico pugliese*, 1961, pp. 173-179
- KREKIĆ B., *Un mercante e diplomatico da Dubrovnik a Venezia nel Trecento*, in *Studi Veneziani*, n. IX, 1967, pp. 71-102
- KREKIĆ B., *Le relazioni tra Venezia e Ragusa e le popolazioni serbo-croate*, in *Venezia e il Levante nel XV secolo: atti del convegno internazionale di storia della civiltà veneziana*, Venezia, 1-5 giugno, 1968, PERTUSI A. ed., Firenze, 1973, pp. 389-401
- KREKIĆ B., recensione a CARTER F.W., *Dubrovnik: a classic city state*, Londra, 1971, in *Slavic Review*, Vol. 33, n. 2, Jun., 1974, pp. 386-387
- KREKIĆ B., *Dubrovnik, Italy and the Balkans in the late Middle Ages*, London, 1980
- KREKIĆ B., *Le port de Dubrovnik entreprise d'Etat plaque tournante du commerce de la ville (XIV-XVI sec.)* in *I porti come impresa economica: atti della diciannovesima Settimana di studi: 2-6 maggio 1987*, CAVACIOCCHI S. ed., 1987, pp. 653-673

- KREKIĆ B., *Venezia e l'Adriatico*, in *Storia di Venezia*, Roma, 1997, vol. 3, pp. 51-85
- KREKIĆ B., *Contribution to the study of the Ragusan presence in Venice in the 14th century*, in *Dubrovnik annals*, 2001, pp. 7-45
- KREKIĆ B., *Helias and Blasius De Rodoano, Ragusan merchants in the second half of fourteenth century*, in *Zbornik Radova Vizantoloskog instituta*, n.41, 2004, pp. 399-422
- KOLANOVIĆ J., KRIŽMAN M., *Zadarski statut sa svim reformacijama, odnosno, novim uredbama donesenim do godine 1563*, Zadar, 1997
- KUNČEVIĆ L., *Retorika granice kršćanstva u diplomaciji renesansnog Dubrovnika, (the rhetoric of the frontier of christendom in the diplomacy of renaissance Ragusa)*, *Anali Dubrovnik*, 48, 2010, pp. 179-211
- LANARO P., *i mercati nella Repubblica veneta*, Venezia, 1999
- LANE C., *Storia di Venezia*, Torino, 1982
- LANE C., *Le navi di Venezia*, Torino, 1983
- LA TORRE A., *Cinquant'anni col diritto*, vol. II, Milano, 2008
- LECIEJEWICZ L., *Gli Slavi occidentali: loro insediamenti e attività economiche*, in *Gli Slavi occidentali e meridionali nell'Alto Medioevo: settimane di studi del Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo*, Spoleto, 1982, pp. 475-513
- LEGNANI A., *La giustizia dei mercanti*, Bologna, 2005
- LONZA N., *Dubrovački patriciji pred izazovom prava (druga polovica 14. i 15. stoljeće), (patrizi ragusani di fronte alla sfida della legge (seconda metà del XIV e XV secolo))*, in *Acta Histriae*, 2008, pp. 117-136
- LONZA N., *The statute of Dubrovnik of 1272*, Dubrovnik 2012
- LEONARDI C., *Il commercio del guado tra Marche e Toscana nei secoli XV- XVI*, in *La montagna tra Toscana e Marche: ambiente, territorio, cultura, economia, società dal Medioevo al XIX secolo*, ANSELMI S. ed., Milano, 1985, pp. 169-204
- LEONE A., *Il commercio terrestre raguseo nella seconda metà del Quattrocento*, in *Ovidio Capitani: quarant'anni per la storia medievale*, DE MATTEIS M.C. ed., Bologna, 2003, pp. 151-156
- LEONI A., *Per una storia della nazione portoghese ad Ancona e Pesaro*, in *Identità dissimulata*, Firenze, 2000, pp. 27-97
- LEONHARD J.F., *Ancona nel basso Medio Evo*, Ancona, 1992
- LEWIS A., *Mediterranean maritime commerce: a.d. 300-1100. Shipping and trade*, in *La navigazione mediterranea nell'Alto Medioevo: settimane di studi del Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo*, Spoleto, 1977, pp. 481-502

- LIBURDI E., *Cenno panoramico degli statuti comunali medievali marchigiani*, in *Atti e memorie della deputazione di storia patria per le Marche*, s. VIII, v. IV, f. II, 1964-1965, pp. 335-377
- LODOLINI E., *Gli archivi delle Marche con cenni particolari sulle fonti per la storia del Medioevo marchigiano*, in *Atti e memorie della deputazione di storia patria per le Marche*, s. VIII, v. IV, f. II, 1964-1965, pp. 249-270
- LODOLINI A., *Le repubbliche del mare*, Roma 1963
- LOMBARDI V.F., *I ritrovati capitoli dell'anno 1404 fra il comune di Fano e Pandolfo Malatesta*, in *Nuovi studi fanesi*, 4, 1989, pp. 49-72
- LUCHETTI M., *Le confraternite di Pesaro tra XIII e XVII secolo*, in *Studi Pesaresi*, 2\2013
- LUČIĆ J., *Pomorsko- trgovačke veze Dubrovnika i Italije u XII stoljeću (Relazioni commerciali marittime tra Ragusa e l'Italia nel XII secolo)*, in *Pomorski Zbornik*, Zara, 1967
- LUME L., *Presenze slave in Ancona secondo la documentazione notarile (1391-1499)*, in *Quaderni storici*, n.13, 1970, pp. 251-260
- LUME L., *Fonti documentarie marchigiane per lo studio dei rapporti tra le due coste adriatiche*, in *Momenti e problemi della storia delle due sponde adriatiche*, atti del I Congresso internazionale sulle relazioni fra le Sponde adriatiche: Brindisi-Lecce-Taranto, 15-18 ottobre 1971, PALUMBO F. ed., Lecce, 1973, pp. 211-225
- LUZZATTO G., *La commenda nella vita economica dei secoli XIII e XIV con particolare riguardo a Venezia*, in *Convegno internazionale di studi storici del diritto marittimo medievale*, Amalfi luglio-ottobre 1934, SENIGALLIA L.A. ed., Napoli, 1935, pp. 139-164
- LUZZATTO G., *Storia economica di Venezia dal XI al XVI secolo*, Venezia, 1961
- MADDEN T.F., *the Venetian version of the fourth Crusade: memory and the conquest of Constantinople in medieval Venice*, in *Speculum*, 2012, pp. 311-344
- MAINONI P., *Mercanti lombardi tra Barcellona e Valencia nel Basso Medioevo*, Bologna, 1982
- MAIRE VIGUEUR J.C., *Il podestà che veniva dal mare: Gargano degli Arscindi e l'impianto del sistema podestarile a Spalato (1239)*, in *Circolazione di uomini e scambi culturali tra città (secoli XII-XIV)*, atti del XXIII convegno di Pistoia, Roma, 2013, pp. 197-220
- MAIRE-VIGUEUR J.C., *I rettori forestieri nei comuni marchigiani*, in *Stranieri e forestieri nella Marca dei secc. XIV-XVI: atti del XXX Convegno di studi maceratesi*: Macerata, 19-20 novembre 1994, Macerata, 1996, pp. 129-162
- MANANČICOVA P., *Rana manufaktura i socijalni aspekti povijesti zanatskog stanovništva Dubrovnika u XV i na početsku XVI stoljeća (The early manufacture and the social aspects of the history of the trades in Dubrovnik in the XV and the beginning of the XVI centuries)* in *Radovi - Journal institute of chroatian history*, 1977, pp. 341-356

- MANDIĆ D., *Gregorio VII e l'occupazione veneta della Dalmazia*, in *Venezia e il Levante nel XV secolo*: atti del convegno internazionale di storia della civiltà veneziana, Venezia, 1-5 giugno, 1968, PERTUSI A. ed., Firenze, 1973, pp. 453-472
- MANFRONI C., *Le leggi marittime di Ancona*, in *Rivista marittima*, 1897, pp.1-24
- MANSUTTI F., *La polizza di sicurtà anconitana del 1567 nel De assecurationibus di Benvenuto Stracca*, in *Assicurazioni, rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni private*, 2009
- MARAZZI F., *Adriatico centrale nell'Alto Medioevo*, in *Archeologia dell'Adriatico dalla preistoria al Medioevo: atti del Convegno internazionale: Ravenna, 7-8-9 giugno 2001*, LENZI F. ed., Firenze, 2003, pp. 499-506
- MARAZZI F., BROGIOLO G.P., *La civiltà dell'Adriatico nell'Alto Medioevo. Uno sguardo d'insieme agli indicatori storico-archeologici*, in *Io Adriatico: civiltà di mare tra frontiere e confini*, PAPAGNO G. ed., Ancona, 2001, pp. 129-134
- MARCOVIĆ S., *Notarijati medievalnih komuna crnogorskog primorja (odrazi antičkog nasljed, autonomnosti urbaniteta i humanističkog univerzalizma), (i notariati dei comuni medievali del litorale montenegrino (riflessi della tradizione antica, dell'autonomia municipale e dell'universalismo umanistico))*, in *Acta Histriae*, 2010, pp. 823-846
- MARCUCCI R., *La fiera di Senigallia durante i secoli XVI- XVII*, in *Le Marche*, 1912, pp. 222-242
- MARCUCCI R., *La fiera di Senigallia: contributo alla storia economica del bacino adriatico*, Ascoli Piceno, 1914
- MARENGO M., *Il governo veneziano a Ravenna*, in *Ravenna in età veneziana*, BOLOGNESI D. ed., Ravenna, 1986, pp. 31-67
- MARIANO F., *Giacomo Fontana architetto militare ed urbanista anconetano e il suo piano preveggenente per il porto di Ancona*, in *La storia del porto per la storia della città: seminario di studi sulle Fonti per la storia del porto di Ancona*, GUBBINI G. ed., Perugia, 2013, pp. 77-90
- MARINO A., *Le popolazioni alloglotte nella regione abruzzese*, in *L'Abruzzo e la repubblica di Ragusa tra il XIII e il XVII secolo*, Atti del convegno di studi storici: Ortona 25-26 luglio 1987, Ortona, 1988, pp. 49-74
- MARINANGELI U., *I santi venuti dal mare*, Acquaviva Picena, 2004
- MARINOVIĆ A., *Pomorsko- pravni propisi sredovječnog dubrovačkog statuta (Regolamenti giuridico-marittimi negli Statuti medievali di Ragusa)* in *Pomorski Zbornik*, Zara, 1963
- MARINUCCI C., *Mercanti ragusani ed ebrei ad Ancona nei rogiti del notaio Alessandro Postumi 1600-1619*, in *Proposte e ricerche*, n.25, 1990, pp. 194-214
- MARTIN J.M., *La Pouille du VI au XII siècle*, Roma, 1993

- MARVULLI N., *Nomos rodion nautikos e Ordinamenta et consuetudo maris edita per consules ciuitatis Trani*, in *Archivio storico pugliese*, XVI, 1963, pp. 42-64
- MATIJEVIĆ-SOKOL M., *Uspostava mletačke vlasti u Kotoru 1420 godine (Istituzione del dominio veneto a Cattaro nell'anno 1420)* in *Papers and Proceedings of the Department of historian research of the Institute of historical and social research of Croatian academy of sciences and arts*, 1983, pp. 9-20
- MATKOVIĆ P., *Prilozi k trgovačko-političkoj historij republike dubrovačke, II: Trovinski odnošaj izmedju Dubrovnika i srednje Italije (contributo alla storia commerciale e politica della repubblica ragusea, parte II: le relazioni commerciali tra Ragusa e l'Italia centrale)* in *Rad Jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti*, vol. XV, Zagabria, 1871
- MATTOZZI I., *La politica annonaria veneziana e le città suddite: il caso di Ravenna nel XV secolo*, in *Ravenna in età veneziana*, BOLOGNESI D. ed., Ravenna, 1986, pp. 101-127
- MCCORMICK M., *Le origini dell'economia europea: comunicazioni e commercio 300-900 d.C.*, Milano, 2008
- MELIS F., *Trasporti e comunicazioni nel Medioevo*, Firenze, 1984
- MELIS F., *Mercanti italiani nell'Europa medievale e rinascimentale*, Grassano, 1990
- MELVILLE-JONES J.R., *Proposta per un archivio del litorale adriatico*, in *Atti e memorie della società dalmata di storia patria*, 1997, pp. 13-18
- MENCHETTI A., *L'antico archivio dei vescovi di Sinigaglia*, in *Atti e memorie della deputazione di storia patria per le Marche*, s. II, v. X, f. I, 1915, pp. 123-130
- MERLINI G., *Ancona e i porti delle Marche e dell'Emilia*, Bologna, 1942
- MEZZABOTTA P., *Immigrati slavi e Albanesi nelle fonti notarili del senigalliese 1455-1677*, in *Proposte e ricerche*, n. 26, 1991, pp. 248-270
- MITIĆ J., *O Dubrovačkom konzulatu i trgovini u Anconi (Il consolato e il commercio di Ragusa in Ancona)*, in *Pomorski zbornik*, 1970, pp. 597-612
- MOGLIE S., MARSILI A., *Il Cardinale Gil Albornož e la Rocca papale di San Cataldo*, Comune di Ancona, Assessorato all'Urbanistica, 2008, ww1.comune.ancona.it/Comune/urbanistica/storia/storia.html
- MOLÀ L., *il mercante innovatore*, in *Il Rinascimento italiano e l'Europa, Commercio e cultura mercantile*, vol. IV, FRANCESCHI F., GOLDTHWAITE R.A., MUELLER R.C. ed., pp. 623-654
- MONTI G.M., *Sulla datazione dei capitoli italiani della tabula di Amalphi*, in *Rivista del diritto della navigazione*, I, 1936, pp. 71-79
- MONTI G.M., *Note sulla datazione delle tavole amalfitane e degli ordinamenti del mare di Trani*, in *Rivista di diritto della navigazione*, I, 1938, pp. 215-233

- MONTI G.M., *Nuovi documenti medievali sul commercio marittimo genovese*, in *Rivista di diritto della navigazione*, I, 1939, pp. 320-326
- MONTI G.M., *Note su alcuni documenti di diritto marittimo angioino*, in *Rivista di diritto della navigazione*, I, 1939, pp. 90-103
- MONTI G.M., *Il commercio marittimo di Amalfi fuori d'Italia nell'Alto Medioevo*, in *Rivista di diritto della navigazione*, I, 1940, pp. 389-401
- MORELLI A.L., NOVARA P., *Sedi di zecca e monetazione di Ravenna dall'Antichità al Tardo Medioevo*, in *Atti e memorie della Deputazione di storia patria di Romagna*, 2007, pp. 151-200
- MORGETIĆ L., *Venezia, Bisanzio e l'occupazione di Zara nel 1062*, in *Studi veneziani*, 1980, pp. 279-290
- MORINI E., *Il Levante della santità. I percorsi delle reliquie dall'Oriente all'Italia*, in *Le relazioni internazionali nell'Alto Medioevo*, atti della LVIII Settimana di Studio, Spoleto, 2011, pp. 873-943
- MORRISSON C., *La monnaie byzantine hors de l'empire: dons politiques et échanges économiques*, in *Le relazioni internazionali nell'Alto Medioevo*, atti della LVIII Settimana di Studio, Spoleto, 2011, pp. 273-297
- MORONI M., *Prestatori ebrei ed economie cittadine nella Marca Anconetana*, in *La presenza ebraica nelle Marche (secoli XIII-XX)*, ANSELMI S., BONAZZOLI G. ed., Ancona, 1983, pp. 11-38
- MORONI M., *Ludovico Zdekauer e la storia del commercio nel medio Adriatico*, Ancona, 1997
- MORONI M., *La Marca pontificia e i Turchi: tre storie dopo Otranto*, in *Proposte e ricerche*, n. 43, 1999, pp. 83-92
- MORONI M., *Adriatico un mare di scambi*, in *Io Adriatico: civiltà di mare tra frontiere e confini*, PAPAGNO G. ed., Ancona, 2001, pp. 69-88
- MORONI M., *Il porto e la fiera di Rimini in età moderna*, in *Tra San Marino e Rimini*, PIRANI F. ed., Repubblica di San Marino, 2001, pp. 43-94
- MORONI M., *La fiera di Fermo*, in *Proposte e ricerche*, n. 49, 2002, pp. 23-59
- MORONI M., *L'Adriatico conteso, antiche direttrici dei traffici dal Medioevo all'Ottocento*, in *L'Adriatico: un mare di scambi tra Oriente e Occidente*, CATTARUZZA M. ed., Pordenone, 2003, pp. 31-42
- MORONI M., *Mercanti e fiere tra le due sponde dell'Adriatico*, in *La pratica dello scambio: sistemi di fiere, mercanti e città in Europa, 1400-1700*, Venezia, LANARO P. ed., 2003, pp. 53-80
- MORONI M., *Tra relitti di mare e paludi costiere: nascita di una comunità di pescatori a S. Benedetto del Tronto (XVI-XVII secolo)*, in *Ricchezza del mare ricchezze dal mare: sec. XIII-XVIII, atti della trentasettesima Settimana di studi, 11-15 aprile 2005*, CAVACIOCCHI S. ed., Firenze, 2006, pp. 1041-1056

- MORONI M., *Alcune note sulla produzione e commercio della cera in area adriatica tra Basso Medioevo ed età Moderna*, in *Proposte e ricerche*, n. 62, 2009, pp. 7-22
- MORONI M., *Tra le due sponde dell'Adriatico: rapporti economici, culturali e devozionali in età moderna*, Napoli, 2010
- MORONI M., *Nel Medio Adriatico: risorse, traffici, città tra Basso Medioevo ed età Moderna*, Napoli, 2012
- MORONI M., *Produzione e commercio del sapone nel Mediterraneo tra basso medioevo ed età moderna*, in *Produzioni e commerci nelle province dello Stato pontificio*, DI STEFANO E. ed., Narni, 2013, pp. 140-156
- MOSHER STUARD S., *the Adriatic trade in silver, (1300)*, in *Studi veneziani*, XVII-XVIII, 1975-6, pp. 95-144
- MUELLER R.C., *Mercanti e imprenditori fiorentini a Venezia nel Tardo Medioevo*, in *Società e Storia*, 1992, pp. 29-60
- MUELLER R.C., *Aspects of Venetian Sovereignty in Medieval and Renaissance Dalmatia*, in *Quattrocento Adriatico, Fifteenth Century Art of the Adriatic Rim, Papers from a colloquium*, DEMPSEY C. ed., Bologna, 1996, pp. 29-56
- MUELLER R.C., *Immigrazione e cittadinanza nella Venezia medievale*, Roma, 2010
- MUZZARELLI G., *Il Guardaroba medievale*, Bologna, 2000
- NATALUCCI M., *Vita marinara e commerciale di Ancona nel medioevo e Statuti del mare*, Ancona, 1953
- NATALUCCI M., *La missione del Card. Egidio Albornoz in Ancona secondo la Cronaca di Oddo de Biagio*, Fano, 1955
- NATALUCCI M., *Documenti albornoziani nell'Archivio storico di Ancona*, in *Il card. Albornoz nel VI centenario delle Constitutiones, 1357-1957*, Fano, 1959, pp. 105-110
- NATALUCCI M., *Ancona attraverso i secoli*, Città di Castello, 1961
- NATALUCCI M., *I rapporti di Ancona con gli Svevi*, in *Le Marche nei secoli XII e XIII: problemi e ricerche. Atti del VI convegno del Centro di studi storici Maceratesi*, Macerata, 1972, pp. 51-65
- NATALUCCI M., *Insedimenti di colonie e di gruppi dalmati, slavi e albanesi nel territorio di Ancona, (XV-XVI)*, in *Atti e memorie della deputazione di storia patria per le Marche*, Nuova serie, anno 82 (1977), pp. 93-112
- NELLI R., *Pellegrini-scrittori nell'età di Ciriaco*, in *Ciriaco d'Ancona e il suo tempo*, Atti del Convegno di Ancona del 2000, CARDINI F. ed., Ancona, 2002, pp. 69-100
- NEPPI B., *La guida degli archivi storici comunali dell'Emilia-Romagna*, in *Atti e memorie della deputazione di storia patria per le province di Romagna*, XX, 1969, pp. 335-342
- NIČETIĆ A., *Gli Antichi arsenali di Ragusa*, in *Proposte e ricerche*, n. 39, 1997, pp. 134-150

- Il notaio e la città: essere notaio: i tempi e i luoghi (sec. XII-XV): atti del Convegno di studi storici, Genova, 9-10 novembre 2007*, PIERGIOVANNI V. ed., Milano, 2009
- Numizmatički priručnik i rječnik*, Zagabria, 2011
- ORIOLE G., *I rapporti tra Ravenna e Spalato nell'Historia Salonitana, dell'arcidiacono spalantino Tommaso (1200-1268)*, in *La Chiesa metropolitana ravennate e i suoi rapporti con la costa adriatica orientale*, TAGLIAFERRI M. ed., Imola, 2005, pp. 113-120
- ORLANDI G., *Il porto di Ancona*, in *La marca e le sue istituzioni al tempo di Sisto V*, CORTECHINI P. ed., Roma, 1992, pp. 253-261
- ORLANDO A., *Mercatura e porti in età moderna: l'Abruzzo Adriatico*, 2011
- ORLANDO E., *Venezia e il mare nel Medioevo*, Bologna, 2014
- ORTALLI G., *Il Mezzogiorno Normanno-svevo visto da Venezia*, in *Il Mezzogiorno normanno-svevo visto dall'Europa e dal mondo mediterraneo: atti della XIII Giornate normanno-sveve : Bari, 21-24 ottobre 1997*, MUSCA G. ed., Bari, 1999, pp. 53-75
- ORTALLI G., *Tra normativa cittadina e diritto internazionale*, in *Legislazione e prassi istituzionale nell'Europa medievale: tradizioni normative, ordinamenti, circolazione mercantile (secoli XI-XV)*, ROSSETTI G. ed., Napoli, 2001, pp. 13-30
- ORTALLI G., *Beyond the coast- Venice and the Western Balkans: the origins of a long relationship*, in *Balcani Occidentali, Adriatico e Venezia fra XIII e XVIII secolo*, ORTALLI G., SCHMITT O.J. ed., Venezia, 2009, pp. 9-26
- PACI R., *La scala di Spalato e la politica veneziana in Adriatico*, in *Quaderni storici*, n. 13, 1970, pp. 48-106
- PACI R., *La "scala" di Spalato e il commercio veneziano nei Balcani fra Cinque e Seicento*, Venezia, 1971
- PADALINO HERNANDEZ A., *Il cardinale Egidio Albornoz: studi vecchi e nuovi*, in *Supplemento al notiziario di informazioni sui problemi cittadini*, Fano, 1974, pp. 29-62
- PADOA-SCHIOPPA A., *Profili del diritto internazionale nell'Alto Medioevo*, in *Le relazioni internazionali nell'Alto Medioevo*, atti della LVIII Settimana di Studio, Spoleto, 2011, pp. 1-80
- PALOMBARINI A., *Le ricordanze del conte Ferretti di Castelferretti 1534-1578*, in *Proposte e ricerche*, 1989, pp. 251-276
- PALOMBARINI A., *Stefano Benincasa nobile mercante nell'Ancona del Cinquecento*, in *Proposte e ricerche*, n. 24, 1990, pp. 103-121
- PALUMBO P.F., *Per un codice diplomatico dei rapporti tra le due sponde adriatiche*, in *Archivio storico pugliese*, Bari, 1961, XIV, f. 3-4
- PALUMBO P.F., *La repubblica di Ragusa nelle relazioni fra le due sponde adriatiche*, in *Quaderni di storia e civiltà*, 1988, pp. 4-30

- PALUMBO P.F., *Per la storia delle relazioni adriatiche*, Roma, 1989
- PANVINI ROSATI F., *Monete e zecche e circolazione monetaria nelle Marche tra Medioevo ed età Moderna*, in *Mercati, mercanti, denaro nelle Marche*, atti del convegno Ancona 28-30 maggio 1982, Ancona, 1989, pp. 531-538
- PAVLOWITCH ST. K., Reviewed Work: *Dubrovnik: A History* by R. HARRIS, in *The English Historical Review*, Vol. 119, No. 483 (Sep., 2004), pp. 1076-1077
- PEDANI –FABRIS M.P., *Veneziani a Costantinopoli alla fine del XVI secolo*, in *Veneziani in Levante Mussulmani a Venezia*, LUCCHETTA F. ed., Roma, 1997, pp. 67-84
- PEDANI M.P., *In nome del Gran Signore. Inviati Ottomani a Venezia dalla caduta di Costantinopoli alla guerra di Candia*, Venezia, 1994
- PEDANI M.P., *Ottoman merchants in the Adriatic. Trade and smuggling*, in *Acta Histriae*, 2008, pp. 155-172
- PEDERIN I., *Le finanze di Arbe ed il commercio con Venezia ed i porti di sottovento nel Cinquecento*, in *Homo Adriaticus: identità culturale e autocoscienza attraverso i secoli: atti del Convegno internazionale di studio: Ancona, 9-12 novembre 1993*, FALASCHINI N., GRACIOTTI S., SCONOCCHIA S., ed., Reggio Emilia, 1998, pp. 437-463
- PERANI M., *Iter Hebraicum Italicum. L'Italia crocevia dei viaggi dei manoscritti ebraici per le rotte e i paesi del Mediterraneo*, in *Quod ore cantas corde credas. Studi in onore di Giacomo Baroffio Dabnk*, L. SCAPPATICCI ed., Vaticano, 2012, pp. 103-127
- PERIČIĆ Š., *Proizvodnja i prodaja paške soli u prošlosti (the production and sale of salt from the island of Pag in the past)*, in *Zavod za povijesne znanosti HAZU*, Zadar, 2000, pp.45-83
- PEŠORDA-VARDIĆ Z., *The crown, the king, and the city: Dubrovnik, Hungary and the dynastic controversy 1382-1390*, in *Dubrovnik annals*, Dubrovnik, 2006, pp.7-29
- PETRALIA G., *Banchieri e famiglie mercantile nel Mediterraneo aragonese*, Pisa, 1988
- PETTI BALBI G., *Negoziare fuori patria: nazioni e Genovesi in età medievale*, Bologna, 2005
- PEZZOLO L., *Il fisco dei Veneziani*, Verona, 2003
- PEZZOLO L., *The venetian economy*, in *A Companion to Venetian History, 1400–1797*, DURSTELER E. R. ed., Boston, 2013, pp. 255-291
- PICCININI G., *Antiche polizze di assicurazione marittima di Ancona*, in *Atti e memorie della Deputazione di storia patria delle Marche*, 1971-73, pp. 267-275
- PIERGIOVANNI V., *Tradizione normativa mercantile e rapporti internazionali a Genova nel Medioevo*, in *Legislazione e prassi istituzionale nell'Europa medievale: tradizioni normative, ordinamenti, circolazione mercantile (secoli XI-XV)*, ROSSETTI G. ed., Napoli, 2001, pp. 355-366

- PIERUCCI P., *Il commercio dell'argento tra Ragusa e l'Italia centrale nel XV secolo*, in *Proposte e ricerche*, n. 52, 2004, pp. 28-48
- PIN A., *La partita doppia di Luca Pacioli*, in *Studi e note di economia*, 1999, pp. 7-44
- PINELLI P., *Da Ragusa a Firenze: il reclutamento della servitù domestica nel XIV sec.*, in *Rivista dalmatica*, 2009, pp. 3-18
- PINELLI P., *Le relazioni commerciali tra Firenze e Dubrovnik (XV-XVI secolo)*, in *Firenze e Dubrovnik all'epoca di Marino Darsa (1508-1567): atti della Giornata di studi*, Firenze, 31 gennaio 2009, PINELLI P. ed., Firenze, 2010, pp. 43-51
- PINELLI P., *Tra argento, grano e panni: Piero Pantella, un operatore italiano nella Ragusa del primo Quattrocento*. Firenze, 2013
- PINELLI P., *Piero Pantella from Piacenza and the textile industry of Dubrovnik (Ragusa) in the first half of the fifteenth century*, in *Dubrovnik Annals*, 17, 2013, pp. 25-36
- PINELLI P., «E s'egli regha arienti o cera»: *prime indagini sul commercio della cera a Ragusa (Dubrovnik) fra XV e XVI secolo*, *Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge*, 127-2 | 2015, <http://mefrm.revues.org/2722>
- PINI A.I., *L'economia anomala di Ravenna*, in *Storia di Ravenna*, III, pp. 509-554
- PINI A.I., *La demografia italiana dalla peste nera alla metà del Quattrocento: bilancio di studi e problemi di ricerca*, in *Città medievali e demografia storica. Bologna, Roma, Italia (secc. XIII-XV)*, Bologna 1996, pp. 265-289
- PINTO G., *Le città umbro-marchigiane*, in *Le città del Mediterraneo all'apogeo dello sviluppo medievale*, XVIII Convegno internazionale di studi del Centro italiano di studi di storia ed arte, Pistoia 18-21 maggio 2001, Pistoia, 2003, pp. 245-272
- PINTO G., *Ascoli Piceno*, Spoleto, 2013
- PIRANI V., *Le chiese di Ancona*, Ancona, 1998
- PIRANI F., *Fonti e studi sulla lavorazione e il commercio delle pelli in Italia: Marche*, in *Il cuoio e le pelli in Toscana: produzione e mercato nel tardo Medioevo e nell'età moderna: incontro di studio*, San Miniato, 22-23 febbraio 1998, GENSINI S. ed., Pisa 1999, pp. 353-362
- PIRANI V., *Fermo*, Spoleto, 2010
- PIRANI F., *Città, insediamenti costieri e strutture portuali nel Medio Adriatico*, in *Attività economiche e sviluppi insediativi nell'Italia dei secoli XI-XV: omaggio a Giuliano Pinto: atti del convegno svoltosi a Cherasco presso la sede del CISIM il 25-27 ottobre 2013*, LUSO E. ed., Cherasco, 2014, pp. 187-213
- PIRANI F., *Gli statuti marchigiani: edizioni, ricerca e valorizzazione tra Otto e Novecento*, in *Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria*, CXII (2015), fasc. I-II, pp. 337-366

- Pirati e corsari in Adriatico*, ANSELMI S. ed., Cinisello Balsamo, 1998
- PISTARINO G., *Genovesi d'Oriente*, Genova, 1990
- I Podestà dell'Italia comunale*, VIGUER J.C.M ed., Roma, 2000
- POLVERARI A., *Senigallia nel Trecento*, Senigallia, 1965
- POLVERARI A., *Il consolato dei Catalani in Ancona alla fine del Quattrocento*, in *Quaderni storici*, n.4, 1967, pp.131-136
- POLVERARI A., *Una Bulgaria nella Pentapoli*, Senigallia, 1969
- POLVERARI A., *Un antico patto mercantile tra Ragusa e Ferrara*, in *Quaderni storici*, n.13, 1970, pp. 247-250
- POLVERARI M., *Fra oriente e occidente. Ciriaco d'Ancona*, in *Ciriaco d'Ancona e il suo tempo*, Atti del Convegno di Ancona del 2000, CARDINI F. ed., Ancona, 2002, pp. 53-62
- POLVERARI M., *Ancona tra oriente e occidente*, Ancona, 1982
- PONGETTI C., *Nella sfera del Coronelli. Il contributo cartografico alla congiuntura tra Venezia e le Marche*, in *Virtute et Labore: studi offerti a Giuseppe Avarucci per i suoi settant'anni*, Spoleto, 2008, pp. 429-465
- PRAGA G., *Storia della Dalmazia*, Padova, 1954
- PRAJDA K., *Rapporti tra la Repubblica Fiorentina e il Regno d'Ungheria a livello di diplomazia, migrazione umana, reti mercantili e mediazione culturale nell'età del regime oligarchico (1382-1434), che corrisponde al regno di Sigismondo di Lussemburgo (1387-1437)*, PhD of History and Civilization of the European University Institute, Firenze, 2011
- PRETO P., *Venezia e i Turchi*, Roma, 2013
- PRYOR J.H., *The origin of the Commenda contract*, in *Speculum*, vol. 52, 1977, pp. 5-37
- POUST K., *Podoba "turka" v kršćanskib deželah vzhodnega Jadrana v zgodnjem novem veku (l'immagine del "turco" nei paesi cristiani dell'Adriatico orientale agli inizi dell'età moderna)*, in *Acta Histriae*, 2007, pp. 209-234
- RABOTTI G., *Dai vertici dei poteri medievali*, in *Storia di Ravenna*, III, pp. 129-168
- RABOTTI G., *Archivi storici in Emilia Romagna*, Bologna, 1991
- Ragusa (Dubrovnik) Una repubblica adriatica: saggi di storia economica e finanziaria*, DI VITTORIO A., ANSELMI S., PIERUCCI P. ed., Bologna, 1994
- Ragusa e il Mediterraneo: ruolo e funzioni di una repubblica marinara tra Medioevo ed età moderna*, DI VITTORIO A. ed., Bari, 1990
- RAUKAR T., *Venicija i ekonomski razvoj Dalmacije u XV i XVI stoljeću (Venice and the economic development of Dalmatia in the XV and XVI centuries)*, in *Radovi- Journal institute of Chroatian history*, 10, 1977, pp. 203-225

- RAUKAR T., *Venezia, il sale e la struttura economica e sociale della Dalmazia nel XV-XVI secolo*, in *Sale e saline nell'Adriatico sec. XV-XX*, DI VITTORIO A., Napoli, 1981, pp. 145-156
- RAUKAR T., *Le città della Dalmazia nel XIII-XIV secolo*, in *Le città del Mediterraneo all'apogeo dello sviluppo medievale*, XVIII Convegno internazionale di studi del Centro italiano di studi di storia ed arte, Pistoia 18-21 maggio 2001, Pistoia, 2003, pp. 19-44
- RENOUARD Y., *Le città italiane dal X al XIV secolo*, Milano, 1975
- RICCI G., *I Turchi alle porte*, Bologna, 2008
- ROSSETTI G., *Pisa: alle radici del diritto cittadino e internazionale*, in *Legislazione e prassi istituzionale a Pisa (secoli XI-XIII): una tradizione normativa esemplare*, ROSSETTI G. ed., Pisa, 2001, pp. 1-17
- ROSSI L., *Populus Firmanus iterum petit Hebreos: Fermo sec XIV-XVI*, in *La presenza ebraica nelle Marche (secoli XIII-XX)*, ANSELMINI S., BONAZZOLI G. ed., Ancona, 1983, pp. 53-83
- ROSSI L., *La costa come frontiera: pirati, clandestini e marinai nel Piceno*, in *Proposte e ricerche*, n. 43, 1999, pp. 193-205
- ROSSI R., *L'agontano nella storia monetaria delle Marche*, in *L'agontano: una moneta d'argento per l'Italia medievale: convegno in ricordo di Angelo Finetti*, Trevi 11-12 ottobre 2001, TRAVAINI L. ed., 2003, pp. 31-42
- ROSSI R., *Zecche e monete nel panorama economico della Marca bassomedievale*, in *Proposte e ricerche*, n. 52, 2004, pp. 115-137
- ROTHENBERG G.E., *Venice and the Uskoks of Senj 1537-1618*, in *The Journal of Modern History*, Vol. 33, n. 2, 1961, pp. 148-156
- Rotte e porti del Mediterraneo dopo la caduta dell'Impero romano d'Occidente: continuità e innovazioni tecnologiche e funzionali: IV Seminario, Genova, 18-19 giugno 2004*, DE MARIA L., TURCHETTI R. ed., Rubettino, 2004
- SAYOUS A.E., *Le capitalisme commercial et financier dans les pays chrétiens de la Méditerranée occidentale, depuis la première croisade jusqu'à la fin du moyen-âge*, in *Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte*, 29, 1936, pp. 270-295
- SACCOCCI A., *La circolazione monetale nel Medioevo marchigiano alla luce dei rinvenimenti e delle fonti scritte (IX-XIII secolo)*, in *Atti e memorie della deputazione di storia patria per le Marche* 1997, pp.79-113
- SACCOCCI A., *Il grosso Agontano e la circolazione internazionale delle monete marchigiane*, in *Atti e memorie della deputazione di storia patria per le Marche* 1998, pp. 593-614
- SACCOCCI A., *Alcune ipotesi sulla nascita e il successo dell'Agontano*, in *L'agontano: una moneta d'argento per l'Italia medievale: convegno in ricordo di Angelo Finetti*, Trevi 11-12 ottobre 2001, TRAVAINI L. ed., 2003, pp. 19-30

- SACCOCCI A., *Relazioni monetarie fra le Marche e le regioni circostanti in età medievale e moderna*, in *Le Marche e l'oltre Marche tra l'evo antico e il moderno. Rapporti di varia natura alla luce della documentazione numismatica II* Convegno di Studi numismatici marchigiani (Ancona 13-14 maggio 2011), ROSSI R. ed., Ancona, 2013, pp. 219-240
- SANDER-FEAS S.K., *Urban elites of Zadar: Dalmatia and the Venetian Commonwealth (1540-1569)*, Roma, 2013
- Santi banchieri re: Ravenna e Classe nel VI secolo: San Severo, il tempio ritrovato*, AUGENTI A., BERTELLI C. ed., Milano, 2006
- SANTONI E., *Documenti della tesoreria della Marca relativi alla tracta grani*, in *II Seminario sulle fonti per la storia della civiltà marinara picena: S. Benedetto del Tronto, 8-9 dicembre 2000*, ISTITUTO DI RICERCA DELLE FONTI PER LA STORIA DELLA CIVILTÀ MARINARA PICENA ed., 2002, pp. 237-241
- SARACCO PREVIDI E., *L'insediamento dei forestieri nel complesso urbanistico delle città marchigiane e nel paesaggio medievale*, in *Stranieri e forestieri nella Marca dei secc. XIV-XVI: atti del XXX Convegno di studi maceratesi: Macerata, 19-20 novembre 1994*, Macerata, 1996, pp. 1-28
- SAVIGNI R., *Fenomeni migratori e vie dei commerci in Garfagnana nei secoli XII-XIV*, in *Viabilità, traffici, commercio, mercati e fiere in Garfagnana dall'antichità all'unità d'Italia* (Atti del Convegno di Castelnuovo di Garfagnana, 10-11 settembre 2005), Modena 2006, pp. 59-103
- SCAPIN E., *I rapporti di Genova con la Dalmazia nei documenti dell'Archivio di Stato di Genova*, in *Rivista Dalmatica*, 1997, pp. 220-225
- SCARAFFIA L. *Loreto*, Bologna, 1998
- SCHMIEDT G., *I porti italiani nell'Alto Medioevo*, in *La navigazione mediterranea nell'Alto Medioevo: settimane di studi del Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo*, Spoleto, 1977, pp. 129-254
- SCHRIFTSTELLER V., *Le marine di Venezia e Amalfi: storia della marina italiana*, 2014
- SCIALOJA A., *Saggi di storia del diritto marittimo*, Roma, 1946
- SCORZA G.G., *Gli Statuti di Pesaro*, in *Pesaro tra Medioevo e Rinascimento*, Venezia, 1989, pp. 177-202
- SCOTTI G., *Le colonie croate sull'altra sponda dell'Adriatico. Gli sbarchi degli Schiavoni*, in *Rivista dalmatica*, 2009, pp. 42-45
- SEBASTIANI S., *Ancona: forma e urbanistica*, Roma, 1996
- SEBASTIANI E., *La compagnia del popolo degli Schiavoni ad Ancona nel XV secolo*, in *Stranieri e forestieri nella Marca dei secc. XIV-XVI: atti del XXX Convegno di studi maceratesi: Macerata, 19-20 novembre 1994*, Macerata, 1996, pp. 519-527

- SENIGALLIA L.A., *Il prestito a cambio marittimo medievale*, in *Convegno internazionale di studi storici del diritto marittimo medievale, Amalfi luglio-ottobre 1934*, SENIGALLIA L.A. ed., Napoli, 1935, pp. 187-206
- SENSI M., *Fraternite di Slavi nelle Marche*, in *Italia felix: migrazioni slave e albanesi in Occidente: Romagna, Marche, Abruzzi, secoli XIV-XVI*, ANSELMIS. ed., Urbino, 1988, pp. 192-212
- SENSI M., *Slavi nelle Marche tra pietà e devozione*, in *Stranieri e forestieri nella Marca dei sec. XIV-XVI: atti del XXX Convegno di studi maceratesi: Macerata, 19-20 novembre 1994*, Macerata, 1996, pp. 481-506
- SERPIERI A., *Il porto di Rimini dalle origini ad oggi*, Rimini, 2004
- SIMBULA P., *I pericoli del mare: corsari e pirati nel Mediterraneo basso medievale*, in *Viaggiare nel Medioevo*, GENSINI S. ed., Roma, 2000, pp. 369-402
- SIMBULA P., *I porti del Mediterraneo in età medievale*, Milano, 2009
- SIMIC V., *La legge del mare nelle città costiere medievali della Slovenia attuale*, in *Mediterraneo: archeologia navale e storia marittima*, DE NICOLÒ M.L. ed., Cattolica, 2008, pp. 47-54
- ŠIMUNKOVIĆ L., *Le vicende di mare tramandateci da uno scrivano di bordo*, in *II Seminario sulle fonti per la storia della civiltà marinara picena: S. Benedetto del Tronto, 8-9 dicembre 2000*, ISTITUTO DI RICERCA DELLE FONTI PER LA STORIA DELLA CIVILTÀ MARINARA PICENA ed., 2002, pp. 27-34
- SKURLA S., *Ragusa: cenni storici*, Zagabria, 1876
- Sette città jugo-slave tra Medioevo e Ottocento: Skoplje, Sarajevo, Belgrado, Zagabria, Cettigne, Lubiana, Zara*, ed. ANSELMIS., Senigallia, 1991
- ŠOLJIĆ A., *Relazioni tra Dubrovnik e Ancona al tempo di Ciriaco e i viaggi di Ciriaco lungo la costa della Dalmazia*, in *Ciriaco d'Ancona e il suo tempo*, Atti del Convegno di Ancona del 2000, CARDINI F. ed., Ancona, 2002, pp. 141-168
- SOPRANO E., *La commenda e la colonna nella Tavola di Amalfi*, in *Convegno internazionale di studi storici del diritto marittimo medievale, Amalfi luglio-ottobre 1934*, SENIGALLIA L.A. ed., Napoli, 1935, pp. 207-216
- Les sources de l'histoire maritime en Europe, du moyen-âge au XVIII siècle: actes du IV colloque international d'histoire maritime, tenu à Paris du 20 au 23 mai 1959*, MOLLAT M. ed, Paris, 1962
- SPADOLINI E., *Gli annali anconetani di Bartolomeo Alfeo*, in *Atti e memorie della deputazione di storia patria per le Marche*, nuova serie, v. III, f. I, 1906, pp. 137-188
- SPADOLINI E., *Il consolato dei mercanti in Ancona*, in *Atti e memorie della deputazione di storia patria per le Marche*, s. IV, v. III, f. I, 1926, pp. 3-9

SPAGNOLETTI A., *Un mare stretto e amaro: l'Adriatico, la Puglia e l'Albania, (XVI-XVIII secolo)*, Roma, 2014

SPALLACCI G., *Le relazioni economiche nell'Alto e Medio Adriatico tardo medievale attraverso lo studio dei trattati commerciali*, in *Strutture di potere, territorio ed economia nel mondo antico, medievale e moderno*, Malatesta M., Rigato D., Cappi V. ed., Bologna: Dipartimento di Storia Culture Civiltà – DiSCi, 2014, <http://www.storia-culture-civiltà.unibo.it/it/ricerca/attivita-editoriale/attivita-editoriale-del-dottorato-in-storia/strutture-di-potere-territorio-e-deconomia-nel-mondo-antico-medievale-e-moderno>

SPALLACCI G., *I commerci internazionali marittimi di Fano nel Basso Medioevo*, in *Studi Pesaresi*, 2016, pp. 71- 86

SPALLACCI G., *la contrattazione commerciale marittima nel porto di Ancona alla fine del medioevo (1391-1518)*, in *Nuova rivista storica*, 2017, pp.181-217

SPINELLI G., *Alle origini della Commenda: qualche esempio italiano*, in *Il monachesimo italiano nel secolo della grande crisi, atti del V convegno di studi di studi storici sull'Italia benedettina*, Abbazia di Monte Oliveto Maggiore, Siena 2-5 settembre 1998, PICASSO G., TAGLIABUE M. ed., Cesena, 2004, pp. 43-60

SPREMIĆ M., *Il regno di Napoli aragonese e l'argento balcanico*, in *Archivio storico per le province napoletane*, 1975, pp. 203-212

SPREMIĆ M., *Ragusa tra gli Aragonesi di Napoli e i Turchi*, in *Medievalia*, 7, 1987, pp.187-197

SPREMIĆ M., *Le tradizioni marittime di Ragusa e di altre città dell'Adriatico nei sec. XIV-XVI*, in *Tradizione giuridico-marittima del Mediterraneo tra storia e attualità: Atti del Convegno internazionale di studi storici di diritto marittimo medievale*, (Napoli 23-25 settembre 2004), ALBERINI P., CORRIERI S., MANZARI G. ed., Roma, 2006, pp. 111-123

SPREMIĆ M., *Trattative serbo-veneziane per la Zeta nel XV secolo*, in *Balcani Occidentali, Adriatico e Venezia fra XIII e XVIII secolo*, ORTALLI G., SCHMITT O.J. ed., Venezia, 2009, pp. 27-38

ŠTEFÁNIK M., *Italian involvement in metal mining in the central slovakian region, from the thirteenth century to the reign of king Sigismund of Hungary*, in *i Tatti studies in the italian renaissance*, vol. 14/15 (2011-2012), pp. 11-46

STEFANIK M., *Guerra commerciale. Il blocco economico del Re Sigismondo contro Venezia. Il ruolo delle città e dei mercanti nella lotta fra gli stati*, in *Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge*, 127-2 | 2015, <http://mefrm.revues.org/2820>

STIH P., *I conti di Gorizia e l'Istria nel Medioevo*, Rovigno, 2013

Storia di Ravenna, voll. 5, Venezia, 1990-96

Storia di Venezia, voll. 12, Roma, 1992-2007

- STORTI STORCHI C., *Per un'indagine sui costituiti pisani. Alle origini dello ius proprium tra continuità e rinnovamento*, in *Legislazione e prassi istituzionale a Pisa (secoli XI-XIII): una tradizione normativa esemplare*, ROSSETTI G. ed., Pisa, 2001, pp. 17-32
- ŠUNIJC M., *Slavi nell'Anconetano: il XV secolo*, in *Italia felix: migrazioni slave e albanesi in Occidente: Romagna, Marche, Abruzzi, secoli XIV-XVI*, ANSELMIS S. ed., Urbino, 1988, pp. 111-132
- TADIĆ J., *Ragusa e il suo porto nel Cinquecento*, in *Archivio storico pugliese*, 1961, pp. 241-252
- TADIĆ J., *Les archives économiques de Raguse*, in *Annales*, n.16, 1961, pp. 1168-1175
- TADIĆ J., *Venezia e la costa orientale dell'Adriatico fino al XV secolo*, in *Venezia e il Levante nel XV secolo: atti del convegno internazionale di storia della civiltà veneziana*, Venezia, 1-5 giugno, 1968, PERTUSI A. ed., Firenze, 1973, pp. 687-704
- TANGHERONI M., *Commercio e navigazione nel Medioevo*, Roma, 1996
- TANGHERONI M., *Normativa marittima pisana. Osservazioni e confronti*, in *Legislazione e prassi istituzionale a Pisa (secoli XI-XIII): una tradizione normativa esemplare*, ROSSETTI G. ed., Pisa, 2001, pp. 163-180
- TEJA A., *Aspetti della vita economica di Zara dal 1279 al 1409*, in *Rivista Dalmatica*, 1941, pp.20-57
- TEKE S., *L'Ungheria e l'Adriatico all'epoca di Sigismondo*, in *Atti e memorie della società dalmata di storia patria*, 1997, pp. 141-150
- TELLARINI G., *Il diritto marittimo dell'Adriatico nel quadro della strategia navale della Serenissima Repubblica di Venezia dal sec. XII al sec. XV*, in *Tradizione giuridico-marittima del Mediterraneo tra storia e attualità: Atti del Convegno internazionale di studi storici di diritto marittimo medievale*, (Napoli 23-25 settembre 2004), ALBERINI P., CORRIERI S., MANZARI G. ed., Roma, 2006, pp. 139-170
- TENENTI A., *Il sale nella storia di Venezia*, in *Studi Veneziani*, 1980, pp. 15-26
- TENENTI A., *Il prezzo del rischio: l'assicurazione mediterranea vista da Ragusa (1563-1591)*, Roma, 1985
- TENENTI A., *Il Cinquecento come snodo dei destini adriatici*, in *Homo Adriaticus: identità culturale e autocoscienza attraverso i secoli: atti del Convegno internazionale di studio: Ancona, 9-12 novembre 1993*, FALASCHINI N., GRACIOTTI S., SCONOCCHIA S., ed., Reggio Emilia, 1998, pp. 27-36
- TENENTI B., *Ragusa e Venezia nell'Adriatico nella seconda metà del Cinquecento*, in *Studi veneziani*, 1980, pp. 99-128
- TRAVAINI L., *La monetazione nell'Italia Normanna*, Roma, 1995

- TRAVAINI L., *Il ruolo di Ragusa nella creazione delle prime monete di rame a Napoli e Venezia nel Quattrocento*, in *Puer Apuliae: Mélanges offerts à Jean-Marie Martin*, Cuozzo E., ed., Paris, 2008, pp. 167-185
- Rimini medievale: contributi per la storia della città, TURCHINI A. ed., Rimini, 1992
- TOAFF A., *L'Universitas hebraeaum portugallensium di Ancona del 1500. Interessi economici e ambiguità religiosa*, in *Mercati, mercanti, denaro nelle Marche*, atti del convegno Ancona 28-30 maggio 1982, Ancona, 1989, pp. 115-146
- TOGNETTI S., *Mercanti e libri di conto nella Toscana del basso medioevo: le edizioni di registri aziendali dagli anni '60 del novecento a oggi*, in *Anuario de estudios medievales*, 2012, pp. 867-880
- TOGNETTI S., *Le compagnie mercantili-bancarie toscane e i mercati finanziari europei tra metà del XIII e metà del XVI secolo*, in *Archivio storico italiano*, 2015, pp. 687-719
- TOMAZ L., *In Adriatico nell'antichità e nell'Alto Medioevo: da Dionigi di Siracusa ai Dogi Orseolo: un'altra faccia della storia*, Conselve, 2003
- TOMBORI T., *La formazione e lo sviluppo dell'autonomia comunale delle città dalmate nel Medioevo*, in *Atti e memorie della società dalmata di storia patria*, n. XIII, 1985, pp. 239-274
- TONIAZZI M., *Da Camerino a Firenze, dalla Toscana alle Marche: realtà in dialogo tra Medioevo ed età Moderna*, in *Paesaggi e proiezione marittima: i sistemi adriatico e tirrenico nel lungo periodo: Marche e Toscana a confronto*, Garzella G. ed., Pisa, 2013, pp. 63-72
- TORRE A., *L'oggetto delle relazioni tra Venezia e Ravenna nel Medioevo*, in *Miscellanea in onore di Roberto Cessi*, Roma, 1958, pp. 121-142
- TREBBI D., BIONDI P., MORRI P.V., *Villa Molaroni: storia e restauro*, Pesaro, 2007
- TUCCI U., *Venezia, Ancona e i problemi della navigazione adriatica nel Cinquecento*, in *Mercati, mercanti, denaro nelle Marche*, atti del convegno Ancona 28-30 maggio 1982, Ancona, 1989, pp. 147-170
- TUCCI U., *Gli itinerari marittimi nel Tardo Medioevo*, in *Viaggiare nel Medioevo*, GENSINI S. ed., Roma, 2000, pp. 39-57
- VALENTINI G., *Dell'amministrazione veneta in Albania*, in *Venezia e il Levante nel XV secolo: atti del convegno internazionale di storia della civiltà veneziana*, Venezia, 1-5 giugno, 1968, PERTUSI A. ed., Firenze, 1973, pp. 843-910
- VALLAURI G., *Gli Ebrei a Fano nel XIV e XV secolo*, in *Supplemento al notiziario di informazione dei problemi cittadini*, Fano, 1969, pp. 122-129
- VALLERANI M., *La familia du podestat: à propos de la mobilité des officiers et de la culture juridique dans l'Italie communale*, in *Des sociétés en mouvement: migrations et mobilité au Moyen âge*, XL Congrès de la SHMESP (Nice, 4-7 juin 2009), Paris, 2010, pp. 325-326

- VAN DOOSSELAERE Q., *Commercial agreements and social dynamics in medieval Genoa*, Cambridge, 2009
- VANOLI A., *Andar per l'Italia araba*, Bologna, 2014
- VASINA A., *Ravenna e Venezia nel processo di penetrazione in Romagna della Serenissima*, in *Ravenna in età veneziana*, BOLOGNESI D. ed., Ravenna, 1986, pp. 11-30
- VEGGIANI A., *Variazioni climatiche e presenza sulla montagna tra Toscana e Marche*, in *La montagna tra Toscana e Marche: ambiente, territorio, cultura, economia, società dal Medioevo al XIX secolo*, ANSELMIS S. ed., Milano, 1985, pp. 25-38
- VENTURA P., DEGRASSI V., *Dati sulle strutture portuali di Trieste*, in *Histria antiqua*, 21\2012, pp. 557-569
- VERCELLIN G., *Mercanti Turchi e sensali a Venezia*, in *Studi Veneziani*, 1980, pp. 45-78
- VERCELLIN G., *Ciriaco d'Ancona e il turco*, in *Ciriaco d'Ancona e il suo tempo*, Atti del Convegno di Ancona del 2000, CARDINI F. ed., Ancona, 2002, pp. 103-126
- VERCELLIN G., *Gli Ottomani in Adriatico, intrecci e trasfusioni di culture e tradizioni*, in *L'Adriatico: un mare di scambi tra Oriente e Occidente*, CATTARUZZA M. ed., Pordenone, 2003, pp. 43-68
- VERLINDEN C., *Le relazioni economiche tra le due sponde adriatiche nel Basso Medioevo alla luce della tratta degli schiavi*, in *Momenti e problemi della storia delle due sponde adriatiche*, atti del I Congresso internazionale sulle relazioni fra le Sponde adriatiche: Brindisi-Lecce-Taranto, 15-18 ottobre 1971, PALUMBO F. ed., Lecce, 1973, pp. 105-139
- VERLINDEN C., *L'esclavage dans l'Europe médiévale*, voll.2, Gent, 1977
- VESPIGNANI G., *L'europa dalla caduta di Costantinopoli alla battaglia di Lepanto. Note storiografiche recenti*, in *Erytheia*, 33(2012), pp. 105-116
- VISMARA G., *il diritto del mare*, in *La navigazione mediterranea nell'Alto Medioevo: settimane di studi del Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo*, Spoleto, 1977, pp. 687-730
- VITALE V., *Una contesa tra Ancona e Venezia nel XV secolo*, in *Atti e memorie della deputazione di storia patria per le Marche*, s. II, v. I, f. I, 1904, pp. 57-78
- VITALE V., *Fonti del diritto marittimo ligure*, Genova, 1951
- VITOLO G., *Pellegrinaggi e itinerari dei santi nel Mezzogiorno medievale*, Napoli, 1999
- VOJE I., *Brskovo in vrednost srebra v srednjem veku (Brskovo and the value of silver during the Middle Age)*, in *Zgodovinski časopis*, 1956-7, pp. 285-295
- VOJE I., *Knjige zadolžnic, posebna notarska serija Dubrovniškega arbiva (Debita notariae, a special notary series of the Dubrovnik archives)*, in *Zgodovinski časopis*, 1968, pp. 207-223
- VOJE I., *Trgovske zveze med Dubrovnikom in Markami v 14 in 15 stoleju (Commercial links between Dubrovnik and the Marks in the XIV and XV centuries)*, in *Zgodovinski časopis*, 1976, pp.279-290

- VOJE I., *Relazioni commerciali tra Ragusa e le Marche nel Trecento e Quattrocento*, in *Atti e memorie della deputazione di storia patria per le Marche*, Nuova serie, anno 82 (1977), pp. 197-220
- VOJE I., *Ekonomске veze između Dubrovnika i Dalmacije u XV stoljeću (Economic links between Dubrovnik and Dalmatia in the 15th century)* in *Radovi - Journal institute of chroatian history*, 1977, pp. 379-397
- ZACCARINI U., *Gli statuti ravennati trecenteschi di Ostasio da Polenta*, in *Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna*, 1995, pp.223-236
- ZAMBLER A., CARABELLESE F., *Le relazioni commerciali tra la Puglia e la Repubblica di Venezia dal sec. X al XV*, Trani, 1898
- Zbornik radova s Prve medievističke znanstvene radionice u Riječi* (atti del primo workshop scientifico medievistico a Fiume), JOVANOVIĆ K., MILJAN S. ed., Rijeka, 2014
- ZDEKAUER L., *La dogana del porto di Recanati nei secoli XIII e XIV*, in *Le Marche*, 1904, pp. 53-84
- ZELIĆ D., *Gradski statut kao izvor za povijest urbanog razvoja Šibenika* ("Volumen statutorum civitatis Sibenici" as the source of the study of Medieval urban of Šibenik), in *Institut za povijest umjetnosti*, n.19, 1995, pp.37-51
- ZENO R., *influenze romane e bizantine nella formazione del diritto marittimo medievale*, in *Convegno internazionale di studi storici del diritto marittimo medievale, Amalfi luglio-ottobre 1934*, SENIGALLIA L.A. ed., Napoli, 1935, pp. 273-303
- ZENO R., *Storia del diritto marittimo italiano nel Mediterraneo*, Milano, 1946
- ZORDAN G., *Il diritto marittimo veneziano nella riflessione storiografica: orientamenti e tendenze*, in *Archivio veneto*, n. CXXX, 1988, pp. 109-120

20.4 Fonti elettroniche

- <http://arhinet.arhiv.hr> portale degli archivi di stato croati
- <http://digitale.beic.it/> biblioteca digitale delle "Fonti per la storia d'Italia"
- <http://dikaz.zkzd.hr/> banca dati testuale dei documenti, dal XVI secolo in poi, conservati nella Znanstvena Knjižnica Zadar (Biblioteca scientifica di Zara)
- <http://dizbi.hazu.hr/> sito dell'Accademia croata delle Scienze e della Arti con archivio digitale
- <http://gallica.bnf.fr/> banca dati testuale della Biblioteca nazionale francese
- <http://hrcak.srce.hr/> portale delle riviste scientifiche croate
- <http://mefrm.revues.org>, Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge pubblicazioni della rivista scientifica on line dell'École française de Rome

<http://notes9.senato.it/W3/Biblioteca/catalogoDegliStatutiMedievali.nsf/home?OpenPage> Versione digitale del *Catalogo della raccolta di statuti, consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei comuni, delle associazioni e degli enti locali italiani dal Medioevo alla fine del secolo XVIII*, pubblicato in otto volumi tra il 1943 e il 1999 e curato da Corrado Chelazzi

<http://saame.it/> Centro interuniversitario per la storia e l'archeologia dell'Alto Medioevo, con progetto di pubblicazione e digitalizzazione di placiti del Regno Italico e della documentazione veneziana di IX-X secolo

<http://www.archividelmediterraneo.org> banca dati sugli archivi delle città costiere del Mediterraneo

<http://www.bosniafacts.info/downloads/elibrary/viewcategory/15-glasnik-zemaljskog-muzeja-bosne-i-hercegovine-1889-2009> sito che raccoglie tutte le riviste storiche prodotte nel territorio jugoslavo e poi bosniaco dalla fine del 1800 ad oggi

<http://www.mirabileweb.it/> banca dati sulla cultura medievale curata dalla Società internazionale per lo studio del Medioevo latino

<http://www.scriniumadriae.it/> edizione elettronica del Codice diplomatico istriano

<http://www.sistory.si/> raccolta on-line delle pubblicazioni storiche della Slovenia

<http://www.statodamar.it/> Progetto di Ricerca della società Dalmata di Storia Patria sullo Stato da Mar che contiene una banca dati in aggiornamento, sulla documentazione pubblica del governo dello Stato da Mar di Venezia

<http://www.zgodovinskicasopis.si/en/Digital-archive/> edizione digitale della rivista storica slovena Zgodovinski Casopis

http://www2.scc.rutgers.edu/memdb/about_spuf.html versione online del volume di Spufford: SPUFFORD P., *Handbook of medieval exchange*, London, 1986

www.archive.org banca dati testuale

www.archivi-sias.it portale degli archivi di stato italiani

www.books.google.com banca dati testuale

www.brepolis.net banca dati testuale

www.cronachevenezianeravennati.it banca dati bibliografica delle cronache veneziane

www.dmgh.de banca dati testuale del Monumenta Germaniae Historica

www.fida-sida.it/sddsp/ progetto di ricerca dalla Società dalmata di storia patria sui fondi archivistici di Slovenia, Croazia, Bosnia, Montenegro

www.jstor.org banca dati bibliografica e testuale di riviste scientifiche anglofone

<https://worldmap.harvard.edu/> progetto di ricerca dell'Università di Harvard di ricostruzione delle rotte marittime e terrestri dall'epoca romana al Medioevo

<http://www.omnesviae.org/it/> ricostruzione su google maps della Tabula Peutingeriana e dell'Itinerarium Antonini